Monitor ecclesiasticus. D. Luigi Jannini Troja

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius ; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II 7.

Vol. V.—Par. I.

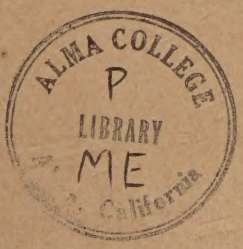

CONVERSANO
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1887

15684

1987

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI—TIPOGRAFIA DEGLI ACCATTONCELLI.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Intorno ai requisiti per la incardinazione ad un'aliena Diocesi.

Rottemburgen. Adscriptionis ad Clerum—26 Mar. 1886—Gio. Nepomuceno W., nato nella Diocesi di Rottemburgo (Wurtemberg), giovine ancora, migrò in America; e compiuti gli studii sacri nella Diocesi di Detroit, fu da quel Vescovo promosso al presbiterato e poscia fatto curato di una parrocchia. Dopo un triennio dalla sua ordinazione al sacerdozio, richiese la scardinazione da quella Diocesi, desiderando di tornarsene in patria. Il Vescovo gli fe' conoscere non potergli dare la desiderata licenza, se non fosse certo che sarebbe ricevuto da un altro Vescovo. Giovanni nondimeno se ne partì e ritornò in Germania, dove, dopo essere stato in varii luoghi, si presentò al Vescovo di Rottemburgo, chiedendo l' ammissione in quella Diocesi. Questi si rivolse al Vescovo di Detroit perchè concedesse al supplicante le lettere dimissoriali, dichiarando ch'era *propenso* a riceverlo in sua Diocesi. Avute le quali lettere, affidò provvisoriamente, dietro il debito esame, a quel prete la cura di una parrocchia.

Non però questi rimase fermo in quel luogo: dopo qualche tempo gli venne in mente di andarsene nell'Archidiocesi di Friburgo, ed ottenne perciò dal Vescovo di Rottemburgo le lettere testimoniali. Quivi, dopo un triennio, volea dirsi ascritto al clero di Rottemburgo, ma il novello Vescovo di questa Diocesi, per la niente lodevole condotta da lui serbata, ricusò di riconoscerlo suo dipendente. Di che Giovanni fe' ricorso alla S. Sede, domandando di essere riconosciuto come canonicamente ammesso nel Clero della Diocesi di Rottemburgo, il cui Vescovo non solo avea richieste le lettere dimissoriali all'Ordinario di Detroit, ma gli avea commesso l'officio di curato.

La S. C., il dì 26 marzo 1886, tolse a dirimere il dubbio: *An constet Rev. sacerdotem Ioann. Nepomucenum W. adscriptum esse Dioecesi et Clero Rottemburgen. in casu*—E risolse: *Negative et ad mentem: mens est, ut commendetur charitati utriusque Episcopi.*

Si raccolga:

a) Affinchè un sacerdote di aliena Diocesi possa incardinarsi a qualche Chiesa, fa d'uopo non solo delle lettere dimissoriali del proprio Vescovo, ma dell'espressa accettazione del Vescovo, da cui vuol essere ricevuto.

b) Per la quale accettazione non basta la dichiarazione del Vescovo di essere *propenso* a darla, nè l'officio interino di parroco che gli si affidasse.

c) Nel caso mancava il *consenso espresso* del Vescovo di Rottemburgo. Stanti però le particolari circostanze, la S. C. credette raccomandare il supplicante alla carità di amendue i Vescovi.

Sacra Congregaz. della Immunità Ecclesiastica (1).

I.

Se goda del privilegio del foro un chierico minorista, il quale commette un reato, dopo aver deposto l'abito, che poscia riprende.

Reassumptionis habitus clericalis — 26 Apr. e 22 Agosto 1843—Tizio chierico minorista, già da gran tempo aveva smesso l'abito talare e contratto matrimonio; e finalmente, vedovo, esercitava l'officio di farmacista. Avvenne che un farmaco da lui mandato a due infermi di diversa famiglia, si trovò infetto di veleno, che in breve a questi cagionò la morte. Il fatto pubblicamente attribuivasi a malizia ed a colpa del farma-

(1) Diamo qui queste cause spettanti alla immunità ecclesiastica, affinchè servano a chiarire meglio la trattazione sul privilegio del foro che pubblichiamo più innanzi.

cista, il quale, inquisito dal fisco, si mise in fuga.

Mentre l'imputato era ancor latitante, avvanzò suppliche al Vescovo con chiedere che la sua causa fosse trattata non già nel foro laico, ma presso la Curia, asserendo ch' egli, già chierico, aveva ultimamente ripreso l'abito ecclesiastico, ed era in possesso del privilegio del foro.

Il Vescovo, considerando che qui trattavasi di morte prodotta per veneficio, trattavasi di chierico imputato di tal delitto, commesso quando non vestiva l'abito talare; giusta il disposto della Costit. *Alias* di Bened. XIV, rigettò la istanza. Di che il supplicante si rivolse alla S. C. della Immunità.

Questa causa fu discussa il dì 26 aprile 1843; e la S. C. proposto il dubbio: *An in casu et causis expositis (Titius) gaudeat privilegio fori* — rispose: *Negative.*

Tizio a questa risoluzione non si scoraggiò: chiese ed ottenne una nuova udienza, facendo osservare che la cit. Costituzione *Alias* intende parlare degli omicidii volontarii, non dei casuali, com'erano gli addebitati a lui. Onde, radunatasi di nuovo la S. C. il 22 agosto 1843, al novello dubbio: *An sit standum vel recedendum a decisis die 26 aprilis*, rispose: *Dilata et ad mentem: mens est quod, remisso processu cum restrictu tribunali conservatoriali, iniungatur Gubernatori N. ut nomine Ecclesiae, legitime expleto processu usque ad sententiam exclusive, inde processus trasmittatur ad S. Congregationem pro definitione quaestionis iurisdictionalis.*—La quistione però non fu più riproposta.

Di qui puossi raccogliere:

a) Quantunque, secondo il diritto comune, il chierico minorista che ha deposto l'abito, non più ha diritto d'invocare il privilegio del foro, nondimeno, riprendendo l'abito (quando ciò non si dimostri fatto in frode) di nuovo può godere di quel privilegio. Così la S. C. della Immunità *in Rossanen 18 mar. 1631:* « Clericus qui ante carcerationem reassumpserat habitum fori privilegio gaudet ». E, *in Oritata 18 aug. 1654*, definì: « Licet clerico reassumere habitum absque licentia Episcopi ».

b) Se n' eccettua il caso quando ciò si faccia in frode. Come questo debba intendersi, lo spiega Bened. XIV (De Syn. Diœc. l. 12, c. 2): « Tunc præsumitur clericus habitum quem deposuerat, in fraudem resumere, cum illum induit postquam a potestate sæculari comprehensus, atque in carcerem coniectus, ex eo se per fugam subtraxit, aut postquam a carceribus, præstita cautione dimissus fuit ».

c) Benedetto XIV, nella Costit. *Alias*, ha stabilito per le cause di omicidio: 1.° che il chierico minorista, il quale non abbia osservato i requisiti prescritti dal Tridentino, non goda del privilegio del foro, togliendosi al Vescovo la facoltà di richiamare a sè la causa dal tribunale civile—2° che non si possa riprender l'abito, anche dopo espiata la pena —3° che il Vescovo sia chiamato solo a dichiarare *an reus, ante patratum homicidium, requisita a Concilio Tridentino servaverit.*

d) Nel caso, pare che la S. C. abbia ammessa la eccezione dell'imputato non trattarsi cioè, di omicidio volontario, o almeno non essersi certi di ciò.

II.

A qual foro spetti il giudizio sui legati pii.

Adiudicationis fori—29 Magg. 1838 — Un Religioso per testamento lasciò due pii legati a favore di un sodalizio. Morto il testatore, e non avendo soddisfatto gli eredi, furono questi convenuti dal sodalizio presso il giudice laico. Il quale, dopo aver ricevuto il libello di citazione, poichè dubitava della competenza del suo tribunale su di tal causa pia, volle richiederne l'oracolo dela S. C.

Il dì 29 maggio 1838 furono proposti a risolvere i due seguenti dubbii:

I. An causa, de qua agitur, spectet privative ad Curiam ecclesiasticam, vel potius sit mixti fori in casu. Et quatenus negative ad primam partem, et affirmative ad secundam;

II. Quis praevenerit in iudicio in casu de quo agitur.

E dopo matura discussione, la S. C. rispose:

Ad I. *In casu, de quo agitur, causam spectare ad Curiam ecclesiasticam.*

Ad II. *Provisum in primo.*

Donde i corollarii:

a) Intorno alla competenza sul giudizio dei pii legati, vi ha disparere fra i Dottori. Alcuni, come il Marti (*De Iurisd. par. 4, cent. 1 cas. 89, n. 13*) vogliono che assolutamente sia del foro ecclesiastico, poggiati sul disposto del Tridentino, il quale (*Sess. 22, c. 8*), chiama i Vescovi ad esecutori di qualsivoglia pia disposizione. Altri, come l'Abate (*in Cap. Si haeredes de testam.*) l'ascrivono al foro misto, cioè così al laico come all'ecclesiastico, colla preferenza al foro che primo inizia la causa.

b) Il Diana segue in tal quistione una via di mezzo, distinguendo (*Par. 6, tr. 8 de testam. resol. 39*) fra gli eredi secolari ed ecclesiastici: le cause dei primi attribuendo al foro misto; quelle dei secondi all'ecclesiastico: « Causam piorum legatorum, quando haeres qui illa tenetur solvere est saecularis, esse mixti fori. Quia enim reus in suo foro conveniri regulariter debet, peti possunt coram iudice saecùlari, ut ex *cap. Relatum* patet, in quo sermo est cum saecularibus Vellestrensibus. Quia vero res, de qua agitur, finem respicit supernaturalem, cuius iudicium ad Ecclesiam spectat, peti etiam possunt coram iudice ecclesiastico ».

c) Prendendo però norma da varii responsi di questa Sacra Congregazione, sembra doversi meglio distinguere fra l'esecuzione dei pii legati e l'escussione dei debitori a pagare ciò ch'è legato. La prima spetta sempre all'autorità ecclesiastica; la seconda, trattandosi di eredi laici, può venir diferita al foro misto (S. C. I. *in S. Marci* an. 1656; *in Nullius Guastallae*, 27 sept. 1696; *in Sorana* 18 febr. 1631).

d) In siffatta materia però vuolsi attendere sopratutto alla consuetudine, massime quando sia favorevole al foro ecclesiastico. La S. C. dell'Immunità così decise *in Spoletana, 15 sept. 1637:* « S. C. censuit servandam esse consuetudinem in favorem Episcopi circa cognitionem causarum etiam mere laicalium ».

e) Nel caso, la consuetudine stava per la competenza della Curia.

III.

Se sia nullo il processo fatto nel foro laico, quando anche solo una incidentale quistione riguardi un ecclesiastico.

Immunitatis — 29 Magg. 1838 — In una città dell'antico Stato Pontificio procedeasi dal giudice laico contro due imputati di omicidio, uno dei quali avea per fratello un prete. Un bel giorno non più si rinvennero gli atti processuali, e la colpa fu imputata al detto prete. Si conobbe appresso che questi a lui furono dati a leggere da un officiale del tribunale, e il prete non volle più restituirli. Di che il tribunale predetto non omise di esaminare tal quistione incidentale, interrogando testimoni ed accingendosi a proferir la sentenza. L'avvocato però dell'officiale eccepì la incompetenza del tribunale, dal perchè un sacerdote vi era implicato. L'affare fu perciò portato al giudizio della S. C.

La quale, il dì 29 maggio 1838 propose a dirimere i seguenti dubbii:

I. An laesa fuerit immunitas ecclesiastica in confectione processus tribunalis saecularis in casu. Et quatenus affirmative;

II. An acta quae laesionem sequuta sunt, sint nulla in casu. Et quatenus affirmative;

III. An, et quomodo sit providendum in casu.

E risolse:

Ad I. et II. Affirmative.

Ad III. Consulendum SS.mo pro sanatione actorum ad affectum emittendae sententiae adversus homicidii reos tantum: et causae decisionem super processus subtractione Curiae ecclesiasticae esse remittendam.

Eccone la ragione: È massima della S. C. che nei giudizii criminali, nei quali sia implicato un ecclesiastico, non possa immischiarvisi più il tribunale laico senza averne prima ottenuta facoltà per mezzo di questa S. C.; e laddove la facoltà non venga conseguita, la causa debbasi trasmettere alla Curia ecclesiastica. Così *in Bononien 23 nov. 1883*, e *in Faventina 17 iunii 1834*, nella quale il governatore laico, per aver accolta una querela che riferivasi pure ad un ecclesiastico, non ostante

che procedette con protesta di non voler inquirere sulla persona ecclesiastica, pur la S. C. riconobbe in ciò violata la ecclesiastica immunità, e dichiarò il governatore colpito dalle censure.

IV.

Autentica dichiarazione circa i privilegii dei chierici non in sacris.

Die 20 Septembris 1860

La Santità di N. S. Papa Pio IX ha dichiarato che il chierico *non in sacris*, sia celibe, sia coniugato, allorchè per non avere esattamente osservato quanto è disposto dal Sacrosanto Concilio di Trento, *Sess. 23 c. 6 de Reformatione*, perde il privilegio del foro, s'intenda e sia *ipso iure et ipso facto* decaduto da tutti i privilegii clericali, per modo che debba esser considerato e trattato come persona meramente laica anche nelle cause criminali, e per gli effetti penali, senza che da ora in poi si richieda la precedente trina monizione, o la dichiarazione particolare sopra tale decadenza ».

Sacra Congregazione del S. Officio

Intorno alla facoltà di dispensare nei matrimonii misti.

Episcopus Southwarcensis de his quatuor, quae sequuntur, Sanctam Sedem consuluit:

1. In formula secunda (verba latine reddita recitamus) edicitur ut Episcopus qui his a Pontifice facultatibus donatus est, *nullo modo iisdem uti possit extra fines suae Dioecesis*. Sed idem alias facultates solet a S. Sede obtinere, quibus haec non apponitur limitatio, v. gr. ut possit in matrimoniis mixtis contrahendis dispensare. Mihi videtur (*ait Episcopus*) quoties alicuius rei facultatem R. Pontifex rogatus cuilibet facit, haec limitatio implicite apponi; ita ut duobus Southwarcensi Dioecesi subditis, qui forte Plymuthi commorantur, ut ibi mixtum matrimonium inire queant concedere per dispensationem non possim. Quaeso Te, S. Pater, ut edisseras utrum haec sententia vera sit: id est quoties Indultum ea verba *nullo modo uti etc* minime praefert, haec semper in eodem subaudienda esse.

2. Frequenter contingit ut sive vir sive mulier aliquo vel dirimente vel impediente impedimento obstrictus vel obstricta, super quo dispensandi facultate praediti sumus, Liverpolium v. gr. matrimonium cum alia vel alio ibidem commorante ineundi causa adire velit. Sciscitor utrum hunc vel hanc e mea dioecesi discedentem omni impedimento liberare possim directe dispensando, atque ita impedimento sublato Liverpolium mittere, ubi alter ex sponsis commoratur, ad matrimonium ibidem ineundum.

3. Si duo ex subiectis meae dioecesi inter se consanguinei vel affines, velint omni impedimento absoluti Liverpolium nuptias ibidem ineundi causa, proficisci: quaero an Apostolico Indulto uti possim pro matrimonio, quod extra dioecesis meae fines ineundum erit, permittendo.

4. Cum in dispensando super matrimoniis mixtis Ecclesia catholico viro aut mulieri cum anglicana muliere aut viro (in quos directe cadere Ecclesiæ beneficia non debent) inire nuptias permittere soleat; a quonam Episcopo concedi dispensatio potest cum Catholicus vel Catholica venit ad matrimonium extra suam dioecesim ineundum?

Fer. IV. die 22 Novembris, 1865.

« In Congregatione generali S. R. et U. I., habita in Conventu s. Mariæ supra Minervam, Eminentissimi PP. Cardinales in universa christiana republica contra haereticam pravitatem Inquisitores generales ita responderunt:

« Ad primam Clausulam, « *nullo modo uti possit extra fines suae dioecesis* », ita intelligi debere ut facultates sub ipsa comprehensae exerceri tantummodo possint cum propriis subditis in dioecesi existentibus actu quo conceditur gratia. Eamdem tamen clausulam non subintelligi in facultatibus, quae Episcopis ab Apostolica Sede conceduntur, nisi fuerit expressa vel aliter constet de mente Summi Pontificis, vel nisi subiecta materia eam requirat. Facultatem vero dispensandi super impedimento mixtae religionis concedi cum clausula, « *dispensare valeat intra fines suae dioecesis* »: eam proinde ex-

erceri non posse nisi cum subditis actu existentibus intra fines propriae dioecesis, servatis caeteroquin iis quae traduntur in responsione ad quartam.

« Ad secundam et tertiam. Affirmative, nisi obstet tenor Apostolicae concessionis, impetrata tamen venia pro celebratione matrimonii ab Episcopo loci ubi ipsum matrimonium contrahitur.

« Ad quartam. Catholicos viros vel mulieres dispensari posse, iustis accedentibus causis, super impedimento mixtæ religionis ab Episcopo hanc facultatem habente, cuius sunt subditi ob domicilium vel quasi-domicilium in eius diœcesi acquisitum, dummodo in eadem dioecesi actu existant quando dispensationem recipiunt; dispensationem vero ita obtentam exequutioni tradi posse ubicumque mixta connubia contrahi permittuntur, nisi aliquid aliud obstet iudicio Ordinarii loci in quo contrahitur matrimonium: secus pro dispensatione ad Apostolicam Sedem recurrendum esse. »

Angelus Argenti, *S. Romanae et Universalis Inquisitionis Notarius.*

II.

Intorno alla dispensa sui matrimonii misti cogl' italiani, dimoranti nell' estero.

Die 30 Augusti 1865.

Ill.me R.me Domine,

Decretum.—« Relatum est Apostolicæ Sedi abusum hunc non raro contigisse, ut videlicet Itali qui in exteras Dioeceses proficiscuntur, atque in iis peregre versantur, dispensationes obtineant super impedimento mixtæ religionis. Ne unquam igitur eiusmodi factum instauretur in posterum, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX. de consilio Eminentissimorum Patrum Generalium Inquisitorum censuit in Domino præcipiendum, ut omnes et singuli Episcopi, qui facultate instructi sunt dispensandi super dicto impedimento certiores efficiantur, in eiusdem usu excipi Italos, de quibus non constet Italicum domicilium omnino deseruisse.

« Interea Deum precor ut Te diu sospitem et incolumen servet.

Romæ ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide die XXX Augusti MDCCCLXV. »

Amplitudinis Tuæ

A. *Card.* Barnabò
Praef.

H. Capalti
Secret.

Sacra Congregazione de' Riti.

Intorno alla precedenza che la Confraternita del SS. Sacramento deve avere sulle altre Confraternite nelle processioni, in cui si porta il Santissimo.

Squillacen. — 17 Ianuar. 1887 — Hodiernus Archip. Parochus loci vulgo *Riace* intra fines Dioeceseos Squillacen, exponens, penes suam Ecclesiam Matricem duas Sodalitates canonice erectas sedem habere, videlicet confraternitatem uno abhinc sæculo existentem sub nomine Sanctorum Martyrum Cosmæ et Damiani; alteram vero anno 1883 institutam sub titulo SS.mi Sacramenti, quas inter questio exoritur de praecedentia in Processionibus, in quibus SS.mæ Eucaristiæ Sacramentum defertur; sequens dubium Sacrorum Rituum Congregationi humillime subjecit, opportunam solutionem enixis precibus exponens, commendationis officio a R.mo Episcopo Squillacensi suffultis, nimirum:

An Confraternitas SS.mi Sacramenti in Processionibus in quibus SS.mum Eucaristiae Sacramentum defertur jure præcedentiæ gaudeat prae memorata Sodalitate Cosmæ et Damiani, nec ne.

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii exquisitoque alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, re mature perpensa ita proposito dubio rescribendum censuit: *Affirmative.* Dummodo in caeteris Processionibus Sodalitas SS.mi Sacramenti juxta ordinem antianitatis incedat. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 17. Januarii 1887.

D. *Card.* Bartolinius S. R. C. *Praef.*

Laurentius Salvati *S. R. C. Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Si confermano le indulgenze concesse all' Arciconfraternita di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù.

Archisodalitatis Universalis Nostræ D.nae a Sacro Corde Jesu — 21 Aug. 1886.—Iulius Chevalier Praepositus Generalis Missionariorum Sacratissimi Cordis Iesu a Ss.mo D.no N.ro Leone Papa XIII efflagitabat nuperrime confirmationem quamplurium Indulgentiarum favore Archisodalitatis Universalis Nostrae Dominae a Sacro Corde Iesu Sodalium jam diversis temporibus concessarum, nempe :

Indulgentiae plenariae—Omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus die primo eorum ingressus in sodalitatem, si vere poenitentes et confessi SS. Eucharistiae Sacramentum sumpserint.

Confratribus et Consororibus in mortis articulo, si vere quoque poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti Nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint.—Confratribus et Consororibus etiam vere poenitentibus et confessis ac Sacra Communione refectis, qui respectivam Sodalitii Ecclesiam seu Cappellam vel Oratorium devote visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint in quolibet dierum sequentium a primis Vesperis usque ad occasum solis eorumdem:

Nativitatis—Epiphaniae — Paschatis Resurrectionis—Ascensionis D. N. I. C. —Feria VI post Octavam solemnitatis Ss. Corporis Christi immediate sequenti —Conceptionis—Nativitatis—Annuntiationis — Purificationis —Assumptionis—Maternitatis B. M. V.—Die ultima mensis Maji, qua festum titulare D.nae N.rae a Sacro Corde Iesu celebratur, vel uno ex septem diebus continuis immediate sequentibus cujusque Confratrum vel Sororum arbitrio eligendo.

Confratribus et Sororibus quolibet anni mense, si coronam parvam Salutationum Angelicarum et laudum spiritualium in honorem D.nae N.rae a S. Corde Iesu quolibet mense quotidie recitaverint, uno quo cuique eorum libeat ejusdem mensis die.

Zelatoribus et Zelatricibus, quorum est munus, de licentia tamen respectivorum Ordinariorum et de mandato Archisodalitatis exercendum operam dare, ut alii Christifideles in Archisodalitatem cooptentur semel in mense, die uniuscujusque arbitrio sibi eligendo, si uti supra dispositi respectivam parochialem Ecclesiam devote visitaverint et pariter uti supra oraverint.

Indulgentiae partiales— Septem annorum totidemque quadragenarum. Confratribus ac Sororibus qui corde saltem contrito respectivae Sodalitatis Ecclesiam seu Cappellam vel Oratorium devote visitaverint et inibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione suas ad Deum preces effuderint.

Feria V vel Dominica cujuscumque hebdomadae—In festivitatibus Praesentationis et Visitationis B. M. V. — S. Ioannis Baptistae—S. Ioannis Ap. Ev. —S. Bernardi Abb.—S. Augustini Doct. — S. Francisci Salesii — Quatuor aliis anni festis diebus per respectivum Ordinarium pariter semel eligendis—Uno alio anni die per respectivum Ordinarium pariter semel eligendo.

Septem annorum toties quoties Confratribus et Sororibus qui sequentia pietatis exercitia peregerint, nempe — Si campanae signo dato pro agonizantibus preces fuderint — Si defunctos ad sepulturam associaverint—Si sacrosancto Missae Sacrificio diebus ab Ecclesia non praeceptis devote adstiterint — Si conscientiam examinaverint—Si pauperes, aegrotantes, carcere detentos inviserint —Si pacem inter inimicos composuerint.

Tercentum dierum qualibet vice. Confratribus et consororibus corde saltem contritis ac devote Coronam parvam Salutationum Angelicarum et laudum spiritualium in honorem D.nae N.rae a S. Corde Jesu recitantibus.

Centum dierum semel in die. Confratribus et Consororibus corde saltem contrito quocumque idiomate recitantibus sequentem Orationem :

« Memorare, o Domina Nostra a Sacro Corde Jesu, quam ineffabilem tibi potentiam Filius tuus divinus contulerit in suum ipsius Cor adorabile. Pleni nos fiduciae in meritis tuis accedimus implorantes tuum praesidium. O Cordis Jesu Thesauraria caelestis, illius Cordis, fontis inexhausti gratiarum omnium, quod potes ipsa pro tua voluntate recludere, ut defluant inde in homines divitiae amoris et misericordiae, luminis et salutis quae in ipso continentur, concede nobis, obsecramus, beneficia quae petimus... Nulla nobis, nulla a te erit repulsa, et quoniam Mater tu nostra es, o Domina Nostra a Sacro Corde Jesu, preces nostras benigne habe, et benigne exaudi. Amen. »

Iisdem uti supra dispositis recitantibus sequentem invocationem:

« Nostra Domina a Sacro Corde Iesu, ora pro nobis » vel sequentes Iaculatorias: « Cor Iesu Sacratissimum, miserere nobis » et « Cor Mariae immaculatum, ora pro nobis ».

Sexaginta dierum — Confratribus et Consororibus quodlibet bonum opus juxta Instituti leges exercentibus.

Quae omnes supra enumeratae Indulgentiae tum Plenariae tum Partiales etiam Animabus Christifidelium, quae in Deo charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari possunt.

Indultum. Confratres et Consorores, qui designatis per priores hujus S. Sedis concessiones diebus parochialem Ecclesiam rite visitaverint, omnes et singulas tum plenarias tum partiales Indulgentias consequuntur perinde ac si iisdem diebus propriam respectivi sodalitii Ecclesiam visitaverint.

Id vero ea lege indulgetur ut sodales una saltem intra annum vice propriam respectivi sodalitii Ecclesiam, si eo loco extet, et ad eam difficilis non sit accessus, visitare teneantur, atque ut e fidelibus inscriptis Sodalitatibus filiabus ii tantum hujus concessionis beneficio frui queant, qui in locis, ubi respectivae extant Sodalitates filiales, sese personaliter ad inscriptionem obtinendam praesentaverint.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, facto verbo cum Ss.mo in audientia habita die 21 Augusti 1886 ab infrascripto substituto Secretariae ejusdem Sac. Congregationis, praefatum Summarium nunc primum ex diversis concessionibus excerptum, imprimi et publicari posse permisit. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 21 Augusti 1886.

J. B. Card. Franzelin
Praefectus.

Josephus M. Can. Coselli
Substit.

SULLA VIA CRUCIS

Atti della S. Sede

Una delle pratiche più belle e più salutari della pietà cristiana si è l'esercizio della *Via Crucis*. Consiste in meditare le 14 stazioni della passione di Nostro Signore Gesù Cristo, così come si visitano e si meditano dai pellegrini che vanno ai Luoghi Santi. Perciò è che i Romani Pontefici hanno attribuito a chiunque compia questo esercizio, in qualsivoglia Chiesa dove trovansi erette le prefate stazioni, tutte le indulgenze (e sono innumerevoli) concesse ai visitatori di quei santi luoghi.

Introdotta nell' occidente questa pia pratica per opera dei Frati Minori di S. Francesco d' Assisi, fu prima usata nella solitudine dei monti o dei colli, nei quali erigevansi le croci a somiglianza del Golgota di Gerusalemme; poscia, per concessione pontificia, fu portata nelle Chiese dei Francescani, e finalmente nelle altre Chiese (1).

Noi, per vantaggio dei Parroci e di quanti altri bramano erigerne le stazioni o praticarne il prezioso esercizio, daremo in compendio tut-

(1) *V. Origine della Via Crucis in oriente e in occidente* per p. Carmelo da Napoli 2 ediz. 1885.

ti gli Atti della S. Sede che ad esso abbiano relazione, cominciando dai più solenni dei Romani Pontefici.

I.

Approvazione della Via Crucis

SOMMARIO—1. Innoc. XI conferma la comunicaz. dei privilegii e delle indulg. de' FF. Francescani a tutti i fedeli che da essi sono diretti—2. Innoc. XII dichiara che tra i prefati privilegii e le predette indulgenze vanno compresi quelli pure della *Via Crucis*—3. Bened. XIII più esplicitamente fa parola di queste indulgenze—4. Lo stesso Pontefice estende a tutti i fedeli non affiliati all'Ordine le stesse indulg. e i medesimi privilegii—5. Clemente XII concede che anche nelle Chiese e negli oratorii non appartenenti a Francescani possano questi erigere le Stazioni—6. Bened. XIV permette che ciò si possa compiere anche dal parroco sotto la direzione di un qualche frate dell'Ordine.

1. « Confirmamus comunicationem privilegiorum et indulgentiarum, etiam plenarium, usque tunc non revocatarum inter ecclesias, loca, confraternitates, ordines et personas utriusque sexus obedientiae vel directioni Ministri Generalis Ord. FF. Min. S. Francisci subiectos » (Innoc. XI Breve *Exponis Nobis*, 5 sept. 1686).

2. « Etiam praefata pia loca comprehendi in saepe dictis Litteris Innocentii XI Praedecessoris Nostri, ac proinde frui ac gaudere posse indulgentiis et privilegiis in iisdem litteris contentis et expressis » (Innoc. XII per S. C. Ind. 12 nov. 1696).

3. « Fratres, moniales ac personas superius memoratas, exercitium Viae Crucis huiusmodi peragentes, de privilegiis et indulgentiis, etiam plenariis, sub generali, mutua et reciproca communicatione per Sedem Apostolicam concessis, vere communicare et participes fieri, proptereaque frui et gaudere indulgentiis ac privilegiis, quae Romani Pontifices locis sanctis ac illorum stationibus intra et extra Hierusalem largiti fuerunt, perinde ac si exercitium praedictum ibidem peragerent... indulgentias etiam animabus in Christi caritate defunctorum applicabiles et privilegia superius expressa » (Bened. XIII. Const. *Inter plurima* 3 Mar. 1726)

4. « Ad quoscumque Christifideles utriusque sexus Ministro Generali nullo modo subiectos, qui exercitium viae Crucis... eidem modo et forma, quae a fratribus et personis praedictis peraguntur, pie et devote penes fratres dicti Ordinis, privative quod alios quoscumque peragent et implebunt » (Bened. XIII anno 1726).

5. «... Quod praedicta loca Viae Crucis, seu Calvarii in ecclesiis, oratoriis, monasteriis, hospitalibus et aliis itidem piis locis ipsi Ministro Generali non subjectis, nec ab eo dependentibus, per fratres dicti Ordinis nunc erecta et in posterum erigenda, iisdem indulgentiis ac privilegiis fruantur et gaudeant, quibus fruuntur et gaudent erecta in ecclesiis et in locis Ordinis praefati. Modus et forma serventur, quibus eiusmodi erectiones in ecclesiis et locis Ordinis praedicti hactenus fieri consueverunt, et accedat licentia Ordinarii loci, ac consensus parochi et superiorum ecclesiae, monasterii, hospitalis et loci pii, ubi de iis pro tempore erigendis agi contigerit » (Clementis XII Breve *Exponi Nobis* 16 Januarii 1731).

6. « Cuicumque parocho, ut, praevia propria Ordinarii seu Antistitis in scriptis obtinenda licentia, sub directione cuiuslibet fratris eiusdem Ordinis Minorum sive Observantium, sive Reformatorum, sive Recollectorum, vel ad excipiendas sacramentales Christifidelium confessiones approbati, vel praedicatores verbi Dei, de quocumque conventu, sive proximo, sive remoto, ad parochi arbitrium, de suorum tamen Superiorum consensu, ac permissu, Viam Crucis seu Calvarii, ut praemittitur, sive in propria parochiali ecclesia, sive alibi in eiusdem parochialis ecclesiae districtu erigendi facultatem tribuimus et inpertimur » (Benedetto XIV Constitutio *Cum tanta* 30 aprile 1741) (1).

---

(1) La medesima Costit. di Bened. XIV appone qui una limitazione prescrivendo che ne' luoghi, dove siano chiese dell'Ordine minoritico, ed in cui si trovi eretta la *Via Crucis*, non se ne eriga una seconda nel luogo

II.

Avvertimenti necessarii per ben regolare il divoto esercizio della Via Crucis.

Sommario—1. Istruzione per la *Via Crucis* della S. C. delle Indulg. d'ordine di Clemente XII—2. Vi si aggiunge un altro articolo, ad istanza di S. Leonardo da Porto Maurizio.

1. Avendo la Santità di N. S. Papa Clemente XII alle suppliche del procuratore Generale dell' Ordine de' Frati Minori di S. Francesco detti dell'Osservanza, tanto a nome suo come del Ministro Generale dello stesso Ordine, ampliata l'indulgenza della Via Crucis con suo Breve in data delli 16 di Gennaro 1731, dal quale restano anche tolti alcuni dubbii ch'erano insorti dopo il Breve della s. m. di Benedetto XIII suo Predecessore; si degnò la Santità Sua, mossa dal Paterno suo zelo per la salute delle anime, di ordinare al Cardinal Prefetto della Sacra Congregazione delle Indulgenze, che nel tempo stesso si fossero stabilite quelle regole e dati quelli avvertimenti, che avessero potuto contribuire, acciocchè un sì santo e profittevole esercizio, in cui deve meditarsi quell'atroce Passione, che il Nostro Redentore s'umiliò a soffrire *ob nimiam charitatem, qua nos dilexit,* si faccia da' Fedeli con quella divozione e raccoglimento, ch'è necessario a conseguire quell'effetto, che abbondantemente suol derivarne. In esecuzione pertanto degli ordini, e della pia mente di Sua Santità si dànno così a quelli che erigeranno le Vie Crucis, come alle persone, che vorranno approfittarsi di una tal devozione, le regole ed avvertimenti che seguono.

1° Che essendo stata conceduta la facoltà di erigere le Vie Crucis alli Religiosi soggetti al Ministro Generale de' Frati Minori sì Osservanti, che Riformati, *privative quoad alios quoscumque,* non è lecito ad altri erigerle, ed erigendosi altrimenti i fedeli non godono le Indulgenze.

2° Che non possono essere erette se non da' superiori locali dell'Ordine suddetto o di loro commissione da un altro Religioso dello stesso Ordine, il quale però sia o Predicatore o almeno Confessore approvato.

3° Che debbono erigersi nella forma consueta, e sin'ora praticata nell'Ordine sudd.; cioè che sieno quattordici Stazioni, e che le Croci e Cappellette rappresentino Misteri della Passione. In quei luoghi poi, ne' quali si volesse erigere la Via Crucis fuori della Chiesa come si usa in molti Conventi del detto Ordine, si procuri sempre ch'essa cominci dalla Chiesa o luogo Sacro, oppure termini fin presso la Chiesa stessa o luogo Sacro, avvertendo espressamente che le Cappellette sieno chiuse con cancelli in guisa che non abbiano ad entrarvi nè persone nè animali, e che tanto le dette Cappellette quanto le Croci siano collocate in luoghi non soggetti ad irriverenza, ed in caso che in progresso di tempo i luoghi nei quali fossero state erette divenissero indecenti, debbano i Superiori sospenderle, sopra di che s'incaricano strettamente le loro coscienze.

4° Che nella stessa Chiesa o Luogo Pio, quando sia capace, sarà bene erigere per maggior comodo del popolo due Vie Crucis una delle quali serva per gli uomini, e l'altra per le donne, e quando una venga eretta fuori di Chiesa, se ne eriga sempre un'altra nella Chiesa, qualora questa sia di tal capacità, che basti per non fare confusione, acciocchè in tempo di pioggia o d'altro impedimento si possa nonostante praticare così santo esercizio.

5° Che questa pratica sia uniforme in tutti i luoghi senza alterare punto quella che s'è osservata fin'ora nei Conventi dell'Ordine, cioè si faccia la Via Crucis o processionalmente da tutto il popolo sotto la direzione di uno o più Sacerdoti, ovvero privatamente da ognuno. Quando si pratichi nel primo modo, si disponga la Processione in maniera che gli uomini vadano separati dalle donne, cioè quelli prima, e queste dopo con uno o più Sacerdoti intermedj, e ad ogni stazione un Chierico o Sacerdote legga ad alta voce la considerazione corrispondente ad ogni Mistero e Stazione e dopo recitato un *Pater* ed *Ave* e fatto un atto di Contrizione si tiri innanzi,

---

medesimo, a meno che o per la lunghezza del cammino, o per l'asprezza delle vie non torni impossibile o almeno difficilissimo di accedervi.—Questa limitazione però fu tolta da Pio IX, come si vedrà più innanzi.

cantandosi fra una stazione e l'altra lo *Stabat Mater*, o altra Orazione, avvertendo tutti di contenersi con somma modestia, silenzio, e raccoglimento, mentre l'esperienza dimostra, che questo Santo esercizio praticato con pietà e divozione avvezza a poco a poco i fedeli d'ogni condizione al meditare, e li anima alla riforma de' costumi.

6° Che praticandosi privatamente non è necessario recitare sei *Pater* ed *Ave* ad ogni Stazione, come alcuni suppongono, ma basta il meditare, benchè brevemente, la Passione del Signore, che è l'opera ingiunta per fare acquisto delle Sante Indulgenze,e, conforme all'uso introdotto, recitare un *Pater* ed *Ave* ad ogni Croce e fare un atto di Contrizione.

7° Che essendo eretta la Via Crucis nella Chiesa, i fedeli si astengano dal praticarla nel tempo degli uffizi Divini, e della Santa Messa, e quando in Chiesa vi sia tal concorso di popolo che il farla possa cagionar tumulto e disturbo; tanto più che non essendovi impedimento si devono visitare ad una ad una tutte le Stazioni.

8° Che dovendosi erigere la Via Crucis in qualche Monastero di Monache o Conservatorio, non è necessario che chi l'erige entri nella clausura, ma basta che un Religioso del medesimo Ordine d' età matura e qualificato, come si è detto nel terzo avvertimento, con licenza dell'ordinario, benedica le Croci alle grate e faccia una breve istruzione alle Monache, ed altre che si trovassero nel Monastero o Conservatorio circa il modo, con il quale è necessario visitare le Croci per partecipare delle Indulgenze e riportarne profitto per le anime.

9° Che non si pubblichi dai pulpiti, nè in altra forma, e molto meno si scriva nelle Cappellette, o Stazioni un numero certo e determinato delle Indulgenze che si acquistano, poichè si è riconosciuto in più occasioni, che, o per inavvertenza ed equivoco, o per trasporto di divozione si altera o si confonde la verità delle Indulgenze, e perciò basterà il dire che chiunque mediterà la Passione del Signore in questo Santo Esercizio, acquisterà per concessione de' Sommi Pontefici le stesse Indulgenze, che acquisterebbe, se visitasse personalmente le Stazioni della Via Crucis di Gerusalemme.

Dato il 3 Aprile 1731

L. Card. Pico *Prefetto*
Gio. Arcivescovo di Tiro Segr.

2. Beatissime Pater! Fr. Leonardus a Portu Mauritio, Fratrum Minorum, humiliter exponit, Sanctitatem Vestram dignatam esse approbare et ampliare Brevi diei 30 Augusti anni elapsi 1741 pium viae Crucis exercitium. Quoniam vero in hoc Brevi inter alia ibi legitur: « Volumus autem, ut Via Crucis seu Calvarii hujusmodi in iis civitatibus, oppidis et locis, ubi ab ipsis Fratribus Ordinis praefati in suis respective ecclesiis, sive alibi erecta reperitur, de novo minime erigatur, nisi ubi, licet alia in civitate, oppidi et loco quolibet Via Crucis et Calvarii hujusmodi erecta fuerit, ea tamen est itineris longitudo, vel viae asperitas, ut Christifideles non sine gravissimo incommodo, aut nullo pacto illuc ad eamdem Viam Crucis seu Calvarii peragendam accedere valeant », qui sane loquendi modus cum aliquam confusionem ingerat populis et praesertim, utrum possit vel non erigi dicta Via Crucis iis in locis, quibus alia jam reperitur, et quaenam distantia praecise requiratur, et quonam modo intelligenda sit asperitas viae; hinc Orator excogitavit adjicere monitis adprobatis a s. m. Clemente XII et alias impressis pro bono regimine dicti pii exercitii aliam paragraphum, in qua clarius explicentur praefata verba Brevis Sanctitatis Tuae tenoris sequentis: §. 10. » Per ultimo desiderando la Santità di Nostro Signore felicemente regnante che sempre più si dilati questo santo esercizio a profitto di tutto il mondo cattolico, esorta tutti i Parrochi di qualsivoglia terra o città, benchè in qualche terra vi si trovasse più d' una parrocchia, ad arricchire i loro popoli con sì gran tesoro, introducendo nelle loro Cure o nel distretto delle medesime sì profittevole divozione senza riguardo alla maggiore o minore distanza da una Via Crucis all'altra; purchè l'erezione si faccia da un Frate Minore soggetto al Ministro Generale dell'Osservanza dotato delle sopraccennate qualità, acciò istruiti

i popoli del gran bene che arreca l'esercizio della Via Crucis, l'abbraccino con maggior fervore e riesca più fruttuosa all'anime loro. Quindi è che nel suddetto Breve si concede l'arbitrio al Parroco di eleggersi quel religioso che giudicherà più idoneo, acciò con licenza del suo superiore locale benedica le Croci ed assista all'erezione che dovrà farsi in quella Cura o altro luogo pio. Si eccettuano però quei luoghi dove si trovano i Conventi dei Frati Minori suddetti, non dovendosi in tal caso erigere la Via Crucis in altre chiese non soggette al medesimo Ordine: seppure detti Conventi non fossero situati in tanta lontananza dalla terra o città, ovvero la strada che ad essi conduce fosse sì malagevole, che senza grave incommodo, da giudicarsi tale dall'Ordinario, non potesse frequentarsi dal popolo il santo esercizio. « Igitur Orator supplices admovet preces Sanctitati Vestrae, ut adjectam declarationem ad omne dubium a fidelium mente removendum adprobare dignetur, simulque permittere eamdem posse imprimi cum aliis monitis. Quod Deus etc.

Die 10 Maji 1742, ex Audientia SS. SS. annuit, nempe pro facultate addendi declarationem, de qua in precibus, simulque imprimendi una cum aliis monitis alias impressis.

L. Card. Picus *Praef.*

A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

III.

Sulla erezione delle Stazioni della Via Crucis

Sommario—1 La *Via Crucis* deve assolutamente erigersi da coloro che dipendono dal Generale de' Francescani? — 2 Che distanza si richiede tra una stazione e l'altra? — 3. Se, oltre a ciò, sia necessaria la licenza degli Ordinarii e de' parroci—4. Che dee dirsi se si rimuovono le croci e le stazioni o s'interrompe l'esercizio?—5 Si può erigere la *Via Crucis* in luoghi profani?—6. Si possono rinnovare le tavole o le croci erette? — 7. Se la benedizione riguardi le croci o le tavole, ovvero il luogo, e che debba dirsi nel caso che periscano o si rimuovano—8. Quando si ha la facoltà di suddelegare i parroci, s'intende di qualsivoglia parroco in qualsivoglia luogo—9. Se chi ha la facoltà di erigere la *Via Crucis* debba esibirla all'Ordinario—10. Se sia necessario il verbale scritto nella erez. della *Via Crucis*—11. Se chi ha benedette le tavole e le croci debba egli stesso collocarle. Intorno alla sostituzione e mutazione delle medesime.

1 An indulgentiae Viam crucis peragentibus a S. Sede concessae etiam ad Vias crucis erectas a non subiectis Ministro Generali Ordinis S. Francisci de Observantia extensae intelligantur?

Resp. S. C. I. 25 apr. 1735 Ord. S. Francisci Strict. Observ. n. 108: « Negative ».

2. Se le *Viae Crucis* erette godano le indulgenze che gode quella di Gerusalemme, mentre in queste non si trova l'eguale distanza dei passi tra una stazione e l'altra, che intercede in quella di Gerusalemme.

Resp. S. C. I. 3 dec. 1736, n. 119:—« Inter stationes Viae crucis non requiri distantiam aequalem Viae crucis Jerosolymitanae, nec determinatam ».

3.—I An pro consequutione indulgentiarum in erectione Viae crucis in oratoriis et capellis publicis, requiratur aliqualis distantia inter unam et aliam stationem?

II An in huiusmodi erectionibus, quae fiunt extra ambitum Conventuum FF. Ordinis s. Francisci, tam de Observantia, quam Reformatorum et Recollectorum, requiratur licentia Ordinariorum, necnon parochorum, aliorumque respective Superiorum consensus in scriptis?

Resp. S. C. I. 28 aug. 1752, n. 194: — « Ad I Affirmative — Ad II Affirmative, et transmittantur decreta ».

4—I An in ecclesia, ubi canonice erecta est Via crucis, si stationes et cruces, renoventur vel mutentur, cessent indulgentiae; ac proinde opus sit nova erectione seu approbatione?

II An, ad tempus ablatis et remotis ab ecclesia stationibus et crucibus, indulgentiae ab iis acquirantur, qui in dicta ecclesia, tamquam si stationes et cruces extarent, exercitium devote peragunt?

III An si dictae stationes et cruces remotae, ut supra, apponantur in parietibus sacrarii seu oratorii sub diverso tecto, vel alterius Ecclesiae, lucrentur indulgentias pium peragentes exercitium ante easdem stationes in praedictis locis ad tempus repositas?

IV. An qui exercitium Viae crucis peragunt et illud ad modicum tempus interrumpunt, puta ad audiendum Sacrum, ad sumendam Eucharistiam, ad confessionem faciendam etc. indulgentias lucrentur si

illud prosequantur, vel ad indulgentiae acquisitionem oporteat in iis casibus illud ab initio reassumere?

Resp. S. C. I. 16 dec. 1760 in Camerinen, n. 223 :—« Ad I Negative iuxta modum; et modus est quod si renoventur et mutentur salva substantia, negative simpliciter, ut supra; si non salva substantia, negative pariter, sed in hoc casu novae cruces denuo benedicantur ad formam Constitutionum.

« II Negative.

« Ad III Negative quoad diversas ecclesias; in reliquis recurrant in casibus particularibus.

« Ad IV Affirmative ad primam partem, dummodo notabiliter et moraliter exercitium non interrumpant; negative quoad secundam partem; et ideo non oportet in his casibus illud ab initio reassumere ».

5. In monasterio N. Via Crucis erecta reperitur in quatuor distinctis locis; sed in uno ex iis necessitatis tempore non solum collocant Moniales aegrotas, verum etiam recreationes instituunt. Via crucis tamen in praedictis circumstantiis ablata, ibique denuo reposita. Quaeritur igitur: An dictae moniales visitantes in praefato loco Viam crucis, gaudeant indulgentiis?

« SS. D. N. Clemens PP. IXdie II, 4 augusti 1767, commisit confessario praedicti monasterii, onerando ipsius conscientiam, ut Viam Crucis ex loco, quo moniales ad profanos usus hucusque usae sunt, omnino amoveat et ibidem nunquam in futurum collocari permittat; visitet deinde tria alia distincta loca eiusdem monasterii, in quibus Via crucis erecta reperitur, et videat an decenter in ipsis servetur, et cum pari devotione pium eiusdem Viae crucis exercitium in iis peragatur, ac stricte iniungat monialibus ne ullo anni tempore eadem loca ad alios usus convertant » (n. 236).

6.— I Utrum indulgentiae, quae lucrantur in visitatione stationum Viae crucis, cessent, si quaedam tabulae vel cruces, non omnes, neque maior pars tollantur vetustatis causa, et in earum locum absque facultate Pontificia novae tabulae vel cruces substituantur?—Et quatenus negative;

II. Utrum novae praefatae tabulae, vel cruces, gaudeant indulgentiis, quibus gaudebant veteres?

Resp. S. C. I. 13 nov. 1837 in Cameracen, n. 258 :—« Cum ad lucrifaciendas indulgentias, quae pro stationum Viae crucis visitatione conceduntur, minime requiratur tabularum erectio, sed crucium, proinde si ob vetustatis causam ipsae tabulae removeantur, ac in earum locum, etiam absque Pontificia facultate, novae tabulae substituantur, indulgentiarum concessio perseverat; imo etsi cruces ipsae, quae solae necessario requiruntur, ob eamdem rationem, vetustate scilicet labentes renovari debeant, dummodo earum non sit major pars, nec nova erectione opus est, nec indulgentiarum beneficium amittitur ».

7.—I Utrum quando stationes Viae Crucis canonice erectae designantur per depictas imagines, indulgentiae dictae Viae crucis sint adnexae praedictis imaginibus, an vero loco ipsi in quo collocantur?

II Utrum quando praedictae imagines de loco primo amoventur, et in alio reponuntur, eo ipso cessent indulgentiae?

III Utrum in praedicto casu indulgentiae remaneant affixae loco primo, an vero sequantur imagines?

IV Utrum quando praedictae imagines primitus benedictae omnino pereunt, aut penitus tolluntur, sufficiat ipsarum loco substituere novas imagines cum simplici benedictione sine nova erectione, an vero necessaria sit nova facultas erigendi?

Resp. S. C. I. 30 ian. 1839 in Lingonen ad 2, 3, 4, 5, n. 270 : — Ad I « Negative quoad utramque partem; etenim indulgentiae crucibus tantum sunt adnexae, quae quidem solae sunt benedicendae, minime vero imaginibus ».

Ad II « Affirmative, si sermo sit de crucibus, ut in secundo dictum est ».

Ad III « Si stationes Viae crucis per cruces erectae a loco removeantur, ubi canonice erectae fuerint, et in alium transferantur, indulgentiae nec primo loco affixae remanent, nec cruces sequuntur, sed nova canonica erectio requiritur.».

Ad IV. « Si cruces primitus benedictae

omnino pereunt, iterum canonica erectio necessaria est; si pereant minori parte, licet alias illis substituere absque ulla benedictione; si penitus tolluntur aliqua peculiari ratione, et ad tempus tantum, ut denuo eidem loco restituantur, nec erectione, nec benedictione opus est ad indulgentias lucrifaciendas ».

8. Episcopus Claromontensis gaudet facultate erigendi stationes Viae crucis per se, sive per suos Vicarios generales, sive per parochos; quaerit a S. C. I. an quivis parochus subdelegari possit ad effectum erigendi stationes Viae crucis in omnibus et singulis Dioecesis parochiis, aut in sua tantum parochia?

Resp. S. C. I. 23 sept. 1839 in Claromonten, n. 276: — « Cum Episcopo data sit facultas ab Apostolica Sede subdelegandi etiam parochos indiscriminatim ad effectum erigendi stationes Viae crucis in ecclesiis etc., idem Episcopus potest subdelegare quemvis parochum non modo in sua respectiva parochia, sed in qualibet ecclesia parochiali etc. prout in Domino opportunum iudicaverit ».

9. Utrum qui obtinet diversas facultates ab Apostolica Sede, scilicet altaris privilegiati personalis, erigendi stationes Viae crucis, benedicendi cruces, numismata etc. debeat exhibere dictas facultates Ordinario, etiamsi nulla mentio facta sit in concessionum rescriptis?

Resp. S. C. I. 5 febr. 1841 in Valentinen ad 2:—« Affirmative quoad Viae crucis erectionem; Negative relate ad alias facultates, nisi aliter disponatur in obtentis concessionibus ».

10. An pro validitate erectionis Viæ crucis, et ad lucrandas indulgentias ipsi adnexas, sit absolute necessarius processus verbalis ab Episcopo vel ab eius Vicario conficiendus, an sufficiat facultas a S. Sede per rescriptum obtenta?

Resp. S. C. I. 25 sept. 1841 in Apamien, n. 294:—« Circa erectionem stationum Viæ crucis, impetratis antea ab Apostolica Sede necessariis et opportunis facultatibus, omnia ac singula, quae talem erectionem respiciunt, scripto fiant, tam nempe postulatio, quam erectionis eiusdem concessio, quarum instrumentum in codicibus, seu in actis Episcopatus remaneat, et testimonium saltem in codicibus paroeciae, seu loci, ubi fuerint erectae praefatae stationes, inseratur ».

11—I An qui habet facultatem erigendi Viam crucis, benedictione tabularum et crucium prius facta, teneatur ipse tabulas collocare et stationes percurrere, ut valida sit erectio?

II An benedictione tabularum et crucium facta a sacerdote legitime delegato, alter quicumque tabulas collocare possit privatim sine caeremoniis, et etiam alio tempore?

III An quando in priorem tabularum locum aliae substituuntur, nova requiratur facultas illas benedicendi et Viam crucis erigendi?

IV An mutatio crucium de loco in loco in eadem ecclesia secum importet annihilationem indulgentiarum Viae crucis adnexarum?

Resp. S. C. I. 22 aug. 1842. Incerti loci, n. 311:—« Ad I Negative — Ad II Affirmative—Ad III Negative, dummodo substitutio non sit maioris partis crucium — Ad IV. Negative ».

SULLO STATO DEI REGOLARI

Decreti e dichiarazioni

§ II.

SULLA RICEZIONE DEI NOVIZII ALL' ABITO E ALLA PROFESSIONE

(Cont.—v. Vol. IV—Par. II—p. 270)

APPENDICE

Documenti citati nelle antecedenti dichiarazioni

I.

Articuli Const. Sixti V incip. Cum de omnibus ecclesiasticis Ordinibus *ann. 1587 kal. Decembris ann. III Pontificatus.*

Hac nostra in perpetuum valitura Constitutione districte interdicimus et prohibemus, ne illegitimi procreati ex incestu, aut

ex sacrilegio (quorum scilicet parentes consanguinitate, vel affinitate intra tertium gradum invicem conjuncti fuerint, vel quorum alteruter parens castitatem Deo voverit, etiam Apostolica, imperiali, vel regia, aut quavis alia auctoritate legitimati, aut natalibus restituti), ad aliquam quorumcumque Ordinum etiam Mendicantium et non Mendicantium Fratrum, Monachorum, Eremitarum, vel Canonicorum, aut Clericorum Regularium, Congregationum, aut Hospitalium Religionem, neque ad habitum, nec professionem regulares, recipi vel admitti quoquo modo possint.... Sed ne iis, cui in humilitatis spiritu, Deo, et Religioni servire et poenitentiam agere intra Monasteria, vel Domos regulares capiunt, ad sanctum hujusmodi propositum via penitus praecludatur, permittimus ut praefati illegitimi ex dictis incestu, aut sacrilegio geniti ad habitum Conversorum, seu Famulorum in Monasteriis, vel Domibus regularibus ad servilia ministeria, viliora obsequia, humiles functiones, atque abjecta servitia admitti possint; ea tamen conditione ut ad habitum religiosorum, vel ad professionem, quam Religiosi emittere solent' emittendam, nec non ad omnes non modo sacros, sed etiam Minores Ordines, vel ad Clericalem characterem, denique ad cuncta Ecclesiastica officia, et functiones, et ad ascendendum altiores gradus sint eis portae perpetuo clausae, et obseratae.

Quoad vero reliquos non ex incestu praefato nec sacrilegio, sed ex quovis alio minus legitimo toro natos, spurios vel naturales etiam ut praefertur, vel alias legitimatos, qui ob meliorem vitae frugem, Religionem ingredi cupiunt, statuimus et ordinamus eos ad Religionem admitti non posse aut debere, nisi prius illorum vita et moribus diligenter cognitis, et circumstantiis universis, quæ circa idoneitatem personae attendendae erunt, consideratis ac de Religionis zelo, pietate, integritate et doctrina fide dignis testimoniis adeo commendati fuerint, adeo bonam indolem, et specimen virtutis praeseferant, ac tot merita eis suffragentur, ut defectum natalium suppleant eorumque receptio universae Religioni commodo, et utilitati profutura videatur. Et super hoc ipso in generali, vel provinciali capitulo matura deliberatione habita, Generalis, vel Provincialis Superioris, ac Definitorum unanimi consensu approbati..... extiterint. Et tamen hi sic recepti ad gradus, honores et dignitates sui Ordinis obtinendas perpetuo inhabiles, et illorum incapaces remaneant, nisi super hoc cum eis fuerit auctoritate apostolica specialiter dispensatum.

Ceterum quoniam saepe se vitia ingerunt, et se esse virtutes mentiuntur..... auctoritate apostolica et tenore praesentium etiam perpetuos statuimus et ordinamus « juvenes « aut viros adultos, majores sexdecim annis, « non aliter in aliquam Religionem recipi « posse, nec debere, nisi prius de eorum « parentibus, patria, deque anteacta vita, « et moribus diligenter inquiratur, et ex « accurata informatione, et fide digna re- « latione compertum et exploratum sit, eos « neque aliquorum, criminum, qualia sunt « homicidia, furta, latrocinia vel alia simi- « lia, aut graviora reos, vel suspectos existe- « re, ut propterea damnati sint, aut ne « damnetur formident; neque ingenti ae- « re alieno super vires facultatum suarum « gravatos, vel reddendis ratiociniis ita ob- « noxios, ut ex hujusmodi causa lis vel « molestia eis jam illata, vel timendum sit « ne inferatur. Nisi denique constet ipsos « non humana aliqua ratione, sed tantum « devotionis, et pietatis favore vitam reli- « giosam sponte et ex animo elegisse..... « Omnes autem, et quoscumque, ut dictum « est, criminosos, vel suspectos, ut etiam « diximus, vel rationibus reddendis obliga- « tos ad Religionem perpetuo inhabiles de- « claramus ».

II.

Constitutio Sixti V anni 1588 kal. Novembris incipien. Ad Romanum spectat Pontificem, *qua nonnulla dubia super praecedenti Constitutione declarantur.*

Dubium 1. Utrum Constitutio, ubi de illegitime genitis loquitur, comprehendat etiam eos, qui postea per subsequens matrimonium fuerunt legitimati?

Resp. Negative quoad eos, qui nati sunt ex parentibus inter quos tempore, quo geniti sunt, matrimonium rite consistere poterat.

Dubium 4. Quid intelligatur sub nomine dignitatum, bonorum et graduum, a quibus praefati illegitimi excluduntur ?

Resp. Appellatione dignitatum etc. debere intelligi Praepositatus, Abbatiatus, Prioratus, Guardianatus, Custodiatus, Provincialium et Generalium Superiorum officia et alia his similia cum honore et Superioritate conjuncta. Ab officiis autem oneris veluti Lectoris, Confessarii, studiorum et Sacrae Theologiae Magistri, Regentis, Praedicatoris etc..... immo etiam a voce activa, a Sacris Ordinibus suscipiendis, ipsorumque ministerio ipsos illegitimos, dummodo ex sacrilegio vel incestu geniti non sint, nequaquam arcemus.

Omissis etc.

III.

Moderatio praefatae Constitutionis, facta a Gregorio XIV quoad illegitimos per Const. incipien. Circumspecta Romani Pontificis providentia *edit. die 15 Martii 1591.*

Nos igitur ea, quae docuit experientia salubriter fuisse constituta, confirmare, quae vero moderatione aliqua indigere, moderari volentes, ac dictarum Constitutionum, et inde sequutorum quorumcumque tenores etiam veriores, praesentibus pro expressis habentes..... praedictas Constitutiones in ea parte qua cavetur, ne illegitimi ex certo inibi expresso damnato toro vel complexu ad quamcumque Religionem, neque ad habitum, aut professiones regulares, sed tantum ad habitum Conversorum, aut Famulorum in Monasteriis aliisque locis Regularibus servientium admittantur; et si post dictam Constitutionem professionem emitterent, voluit illam nullius esse momenti, auctoritate apostolica tenore praesentium ad terminos juris reducimus et moderamur. Volentes iisdem Constitutionibus eos, qui quovis modo illegitimi procreati fuerint, ad habitum et professionem regulares admitti posse, quemadmodum admitti poterant, si supradictae Constitutiones editae non fuissent. (1)

« Ita tamen ut cum de recipiendis quo-
« modocumque illegitime natis ad habi-
« tum et professionem Ordinum quorum-
« cumque agatur, ii, ad quos hujusmodi
« receptio spectat, praeter alia, de quibus
« ex dictarum Constitutionum praecepto
« circa quoscumque etiam legitimos disqui-
« rere debent, eorum vitam, et mores in-
« quirant, et ita demum recipiant, si ta-
« men bonam indolem et virtutis specimen
« praeseferant, ac tot eis merita suffra-
« gentur, ut natalium suppleant defectum,
« eorumque receptio Religionis commodo
« et utilitati profutura videatur. Et super
« hoc ipso ii, ad quos, ut dictum est, per-
« tinet hujusmodi receptio, matura delibe-
« ratione habita, ita censuerint et judica-
« verint: dummodo tamen filius illegitimus
« in Religione, in qua pater sive ante, si-
« ve post nativitatem dicti filii professus
« fuerit, ipso patre vivente non admitta-
« tur, quod expresse prohibemus. » (2)

IV.

Instructiones super receptione et educatione novitiorum... iussu Clementis VIII. editae die 19 Martii 1603.

Cum ad regularem disciplinam in singulis Religiosorum Monasteriis propagandam Novitiorum institutio maxime utilis sit et necessaria, et nihil ad gravem illam ac laudatissimam priscorum Patrum vivendi rationem relaxandam majorem vim habuisse compertum sit, quam vel nimiam in

(1) Gregorius XIV. restituit privilegia Religionibus olim concessa legitimandi etiam ad honores, gradus, et dignitates. Legi tamen scrutinii non derogavit, sed eam tantum pro aliquibus casibus declaravit.

(2) Clement. VIII. in Const. « *In Suprema ecclesiae* » ann. 1602. 2 Aprilis praefatae Sixtinae Constitutioni derogavit quoad poenam nullitatis professionum. Sed decrevit firmam remanere debere formam scrutinii, et poenas contra Superiores latas: vide P. Thesaurum *de Poenis ecclesiasticis* verbo « *Criminosi* et *illegitimi* „ et integrum textum earumdem Constitutionum.

recipiendis Novitiis facilitatem supra numerum, quem capere, atque alere Monasteria ipsa possent; vel negligentiam in probando, et examinando eorum spiritu an vere esset ex Deo atque ex praecipuo desiderio illi inserviendi; vel denique incuriam in illis educandis, atque instituendis. Idcirco ut hujusmodi incommodo deinceps occurratur, praecipitur omnibus et singulis, ad quos spectat, ut in recipiendis Novitiis, et in eorum institutione, atque educatione, nec non in Magistri, et aliorum Ministrorum electione praesertim Concilii Tridentini, Pontificiis, et cujusque Ordinis, aut Instituti Constitutionibus continentur.... haec, quae sequuntur, inviolate observari, et exequi perpetuo curent.

Primum quod attinet ad Novitiorum recipiendorum formam ultra diligentem perquisitionem quae habenda erit « de uniuscujusque natalibus, corporis habitudine, « moribus et vita anteacta, ac praecipue « eorum, qui sextum decimum aetatis suae « annum excedent, an criminosi, an aere « alieno gravati vel reddendae alicuius ad« ministrationis rationi obnoxii sint juxta « formam Constit. felic. rec. Sixti V., et « moderationum subsequutarum ; » illud etiam Superiores, ad quos spectabit, sedulo perquirant, ut quibus in Monasteriis, et Conventibus ex apostolica facultate Novitiatus fuerint instituti, in iis ad Religionem *nullus in posterum admittatur, qui et ex honestis parentibus natus non sit,* et conditiones Sacris Canonibus, Summorumque Pontificum Constitutionibus praescriptas, non habeat.

Quisque recipiendus in aliquo Ordine Regulari etiam Mendicantium « in ea sit ae« tate constitutus quam ejus Ordinis in quo « recipietur, regularia instituta, et ordinatio« nes requirunt: eam vero litterarum scien« tiam calleat, aut illius addiscendae spem « indubiam praeseferat, ut minores et suis « temporibus majores Ordines juxta decre« ta Sac. Conc. Trid. suscipere valeat. Sed « quisque annum vigesimum quintum ex« cedens ad habitum regularem admitti po« stulaverit, et talis eruditionis expers inven« tus fuerit, in Conversorum tantum, qui« bus litterarum scientiam non est neces« saria, numerum referatur: ipsi autem « Conversi non recipiantur ante vigesimum « aetatis suae annum, et nisi saltem prae« cipua Doctrinae Christianae capita no« verint. »

Demum Superiores diligenter «exquirant « quo spiritu, qua mente, ac voluntate id « regularis vitae genus elegerint, quem si« bi finem proposuerint: num zelo melio« ris frugis, ac perfectioris vitae, et ut Deo « liberius famulari possint, an potius le« vitate, vel humano aliquo affectu, aut « inordinato animi ducantur, et an eo« rum parentes ope et subsidio indigen« tes destituantur. »

Provideant quoque ut omnes etiam Conversi recipiendi, priusquam ad habitum regularem admittantur, ab iis, quibus hoc munus incumbit, de regula, quam professuri sunt, tribus votis essentialibus, statuque regulari, et aliis cujusque Ordinis peculiaribus institutis, et Constitutionibus diligenter instruantur.

V.

Instructio pro examine personali eorum, qui ad habitum admitti postulant; sive examen ipsum fiat ab examinatoribus provincialibus juxta art. III. primae partis decreti « Regulari disciplinae »; *sive ab examinatore deputato, juxta declarationem ad dubium VI. ejusdem decreti.*

1. Examinatores provinciales, seu Examinator deputatus, interrogent Postulantem de ejus nomine, parentibus, patria, et aetate. Diligenter Postulantis voluntatem explorent, et praesertim an coactus, an seductus sit, et quo spiritu, quo consilio, qua ratione a statum religiosum ducatur, et utrum aliquam cognitionem habeat obligationis votorum, quae deinceps emittere debet.

2. Si recipiendus uti Clericus religionem ingredi postulet, inquirant Examinatores, vel Examinator an eam litterarum scientiam calleat, aut illius addiscendae spem indubiam praeseferat, ut minores, et suis temporibus majores ordines juxta decreta Sac. Conc. Tridentini suscipere valeat. Quod si agatur de admittendis ad habitum Conversorum, an saltem praecipua Doctrinae Chri-

stianae capita noverint. Quoad omnes vero, et praesertim relate ad Postulantes provectioris aetatis, Examinatores, vel Examinator sagacius sed prudenter curent subodorari si recte de catholica doctrina sentiant, prout conditio cujusque personae postulet.

3. Exquirant a Postulante utrum ejus parentes, vel alter eorum adhuc vivat, quam artem et professionem exerceant, vel exercuerint, et an adeo pauperes sint, ut filii subsidio indigeant.

4. Exquirant etiam a Postulante ejus conditionem et statum, an habeat in saeculo media sufficientis sustentationis; si sit aere alieno gravatus; an, et quam artem, vel professionem exerceat; an alicui religioso Instituto nomen dederit, vel saltem uti Novitius illius habitum induerit, vel eremitarum habitum susceperit; utrum fuerit inquisitus, aliqua nota, infamia, irregularitate irretitus, gravi morbo affectus.

5. Videant an Postulans notabili deformitate laboret; utrum aliquod signum valde infirmae valetudinis, vel fatuitatem praeseferat; et cetera exquirant, quae in respectivis Constitutionibus ad admittendos ad habitum in eorum personali examine exquirenda praescribuntur.

6. Verum licet ex hujusmodi personali examine, si diligenter fiat, plura agnosci possint, et in scrutinio, de quo in art. III. Primae Partis decreti « *Regulari disciplinae* » de eodem personali examine ratio omnino habenda sit, tamen praeter illud a Provinciali exquirenda sunt documenta, et informationes prout in eodem art. III. Praescribitur, et reliqua omnia perficienda, quae in enunciatis decretis cum suis declarationibus decernuntur.

INTORNO AL PRIVILEGIO DEL FORO

I.

Sommario—I. Necessità della trattazione—II. In che consista il privilegio del foro—III. Se questo privilegio sia di diritto divino o ecclesiastico—IV. Se il Papa e i Vescovi possano dispensarne—V. Se può venire abrogato da contraria consuetudine—VI. Se il chierico possa rinunziarvi—VII. Casi, nei quali si perde—VIII. Di chi sia chiamato a dar conto in giudizio di un delitto commesso prima di rendersi chierico o religioso—IX. Di un malfattore catturato dal giudice laico col dubbio se sia chierico—X. Se possasi riconvenire un chierico presso il giudice laico—XI Varii reati in questa materia.

I. Uno dei privilegi più rilevanti che competono alla milizia ecclesiastica è quello che dicesi del foro, ossia della immunità dal foro laicale. Contro questo privilegio insorgono, cogl'increduli e cogli eretici, regalisti e gli aulici scrittori, dicendolo una usurpazione della Chiesa, e tutto al più una concessione libera di antichi principi, rivocabile e rivocata già dalle moderne leggi, le quali non più riconoscono privilegii di caste: gli ecclesiastici non essere perciò esenti dalla laicale giurisdizione, e sì nei giudizii civili, come nei criminali, doversi sottomettere ai tribunali governativi.

Da ciò rilevasi essere di molta necessità trattare oggidì di questo argomento, non per confutare vieti errori e fallacie, contro di cui molti e valentissimi scrittori han pubblicato splendide opere: ma perchè si chiariscano, giusta lo scopo del nostro periodico, i limiti dei diritti, che son pure doveri, degli ecclesiastici; e si diano le norme come regolarsi nella tristizia di questi tempi.

II. Il privilegio del foro è riposto nell'assoluta e perfetta esenzione dei chierici dalla giurisdizione del foro secolare, sicchè il giudice laico non possa trarre nessun chierico al suo tribunale, nè punirlo comechessia, essendo tutto questo riservato alla ecclesiastica potestà. Ciò va prescritto in molti luoghi del diritto canonico, e segnatamente, per le cause criminali nel *C. At si clerici, 4 de iudiciis*, e per le civili nel *C. Eccl. S. Mariæ, 10, de const.* nel *C. Qualiter et quando, 17, de Iudiciis*, nel *C. Si diligenti, 12, de foro compet.* etc.

Di qui si raccoglie che il privilegio del foro corre non solo per le cause meramente spirituali che di lor natura spettano alla potestà della Chiesa (Cap. 2 de Iudiciis et Cap. 10 de Constit.); non solo per quelle che sono annesse alle spirituali, come pei giuspatronati e per le sepolture, che pure sono di mera competenza ecclesiastica (*Cap. 3 de iudic.*); ma sì ancora per ogni altra causa che possa riguardare un chierico, sì nelle cose civili, come nelle criminali.

E quando diciamo chierico, intendiamo

parlare di ogni ecclesiastico, sia pur coi soli ordini minori o solamente tonsurato (*c. Cum contingat de ætate et qualitate praefic.*), purchè abbia le condizioni che riferiremo più innanzi; come altresì degli ordinati *in sacris* (*Can. Cleros dist. 21*) dei costituiti in dignità (*c. Cum tibi, 18 fin. de Verbor. signif. v. Glossam*).—Anzi, trattandosi di cose favorevoli che hanno più esteso comprendimento, sotto il nome di chierico in questo privilegio, s'intendono ancora i Religiosi di qualsivoglia Ordine approvato dalla Chiesa, dell'uno e dell'altro sesso, compresi i novizii e le converse (V. Reiffenstuel in Lib. II Decret. Tit. II, §. IX, n. 187).

III. Lungamente si è disputato se questo privilegio sia di diritto divino e naturale, o solo di diritto ecclesiastico. Vi hanno autori per l'una e per l'altra sentenza, e dottamente disseriscono di ciò il Ferraris *v. Clericus art. II*, il Reiffenstuel l. c., il Bellarmino *lib. I de Clericis, c. 29 et 30*, il Barbosa *Ius. Eccl. univ. L. I, c. 39* ed altri moltissimi teologi e canonisti. La comune sentenza e più probabile vuol che sia di diritto divino. A noi sembra doversi accogliere a preferenza la opinione di Schmalzgrueber il quale (*P. I, tit. 2, de foro compet. n. 98*) insegna che siffatto privilegio, come tutte le altre sacre immunità, traggono origine dal diritto divino, ma dall'ecclesiastico sono state determinate.

Molte sono le ragioni che ciò persuadono; ne accenneremo solo le precipue:

a) Nella Chiesa di G. C. vi ha, d'istituzione divina, due classi di fedeli, una di chierici destinati ad insegnare e dirigere, un'altra di laici che debbono apprendere gl'insegnamenti de'primi, e sottostare alla loro direzione. Or come mai potranno questi erigersi a giudici di quelli?

b) La dignità clericale supera di gran lunga la dignità laicale, benchè regia, e ciò per ordinazione divina. È ordinazione perciò divina che quella sia esente da qualsivoglia giurisdizione di questa.

c) La Sacra Scrittura vuole esenti gli ecclesiastici da ogni potestà laicale. Così nel Salmo 104 sta detto: *Nolite tangere Christos meos*, il qual precetto non essendo cerimoniale nè giudiziale, ma morale, va conservato nella novella alleanza; ed era legge imposta da Dio che i sacerdoti e i leviti non dipendessero per nulla dai superiori delle tribù, ma solo da Aronne e dai suoi successori.

d) Tutte le nazioni hanno attribuito ai sacerdoti siffatta esenzione. Del popolo ebreo parlano i Libri santi (*Num. c. 3*). I medesimi Libri parlano dei Persiani sotto Artaserse (*I Esdr. VII, 24*) e degli Egizii sotto Faraone (*Gen. c. 47*). Lo stesso attestano dei popoli gentili Aristotele (*Lib. 2, Oeconom.*), Giulio Cesare (*De bello Gall. lib. 6*), Plutarco (*in vita Camilli*) etc. È celebre il detto di Costantino M. nel primo Concilio ecumenico di Nicea: « Vos a nemine diiudicari potestis, quia solius Dei iudicio reservamini. Dii etenim vocati estis, et idcirco non potestis ab hominibus iudicari » (V. Can. *Futuram* 12, q. 1 et can. *Continua* 11 q. 1). Veggasi nelle pandette ciò che Giustiniano volle sancito a favore de'sacerdoti (*in l. Sancimus 18, C. de Sacrosanct. Eccles.*) —Or il sentire di tutte le nazioni non è se non il dettame della natura e di Dio.

g) Perciò il dritto ha riconosciuto apertamente una tale ordinazione divina. « Cum Ecclesiae, dice Bonif. VIII (Cap. *Quamquam de cens. in 6*), ecclesiasticaeque personae ac res ipsarum non solum iure humano, sed et divino a saecularium personarum exactionibus sint immunes etc. » — E nel Conc. Lateranese V, Sess. IX, Leone X così parla: « Supernae dispositionis arbitrio, et cum a iure tam divino quam humano laicis potestas nulla in ecclesiasticas personas attributa sit etc. ».—Il Tridentino poi (*Sess. XXV, c. V de ref.*) dichiara: « Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam ».—Giustamente perciò Pio IX proscrisse nel Sillabo (§ V, n. 30) la proposizione: « Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas a iure civili ortum habuit ».

IV. Di qui segue che il Papa, benchè *secundum plenitudinem potestatis de iure possit supra ius dispensare* (*C. proposuit 1 de concess. praebend.*); pur non può dispensare pienamente da questa immunità, con toglierla del tutto. La pienezza della potestà è stata

a lui concessa *in aedificationem*, non *in destructionem;* e privando la Chiesa di questo considerevole privilegio ne deturperebbe la bellezza (Glossa ibi *Dispensare*—V. Abbas in c. cit. etc.).

Se però non può dispensarne in ordine a tutta quanta la Chiesa, può in ordine a luoghi ed a persone particolari, per giuste ragioni, siccome può dispensare nei voti e nei giuramenti, che pur sono di dritto divino (Reiffenst. l. c. § X, n. 232).—Può altresì commettere a laici il diritto di giudicare le cause dei chierici: giacchè in tal caso i laici non giudicherebbero di propria autorità, ma per facoltà conseguita dal Sommo Pontefice, cioè nel nome e per potestà di questo (Reiff. l. c. n. 236). Lo stesso possono i Vescovi, dice il continuatore del De Angelis (*Praelect. Iur. Canon. Tom. ult. P. I. Lib. II, T. II, n. 3*), pei loro sudditi, ma solo nelle cause civili, non già nelle criminali: « Dixi Episcopum posse delegare laico causas civiles, minime criminales, quia delegatio criminalium cederet in iniuriam et contemptum ordinis clericalis » l. c.

V. Segue in secondo luogo che il privilegio del foro non può venire abrogato da qualsivoglia contraria consuetudine. Questo è certo pei giudizi criminali, come si raccoglie dal *c. Clericis 8 de iudiciis cum Glossa.* I Dottori lo estendono pure alle cause civili e lo deducono dal *c. Qualiter et quando 17, de iud.* nel quale il Pontefice generalmente e del tutto interdice di trarre i chierici comechessia presso i laici tribunali, anche posta la negligenza dei loro Prelati: « Ne pro defectu iustitiae Clerici trahantur a laicis ad iudicium saeculare, quod omnino fieri prohibemus » (*Cf. Carol. de Grassis de eff. Cleric.; eff. 1, n. 1 seqq.*)

VI. Segue in terzo luogo che a tal privilegio neppure il chierico può rinunziare. Benchè ciascuno possa cedere al suo diritto, pure quando questo viene attribuito per ordinazione divina non in favore dei privati ma di tutto l'ordine ecclesiastico, non può il chierico rinunziarvi nè per volontà propria, nè per altrui, e neanche per forza. Così espressamente vien definito nel *c. Si diligenti 12*, e nel *c. Significasti 18 de iud.* E ciò, neppure se vi si fosse obbligato con giuramento, il quale sarebbe nullo, non potendo questo esser vincolo d'iniquità(*Can. in malis, 22, qu. 2*).

VII. Ma non v'ha nessun caso, in cui si perda questo privilegio? Ve ne ha molti, e i più rilevanti, giusta il Reiffenstuel, *l. c. n. 149 seqq.*) sono i seguenti:

a) Quando un chierico abbia ricevuto un feudo da un Signore secolare. Per tal ragione va tenuto di essere giudicato dal detto Signore nelle cose che riguardano il feudo.Così il *c. Ex transmissa et C. Verum de foro comp.*

b) Quando un chierico sia coniugato e non si trovi nelle tre condizioni volute dal Tridentino (*Sess. 23, c. 6, de ref.*), che sono 1° di essere sposato una sola volta con donna vergine; 2° di portare l'abito e la tonsura ecclesiastica; 3° di servire a qualche Chiesa per deputazione del Vescovo.

c) Quando sia minorista che non abbia alcuna delle qui espresse condizioni del medesimo Tridentino (*Sess. 23 c. 6 de ref.*): « Privilegio fori non gaudeat, nisi beneficium ecclesiasticum habeat, aut clericalem habitum et tonsuram deferens, alicui ecclesiae ex mandato Episcopi inserviat; vel in Seminario Clericorum, aut in aliqua schola, vel universitate, de licentia Episcopi, quasi in via ad maiores ordines suscipiendos, versetur ». Si noti che, per essrere spogliato del privilegio un minorista, richiedesi che non possegga *nessuna* di queste condizioni: una sola che n'abbia, basta a farlo partecipe dell'immunità del foro.

d) Quando un ecclesiastico esercitasse il mestiere d'istrione. Ove lo esercita per un anno intero, *ipso iure* perde ogni privilegio chiericale. Se poi lo esercita per minor tempo, e ammonito per tre volte non rinsavisce, perde ogni privilegio, almeno dopo la sentenza del giudice. Così il *c. un. de vita et honestate clericor. in 6.*

e) Quando un chierico siasi reso incorreggibile per gravi delitti, e perciò sia stato prima deposto, poi scomunicato ed anatematizzato, e finalmente tradotto al braccio secolare. Giunto a tale eccesso, può essere giudicato e punito dall'autorità laicale. *C. Cum non ab homine 10, de iudiciis, cum glossa.*

f) Quando abbia commesso il delitto di o-

micidio,sia pur col solo mandato, anche *effectu non secuto,* allora per diritto antico *ipso iure* rimaneva spogliato di ogni privilegio (*c.1 de homicid. in b*). Clem. VIII però nella Costit. *Aequa et circumspecta* richiede in tal caso la dichiarazione del giudice ecclesiastico.

g) Quando un chierico commetta più volte quei reati, ai quali va annessa la infamia (*c. Perpendimus 23 et c. in audientiam 25 de sent. excomm.*); con questa differenza però che se li commette in abito talare ed in tonsura, perde il privilegio senza bisogno di ammonizioni; se in abito laicale, lo perde dopo la trina monizione (*S. C. C. in Motulensi febr. 1620 ap. Barbosa l. c. n. 75*).

VIII. Che è da dire di chi è chiamato a dar conto in giudizio di un delitto commesso prima di rendersi chierico o religioso? innanzi a qual giudice deve comparire? — Si distingua: *Si res adhuc sit integra,* cioè se non è stato citato, quando era ancor secolare, dal giudice laico, deve assolutamente essere giudicato nel foro ecclesiastico, essendochè il privilegio sopravvegnente lo esime dall'obbligo che prima gli correva(Fagnanus *in c. Manus » 26 seqq. de obligatis ad ratiocin. non ord.*). Se poi il giudizio fu incoato innanzi di prendere lo stato clericale o religioso, in tal caso non sono concordi i dottori. A noi piace seguire la dottrina del cit. Reiffenstuel, il quale (*l. c. n. 264 seqq.*) suddistingue: Nei giudizii civili, è parere quasi comune che il giudice laico possa proseguire la causa di eseguir la sentenza sui beni del soccombente,non sulla persona di lui, sottoponendola a pene, giacchè i beni, non la persona, sottostanno alla sua potestà. La ragione si è che dove il giudizio fu cominciato, ivi dee completarsi (*L. Ubi coeptum ff. de iudiciis*).—Nei giudizii criminali poi vuolsi vedere se lo stato clericale o religioso fu assunto con frode, oppure senza frode: nel primo caso è chiamato il giudice laico a proseguir la causa: nel secondo, l'ecclesiastico. Ma qui il Fagnano avverte (*in d. c. Magnus n. 39. 72 seqq.*): 1° che si presume il dolo solo quando dopo la citazione del giudice laico l'imputato si ripara sotto l'usbergo dello stato clericale o religioso; 2° che allora puossi proseguir la causa quando sia preceduta la dichiarazione del superiore ecclesiastico sulla verità della frode; 3° che anche in questo caso, il giudice laico può eseguir la sentenza sui beni del reo in quanto dovesse risarcire danni, non sulla sua persona, prima che fosse giuridicamente degradato.

IX. Quando poi si dubita dello stato clericale su di un malfattore catturato dal giudice laico, in tal caso ecco il disposto del diritto (*C. Si iudex 12 de sent. excomm. in 6.*): L'esame di questa pregiudiziale spetta al giudice ecclesiastico con invitarvi il giudice laico, o la parte interessata.—Intanto che si esamina la controversia, il reo sta in potere del giudice secolare, il quale non può proseguire la causa, prima che la vertenza non sia decisa. Ciò però, se il reo pubblicamente diportavasi da secolare: che se non avea deposto l'abito clericale, ovvero pubblicamente conosceasi per chierico, allora dovrà passare incontanente sotto la giurisdizione del foro ecclesiastico, fino a che non si chiarisca il dubbio. Questo poi chiarito, se il reo trovasi in possesso del privilegio del foro, la sua causa dovrà esser trattata dal giudice ecclesiastico; in caso opposto, dal giudice laico.

X. Se un chierico abbia convenuto un secolare innanzi al giudice laico, può essere dal secolare riconvenuto presso il medesimo giudice? Ciò può avvenire quando il convenuto abbia qualche diritto contro l'attore, e provocato, intende sperimentarlo.—Vuolsi distinguere: se il diritto del convenuto è di cose sacre o annesse alle sacre; ovvero trattasi di materia criminale, non gli è lecito riconvenir l'attore presso il giudice laico (*Glossa Can. accusatores 2, q. 8—c. Decernimus, 2, et Quanto, 3, de Iudic.—c. un. de cler. coniug. in 6*—Barbosa *Iur. Eccl. un. lib. I, cap. 39 § 2, n. 148*).—Ove poi trattasi di causa temporale e civile, vi son ragioni *pro* e *contra* che han dato luogo ad una celebre ed acerrima quistione. Il Reiffenstuel (*l. c. Tit. IV, § II*) la tratta nella sua insigne opera canonica. Noi diciamo ch'essendo assai forti le ragioni dell'una e dell'altra parte, e forse maggiori quelle che favoriscono la libertà, la legge della immunità nel caso tutto al più dovrà dirsi dubbia, e però non obbliga. Si può

stare in ciò con sicurezza alla consuetudine di ciascun luogo.

XI. Se non è lecito tradurre un chierico innanzi ai tribunali laici per cause civili, o criminali, molto meno è lecito tradurlovi per cause ecclesiastiche e sacre. Queste cause, di qualunque specie sieno, e qualsivoglia persona riguardino, debbono trattarsi innanzi al giudice ecclesiastico. (*Cap. Decernimus De Iudiciis.*) Ciò pure vuolsi estendere alle cause pie, circa gli adempimenti di pie volontà (V. q. P. p. 4).—Che deve poi dirsi di un chierico, il quale ardisca di tradurre un altro chierico innanzi al giudice laico? Si ascolti il Can. *Inolita q. 1*: « Inolita praesumptio usque adeo illicitis ausibus aditum patefecit, ut clerici clericos (suo relicto Pontifice) ad iudicia publica pertrahant; proinde statuimus ut hoc de caetero non praesumatur. Si quis hoc praesumpserit facere, conventus et causam perdat, et a communione efficiatur extraneus ». — Il massimo finalmente dei reati di tal genere sarebbe di chi dopo la sentenza del giudice ecclesiastico ricorresse, per eluderla, alla potestà secolare, o si adoperasse presso la medesima per impedire l'esercizio della ecclesiastica giurisdizione (V. *Bullam Coenae*).

Sono queste le precipue disposizioni del diritto intorno al privilegio del Foro. Ma che è da dire di questo oggidì? Come regolarsi a fronte della contraria legislazione civile? Lo vedremo in un prossimo fascicolo.

CRONACA RELIGIOSA
(31 Marzo 1887)

Concistoro secreto 14 Marzo 1887—La Santità di N. S. Papa Leone XIII il dì 14 marzo 1887 nel Palazzo Apostol. Vaticano, ha tenuto il Concistoro segreto, nel quale l'E. e R. signor Cardinal Bartolini, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'E.mo signor Card. Serafini.

Quindi Sua Santità, premessa una Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine dei Preti.

Monsignor Serafino Vannutelli, Arciv. di Nicea, Nunzio Apostol. in Vienna, nato in Genazzano, dioc. di Palestrina 25 nov. 1834.

Monsignor Gaetano Aloisi-Masella, Arciv. di Neocesarea, già Nunzio Apostol. in Lisbona, nato in Pontecorvo, 30 settem. 1826.

Monsignor Luigi Giordani, Arcives. di Ferrara, nato in Godifiume, della stessa archidiocesi, 13 ottobre 1822.

Mons. Camillo Siciliano di Rende, Arciv. di Benevento, Nunz. Apost. in Parigi, nato in Napoli, 9 giugno 1847.

Monsignor Mariano Rampolla del Tindaro, Arciv. di Eraclea, Nunzio Apostol. in Madrid, nato in Polizzi, dioc. di Cefalù 17 ag. 1843.

In seguito Sua Santità ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arciv. di Damiata, per Mons. Ignazio Persico, dei Min. Cappuccini, Vesc. dimissionario di Aquino, Pontecorvo e Sora che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Arciv. di Larissa, per Mons. Giovanni Rebello Cardoso de Menèzes, translato dalla Chiesa titolare di Mitilene e deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Antonio da Trinitade de Vasconcellos Pereira de Mello, Vescovo di Lamego.

Chiesa Metropolit. di Bari, pel R. D. Ernesto Mazzella, archidiocesano di Benevento, Can. nella patria Collegiata di Vitulano, Esaminatore Sinodale della sua archidiocesi, e pro-Sinodale della dioc. di Lacedonia, Consigliere Arcivescovile e Rettore del Semin. in Benevento, non che dott. in sacra teologia.

Chiesa titolare Arciv. di Mitilene, pel R. D. Gaudenzio Giuseppe Pereira, diocesano di Viseu, ivi Esaminatore Sinod. e Can. della Cattedrale, Vicario Generale del Patriarcato di Lisbona, Baccelliere formato in diritto e deputato Suffraganeo di Lisbona.

Chiesa titolare vescovile di Flaviopoli, per Mons. Giovanni Battista Bongiorno, Vescovo dimissionario di Caltagirone.

Chiesa Cattedrale di Caltagirone, per Mons. Saverio Gerbino, traslato dalla Sede di Piazza, che ritiene in amministraz. provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Piazza, per Mons. Mariano Palermo, traslato dalla Sede di Lipari, che ritiene in amministraz. provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Trivento, per Mons. Daniele Tempesta, dei Minori Riformati di S. Francesco, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Sura.

Chiesa Cattedrale di S. Tommaso di Meliapor, nelle Indie Orientali, per Monsignor Enrico Giuseppe Reed da Silva, traslato dalla Chiesa titolare vescovile di Filadelfia.

Chiese Cattedrali unite di Aquino, Sora e Pontecorvo, pel R. D. Raffaele Sirolli, romano, Censore in Roma dell'Accademia Teologica, Deputato dell' Opera Pia di Ponte Rotto e di S. Maria della Pace, Direttore spirituale delle Figlie della Divina Provvidenza e di S. Giuseppe, Missionario della Pia Casa Imperiali all'Esquilino, Parr. di S.

Salvatore in Lauro e dott. in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Casale, pel R. D. Edoardo Pulciano, di Torino, ivi socio della Congregazione del SS. Corpo di Cristo e del Collegio Teologico, già Canonico della SS. Trinità, ora ascritto fra i sacerdoti detti *Servi dei poveri* nella Piccola Casa della Divina Provvidenza, Pro-Vicario Generale di Torino e dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Coccino o Chochin, nelle Indie Orientali, pel R. D. Giovanni Gomes Ferreira, diocesano di Porto, Superiore e Vic. Gen. della Missione detta *Timar*.

Chiesa Cattedrale di Damao, recentemente eretta da Sua santità *coll'unito titolo di Granganor, nelle Indie Orientali*, pel R. D. Antonio Pietro da Costa, del Patriarcato di Lisbona, Parroco di Santarem sua patria.

Chiesa titolare Vescovile di Porfireone, pel R. P. Fr. Guglielmo Pifferi, di Acquapendente, professo ed Assistente Generale dell'Ordine Romitano di S. Agostino, Sacrista di Sua Santità, e dottore in sagra teologia.

Chiesa titolare Vescovile di Termopile, per Mons. Antonio Dias Ferreira, diocesano di Coimbra, Prelato Domestico di Sua Santità, Parroco di S. Engrazia in Lisbona e baccelliere formato in sagra teologia, eletto Prelato di Mozambico.

Cardinali defunti—Il 27 u. s. munito di tutt' i soccorsi della religione cessò di vivere il Card. Ludovico Jacobini segretario di stato di S. S. ed amministratore dei beni della Chiesa. Era nato in Genzano il 6 Genn. 1832. Da Pio IX fu nominato Segretario di Propaganda, e quindi nel 1874 fu eletto Nunzio di Vienna, ed ivi iniziò le pratiche col gran Cancelliere Germanico pel ravvicinamento negli affari della Chiesa. Nel Concistoro del 19 Sett. 1879 fu creato Cardinale dal regnante Pontefice e nel 1880 fu chiamato a Roma e nominato Segretario di Stato. Era decorato di 24 Ordini cavallereschi e Protettore dell' Ordine Gerosolimitano. Le fatiche indefesse sostenute per la S. Sede per gli affari ecclesiastici colla Germania, la Baviera la Francia e la Spagna accelerarono la fine della sua vita. La stima e l' affetto che ha goduto presso il S. Padre il S. Collegio e tutte le nazioni cattoliche nella sua carriera diplomatica, ed il profondo rammarico che in tutte ha destata la perdita dell' illustre Prelato, è il più bell' elogio che di lui possa farsi.

Il 14 u. s. è morto pure in Ravenna l' Emo Card. Giacomo Cattani, Arciv. di quella città. Era nato in Brisighella, Dioc. di Faenza, il 13 genn. 1823. Nominato Nunzio Apostolico in Ispagna fu poi creato Cardinale del titolo di S. Balbina da Leone XIII fel. regn. nel Concistoro del 19 Settembre 1879.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Domenica 20 u. s. il S. Padre nell' Anniversario della sua elezione, ricevè nella sua privata Biblioteca il Sacro Collegio, gli Arcivescovi, i Vescovi e i Dignitarii di Corte, molti ragguardevoli personaggi cogli ambasciatori accreditati presso la S. Sede, venuti a felicitarlo in tal fausta ricorrenza. Gli stessi ricevimenti si fecero nell' anniversario della sua Incoronazione. Il S. Padre in tale occasione portava la magnifica stola e l' anello presentatogli da Mons. Azarian da parte del Sultano, e destinò la somma di L. 10 mila per soccorsi ai poveri di Roma.

— In seguito alle decorazioni conferite dal Sultano ad alcuni Cardinali e Prelati, il S. Padre ha insignito della Gran Croce dell'Ordine Piano Kiamil Pascià, Gran Visir, Said Pascià, Ministro degli esteri; Gevdet Pascià, ministro della giustizia; della gran Croce di S. Gregorio Agop Pascià ministro delle finanze; e della commenda dello stesso Ordine furono decorati Raif Effendi, Cancelliere del Divano e Ziver Bey, Direttore dei Culti.

— Il Sig. Groizard y Gomez, ambasciatore di Spagna presso la S. Sede, ha presentato al S. Padre un magnifico anello in zaffiro con diamanti, dono della Reggente e ricordo del fausto avvenimento in cui il S. Padre fece da padrino al neonato Re Alfonso XIII.

— La S. Sede ed il governo Portoghese si sono messi pienamente di accordo relativamente all'esecuzione del Concordato nelle Indie Orientali.

— Mons. Cocchia, Arcivescovo di Otranto ed Internunzio del Brasile è stato nominato Cavaliere Gran Croce del S. O. Gerosolimitano del S. Sepolcro.

— Il Cardinal Simeoni ha diretta una circolare a tutti gl'Irlandesi affinchè contribuissero colle loro offerte all' edifizio di una nuova Chiesa, che i PP. Agostiniani residenti a Roma han deliberato di edificare a S. Patrizio.

— L'Emo Howard pose la prima pietra il 24 u. s. di una nuova Chiesa del Collegio Canadese che ora si sta costruendo sotto la direzione dei Padri Sulpiziani.

— Il 4 sp. nel Collegio Germanico-ungarico morì santamente il R.mo P. Pietro Beck, Preposito generale dei Gesuiti. Era nato a Sichem nel Belgio il giorno 8 febb. 1795. Nei 34 anni del suo governo fondò nuove missioni presso i selvaggi nelle montagne rocciose, nel Nuovo Messico, nel Brasile, nella Guiana, nelle Filippine, nel Madagascar e perfino in Armenia ed a Costantinopoli. Caldeggiò l'educazione della gioventù, prestò coll'opera e col consiglio importanti servigii alla S. Sede, vegliò con paterna cura sui figli suoi, ed ebbe la consolazione di vederne canonizzati o beatificati oltre ottanta martiri gloriosi della fede. Di sagace ingegno e adorno di ogni virtù ha lasciato profondo rammarico nella sua dipartita a tutta la Compagnia di Gesù ed a quanti lo conoscevano.

— Il 12 sp. è morto in Torino il prof. Carlo Passaglia. Con gran fede ha ricevuto gli ultimi Sacramenti, ed alla presenza dell'Emo Alimonda che fu a visitarlo ripetè le sue ritrattazioni dagli errori e le sue dichiarazioni di morire suddito ossequente alla S. Chiesa.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

...e lo stralcio di congrua parrocchiale debbasi percepire dal designato dal Governo, ovvero da chi vi avea diritto prima delle leggi eversive d'Italia.

Aesina. Administrationis — 5 Marzo 1887—Il Capitolo Cattedrale di Jesi ha la cura abituale delle anime, che si esercita da un Vicario curato, al quale formavasi il congruo assegno con delle prestazioni che pagava ciascun canonico. I beni del Capitolo anticamente erano di massa, alla quale partecipava altresì il Priore, prima dignità del medesimo. Dal secolo XVI in poi furono divisi in prebende separate. A quella del Priore si aggiunsero i beni di un'Abbazia che la resero assai pingue.

In forza delle infauste leggi eversive d'Italia, avvenne la *conversione* di tutti questi beni, e la rendita fu liquidata in base della dichiarazione fatta per la tassa di *manomorta*. Al Priore fu aggiudicata una rendita di annue L. 5250.— Dell'assegno però al Vicario curato il fisco non volle saperne; onde il Capitolo gli mosse lite, chiedendo la restituzione dei suoi beni, perchè con cura abituale. Non essendo stata ammessa questa ragione presso i tribunali, richiese che almeno venisse sgravato della tassa del 30% per quella quota parte che ciascun canonico dovea pagare per costituire la congrua parrocchiale. Dal fisco franco a ciò si volle aderire, ma pur riconoscendosi la cura abituale nel Capitolo, affine di provvedersi alla congrua, questa fu stralciata a favor del Priore come capo del Capitolo, il cui beneficio fu reintegrato nel primitivo reddito. Di lui fu che alla cedola di annue L. 5250 se fu aggiunta un'altra di L. 7305, amendue inscritte a nome del Priore.

Quest'arbitraria disposizione del fisco fu causa di molte liti e contese fra il Priore e i Capitolari, i quali ultimi voleano che la cartella di L. 7307 si custodisse presso il procuratore del Capitolo, ed a lui, con la intesa di questo, si attribuisse la facoltà di amministrare la quota curata. Così fu conchiuso finalmente sotto il Priorato di Cesare Magagnini. Ma elevato questi alla dignità di Vescovo di quella medesima Sede, nella elezione del successore si domandò alla Dateria una doppia bolla, una che attribuisse al nuovo Priore la rendita di L. 5250, l'altra che aggiudicasse al Capitolo la congrua di L. 7307. Ciò però non fu ammesso dall'E. Card. Pro-Datario; ma il Capitolo ottenne dal novello Priore Cesari una dichiarazione simile a quella fatta da Mons. Magagnini, la quale fu approvata e confermata dalla S. C. de' VV. e RR.

Morto, nel 1884, il priore Cesari, gli successe nel beneficio Andrea Annibaldi che fu segretario del Capitolo ed acerrimo difensore dei suoi diritti. Questi, fatto priore, sottoscrisse prima innanzi al Card. Prodatario una convenzione col Vescovo e col Capitolo, simile alle precedenti; ma quando si venne a richiedergli la consegna della cedola di rendita, si ricusò, dichiarando di essere stato tratto in inganno; e ciò per due ragioni: 1.° perchè amendue le cedole rappresentavano le rendite del suo beneficio che spettava esclusivamente a lui, mentre il Capitolo ha obbligo di formare la congrua parrocchiale dalle quote delle proprie prebende come pel passato; 2.° perchè la convenzione, approvata dalla S. C. de' VV. e RR., dovea dirsi orrettizia e sorrettizia, sì per essere stato esposto che vi erano contese nel Capitolo, il che era falso; e sì perchè non si disse che il Priore quando sottoscrisse era infermo di mente.

La causa, portata in S. C., fu discussa maturamente il dì 5 marzo 1887; ma al dubbio: *An constet de iure Capituli custodiendi tesseram publici aerarii libellarum 7305, inscriptam Priori pro*

tempore, eiusque reditum administrandi, ita ut, et quomodo, sit providendum in casu—fu risposto: *Affirmative, etiam quoad Prioris successores in prioratu, servatis regulis statutis coram Emo Prodatario anno 1884, et amplius.*

E giustamente; imperocchè:

a) Avendo l'Annibaldi sottoscritta la convenzione innanzi al Card. Prodatario, si suppone aver ricevuto il beneficio con la condizione alla quale si sottopose colla detta convenzione. Non è nuovo poi nel dritto che di un beneficio ad uno si attribuisca il titolo, ad un altro il reddito (Card. De Luca *de Feud. disc. 90 n. 2*).

b) Il fisco non avrebbe concessa all' Annibaldi la cedola di L. 7305 se il Capitolo non avesse mostrato di aver la cura abituale: quell'aumento fu dato perciò ad intuito della cura.

c) Il fisco non avea diritto di portar mutazione alcuna nel Capitolo in ordine alla cura; la quale se risiede abituale presso di tutti, non potea cumularsi sul solo Priore.

d) Non si può ammettere l'errore invocato dal priore Annibaldi perchè errore del fatto proprio, che dovrebbe provarsi con fortissime ragioni (Rota *decis. 1254 cor. Molines n. 2 seqq.*).

II.

Di una Confraternità posta in aliena Chiesa.

Asculana. Confraternitatis—5 Marzo 1887—Un antico sodalizio di mercanti e di artefici, sotto il titolo della B. V. Assunta in cielo, eretta fin dal secolo XVII nella città di Ascoli, fu costretta nel 1869 dal Governo di abbandonare il suo oratorio; e col permesso del Vescovo passò alla chiesa di S. Agostino, la quale, appartenuta un tempo ai PP. della Compagnia di Gesù, trovasi di presente retta da un sacerdote postovi dal Vescovo.

Per più anni la Confraternita camminò di accordo col rettore della chiesa nel compiere le sue pratiche di pietà. Ultimamente questo accordo fu turbato per varie cause, e sopratutto perchè pel triduo dell'Assunta, proprio della Confraternita, il rettore della Chiesa invitò un sacerdote senza l'intesa de'confratelli e del loro padre spirituale: questi si d mise e i confratelli adirati entrarono i chiesa e tolsero con violenza il propr simulacro dell' Assunta, portandolo a trove. Si rivolsero poscia in Curia chie dendo di celebrare il triduo nella Chi sa di S. Agostino, e riservandosi di r vendicare i proprii diritti. Il Vicar generale proibì del tutto la sacra fur zione, riprovando come scandalosa condotta della confraternita.

Di che, offesi gli officiali, fecero r corso alla S. Sede. Ecco quanto essi d mandavano:

« 1. Che la Curia Ascolana ritiri condanna e le minacce, come nella le tera succitata (del Vicario Generale)

« 2. Che sia inibito alla Curia di gire arbitrariamente presso la congr gazione.

« 3. Che la Chiesa di S. Agostin appartenente ai nostri Padri Gesuiti, c sono i nostri legittimi direttori, *veng* riconosciuta come sede stabile della co gregazione, ove possa liberamente e p propria iniziativa fare tutte le funzi ni, cominciando dal mese di Maggi come s'iniziarono fin da principio, e gi sta le prescrizioni della nostra rego e senza che la Curia e la Rettoria d la Chiesa abbiano a frapporre impe menti ed ostacoli.

« 4. Che *venghi* istituito un proces qualora bisognasse, per comprovare se pre più l'esposto, e noi pronti a cita prove e presentare altri documenti.

« 5. Che *venghi* revocata la tac data da Mons. Porretti alla congreg zione, di ribelle, ed in tutta l'estens ne del termine ».

La S. C., interrogato il Vescovo, dì 28 novembre 1885 rescrisse: *Orato stent mandatis Episcopi, ac dociliter submittant.* Il qual rescritto venne co fermato il dì 22 dicembre coll'altro: *decisis.*

Avendo però la Confraternita fa novelle istanze perchè la causa si fo trattata *servato iuris ordine*, posta folio, venne discussa il dì 5 marzo 18 col dubbio: *An et quomodo sodalitas bilium mercatorum et artificum ius beat residendi et sacras functiones assuetas faciendi in ecclesia S. Au stini in casu*—Ed eccone la risoluzio *Reformato dubio: — An et quomodo*

ocus provisionibus a confratribus petitis n casu — R. Negative in omnibus et mplius.

Si raccolga:

a) I sodalizii, eretti nelle chiese par-occhiali, anche nelle funzioni non par-occhiali, debbono in tutto dipendere dal arroco. Ciò si prescrive nel celebre de-reto della S. C. dei Riti *Urbis et Or-is* del 10 dic. 1703 (V. *Mon. Eccl.* Vol. p. 460). Il qual decreto vale non so-amente per le quistioni fra le confra-ernite e il parroco, ma sì pure fra quel-e e il rettore della chiesa o il patrono. osì il Lucidi *(De Visit. Tom. 2*, p. 497, . 195): « Accommodatur (hoc decretum) on solum ad sedandas controversias cum odalitatibus exortas, sed etiam alias, ongrua nimirum congruis referendo, ex-itatas cum rectoribus aut patronis ec-esiarum simplicium, quae in ambitu arœciæ sitæ reperiuntur ». (V.S.C.C. nov. 1762 *in Mutinen;* 15 iul. 1848 *in Ianuen*—S. C. EE. et RR. 17 mar. 854, 18 iul. 1856 *in Meliten).*

b) Nelle quistioni riguardanti le con-regazioni vuolsi stare al giudizio del escovo, giacchè tutte le confraternite ottostanno ai decreti, alla moderazione alla correzione dell'Ordinario (Conc. rid. *Sess. 22, c. 8 de ref.;* Bened. XIV, *nst. 115, n. 49;* Monacelli *T. 2, tit. 3, form. 1, n. 49;* S. C. C. *in Potenti-na, 29 maii 1683).*

III.

Circa l'applicazione della seconda mes-a, quando si ha la facoltà di binare.

Vivarien. Circa applicationem secun-dae missae—5 Marzo 1887—Il Vescovo di Viviers espose alla S. C. che in sua Diocesi vi ha una congregazione di 300 sacerdoti, approvata dalla S. Sede, con l'obbligo ai socii di celebrare una sola messa a favore dei confratelli defunti. Or questi socii soddisfano alla detta ob-bligazione con applicare la seconda mes-sa del dì festivo in cui han facoltà di *binare.*

Aggiunse esservi pure dei parroci i quali, anche facoltati a binare, quando sono impediti di applicare *pro populo*, adempiono colla seconda messa del se-guente giorno festivo, applicando *pro populo* amendue le messe.

Chiedeva perciò se queste usanze fossero da approvare, e nel caso negativo, supplicava per l'assoluzione del passato.

La S. C. il dì 5 marzo tolse a discutere i due seguenti quesiti:

I. An sacerdos, qui, ex statutis sodalitatis, cui nomen dedit, tenetur missam celebrare pro sodali defuncto, possit ad satisfaciendum huic oneri, secundam missam in die binationis applicare in casu.

II. An parochus qui non potuit celebrare missam die, in quo legenda erat pro populo, possit, ad satisfaciendum huic oneri, secundam missam in subsequenti festo, ex binatione celebrandam, applicare in casu.

E risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative; et consulendum SS. pro absolutione quoad praeteritum, et communicentur Episcopo decreta huius S. Congregationis diei 14 Decembris 1872.

Eccone le precipue ragioni:

a) E dalla Costit. di Benedetto XIV *Cum semper oblatas*, e dalla costante disciplina della S. C., apparisce chiaramente non potersi nè da' parroci nè dai semplici sacerdoti ricevere stipendio alcuno per la seconda messa o direttamente o indirettamente: e ciò perchè sia rimosso ogni pericolo di mercimonio o di avarizia dalle cose sacre (S.C.C. 19 dec. 1835 *in Ventimilien;* 25 sept. 1858 *in Cameracen;* 23 mar. 1861 *in Treviren;* 29 apr. 1871 *in Treviren;* 14 sept. 1878 *in Nanceynen-Tullien e Nemausien;* Lehmkul. *Theol. Mor. p. II, l. 1, tr. IV*, § *2, n. 216).*

b) I parroci, per ragione di beneficio, son tenuti di applicare *pro populo* ne' dì festivi: la quale applicazione s'intende retribuita con le rendite del beneficio medesimo. Perciò Bened. XIV nella cit. Costit. *Cum semper oblatas* consente al parroco « qui exigua huiusmodi certorum fructuum assignatione paucisque incertis proventibus gaudeat, congruum aliquod augmentum praebeatur pro onere celebrandi et applicandi missam pro populo diebus festis ».

c) Quando il parroco trovasi assente dalla sua cura, ovvero è impedito di celebrare in qualche giorno festivo, ecco le norme da osservare, giusta il di-

sposto della S. C. del Concilio nel citrescritto del dì 14 dicembre 1872. « Parochum die festo a sua paroecia legitime absentem satisfacere suae obligationi missam applicando pro populo suo in loco ubi degit, dummodo ad necessariam populi commoditatem alius sacerdos in ecclesia parochiali celebret, et verbum Dei explicet. Parochum vero utcumque legitime impeditum ne missam celebret, teneri eam die festo per alium celebrari et applicari facere pro populo in Ecclesia parochiali: quod si ita factum non fuerit, quamprimum poterit, missam pro populo applicari debere *(Ap. Lucidi De Visitatione SS. LL. Vol. I, p. 461 nov. edit.)*.

d) Trattandosi poi dell' obbligo di messe che gravi sui Confratelli in forza degli statuti del sodalizio, non percependosi lucro alcuno, nè direttamente nè indirettamente, e non essendovi pericolo di mercimonio o di avarizia, nè di scandalo ai fedeli, non si può condannare l'usanza di adempiere coll'applicazione della seconda messa nei giorni, in cui si può *binare*. Così fu definito altresì da questa S. C. il dì 14 settembre 1878 *in Nanceynen-Tullien et Nemausien* in un caso simile a questo (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 553).

IV.

Circa l' applicazione della Messa pro populo quando si abbia l' amministrazione di un'altra Cura.

Nivernen. Missae pro populo—5 Marzo 1887—Il Vescovo di Nevers (Francia) riferì alla S. Sede che in sua Diocesi, per la scarsezza di sacerdoti, si ritrovano più parroci con doppia cura di anime, i quali o per inavvertenza o per la esiguità delle rendite del secondo beneficio, non sono stati soliti di celebrare la messa *pro populo* per la seconda parrocchia, nei giorni festivi soppressi in Francia. Chiedeva perciò: 1. Se, data la vera indigenza dei parroci nel caso esposto, potesse tollerarsi l'uso anzidetto invalso; 2. e nel caso negativo, che si desse una benigna assoluzione sulle omissioni precedenti.

La S. C. si occupò della istanza il giorno 5 marzo 1887 togliendo a risolvere il dubbio: *An rectores duarum paroeciarum in diebus festis suppressis possint a celebranda missa pro populo favore alterius paroeciae dispensari, et a praeteritis omissionibus absolvi in casu*—E decise: *Praevia ablutione quoad praeteritum, pro gratia dispensationis quoad futurum ad quinquennium, facto verbo cum SS.mo.*

E giustamente; imperocchè:

a) L'obbligazione di celebrar la messa *pro populo* che corre ad ogni cura è certa ed è grave (V. Trid. *Sess. c. 1 de ref.*; Bened. XIV *Const. Cum semper oblatas* 19 aug. 1744; Innoc. XI *Const. Nuper 24 apr. 1699)*.

b) Quando si amministrano due cure se queste sono separate tra loro, è d' uopo celebrare per ciascuna di esse la Messa *pro populo*. Solo quando sieno unite insieme per unione plenaria o estintiva, potrà bastare una sola messa. La S. C. del Conc. il dì 26 febbraio 1774 *in Lucen* al dubbio: « An parochis duabus parochialibus ecclesiis praepositis teneantur dominicis aliisque festis diebus missam in unaquaque ecclesia, sive per se, sive per alium pro populo applicare in casu »—rispose: « Affirmative, exceptis tantum paroeciis unitis unione plenaria et extinctiva ».

c) La detta obbligazione ha luogo altresì quando le rendite del beneficio siano esigue ed anche nulle, essendo un obbligo essenziale dell' officio di pastore. Così la S. C. del Conc. *in Ferentinat.* mar. 1735 e *in Vivaequen* 7 mai. 18

d) Ed ha pur luogo in riguardo alle feste antiche di doppio precetto, poscia furono abolite: l' abolizione riguarda l'obbligo de'fedeli di ascoltare messa e di astenersi dalle opere servili non l'obbligo del pastore di applicare S. Sacrifizio pel suo gregge. Così l'indulto pubblicato il 3 aprile 1802 Card. Caprara. Così la S. C. del Co 16 dec. 1837 *in Caietana*; 8 aug. 1 *in Brixen*; 25 sept. 1847 *in Me nien.* Così pure la S. C. de' Riti oct. 1818 *in Aquilana*.

e) Nè vale contraria consuetudi neppur quadragenaria o anche imm morabile, come sancì la S. C. *in Mechlinien* 25 sept. 1847, in cui, posto il dubbio: « An consuetudo quam legitima haberi possit, vi c parochi non applicent pro populo mi sacrificium dominicis, aut saltem pr

iictis festis suppressis »—fu risposto: *Negative.*

f) Perciò, nel caso, trattandosi di ue parrocchie separate, si è riconosciu- l'obbligo che ha il parroco di cele- rare per ciascuna la messa *pro populo.* tanti però le particolari circostanze, si concessa l'assoluzione pel passato e la ispensa temporanea per l'avvenire (1).

V.

e chi affranca i censi ecclesiastici dal Demanio con venia Apostolica, possa ritenersi qualche parte di lucro.

Nicosien. Redemptionis canonis — 5 tar. 1887—*Per summaria precum*—Il ac. B., in Diocesi di Nicosia, era tenuto pagare l'annuo canone di L. 700 per icune cappellanie fondate in una chiesa; essendo state quelle soppresse civil- ente, il canone pagavasi al regio fisco. Il overno aveva offerte agevolazioni mol- ai censuarii che avessero voluto af- ancare il loro debito; avrebbe ceduto loro non meno del 25 % sul capitale. Il sac. B. volendo avvalersi di questa offerta, si rivolse alla S. Sede chiedendo, colla debita venia, la facoltà pure di ritenere per se un terzo del lucro, pronto a depositare gli altri due terzi a benefizio della sua Chiesa. Il Vescovo commendò la istanza, rappresentando i bisogni urgenti di quella Chiesa, che, non concedendosi tal licenza, non avrebbe nulla, giacchè il B. non chiederebbe il rinfranco. La S. C. però il dì 16 gennaio 1886 rescrisse *Negative.*

Di nuovo il Vescovo fece istanze per la grazia alla S. Sede, ricordando non solo le necessità di quella Chiesa, ma i meriti altresì del sac. B., il quale a sue spese facea celebrare una messa festiva, e sostenne una lunga lite col demanio, che non volea riconoscere l'atto di enfiteusi.

La causa fu discussa in pieni comizii il dì 5 marzo 1887. Però la S. C. considerando:

a) Che questo lucro vien ceduto dal Governo perchè più facilmente il patrimonio della Chiesa potesse vendersi;

b) Che mal conviene ad un sacerdote cooperare, almeno indirettamente, a questo sperpero deplorando;

c) Che, trattandosi di beni e diritti ecclesiastici, qualsivoglia lucro che si faccia intorno a questi non spetta ad altri che alla Chiesa;

d) Che applicandone parte al Sac. B. sarebbe una specie di alienazione;

Per tutte queste ragioni rispose:

In decisis diei 16 ianuarii 1886.

VI.

Di un suddiacono, dispensato dall'abito e dall'officio divino.

Neten. Dispensationis—5 Marzo 1887 —*Per summaria precum*—Il suddiacono R. in Diocesi di Noto, non appena conseguita la sacra ordinazione, fu costretto giudiziariamente a smettere il patrimonio; di che, disanimato, smise pure l'abito talare; e affine di procurare a se ed alla vecchia madre vedova il sostentamento, procurò di esercitare l'officio d'insegnante nel suo comune, come ha operato sino al presente.

In tale stato non curò più di recitare l'uffizio divino, benchè, secondo l'atte-

(1) Ciò che si è detto del parroco devesi ere affermare del Vescovo che amministri che temporaneamente una seconda Diocesi parata dalla prima? La S. C. del Concilio ise parere affermativo a dì 9 luglio 1881 . Mon. Eccl. Vol. III, Par. I, pag. 3). Ma Leo- XIII f. r. nella Costit. *Iu suprema* del dì giugno 1882, nel sancire inappellabilmente bbligo ne' Vescovi della Messa *pro populo*, chiarò: « Et ne cui dubitationi aditus pa- at, declaramus, eosdem Episcopos et Abba- s huic officio satis esse facturos per cele- ationem et applicationem unius Missae pro niverso populo sibi commisso, etiamsi duas l plures Dioeceses et Abbatias aeque princi- liter unitas regant. —Novimus quidem Ro- anas Congregationes Nostras aliud decrevis- de parochis duas vel plures parochiales clesias aeque principaliter unitas gerenti- s: in quibus singulis singulae per dies fe- os missae celebrentur et pro populo appli- ntur necesse est. Sed alia est parochorum, ia Episcoporum ratio. Etenim cum cuique rocho specialis in unaquaque paroecia ac finita populi cura commissa sit, festis die- s parochus non modo celebrare pro populo bet, sed etiam in parochiale templum po- lum admittere, et sacrosancto Missae sacri- io intersit et audiat verbum Dei, et sacra- enta pro opportunitate recipiat, et iis omni- s officiis excolatur, quae diebus praesertim, ominicis aliisque festis praestanda sunt. At n haec valere possunt pro Episcopis, qui ssimili in conditione et caussa versantur, im nulla lege hodie iubeantur omnibus die- s festis sanctum Sacrificium in Cathedrali mplo peragere» (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. p. 52).

stazione del Vescovo, si mantenesse sempre casto, e godesse buona fama in mezzo ai suoi concittadini. Sollecitato dal Vescovo a rientrare in Seminario affine di progredire nei sacri ordini, si ricusò, allegando la sua innoltrata età di anni 54 e la necessità di provvedere ai bisogni della vecchia madre che altro appoggio non aveva.

Ora intanto, desideroso di rinconciliarsi con Dio per mezzo de' SS. Sacramenti, e non riuscendogli più di riprendere la recitazione delle ore canoniche le cui regole ha già dimenticato, nè di riprendere l'abito talare senz'ammirazione del popolo, presso il quale si è quasi cancellata la memoria del sacro ordine da lui ricevuto, si rivolse alla S. Sede chiedendo, per queste ragioni, la dispensa dall'officio divino e dall'abito ecclesiastico. Il Vescovo, a vista sopratutto della sua buona condotta morale, commendò la istanza. E la S. C. fattasi carico delle anzidette ragioni, che vagliò accuratamente il dì 5 marzo 1887, benignamente rescrisse:

Pro gratia dispensationis, dummodo incedat in habitu decenti et nigri coloris, et commutationis recitationis horarum canonicarum in alias preces iudicio Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

Donde i corollarii:

a) I canoni vietano al chierico le vesti laicali, tranne se una giusta e ragionevole causa non lo scusi di portarle per breve tempo (Conc. Trid. *Sess. 14 de ref.;* Clement. I. *De vita et honest. Clericor.;* Xystus V *Const. Cum sacrosanctum*). Anzi, rimosso ancora il disprezzo e lo scandalo del popolo, il non incedere in abito talare sarebbe per un ecclesiastico con ordini sacri un grave peccato (S. Alph. L. VI, n. 825).

b) Parimenti è obbligo stretto e grave di ogni chierico iniziato *in sacris* la recitazione delle ore canoniche (S. Alph. L. IV, n. 140).

c) Nondimeno, posta una ragionevole causa, com'è quella di un giusto timore, il chierico può smettere l'abito proprio (Clemen. *2, et c. 15 De vita et honest. clericor.*).

d) E può anche lasciare la recita delle ore quante volte trovisi obbligato di compiere più gravi doveri che non possono omettersi, senza grave danno pr prio o altrui (S. Alph. L. IV. n. 156

VII.

Assegni a canonici novelli di Collegi ta, dopo la soppressione governativ

Andrien. Reductionis onerum. — Marzo 1887—*Per summaria precum* Il Capitolo Collegiato di S. Nicola Andria, già stremato di numero, fu a cresciuto dal Vescovo colla creazione altri nove canonici statutarii, i qu nulla percepiscono dal Governo.

Il parroco di quella Chiesa trovo avere stralciata una congrua dai be capitolari, maggiore dell'antica, men i canonici liquidarono una pensione n nore della metà del reddito di prim Non sembrando ciò giusto, e dovend pure assegnar qualche cosa ai nove canonici, fattosi ricorso alla S. C., qu sta il dì 8 maggio 1880 decise: « Att « tis etc., portionem redituum, mis « rum legatis gravatam, dividend « esse aequis partibus inter omnes « nonicos cum respectivo missarum o « re, ex reliqua vero redituum pa « conficiendam primum esse massam « stributionum, una cum portionib « quae in eamdem distributionum m « sam immittuntur a canonicis, qui « reptioni bonorum praeexistebant, « posito canonicis recentioribus on « missarum conventualium et votiva « in proportione ab Episcopo deter « nanda. Massa autem distributio « confecta, si quid supererit, aeque « videndum esse inter omnes canon « ac singulis tribuendum ratione et « praebendae, atque huiusmodi redit « distributionem incipiendam esse ab « tera medietate anni 1879 ».

Fu stabilito perciò che, prelevata assegno del parroco la rendita di 3,146 : 60, il rimanente della cong cederebbe a beneficio dei canonici, questa differenza che a ciascuno i stintamente spettasse l'annuo asse di L. 168 col peso di messe 94; ai centi, oltre a ciò, si dessero L. 20 per ciascuno da formarsene la m delle distribuzioni, alla quale i c nici antichi dovessero contribuire egual somma dalla pensione governat

Or, poichè anche queste quote di r

sa erano gravate di pesi, i canonici statutarii ricorsero di nuovo alla S. Sede con chiedere:

« 1° Che dal reddito dell'intera quota di beni lasciati in natura ad essa chiesa per ragione della sua parrocchialità, prelevata la porzione spettante al prevost parroco (il quale in ordine agli oneri di messe cadenti sulla or cennata quota applicherebbe un numero proporzionatamente calcolato sullo assegno che a lui soleva farsi negli anni prossimi alla soppressione civile del capitolo) del rimanente comunque gravato di messe, *otre quinti* siano assegnati per retribuzione al servizio corale, compreso il giro delle conventuali, e per un qualche provento di beneficio canonicale, il quale assegno andrebbe diviso secondo le norme segnate nella su indicata lettera della S. C. del Concilio.

« 2° Che *due quinti* siano ritenuti per celebrazione di messe piane a soddisfazione di tutti i legati infissi nei suddetti fondi... applicando *pro pluribus*, ed elevando lo stipendio di ciascuna a lire cinque.

« 3° Che queste due grazie abbiano vigore ed affetto fin dal 1881, epoca in cui ne fu sospesa la celebrazione, a motivo delle molestie e liti sostenute per la conservazione dell'anzidetta quota ».

Il Vescovo commendò la istanza; e la S. C., volendo che pei novelli canonici si formasse un equo assegno per l'onere dell'officiatura, affine di provvedere al culto del Signore, il dì 15 marzo 1887, benignamente rescrisse:

Pro gratia, iuxta preces, facto verbo cum SS.mo.

SULLA VIA CRUCIS

Atti della S. Sede

(Continuaz.—V. p. 16 di q. P.)

IV.

Ancora sulla erezione delle Stazioni della Via Crucis

SOMMARIO—1. Sulla benedizione, sul collocamento e sulla mutazione delle tavole e delle croci—2. Sul processo verbale della erezione—3. Se la benedizione debba darsi prima o dopo il collocamento delle tavole e delle croci — 4. Quali debbano intendersi per pubbliche chiese, dove si abbia la facoltà di erigere le stazioni; e se la facoltà apostolica debba farsi riconoscere in iscritto dal Vescovo — 5. Per decreto generale, si toglie ogni limitazione di luogo e di distanza nella erezione della Via Crucis—6. Se le croci possano essere di ferro—7. Si sanano l'erezioni nullamente fatte—8. Si concede facoltà al Generale de'Minori di delegare ai Vescovi e ad altri, con facoltà pure di subdelegare, la erezione della *Via crucis* anche in oratorii privati; ed ai superiori tutti dell'ordine di delegarla ai frati predicatori e confessori.

1.—I An qui habet facultatem erigendi Viam Crucis, benedictione tabularum et crucium prius facta, teneatur ipse tabulas collocare et stationes percurrere, ut valida sit erectio?

II An benedictione tabularum et crucium facta a sacerdote legitime delegato, alter quicumque tabulas collocare possit privatim sine caeremoniis, et etiam alio tempore?

III An quando in priorum tabularum locum aliae substituuntur, nova requiratur facultas illas benedicendi, et Viam crucis erigendi?

IV An mutatio crucium de loco in locum in eadem ecclesia secum importet annihilationem indulgentiarum Viae Crucis adnexarum?

Resp. S. C. I. 22 aug. 1842, Incerti loci, n. 311:—« Ad I Negative—Ad II Affirmative—Ad III Negative, dummodo substitutio non sit maioris partis crucium—Ad IV Negative ».

2. Utrum in erectione Stationum Viae Crucis necessarium omnino sit redigere quod appellatur *procès verbal* (*processo verbale*) intra spatium viginti quatuor horarum?

Resp. S. C. I. 10 febr. 1844 in Apamien, n. 325:—« Non esse determinatum tempus ad documentum erectionis conficiendum, sed ratio per se patet, ut quamcitius hoc fiat, ne dubium in posterum oriatur circa praedictam canonicam erectionem ».

3. Utrum erectio et benedictio stationum Viae Crucis in ecclesia, vel oratorio ita fieri possit, ut ante caeremoniam, vel etiam die praecedenti, quatuordecim cruces cum tabulis pictis, si quae sint, suspendantur in locis praefixis, et earum benedictio fiat a sacerdote ad eas ante aram converso, quibus expletis, sacerdos ad singulas cruces genu-

flexus eas incensat, et orat more solito; vel utrum expositio et suspensio fieri debeat durante caeremonia, quod quidem esset difficillimum?

Resp. S. C. I. 31 ian. 1848 in Nancejen, n. 346 : — « Servandam esse in omnibus consuetudinem ».

An pro validitate benedictionis crucium stationum Viae Crucis requiratur ut benedictio detur ante ipsarum affixionem, vel sufficiat, ut post affixionem impertiatur.

Resp. 21 iun. 1879 in Smirnen, n. 447:— « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

4.—I. Cum in rescripto enuntietur facultas erigendi stationes in publicis Ecclesiis, dubium exortum est, utrum his verbis: *in publicis Ecclesiis* excludantur ecclesiae seu oratoria hospitiorum, seminariorum, communitatum, institutionum etc. quae ad usum tantum personarum intra septa illa degentium aedificata sunt, et publico usui exterorum nonnisi quandoque et per accidens inserviunt?

II. Dubitatur etiam utrum exigendum sit in unaquaque Diœcesi exemplar authenticum praedictae facultatis a S. Sede concessae, quod ab Episcopo de scripto cognoscatur, an vero sufficiat testimonium Praepositi Generalis mentionem faciens Rescripti, de quo supra, ut possit Episcopus licentiam dare presbyteris Societatis (Presbyterorum Misericordiae) erigendi stationes, servatis de cetero reliquis conditionibus a Summis Pontificibus praescriptis?

Resp. 12 Mar. 1855 in Ditionis Belgicae, n. 365 — « Ad I Facultatem erigendi stationes in publicis ecclesiis, de qua in rescripto, intelligendam esse etiam pro oratoriis auctoritate Episcopi institutis, et per viam publicam ingressum habentibus. — Ad II Provisum per regulas generales ».

5. « Nuper SS.mo D. N. Pio PP. IX humillimis precibus expositum fuit, valde optandum esse, ut tristissimis hisce temporibus, quibus inimici Crucis Christi divina humanaque omnia pessumdare conantur, pia Viae Crucis exercitatio magis magisque promoveatur, ac illius stationis erectio, sublata limitatione enuntiata (V. supra pag. 14 n. 2), ubique ecclesiis piisque lo fieri possit. Sanctitas Sua animadverte summam esse vim meditationis Passionis mortis Redemptoris nostri ad confirmanda in animis fidem, ad curanda conscienti vulnera, ad purgandam in mentis aciem, d vinoque amore inflammandam, in Audie tia habita die 14 Maii 1871 ab infrascrip Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiaru Sacrisque Reliquiis praepositae memorat preces benigne excipiens Apostolica Auct ritate indulsit, ut stationes Viae Crucis cu adnexis indulgentiis etiam in locis ubi Co ventus praefati Ordinis Minorum, sive O servantium, sive Reformatorum, sive Rec lectorum existunt, quamvis in eiusdem C dinis Ecclesiis, sacris aediculis, piisque lo erectae reperiantur, nulla habita superi expressae limitationis ac distantiae ratio servatis tamen aliis de iure servandis er possint et valeant.

« Ceterum Sanctitas Sua per praesens d cretum minime intendit derogare privativ facultati, quam idem Ordo in peragenda rectione stationum Viae Crucis habet, n specialibus indultis hac super re aliis p sonis ob peculiaria rerum ac locorum adju cta ab Apostolica Sede concessis, quar tenor ac forma in omnibus servanda erit (*Urbis et Orbis*, 14 Maii, 1871. n. 429).

6.—I. An illud *ex ligno debent esse cruc* quod legitur in appendice ad Rituale R manum editum anno 1864 ex typis Sac Congr. de Propaganda Fide pag. 404, ob get sub poena nullitatis?—Et quatenus fimative;

II. An huic praecepto sufficienter satis cit appositio totidem Crucium lignearu etsi coram adstantibus invisibilium, ad p tem adversam crucium ferrearum?—Et q tenus negative;

III. An consulendum sit SS.mo pro sa tione Crucis Viarum huiusmodi iam e ctarum?

Resp. S. C. I. 23 nov. 1878 in Auran n. 442—« Ad I Affirmative—ad II Ne tive—Ad III Attenta bona fide, consul dum SS. mo pro convalidatione station sic erectarum, et pro facultatibus neces riis et opportunis concedendis eidem E

scopo oratori, qui sive per se, sive per alium sacerdotem sibi benevisum cruces ligneas privatim benedicat, easque benedictas, meliori quo fieri potest modo, ne scandalum oriatur, ita stationibus superponat, ut ab omnibus conspici possint ».

7. Beatissime Pater! Fr. Bernardinus a Portu Romatino, totius Ordinis Minorum Minister Generalis, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus humiliter exponit, ex publicata in ephemeride, cui titulus: *Acta Ordinis Minorum*, instructione de Stationibus S. Viae Crucis erigendis fuisse compertum, ejusmodi Stationes non semel invalide erectas fuisse. Quum autem admodum difficile videatur, ut hujusmodi erectiones renoventur, hinc ne fideles visitantes tales Stationes invalide erectas indulgentiis a S. Sede concessis privati existant, humiliter supplicat Orator, ut Sanctitas Tua omnes S. Viae Crucis Stationes hucusque invalide erectas convalidare ac ratas habere dignetur. Quam gratiam etc.

«Vigore specialium facultatum a Sanctissimo D. N. Leone PP. XIII. tributarum, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita defectus omnes, de quibus in supplici libello, benigne sanavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 31 Julii 1883.

« A. *Card.* Bilio.

« Franciscus Della Volpe, *Secret.* »

8. Beatissime Pater! Fr. Bernardinus a Portu Romatino, totius Ordinis Fratrum Minorum Minister Generalis, ad pedes Sanctitatis Tuae venerabundus provolutus humiliter exponit, Ordinis alumno a se commissam esse disponendam e documentis authenticis instructionem de sacris Viae Crucis Stationibus erigendis visitandisque, quam in lucem edendi mens est post obtentam a Sacra Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita (si ita Sacrae huic Congregationi visum fuerit) approbationem. Cum vero non omni, qua par est, certitudine ac claritate et documentis authenticis, quae praesto sunt, pateat, quousque se extendat Stationes Viae Crucis erigendi auctoritas praefato Ordini ab Apostolica Sede benigne concessa, hinc Minister Generalis totius Ordinis Minorum consuevit statim ab ingressu sui Generalatus Summum Pontificem supplex adire, ab Eoque impetrare confirmationem omnium facultatum, quas circa Vias Crucis erigendas ac benedicendos crucifixos Viae Crucis vulgo nuncupatos Sancta Sedes Apostolica praedecessoribus suis indulsit; quod et praestitit et impetravit humillimus Orator.

Praxis autem hujus curiae habuit et habet, ut Minister Generalis

a) deleget tum intra, cum extra Ordinem facultatem erigendi Viam Crucis, etiam in oratoriis privatis, ex Indulto tamen Apostolico erectis, necnon benedicendi crucifixos cum applicatione indulgentiarum Viae Crucis;

b) concedat aliis, praesertim locorum Ordinariis, Vicariis Apostolicis, Missionum exterarum Praefectis etc., auctoritatem etiam subdelegandi seu committendi subditis Viae Crucis erectionem.

Praeterea considerato tenore Brevis *Exponi Nobis* Clementis PP.XII. (d. d. 16 Januarii 1731) (1) dicendum videtur, non solum Ministrum Generalem, sed etiam alios in Ordine Superiores ac ex eorum commissione etiam ceteros Fratres concionatores vel confessarios approbatos Viae Crucis Stationes erigere posse etiam in privatis seu domesticis oratoriis, saltem proprie dictis, i. e, quae gaudent privilegio celebrandi in iis Missam. In praefato enim Brevi praelaudatus Summus Pontifex, extendens indulgentias ad Viae Crucis Stationes per *Fratres dicti Ordinis* erectas vel in posterum erigendas in locis Ministro Generali non subjectis, inter hujusmodi loca enumerat etiam *oratoria*, quin ulla addatur distinctio seu restrictio.—Ut igitur omnis dubitandi ratio tollatur, et memorata instructio plenior esse queat, Orator enixis precibus supplicat,

1°. Ut Sanctitas Tua Ministro Generali totius Ordinis Minorum pro tempore existenti vi muneris confirmare ac, in quantum opus est, de novo concedere dignetur facultates ab ipso exerceri diuturna praxi consuetas ac superius sub litteris *a* et *b* expositas;

---

(1) Vedi q. P. pag. 10, n. 5.

2°. Ut Sanctitas Tua declarare ac, in quantum opus est, de novo concedere dignetur, omnes in Ordine Superiores ac ex eorum commissione etiam ceteros Fratres concionatores vel confessarios approbatos Viae Crucis Stationes licite ac valide constituere posse etiam in oratoriis privatis seu domesticis, quae gaudent privilegio celebrandi in iis Missam.

Tandem humillimus Orator supplicat, ut Sanctitas Tua auctoritate Apostolica sanare dignetur defectus quoad praeteritum in praedictis forsan existentes. Quam gratiam etc.

« SSmus D. N. Leo PP. XIII. in Audientia habita die 15 Martii 1884 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, praevia sanatione quoad praeteritum, de qua in precibus, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta petita. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione; contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 15 Martii 1884.

« *Al. Card.* Oreglia a S. Stephano,
Praefectus
« Franciscus Della Volpe, *Secret.* »

SULLO STATO DEI REGOLARI

Decreti e dichiarazioni

(Cont.—V. pag. 17-21 di q. P.)

§ III.

SULLA PROFESSIONE DE' VOTI SEMPLICI, DA PREMETTERSI ALLA SOLENNE.

I.

Encyclicae litterae S. Congregationis super Statu Regularium de Votorum simplicium professione.

R.me Pater,

Neminem latet, tristissimis hisce temporibus quibus inimici Crucis Christi humana divinaque omnia pessundare, ac mores pervertere student, maximam adhibendam esse curam, sollicitudinem, diligentiam ad eorum spiritum, uti par est, probandum, qui vota solemnia Deo nuncupare postulant, ne quis admittatur, qui saeculi contagione pollutus, tamquam ovis morbida electum Christi gregem inficiat, vel verae vocationis expers, et suscepti Instituti poeniteat, et gravem sodalibus molestiam afferat cum disciplinae perturbatione, et regularis observantiae discrimine. Hinc porro evenit, ut qui ex adverso sunt, contra regulares familias, licet de christiana et civili republica optime meritas, pleno ore blaterent, et culpam, quae paucorum est, in universum coetum conferant. Ex quo non levi religionis damno debita christiani populi erga religiosas familias opinio et reverentia vel maxime imminuta. Siquidem regulares viri propriae vocationis assidue memores esse debent, et omnium virtutum splendore fulgere, atque ex proprii Instituti regula nullis curis nullisque laboribus parcere, ut majorem Dei gloriam ac sempiternam hominum salutem procurare queant. Quod si semper, hisce praesertim temporibus, ad ipsis majore studio et contentione est praestandum, cum populi, licet omnigenis insidiantium hominum erroribus fraudibusque misere decepti, tamen et veritatis luce, ac sanctissimae nostrae Religionis auxilio se maxime indigere sentiant. Quocirca regulares viri, qui auxiliares Ecclesiae milites merito semper dicti et habiti sunt, nihil nunc intentatum relinquere debent, ut qua opere, qua voce, qua exemplo errorum tenebras dissipent, hominumque mentes divinae nostrae Religionis lumine illustrent, errantes in omni bonitate, patientia, ac doctrina ad veritatis et salutis semitas perducant, vitiorum germina radicitus evellent ac pietatem, religionem, omnemque virtutem ubique foveant, excitent, ac propagent. Ut autem haec prospere feliciterque agere et consequi valeant, charitatem in primis praeseferant oportet, quæ virtutum omnium parens et altrix, quæque patiens atque benigna omnia suffert, omnia sustinet, et idcirco necesse est Religiosos ipsos viros arctissimo charitatis vinculo inter se esse conjunctos, quo concordissimis animis, consociatisque studiis praeliantes bella Domini,

et quaerentes unice quae Christi sunt, possint Dei ejusque sanctae Ecclesiae regnum magis in dies extendere.

Cum igitur Ecclesia prudenti quadam oeconomia ingruentibus malis juxta rerum ac temporum adjuncta provide sapienterque occurrere soleat, SSmus D. N. Pius PP. IX Religiosos Ordines praecipua benevolentia prosequens, et ab iis hujusmodi mala avertere cupiens, rem deferendam voluit ad S. Congregationem super Statu Regularium, ut Patres Cardinales, rebus accurate discussis, proponerent quidquid in Domino expedire existimassent. Itaque auditis eorumdem Cardinalium sententiis, universaque rei ratione sedulo perpensa, haec quae sequuntur, quoad religiosas virorum familias, in quibus solemnia vota emittuntur, ex Apostolicae auctoritatis plenitudine statuit atque decernit, atque ab omnibus, ad quos spectant, ex obedientiae praecepto observari et executioni demandari districte jubet, et contrariis quibuscumque, etiam speciali et individua mentione et derogatione dignis, derogat, ac plene derogatum esse declarat.

Peracta probatione et novitiatu ad praescriptum S. Concilii Tridentini, Constitutionum Apostolicarum, et statutorum Ordinis a S. Sede appobatorum, Novitii vota simplicia emittant postquam expleverint aetatem annorum sexdecim ab eodem Tridentino Concilio statutam, vel aliam majorem, quae forsan a statutis proprii Ordinis a S. Sede approbatis requiratur; et quoad Laicos et Conversos postquam ad eam pervenerint aetatem, quae in Constitutione Clementis VIII, incipien. « In supremo » praefinita est.

Professi post triennium a die, quo vota simplicia emiserint, computandum, si digni reperiantur, ad professionem votorum solemnium admittantur, nisi fortasse pro aliquibus locis uti nonnullis institutis indultum est, professio votorum simplicium ad longius tempus jam concessa fuerit. Poterit vero Superior Generalis, ac etiam Superior Provincialis ex justis et rationabilibus causis professionem votorum solemnium differre, non tamen ultra aetatem annorum vigintiquinque expletorum. Si vero in Ordine seu Instituto Provinciales non habeantur, eadem differendi professionem votorum solemnium facultas attribuitur etiam Superiori domus novitiatus, de consensu tamen Magistri novitiorum, et duorum religiosorum, qui in Instituto aliquo gradu insigniti sint.

Decreta S. Congregationis super Statu Regularium incipien. « *Romani Pontifices* » et « *Regulari disciplinae* » anno 1848 promulgata omnino serventur in receptione ad habitum, novitiatum et professionem votorum simplicium.

Quae de votis simplicibus emittendis superius sancita sunt, servanda erunt relative ad eos, qui post datam praesentium ad habitum admittentur.

Hæc sunt quæ Tibi ex mandato Sanctitatis Suae significanda erant, ut ea religiosis tuo regimini subiectis denuncies, et interim fausta a Domino adprecor.

Datum Romae ex Sacra Congregatione super Statu Regularium die 19 Martii anno 1857.

Tui studiosus

A. Bizzarri Arch. Philippen. *Secretarius*

II.

Declarationes circa naturam et qualitatem votorum simplicium.

SSmus, D. N. Pius PP. IX. attentis precibus Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum S. Dominici, haec, quae sequuntur, circa naturam et qualitatem votorum simplicium, in encyclicis litteris hujus S. Congregationis *super Statu Regularium* die 19 Martii 1857 praescriptorum, et circa obligationes ac privilegia illorum, qui ea emittent, pro eodem Ordine Praedicatorum decernenda statuit, prout praesentis Decreti tenore Apostolica auctoritate decernit atque constituit:

I. Vota simplicia, de quibus agitur, perpetua erunt ex parte voventis, utpote quae tendunt ad emittenda deinde vota solemnia, in quibus perfectionem et complementum accipient.

II. Eorumdem votorum simplicium dispensatio reservata est Romano Pontifici, cui professi gravibus urgentibus causis preces porrigere poterunt.

III. Verum eadem simplicia vota solvi etiam possunt ex parte Ordinis in actu dimissionis Professorum, ita ut data dimissione professi ab omni dictorum votorum vinculo et obligatione eo ipso liberi fiant.

IV. Facultas autem dimittendi professos votorum simplicium, de quibus agitur, spectat ad Magistrum Generalem Ordinis cum suo generali Consilio. Idem Magister Generalis cum suo generali Consilio poterit in casibus extraordinariis, et praesertim pro regionibus et locis longinquis ad dimissionem decernendam subdelegare probos et prudentes religiosos, qui saltem tres esse debent.

V. Licet ad decernendam dimissionem neque processus neque judicii forma requiratur, sed ad eam procedi possit sola facti veritate inspecta, tamen Superiores procedere debent summa charitate, prudentia, et ex justis et rationabilibus causis, quacumque humana affectione remota, secus eorum conscientia graviter onerata remaneat. Nemo autem ex causa infirmitatis post professionem votorum simplicium superventae dimitti poterit.

VI. Professi dictorum votorum simplicium participes erunt omnium gratiarum et privilegiorum, quibus professi votorum solemnium in memorato Ordine legitime utuntur, fruuntur, et gaudent.

VII. Superiores Regulares, ad quos spectat, concedere poterunt hujusmodi professis litteras dimissorias dumtaxat ad primam Tonsuram, et ad ordines minores, servatis tamen de jure servandis, et praesertim quae circa Ordinationes Regularium ab Apostolica Sede praescripta sunt.

VIII. Anni professionis, qui in dicto Ordine requiruntur, ut quis voce activa et passiva gaudeat, et ad officia admitti possit, a die emissionis votorum simplicium computentur; et professi votorum simplicium suffragium habeant in actis Capitularibus sui Conventus, quatenus et prout habent solemniter professi.

IX. Professi votorum simplicium dominium *radicale*, uti ajunt, suorum bonorum retinere poterunt, sed eis omnino interdicta est eorum administratio, et redditum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere pro tempore, quo in eadem votorum simplicium professione permanserint, administrationem, usumfructum, et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo Ordini, si ita pro eorum libitu existimaverint.

X. Professi votorum simplicium remanere debent in domibus Professorii et studiorum, et vitam communem perfectam observare.

XI. Ad valide emittenda vota solemnia post vota simplicia requiritur professio expressa, et ideo professio tacita omnino abrogata est.

Haec Sanctitas Sua statuit atque constituit, contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus, quibus Apostolica auctoritate derogat, ac derogatum esse declarat.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis super statu Regularium hac die 12 Junii 1858.

A. Arch. Philippen. *Secretarius*

N. B. Hujusmodi declarationes extensae fuerunt ad alios Ordines, qui eas expostularunt, sed pro ordinibus Minorum Observantium et Reformatorum, nec non Cappuccinorum in articulo IX sublata sunt verba « *Ac etiam suo ordini*, si ita pro eorum libitu existimaverint »; et subrogata sunt alia verba nempe « *Non tamen suo ordini.* »

III.

Aliæ declarationes quoad vota simplicia.

1. An Professi votorum simplicium quae professioni votorum solemnium juxta litteras encyclicas diei 19 Martii 1857 praemitti debent, teneantur ad officium divinum?

2. An teneantur ad observantiam Regulae Ordinis prout solemniter Professi?

SSmus in Audientia habita ab infrascripto Secretario S. Congregationis super Statu Regularium, die 6 Augusti 1858 respondendum mandavit nempe:

Ad 1. Non teneri ad privatam recitationem divini Officii: debere tamen Choro interesse ut solemniter Professi.

Ad 2. Affirmative, firma declaratione jam data quoad votum paupertatis (I).

A. Bizzarri Arch. Philippen.
Secretarius

Dubium— Juxta Const. Clementis VIII professio votorum solemnium emittenda est in Conventu novitiatus. Ad praescriptum vero legis latae die 19 Martii 1857 professi votorum simplicium debent manere in domibus Professorii, et Studiorum. Hinc quaeritur an Professi votorum simplicium, ut suo tempore ad professionem votorum solemnium admittantur, transferendi sint in Conventum Novitiatus, vel eam emittere possint in Conventu, in quo morantur?

SSmus in audientia habita die 9 Decembris 1857 ab infrascripto Secretario S. Congregationis super statu Regularium, attenta lege de emittendis votis simplicibus die 19 Martii 1857 lata, statuit, atque constituit, ut litteris Apostolicis Clementis VIII, aliisque contrariis quibuscumque non obstantibus, professis votorum simplicium licite et libere professionem votorum solemnium suo tempore emittere possint in Conventu seu Domo, in qua reperiuntur, servatis tamen aliis de jure servandis, quin teneantur profiteri in domo peracti Noviciatus.

A. Arch. Philippen. *Secretarius.*

IV.

Aliae iterum declarationes quoad eadem.

Rme Pater,

Archiepiscopus Mexicanus humillime exponit quod S. V. decreto S. Congregationis super statu Regularium die 19 Martii 1857 praecepit, ut Novitii, jam sexdecim annorum, etiam expleto Novitiatus anno ad normam Tridentini, non alia vota nisi simplicia valeant emittere, dilata emissione solemnium post triennium, si digni tunc reperti fuerint, qui ad professionem admittantur, dummodo ultra 25 annum eorumdem aetatis non protendatur.

Ex expositis sequentia dubia suborta sunt, quorum solutionem a S. V. obsequiosissime expostulat:

1. Possunt ne Novitii post emissa vota simplicia, ante emissionem solemnium ad Sacros Ordines promoveri titulo paupertatis, non obstante Constitutione *Romanus* S. Pii V, die 12 Novembris anni 1568 in lucem edita?

2. Possunt Provinciales dispensare cum Novitiis defectu natalium laborantibus ante emissionem votorum solemnium, ad hoc ut his ordines conferantur?

3. Qui forte habitum religionis induerint, majores jam 25 annorum, aut huic proximi aetati, possunt, expleto jam novitiatus anno, ad vota solemnia, et professionem admitti, an etiam cum similibus expectandum est ulterioris probationis triennium?

4. Si Novitii post emissa vota simplicia aut dimittantur e religione, aut haec ad ipsis mobilitate animi relinquantur; quid cum eis agere debet Ordinarius, si aut ad Sacros ordines, aut ad matrimonium forsitan adspirent?

Ex Audientia SSmi habita a D. Secretario S. Congregationis super statu Regularium sub die 20 Januarii 1860, SSmus ad proposita dubia rescribendum mandavit, ut sequitur:

Ad 1. Negative quoad Ordines Sacros.

Ad 2. Affirmative pro prima tonsura et ordines minores, quatenus Provinciales ex Apostolico indulto legitime gaudeant facultate dispensandi super dicta irregularitate, eaque revocata non fuerint.

Ad 3 Negative ad 1. partem, affirmative ad 2.

Ad 4. Si professi votorum simplicium sive per dimissionem ab Ordine, sive per Apostolicam dispensationem ab emissis votis soluti fuerint, se gerat cum illis prout cum ceteris suis Dioecesanis se gerere debet.

A. Bizzarri Arch. Philippen.
Secretarius.

V.

Postulatum ex Relatione Status Ecclesiae Mexicanae ad S. Congregationem Concilii trasmissa die 20 Iulii 1860.

Cum jure communi receptum sit, ut conjugibus ante consummationem matrimonii, tempus petendi ad deliberandum an vellet

(1) *Vide art. IX. praecedentium declarationum.*

monasticam vitam amplecti, bimestre concedatur, alterque conjux in saeculo manens expectare teneatur donec monasticam vitam amplexus professionem emittat, quin antea alias nuptias inire valeat, a S. C. postulo declarari, num conjux manens in saeculo ne dum bimestre et annum probationis ante simplicium votorum professionem expectare teneatur, sed et subsequens triennium, quo demum expleto juxta recentem disciplinam locus est professioni solemni.

Ex Audientia SSmi die 25 Ianuarii 1861.

SSmus in Audientia habita die 24 Januarii 1861 ab infrascripto Secretario S. Congregationis super Statu Regularium, ad quam dictum postulatum remittendum jusserat, eidem dubio respondendum mandavit, nempe nonnisi per solemnem votorum professionem matrimonium ratum et non consumatum dissolvi; non vero per professionem votorum simplicium; ideoque in casu quo vir juxta legem diei 19 Martii 1857 per S. Congregationem super Statu Regularium latam, vota simplicia emittere debeat ante solemnem professionem, sive ipse, sive ejus conjux recurrere poterit ad Apostolicam Sedem pro obtinenda facultate ut statim emitti possint vota solemnia.

A. Bizzarri Arch. Pilippen.
Secretarius.

VI.

Quoad titulum ad ordines in professis votorum simplicium.

Bme Pater,

Pius PP. VI per litteras Apostolicas sub annulo Piscatoris Motu proprio datas die 25 Iunii anni 1777, prohibuerat, ne cui Episcopus Melitensis primam Tonsurum conferret nisi titulum substentationis habenti. Revera, quum in titulis hujusmodi describendis, nonnisi Beneficia, Cappellanias, Pensiones et Patrimonia memoret, directe de Regularibus non videtur locutus. Tamen ex illo tempore in dioecesi Melitensi Regulares nonnisi cum titulo, paupertatis nimirum, ad Tonsuram, Ordinesque minores promoveri consueverunt. Quumque hic titulus per solemnem professionem acquiratur, Regulares numquam hic, nisi post emissam votorum solemnium professionem sunt promoti.

Nunc vero quaedam immutatio in Ordinibus religiosis inducitur. Per decretum enim, quod ex mandato Beatitudinis Vestrae S. Congregationis super statu Regularium edidit die 19 Martii 1857 praecipitur, ut qui Religiosam vitam in quocumque Ordine profiteri vellet, emenso Tyrocinii anno, ad vota simplicia dumtaxat admitteretur; post quorum emissionem adhuc ex Ordine dimitti posset. Interim tamen permisit, ut Superiores Regularium litteras Dimissoriales ad primam Tonsuram, Ordinesque Minores hujusmodi professis concedere possent.

Ex expositis sequentia dubia orta sunt, quorum solutionem a S. V. Episcopus Meliten humillime expostulat, nempe

1. Utrum praedictus Motus Proprius Pii VI respiciat Regulares ita ut sine titulo substentationis ad primam Tonsuram, Ordinesque minores nequeant Melitae promoveri?

Et quatenus affirmative;

2. Utrum S. V. in supra memorato decreto censeatur hac in parte Motui Proprio Pii VI. derogasse?

3. Sive Motus Proprius Pii VI Regulares proprie non respiciat, sive S. V. hac in parte illi derogaverit; quid dicendum si professi vota simplicia, postquam Tonsuram, ordinesque minores susceperint, ab Ordine dimittantur; eruntne recipiendi in Clerum saecularem, ita ut abitum clericalem gestent, et in susceptis Ordinibus ministrent, quamvis careant titulo substentationis?

Ex Audientia SSmi die 20 Januarii 1860,

SSmus ad suprascripta dubia rescribendum mandavit, ut sequitur:

Ad 1. et 2. Regulares non comprehendi, et etiam Professos votorum simplicium, de quibus agitur, posse admitti ad primam tonsuram et ordines minores non obstante dicto Muto-proprio.

Ad 3. Affirmative in omnibus nisi aliud judicio Episcopi obstet, sed curandum esse, ut, quamprimum fieri poterit, de praescripto titulo provideatur. Minime vero ad Ordines Sacros promoveri posse, nisi praescriptum titulum habeant.

A. Bizzarri Arch. Philippen.
Secretarius

VII.

Aliae rursus declarationes circa huiusmodi professos.

Bme Pater,

Fr. Alexander Vinc. Iandel Magister Generalis Ordinis PP. Praedicatorum exponit occasione nuperrimi Decreti a S. Congregatione super Statu Regularium die 12 Junii 1858 Apostolica auctoritate editi, nova quaedam in quibusdam sui Ordinis Conventibus exorta fuisse dubia, quorum solutionem ab eadem S. Congregatione enixe et humillime exposcit.

1. Cum ex praefati decreti tenore (*num.* 8) professi votorum simplicium suffragium habeant in actis Capitularibus sui Conventus quatenus et prout habent solemniter professi; quaeritur an inter huiusmodi actus Capitulares recenseantur etiam actus receptionis ad votorum solemnium professionem; nam praeterquamquod votorum simplicium professi non sint de corpore professorum solemniter, contingere potest quod professi simplices numero excedant professos solemnes, et inter eos periculum collusionis enascatur, cum alii post alios, vel simul, vel post breve tempus ad solemnem admittendi sint?

2. Utrum rejectio alicujus professi simplicis a majori parte Patrum in Consilio vel totius Conventus in Capitulo per suffragia secreta prolata, ab Ordinis Generali Magistro, nulla alia intercedente inquisitione aut informatione, haberi possit tamquam legitima et justa causa aut prudens judicium, ad hoc ut ejusdem professi votorum simplicium dimissio ab Ordine, et eorumdem votorum solutio ab ipso cum suo generali Concilio decerni et declarari possit?

3. Et quatenus negative, quaeritur tertio quid agendum, si Patres Conventus ad excludendum Novitium a professione solemni perseverent, nec ulterius eadem differri possit eo quod vigintiquinque aetatis suae annos Novitius expleverit?

SSmus D. N. Pius PP. IX in Audientia habita die 7 Febr. 1862 ab infrascripto Secretario S. Congregationis super Statu Regularium ad suprascripta proposita dubia rescribendum mandavit, nempe: ad 1. Negative: ad 2. Negative: ad 3. Pro admissione ad vota solemnia post expletum triennium votorum simplicium, audiri quidem debet Capitulum Conventuale ad instructionem animi Superiorum; minime vero a Superiori Generali vel ab ejus Subdelegato standum erit resolutioni ejusdem Capituli. Quod si aliunde habeantur legitimae causae ad dimittendos professos votorum simplicium, hoc in casu servanda erunt, quae in articulis IV, et V declarationum praescripta sunt.

Insuper Sanctitas Sua ea quae in hoc responso continentur, etiam ad alios Ordines, et Instituta extendit, et extensa esse declaravit.

A. Bizzarri Arch. Philippen.
Secretarius.

INTORNO AL PRIVILEGIO DEL FORO

II.

Sommario—I. Pene oggidì in vigore contro i violatori del privilegio del foro — II. Si esaminano quelle che riguardano chi non tratta le cause ecclesiastiche nel foro sacro— III. Si esaminano quelle che costringono il giudice laico a trarre al suo tribunale le persone ecclesiastiche—IV. Facoltà speciali che oggidì hanno i Vescovi—V. Si chiarisce un dubbio intorno alle dette facoltà—VI. I Concordati circa il privilegio del foro.

I. Venendo a parlare dello stato presente di questo privilegio, fa d'uopo innanzi tutto discorrere delle pene in vigore oggidì, con cui la Chiesa intende di tutelarlo. — E in quanto alle Censure *latae sententiae,* è necessario ricercarle nella Costit. *Apostolicae Sedis*, unico codice di queste pene che di presente abbia vigore. Eccole adunque nei num. VI, VII ed VIII fra le censure riservate al Papa in modo speciale. E sono:

« VI. Impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori; et ad hoc recurrentes ad forum saeculare, eiusque mandata procurantes, edentes atque auxilium consilium vel favorem praestantes.

« VII. Cogentes sive indirecte, sive indi-

recte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, praeter canonicas dispositiones: item edentes leges vel decreta contra libertatem et iura Ecclesiae.

« VIII. Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab eiusdem Legatis aut Delegatis quibuscumque profecta, eorumque promulgationem vel executionem directe, vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive ipsas partes, sive alias laedentes, vel perterrefacientes ».

La Chiesa dunque vuole anche oggidì: 1.° che le cause di natura sacre, o ecclesiastiche siano trattate solo dai tribunali ecclesiastici; 2°. che le persone di chiesa non siano tradotte presso i tribunali laici, ma solo presso la Curia diocesana.

II. Intorno al primo capo, cioè sul dovere di trattar le cause di natura ecclesiastica presso il foro sacro, punisce di scomunica maggiore riservata in modo speciale al Sommo Pontefice:

a) Coloro che impediscono con qualunque mezzo sia diretto, sia indiretto, l'esercizio della ecclesiastica giurisdizione, così del foro interno, come dell'esterno;

b) Coloro che per tal fine ricorrono al foro secolare

c) Coloro che ne procurano i mandati;

d) Coloro che li emettono o li pubblicano;

e) Coloro che a ciò prestano aiuto, consiglio o favore.

Laonde si vede che va colpito di censura non solo chi ricorre al giudice laico per impedire l'esercizio della ecclesiastica giurisdizione, ma sì ancora chi lo impedisce con qualunque altro mezzo, sia diretto, sia indiretto. La particella *et* innanzi alle parole *ad hoc recurrentes* vale *aut*, come si raccoglie chiaramente dalla Bolla *Coenae*, da cui l'articolo fu tolto (1). Per la qual cosa, qualunque impedimento si ponga contro l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, così del foro interno, come dell'esterno, vien punito di siffatte censure; con differenza però che se lo impedisce con ricorrere al foro secolare, basti il solo ricorso ad incorrere la pena, benchè non se ne ottenga l'effetto bramato; se poi s'impedisce con altri mezzi, è necessario che l'impedimento si consegna di fatto. La ragione di tal distinzione si desume dalle parole stesse della Bolla, la quale, quando parla di altri mezzi, dice *impedientes*, non *impedire tentantes* e però veramente debbesi verificare l'impedimento, stando qui *in odiosis*. Quando poi parla del ricorso al foro secolare dice *recurrentes et eiusdem mandata procurantes*, e però basta solo ricorrere al foro laico o procurare i suoi mandati, quand'anche non si ottengano (1).

Dal fin qui detto si possono risolvere facilmente dei casi ovvii che pur involgono qualche difficoltà. Chi contro un decreto

---

(1) Ecco le parole della cit. Bolla: « Excommunicamus et anathematizamus... qui Archiepiscopos, Episcopos aliosque superiores et inferiores Praelatos, et omnes alios quoscumque iudices ecclesiasticos Ordinarios, quomodolibet hac de causa directe vel indirecte... impediunt quominus sua iurisdictione ecclesiastica contra quoscumque utantur, secundum quod canones, et sacrae Constitutiones ecclesiasticae, decreta Conciliorum generalium, et praesertim Tridentini statuunt, *ac etiam* eos, qui post ipsorum Ordinariorum vel etiam ab eis delegatorum quorumque sententias et decreta, aut alias fori ecclesiastici iudicium eludentes, et ab illis prohibitiones et mandata etiam poenalia Ordinariis aut Delegati praedictis decerni et contra illos exequi procurant »

(1) Alcuni vogliono che al *recurrentes* debba unirsi il *mandata procurantes*, dicendo che se non si verificano il ricorso e il conseguimento del mandato non si coglie la censura: in altri termini, vogliono che a ciò non basti il semplice ricorso al foro secolare, ma debbasi averne ottenuto l'effetto.—È vero che qui siamo *in odiosis*, e fa d'uopo di restringere la interpretazione; ma non sì che si possa far violenza al senso ovvio delle parole.

Se l'*eiusque mandata procurantes* si dovesse unire non all'*impedientes*, posto al principio, ma al *recurrentes*, ne verrebbero questi sconci:

1.° Che sarebbe stato ben inutile mettere il *recurrentes*, potendo bastare il *procurantes*; giacchè chi procura il mandato, può farlo anche col ricorso.

2.° Al *procurantes* fa seguito *l'edentes*, e amendue formano col resto un solo inciso. Or se al *recurrentes* dovesse unirsi ancor *l'edentes*,

Vescovile ovvero contro l' operato di un parroco o di un confessore ricorresse all'autorità civile amministrativa, è in condizione eguale di chi ricorre all' autorità giudiziaria? E che è da dire di chi si avvalesse della pubblica stampa per malignare l'ecclesiastica autorità? Che di quelle Confraternite, erette pure civilmente, le quali nelle controversie ricorrono al Vescovo, e, non soddisfatte delle costui disposizioni, si rivolgono poi all'autorità laica sia amministrativa sia giudiziaria? Incorrono tutti questa censura?

Abbiamo visto che quando contro le disposizioni o l'operato delle autorità ecclesiastiche si ricorre al foro laicale, basta il semplice ricorso *etiam effectu non secuto*. Che s'intende per foro laicale? Trattandosi di pene e dovendosi restringerne l'interpretazione, per foro si dovrà intendere la sola autorità giudiziaria, non l'amministrativa (1). Chi ricorresse a quest'ultima dovrebbe considerarsi nel numero di coloro che impediscono con altri mezzi l'esercizio della ecclesiastica giurisdizione, i quali allora incorrono la censura, quando si consegue l'effetto. E però contro un Vescovo, contro un Parroco, contro un Confessore chi rivolge i suoi reclami all'autorità giudiziaria, appena inviato il reclamo, cade nella censura. — Ove poi questi reclami si rivolgessero all' autorità amministrativa, come al Prefetto della Provincia o al Ministro, o ai deputati del parlamento, la censura s'incorrerebbe solo quando siasi conseguito di fatto l'impedimento contro la ecclesiastica giurisdizione. Lo stesso corre di chi per ciò si avvale della stampa, o di altro mezzo qualunque.

E che deve dirsi delle confraternite erette civilmente? Se queste non hanno fondazione canonica, e la quistione non versa su cose spettanti strettamente al Vescovo, come sono quelle che riguardano il culto o l'adempimento dei pii legati, non sarebbe vietato nè s' incorrerebbe pena con ricorrere all'autorità laica. Se poi le Confraternite sono erette pur canonicamente con bolle Vescovili, allora l'Ordinario ha ingerenza altresì sulla loro amministrazione e sul buon andamento delle medesime, e ricorrendosi in queste cose in tal caso alla potestà laica, s'incorrerebbe la censura; subito, se si ricorre all'autorità giudiziaria; dopo l'effetto, se all'amministrativa.

Questo va detto solo trattandosi della giurisdizione vescovile o di dignitarii minori. Chi ardisse poi d'impedire l'esercizio della giurisdizione pontificia, in qualunque atto della S. Sede o dei legati o delegati Apostolici va irretito di censura per qualsivoglia ricorso faccia anche *effectu non secuto*, alla potestà laica sì giudiziaria come amministrativa. Ed è questa la differenza che corre fra coloro che impediscono la giurisdizione vescovile e coloro che impediscono la pontificia: i primi incorrono la censura *recurrentes ad forum laicale;* i secondi la incorrono *recurrentes ad laicam potestatem.*

III. Abbiamo esaminato il VI e l' VIII articolo circa la censura inflitta contro i violatori del privilegio del foro. Resta ad esaminare il VI, il quale riguarda coloro che costringono direttamente o indirettamente un giudice laico di trarre al suo tribunale una persona ecclesiastica, quando a ciò non lo autorizzino le canoniche disposizioni.

Si era creduto per lo innanzi (era tale eziandio il parer nostro) che sotto il nome di *cogentes* venissero intesi non solo i su-

---

ne verrebbe che i ricorrenti dovrebbero e procurare ed emanare i mandati, per cadere nella censura: il che quanto sia strano nessuno lo ignora.

Del resto, *procurantes* non equivale ad *obtinentes*, ma significa solo un *adoperarsi* ad ottenere il mandato; e però quantunque questo non siasi ottenuto, qualsivoglia opera si metta per ottenerla, è sempre un procurarla, e va punita di censura.

(1) Non ignoriamo esservi taluni interpreti (V. Pennacchi *Comm. in Const. Apost. Sedis*) che il *forum saeculare* vogliono esteso a qualsivoglia autorità laicale, anche amministrativa. Ma qui ricorre opportunissima la regola dell'*odia restringenda;* e noi qui ci sottoscriviamo pienamente al parere del dotto Mons. d'Annibale (*Comm. Reatin.*), il quale restringe il significato di *forum saeculare* al solo foro contenzioso, vale a dire alla sola autorità giudiziaria.

periori governativi, ma ancora i privati tutti, siano laici, siano ecclesiastici, i quali, ricorrendo ad un giudice secolare contro qualche persona di Chiesa, lo costringessero a trarla al suo tribunale. La S. C. però del S. Officio con circolare del dì 23 gennaio 1886, restringe a' primi solamente il significato di quella parola. Giova riprodurre questo interessante documento:

« In Constitutione Pii IX s. m. quae incipit *Apostolicae Sedis moderationi* IV id. Oct. 1869 cautum est « excommunicationem « Romano Pontifici reservatam speciali mo- « do incurrere — *Cogentes sive directe sive « indirecte iudices laicos ad trahendum ad « suum tribunal personas ecclesiasticas præ- « ter canonicas dispositiones: item edentes « leges vel decreta contra libertatem et iura « Ecclesiae* ».

« Cum de vero sensu et intelligentia huius capitis saepe dubitatum fuerit, hæc Suprema Congregatio S. Romanae et Universalis Inquisitionis non semel declaravit —caput *Cogentes* non afficere nisi legislatores et alias auctoritates cogentes sive directe, sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones.— Hanc vero declarationem SS.mus D. N. Leo Papa XIII probavit et confirmavit; ideoque S. haec Congregatio illam cum omnibus locorum Ordinariis pro norma communicandam esse censuit.

« Ceterum in iis locis, in quibus fori privilegio per Summos Pontifices derogatum non fuit, si in eis non datur iura sua prosequi nisi apud iudices laicos, tenentur singuli prius a proprio ipsorum Ordinario veniam petere ut clericos in forum laicorum convenire possint: eamque Ordinarii nunquam denegabunt, tum maxime, cum ipsi controversiis inter partes conciliandis frustra operam dederint. Episcopos autem in id forum convenire absque venia Sedis Apostolicae non licet. Et si quis ausus fuerit trahere ad iudices laicos vel clericum sine venia Ordinarii, vel Episcopum sine venia S. Sedis, in potestate eorumdem Ordinariorum erit in eum, praesertim si fuerit clericus, animadvertere poenis et censuris ferendae sententiae, uti violatorem privilegii fori, si id expedire in Domino iudicaverint ».

Da questa dichiarazione si raccoglie:

a) Che la scomunica riservata specialmente al Rom. Pontefice s'incorre solo dai legislatori e dalle altre autorità che o direttamente o indirettamente costringono i giudici a trarre presso i lor tribunali le persone ecclesiastiche;

b) Che questa scomunica non si coglie nè dai giudici stessi nè dai privati che convengono i chierici innanzi al foro laicale;

c) Che coloro i quali han bisogno di sperimentare i proprii diritti contro una persona ecclesiastica, debbono citarla presso il tribunale dell'Ordinario;

d) Che quando con ciò non riescano (*si in eis non datur iura sua persequi nisi apud iudices laicos*); possono convenirla presso il giudice laico, ma dopo che ne abbiano ottenuta licenza dal Vescovo;

e) Che se ciò fanno senza tale licenza, sono soggetti a pene *ferendae sententiae* ad arbitrio del Vescovo; massime se gli attori sono persone ecclesiastiche;

f) Che laddove si tratti di tradurre un Vescovo innanzi al tribunale civile, fa mestieri della venia della S. Sede.

IV. Parrebbe che queste dichiarazioni riguardassero solo le cause civili e non già le criminali e quelle che si aggirano intorno i beni ecclesiastici e i legati pii. Giacchè il Vescovo ha dal dritto la potestà di delegare alla potestà laica solamente le cause civili, non già le altre, (*Glossa in Can. Bene quidem dist. 96 § Praeter et in Can. Pervenit, dist. 95*). Però, stanti le miserrime condizioni dei tempi odierni, la S. Sede suol concedere al Vescovo la facoltà *ad annum duraturam* di delegare sotto certe condizioni ancor le altre, quando sieno riusciti vani i suoi sforzi a conciliare le parti. Ecco il tenore di questa concessione che noi qui riproduciamo per norma di chi ne abbia bisogno; e che vuol essere attesamente considerata:

« Sacra Poenitentiaria, attentis peculiaribus causis, de speciali et expressa Apostolica auctoritate, benigne sic annuente SS.

D.no Nostro, Ven. in Ch.to Patri N. N. ad annum et durantibus praesentibus temporum adiunctis valituras infrascriptas concedit facultates, quibus sive per se, sive per suum vicarium in spiritualibus generalem, sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab alterutro ad hoc in singulis casibus specialiter subdelegandam intra fines suae Dioecesis et pro grege ipsi commisso uti licite et libere valeat, contrariis quibuscumque non obstantibus:

« *Componendi* absque strepitu et figura iudicii controversias inter personas ecclesiasticas et regulares, praevio tamen examine super rationibus et documentis ac salva semper iustitia.

« *Indulgendi* quibuscumque ut loca pia et ecclesiasticas personas apud iudices laicos in causis civilibus convenire, ac etiam in causis criminalibus, quæ periculum capitis nullimode afferant, accusare valeant, dummodo accusatores aliter propriæ indemnitati nequeant consulere, et, quatenus iidem sint personae ecclesiasticae, facta prius protestatione iuxta S. Canones.

« *Habilitandi* ecclesiasticos quoscumque ac loca pia, ut in iudicium coram iudicibus laicis tam active, quam passive comparere, ac proprias causas civiles tantum ac profanas agere valeant.

« *Indulgendi* pariter iisdem, ut citati apud forum saeculare criminales causas agere et se defendere valeant.

« *Permittendi* ut documenta et acta Episcopalis Curiae ex tabulario ecclesiastico extrahantur, ut saeculari potestati tradantur, cum ipsa saecularis potestas id ex officio requisierit, facta saltem quo meliori ac decentiori modo possit, declaratione, ex qua pateat ecclesiasticam potestatem ea in re cedere circumstantiarum gravitati, iuxta instructiones a S. Sede tributas.

« *Permittendi* iudicibus laicis, aliisque executoribus, sibi ob morum integritatem et studio religionis benevisis ut in causis tam civilibus mere profanis, quam criminalibus item profanis, quae non afferant periculum capitis, ecclesiasticas personas, ecclesiae bona ac loca pia respicientibus agere possint, ac huiusmodi facultate utantur cum recta ratio et bonorum morum conservatio id postulare videantur, omnibusque perspectum sit non proprio iure sed speciali facultate ab Apostolica Sede delegata procedere.

« *Permittendi* iisdem executoribus, ut contra delinquentes et suspectos, si ad locum immunem confugerint, servatis quantum fieri potest debitis cautelis, valeant procedere remoto scandalo, caute ac prudenter manifestando facultatem ad eos actus impetratam.

« Excipiuntur Episcoporum et Ordinariorum causae, cuiuscumque generis illae sint ».

V. Con queste concessioni rendesi agevolata di gran lunga oggidì la regola di condotta dei laici, dei chierici e ancor dei giudici secolari intorno alle cause degli ecclesiastici sì civili, sì criminali ed a quelle pure che riguardano i beni della Chiesa e dei luoghi pii.

Un solo dubbio può sorgere dal tenore di di questo indulto, ed è se il Vescovo possa abilitare gli ecclesiastici di convenire presso il giudice laico persone ecclesiastiche e luoghi pii non solo nelle cause civili profane, ma anche in quelle che riguardano le temporalità dei beneficii e dei luoghi pii. Porge causa al dubbio l'articolo: « Habilitandi ecclesiasticos quoscumque ac loca pia, ut in iudicium coram iudicibus laicis, tam active, quam passive comparere, ac proprias causas *civiles tantum ac profanas* agere valeant ».— Ma avendo il Vescovo di Conversano interrogato su di ciò la S. Penitenzieria, questo sacro Tribunale ha tolto ogni dubbio colla seguente dichiarazione:

« Ill.mo e Rev.mo Signore,

« Con la sua pregiata lettera del 26 p.p. Gennaio, la S. V. Ill.ma e R.ma dimandava se in forza delle facoltà *circa forum et iudices* che Ella ha da questa S. Penitenzieria, può permettere agli Ecclesiastici di convenire presso il giudice laico persone ecclesiastiche e luoghi pii non solo nelle cause civili profane, ma anche in quelle che riguardano le temporalità dei beneficii e dei luoghi pii.

« A tal quesito questa S. Penitenzieria ha creduto di rispondere, come difatto risponde — *Affirmative* — Ma ha stimato nel

tempo stesso necessario avvertire la S. V. che a questo punto estremo non si deve giungere, se non quando Ella avrà esauriti tutti i mezzi per comporre le singole vertenze, come nelle lettere stesse *circa forum et iudices* viene da principio insinuato nel paragrafo *Componendi.*

« Dopo di aver così soddisfatto alla sua richiesta, a me non rimane che rassegnarmi con perfetta e rispettosa stima.

« Di V. S. Ill.ma e R.ma

« Roma dalla S. P. 17 febbraio 1886.

« *U.mo Dev.mo Servo*

« ✠ F. Simoneschi *Regg. della S. Pen.ª*

« A Mons. Vescovo di Conversano. »

VI. Nell' allegato art. VII della Costit. *Apostolicae Sedis,* dopo le parole: « Cogentes, sive directe, sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas »—v'è la clausola *praeter canonicas dispositiones.* È questa una eccezione alla legge, e vuol dire che quando le canoniche disposizioni lo permettono, si possono anche costringere i giudici laici a trarre al loro tribunale le persone ecclesiastiche. Le canoniche *disposizioni,* di cui qui è parola, riguardano i varii concordati conchiusi fra la S. Sede e le diverse potestà laiche; come pure quei casi, in cui per dritto anche un giudice laico può trarre un ecclesiastico al suo tribunale, come sarebbe se questo ecclesiastico fosse degradato ecc.

Ciò vale altresì pei privati, i quali vogliono sperimentare i proprii diritti presso i tribunali laici contro gli ecclesiastici, giusta la prefata dichiarazione del S. Officio del 23 gennaio 1886 (v. n. III). Quando perciò sia in vigore un concordato che permetta di convenire i chierici presso il giudice laico, questo può farsi senz'alcuo permesso dell'Ordinario.

Nel Concordato del 1818, conchiuso fra Pio VII e Ferdinando I, per l'antico Regno delle Due Sicilie, l'art. 20 reca: « Gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero, secondo i Sacri Canoni.—Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il *Can. 12 Sess. 24* del Sacro Concilio Tridentino spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' chierici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite dai giudici laici ».

Ora può dirsi tuttavia in vigore questo Concordato e questo articolo, dopo l' abolizione fattane dal Governo Italiano? Noi disputammo a lungo su tale argomento nel Vol. II, Par. I, pag. 23, e conchiudemmo che non essendo il concordato un mero contratto bilaterale, ma una concessione libera del Sommo Pontefice, questa durerà sempre finchè il Pontefice stesso non la rivochi. L'abolizione del Governo mostrerà solo il suo mal animo verso la Chiesa, ma non sarà bastevole a distruggerne le concessioni, fatte non a vantaggio del Governo, ma dei fedeli. Ciò posto, non essendo stato rivocato dalla S.ª Sede il Concordato predetto, ed essendo ancora pienamente in vigore le altre concessioni del medesimo (come quelle che riguardano la provvista de' beneficii e delle parrocchie); non v'ha ragione di escluderne questa, concernente il privilegio del foro. Laonde nelle antiche provincie delle Due Sicilie sembra che ancora si possa stare a tal disposto, che cioè, sia lecito convenire, senza permesso alcuno, i chierici presso il giudice laico, e questi, convenuti, comparire in giudizio; sempre però che si tratti di cause civili, non mai nelle criminali e molto meno nelle ecclesiastiche.

E ciò basti per dare una chiara idea del privilegio del foro e del modo come regolarsi intorno ad esso nella tristizia di questi tempi.

BIBLIOGRAFIA

SANI ENRICO — Manuale completo di Ascetica, ossia Catechismo di Perfezione, offerto ai Direttori di spirito ed alle anime divote, pel Canonico Enrico Sani Parroco di S. Girolamo in Bagnacavallo. Seconda Edizione migliorata ed accresciuta dall'Autore. Vo-

lumi 3. Il 1° di pag. 479: il 2° di pag. 587: il 3° di pag. 318. Bagnacavallo. Per Luigi Serantoni e Figlio 1886.

Il nome del Sani non giunge ignoto, nè discaro ai lettori di questo periodico; giacchè altre volte fu commendato per due eccellenti opere: Il Parroco Catechista e Missionario nei Sermoni delle Domeniche, ed in quelle delle Feste di tutto l'anno, che ci costa essere riuscite graditissime ai banditori della divina parola. Non è al certo di minor valore quella che ora annunciamo, nella quale l'illustre Autore si propone di trattare l'Ascetica in forma chiarissima. Egli felicemente ci è riuscito per gli studî in cui è versato, e per la lunga esperienza da lui tenuta in guidare le anime nella via della cristiana perfezione. Non potevano essere più puri i fonti, da cui attinse le centotrè Conferenze; perocchè sono le immortali opere di S. Teresa, di S. Giovanni della Croce, di S. Filippo Neri, di S. Francesco Sales, e di S. Afonso de Liguori. Ebbe presente, e se n'è giovato, ciò che fu scritto dallo Scaramelli, dal Rodriguez, e qualche volta ancora dal Frassinetti. Le sentenze e i detti della Sacra Scrittura e dei Dottori della Chiesa avvalorano opportunamente le dottrine ch'espone, ed acconci esempî cavati dalle Vite dei Santi le illustrano efficacemente.

L'Opera è divisa in tre Parti. Nella prima si ragiona dei mezzi necessarî per conseguire la cristiana perfezione, e per divenir santi anche in seno della propria famiglia. Nella seconda si toccano gl'impedimenti da rimuoversi per giungere alla perfezione, e si discorre delle passioni, dei vizî e delle virtù morali. Nella terza parte si tratta delle virtù teologali che sono il termine, a cui le morali sono dirette, ed ampiamente si svolge quella della Carità in riguardo a Dio ed al prossimo.

Questo Manuale è utile non solamente ai Predicatori, ai Confessori, ed ai Direttori spirituali, ma benanche alle anime timorate di Dio; perchè oltre di essere scritto con chiarezza e con semplicità, la forma del dialogo di che piacque all'Autore rivestirlo, rende la istruzione assai facile e più efficace. Noi abbiamo molti libri di tal genere e pregevoli; ma, se non c'inganniamo, quello del Sani possiede sopra tutti il vantaggio di poter essere letto con profitto e ben compreso anche da una donna non molto intelligente. Esortiamo dunque le persone ecclesiastiche e le divote a volersi provvedere di un Manuale di Ascetica che rachiude doti così belle e facciamo voti che sia diffuso largamente—Prezzo L. 6. Per chi ne acquista tre copie, L. 5 ciascuna. Dirigersi all'Autore in Bagnacavallo (Ravenna).

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma.

Se pel legato sia necessaria l'accettazione—Sia per le disposizioni della legge civile napoletana del 1819, sia del codice civile imperante, il legato puro e semplice attribuisce al legatario, dalla morte del testatore, il diritto, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata, che passa perciò *ipso iure* nel dominio di esso legatario, senza che occorra la sua accettazione.

Ha luogo, non la caducità, ma la prescrizione del legato, ove il legatario abbia fatto decorrere trent'anni, senza di aver domandato il possesso della cosa puramente e semplicemente legata.

L'autorizzazione sovrana per le disposizioni a favore di corpi morali nel Regno delle Due Sicilie, era prima del regio decreto del 1857 condizione di validità delle medesime disposizioni, ma non era richiesta per renderne necessaria l'accettazione.

Il regio decreto napoletano del 1857 era applicabile anche alle anteriori elargizioni, per le quali purificò la condizione che ne tenea in sospeso lo acquisto. (Sez. civ. 6 lugl. 1886—Fondo pel culto e Accomando—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 623).

La tassa di rivendicazione, di svincolo, e la prescrizione—Invano si propone per la prima volta in cassazione il quesito se alla tassa di rivendicazione pei beni dei benefizii sia applicabile la prescrizione trentennaria piuttosto che la quinquennaria, qual'è ammessa per lo svincolo dei patrimonii provenienti dalle cappellanie laicali.

Agli effetti della prescrittibilità trattar devesi alla stessa stregua la tassa di svincolo e quella di rivendicazione.

Invano si ricorre in cassazione contro la sentenza che sebbene abbia cercato dimostrare che il computo della prescrizione quinquennale avrebbe potuto muovere dalla denunzia o presa di possesso da parte del patrono rivendicante, pure in realtà la prescrizione non ammise se non dalla avvenuta liquidazione della tassa. (Sez. civ. 25 ago. 1886—Finanze e Burali D'Arezzo—La Corte Supr. di Roma, anno XI pag. 660).

Azione circa l'appello—Data una sentenza che dichiarò: 1° soppresso un ente e devoluti i suoi beni al demanio, 2° farsi luogo alla riversione dei medesimi a favore di un terzo, l'appello interposto dal demanio contro il secondo capo di questa sentenza non riguarda che i rapporti fra

esso e il terzo; e chi è interessato a far revocare la sentenza sul primo capo, non può valersi dell'appello incidente, ma deve appellare principalmente.

La veste, con cui un convenuto interviene in giudizio, è determinata non dai termini del mandato che egli rilasciò al suo procuratore, ma dalla qualifica attribuitagli dall'attore nella domanda quando tale qualifica non venga da lui contestata.

Chi è citato e sta in giudizio per resistere a chi sostiene la soppressione di un ente, vi sta necessariamente colla qualifica di rappresentante l'ente stesso. (Sez. civ. 6 Lug. 1886—Finanze Boreatti e Ponta—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 685).

Competenza speciale della Cassazione di Roma—Trattandosi di alcuna delle materie riservate alla cognizione della Cassazione di Roma per la legge 12 dicembre 1875, si fa sempre luogo alla sua competenza speciale, sia che il ricorso investa la sentenza per vizii riguardanti il merito della causa, sia che si fondi sulla violazione di forma, com'è il difetto di motivazione. (Sez. unite, 12 ago. 1886—De Francesco e Finanze— La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 687).

Ruoli prescritti—Deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione e l'inefficacia di titolo opposta dai debitori, se manchi da parte del creditore la prova della fatta rinnovazione del ruolo primitivo in tempo utile. (Sez. civ. 13 lug. 1886—Marziani e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 688).

Il Fondo pel Culto e il *Solve et repete* — Alle entrate patrimoniali dello Stato delle provincie e dei Comuni non è applicabile il *solve et repete*, nè la competenza speciale del prefetto per la sospensione degli atti esecutivi, come non lo è a riguardo dei crediti del fondo pel culto, sebbene la loro esazione debba farsi coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte. (Sez. unite 12 ago. 1886—Prefetto di Sassari e Comune di Codronghianus e Frau—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 692).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1887)

Concistoro pubblico e segreto del 17 Marzo 1887 — La Santità di N. S. Papa Leone XIII il 17 Marzo 1887 tenne il Concistoro pubblico nel Palazzo Apostolico Vaticano in cui colle solite formalità fu dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Zefferino Gonzalez y Diaz Tunon, creato e pubblicato nel Concistoro segreto del 10 novembre 1884, Vittore Felice Bernadou; Elzearo Alessandro Taschereau; Benedetto Maria Langènieux; Giacomo Gibbons; Carlo Filippo Place, creati e pubblicati nel Concistoro segreto del 7 giugno 1886; Gaetano Aloisi-Masella e Luigi Giordani, creati e pubblicati nell'ultimo Concistoro segreto.

Durante questa cerimonia, il signor Avvocato Concistoriale Cav. Ilario Alibrandi ha perorato per la prima volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Ven. Serva di Dio Suor Maria Rivier da Viviers, Fondatrice della Congregazione della Presentazione di Maria Vergine.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli E.mi e R.mi signori Cardinali Gonzales y Diaz Tunon, Bernadou, Taschereau, Langenieux, Gibbons, Place, Aloisi-Masella e Giordani, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Cattedrale di Vaccia, per Mons. Costantino Schuster, traslato dalla Sede di Cassovia.

Chiesa Cattedrale di Monaco, nel Principato omonimo, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Carlo Francesco Bonaventura Theuret, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Ermopoli maggiore.

Chiesa Cattedrale di Avila, per Mons. Raimondo Fernandez Pierola y Lopez de Luzuriaca, traslato dalla Sede di S. Cristoforo di Avana.

Chiesa Cattedrale di Neosolio, pel R. D. Emerico Bende, archidiocesano di Colocza, in quel seminario Professore di Dritto Canonico e Teologia pastorale e Canonico della stessa Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Almeria, pel R. D. Santos Zarate y Martinez, archidiocesano di Burgos, Canonico Lettorale della Cattedrale di Santander, ivi Suddelegato Castrense, e licenziato in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di S. Cristoforo di Avana, nell'isola di Cuba, pel R. D. Emmanuele Santander Frutos, archidiocesano di Valladolid, ivi Rettore del seminario e Dignità di Arcidiacono nella stessa Metropolitana, e dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Vera Crux o Jalapa, nel Messico, pel R. D. Giuseppe Ignazio Suares de Peredo, della stessa diocesi, ivi e nella diocesi di Tlascala Promotore Fiscale ed Esaminatore Sinodale, Canonico Magistrale della Cattedrale di Vera Crux, ivi Vicario Capitolare, e licenziato in dritto canonico.

Chiesa Cattedrale di Tunja, negli Stati U-

niti di Colombia, pel Rev. D. Giuseppe Benigno Perilla, della stessa diocesi, Canonico della Metropolitana di S. Fede di Bogotà.

Chiesa titolare Vescovile di Aureliopoli, per Mons. Edoardo Likowski, archidiocesano di Gnesna, Canonico in Posnania, Prelato Domestico di Sua Santità, Esaminatore pro-Sinodale e Vicario Generale di Gnesna, dottore in sagra teologia, e deputato suffraganeo in Posnania.

Ha quindi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa Metropolitana di Verapoly, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Leonardo Mellano dei Carmelitani Scalzi, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Nicomedia.

Chiesa Metropolitana di Calcutta, nelle Indie Orientali recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Paolo Goethals, della Compagnia di Gesù, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Gerapoli.

Chiesa Metropolitana di Agra, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Michelangelo Jacopi, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Pentacomia.

Chiesa Metropolitana di Pondichery, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Giovanni Maria Laovènan, della Società delle Missioni Estere di Parigi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Flaviopoli.

Chiesa Metropolitana di Colombo, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Cristoforo Ernesto Bonjean, degli Oblati di Maria Immacolata, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Medea.

Chiesa titolare Arcivescovile di Marcianopoli, per Mons. Idelfonso Giovanni Battista Borgna, dei Carmelitani Scalzi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Mezo.

Chiesa Metropolitana di Scutari, per Mons. Pasquale Guerrini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Pafo.

Chiesa Metropolitana di Madras, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Giuseppe Colgan, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Aureliopoli.

Chiesa Metropolitana di Melbourne, per Mons. Tommaso Karr, traslato dalle Sedi unite di Galway e Kilmaduagh.

Chiesa Metropolitana di Friburgo, per Mons. Giovanni Cristiano Roos, traslato dalla Sede Cattedrale di Limburgo.

Chiesa Metropolitana di Santiago del Chili, pel R. D. Mariano Giacomo Casanova, della stessa città, socio teologo delle Università di Santiago e di Lima, Parroco del SS. Salvatore in Valparaiso, Esaminatore pro-Sinodale e Vicario foraneo in Santiago, e dottore in sagra teologia.

Chiesa Metropolitana di Antivari, pel R. P. Simeone Milinovic, dei Minori Osservanti.

Chiesa Metropolitana di Bombay, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. P. Giorgio Porter, della Compagnia di Gesù.

Chiesa titolare Arcivescovile di Salamina, pel R. P. Arsenio Aidyn, Abbate Generale dei Monaci Mechitaristi Viennesi di rito armeno.

Chiesa Cattedrale di Madurè nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Alessio Canoz, della Compagnia di Gesù, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tamasso.

Chiesa Cattedrale di Vizagapatam, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Giovanni Maria Tissot, della Congregazione di S. Francesco di Sales di Annecy, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Milevi.

Chiesa Cattedrale di Coimbatore, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Giuseppe Lodovivo Bardoü, della Società delle Missioni Estere di Parigi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Telmesse.

Chiesa Cattedrale di Iafnapatam, nelle Indie Orientali recentemente eretta da Sua Santità per Monsignor Andrea Teofilo Mèlizan, degli Oblati di Maria Immacolata, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Adrana.

Chiesa Cattedrale di Kandy, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Clemente Pagnani, della Congregazione Benedettino-Silvestrina, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Efeso.

Chiesa Cattedrale di Myssore, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Giuseppe Coadou, della Società per le Missioni Estere di Parigi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Crisopoli.

Chiesa Cattedrale di Patna, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Francesco Pesci, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Marciana.

Chiesa Cattedrale di Hyderabad, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Pietro Caprotti, del Seminario delle Missioni Estere di Milano, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Abido.

Chiesa Cattedrale di Quilon, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Ferdinando Ossi, dei Carmelitani Scalzi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Massimianopoli.

Chiesa Cattedrale di Capo Haitiano, per Mons. Francesco Maria Kersuzan, traslato dalla Chiesa titolare di Ippo.

Chiesa Cattedrale di Mangalore, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Niccola Pagani, della Compagnia di Gesù, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tricomia.

Chiesa Cattedrale di Porth, nell'Australia, per Monsignor Matteo Gibney, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Ippo.

Chiesa Cattedrale di Limburgo, per Monsignor Carlo Klein, della stessa diocesi, Prelato domestico di Sua Santità e protonotario Apostolico *ad instar participantium*, nella sua diocesi Esaminatore Sinodale, Decano del Capitolo Cattedrale e Vicario Generale non che dottore in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Culma, pel R. D. Leone Redner, della stessa diocesi, ivi Esaminatore pro-Sinodale, Consigliere di quel Concistoro Vescovile, Canonico della Cattedrale, Vicario Capitolare ed Amministratore Generale della diocesi medesima e dottore in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Bengala Centrale, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Francesco Pozzi, del Seminario delle Missioni Estere di Milano.

Chiesa Cattedrale di S. Carlo di Ancud, nel Chilì, pel R. P. Fr. Giovanni Agostino di Lucero, arcidiocesano di Santiago, professo dell'Ordine dei predicatori, nello stesso Priore Provinciale e Presidente, non che Lettore in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale della SS. Concezione, nel Chilì, pel R. D. Ferdinando Blaitt, arcidiocesano di Santiago, Professore nel Liceo e nel Collegio principale della SS. Concecezione, in quel Seminario Professore ed Ispettore, e Vicario Capitolare della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Poona, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. P. Bernardo Beiderlinder, della Compagnia di Gesù.

Chiesa Cattedrale di Peterborough, nel Canadà, pel R. D. Giuseppe Tommaso Dowling.

Chiesa Cattedrale di Wilmington, negli Stati Uniti d'America, pel R. D. Alfredo Curtis.

Chiesa titolare Vescovile di Assura, pel R. P. Ceslao Reynen, dei Predicatori, deputato Vicario Apostolico del Curacao.

Chiesa titolare Vescovile di Utica, pel R. P. Giovanni Battista Charbonnier, della Congregazione dei Missionarii d'Algeri, deputato Vicario Apostolico del Tanganika, nell'Africa Equatoriale.

Chiesa titolare Vescovile di Chersoneso, pel R. D. Marco Chatagnon, della Società delle Missioni Estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico del S'-tchuen meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Laranda, pel R. D. Lorenzo Scanlan, deputato Vicario Apostolico del territorio di Utah, negli Stati Uniti d'America.

Chiesa titolare Vescovile di Eno, pel R. D. Guglielmo Reiser, diocesano di Rottemburgo, Direttore del Seminario teologico di Tubinga, Canonico della Cattedrale di Rottemburgo e dottore in sacra teologia, deputato Coadiutore con futura successione di quel Vescovo Mons. Carlo Giuseppe de Hefele.

Chiesa titolare Vescovile di Lari, pel R. D. Francesco Philippe, della Congregazione Salesiana di Annecy, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giovanni Maria Tissot, Vescovo di Vizagapatam.

Chiesa titolare Vescovile di Ippo, pel R. D. Tommaso Mac Givern, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giovanni Pio Leahy, Vescovo di Dromore.

Chiesa titolare Vescovile di Cestro, pel R. P. Pio Vidi, dei Minori Osservanti, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Amato Pagnucci, Vicario Apostolico del Chensi, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Giuliopoli, per Monsignor Andrea Logorezzi, Cameriere segreto di Sua Santità, Officiale ed Esaminatore della Curia Arcivescovile di Scutari deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo Monsignor Pasquale Guerrini.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli E.mi e R.mi signori Cardinali Gonzales y Diaz Tunon, Bernadou, Taschereau, Langènieux, Gibbons, Place, Aloisi-Massella e Giordani.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per la Chiese Metropolitane di Melbourne; Bari; Verapoly; Parigi (a favore di Monsignor Francesco Maria Beniamino Richard, succeduto per coadiutoria al defunto Emo Guibert); Calcutta; Agra; Pondichery; Colombo; Scutari; Madras; Friburgo; S. Giacomo del Chilì; Antivari e Bombay.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'Emo Gonzales y Diaz Tunon il titolo presbiterale di S. Maria sopra Minerva; l'altro della SS. Trinità al Monte Pincio all'Emo Bernadou; quello di S. Maria della Vittoria all'Emo Taschereau, quello di S. Giovanni a Porta Latina all' Emo Langènieux; quello di S. Maria in Trastevere all'Emo Gibbons; quello di S. Maria Nuova e S. Francesca al Foro Romano all'Emo Place; quello di S. Tommaso in Parione all'Emo Aloisi-Masella, e quello dei Ss. Silvestro e Martino ai Monti all'Emo Giordani.

Ritornatà Sua Santità ne' Suoi appartamenti ha ricevuto privatamente gli stessi Porporati.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Quando si possa ottenere dalla S. Sede la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Parisien. Matrimonii—2 Aprile 1887—Bianca D., giovane a 22 anni, il giorno 24 febbraio 1881, si unì al conte di S. in ecclesiastico matrimonio nella chiesa di S. Clotilde a Parigi. L'esito però non riuscì secondo i desiderii. Il conte mai non volle accostarsi alla sposa, per avvere scorti in lei difetti e malattie prima non conosciute; donde originossi una scambievole avversione che, progredendo ogni dì più, indusse la donna ad abbandonar la casa dello sposo e ritornare presso sua madre. Lo sposo si rivolse ai tribunali civili per ottenerne il divorzio. La sposa, con più sano divisamento, mosse istanze presso la ecclesiastica autorità per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

La Curia di Parigi procedette, giusta la Bolla *Dei miseratione* di Bened. XIV, all'esame degli sposi, alla ispezione fisica della donna, ed alla prova dei testi della settima mano. Sentenziò il matrimonio non essere stato per nulla consumato.

Trasmessi gli atti alla S. Sede, la causa fu trattata il dì 2 aprile 1887 colle deduzioni del patrono della donna, e dell'avvocato del vincolo; ed al dubbio: *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato* — fu risposto: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Per ottenersi la dispensa dal matrimonio rato e non consumato si richiedono due cose: la inconsumazione e la giusta causa (Schmalzgrueber *Part. 4, tit. 19, n. 50;* Ursaja *Discept. Eccl. tom. 2. par. 1, disc. 3;* De Luca *De Matrim. disc. 9, n. 7*).

b) La inconsumazione si prova per mezzo della giurata deposizione dei coniugi, per mezzo de' testimoni della settima mano, e per mezzo della fisica ispezione della donna (Instructio S. C. C. diei 22 aug. 1840 V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II pag. 106): cose tutte che nel caso riuscirono favorevolissime.

c) La giurata deposizione della settima mano, quando è concorde, riesce di gran peso (Coscius *De separat. tori Coniug. lib. 3, c. 2 n. 136,* Turrecremata *in Can. Requisisti 2 caus. 33, q. 1, n. 4).*—Purchè però non vi sia « non solum certa inter coniuges cohabitatio, sed certissima condormitio in eodem lecto (Coscius *l. c. nn. 143, 147*). Nel caso, alla concorde deposizione della settima mano non poteva opporsi questa eccezione.

d) Una grave ripugnanza verso la sposa, benchè relativa all' indole ed al carattere dello sposo, si reputa sufficiente ad alienarne l'animo dal compiere i doveri del matrimonio (Sanchez *Disp. 24, n. 21*).

e) Posta la inconsumazione, per ottenersi la dispensa dal matrimonio rato, basta pure una causa leggiera di privata utilità, quando l' altra parte non si oppone (Pignatell. *Consult. 148, lib. 1, n. 7,* Coscius *De separat. tor. lib. 1, c. 16, n. 297).*

f) Fra le cause più gravi, allegate dai Canonisti per tal dispensa, la principale si è *animorum aversio.* Per questa, i sommi Pontefici han dispensato anche con persone volgari (Coscius *De separat. tor. lib. 1, c. 16, n. 256;* Burgasius *De irreg. p. 6 tit. De spons. n. 74;* Pignatell. *Cons. 148, tom. I, n. 9).*

g) Un' altra giusta causa per la dispensa vien riferita dal Sanchez *lib. 2, disp. 16, n. 2:* « Quando, scilicet, vir omni conatu quaerit uxorem repellere, atque sanioris mentis probabili spe: et cum sibi displiceant maiora scandala sequi propter inimicitias quae inter eos eorumque consanguineos timentur ».

h) Una terza causa è la nessuna speranza di riconciliazione.

i) Nel caso tutte queste cause aveano luogo, oltre le quali v'era il pericolo d' incontinenza, il divorzio civile, il bisogno d'aiuto nella sposa, priva di padre e con madre vecchia. Per tutte le quali ragioni la S. C. giustamente annuì alla bramata dispensa.

II.

Quando la sede di una parrocchia da una chiesa possa trasferirsi ad una altra.

Lucana. Parochialis—2 Aprile 1887— Nella terra di Pontemazzori, in Diocesi di Lucca, con circa 300 anime, trovansi due chiese, una dedicata a S. Lorenzo, l'altra a S. Andrea Apostolo. Dove fra queste due chiese avesse luogo la sede della cura (vicaria curata di giuspatronato del parroco di Montemagno) era oggetto di controversie. Nel 1833 il Vicario Generale Dinelli, a cessare litigii, emanò un decreto, con cui prescrisse ciò che il curato dovesse compiere nell' una e nell'altra Chiesa, abitando presso quella di S. Lorenzo.—Per opera intanto di pii benefattori, la chiesa di S. Andrea fu ristorata e le fu aggiunta una comoda abitazione pel curato; e si voleva da' benefattori e dal Vescovo che il curato ivi stabilisse la residenza. A questo però ciò non arrideva; ond' egli si rivolse alla S. Sede, chiedendo che non venisse astretto a mutar residenza, non essendovene giusta ragione.

La S. C., interrogato l'Ordinario, il dì 2 aprile 1887 tolse a dirimere il dubbio: « *An sit locus translationi sedis parochialis ad ecclesiam S. Andreae, seu potius standum sit dispositioni Vicarii Dinelli anni 1833 in casu* — e risolse: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

E giustamente; imperocchè:

a) Si legge nella causa della S. C. del Conc. *Firmana, Translationis et Unionis 26 iun. 1779* § *7 apud Zamboni Tom. 4 Concl. v. Ecclesia paroch. n. 6.*: « Translatio Ecclesiae parochialis ac unio beneficii vetita est a Concilio Tridentino *Sess. 24, Cap. 13* ».

b) Infatti il cit. Concilio di Trento così parla *l. c.*: « Mandat S. Synodus Episcopis, pro tutiori animarum eis commissarum salute ut, distincto populo in certas propriasque paroecias unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent..... Idemque in iis civitatibus ac locis ubi nullae sunt parochiales, quamprimum fieri curent ». — Nel *Cap. 7, sess. 21* poi lo stesso Concilio, dicendo di permettere la traslazione di una parrocchia quando la propria chiesa o diruta o pericolante non può essere ristorata da coloro che vi hanno interesse, per la loro povertà, conferma la teorica che, fuori di questo caso gravissimo, o di altri simili, non si dee permettere la traslazione.

c) Ed a ragione; giacchè, come avverte il medesimo Tridentino *(Sess. 25 c. 5, de ref.)*, « ratio postulat ut illi quae bene constituta sunt, contrariis ordinationibus non detrahatur». Perciò un tale trasferimento, lesivo di diritti acquisiti, che sa di novità, deve avers sempre come odioso.

d) Anzi, come sta detto nella cit. causa *Firmana, Translationis* (ap. *Zamboni l. c.*), « potestas tributa Episcopis a Tridentino videtur solum, ubi vetus parochialis ecclesia post ruinam reficinequeat ob inopiam eorum qui ad eius reparationem tenerentur. Praeter hunc casum non posse Episcopum iure suo transferre paroeciam; sed a S. Pontifice potestatem esse postulandam ».

e) E la S. Sede allora solo suol concedere siffatto trasferimento, « si adsit longum iter a parochiali ecclesiá, et impervium, ut difficillimus et valde incommodus ad eam pateat accessus », siccome leggesi *in Civitatis Castelli, Translationis* 13 ian. 1760, e trovasi ripetuto in *cit. Firmana, in Fulginaten, Translationis paroeciae 16 mar. 1782, in Comen, Translationis 19 iul. 1766* etc.

f) Nel caso nessuna di queste cause si rinvenivano; che anzi la nuova chiesa colla casa parrocchiale trovansi in luogo umido e disadatto al vantaggio della popolazione.

III.

Di alcuni fondi con obbligo di Messe passati da lunghi anni ad altre mani, del quale obbligo si controverte

Civitatis Plebis. Onerum— 2 April 1887—Il sodalizio del Suffragio, in Cit

à della Pieve, anticamente possedeva ue piccoli fondi, col peso della comlessiva celebrazione di 80 Messe, i qua- i furono, nel 1810, incorporati alla Mensa Vescovile. Con autentica scrittua il Vescovo si gravò dell'onere annesso. Le Confraternite intanto dal 1810 l 1815 furono civilmente soppresse. Ristinate, il sodalizio del Suffragio, troando segnato negli antichi registri lo bbligo delle 80 messe anzidette, prese ri adempirlo ogni anno; mentre che la Mensa episcopale credeasene esente. Nel 884, gliattuali amministratori (mor- già gli antichi), avuto sentore dell'obligo assunto dal Vescovo, non vollero iù soddisfare. Il Vescovo, allegando la rescrizione a suo favore e la presunione o di errore nell'annessione de' fonalla Mensa, o di compensi posterioi, impose alla Confraternita l'obbligo ell'adempimento. La quale appellò alla . Sede.

La causa venne discussa il 2 aprile 887 coi dubbii:

I. An et cui spectet onus satisfacien- i legatis Guiducci et Fargna in casu.

II. An et quomodo locus sit eorumem onerum reductioni in casu.

E fu deciso: *Ad I. Affirmative Episcopo.*

Ad II. Pro reductione ad annuas missas 24, facto verbo cum SS.mo.

Eccone le precipue ragioni:

a) È assioma in diritto che *res tranit cum onere suo*. Se adunque i fonpassarono alla Mensa, a questa passarono ancora gli annessi pesi.—Ciò vien imostrato altresì dall'autentica scrittura del 1810.

b) Le presunzioni eccepite dal Vescoro erano destituite d' ogni ragionevole ondamento; e però meramente gratuie. Ora *quod gratis asseritur, gratis reiitur.*

c) Resterebbe la sola prescrizione che embrava di favorire il Vescovo. Giacchè a prescrizione suol dividersi *in acquitivam iurium et extinctivam obligaionum (l. 3. Cod. de praescript. 30 n.)*; e la prescrizione di 40 anni basta ad estinguere anche i diritti della hiesa e dei luoghi pii. (Card. de Luca *in lib. de Alien. disc. 14, n. 17).*—Ma fu osservato che contro gli oneri i messe la prescrizione non tiene, trattandosi del sollievo alle anime del purgatorio, che si considerano in istato pupillare, non potendo difendersi da sè (V. Ferraris *v. Praescriptio* § *I*, *n. 6 seqq.*; S. C. C. *in Lucana 18 febr. 1702 in Montisalti, Beneficii 18 aug. 1860 etc.*). Nel caso perciò, non essendo tenuta la Confraternita, perchè non più possiede i fondi, non il Vescovo se valesse la prescrizione, le anime, al cui favore cedono le Messe, andrebbero prive del suffragio.

d) Del resto, messo pure che, a rigor di dritto, l' onere non competa al Vescovo, ogni ragione di equità richiedeva che ne fosse disobbligata la Confraternita, la quale, pur non avendone dovere, ha soddisfatto per circa 70 anni.

e) Per queste ragioni, e ancora perchè lo stipendio delle Messe nel 1810 era di baiocchi 12, ed ora è assai più elevato, in quella che le rendite dei fondi sono in gran parte diminuite pei balzelli governativi, la S. C. ha ridotte le messe 80 al solo numero di 12.

IV.

Se si possa imporre il peso di coadiuvare il parroco ad un beneficio semplice.

Firmana. Impositionis oneris—2 Aprile 1887—Il sac. Agostino A. nel 1847 istituì nella città di Ascoli, col nome di *sussidio caritativo*, una cappellania col peso di annue messe 50 a favore di un chierico povero, prossimo ai sacri ordini, concedendo al parroco di S. Matteo la facoltà di nominare il beneficiato e di amministrare i beni nel tempo di vacanza.

L'attuale parroco di S. Matteo si rivolse alla S. Sede, con chiedere che all' investito di questo beneficio s' imponesse l'onere altresì di coadiuvarlo nell'esercizio della cura; giacchè le troppo scarse rendite della parrocchia non gli consentivano di dare un equo assegno al suo coadiutore. Il Vescovo avvalorò le istanze del parroco, mostrando i bisogni della cura e la sconvenienza che in quella chiesa il semplice cappellano avesse un assegno di oltre L. 400, ed il coadiutore non più che L. 150.—Aggiungeva che, accogliendosi la domanda, si prescrivesse anche l'approvazione del

Vescovo alla nomina del cappellano coadiutore.

Nondimeno la S. C., proposto il dubbio: *An et quomodo onus curae animarum annectendum sit praestimonio in casu*, il dì 2 aprile 1887 rispose: *Negative in omnibus.*

Si raccolga:

a) È notissimo il principio di dritto contenuto nel medesimo titolo *del C. un.* § *Omnibus ergo* « Ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur ». Lo stesso vien prescritto nel *c. Prohibemus I de Cens.*, nel Can. *Si quis praeb. q. 3* e nel Tridentino *Sess. 25 c. 5 de ref.* dove se ne assegna pur la ragione: « Ratio postulat ut illa quae bene constituta sunt, contrariis ordinationibus non detrahantur ».

b) La giustizia e la pietà verso i defunti richiedono che le loro disposizioni non vengano mutate, se pur non vi si opponga una grave causa di necessità o di utilità (*Clem. Cum contingit 51 de reliq. dom. L. Verbis ff. et Nov. 22 c. 2*).

c) Nel caso richiedeasi una gravissima mutazione; giacchè di una cappellania semplice si volea fare un beneficio con cura, e mentre per quella basta la nomina del parroco; per questo richiederebbesi, giusta il Tridentino (*Ses. 15 c. 12 de ref.*) l'approvazione del Vescovo.

V.

Se, e come possa conseguirsi il diritto di patronato su di una Chiesa parrocchiale colla ristorazione della Chiesa e coll'aumento della congrua.

Pacten. Iurispatronatus — 2 Aprile 1887—La nobile famiglia Orioles fondò e dotò fin dal 1282 la Chiesa Collegiata di *S. Pietro sopra Patti* con undici canonicati e la prebenda parrocchiale. Sopravvenute le infauste leggi ultime italiane, questa chiesa fu soppressa, come tutte le altre collegiate, e non fu dato alla famiglia fondatrice di far valere i suoi diritti. Oggidì non sopravvivono che sette canonici con scarsissime rendite, come assottigliata è rimasta altresì la congrua parrocchiale. Ma, ciò che più è deplorevole, la Chiesa principale è cadente, nè v' ha nessuno da cui si possa sperare sussidio pei necessarii restauri.

In tale stato di cose, un discendente della famiglia d'Orioles, Cesare d'Orioles Natoli, si offrì da restaurar la chiesa di suo danaro fino alla somma di 8000, secondo che i lavori furono valutati, a condizione a riacquistar su Chiesa il diritto di patronato per sè successori, con facoltà di presentare parroco, di alzarvi tribuna, di essere ed i familiari ivi tumulati, e di appor una lapida commemorativa di questi diritti. Il Vescovo commendò la propos alla S. Sede, soggiungendo però esse conveniente che il d'Orioles garentis inoltre le spese di culto, ed aumentas la congra del parroco.—La S. C. rispos « Prout petitur non expedire ».

Il d'Orioles fece novelle istanze, m strando la gravità del pericolo semp crescente: il Vescovo però tenea fern nelle sue osservazioni. Laonde la S. rescrisse di nuovo: « Orator rem pri componat cum Episcopo, ac deinde r currat ab eodem commendatus ». Do ciò, il Vescovo riferì avere il d'Oriol con lui convenuto che, oltre alle anz dette riparazioni, assegnerebbe al pa roco un aumento di congrua di annue 150. Di che la S. C., proposto il dubbio *An et quomodo patronatus concessio locus sit in casu* —il dì 2 aprile 18 rispose: *Quoad Ecclesiam, affirmativ facto verbo cum SS.mo.*

Corollarii:

a) Per l'acquisto del giuspatronato necessaria o la fondazione e la inte costruzione della Chiesa, o la dotazio della medesima, giusta il Tridentino (*Ses 15, cap. 12 de ref.*): « Nemo etia cuiusvis dignitatis ecclesiasticae vel sa cularis quacumque ratione, nisi ecc siam, beneficium aut capellam de no fundaverit et construxerit, seu iam rectam quae tamen sine sufficienti do fuerit, de suis propriis et patrimoni libus bonis competenter dotaverit, i patronatus impetrare, aut obtinere po sit aut debeat ».

b) Perciò non è necessario per ta acquisto che un solo fondi, costruisca doti la chiesa come vuole il Pitonio (*leg. 54 De contr. patron. n. 24*); basta che faccia una sola di queste co Così lo stesso Fagnano benchè rigido (*Cap. Quoniam De iurepatron. n. 4* « Ad acquirendum iuspatronatus non quiritur ut una eademque persona f

et, construat, et dotet Ecclesiam, sed atis est, ut unus det fundum, alius æificet et alius assignet dotem de consensu dioecesani ».—Così pure il Mahat (*Canon. Instit. lib. 3, tit. 38, q. , n. 4*): « Ad acquirendum ius patroatus sufficit unum ex tribus praestare, ei fundare, vel extruere, vel dotare ».

c) Ed è da notare che chi fonda o ostruisce o dota la Chiesa, acquista il iuspatronato *ipso iure*, benchè nol chieda o non lo deduca in patto, secondo il *ap. Nobis 25 De iurepatr.* e secondo a Glossa al *cap. 9 De Consecr. dist. 1.*

d) Se poi basti ad ottenere il giuspatronato la sola riparazione della chiesa il solo aumento della dote beneficiale, cosa dubbia fra i Canonisti. Alcuni, ome il Ferraris (v. *Iuspatronatus art. n. 24*), il Garcia (*De Benef. p. 5 c. , n. 51*) il d'Annibale (*Summula, tom. II. n. 27, not. 23*), negano, essendonè un tal diritto, menomando la potedà del Vescovo e la libera amministrazione della Chiesa, devesi concedere solo er gravi cause e veramente canoniche v. *Trid. Sess. 25, cap. 9*).

e) Altri affermano, allegando il Tridentino, il quale *l. c.* almeno indirettamente ammette l'acquisto del giuspatronato anche per l'aumento della dote, o er una nuova costituzione della medeima o per una simile causa, quando imone ai Vescovi di esaminare diligentemente i patronati acquistati o da acquitare « seu ex augmento dotis, seu ex uova constitutione, aut simili causa ».

f) Nel caso, non è detto se il patronato si aggiudica per giustizia ovvero per grazia. Certo la famiglia d'Orioles vi aveva diritto, se non pei beneficii promessi, pei meriti antichi verso di quella Chiesa, i quali soli sarebbero bastati a far loro ottenere questo diritto.

VI.

Quali beneficii possano i Vescovi unire e ridurre.

Urgellen. Reductionis onerum et unionis beneficiorum—2 Aprile 1887—*Per summaria precum.* Nella chiesa ricettizia di Agramunt in Dioc. di Urgel (Spagna) esisteva un tempo una comunia di ben 12 beneficii con varii obblighi, i quali vennero dal Governo soppressi. Ora non rimane che un solo beneficiato con scarsissimo emolumento, sul qual ricadrebbero tutti i pesi della comunia. Nel 1867, in forza di una convenzione tra il Governo e la S. Sede, fu data ai Vescovi la facoltà di estinguere del tutto gli antichi beneficii, già perduti in gran parte, e di fondarne dei nuovi dalle rendite che sopravvanzavano, con congrue dotazioni e con discreti pesi a loro arbitrio. Or il Vescovo di Urgel richiese alla S. C. che ciò si potesse fare altresì colla comunia di Agramunt.

La S. C., presa in considerazione la istanza, il dì 2 aprile 1887 benignamente rescrisse:

Ordinarius procedat ad erectionem unius vel plurium beneficiorum, prout dotari poterunt ex reditibus extantibus ad normam conventionis anni 1867.

Ecco i principii ricordati nella discussione:

a) Il Tridentino (Sess. 14, c. 15 de ref.) dà la seguente facoltà ai Vescovi: «In ecclesiis cathedralibus et collegiatis insignibus, ubi frequentes, adeoque tenues, sunt praebendae simul cum distributionibus quotidianis, ut sustinendo decenti canonicorum gradui pro loci et personarum qualitate non sufficiant, liceat Episcopis, cum consensu Capituli, vel aliquot simplicia beneficia, non tamen regularia, iis unire, vel si hac ratione provideri non possit, aliquibus ex iis suppressis.... quarum fructus et proventus reliquarum præbendarum distributionibus quotidianis applicentur, eas ad pauciorem numerum reducere ».

b) Nel caso, la riduzione richiesta sembra quasi di piena competenza del Vescovo. Si è detto *quasi;* giacchè la riduzione proposta non sarebbe ordinaria, ma eccessiva, tendendo alla estinzione della collegiata o comunia. Inoltre il Tridentino nel permettere le unioni, le vuole « sine cultus divini praeiudicio » *(Sess. 23, c. 18 del ref.)*. Nel caso la riduzione dei beneficii avrebbe portata la diminuzione o anche la cessazione della salmodia e delle altre sacre funzioni.

c) Perciò la S. Sede ha concessa al Vescovo quell' autorità che forse non avea da sè, permettendo quanto si richiedeva.

VII.

Se i sussidii dotali possano darsi a donne non maritate.

Teresa Borg nel 1853 ottenne un sussidio dotale di L. 180; Caterina Magro nel 1883 ne conseguì un altro di L. 1000. Amendue settuagenarie, non aveano voluto andare a marito. Or essendo poverissime, e per giunta inferme, si rivolsero alla S. Sede, chiedendo in grazia il rispettivo sussidio che giaceva ozioso presso la deputazione amministratrice.

Il Vescovo amministratore di Malta, nel commendare le istanze, propose che il terzo di quei sussidii fosse ceduto alle suore Terziarie da lui stabilite con scarsissime entrate, che operavano gran bene.

La S. C., considerando:

a) Che un legato di dote lasciato pel tempo delle nozze rimane sempre incerto e condizionato finchè non si verifichino le nozze (Rota *decis 211, n. 5. p. 18*);

b) Che perciò non si può mai richiedere se non dietro la prova della verificata condizione (Amostazo *De caus. piis lib. 4, c. b, n. 12;* Mantica *De coniect. lib. 11, tit. 18, n. 18;* Rota *l. c.*);

c) Che, nondimeno, intervenendo una giusta causa, la S. Sede ha permesso talvolta siffatti sussidii a giovani nubili, come le S. C. del Conc. *in Tuscanen 17 sept. 1839* ad una giovane oltre i 25 anni povera e consanguinea al fondatore;

Per queste ragioni, il dì 2 aprile 1887, benignamente rescrisse:

Accedente consensu administratorum, pro gratia quoad medietatem subsidii dotalis.

Sacra Congregazione dell'Indice.

Condanna di un opuscolo.

Decretum—10 Marzo 1887—La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S., l'opuscolo seguente, già condannato dalla S. R. U. Inquisizione con Decr. *Fer. IV 9 martii 1887:*

Le Pape et l'Allemagne—Rome, Typographie rue Arcione, 111 — 1 mar. 1887.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

I Terziarii francescani, nelle processioni, godono del diritto della precedenza su tutte le altre Confraternite

Decretum—28 Maii 1886—Quaesitum quum fuerit a Sacra Rituum Congregatione an Tertiarii Franciscales iure gaudeant praecedentiae super quasdam laicas Sodalitates:

Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus maturo examine perpensis, ita rescribendum rata est: — Ad tramites Apostolicarum Constitutionum, necnon Declarationum Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium diei 20 septembris 1748, Tertiariis Franciscalibus coetum constituentibus, nemque proprio habitu indutis et sub cruce incedentibus, ius inest supra quascumque Sodalitates laicas. Atque ita rescripsit ac declaravit die 28 maii 1886.

D. *Card.* Bartolinius
Praefectus.

Laurentius Salvati
Secretarius.

II.

Si conferma il precedente decreto.

Novarien. — 1 Jun. 1886 — Vicarius Capitularis Dioeceseos Novariensis exponit quod post Encyclicam *Auspicato* diei 17 septembris 1882, relate ad Ordinem Tertii Ordinis S. Francisci, complures in dicta Dioecesi nomen dederunt eidem Ordini S. Francisci. Et quidam sufecti a proprio Parocho, et innixi Brevi *Ad Audientiam* Benedicti XIII, contendunt sibi uti Religiosis deberi praecedentiam in processionibus, aliisque functionibus Ecclesiasticis prae Confraternitatibus, haud exclusa Confraternitate SS. Sacramenti. Ad contentiones dirimendas exinde exortas, dissidia componenda, praefatus Vicarius Capitularis Sacram Rituum Congregationem adiit ac insequentia dubia proposuit pro opportuna declaratione.

I. Utrum Tertiariis, qui professionem emiserunt, ad tramites Caeremonialis diei 18 iunii 1883 a Sacra Rituum Congregatione approbati, et propria vexilla

habent, ius competat processionibus et functionibus ecclesiasticis interveniendi cum propriis vexillis, nec non praecedentia prae omnibus Confraternitatibus.—II. Utrum eisdem competat eadem praecedentia prae Sanctissimi Sacramenti Confraternitate?—III. Et quatenus affirmative, quomodo in casu praecedendum sit?—Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, propositis dubiis rescripsit: Detur Decretum diei 28 maii vertentis anni.

Die 1 iunii 1886.

D. *Card.* Bartolinius
Praefectus.

Laurentius Salvati
Secretarius.

III.

Lezioni da dirsi nel giorno che segue la festa de' Ss. Apost. Simone e Giuda e nell'Ottava della Immacolata.

Namurcen—17 Jan. 1887—R.mus D. Eduardus Iosephus Bèliss hodiernus Episcopus Namurcensis in Belgio Sacræ Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subjecit, nimirum:

Dubium I. Iuxta Breviarii Rubricam Feria quinta hebdomadae Quartae Octobris propriam, quando quatuor tantum hebdomadas habet October, historia Martyrii Machabaeorum legi debet Feria quinta, sexta et Sabbato hebdomadae quartae. Porro si Feria quinta occurrat festum habens Lectiones primi Nocturni proprias, uti hoc anno festum Sanctoram Simonis et Iudae, quaeritur quaenam Lectiones legi debeant Feria Sexta, an Lectiones Dominicae quintae, an Lectiones Feriae secundae ejusdem hebdomadae quintae Octobris?

Dubium II. Octava Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis incidebat superiore anno in Feriam quartam Quatuor Temporum Adventus, secundum Rubricam Generalem nona Lectio debet esse de Homilia Feriae, sicuti ultimum Evangelium Missae. Porro hoc Evangelium idem est ac Evangelium Festi. Quid igitur agendum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus in casu perpensis, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam;*

Ad II. *Detur Decretum diei 16 Septembris 1865 in una Aesina* (1). Atque ita rescripsit ac declaravit die 17 Ianuarii 1887.

D. *Card.* Bartolinius
Praefectus.

Laurentius Salvati
Secretarius.

IV.

I canonici occupati ai processi così Ordinarii come Apostolici per le cause dei Servi di Dio, benchè assenti dal coro, partecipano a tutte le distribuzioni.

Decretum—27 Febr. 1887—Ad tollendam quamvis ambiguitatem circa sensum Decretorum Summorum Pontificum Benedicti XIV et Pii VII, in quibus provisum fuerat, Dignitatibus omnibus et Canonicis ubique locorum, qui construendis Apostolica vel Ordinaria Auctoritate Tabulis in Servorum Dei ac Beatorum Causis operam dabunt, licet a choro absentibus ea de causa, nedum quotidianas distributiones deberi, verum etiam alias omnes quocumque jure, ti-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto:

" Quum editor Kalendarii Dioeceseos Aesinæ, et Caeremoniarius Episcopalis sequentium Dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humillime exquisierint, nempe:

" Dubium I. A Sacra Rituum Congregatione die 4 Septembris 1773 in una *Concken*, in occurrentia Festi Sancti Eliae Prophetae cum Sabbato quatuor temporum Quadragesimae idem Evangelium habente ac illud Festi praedicti, decretum fecit de Feria fieri debere Commemorationem sine ejus Homilia pro nona Lectione, non obstante dispositione Rubricae particularis pro Festo Expectationis Partus Beatae Mariae Virginis; unde quaeritur, an hoc ipsum servandum sit quando dies octava Immaculatae Conceptionis ejusdem Beatae Mariae Virginis incidat in Feriam quartam quatuor Temporum Adventus, quae pariter idem Evangelium habet ac illud Octavae supradictae?

" Dubium II. Quum Evangelium Missae Immaculatae Conceptionis non contineat nisi exiguam partem Evangelii Feriae quartae Quatuor Temporum Adventus, quaeritur: an occurrente Octava Conceptionis in dicta Feria legi debeat in fine Missae Evangelium Feriæ?—Resp.

" Ad I. Omittitur nona lectio Homiliae Feriae Quatuor Temporum;

" Ad II. Omittatur ultimum Evangelium. "

tulo et nomine, et quibusvis sub clausulis personale servitium exquirentes, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, instante me infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Praefecto, declarare dignatus est ac statuere, ut Dignitates seu Canonici, qui inserviunt Processibus tum Ordinariis tum Apostolicis, habeantur tamquam praesentes in choro, mutato officio; et ideo omnia percipiant emolumenta etiam eventualia. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

D. *Card.* Bartolinius
Praefectus.

Laurentius Salvati
Secretarius.

V.

Se il pubblico oratorio e le private cappelle del Camposanto debbano benedirsi.

Capuana — 31 Jan. 1887 — E.mus et R.mus D. Cardinalis Alphonsus Capecelatro hodiernus Archiepiscopus Capuanus exponens huic Sanctæ Apostolicæ Sedi usum in sibi credita Archidioecesi invectum erigendi in publico Cœmeterio, ubi publicum Oratorium habetur, particularia seorsim Sacella penes privata familiorum sepulcra, in quibus Sacellis permittitur aliquando Missae celebratio, huic Sacrorum Rituum Congregationi insequentia Dubia circa eorumdem Sacellorum benedictionem pro opportuna resolutione subjecit, nimirum:

Dubium I. An principale Coemeterii publici Oratorium per propriam benedictionem benedicendum sit?

Dubium II. An privatae aediculae seu Sacella in privatorum sepulcris benedicenda sint?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative, tamquam per publicum Oratorium.*

Ad II. *Negative.*

Atque ita rescripsit die 31 Januarii 1887.

D. *Card.* Bartolinius *Praefec.*

Laurentius Salvati *Secret.*

VI.

Sul modo di cantare il Kyrie, *l'*Agnus Dei *ecc., di dar la pace, di preparar l'offertorio nei pontificali, di recitare l'*Aperi Domine *nell'ufficio corale; e se dai ministri nelle messe Cantate debba farsi riverenza, oppure genuflessione, alla Croce.*

Concordien — 31 ian. 1887 — Hodiernus Sacrarum Caeremoniarum Magister in Seminario Episcopali Concordien, insequentium Dubiorum declarationem, de consensu sui R.mi Episcopi, a Sacrorum Rituum Congregatione humillime expetivit, nimirum:

Dubium I. In Caeremoniali Episcoporum lib. I. cap. 28 n. 6 dicitur: « Regulare est « sive in Vesperis, sive in Matutinis sive « in Missa, ut primus versus Canticorum « et Hymnorum cantetur a Choro in to- « no intelligibili, non autem ab organo ». Inde patet quod in Angelico Hymno sub exitu Praefationis prima vox *Sanctus* sit a Choro canenda, secunda sit a Choro supplenda, tertia iterum a choro cantanda. Id quoque videtur faciendum in repetitis precationibus *Kyrie eleison et Agnus Dei qui tollis etc.* ita ut primum *Kyrie* et primum *Agnus Dei* canenda sint a choro, alterum *Kyrie* et alterum *Agnus Dei* ab Organo modulentur; an recte?

Dubium II. Tum Missale, tum Caeremoniale Episcoporum praecipiunt ut qui dant et qui recipiunt pacis osculum se invicem amplectetur sinistras mutuo appropinquantes genas. In Dioecesi Concordiensi ab immemorabili tempore mos est pacem Canonicis, presbyteris et clericis in choro praesentibus dandi et accipiendi per manum et brachiorum aperitionem ut in missa ad *Dominus vobiscum*. Potestne tolerari hujusmodi vetustissima consuetudo? Et in casu negativo, quomodo potest decore pacis osculum praeberi primo ex Canonicis Presbyteris, primo ex Canonicis Diaconis, et primo ex Canonicis Subdiaconis, ubi distinctae sunt praebendae, ut praecipit Caeremon. Episcop. lib. I. cap. 24. n. 6. si ad eos non pateat immediate accessus aliis interpositis Canonicis?

Dubium III. Caeremoniale Episcoporum lib. II. cap. 8. n. 61 praecipit ut in Missa Pontificali super Patena duas apponantur hostiae ex quibus Diaconus

unam accipiens, cum ea primo alteram tangat, ac postea patenam et calicem intus et extra, eademque Sacristae ibi praesenti praegustandam praebeat; et n. 62 praecipit ut Diaconus priusquam in Calicem Vinum et aquam infundat, parum vini et aquae in cyathum immittat a Sacrista bibendum. Praeteriri ne poterunt hujusmodi Rubricae, si ab immemorabili non fuerunt in Dioecesi servatae?

Dubium IV. In Cathedrali Dioeceseos Concordien, priusquam inchoetur Officium, Ebdomadarius elata voce, choralibus audientibus, recitat Orationem praeparatoriam « *Aperi Domine os meum* » quae primis Breviarii Romani paginis prostat. Corales nonnulli dubitant an istius Orationis vocabula « *os meum, cor meum recitare valeam et exaudiri merear* » sint proferendae singulari vel plurali numero, vel an potius omnes in choro praesentes elata voce praedictam orationem proferre debeant?

Dubium V. Quando Diaconus et Subdiaconus una cum Celebrante adeunt Altare Missam solemnem inchoaturi, et quoties simul juncti debent vel ad altare accedere, vel ab altare recedere, debentne, si sola Crux prostet in Altari, illam revereri humeros flectentes ut in Caerem. Episcoporum lib. II cap. 3. n. 3. presbyteris paratis, et in Vesperis Celebranti assistentibus praecipitur, vel potius genuflectere Cruci deberent ut auctores liturgici autumant?

Sacra vero Rituum Congregatio hisce Dubiis, a Secretario infrascripto relatis, sedulo expensis, sic rescribendum censuit:

Ad I, II, III et IV. *Serventur praescripta in Pontificali, Caeremoniali Episcoporum et Breviario.*

Ad V. *In Missa solemni, si Ministri Sacri sint Canonici, etiam sejuncti a Celebrante, Crucem Altaris inclinant; si vero non sint Canonici, tam iuncti, quam sejuncti a Celebrante, Cruci genuflectere debent.* Atque ita rescripsit die 31. Ianuarii 1887.

D. *Card.* Bartolinius
Praefectus.

Laurentius Salvati
Secretarius.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Intorno alla facoltà di benedire con una sola formola i quattro soliti scapolari.

Beatissime Pater!

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Recollectorum et Discalceatorum ad pedes S. T. provolutus humiliter exponit, quasdam provincias ad praefatam procuram pertinentes a S. Sede obtinuisse Breve, quo omnibus et singulis earumdem presbyteris ad decennium concessum fuit, ut quatuor scapularia SS.mae Trinitatis, Immaculatae Conceptionis, B. M. V. Septem Dolorum, ac de Monte Carmelo uno opere conjuncta, dummodo sint confecta ad normam a S. Sede approbatam, sub una tantum formula, qua Congregationis SSmi Redemptoris presbyteri saeculares impetrata sibi venia ab Apostolica Sede utuntur, benedicere cum applicatione indulgentiarum, quae respectivis scapularibus adnexae sunt, eademque fidelibus juxta normam a praefatis presbyteris adhibitam imponere libere ac licite possint valeantque.

Praefata facultas memorata quatuor scapularia uno opere conjuncta benedicendi et imponendi sub unica formula obtineri etiam potest mediantibus Secretaria Memorialium, SS. Rituum Congregatione, necnon S. Congregatione de Propaganda Fide.

Quum autem de hujusmodi concessionis extensione exortum fuerit dubium, hinc ne fideles ex invalida scapularium benedictione et impositione indulgentiis privati existant, Orator suppliciter petit, ut S. T. sequentia dubia declarare dignetur: 1. *Utrum hujusmodi concessio mediantibus Secretariis Brevium et Memorialium necnon Sacris Congregationibus de Propaganda Fide ac SS. Rituum obtenta,* sola *sufficiat ad validam memoratorum scapularium benedictionem et impositionem, an vero insuper necessarium sit, ut habeatur vel obtineatur facultas dicta scapularia benedicendi et imponendi a respectivi Ordinis Superiore?* Et quatenus affirmative ad primam et negative ad secundam, 2. *An hac sola facultate a S. Se-*

de obtenta, memorata quatuor scapularia valide benedici et imponi valeant etiam singillatim, ita scilicet, ut unum vel duo ex his scapularibus valide benedici et imponi valeant, quin benedicantur et imponantur cetera? 3. *An qui dicta quatuor scapularia benedicendi imponendique facultatem obtinuit a respectivi Ordinis Superiore, licite ac valide uti possit breviori formula a S. Rituum Congregatione approbata, non obtenta ad hoc a S. Sede facultate speciali?* Et quatenus ad primum dubium respondeatur negative ad primam partem, affirmative ad secundam, 4. *Humiliter supplicatur, ut S. T. benigne sanare et ratas habere dignetur praefatorum scapularium benedictiones et impositiones, quae usque nunc peractae sunt et ex ignorata hujusmodi declaratione bona fide peragentur* sola *memorata facultate a S. Sede obtenta.*— Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita respondit: Ad 1^m^: *Negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam;* Ad 2^m^: *Ad Sacram Rituum Congregationem;* Ad 3^m^: *Valide quidem, sed non licite;* Ad 4^m^: *Supplex exhibeatur libellus pro postulatis.* Datum ex Secretaria ejusdem Sacrae Cong. die 12 Sept. 1883.

A. *Card.* Bilio

Franciscus della Volpe, *Secret.*

Ecco la formola concessa dalla S. C. de' Riti, con decreto del dì 29 luglio 1886, ai Chierici Regolari del SS. Redentore:

Formula benedicendi quinque Scapularia SS. Trinitatis, Passionis D. N. I. C., B. M. V. de Monte Carmelo, Immaculatae Conceptionis et Septem Dolorum.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit coelum et terram,

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Domine Iesu Christe omnium caput Fidelium, et humani generis Salvator, qui tegmen nostrae mortalitatis induere dignatus es; obsecramus immensam largitatis Tuae abundantiam, ut indumenta haec in obsequium Sanctissimae Trinitatis instituta, nec non in honorem et memoriam dolorosissimae Passionis Tuae, in honorem Beatissimae Virginis Matris Tuae sine labe conceptae, doloresque Tuos ac vices peramanter dolentis, et Carmeli Ordinem suo patrocinio decorantis, ita benedicere et sanctificare digneris, ut qui (vel quae) ea assumpserint, eadem Genitrice Tua intercedente, Te quoque Salutare nostrum corpore et anima induere mereantur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

℟. Amen.

(Aspergit acqua benedicta).

—

Sacerdos omnibus Scapularia imponat, ac deinde formulam proferat supra omnes simul:

I. Accipite Habitum Ordinis Sanctissimae Trinitatis in fidei, spei et caritatis augmentum, ut induatis novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate.

II. Accipite Scapulare Passionis Domini Nostri Iesu Christi, ut veterem hominem exuti, ipsum digne perferatis, et ad vitam perveniatis sempiternam.

III. Accipite habitum Ordinis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, ut ejus patrocinio ab omni errore et adversitate liberati, Domino fideliter serviatis.

IV. Accipite Scapulare devotorum Beatae Mariae Virginis sine labe conceptae, ut ejus intercessione ab omni inquinamento mundati, ad vitam perveniatis aeternam.

V. Accipite habitum Servorum Beatae Mariae Virginis, Septem Dolores Ejus devote recolentium, ut dolores ipsos assidue recogitantes, passionem Domini Nostri Iesu Christi in corde et corpore vestro impressam jugiter teneatis.

Ego ex facultate Apostolica mihi delegata recipio vos in participationem bonorum spiritualium et Indulgentiarum quibus praedicti Ordines seu Congregationes pollent. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

℣. Salvos fac servos tuos,

℟. Deus meus, sperantes in Te.

℣. Mitte eis auxilium de Sancto,

℟. Et de Sion tuere eos.

℣. Esto eis, Domine, turris fortitudinis,
℟. A facie inimici.
℣. Nihil proficiat inimicus in eis,
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum,
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et quibus in tuo nomine Sacros habitus imposuimus, ita benedicere digneris, ut Tuae gratiae cooperantes vitam consequi mereantur aeternam. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. ℟. Amen.

Formula recitetur numero singulari si uni tantum personae sint Scapularia imponenda.

Congregationis

Sanctissimi Redemptoris

Per duplex Rescriptum diei 14 Septembris 1857 et 31 Ianuarii 1873, same. Pius Papa Nonus favore Sacerdotum Congregationis Sanctissimi Redemptoris approbavit formulam unicam et breviorem benedicendi modumque imponendi quatuor Scapularia Sanctissimae Trinitatis, Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, Immaculatae Conceptionis et Septem Dolorum ejusdem Beatae Virginis; idque ob numerum frequentiorem, ac saepe frequentissimum fidelium hisce sacris scapularibus indui exoptantium. Quoniam vero iidem Fideles generatim, praeter quatuor praedicta Scapularia, Scapulare quoque Passionis D. N. I. C. imponi sibi cupiunt; R.mus Pater Nicolaus Mauron, Congregationis Sanctissimi Redemptoris Superior Generalis et Rector Major, Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII humillime supplicavit, ut illa quinque Scapularia sub unica formula ab Alumnis ejusdem Congregationis benedici et imponi valeant, idque per formulam jam approbatam, additis tantum suis locis quae ad Scapulare Dominicae Passionis pertinent, juxta modum a se propositum. Has porro preces, ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatas, quum Sanctitas Sua peramanter exceperit, formulam ad benedicendum praefata quinque Scapularia favore Sacerdotum Congregationis Sanctissimi Redemptoris, uti huic praejacet Decreto, benigne approbavit et concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 29 Iulii 1886.

D. *Card.* Bartolinius *Praefectus.*
Laurentius Salvati *Secretarius*

SULLO STATO DEI REGOLARI

Decreti e Dichiarazioni

§. III.

Sulla Professione de' Voti semplici, da premettersi alla solenne.

(Continuaz.—V. pag. 34-39 di q. P.)

VIII.

Super nullitate professionis votorum solemnium: non praemissa professione votorum simplicium.

PIUS PP. IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Ad universalis Ecclesiae regimen, Deo sic disponente, vocati, pro pastorali, qua urgemur sollicitudine haud praetermisimus ad religiosas quoque familias mentis aciem, animique curas intendere, ut eae, de christiana et civili republica optime meritae, ad pristinum splendorem revocarentur, et incrementum acciperent. Probe autem agnovimus tristissimis hisce temporibus, quibus inimici Crucis Christi humana divinaque omnia pessumdare, ac mores pervertere student, maximam adhibendam esse curam, sollicitudinem, diligentiam, ad eorum spiritum, uti par est, probandum, qui vota solemnia Deo nuncupare postulant, ne quis admittatur, qui saeculi contagione pollutus electum Christi gregem inficiat; vel verae vocationis expers, susceptique Instituti pertaesus gravem sodalibus molestiam inferat cum disciplinae perturbatione, et regularis observantiae discrimine. Idcirco, audito voto VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Congregationis super statu Regularium

nonnulla hac super re mandavimus edi decreta, inter quae illud praesertim in praesens commemorandum est, quod per litteras encyclicas die XIX Martii MDCCCLVII a V. Fratre Andrea Bizzarri Archiepiscopo Philippensi memoratae Nostrae Congregationis Secretario signatas, publicatum est. In praefatis autem litteris haec, quae sequuntur, quoad religiosos virorum Ordines, ac Instituta ex Nostro expresso mandato, et Apostolica auctoritate sancita fuere, sclicet: « *Peracta probatione et novitiatu ad praescriptum S. Concilii Tridentini, Constitutionum Apostolicarum, et statutorum ordinis a S. Sede adprobatorum, novitii vota simplicia emittant postquam expleverint aetatem annorum sexdecim ab eodem Tridentino Concilio statutam, vel aliam majorem, quae forsan a statutis proprii Ordinis a S. Sede approbatis requiratur, et quoad laicos et conversos postquam ad eam pervenerint aetatem, quae in Constitutione Clementis VIII. incipiente* « In Supremo » *praefinita est. Professi post triennium a die, quo vota simplicia emiserint computandum, si digni reperiantur, ad professionem votorum solemnium admittantur, nisi fortasse pro aliquibus locis, uti nonnullis Institutis indultum est, professio votorum simplicium ad longius tempus jam concessa fuerit. Poterit vero Superior generalis ac etiam Superior provincialis ex justis et rationabilibus causis professionem votorum solemnium differre, non tamen ultra aetatem annorum vigintiquinque expletorum. Si vero in Ordine seu Instituto Provinciales non habeantur, eadem differendi professionem votorum solemnium facultas attribuitur etiam Superiori domus Novitiatus, de consensu tamen Magistri novitiorum, et duorum Religiosorum, qui in Instituto aliquo gradu sint insigniti. Decreta Congregationis super statu Regularium incipien.* « Romani Pontifices » et « Regulari disciplinae » *anno MDCCCXLVIII. promulgata omnino serventur in receptione ad habitum, novitiatum, et professionem votorum simplicium.* Postquam hoc decretum executioni demandatum fuit, ex ipsa experientia comperimus quantum utilitatis ex eo religiosæ familiae retulerint, et referre possint. Verum nuper agnovimus aliquos novitios, prætermissa professione votorum simplicium, ad vota solemnia nuncupanda admissos fuisse, et exinde circa dictorum votorum solemnium validitatem gravia dubia suborta esse. Nos igitur cupientes in re tanti momenti omnem ambigendi causam imposterum removere, motu proprio, et certa scientia, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, quoad religiosas virorum familias cujuscumque Ordinis, Congregationis et Instituti, in quibus solemnia vota emittuntur, statuimus, ac decernimus nullam omnino, irritam, et nullius roboris fore professionem votorum solemnium tam scienter, quam ignoranter, quovis modo, praetextu, et colore factam a novitiis quibuscumque, etiam laicis, et conversis, qui licet probationem, et novitiatum prout de jure expleverint, non emittant prius professionem votorum simplicium, et in ea per triennium integrum non permanserint, quamvis vel a Superioribus, vel a novitiis, vel ab utrisque intentio habeatur respective recipiendi ad vota solemnia, et ea emittendi, ac omnes ritus adhibeantur ad professionem votorum solemnium praescripti. Haec volumus, statuimus, praecipimus, mandamus non obstantibus, quatenus opus est, Constitutione Benedicti XIV Praedecessoris Nostri super divisione materiarum, aliisque Apostolicis, et universalibus, provincialibusque et Synodalibus Conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, regulis, statutis, et consuetudinibus cujusque Ordinis, Congregationis et Instituti etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis, et litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, innovatis, quamvis specifica et individua mentione dignis, quibus omnibus et singulis illorum tenoribus praesentibus pro insertis habentes ad praemissorum effectum specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Decernentes has Nostras litteras semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, et ab omnibus, ad quos spectat, et in futurum spe-

ctabit, plenissime suffragari, et ab omnibus inviolabiliter observari, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, ac inane esse et fore volumus, et declaramus.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die VII Febr. MDCCCLXII Pontificatus Nostri Anno Decimo sexto.

B. *Card.* Barberinius.

IX.

Quid de votis simplicibus post exclaustrationem.

B.me Pater,

Frater Theophilus a S. Corde Maria Sacerdos professus et Novitiorum Magister in extincto Collegio Apostolico B. M. V. de Zapopan. in dioecesi de Guadalaxara, sua ductus tristissima experientia, aliorumque Religiosorum virorum consilio, ut suae conscientiae satisfaciat, proponit Dubium: « Utrum juvenes, qui ante exclaustrationem vota simplicia emiserant, ab iis liberi sint reputandi, ita ut si denuo aperiantur Monasteria, incipere et prosequi novitiatum debeant juxta Decretum super Statu Regularium, cujus initium « Neminem latet» de die 19 Martii 1857.

Ex Aud. SSmi die 4. Julii 1862.

SSmus proposito dubio respondendum mandavit « *Negative* ».

A. Arch. Philippen. *Secretarius*

X.

De tempore, quo professi votorum simplicium suarum rerum dominium a se abdicare possunt per renunciationem quam Tridentina Synodus respicit in cap. XVI. Sess. XXV. de regularibus.

Decretum. Lata lege de praemittendis votis simplicibus professioni votorum solemnium per Encyclicam Epistolam hujus Sac. Congregationis super statu Regularium die 19 Martii 1857 nonnullae deinde editae fuerunt declarationes quoad ipsa vota simplicia, et relate ad votum simplex paupertatis constitutum fuit « *Professi votorum simplicium DOMINIUM RADICALE, uti ajunt, suorum bonorum retinere poterunt, sed eis omnino interdicta est eorum administratio, et reddituum erogatio, atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere pro tempore, quo in eadem votorum simplicium professione permanserint, administrationem, et usumfructum, et usum, quibus eis placuerit, ac etiam suo ordini, si ita pro eorum libitu existimaverint* ».

Nuper vero dubium exortum est, quandonam Professi votorum simplicium emittere possint renunciationem, de qua Sacrosanctum Concilium Tridentinum sess. XXV *de Regularibus* cap. XVI agit quaque ipsi suarum rerum dominium a se abdicent. Dubio ad SSmum D. N. Pium PP. IX relato ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis super Statu Regularium in audientia habita 1 Augusti 1862, Sanctitas Sua Apostolica auctoritate statuit, atque constituit, renunciationem, quam in citato capite XVI sess. XXV *de Regularibus* Concilium Tridentinum respicit, pro professis votorum simplicium locum habere infra duos menses proximo ante professionem votorum solemnium. Contrariis quibuscumque non obstantibus. — Datum Romae eodem die et anno ex Secretaria S. Congregationis super Statu Regularium.

A. Bizzarri *Arch.* Philippen. *Secretarius.*

XI.

De prorogatione triennii votorum simplicium

Lex de praemittendis votis simplicibus, et in iis permanendi per triennium omnes Novitios afficit sive aetatem citra annos viginti habeant, sive illam quomodolibet excesserint. Cum vero juxta Encyclicam *Neminem latet;* et Litteras apostolicas *Ad universalis Ecclesiae* Superiores possint *ex justis, et rationabilibus causis professionem votorum solemnium differre, non tamen ultra aetatem annorum vigintiquinque expletorum*, a nonnullis dubitatum est, an Superiores ipsi professionem votorum solemnium ultra praescriptum triennium votorum simplicium etiam iis, qui aetatem annorum vigintiquinque quomodolibet superaverint, differre valeant. Ratio dubitandi erat, quod eadem causa pro utrisque locum habet, nempe ulterior probatio. Verum haec dubitandi ratio haud vim habere ab aliis respondebatur,

nam quando lex clare, aperteque aliquid excludit, interpretatio minime admittenda est, prout accidit in themate; lex enim hanc facultatem differendi Superioribus tribuit pro professis usque ad aetatem vigintiquinque annorum completorum. Insuper dicta differendi potestas pro professis vigintiquinque annis minoribus necessaria erat ob specialia rerum publicarum adjuncta, quæ personas praedictam aetatem excedentes non respiciunt. Insuper si quis in novitiatu, et infra triennium votorum simplicium vocationis signa non dederit, licet jam ad maturam aetatem pervenerit, spes rationabiliter effulgere non potest, ut deinde illa praebeat; quin imo aliis professis periculo offensionis, et scandali esse potest, et timendum est, ut ob importunitatem, licet indignus, ad professionem votorum solemnium admittatur. Quibus de causis Tridentina Synodus *sess. 25 de Regul. cap. 16* edixit: *Finito tempore novitiatus Superiores novitios, quos habiles invenerint, ad profitendum admittant, aut e Monasterio eos ejiciant.* Poterit fortasse aliquando contingere ut aliquis expleto triennio votorum simplicium habilis ad vota solemnia emittenda inveniatur, sed ob rationabilem causam statim non possit vota solemnia nuncupare; hoc in casu, si de brevi dilatione agatur, videtur confugi posse ad illud effatum *parum pro nihilo habetur*; si vero longior mora requiratur, aditus Apostolicam Sedem patet, a qua prout in Domino expedire videbitur, provideri poterit.

Die igitur 16 Augusti 1866 in Congregatione propositum fuit dubium a P. D. Bonifacio Wimmer Abbate Praeside Cassinensium in America exhibitum, nempe: *Quod adhuc dubitatur, utrum in casu, quo sacerdos saecularis habitum petivit, et obtinuit, qui annum 25 longe transgressus est, huic* (emissa professione votorum simplicium) *professio solemnis* (nempe votorum solemnium) *differri possit supra consuetum triennium, si scilicet intra triennium* (votorum simplicium) *non sufficientia argumenta de sua vocatione dederit?*

Et Emi Patres rescripserunt: *Negative, nempe non posse differri*. (1).

(1) Declararunt tamen recurrendum esse ad S. C. in casibus particularibus, in quibus aliqua peculiaris causa concurrat.

XII.

Super declaratione encyclicae: Neminem latet.

Quamvis in Litteris Apostolicis diei 7 Februarii 1862 incipien. *Ad universalis Ecclesiae* clare, aperteque decretum sit nullam, et irritam prorsus esse professionem votorum solemnium, si non praemittatur professio votorum simplicium, et in ea per triennium quis non permanserit, tamen in Encyclica *Neminen latet* diei 19 Martii 1857 ne verbum quidem de nullitate legitur, nec illa decreto irritante munita reperitur.

Quare cum quidam Novitius post dictam Encyclicam, sed ante memoratas Litteras Apostolicas vota solemnia nuncupaverit non praemissa professione votorum simplicium, quaestio de validitate professionis votorum solemnium exorta est; quamvis actum illicitum fuisse nemo dubitaret. Ideoque in Congregatione diei 16 Augusti 1866 propositum fuit dubium: *Utrum dictus Religiosus professionem solemnem validam emiserit?*

Cui Emi Patres rescripserunt: *Affirmative* (1).

APPENDIX

Institutiones super receptione et educatione novitiorum in Monasteriis et Conventibus designatis vel designandis Clementis VIII iussu editae.

Cum ad regularem disciplinam in singulis Religiosorum Monasteriis propagandam, Novitiorum institutio maxime utilis sit ac necessaria, et nihil ad gravem illam, ac laudatissimam priscorum Patrum vivendi rationem relaxandam majorem vim habuisse compertum sit, quam vel nimiam in recipiendis Novitiis facilitatem supra numerum quem capere, atque alere Monasteria ipsa possent; vel negligentiam in probando, et examinando eorum spiritu, an vere esset ex Deo, atque ex praecipuo desiderio illi

(1) Igitur ante Litteras Apostolicas *Ad universalis Ecclesiae* hujusmodi professiones erant dumtaxat illicitae; post vero dictas Litteras Apostolicas non solum illicitae, sed irritae et invalidae prorsus sunt.

inserviendi; vel denique incuriam in eis educandis atque instituendis: idcirco, ut hujusmodi incommodo deinceps occurratur, praecipitur omnibus, et singulis ad quos spectat, ut in recipiendis Novitiis, et in eorum institutione, atque educatione, nec non in Magistri, et aliorum Ministrorum electione, praeter alia, quae in sacris Canonibus, ac Decretis praesertim Concilii Tridentini, Pontificiis, et cujusque Ordinis, aut Instituti Constitutionibus continentur, tam in alias designatis, quam nunc, et imposterum ad hoc designandis Monasteriis, et Conventibus, haec, que sequuntur, inviolate observari, et exequi perpetuo curent.

Primum, quod attinet ad Novitiorum recipiendorum formam, ultra diligentem perquisitionem, quae habenda erit de uniuscujusque natalibus, corporis habitudine, moribus et vita anteacta, ac praecipue eorum qui sextumdecimum aetatis suae annum excedent, an criminosi, an aere alieno gravati, vel reddendae alicujus administrationis rationi obnoxii sint, juxta formam Constitutionis fel. record. Sixti V, et moderationum subsecutarum; illud etiam Superiores, ad quos spectabit, sedulo perquirant, ut quibus in Monasteriis et Conventibus, ex Apostolica facultate Novitiatus fuerint instituti, in iis ad Religionem nullum imposterum admittant, qui et ex honestis parentibus natus non sit, et conditiones a sacris Canonibus, Summorumque Pontificum Constitutionibus praescriptas non habeat, juxta Decretum super forma recipiendi Novitios die 19 Maii 1602 editum.

Quisque recipiendus in aliquo Ordine Regulari etiam Mendicantium, in ea sit aetate constitutus quam ejus Ordinis, in quo recipietur, regularia instituta, et ordinationes requirunt, eam vero litterarum scientiam calleat, aut illius addiscendae spem indubiam praeseferat, ut minores, et suis temporibus majores Ordines, juxta Decreta Sac. Concilii Tridentini suscipere valeat. Sed si quis annum vigesimumquintum excedens ad habitum regularem admitti postulaverit, et talis eruditionis expers inventus fuerit, in Conversorum tantum, quibus litterarum scientia non est necessaria, numerum referatur: ipsi autem Conversi non recipiantur ante vigesimum aetatis suae annum, et nisi saltem praecipua Doctrinae capita noverint.

Demum superiores diligenter exquirant, quo spiritu, qua mente, ac voluntate id regularis vitae genus elegerint, quem sibi finem proposuerint; num zelo melioris frugis, ac perfectioris vitae, et ut Deo liberius famulari possint, an potius levitate, vel humano aliquo affectu, aut inordinato animi ducatur, et an eorum parentes ope, et subsidio ipsorum indigentes destituantur.

Provideant quoque, ut omnes etiam Conversi recipiendi, priusquam ad habitum regularem admittantur, ab iis, quibus munus hoc incumbit, de regula, quam professuri sunt, tribus votis essentialibus, statuque regulari et aliis cujusque Ordinis peculiaribus institutis, et constitutionibus diligenter instruantur. Et quia quarumdem Religionum moris est, nedum Conversos ad professionem admittendos, verum et Oblatos, ut vocant, recipere, circa ipsorum Oblatorum receptionem unaquaeque Religio suas peculiares constitutiones, specialiaque instituta observare teneatur.

Statim atque Novitii ad habitum recepti, et in locum Novitiatus introducti fuerint, per generalem omnium peccatorum confessionem totius anteactae vitae conscientiam discutiant et expurgent.

Quod vero ad loci qualitatem uniuscujusque Novitiatus spectat, locus hujusmodi propria clausura ab ea parte Conventus, et Monasterii, in qua degunt, professi, segregatus sit, atque distinctus, habeatque tot ad dormiendum cellulas separatas quot erunt numero Novitii, vel dormitorium ita capax, ut pro singulis singuli lectuli commode sterni possint, in quo etiam cellula, vel certus, ac determinatus locus pro Magistro, ejusque socio reperiatur.

In eo etiam, praeter alias communes commoditates, aptus locus adsit ad spirituales collectiones, seu conferentias faciendas, ac lectiones, instructionesque Magistri audiendas, et in quem hyemis tempore ad calefaciendum se igne communi recipiant.

Oratorium insuper, seu Cappella, si com-

mode fieri poterit, ad Novitios in spiritualibus, praesertim in caeremoniis Ecclesiasticisque functionibus exercendos.

Hortus quoque peculiaris ad honestam recreationem bene conclusus, atque munitus adsit, sin minus, hortum ceteris Fratribus communem recreationis tempore ingrediantur. Ipsis vero Novitiis ibi commorantibus, curabit Magister cum loci Superioris auctoritate (si opus fuerit) ne in eumdem quisquam alius ingrediatur.

Ad hujusmodi locum Novitiatus nemini ejusdem, vel alterius Ordinis Regulari, etiam Conventus et Monasterii Officiali, ullo unquam tempore sub quovis praetextu aditus pateat, praeterquam Magistro, ejusque socio, ac etiam Monasterii, aut Conventus Superiori, quandocumque ingrediendum sibi necessario existimaverit, quo casu tamen aliquem semper ex senioribus Conventus, vel Monasterii Patribus assumat.

Hujus loci clausurae claves apud Magistrum semper asserventur, illique soli liceat, cum gravi tantum causa, ingressum illuc alicui permittere: si quis autem Novitiorum quempiam alloqui voluerit, Magistro praesente, et non aliter alloquatur.

Novitiorum Magistro socius, si ad Novitiorum instruendam multitudinem necessarius fuerit, vita et moribus (quoad fieri poterit) consimilis deputetur, qui in his, quae ad Novitiatus regimen spectat, dicto Magistro immediate subjectus existat; eliganturque tam Magister, quam socius per Provinciale Capitulum, per triennium ad minus onus hujusmodi subituri. Quod si aliquo casu extra tempus capitulare nova loca Novitiatus concedi contingat, tunc electionem Magistri Novitiorum, et socii hujusmodi in his novis locis per Generalem, vel Provincialem, seu Ministrum, aut eorum Visitatores, seu Vicarios, de Definitorum tamen, vel graviorum aliorum Patrum consensu fieri permittatur: idemque servetur, si intra triennium alterum, vel utrumque urgenti aliqua de causa ex illis locis amoveri, vel mori contigerit, in cujus, vel quorum locum alii consimiles subrogari debeant.

Tam Novitiorum Magister, quam socius ab iis omnibus officiis, oneribusque vacationem habeant, quae Novitiorum curam et regimen impedire valeant. Ipse Magister sacerdotali Ordine sit initiatus, ac quinto saltem supra trigesimum aetatis suae anno constitutus, et per decennium a professione emissa in Religione perstiterit; Socius vero trigesimum annum excedat, sintque ambo doctrina, et quantum per superiorum diligentiam, et vires fieri poterit, vitae etiam anteactae exemplo praestantes, orationis praeterea, et mortificationis operibus addicti, prudentia, charitateque referti, non sine affabilitate graves, zelum Dei cum mansuetudine praeseferentes, ab omni cordis ac animi perturbatione, irae praesertim, et indignationis, quae in se, erga alios charitatem impedire consueverunt, quam longissime alieni, et tales demum, qui in omnibus seipsos bonorum operum exemplum praebeant, ut ii, qui eorum curae subsunt, illos non tam metuant, quam revereantur, nec illis unquam detrahere quidquam possint.

Habeat etiam Magister plenam et absolutam potestatem circa Novitiorum institutionem, ac Novitiatus regimen, ita ut in illis nemini (Visitatoribus, ac Superioribus majoribus, vel etiam localibus exceptis) quovis colore se ingerere liceat.

Curam adhibeat diligentem, ut Novitii omnes in regulari disciplina sedulo exerceantur, agnoscantque praecipue divinae, qua digni facti sunt, vocationis praestantiam, et excellentiam, quae vera sit, atque perfecta votorum solemnium, et quam necessaria cujusque Ordinis Constitutionum observantia, modum in oratione tum vocali, tum mentali fructuose persistendi, illicitas passiones, et vitia (ad quae natura per peccatum labefactata omni tempore prona est, atque proclivis) per sensuum custodiam et mortificationem cohibendi, austeritatem, iejunia cilicia, disciplinas, conscientiae puritatem, crebram illius discussionem, Sacramentorum frequentiam, confessionis praesertim, quae bis saltem singulis mensibus fiat, per aperitionem quotidianam motuum internorum cordis, et tentationum manifestationem, per exercitium humilitatis circa viliora ministeria, per modestiam in omnibus actionibus, diuturnumque silentium.

Quilibet Novitius bis quotidie orationi mentali et vocali incumbat, unusquisque secundum propriam capacitatem, et ordinem sibi a Magistro praescriptum, ac pluries in die propriam conscientiam unusquisque examinare contendat. Ipsi autem Magistro soli Novitiorum confessiones audiendi cura committatur. Liceat tamen superiori, etiam locali, si ita expedire judicaverit, vel per seipsum, vel per alium ab eo deputandum, semel, aut bis in anno eorumdem Novitiorum confessiones audire.

Quotidie Missae Sacrificio intersint, et statutis horis in Choro nocturnis, diuturnisque divinis Officiis assistant.

Exercitationibus etiam corporalibus vacent, legant, vel scribant res spirituales, modestam animi recreationem interponant, quae in solitario loco, et commodo extra Novitiatum semel in hebdomada, vel in alternis saltem hebdomadibus longior statuatur; fiatque semper Magistro praesente, vel socio, qui multum invigilent, ne duo ab aliis commorentur disjuncti, atque eo tempore cujusque in quam natura feratur, propensionem inscrutentur.

Non liceat eis, durante novitiatus et probationis tempore, una cum Professis, nisi in Choro, in Ecclesia tempore Officiorum in Processionibus aut in Caenaculo causa refectionis commorari, nec permittatur eis Professores domo exeuntes comitari.

Pro communibus, et propriis cujusque necessitatibus, quae accidere possunt, unus ex Novitiis ipsis, aetate, moribusque provectior deputetur, qui absente socio, Magistro permittente, omnia, prout opus fuerit, agat, cui etiam januae custodia, et rerum levioris momenti provisio intra Novitiatum committi poterit.

Cum autem, licet Clericorum bene instituendorum cura debeat esse praecipua, Conversorum tamen religiosa instructio non sit praetermittenda; quin potius aequanimiter amplectendam, quandoquidem satis exploratum est, istorum etiam, cum regulam profiteantur eamdem, perfectam educationem, tum Religioni decorem, et ornamentum, tum aliis Christifidelibus aedificationem, exemplum, atque utilitatem afferre. Conversis ipsis a Clericorum Novitiatu separatus ad dormiendum locus (quantum commode fieri poterit) assignari praecipitur. Illi tamen, hac separatione non obstante, Magistro Novitiorum, seu Superioribus Monasteriorum, et Conventuum, juxta cujusque Ordinis statuta, et Constitutiones subditi esse, et obedientiam praestare debebunt, a quo non tantum circa corporalia obsequia probandi, et exercendi, verum etiam pro eorum capacitate, et commoditate de spiritualibus, praesertim de modo mentaliter orandi, diligenter instruendi erunt; quod ut commodius fiat, ad capitula, et spirituales conciones, quae per Magistros Novitiis fieri solent, accerseri debeant, et in Ecclesiis statutis horis conveniant, nisi tunc in suis officiis actualiter occupati fuerint.

Tempore vero probationis elapso, ii tantum, qui non solum religiosae perfectionis capaces, sed ad laborem corporalem apti, novo ac diligenti examine reperti fuerint (dummodo aetatis suae annum, quoad Clericos decimumsextum, quo vero ad Conversos, vigesimumprimum excesserint), ad professionem admittantur; sed qui ad Conversorum habitum recepti fuerint, ad Clericorum statum transire, etiam durante tempore probationis, non possint.

Superior cujuslibet Conventus, in quo Novitiatus fuerit constitutus, particularem librum habeat, in quo uniuscujusque Novitii professio, illamque Novitius professus propria manu et duo testes, qui praesentes fuerit, subscribant.

Conversus vero litterarum ignarus professus in eorumdem testium, qui se subscripserint, praesentia propria manu signum Crucis apponat, asserveturque liber, et custodiatur in Archivio ubi scripturae ad Monasterium seu Conventum pertinentes reponi consueverunt.

Quia vero in quibusdam Ordinibus filiationis usus est receptus, declaratur, quod licet decretum sit, ut Novitiis educandis certa Monasteria, aut Conventus designato quilibet Ordo habere debeat, licitum tamen sit Superioribus Monasteriorum et Conventuum hujusmodi Ordinum, in quibus filiationis usus receptus, eos, quos praenarratis quali-

tatibus suffultus repererint, in suorum locorum filios juxta cujusque Ordinis constitutiones adscribere; sicque adscriptos, cum juxta praesentes institutiones, et alias ser. ser., ad Ordinem recepti fuerint, ad loca Novitiatuum, cum testimonialibus litteris transmittere, ubi tamquam dictorum Conventuum, seu Monasteriorum filii, eorumdem nomine, ad instantia recipi ac in Novitiatu probari, et deinde antequam ad eadem Monasteria, seu Conventus filiationis hujusmodi remittantur, in Professione ad perfectionem, ut praemissum est exerceri, debebunt.

Porro ne, loca huius Monasterii, seu Conventus ab alio preoccupentur, Capituli Generalis, aut Provincialis partes erunt, numerum praescribere pro omnibus: et eam simliter rationem circa alimentorum contributinem (si opus fuerit) inire ac singulis Conventibus, et Monasteriis praescribere, quae magis expedire videbitur.

Ut autem Novitii jam in Professorum numerum (sicut praemittitur) receptis, melius in bono spiritu, regularisque disciplinae observantia stabiliantur, et confirmentur, mandatur, ut statim post Professionem emissam, si in Conventibus, aut Monasteriis pro Novitiatibus assignatis locus aderit secundi Novitiatus, sive Professorii ab ea, quae Novitiorum est, atque antiquiorum Professorum habitatione distinctus, et segregatus, ibi collocentur, Monasterium, aut Conventus eos alere queat, sin minus, in alium commodiorem Conventum, aut Monasterium transferantur, in quo is locus cum requisitis ad Novitiatum supranarratis reperiatur, vel accomodetur, aut de novo construatur.

Ab hoc tamen illae Religiones excipiuntur, quae suarum Constitutionum, seu Institutorum vigore, majoris temporis cursu novos professos intra Novitiatum detinere consuescunt, quibus in hac parte non derogatur, illis tamen permittitur, ut, praedictis eorum constitutionibus non obstantibus, id ipsum facere possint, si id rationi, ac Religioni magis expedire adjudicaverint, quibus in locis degant sub regulis, et modo vivendi adhuc arctiori, quam servent antiquiores professi, ita quod in negotiis Monasteriorum, aut Conventuum non se intromittere, nec communibus tractatibus interesse, neque alicujus exterioribus obedientiae officium exercere debeant, ibique permaneant, quousque ad aetatem sacris Ordinibus suscipiendis sufficientis devenerint, vel saltem per triennium post professionem, quo etiam tempore poterunt, quinimo, et debebunt litterarum studiis operam navare sub directione, ac regimine Superioris, qui eas qualitates habeat, quibus Novitiorum Magistrum praeditum esse oportere dictum est.

Declaratur tamen, quod propter praemissa non conseatur concessa licentia recipiendi Novitios, nisi in locis pro novitiatu designatis, aut imposterum designandis, et pro numero dumtaxat in eorum singulis praescripto, vel praescribendo.

Denique si illi, qui inter religiosos gradu, et ordine superiores sunt, et alii, ad quos spectat, in praedictis omnibus, vel eorum aliquo deliquerint, seu quovis modo contrafecerint, officiorum omnium, quae tunc obtinebunt, privationem, gravioresque pro modo admissa culpae poenas se subituros certo sciant.

Datum Romae apud S. Petrum die 19 Martii 1623.

CIRCA LA COLLAZIONE

DEL TEOLOGATO E DELLA PENITENZIERIA IN ITALIA

Sommario—I. Motivi della trattazione—II. Diritto comune circa la provvista delle prebende teologale e penitenziaria—III. Diritto particolare di varii luoghi e segnatamente dell'Italia e delle isole adiacenti—IV. Questione se il Vescovo abbia in ciò facoltà di scegliere fra gli approvati anche chi non abbia riportato il maggior numero di suffragii dagli esaminatori—V. Ragioni per la sentenza negativa—VI. Ragioni per l'affermativa—VII. Si confermano queste ragioni colla costante giureprudenza canonica — VIII. In modo speciale con ciò che fu dedotto nella causa *Aversana* del dì 21 nov. 1829.

I. Discorremmo a lungo, in apposita trattazione, della Collazione delle Chiese parrocchiali, e specialmente del Concorso. Le norme ivi ricordate si estendono a tutta quanta la Chiesa, essendo ricavate da ordinazioni e decreti generali. Vogliono essere

regolate pure così le collazioni dei benefizii del Teologato e della Penitenzieria nelle Chiese maggiori? Ecco l'oggetto della presente disquisizione, la quale tocca gli officii più importanti dopo quelli del parroco, e che in dignità sovrastano forse a questi.

Ma qui non possiamo dare norme generali per ogni luogo, giacchè v'ha una forma speciale per la sola Italia e le isole adiacenti, che non vige altrove. E questa forma è il concorso prescritto da Benedetto XIII nella Costit. *Pastoralis Officii* del 17 maggio 1725, la quale vuol essere bene considerata, avendo dato campo a dispute e cause molto ardenti. Noi ci occuperemo tanto più volentieri di questa materia, in quanto che, per essere propria solo dell'Italia, non si trova svolta nei libri comuni di cose canoniche, i quali parlano sopratutto di ciò che si appartiene al diritto comune.

II. Il Concilio di Trento fu quello che prescrisse la istituzione di questi officii in tutte le Chiese maggiori. Nel Capo I della Sess. V *de ref.* stabilì ciò che riguarda il Teologato: nel Capo VIII della Sess. XXIV *de ref.* promulgò quanto s'attiene alla Penitenzieria. Per amendue però questi officii non prescrisse forma speciale di collazione, tranne solo un esame della idoneità del soggetto. « Statuit eadem S. Synodus, parlando del Teologato, neminem ad huiusmodi lectionis officium tam publice quam privatim admittendum esse, qui prius ab Episcopo loci de vita, moribus et scientia examinatus et approbatus non fuerit ». —E per la penitenzieria sta detto: « In omnibus etiam Cathedralibus Ecclesiis, ubi id commode fieri poterit, Poenitentiarius aliquis cum unione praebendae, proxime vacaturae, ab Episcopo instituatur, qui magister sit, vel doctor aut licentiatus in theologia vel in iure canonico, et annorum quadraginta, seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur ».

Di qui raccolgono i Canonisti che per diritto comune non si richiede la forma del concorso nella collazione di questi beneficii. Si ascolti il Bouix (Tr. *de Capitulis Sect. II. Cap. IX. § 5)*: « De iure communi non requiritur collatio per concursum, cum nulla lege generali ante Tridentinum praescripta fuerit haec forma, et Tridentinum de adhibendo concursu in conferendo canonicatu theologali omnino sileat, imo electionem personae arbitrio Episcopi relinquat ».

III. Quello però che non si ritrova nel diritto comune, va prescritto da particolari Costituzioni per luoghi speciali. Pei regni di Navarra, di Granata, di Castella e di Legione vige l'obbligo del concorso, imposto da Leone X, da Sisto V e da Gregorio XIV. Quest'obbligo medesimo Clemente XIV volle esteso al Regno di Sardegna. Pio IX, nel concordato col governo di Spagna, confermò quest'obbligo per quel Regno.

Notabilissima è poi la Costituzione *Pastoralis officii* di Benedetto XIII, la quale prescrive la forma del concorso pel teologato e per la penitenzieria per tutta l'Italia e le isole adiacenti. Ecco il tenore di tal disposto pel teologato: « Volumus ut tam illa (praebenda theologalis primo constituenda), quam reliquae omnes aliae praebendae theologales hactenus constitutae et deputatae, conferri semper debeant doctori in Sacra Theologia, vel qui infra annum doctoralem lauream in eadem facultate suscipiat; et caeteroquin magis idoneo in formali concursu ab examinatoribus renuntiato, eo plane modo, quo parochiales ecclesiae conferuntur. Hunc porro in finem, quotiescumque eiusmodi praebenda theologalis conferenda erit, per edictum publicum vocentur quicumque concurrere, et examini sese subiicere voluerint coram Episcopo, et quatuor examinatoribus, etiamsi synodales non sint, ab eodem Episcopo actu eligendis ac deputandis, in theologali tamen facultate licentiatis et valde peritis, sive saecularibus, sive regularibus, et illi, qui in concursu eiusmodi probatus, magisque idoneus renuntiatus fuerit, praebenda conferatur. Quoties autem praebendae collatio ad Sanctam Sedem spectabit, Episcopus ad Romanum Pontificem pro tempore existentem acta concursus transmittere teneatur, ut ipse vacantem praebendam illi assignare, atque conferre possit, quem caeteris digniorem, atque magis idoneum in Domino iudicaverit.—Quod si Episcopus primo vacaturam præbendam contra formam in praesenti costitutionem praescripta co n-

ferre praesumpserit, vel etiam in aliis occurrentibus casibus eamdem formam observare neglexerit, illius collatio aut provisio ipso iure nulla et irrita, nulliusque prorsus roboris, vel momenti sit, ac esse debeat, eiusdemque praebendae dispositio statim devolvatur et pertineat ad Sanctam Sedem, et Romanum Pontificem pro tempore existentem, a quo doctori in Sacra Theologiae conferetur ».

Per ciò che riguarda la penitenzieria, il medesimo Pontefice stabilisce: « Postremo quaecumque hactenus de praebenda theologali, et Sacrae Scripturae lectioni sancivimus, extendimus etiam, ac adamussim servari volumus et mandamus (congrua tamen congruis referendo) quoad institutionem Canonici poenitentiarii in illis Cathedralibus, in quibus nondum fuerit institutus, eiusque honestam sustentationem, concursum, deputationem, omniaque alia ad illius officium pertinentia, et praeter illa, quae a Nobis superius disposita sunt, ea insuper quae Tridentina Synodus cap. 8, Sess. 24 *de ref.* de huius ministri qualitate, aetate ac exemptione a servitio chori constituit, exacte observari decernimus, praecipimus et mandamus ».

Ecco adunque il diritto particolare dell'Italia continentale ed insulare per la collazione del teologato e della penitenzieria. È dunque certo:

a) Che questi beneficii devono conferirsi per concorso, dietro pubblico editto;

b) Che per tale concorso fa d'uopo eleggere dal Vescovo quattro esaminatori, i quali tutti devono essere presenti all'esame, insieme col Vescovo;

c) Che non è necessario eleggerli fra i sinodali o pro-sinodali (a differenza dei concorsi per le parrocchie) purchè siano licenziati nella facoltà teologica e molto periti, e possono essere del clero sì secolare come regolare (1);

(1) Di qui fa d'uopo raccogliere che se gli esaminatori sono scelti fra i sinodali o prosinodali, non occorre ad essi la licenza teologica; se poi si eleggano fuori di essi si richiede necessariamente la licenza. (V. Ferraris v. *Canonicatus* art. IX n. 121).

d) Che il concorso si faccia in tutto il resto secondo le norme stabilite per la collazione delle parrocchie;

e) Che la prebenda si conferisca a colui che in tal concorso riporti l'approvazione e sia dichiarato maggiormente idoneo, purchè però o sia dottore in sacra teologia o che possa fra l'anno ricevere la laurea dottorale (1);

f) Che per le collazioni riservate al Sommo Pontefice, il Vescovo deve prima tenere il concorso e poscia trasmettere gli atti alla S. Sede;

g) Che le collazioni non fatte in questa forma sono irrite e nulle *ipso iure*, e perciò stesso vanno devolute alla S. Sede perchè vengano fatte a beneficio di un dottore in Sacra teologia.

IV. Si è detto che la prebenda dee conferirsi a colui che nel concorso abbia riportata l'approvazione e sia dichiarato maggiormente idoneo. Or da chi deve emettersi il giudizio della maggiore idoneità fra gli approvati, dagli esaminatori o dal Vescovo? In altri termini, può il Vescovo scegliere fra gli approvati chi meglio giudica nel Signore, non ostante che questi non abbia riportato il maggior numero di suffragii degli esaminatori, siccome può ne' concorsi per le parrocchie? Ecco la gran quistione che ha dato luogo a cause molte ed animate, della quale noi dobbiamo di proposito occuparci.

V. Alcuni rispondono negativamente, che cioè non possa il Vescovo usare qui della facoltà che gli compete nei concorsi per le parrocchie, di eleggere anche il meno degno fra gli approvati, purchè a lui sembri maggiormente idoneo, poggiandosi sulle parole della cit. Costit. di Benedetto XIII: *illi qui in concursu eiusmodi probatus magisque idoneus renuntiatus fuerit praebenda conferatur.* Le quali parole acquistano maggior luce dalle precedenti, in cui si prescrive che pre-

(1) Si noti che non basta la laurea *in iure canonico* per questi beneficii, ma si richiede necessariamente quella *in Sacra Theologia*, e rilasciata da qualche approvato collegio od università. Vedi Bened. XIV *Inst. Eccl. 57*, § *4 et seq.*

bende siffatte *conferri semper debent... magis idoneo in formali concursu ab examinatoribus renuntiato.* Dove chiaramente sta detto che la maggiore idoneità debb' esser dichiarata dagli esaminatori.

Oltre a questo, fa d'uopo considerare che in tutto il decorso della Costituzione si parla solo di dichiarazione della maggiore idoneità, non di vera elezione, come fu detto nella Costit. *Cum illud* di Bened. XIV trattandosi delle parrocchie. Non ha luogo perciò la facoltà nel Vescovo di eleggere quale meglio a lui sembri fra gli approvati. Tanto più che ivi sta espressamente dichiarato che il Papa, in caso di devoluzione o di riserva alla S. Sede, quasi come per eccezione, possa scegliere chi a suo giudizio sembra più idoneo: « Quoties praebendae collatio ad S. Sedem spectabit..... ipse (Rom. Pontifex) vacantem praebendam illi assignare, atque conferre possit, quem ceteris digniorem et magis idoneum in Domino iudicaverit ». Or la eccezione conferma la regola in contrario.

E finalmente si cita una risoluzione della S. C. del Concilio *in Salernitana* del dì 1 Settembre 1753, la quale fe' dire ad un editore del Ferraris (V. *Canonicatus art. IX Addit. ex aliena manu, n. 123)*; « Et, quod maiorem animadversionem mereretur, electio personae post dictam Constitutionem (*Pastoralis officii*) non amplius pertinet ad Episcopum, sed ad ipsos examinatores, ut resolvit Sacra Congregatio Concilii interpres in Salernitana Canonicatus Poenitentiarii 1 Sept. 1753 ».

VI. Con pace però di siffatti scrittori, noi staremo con quegli altri che seguono la sentenza del tutto opposta, la quale oggidì non si può respingere da veruno senza disconoscere la chiara e costante giurisprudenza canonica.

E per verità, volendo prima d'ogni altro esaminare la cit. Costituzione benedettina, è vero che ivi si dice doversi conferir le prebende *magis idoneo in formali concursu ab examinatoribus renuntiato;* ma è vero altresì che immediatamente vien soggiunto: *eo plane modo, quo parochiales ecclesiae conferuntur,* le quali ultime parole spiegano chiaramente le prime. Le prebende perciò devono conferirsi al più idoneo fra i dichiarati dagli esaminatori, nè più nè meno come si conferiscono le parrocchie agli approvati nei concorsi. Ma le parrocchie si conferiscono al più degno fra gli approvati, non secondo il giudizio degli esaminatori, ma del Vescovo. Così il Tridentino (*Sess. 24, cap. 18*) *de ref.)*: « Ex hisque (*approbatis ab examinatoribus*) Episcopus eum eligat quem caeteris magis idoneum iudicaverit ». Così pure Benedetto XIV (Const. *Cum illud* 14 dec. 1742): « Absoluto examine, ut cuicumque satis compertum est, fit tantummodo potestas examinatoribus renuntiandi quotquot regendae ecclesiae idoneos indicaverint, reservata uni Episcopo electione dignioris ». Siffatte norme adunque hanno luogo altresì nella collazione delle prebende teologale e penitenziaria.

VII. Questo stesso vien dedotto dalla chiara e costante giurisprudenza canonica. È celebre e perentoria la risoluzione della S.C. del Concilio *in Aversana Canonicatus theologalis et poenitentiarii* del dì 21 novembre 1829. Il Vescovo di Aversa riferì alla S. C. che presso la sua Curia i beneficii del teologato e della penitenzieria si conferivano a norma della Costit. *Pastoralis officii* della s. m. di Benedetto XIII, la quale prescrive il concorso. In questo concorso gli esaminatori, librati i meriti di ciascun concorrente intorno i costumi, la scienza e le altre doti, devono riferire al Vescovo quali ed in qual grado essi giudichino doversi approvare, e quali riprovare. Or alcuni esaminatori portavano opinione non potere il Vescovo non eleggere chi avesse riportato in detto esame il maggior numero dei suffragii. Il Vescovo credendosi invece autorizzato a scegliere chi meglio riputasse fra gli approvati, esclusi solo i riprovati, ricorse alla S. C. perchè, sì per norma di lui, come dei suoi successori, si degnasse risolvere il seguente dubbio:

An Episcopus polleat iure eum eligendi ad praebendam theologalem et poenitentiariam, quem ipse inter adprobatos in formali concursu digniorem iudicaverit; seu potius *illum eligere teneatur quem magis idoneum in eodem concursu examinatores renuntiaverint in casu.*

E la S.C., esaminato accuratamente il quesito interessantissimo, il dì 21 novembre 1829 rispose: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

È questa una risoluzione dottrinale non di un caso particolare ma generale, e che può valere per tutti i casi simili.

Ma non è la sola in tal materia. *In Urbevetana, Concursus* del dì 11 luglio 1846, avendo il Vescovo eletto a Canonico teologo chi avea riportato minor numero di suffragi fra gli approvati, fu discusso in S. C. il dubbio: « An et quomodo constet de irrationabili iudicio Episcopi circa electionem Canonici theologi in casu ». E fu risolto: *Negative et amplius et ad mentem: mens est ut acriter moneantur auctores supplicis libelli,* (un libello d'ingiurie contro il Vescovo) *et veniam petant ab Episcopo.*

Nell'altra causa *Theologalis quoad concursum* del dì 17 Dicembre 1864 la S. C. tolse ad esame il concorso di due aspiranti al beneficio teologale; e benchè si fosse chiarito che il proposto dagli esaminatori e l'eletto dal Vescovo avesse minor numero di requisiti del reclamante, pur al dubbio: « An constet de mala relatione examinatorum et de irrationabili iudicio Ordinarii in casu » —fu risposto: *Negative in omnibus.* E riproposta la medesima causa il dì 18 febbraio 1865, colla solita formola « An sit standum vel recedendum a decisis in casu » — la S. C. definì: *In decisis et amplius.*

VIII. A conferma di questa sentenza ne piace trascrivere un brano delle considerazioni proposte alla S. C. dall'estensore della cit. causa *Aversana* del dì 21 nov. 1829 in cui si allegano molte altre *autorità:* « Igitur, esso dice, si electio dignioris inter approbatos ad parochiales ecclesias pertinet ad Episcopum, non autem ad examinatores; si praebenda theologalis et poenitentiaria eodem conferenda est modo, quo conferuntur paroeciae, patet ad examinatores quidem absoluto examine super doctrina, moribus, aetate, aliisque dotibus necessariis ad munus canonici theologici vel poenitentiarii rite obeundum, spectare ius renundiandi quot et quo gradu idoneos iudicaverint, sed ius eligendi digniorem inter ad approbatos in formali concursu unius Episcopi esse proprium. Ita sane docet Rigantius *ad reg. X, Cancell.* § *10 n. 31*, monet S. Congregatio *in Pinnen. Canonicatus theologalis* 28 februarii 1761 §. *Episcopus*, et *in Terracinen, seu Setina* 5 septembr. 1818 § Post. Quin imo tantum abest, ut electio canonici poenitentiarii ac theologi tribui possit Examinatoribus, et denegari Episcopis, ut ab hac S. Congregatione pluries definitum fuerit, ad Episcopum spectare electionem dignioris inter plures approbatos in concursu, quamvis ageretur de praebendis iurispatronatus ecclesiastici, ideoque ex iuris dispositione ius eligendi magis idoneum ipsi patrono foret reservatum. Huius rei prostant exempla in *Cremonen. erectionis praebendae theologalis* 15 martii 1827 relata *in Pinnen Canonicatus theologalis* 15 decembris 1753, atque in cit. *Pinnen.*, in qua disceptato dubio: «An electio « ad canonicatum theologalem fieri posset « a Capitulo favore sibi magis benevisi inter « appprobatos in concursu, seu potius praeelectio, et approbatio in eodem concursu, « et collatio privative spectet ad Episcopum « in casu »—responsum prodiit: *Praeelectionem et collationem spectare ad Episcopum, praesentationem vero spectare ad Capitulum, et amplius.* »

Appresso, segue il prefato estensore a ribattere l'obbiezione che suol recarsi dal Ferraris che cita la causa *Salernitana* del 1 settembre 1753, da noi più innanzi allegata, e scrive: « Ex his plane elici posse videtur, iuri minus consentaneam esse opinionem Auctoris *in addictionibus ad Ferrar. loc. supra cit.* aientis electionem personae ad praebendam poenitentiariam spectare ad examinatores. Praeterquam enim in praefata *Salernitana canonicatus poenitentiarii* 1 septembris 1753, quaestio minime vertebatur inter Episcopum et examinatores, sed inter Episcopum et Capitulum, cuinam illorum ius esset erigendi poenitentiarium; illud quoque accedit, quod cum S. Congregatio responsum dederit, electionem esse faciendam ab Archiepiscopo, satis aperte innuit, ipsi liberum esse eum inter approbatos eligere, quem digniorem existimaret, quin relationem examinatorum sequi cogeretur

secus iudicium Ordinarii haud electionis, sed vix approbationis nomen mereretur et iniuria coram hoc S. Ordine pluries certatum fuisset, an constaret de mala examinatorum relatione et de irrationabili iudicio Episcopi, cum potius disceptari oportuisset de irrationabili iudicio examinatorum — Huiusmodi dubiorum formulae passim occurrunt; ac praesertim in *Urbanien, praebendae theologalis* 23 iunii 1764, *in Pinnen theologalis* 20 septembr. 1760 et *in Terracina seu Setina praebendae theologalis*, 3 septembr. 1818 » (V. *Acta S. Sedis* Vol. II, p. 123).

Dopo ciò, non pare rimanga dubbio che il Vescovo possa scegliere fra gli approvati chi meglio giudica nel Signore non solo nei concorsi per le parrocchie, ma in quelli altresì per le prebende teologale e penitenziaria.

BIBLIOGRAFIA

CIOLLI ALESSANDRO—Direttorio pratico del Confessore novello per Alessandro Ciolli sacerdote di Firenze — 2ª Ediz., notabilmente accresciuta — Firenze, presso Luigi Manuelli libraio, 1887 — in 16 di pag. XX, 906.

Annunziammo già con le debite lodi questo prezioso manuale quando venne a luce la prima volta. Lo raccomandammo ai nostri lettori sopratutto per due pregi, uno perchè racchiude quanto fa d'uopo conoscere oggidì ad un sacerdote che amministra il sacramento della penitenza; l'altro perchè nelle opinioni segue il giusto mezzo, senza toccare gli estremi, o di un intollerante rigore o di una perniciosa larghezza. Vi scorgemmo norme opportunissime come regolare le varie classi di penitenti secondo le mutate condizioni di questi tempi, nei quali occorrono nozioni e avvedimenti un po' diversi dagli antichi. Vi ammirammo chiarezza, ordine, precisione, e lo additammo come il più valido aiuto dei confessori, massime se novelli, per bene esercitare l'alto e difficile lor ministero.

L'accoglienza fatta dal pubblico di quella prima edizione, giustificò pienamente le nostre lodi. In poco tempo ne furono esaurite migliaia di esemplari, ricercati avidamente non solo in Italia, ma sì ancora nell'estero. I periodici religiosi più accreditati di Europa commendarono altamente questo libro, e un colto ecclesiastico di Francia (il ch. Ab. Séaume, parroco di Belmont in Diocesi di Belley) ne sta compiendo, coll'annuenza dell'Autore, la versione in francese.

Era perciò nei voti di tutti che questa pregevolissima opera rivedesse la luce in una seconda e più ampia e perfetta edizione. Ed eccola in quella che or siamo lieti di annunziare. « Nel preparare questa seconda edizione, scrive l'Autore, mi sono adoprato a renderla ancor più utile ai direttori delle anime, non solo col dare più chiara forma a varii concetti teorici e pratici, e coll'inserire in molti luoghi ampi svolgimenti, ma altresì coll'aggiungere nel Capitolo sesto parecchi nuovi paragrafi di argomenti importantissimi per la direzione delle coscienze; di guisa che questa operetta venga ad essere un compendio sufficientemente completo per le diverse contingenze del ministero sacerdotale ».—Non potremmo perciò far cosa più opportuna a qualsivo glia confessore che eccitarlo a provvedersi di questo bellissimo Direttorio, dal quale ricaverà quanto mai gli sarà utile e necessario per l'esercizio delle confessioni.

Vendesi per sole L. 4 presso l'Autore in Firenze, via S. Remigio, n. 4.

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1887)

Officii dei novelli Cardinali—La S. di Nostro Signore si è degnata con biglietti della Segreteria di Stato in data del 18 Marzo, di assegnare agli Emi e Rmi signori Cardinali che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico del 17 Marzo le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All'Emo e Rmo signor Cardinale Bernadou, Arcivescovo di Sens—*Concistoriale, Vescovi e Regolari, Immunità eccles., Indice.*

All'Emo e Rmo signor Cardinale Taschereau, Arcivescovo di Quèbec—*Concistoriale, Vescovi e Regolari, Immunità ecclesiastica, Propaganda.*

All'Emo e Rmo signor Cardinale Langenieux, Arcivescovo di Reims—*Vescovi e Regolari, Concilio, Lauretana, Studi.*

All'Emo e Rmo signor Card. Aloisi-Masella—*Visita Apostolica, Concilio, Indice, Riti.*

All'Emo e Rmo signor Cardinale Giordani, Arcivescovo di Ferrara—*Vescovi e Regolari, Indice, Cerimoniale, Lauretana.*

All'Emo e Rmo sig. Card. Gibbons, Arcivesc. di Baltimora —*Propaganda, Disciplina Regolare, Indulgenze e Ss. Reliquie, Studi.*

All'Emo e Rmo signor Cardinal Place, Arcivescovo di Rennes—*Riti, Disciplina Regolare, Indulgenze e Ss. Reliquie, Studi.*

All'Emo e Rmo signor Cardinale Gonzalez y Diaz Tunon, Arcivescovo di Siviglia—*Indice, Riti, Indulgenze e Ss. Reliquie, Studi.*

Cause di beatificazione. — La S. C. dei riti il 18 febbr. ha tenuta un'adunanza ordinaria nella quale: 1° Ha approvato che consta della piena osservanza del decreto di Urbano VIII *de non cultu* nella causa del Ven. Liebermann, fondatore della Congregazione dello S. S. e del S. Cuore di Maria. 2° Nella causa del Ven. Servo di Dio Vincenzo M.ª Morelli, Arciv. di Otranto ha decretato: *nihil obstare quomodo procedi possit ad ulteriora.* 3° Riconobbe l'osservanza dei decreti di Urbano VIII *super cultu non exhibito* al Ven. Servo di Dio P. Bernardo M.ª Clausi. 4° Decise *affirmative si SSmo placuerit* circa la riassunzione della Causa di Canonizzazione del B. Umile da Bisignano. 5° Decise sulla revisione degli scritti del Servo di Dio P. Modestino di G. e M. degli Alcantarini di Napoli: *nihil obstare, servato iure Promotoris Fidei.* 6° Il S. Padre approvò il decreto della S. C., con cui si dichiara constare del caso eccettuato dai decreti di Benedetto XIV, e si conferma il culto di Beati Martiri a 54 inglesi che subirono il martirio sotto Enrico VIII ed Elisabetta.

Nomine della diplomazia Pontificia — Ecco le novelle nomine della diplomazia pontificia.

Mons. Rotelli, delegato apostolico a Costantinopoli, è nominato Nunzio a Parigi;

Mons. Di Pietro, Nunzio a Monaco, va a Madrid;

Mons. Galimberti è nominato Nunzio a Vienna;

Mons. Ruffo Scilla, Arcivescovo di Chieti, è nominato Nunzio a Monaco;

Mons. Agliardi, delegato apostolico delle Indie, è nominato Segretario degli affari ecclesiastici straordinarii, al posto di Mons. Galimberti;

Mons. Aiuti è nominato delegato apostolico nelle Indie, col titolo di Arcivescovo di Agrida;

Mons. Spolverini è nominato delegato a Costantinopoli;

È poi nominato Segretario di Stato l'E.mo Card. Rampolla del Tindaro, e Sottosegretario rimane Mons. Mocenni.

Altre nomine pontificie — Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnato di annoverare l'E.mo Card. Laurenzi fra i componenti della S. C. del S. Officio, e l'E.mo Mazzella fra i membri della Commissione, incaricato di correggere i libri della Chiesa Orientale.

Ha nominato inoltre l'E.mo Parocchi protettore della Congregaz. di S. Francesco di Sales in Francia; l'E.mo Howard, protettore ed ordinario del Monastero di S. Caterina de'funari; l'E.mo Serafini, protettore dell'Ordine de'Carmelitani Scalzi; l'E.mo Bianchi, protettore della Pont. Accademia Teologica.

Oltre a ciò, ha conferito i seggi vacanti della Romana Rota a Mons. Baccelli, gi votante della Segnatura di giustizia ed Mons. Befani, già avvocato concistoriale ed ha nominato Mons. Panici, già votant di Segnatura di giustizia, a Chierico di ca mera; Mons. d'Ambrosi, già parroco di S M. del Popolo, a Sottosacrista dei Sacri Pa lazzi Apostolici; ed a consultori della S C. del Concilio il p. Raffaele d'Addosio d S. P., il p. Valeriano Cardella d. C. d. G. il p. Pio Masetti de' Predicatori, il p. La dislao Foglietti de' MM. Riformati.

Morte del Teol. Margotti — Il 6 spirante, colpito da violenta malattia ces sò di vivere in Torino il chiaris. teologo D Giacomo Margotti. La sua morte è una perdita irreparabile! Era invittissimo campione della causa di Dio che per circa quarant'anni difese nei due giornali *l'Armonia* e *l'Unità Cattolica*, con maschia dottrina, co sorprendente erudizione, con forma chiara ed attraente, riportandone successi meravigliosi.—Visitato due volte dall'E.mo Card Alimonda, morì con tutti i conforti religiosi e con sensi di profonda pietà. Alle sue esequie pigliavano parte non meno di cinque mila persone.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Mons. Galimberti, che ha rappresentato il Papa nelle feste a Berlino, gli ha recata una lettera autografa dell'Imperatore con ringraziamenti per la pace religiosa conseguita in quell'Impero. Tutte le spese sostenute dall'inviato del Papa a Berlino, sono state soddisfatte dalla Casa Imperiale.

— Straordinarie feste sono state celebrate a Firenze per lo scovrimento della nuova facciata del Duomo, e pel centenario di Donatello a cui fu eretto un busto e inaugurata una esposizione artistica. V'intervennero il Re e molti cospicui funzionarii.

— Feste splendide sono state celebrate dai Figli di S. Agostino pel centenario della costui conversione; e feste solenni a Bari per l'8.° centenario del trasferimento in questa città delle ossa di S. Nicola.

— Il S. Padre celebrerà le grandi feste del suo giubileo sacerdotale nella vasta sala sopra il peristilio di S. Pietro. Sono stupendi i doni che presso ogni nazione si preparano per tal ricorrenza. Il S. Padre ha mandato un Breve al Card. Schiaffino compiacendosi dei ritrovati della pietà filiale della Commissione bolognese e dei Cattolici d'Italia.

— Sono morti: Mons. Antonio Sena Vescovo di Ascoli e Cerignola; Mons. Eleonoro Aronne Vesc. di Montalto; Mons. Filippo Campus Vesc. di Ampurias e Tempio; Mons. Francesco Vitagliano Vesc. tit. d'Imeria, già Vesc. di Nocera.

— Sono anche morti: Mons. Antonio Cataldi Prefetto delle Cerimonie Pontificie; il Rmo P. Michele Haringer consultore gen. della Congr. del SS. Redentore; il chiariss. P. Filippo Cecchi illustre scienziato delle Scuole Pie.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Del diritto che hanno i parroci sui funerali dei forestieri e dei pellegrini, e del valore delle transazioni che possano compiersi intorno a tal diritto.

Pisauren. Funerum—14 Magg. 1887—Fra il Capitolo Cattedrale ed i Parroci di Pesaro sursero da secoli litigii sul diritto ai funerali de' forestieri e dei pellegrini che venissero a morte in quella città. Nel 1707 fu compiuta ed approvata dal Vescovo una solenne transazione, onde alla Cattedrale vennero aggiudicati i funeri de' *viatori* o pellegrini, ed ai parroci (nella cui giurisdizione fosse avvenuta la morte) quelli dei *forensi* o forestieri.

Nel 1824, tra i confini della parrocchia de' Ss. Cassiano ed Eracliano, fu eretto un manicomio in detta città. Il parroco rivocava a sè il diritto di seppellire tutti i dementi ivi ricoverati che venissero a morte, tranne i soli *mere transeuntes*.—Intanto, per meglio definire i limiti della transazione fatta nel 1707, fu, tra le altre cose, stabilito fra il Capitolo e i parroci della città, il dì 20 ottobre 1886, che « tutte le persone « enunciate nel precedente articolo (*viatori* o pellegrini) cesseranno di essere riguardate quali viatrici e pellegrine lorchè pigionassero una casa od « un appartamento o camera per oltre « ai 25 giorni, il che escluderebbe la « transitorietà, e perciò al diritto della « Cattedrale subentrerà in tal caso quello del parroco locale. »—Il solo parroco de' Ss. Cassiano ed Eracliano non volle sottoscrivere la concordia, ma volle che il suo caso fosse risoluto giuridicamente dalla S. C.

Il dubbio a discutere fu questo: *An parocho S. Cassiani competat ius funerandi et sepeliendi omnes advenas, qui intra limites suae paroeciae nulla electa sepultura decedunt, exceptis tantummodo mere transeuntibus in casu.*— E la S. C. il dì 14 maggio 1887, dopo accurato esame definì: *Servetur transactio anni 1707, iuxta modum concordiae diei 20 octobris 1886, et amplius.*

Ecco i principii svolti nel dibattimento:

a) La transazione, perchè sia valida, dev'essere onerosa d'ambe le parti, cioè l'una parte e l'altra deve cedere qualche suo diritto. Che se la cessione avverasi solo da una parte, la transazione sarà nulla (*L. 38 Cod. De transact.*, Voet *lib. 2, tit. 25, n. 1 ad Pandect.*)

b) La transazione fatta dai predecessori non obbliga i successori, se prima non sia ratificata dal Rom. Pontefice; essendo una specie di alienazione del proprio diritto che non può compiersi senza la solennità della venia Apostolica (Pignatelli, *Tom. IV, Consult. 27, n. 9;* S. C. C. *in Volaterrana, 23 apr. 1864*).

c) Quando però sia trascorso più di un trentennio dalla transazione che costantemente fu osservata, il beneplacito Apostolico si presume (De Luca *Disc. 30 de Canon. et Capit. n. 17*).

d) Anzi basta pure la ratifica del Vescovo, per legare i successori quando si tratta dei piccoli lucri di decime, di esequie ed attrettali (De Luca De alienat. disc. 1, n. 141); ovvero di materia di preminenze (Pignatelli l. c.).

e) Il parroco *habet intentionem fundatam in iure* di seppellire tutti coloro che muoiono nei confini della propria cura, siano anche pellegrini, purchè questi non possano comodamente e senza pericolo portarsi nel sepolcro dei loro maggiori, o della propria parrocchia (Schmalzgrueber, *Par. 3, tit. De sepulturis, n. 5;* Pirhing *lib. 3, tit. 28 De sepult. n. 8;* Reiffenstuel, *lib. 3, tit. 28 De sepult.;* Abbas *n. 4 arg. cap. Pastoralis 9 De his quae fiunt a prælatis* etc.).

f) Si eccettuano le città, dove ritrovasi la Chiesa Cattedrale, cui spetta *(seclusa legitima consuetudine, aut iure municipali)* la sepoltura *viatorum, advenarum, seu perfunctorie commorantium in civitate, et ibi morientium* (Pignatelli *Tom. I, Cons. 145, n. 1;* Barbosa *Lib. 2 de iur. Eccl. Cap. 10, n. 35,* i quali confermano questo principio con molte autorità, anche di SS. CC. romane).

g) Nel caso perciò, poteasi bene conchiudere la transazione, da valere altresì pei successori.

II.

Se possa sopprimersi un pio legato espresso nel testamento, dacchè il testatore avea volontà di sopprimerlo, e lo avrebbe fatto, se ne avesse avuto il tempo.

Melevitana. Ademptionis legati—28 Maggio 1887 — Salvatore Tramblet, in Dioc. di Malta, nel 1880, legò per testamento la rendita di L. 400 a favore dei sacerdoti di una certa famiglia, col peso della celebrazione di annue Messe 15, e di ascoltare, in ore ed in Chiesa determinata, le confessioni dei fedeli.

Prima però di morire, manifestò il pensiere di ridurre questo legato a sole L. 200, e le Messe a quel numero che potrebbero essere celebrate annualmente con fr. 18. Ne parlò più volte al suo confessore e ad un legisperito, cui diede ordine di riformare in siffatta guisa il testamento. Ma non fu in tempo, per la morte che sopravvenne.—Ciò posto, l'erede si rivolse alla S. Sede chiedendo con suppliche « a volergli ridurre il detto patrimonio a soli scudi maltesi cento (fr. 200), come era la intenzione del testatore ».

Ma la S. C. al dubbio: *An sit locus petitae partiali ademptioni legati in casu*—il dì 28 maggio 1887 rispose: *Negative.*

Corollarii:

Come è fuori controversia che il testatore possa sempre che voglia mutare le sue disposizioni, giacchè « ambulatoria est voluntas hominis usque ad estremum vitae exitum » (*Arg. L. Si quis 12 ff. de legat.* et *L. Quod si 4 ff. De adim. legat.*); così è certo parimenti che l'ultima disposizione testamentaria, dopo la quale è avvenuta la morte, ha forza di legge, da cui non è lecito di recedere. « Novissima enim voluntas servatur » (*L. Translatio 6 ff. De adim. legat.*).

b) L'ultima disposizione testamentaria, perchè abbia forza di legge, dev'esser fatta con le solennità tutte volute dal dritto, una delle quali tralasciata, l'atto sarà nullo (*L. 1 ff. Qui test. fac. poss.; L. 17 L. 23, C. De fideicom.*).

c) Nondimeno, trattandosi di legati, non si vuol procedere con tanto rigore. Questi possono trasferirsi, ovvero togliersi, in tre modi: *iure, factis et exceptionum ope. Iure*, col mezzo, cioè, di un nuovo testamento o di un codicillo; *factis*, quando il testatore, senza necessità, distrae, o dona ad altri, o riduce in diversa forma la cosa legata; *exceptionis ope*, quante volte vi siano indizii chiari della mutata volontà, come fiere inimicizie fra il testatore e il legatario, non susseguite da riconciliazione (*L. 3 § ult. et l. 4 ff. De adempt. legator.*); ovvero la dichiarazione del testatore innanzi a due testimoni o espressa in carta (*L. 17 ff. De adim. legat. et l. 27 C. De fideic.*). Di qui viene l'adagio che *legata nuda voluntate adimuntur*, e però in quanto all'effetto non v'ha bisogno di solennità (*Heinneccius in Comm. ad Inst. lib. 2, et ad Pandect. in tit. De adim. legat.*).—Fuori testamento adunque basta a trasferire o togliere un legato la dichiarazione fatta innanzi a due o tre testimoni, come insegnano i dottori. (Così il Pirhing e l'Abbate deducono dal Cap. *Iudicantes 4 De legatis*, e così pure il Donello *De adim. legat.*)

d) Ciò vale pel trasferimento o per la soppressione dei legati. Non così per la formazione di un legato nuovo. Trattandosi in questo caso di un onere al testatore, si richiede qualche cosa di più che non per gli altri. E però dicono i dottori, col Reiffenstuel: « Si legatum quis faciat extra testamentum, vel sine testamento, quinque requiruntur et sufficiunt testes, sive dein oretenus sive in scriptis fiat.... textu in *l. fin. cap. De codicil.* ».

e) La teorica fin qui esposta patisce una eccezione, ed è quando si tratta di

legati per cause pie, che ricevono dal diritto speciali favori. Perchè infatti sia valido un nuovo pio legato, bastano due testimoni che lo attestino. Per togliersi poi o trasferirsi o diminuirsi, richiedonsi le maggiori formalità (*L. 38 ff. de fideicom. libert., l. 1 C. de sa. Eccles.*, Fagnanus in *Cap. Cum esses De testam. n. 11*).—Per questa ragione, pensiamo, la S. C. ha risposto negativamente alla richiesta della riduzione nel caso.

III.

Di quattro canonicati con cura, conferiti in forma dignum. *Condizioni per siffatte collazioni.*

Isclana. Dispensationis — 14 Maggio 1887—In *Massa d'Ischia* v'ha una Collegiata con 14 canonici ed otto beneficiati. I Canonici hanno la cura delle anime, pel cui esercizio il Vescovo sceglie fra di essi chi crede più idoneo. I beneficiati minori o mansionarii vengono presentati dal ceto dei marinai, che ne hanno il patronato, e scelti fra i loro figli, se ve ne sono. I canonici, nelle vacanze, sono eletti per concorso, indetto dal Vescovo.

Stante la calamità de' tempi, in quella Collegiata si ritrovavano quattro canonicati e sei mansionariati vacanti; nè v'erano soggetti per provvederli. Ultimamente solo quattro sacerdoti figli di marinai si ritrovarono che vennero presentati dai patroni. Stante però la esiguità degli emolumenti, e per non pagare le spese delle bolle, i presentati non vollero accettare. I patroni pertanto si rivolsero alla S. Sede, chiedendo che quelli fossero nominati canonici *in forma dignum* colla dispensa dal concorso, e dal tirocinio dell'eddomadariato.

Il Capitolo, interrogato, fu favorevole: un sol canonico eccepì la convenienza di non agguagliare i novelli agli antichi nel diritto passivo all' esercizio della cura, non avendo quelli sostenuto esame alcuno. Il Vescovo, stante la impossibilità di provvedere altrimenti, commendò la istanza, proponendo però che, laddove i novelli dovessero venire scelti a curati, avessero a sottoporsi ad un esame innanzi al Vescovo e tre esaminatori sinodali, secondo la forma prescritta dal Tridentino.

La S. C. il dì 14 maggio 1887, tolto a discutere il dubbio: *An et sub quibus conditionibus canonicatuum provisioni deveniendum sit in casu*—rispose: *Affirmative, iuxta votum Episcopi.*

Donde i corollarii:

a) È notissima la legge tridentina (*Sess. 24, cap. 18 de ref.*) che si conferiscano solo per concorso i beneficii con cura d'anime. La stessa legge conferma e dilata Bened. XIV nella Costit. *Cum illud.*

b) Il qual concorso è necessario altresì quando il beneficio con cura sia di diritto patronato laicale e più persone sieno state presentate. « Eveniente vacatione parochialium de iure patronato laicorum, dice il Gallemart (*ad cap. 18, Sess. 24 de ref. n. 34*), quando plures sunt praesentati, requiritur examen per concursum inter ipsos præsentatos, ut ex his qui, peracto examine, idonei ab examinatoribus renunciati sunt, Episcopus eum eligat quem ceteris magis iudicaverit, atque illum et non alterum instituat ».

c) I canonicati di un Capitolo con cura, non sono strettamente beneficii parrocchiali, e perciò vanno esenti dalla legge del concorso (De Luca *Adnot. ad Conc. Trid. Disc. 32, n. 32*).

d) Se però i detti beneficii sono esenti dal concorso, non vanno esenti dalla legge dello esame sulla idoneità dei soggetti; giacchè « praesentati a patronis aliique promovendi regulariter admitti non debent, neque institui in beneficiis, nisi prius ab Ordinariis locorum fuerint examinati et idonei reperti. Ita communis; atque desumitur *ex cap. 1 De instit. in 6.* » (Reiffenstuel *De inst. n. 13*). Veggasi intorno e ciò il Tridentino Sess. 7, *cap. 13 de ref. e Sess. 24 cap. 18 de ref.*

IV.

Poveri, e parenti di cui non si ebbe riguardo nel testamento, i quali reclamano i fondi di un pio legato.

Melevitana. Commutationis voluntatis —14 Magg. 1887—*Per summaria precum*— Lorenza vedova Fenech, della Diocesi di Malta, presso a morte, il dì 25 marzo 1887, con testamento dispose che le rendite di una casipola e di un

orto di sua spettanza si erogassero alla celebrazione di annue messe perpetue.

Siffatte rendite sarebbero ascese a L. 52; ma poichè su quei cespiti vantavano diritto alcuni cognati della testatrice, questi tolsero per sè parte della casa e così il censo discese a circa L. 34.

Ora otto donne che dicevansi cugine ed eredi di Lorenza, non avendo quasi nulla ottenuto dalla medesima, ed essendo assai povere, si rivolsero alla S. Sede, supplicando che si desse loro facoltà di vendere il residuo dei fondi di quel legato, e dividersene il prezzo, come caritativo sussidio, promettendo di suffragare l'anima della defunta con preghiere ed altre opere pie, ad arbitrio del Vescovo.

L'Amministratore della Diocesi, interrogato, attestò la povertà delle supplicanti ed avvalorò col suo suffragio la loro istanza.

La S. C. però, considerando:

a) Che mal si può procedere contro la chiara volontà del testatore;

b) Che fra le opere pie tien sempre il primo luogo la celebrazione del S. Sacrifizio;

c) Che essendo recentissima la disposizione, devesi giudicare contraria alla mente della testatrice la cosa che si richiedeva;

d) Che nella Diocesi di Malta le troppo frequenti richieste di grazie simiglianti riuscirebbero di nocumento alle cause pie;

Per tutte queste ragioni, il dì 28 maggio 1887 rescrisse: *Lectum.*

V.

Circa l'assoluzione e la riduzione di oneri capitolari.

Laquedonien. Reductionis onerum— 14 Magg. 1887—*Per summaria precum* —Uno dei Capitoli ricettizii in Diocesi di Lacedonia, stante la estrema scarsezza delle rendite e il diminuito numero de' partecipanti, aveva tralasciato di adempire i varii oneri che gravavano su di esso, fra i quali la officiatura quotidiana—Il Vescovo, volendo regolarizzare le cose di questo Capitolo, si rivolse alla S. Sede, chiedendo l'assoluzione dalle omissioni passate, una conveniente riduzione di pesi per l'avvenire, a proporzione delle rendite, e l'esonerazione dalle quote de' capitolari che venissero a morte. Chiedeva dippiù la facoltà per l'Arciprete di dare in fitto per un sessennio i fondi della congrua.

La S. C., il dì 14 maggio 1887, maturamente esaminata la istanza, contenente ben dieci articoli, benignamente rescrisse:

« Pro gratia absolutionis quoad praeteritum tam pro beneficiatis quam pro haeredibus, nec non reductionis prudenti arbitrio Episcopi onerum tum Missarum legatis inhaerentium, tum applicationis Missarum conventualium, habita ratione praesentium redituum, firma remanente quotidie earumdem missarum conventualium celebratione quoad praesentiam, et pro facultate locandi bona paroeciae ad sexennium, facto verbo cum SS.mo ».

Ecco i principii, a cui tal risoluzione è informata:

a) Le obbligazioni una volta accettate, vogliono adempirsi scrupolosamente, così richiedendo l'obbligo di giustizia.

b) Contravviene a quest'obbligo gravemente quel Capitolo che non si cura dell'adempimento dei pesi, o che vi faccia sopra arbitrarie riduzioni.

c) Molto più se esige emolumento per questi pesi, sia pur diminuito secondo l'assegno originario.

d) Per l'assoluzione o riduzione dei pesi deve intervenire l'autorità Apostolica, la quale fa sì che le anime dei pii benefattori nessun discapito abbiano a soffrirne, supplendosi le omissioni dal tesoro della Chiesa.

e) Quando poi veramente vi sia diminuzione di rendite e povertà nei beneficiati, la S.ª Sede suol condiscendere all'assoluzione dalle passate omissioni e ad un'equa riduzione di pesi per l'avvenire.

f) La mutata condizione delle cose e i rovesci subìti dall'asse ecclesiastico persuadono doversi procedere con indulgenza in questi casi. Il che si può raccogliere altresì da quanto fu stabilito nel Capo 4. della Sess. 25 del Tridentino, in cui per questi casi fu conceduta ogni facoltà ai Vescovi di assolvere o di ridurre: facoltà che poi fu loro tolta dalla bolla *Nuper* d'Innocenzo XII.

g) Nelle presenti circostanze fa d'uo-

po rivolgersi alla S. Sede, esponendo il numero de' pesi, la diminuzione delle rendite, la povertà dei beneficiati. Si affrettino a farlo quei Capitoli che non ancora abbiano sistemate con Pontificia sanzione le loro cose.

SULLA VIA CRUCIS

Atti della S. Sede

(Continuaz. e fine — V. p. 34 di q. P.).

V.

Indulgenze ed opere ingiunte.

Sommario — 1, Circa il moto locale nella *Via Crucis*—2. Norme per la rinnovazione o la rimozione delle croci, e per l'interruzione dell'esercizio—3. Se questo possa compiersi di notte—4. Sulla traslazione o separazione delle croci e se vi sieno preci da recitare presso ciascuna—5. Intorno al supplire con nuove tavole e nuove croci le antiche—6. Se queste, tolte per qualche tempo dalle pareti, han bisogno, nel ricollocarvisi, di nuova benedizione—7. ed 8. Se si perdano, in tal caso, le indulgenze—9. Se si ricerchi assolutamente il moto locale—10. Della sostituzione delle sole tavole, senza la croce—11. Se l'esercizio possa compiersi interpolatamente— 12. Se le indulg. della *Via Crucis* possano lucrarsi tutte più volte al giorno—13 e 14. Crocifisso benedetto colle indulg. della *Via Crucis* ad uso degl'infermi, dei naviganti, dei carcerati.

1.—I. An in peragendo Viae Crucis exercitio semper necessario requiratur localis motus de una statione ad aliam pro acquirendis indulgentiis concessis pium huiusmodi opus peragentibus? Et quatenus negative;

II. An et quaenam methodus sit praescribenda?

Resp. 23 iul. et 6 aug. 1757, n. 1757:—« Ad I Negative.—Ad II Ad mentem, quæ in eo versabatur ut E.mus Praefectus cum Secretario sequentem praescriberet methodum, ut nimirum pro publico exercitio Viæ Crucis, quando perturbatio excitari potest, observetur methodus a P. Leonardo a Portu Mauritio proposita, ut videlicet, unoquoque de populo suum locum tenente, sacerdos cum duobus clericis sive cantoribus circumeat ac sistens in qualibet statione, ibique recitans peculiares consuetas preces, ceteris alternatim respondentibus; pro privato autem tribuatur Episcopis facultas praescribendi tempus pro peragendo dicto exercitio opportunum — Sanctitas Sua S. C. votum benigne approbavit ». (Veggasi il n. 9).

2.—I. An in ecclesia, ubi canonice erecta est Via Crucis, si stationes et cruces renoventur, vel mutentur, cessent indulgentiae; ac proinde opus sit nova erectione seu approbatione?

II. An, ad tempus ablatis et remotis ab ecclesia stationibus et crucibus, indulgentiæ ab iis acquirantur, qui in dicta ecclesia, tamquam si stationes et cruces extarent, exercitium devote peragunt?

III. An si dictæ stationes et cruces remotæ, ut supra, apponantur in parietibus sacrarii seu oratorii sub diverso tecto, vel alterius ecclesiae, lucrentur indulgentias pium peragentibus exercitium ante easdem stationes in praedictis locis ad tempus repositas?

IV. An qui exercitium Viae Crucis peragunt, et illud ad modicum tempus interrumpunt, puta ad audiendum Sacrum, ad sumendam Eucharistiam, ad confessionem faciendam etc., indulgentias lucrentur si illud prosequantur, vel ad indulgentiæ acquisitionem oporteat in iis casibus illud ab initio reassumere?

Resp. 16 dec. 1760, n. 223:—« Ad I Negative juxta modum; et modus est, quod si renoventur et mutentur salva substantia, negative simpliciter, ut supra; si non salva substantia, negative pariter, sed in hoc casu novae cruces denuo benedicantur ad formam Constitutionum.

« Ad II Negative.

« Ad III Negative quoad diversas ecclesias; in reliquis recurrant in casibus particularibus.

« Ad IV Affirmative ad primam partem, dummodo notabiliter et moraliter exercitium non interrumpant; negative quoad secundam; et ideo non oportet in his casibus illud ab initio reassumere ».

3. Utrum indulgentiae Viae Crucis adnexae, uti ceterae, possint noctu obtineri, opera iniuncta adimplendo?

Resp. 1 mar. 1819, n. 245:—« Ipsas indulgentias aeque diei ac noctis tempore lucrifieri posse ».

4.—I. Multoties ad dealbandas parietes, ab iis disiunguntur simul vel successive quatuordecim Cruces vel imagines Viae Crucis, aliquando ex una ecclesia in aliam transferuntur vel in oratorium ; quaeritur an amittantur benedictio et indulgentiae?

II. Ad lucrandas indulgentias Viae Crucis in ecclesia vel oratorio erectae adnexas, requiriturne recitatio sex *Pater* et *Ave* post quatuordecim stationes?

Resp 20 iun. 1836, n. 257 :—« Ad I Non amittuntur benedictio et indulgentiae, si una vel altera tantum crux removeatur a pariete ecclesiae ad illam dealbandam; sed si simul omnes cruces removeantur, ut postea iterum ponantur in dicta ecclesia, fideles eo tempore lucrari nequeunt indulgentias, si in aliam ecclesiam vel oratorium translatae sint cruces sinè Apostolica facultate.

« Ad II. Negative ».

5.—I. Utrum indulgentiæ, quæ lucrantur in visitatione stationum Viae Crucis cessent, si quaedam tabulae vel cruces, non omnes, neque maior pars tollantur vetustatis causa, et in earum locum absque facultate Pontificia novae tabulae vel cruces substituantur? Et quatenus negative;

Utrum novae praefatae tabulae vel cruces gaudeant indulgentiis, quibus gaudebant veteres?

Resp. 13 nov. 1837, *in Cameracen*, n. 258 :—« Cum ad lucrifaciendas indulgentias quae pro stationum Viae Crucis visitatione conceduntur, minime requiratur tabularum erectio, sed crucium, proinde si ob vetustatis causam ipsae tabulae removeantur, ac in earum locum, etiam absque Pontificia facultate, novae tabulae substituantur, indulgentiarum concessio perseverat; imo etsi cruces ipsae quae solae necessario requiruntur, ob eamdem rationem, vetustate scilicet labentes, renovari debeant, dummodo earum non sit maior pars, nec nova erectione opus est, nec indulgentiarum beneficium amittitur ».

6. An de novo benedicendae sint cruces et imagines Viae Crucis ad tempus a parietibus disiunctae propter rationabilem causam?

Resp. 28 sept. 1838 ad 4., n. 264 :—« In casu, de quo agitur, cruces non sunt iterum benedicendae ; quoad imagines vero, numquam benedicuntur ».

7.—I. Utrum quando stationes Viae Crucis canonice erectae designantur per depictas imagines, indulgentiae dictae Viæ Crucis sint adnexae praedictis imaginibus, an vero loco ipsi, in quo collocantur?

II. Utrum quando praedictae imagines de loco primo amoventur, et in alio reponuntur, eo ipso cessent indulgentiae?

III. Utrum in praedicto casu indulgentiæ remanent affixae loco primo, an vero sequantur imagines?

IV. Utrum quando praedictae imagines primitus benedictae omnino pereunt, aut penitus tolluntur, sufficiat ipsarum loco substituere novas imagines cum simplici benedictione, sine nova erectione, an vero necessaria sit nova facultas erigendi?

Resp. 30 ian. 1839 ad 2, 3, 4 et 5, n. 270 :— Ad I « Negative quoad utramque partem; etenim indulgentiae crucibus tantum sunt adnexae, quae quidem solae sunt benedicendae, minime vero imaginibus ».

Ad II. « Affirmative, si sermo sit de crucibus, ut in praecedenti dictum est ».

Ad III. « Si stationes Viae Crucis per cruces erectae a loco removeantur, ubi canonice erectae fuerint, et in alium transferantur, indulgentiae nec primo loco affixae remanent, nec cruces sequuntur, sed nova canonica erectio requiritur ».

Ad IV. « Si cruces primitus benedictae omnino pereant, iterum canonica erectio necessaria est; si pereant ex minori parte, licet alias illis substituere absque ulla benedictione; si penitus tolluntur aliqua peculiari ratione, et ad tempus tantum, ut denuo eidem loco restituantur, nec erectione, nec benedictione opus est ad indulgentias lucrifaciendas ».

8.—I. An pereant indulgentiae, cum cruces, vel imagines quatuordecim stationum aut partim, aut integre, quacumque de causa, e loco suo amoveantur, etiam ad breve tempus?

II. An pereant, cum novae imagines, servatis crucibus, aut vice versa, novae cruces

servatis imaginibus, in locum aliarum pariter aut partim, aut integre sufficerentur?

III. An pereant indulgentiae, si cruces et imagines meliori modo disponantur?

Resp. 20 sept. 1839, n. 275: — « Ad I Indulgentiae Viae Crucis crucibus tantum sunt adnexæ, minime vero imaginibus, quæ necessariae non sunt. Hoc posito, si cruces, vel imagines quatuordecim stationum Viae Crucis, aut partim, aut integre e loco suo moveantur ad tempus, ut denuo eidem loco restituantur, indulgentiae non pereunt.

« Ad II Si cruces primitus benedictae omnino pereant, vel tollantur, iterum nova erectio et benedictio requiritur ad acquirendas indulgentias; si vero pereant, vel tollantur ex minori parte, licet alias illis substituere absque ulla nova erectione et benedictione; ideoque indulgentiae perseverant.

« Ad III Ob meliorem dispositionem cruium, indulgentiae non amittuntur » (1).

9. An Christifideles in magno populi concursu, maxime cum Ecclesia repleta et compressa sit devotis, possint sine corporis motu de loco in loco indulgentias Viae Crucis lucrari?

Resp. 26 febr. 1841, n. 287 :—« Negative absque speciali indulto. Singula enim Summorum Pontificum decreta affirmant, inter alias conditiones pro acquirendis Viae Crucis indulgentiis, necessario requiri aliquem corporis motum, ut clarius declaratum est ab hac Sacra Congregatione, nempe: *Che si passi da una stazione all' altra per quanto permette o la moltitudine delle persone che la visitano, o la ristrettezza del luogo dove sono erette* ».

10.—I. An indulgentiae subsistant, cum cruces a vetusta tabula ad novam transferuntur, loco affixionis ad parietem non immutato, ita ut superflua sit nova erectio Viae Crucis.

II. An subsisterent indulgentiae, si cruces cum tabulis in unum corpus non coalescerent, sed totaliter ab illis sejungerentur, ita ut nequidem tangerentur, cum vetustis tabulis et imaginibus novae substituuntur?

Resp. 15 nov. 1845, n. 332: — « Ad utrumque: Affirmative ».

11. An fideles lucrentur indulgentias Viæ Crucis, dummodo quatuordecim stationes visitent in uno eodemque die, etiam non uno tractu, sed interposito maiori minorive inter stationes temporis intervallo?

Resp. 14 dec. 1857 ad 1. n. 385:—« Negative — Sanctitas Sua resolutionem S. C. confirmavit ».

12. Utrum toties in die lucrari valeant indulgentiae exercitio Viae Crucis adnexæ, quoties illud iteratur?

Resp. 10 sept. 1883, n. 443 :—« Ex documentis non constat, indulgentias pro pio exercitio Viae Crucis concessas toties lucrari, quoties praefatum pium exercitium iteratur ».

13 *Urbis et Orbis.* Ut universi utriusque sexus Christifideles Passionis Domini Nostri Jesu Christi facilius memoriam agant, eodemque tempore omnes, et singulas indulgentias pio ac salutari Viae Crucis exercitio adnexas lucrari possint et valeant, delatae fuerunt preces Summo Pontifici Clementi XIV tenoris, ut infra: *Gl'infermi, i naviganti, i carcerati e quelli dimoranti nelle parti degl'infedeli, o legittimamente impossibilitati di poter visitare la S. Via Crucis, prostrati ai suoi Santissimi Piedi supplicano la Santità Vostra della consolazione di poter guadagnare le Indulgenze delle dette Stazioni ritrovandosi negli stati delle sudette tribolazioni, col recitare 14* Pater *ed* Ave, *ed in fine 5 altri* Pater *ed* Ave *in memoria*

---

(1) Questo stesso fu definito con quest'altra dichiarazione. Il Curato della parrocch. di *Saint-Ouen* in Dioc. di Rouen (Francia) richiese alla S. C. « potestatem permutandi quoad locum Viae Crucis stationes in propria ecclesia existentes, eisque substituendi alias stationes seu tabulas absque ulla peculiari caeremonia, ita tamen, ut hae postremæ iisdem fruantur indulgentiis » — E la S. C. il dì 20 agosto 1844 *in Rothomagen*, n. 328, rispose: — « Ex pluribus huius S. C. decretis colligitur, minime necessariam esse facultatem commutandi stationes, seu cruces quoad locum, dummodo agatur de eadem ecclesia, minimeque facultate indigere substituendi stationes, dummodo tamen cruces tabulis superpositae *omnes* vel *in majori numero* perseverent; secus vero nova erectio novaque benedictio omnino requiritur, impetrata tamen ab Apostolica Sede potestate „.

della divina Passione, col tenere in mano un Crocifissetto di ottone, benedetto però da qualche Guardiano, o Superiore maggiore soggetto al Padre Reverendissimo Generale di tutto l'Ordine in Aracoeli. Che della grazia ecc. Quas quidem preces idem Su mmusPontifex clementissime excepit ac in Audientia diei 26 Januarii 1773 *benigne annuit pro gratia juxta petita. Contrariis non obstantibus etc.*

Jam vero circa hanc concessionem duo exorta sunt dubia; primum scilicet: *an quatuordecim tantum* Pater, *et* Ave, *et iterum quinque* Pater, *et* Ave, *ut supra expositum est recitanda sint, vel juxta formam Rescriptorum Sacræ hujus Congregationis corde saltem contrito, ac devote* viginti Pater, Ave et Gloria, *unum nempe pro qualibet statione, quinque in sanctorum Domini Nostri Jesu Christi vulnerum memoriam, ac unum juxta mentem Sanctitatis Suae recitari debeant;* alterum vero: *an per verbum* ottone *exclusa reputanda sit quaecumque alia materia, ex qua crucifixi conficiantur.*

Facta itaque de praefatis dubiis SSmo D. N. Pio PP. IX per me infrascriptum Sacrae Congregationis Indulgentiarum Secretarium relatione in Audientia diei 8 Augusti 1859, Sactitas Sua benigne respondit quoad 1m: *Servandam esse ejusdem Sac. Congregationis consuetudinem;* et quoad 2m declaravit: *per verbum* ottone *intelligendam esse exclusam materiam fragilem dumtaxat.*

Haec autem omnia Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita typis edi jussit, ut utriusque sexus Christifideles, qui a visitandis sacrae Viae Crucis stationibus legitime impediti, istiusmodi crucifixis, facultate a Summis Pontificibus tributa benedictis, utentur, noverint praesens decretum ab omnibus esse servandum, non obstantibus in contrarium quibuscumque.

Datum Romae die 16 Septembris 1859.

F. *Card.* Asquinius *Praef.*

A. Colombo *Secret.*

14. Beatissime Pater! Fr. Bernardinus a Portu Romatino, Minister Generalis totius Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter exponit, saepe saepius fideles, qui exercitium S. Viae Crucis peragere legitimo impedimento prohibentur, etiam impediri, quominus indulgentias Viae Crucis exercitio adnexas lucrifaciant adhibendo crucifixum ad hunc effectum benedictum (1), eo quod hujusmodi crucifixum non possident, sicuti accidit in familiis pauperum, in hospitalibus, aliisque hujus generis locis piis.

Hinc, ut devotio erga Passionem D. N. J. Ch. magis magisque augeatur, neve fideles, imprimis animae in purgatorio detentae, ob expositum crucifixi defectum a participatione praedictarum indulgentiarum arceantur, Orator enixis precibus supplicat, ut Sanctitas Tua ad crucifixos Viae Crucis vulgo nuncupatos benigne extendere dignetur Indultum a s. m. Pio PP. IX. in ordine ad rosarium sub die 22 Jan. 1858 (*Decr. auth. n. 384*) concessum, ita ut omnes utriusque sexus Christifideles praescripta viginti *Pater, Ave* et *Gloria* in communi recitantes lucrari valeant indulgentias Viae

(1) In Decr. auth. n. 387 insertum est Rescriptum d. d. 26 Januarii 1773, a quo primum ejusmodi crucifixorum usus originem duxit. — Litteris porro Apostolicis d. d. 18 Decembris 1877 Pius PP. IX. s. m. Reverendissimo Patri Fr. Bernardino a Portu Romatino, praesenti Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum de Observantia sequens Indultum concessit: „ Tibi, dilecte fili ut, donec Ministri Generalis tui Ordinis munus exerceas, Christifidelibus utriusque sexus, qui gravi morbo ita afficiuntur, ut praefata pietatis opera *(i. e. sacrarum Stationum visitationem aut vicies repetitam Orationis Dominicae, Salutationis Angelicae et laudis Gloria Patri recitationem)* ad consequendas indulgentias Viae Crucis nuncupatas praestare nequeant, haec eadem opera in brevem aliquam precationem ante imaginem SSmi D. N. crucifixi ad id benedictam recitandam tuo arbitrio et prudentia commutare libere ac licito possis et valeas, auctoritate Nostra Apostolica tenore praesentium concedimus et impertimus..." — Reverendissimus P. Minister Generalis ista facultate utens iis, qui gravi morbo ita afficiuntur, ut recitandis 20 *Pater, Ave* et *Gloria* impares sint, indulsit, ut eorum loco semel recitent actum contritionis, vel invocationem: *Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti.* (Cf. Acta Ordinis Minorum, Septemb. 1882, p. 132.)

Crucis exercitio adnexas, licet manu non teneant crucifixum benedictum, ac sufficiat, ut una tantum persona, quaecumque ea sit ex communitate, illum manu teneat, ceterique omnes, ceteris curis semotis, se componant, pro oratione facienda una cum persona, quae tenet crucifixum. Quamgratiam etc. — SSmus D. N. Leo PP. XIII. in Audientia habita die 19 Januarii 1884 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae benigne annuit pro gratia juxta petita ad tramitem Indulti jam concessi pro recitatione SS. Rosarii, ut nimirum Christifideles, de quibus in precibus, ita se componant pro pio exercitio Viae Crucis peragendo una cum persona, quae tenet crucifixum, ut Viae Crucis indulgentias lucrari queant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 19 Januarii 1884.

Al. *Card.* Oreglia a S. Stephano, *Praef*
Franciscus Della Volpe, *Secret.*

SUI MATRIMONII DI COSCIENZA

I matrimonii secreti, o così detti di coscienza, non secondo le leggi della Chiesa, vogliono celebrarsi in casi rarissimi e con tutte quelle condizioni che ne allontanino i gravi pericoli. Per norma delle' Revv. Parroci crediamo opportuno mettere loro sott'occhi la Costit. *Satis Vobis* di Benedetto XIV che tratta appunto di tali matrimoni, e ne prescrive le norme.

Venerabil. fratribus Patriarchis, Primatibus Archiepiscopis et Episcopis

BENEDICTUS PAPA XIV

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam benedictionem.

Satis Vobis compertum esse non dubitamus, *Venerabiles Fratres*, eam semper fuisse piae Matris Ecclesiae vigilem curam, ut Sacramentum matrimonii, *Magnum* ab Apostolo nuncupatum, publice, et palam a Fidelibus celebretur. Quod quidem, ut diligentius, quam antea factum fuerat, imposterum ab omnibus observaretur, Sancta Tridentina Synodus, Lateranensis Concilii sub Innocentio III celebrati vestigiis inhærendo, praecepit, ut imposterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum solemnia publice denuntietur; deindeque, nullo legitimo concurrente impedimento, ad illius celebrationem in facie Ecclesiae, coram parocho, vel alio sacerdote, de ipsius parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus, vel tribus testibus praesentibus, rite procedatur. Voluit etiam eadem Sancta Synodus, apud parochum diligenter librum custodiri, in quo conjugum, et testium nomina, diesque, et locus matrimonii describantur.

§. 1. Providae tamen hujusmodi leges, tanta auctoritate saluberrime institutae, prava horum temporum conditione sensim prolabi visae sunt, et enerves propemodum reddi, ob matrimonia usu nimis recepta, quæ occulte adeo celebrantur, ut illorum notitia, quantum fieri potest, obliteretur, et in tenebris ignorantiae perpetuo jaceat consepulta. In more etenim positum est, illa celebrari nullis praeviis factis denunciationibus, coram solo parocho, vel alio sacerdote de ejus licentia adhibita praesentia tantum duorum testium appositi a contrahentibus advocatorum, quorum fides nemini illorum est suspecta; remque peragi saepe extra Ecclesiam, quandoque etiam intra illam, januis tamen occlusis, vel eo temporis momento, quo semota alterius cujusvis praesentia, scientia initi matrimonii, praeter parochi, contrahentium, testiumque personas, alios penitus effugiat.

§. 2. Quantum a Sacramenti dignitate, et ab ecclesiasticarum legum praescripto occulta haec matrimonia, *Conscientiæ* vulgo nuncupata, ut plurimum abhorreant, satis superque conjicere quis poterit, qui mentis aciem ad exitiosos illorum effectus convertat. Hinc enim gravia ortum habent peccata, praesertim vero eorum, qui Divini Judicii interminatione posthabita, priore uxore, cum qua clam contraxerunt, relicta

cum alia spe futuri matrimonii decepta, et in turpem secum vivendi licentiam abducta, palam contrahere promittunt. Quorumdam vero mentem ita pravae cupiditates excoecant, ut novum contrahere secretum matrimonium audeant, post alterum secreto itidem contractum, et nondum prioris conjugis morte solutum, seseque magno scelere polygamos reddant. Alii etiam eo impudentiae devenere, ut in hujus magni Sacramenti contemptum, post primas secreto initas, alteras aut publice, aut privatim nuptias contrahendo, sese audacius polygamia pariter innodare non perhorrescant. Age vero quam gravia, quam nullo pacto ferenda ex his matrimoniis mala oriantur. Si enim ad quamcumque matrimonii suspicionem submovendam, virum seorsim a muliere vivere contingat, sublata est illico individua vitae consuetudo, et contemptum est verbum Domini. *Adhaerebit homo uxori suæ, et erunt duo in carne una:* Sin haec vitae consuetudo servetur, nemo est, qui illam criminis non arguat et utpote detestabilem, in scandali materiam non traducat. Neque illata per scandalum dispendia rependit subsecuta celebratio occulti matrimonii, quod in tenebris delitescit, et ab omnibus ignoratur.

§. 3. Leviora quoque damna non sunt quae susceptae proli irrogantur. Saepe enim contingit, illam a parentibus, et a matre praesentim amotam, nec pie, nec liberaliter institui; sed incertis fortunae casibus objectam relinqui, nisi etiam parentes ipsi, contra naturae leges, ausu nefario illius vitae insidientur. Ubi vero immanes facinus parentes deterreat, illosque ad sobolem alendam, instituendamque humanitas ipsa compellat; alia imminet liberis susceptis ex occulto matrimonio lugenda avitarum facultatum, et bonorum jactura, pro quorum possessione assequenda quamvis clament jura sanguinis, illis tamen careant necesse est, propter occulta parentum matrimonia, et ademptam legitimitatis, et filiationis probationem.

§. 4. Huic etiam malorum origini sunt referenda ipsa quoque secreta matrimonia contracta a filiisfamilias contra patris juste dissentientis voluntatem: ex quibus quar gravia incommoda exoriri soleant, nem nem latet. Quid plura? Adeo invaluit ma litia, ut quandoque in Minoribus Ordinibu constituti pensiones, et beneficia, ad div num cultum, et ecclesiastica munia inst tuta, etiam post initum clam matrimoniu retinuerint, sibique de mammona iniquit tis loculos miserrime comparaverint.

§. 5. Deflenda haec igitur potius uberibu lacrymis, quam latiore calamo explicand malorum congeries, cum ex hac Apostol cae Sedis specula omnes sibi vindicet n strae vigilantiae curas; temperare non po sumus, quin Vos ipsos, Venerabiles Fratre in partem nostrae solicitudinis evocante vestram pietatem, et zelum excitemus a custodiendas vigilias noctis super grege V bis credito, quem luctuosa horum temporu conditio in discrimen adducit. Primum taque periculi non infrequens occasio V reddat difficiliores ad remittendum Pub cationes, a quibus contracturi matrimoniu saepe per malitiosam suggestionem petu dispensari. Quam caute, solerterque opo teat ea in re Episcopos versari, non o scura Vobis a Concilio Tridentino exhibe tur argumenta. Si enim (ait eadem Sanc Synodus) probabilis fuerit suspicio, mat monia malitiose impediri posse, si praece serint Denunciationes; tunc vel una tantu Denunciatio fiat; vel saltem parocho, duobus Testibus praesentibus, matrimoniu celebretur, et deinde ante illius consu mationem Denunciationes in Ecclesia fia ut si aliqua subsunt impedimenta facili detegantur. Praeterea licet Episcopo re ctum sit omnimode super Denunciationib dispensare, haec tamen facilitas, non a la dispensantis voluntate pendet, sed a T dentino coercetur arctis prudentiae, disc tique arbitrii legibus; quod idem est ac gitimam causam dispensationis requirer

§. 6. Parum quoque, imo fortasse ma rem vigilantiam necesse est a Vobis ad beri, ne, post remissas Denunciationes, lebretur matrimonium coram parocho, alio sacerdote ab ipso parocho, vel a V bis deputato, praesentibus duobus, vel bus testibus confidentibus, ne ulla celeb

ãonis notitia, vel rumor oriantur. Id enim, ut ad praescriptum Sacrorum Canonum liceite fieri possit, non satis est obvia quaeque is, et vulgaris causa, sed gravis, urgens, et urgentissima requiritur. A sacro Nostræ Poenitentiariae Tribunali, eo potissimum casu fit potestas ita celebrandi matrimonium, quo vir, et foemina in figura matrimonii publice degentes, et de quibus nulla viget criminis suspicio, in occulto tamen concubinatu perseverent. Facile enim quisque conjiciet, quam absonum esset, eos, e statu damnationis per gratiam Sacramenti evocandos, ad publice contrahendum matrimonium praeviis Denunciationibus compelli. Hanc vero praxim Vobis duximus proponendam, non quia dispensatio praemisso casui solum congruat, cum alii similes, qui fortasse urgentiores esse possint, in quibus dispensari expediat; sed quia Vestri pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima, et urgenti causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeant exitus, quos intimo cordis moerore recensuimus.

§. 7. Hunc porro in scopum Vos hortamur, et impense admonemus, ut personarum matrimonium secreto contrahere petentium diligens fiat a Vobis inquisitio: an scilicet ejus qualitatis, gradus, et conditionis sint, quae id probe exposcant; an sint sui, vel alieni juris; an Filii familias quorum nuptiae patri juste dissentienti sint invisae: tab Episcopali etenim, quod geritis, munere minimum esset alienum, facilem praeberi filio inobedientiae occasionem; an res sit de personis ecclesiasticis, licet in Minoribus Ordinibus constitutis, pensiones, et beneficia ecclesiastica obtinentibus, ut detestabilis illorum retentio in statu uxorato, congruis remediis postea compescatur. Potissimum vero curet Vestra solicitudo, antequam secreti matrimonii licentia concedatur quod contraentes clara, et indubia, et a quavis fraude immunia exhibeant documenta status liberi ad avertendum ab iis, qui improbi sint ingenii, polygamiae periculum.

§. 8. Quod attinet ad Ministrum secreti matrimonii, volumus ad id munus deputari parochum alterius ex contrahentibus, quem notitia personarum, experientia, et diuturnus rerum usus, quovis Sacerdote extraneo peritiorem effecisse praesumuntur. Si quae tamen Vobis occurrant circumstantiae, quae alium Sacerdotem loco parochi exposcere videantur, gravi impellente causa, is Sacerdos a Vobis eligatur, qui probitate, et doctrina, et obeundi muneris peritia commendetur.

§. 9. Uni tamen, aut alteri Sacramenti ministro a Vobis deputando districte praecipiatur, ne matrimonio intersit, nisi prius paterna charitate conjuges in Domino monuerit, sobolem procreandam regenerari quamprimum oportere sacro Baptismatis lavacro; ac Christo Judici districtam reddituros esse rationem, nisi filios ut legitimos agnoverint, eosque pietate, bonisque moribus imbuerint, et frui patientur bonis temporalibus, a majoribus in supremis tabulis relictis, vel provida legum auctoritate delatis.

§. 10. Celebrato autem matrimonio, indilate a Parocho, vel alio sacerdote, coram quo initum est exhibeatur Episcopo illius scriptum documentum, cum nota loci, et temporis, testiumque, qui celebrationi interfuerunt. Vestrum erit postea diligenter incumbere, quod ad perennem gestae rei memoriam, praefatum documentum fideliter transcribatur in libro prorsus distincto ab altero, in quo matrimonia publice contracta de more adnotantur. Hujusmodi liber pro matrimoniis secretis apposite compactus, clausus, et sigillis obsignatus, in vestra episcopali cancellaria caute erit custodiendus; et eo tantum casu resignari, et aperiri vestra accedente licentia patiemini, quo alia id genus matrimonia describi oporteat, vel id sibi vindicet justitiae administrandae necessitas, vel demum aliquod documentum ab eo exposcant verum interesse habentes, quibus probationum aliunde petendarum non suppetit copia: sedulo tamen animadvertentes, quod, re absoluta, denuo claudatur, et sigillis, ut antea, obsignetur Fides, seu attestationes clam celebrati matrimonii a parocho, vel sacerdote, qui vices parochi gessit, exarandae, Vobisque exhibendae, transcribantur in dicto libro, prout jacent, de verbo ad verbum, a persona a Vobis deputan-

da, quae apud omnes integritatis, probatique nominis luculentum habeat testimonium. Fides vero, et attestationes ipsae in secretiori loco, sartae, tectaeque a Vobis serventur.

§ 11. Quod si ex occulto hujusmodi matrimonio prolem nasci contingat, eadem mundetur salutari aqua Baptismi in Ecclesia, in qua aliis infantibus hoc Sacramentum indistincte confertur. Et quia ad operiendum clam initum Matrimonium, facile est in libro Baptizatorum nullam fieri mentionem parentum, et eorum nomina consulto reticeri, volumus, ac expresse mandamus, quod a patre Baptizati, eoque defuncto, ab illius matre, suscepta proles vobis denuncietur; dictaque denunciatio fiat, vel immediate per parentes ipsos, vel per literas eorum charactere exaratas, vel per fide dignam personam ab ipsis parentibus designatam, ut certo, et clare Vobis constet, quod proles, tali loco, et tempore, vel reticitis, vel falso expressis nominibus parentum, baptizata, est legitima, licet occulti matrimonii foedere procreata. Quae sane omnia cum Vobis innotuerint, ne illorum excidat memoria, in libro fideliter describentur ab eo, cui facta a Vobis est potestas adnotandi Matrimonia occulte celebrata. Liber, in quem Baptizatorum, ac utriusque parentis nomina referentur, quamvis distingui debeat ab altero Matrimoniorum; eadem tamen diligentia, iisdemque cautelis in Cancellaria Episcopali clausus, et sigillis obsignatus, erit custodiendus, prout Librum Matrimoniorum caute custodiri supra mandavimus.

§ 12. Quia vero nonnulli deesse non possunt, qui propriae conscientiae vocibus obsurdescant, et nostris hisce mandatis parere negligant; debita poenarum districtione pro modo culpae a Vobis puniantur. Quinimmo cum satis Nobis experientia compertum sit, in hujusmodi negotiis homines, in terram oculos declinantes, ob humanos respectus tardiores effici, et a recte agendi semita revocari, mandamus idcirco, matrimonia occulta a Vobis evulgari, et nota fieri, si certo Vobis constiterit, ex aliquo matrimonio occulto procreatam fuisse sobolem, et baptizatam suppressis parentum nominibus nulla praestita Vobis notitia, ut par erat, ab illius parentibus, intra triginta dies a nativitate numerandos.

§ 13. Ne autem contumaces, et inobedientes, violatae fidei, proditique secreti Pastores suos insimulent; sedulo a Vobis curandum est, ut a parocho, vel alio sacerdote pro secreta celebratione matrimonii a Vobis deputando, conjuges clare, et aperte moneantur, ea lege, et pacto illis permitti secreti matrimonii celebrationem, ut soboles inde procreanda non solum regeneretur sacro Baptismate, sed post Baptisma denuncietur Episcopo cum nota loci, et temporis administrati Sacramenti, ac sincera indicatione parentum, a quibus ortum habuit, quemadmodum supra praemissum est; alioquin matrimonium, licet contractum data per Episcopum secreti fide, in lucem proferetur, in gratiam filiorum, et ad propulsandam ab illis gravem, nulloque pacto ferendam jacturam.

§ 14. Volumus denique, ac mandamus fides, seu attestationes matrimonii clam initi, et sobolis ex eo procreatae, excerptas ex dictis Libris, modo, quo dictum est, apud Vos caute custodiendis, tantam promereri fidem, quantam sibi alii libri parochiales Baptismatis, et Matrimonii vindicare consueverunt.

§. 15. Haec a Vobis Venerabiles Fratres in hac temporum calamitate observari enixe praecipimus, ad comunem animarum salutem et ad praesidium ecclesiasticae disciplinae, propter invalescentem hominum malitiam nova semper detrimenta vel patientis vel reformantis. Caeterum nostris hisce literis sublata nolumus ea validiora remedia quae huic malo in diem ingruenti consonia dignoscet prudentia vestra, ad Pastoralę officium cumulate obeundum. Vobis interea paternae charitatis, et benevolentiae testem Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam majorem die 27 Novembris 1741 Pontificatu Nostri Anno II.

—

Da siffatta interessante Costituzione vuolsi raccogliere:

a) Che la dispensa dalla triplice denunzia prescritta dal tridentino nei matrimoni

non deve concedersi, se non per cause legittime; e assai più difficilmente quando vi sia sospetto di frode. Laddove si prevegga che, fatte le denunzie, il matrimonio maliziosamente possa impedirsi, in tal caso o si farà una sola denunzia, o le denunzie avranno luogo dopo la celebrazione del matrimonio e prima che questo sia consumato.

b) Che se, oltre la dispensa dalle denunzie, si chiegga la celebrazione del matrimonio innanzi al parroco e due o tre testimoni confidenti, coll'obbligo del secreto, ciò non si permetta se non per una causa non solo grave, ma urgente ed urgentissima, come sarebbe quella di un uomo e di una donna che vivessero in concubinato, ma che dal pubblico fossero riputati coniugi legittimi.

c) In tal caso, prima di concedersi la chiesta licenza, si esamini attentamente la qualità, il grado, e le condizioni degli sposi, se sono padroni di sè, o soggetti ad altri, massime se figli di famiglia, pei quali vuolsi badare sopratutto al debito rispetto e alla docilità verso i genitori. Se trattasi di chierici con pensione, si vegga se il matrimonio secreto si chiegga per non perdere i temporali emolumenti, il che non devesi mai permettere. Gli sposi poi dovranno esibire indubbii ed irrefragabili documenti del loro stato libero.

d) Il ministro di siffatto matrimonio sia il parroco proprio di uno degli sposi, il quale si presume più perito e più idoneo di qualsivoglia altro sacerdote. Laddove gravi ragioni persuadano il contrario, si deputi quel soggetto che sia più commendevole per dottrina e per probità.

e) Tal ministro non dovrà benedire il matrimonio prima di aver ammonito con paterna carità gli sposi, di battezzar subito la prole che riceveranno, di riconoscerla come legittima, col diritto di ereditare i beni paterni, e di educarla alla pietà ed ai buoni costumi.

f) Celebrato il matrimonio, dovrà subito formarsene un attestato verbale dal sacerdote che lo benedisse, colla indicazione del luogo, del tempo e dei testimonii adibiti. Questo attestato dovrà presentarsi al Vescovo, il quale lo annoterà, trascrivendolo interamente, in un libro distinto dagli altri e da conservarsi chiuso e sigillato, che non si aprirà mai se non col permesso del Vescovo, quando si tratti di segnarvi qualche altro matrimonio simigliante, o quando sia necessario qualche attestato del celebrato matrimonio. Subito dopo, il libro dovrà di nuovo chiudersi coi sigilli.—L'attestato verbale del sacerdote si custodisca nell'archivio secreto.

g) Quando poi si avrà prole, questa dovrà subito essere battezzata; e allora il padre e, lui defunto, la madre avrà l'obbligo di denunziarla o per lettere o per mezzo di persone fede degne al Vescovo, il quale farà notare il battesimo in un altro libro, pure separato e chiuso come il precedente, indicandosi i veri nomi del figlio e dei genitori, e il modo con cui si è scritto ne' libri comuni.

h) Ove avvenga che il padre o la madre non mandino al Vescovo siffatta notizia, ma facciano pubblicamente battezzare i figliuoli sotto finti nomi di genitori, il Vescovo dovrà in pena pubblicare il matrimonio già celebrato. E perchè ciò si sappia innanzi tempo dai genitori, dovranno questi esserne avvertiti dal sacerdote prima di benedire il loro matrimonio.

i) Gli attestati estratti da questi libri secreti di matrimonii e di battesimi, hanno il valore medesimo di quelli estratti dagli altri libri parrocchiali.

Sono queste le norme da osservarsi nei matrimonii secreti o di coscienza, sui quali si dovrà dipendere unicamente e sempre dal Vescovo.

SULLO STATO DEI REGOLARI

Decreti e Dichiarazioni

§. III.

Sulla Professione de' Voti semplici da premettersi alla solenne.

(Continuaz. e fine—V. pag. 59-66 di q. P.)

Per esaurire la materia, di che abbiamo nei precedenti fascicoli trattato, giova aggiungere due altre posteriori dichiarazioni della S. C. sullo stato dei Regolari.

I.

Abbas Ordinis N. Americae Septemtrionalis regionis sequentia dubia S. C. super Statu Regularium exposuit:

« I Haud dubitatur, utrum in casu, quo Sacerdos saecularis habitum petivit et obtinuit, qui annum 25 longe transgressus sit, *huic professio solemnis differri possit supra consuetum triennium*, si scilicet intra triennium non sufficientia argumenta de sua vocatione dederit.

« II Et si post unum alterumve annum adhuc tum dubius vel suspectus existat (v. gr. an ebrietatis vitio laboret), utrum deinde statim dimittendus sit, vel *cum votis simplicibus* retineri possit in Ordine, ut timor expulsionis eum cautiorem reddat; et ne in saeculo penitus labatur et pereat; et quia si bene se gerat, Monasterio v. gr. eruditione sua valde utilis esse potest ».

S. Congregatio super statu Regularium in comitiis habitis die 19 augusti 1866 re discussa censuit respondendum:

« Ad I *Negative*

« Ad II *Recurrendum in singulis casibus.* »

II.

Quamvis iam editum esset Decretum *Neminem latet* diei 19 martii 1857 quo, expleto probationis tempore, vota simplicia professioni solenni praemittenda praescribuntur; nihilominus Titius, anno novitiatus expleto, et decimo sexto aetatis suae, anno 1861, omissa professione votorum simplicium (sive propter ignorantiam praefati Decreti, quod nonnisi mediante Gubernio Russico transmitti poterat, sive propter periculum ipsum observandi absque praevia licentia eiusdem Gubernii) solemnem professionem emisit.

Litteris Apostolicis deinde emanatis quæ incipiunt *Ad universalis*, diei 7 februarii 1862, quibus statuitur professionem solemnem irritam esse nisi simplicia vota praemittantur iuxta dictum Decretum; dubium ortum est super validitate emissae a Titio professionis, quare supplicatum est SS.mo:

« I Utrum (Titius) professionem solemnem valide emiserit. Et quatenus negative;

« II Utrum saltem vim votorum simplicium (eadem professio) habuerit, vel e contra omnino irrita sit, ita ut ipsi liceat ad saecularia vota convolare ».

S. Congregatio super statu Regularium, re discussa in consessu diei 16 augusti 1866 respondere censuit:

« Ad I. *Affirmative.*

« Ad II. *Provisum in primo* ».

DELLA COMPOSIZIONE

Sull' acquisto de' beni ecclesiastici e de' luoghi pii.

Sommario—I. Ragione del trattare sulla composizione—II. Censura che si coglie coll'acquisto dei beni di Chiesa—III. Condizione per acquistarli in buona regola di coscienza, quando non se ne ottenga la composizione — IV. Condizioni per mettersi in buona regola di coscienza quando si siano acquistati senza venia Apostolica—V. Differenza fra chi acquista in buona fede col permesso della S. Penitenzieriâ e chi in mala fede, senza questo permesso — VI. Adempimento dei pesi imposto al compratore — VII. Che cosa sia la Composizione e come debba farsi—VIII. Vantaggi della composizione.—IX. A chi spetti l'obbligo dei pesi dopo ottenuta la composizione.

I. Facemmo menzione più volte di questo mezzo opportunissimo per provvedere alla tranquillità di coscienza di quanti hanno acquistati fondi di Chiese o di luoghi pii. Quei nostri articoletti furono avidamente ricercati ed in molte Diocesi fruttarono innumerevoli composizioni con grande utile dei privati acquirenti non meno che degli enti morali, cui si appartenevano i fondi.

Non ostante la pubblicità dei detti articoli, pur vi ha luoghi, dove non ancor si conosce siffatto mezzo, e spesso giungono richieste alla nostra Direzione su questo argomento, e stimoli perchè ne discorriamo di nuovo in benefizio di quanti per anco lo ignorano.

Volendo appagare siffatte brame, siamo venuti nella determinazione di trattarne qui di nuovo, non ripetendo solo le cose già dette, ma aggiungendovi chiarimenti e considerazioni che ne facilitano la pratica, e dichiarazioni più recenti della S. Sede che offrono su tal materia norme ancor più precise.

II. Non accade ricordare che quante vol-

te si acquista un fondo di Chiesa o di luogo pio s'incorre la scomunica riservata alla S. Sede, inflitta dal Tridentino (*Sess. 22 Cap. 11 de ref.*); la qual censura si coglie quand'anche non dalle mani del Governo, che primo incamerò quei beni, ma da qualsivoglia persona si faccia tale acquisto. Il Tridentino infatti colpisce di scomunica generalmente, riservata al Rom. Pontefice, qualsivoglia persona presuma quei beni *in proprios usus convertere* ovvero ad essa *quomodocumque, etiam ex donatione suppositae personae, pervenerint.* E la S. C. del S. Officio, interrogata: « An qui emunt ecclesiastica bona ab usurpatoribus usurpata incidant in excommunicationem Romano Pontifici simpliciter reservatam, vi capitis XI de Reformatione Sess. XXII a Concilio Tridentino editam »—il dì 8 luglio 1874 rispose: « Minime dubitandum, quin ementes bona ecclesiastica ab usurpatoribus usurpata incidant in excommunicationem Romano Pontifici reservatam; etenim praescindendo an supradicta emptio aliquo modo attingatur a Costit. Apostolicae Sedis Art. XI, nulli dubium esse potest quin comprehendatur a clarissima dispositione Cap. XI de Reform. Sess. XXII Concilii Tridentini ».

Ciò che si è detto dell'acquisto de' fondi ecclesiastici e de' luoghi pii, dicesi pure dell'affrancazione dei censi e dell'enfiteusi spettanti ad essi; correndo la stessa ragione e la sanzione medesima. Imperocchè nel predetto capo del Tridentino si punisce di censura chi a se appropria della Chiesa non solo i fondi, ma sì ancora *census ac iura, etiam feudalia et emphyteutica.*

III. Chi voglia acquistare dal demanio qualche fondo ecclesiastico senza richiederne la proprietà dalla Chiesa, ha bisogno della venia Pontificia, la quale non si dà per ordinario se non la e seguenti condizioni, che devono sottoscriversi dall'acquirente e consegnarsi nelle mani del Vescovo:

« 1. Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

« 2. Conservandi eadem bona, ac in eis rem utilem gerendi.

« 3. Satisfaciendi piis oneribus, si quae dictis bonis adnexa sint; et erogandi reditus eorumque bonorum qui, facta proportione, excedant solutum pretium, vel in favorem personarum aut locorum piorum ad quae dicta bona de iure pertinent, vel in satisfactionem pretii in emptione soluti, quatenus emptor illud repetere velit, prout Ordinarius iudicaverit.

« 4. Solvendi pretium emptionis annuis ratis ad normam legis civilis.

« 5. Certiorandi haeredes et successores de huiusmodi obligationibus, per syngraphamsubscriptam, seu coram testibus subsignatam, ad hoc, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

IV. Chi abbia acquistato già dal demanio, in mala fede beni ecclesiastici, se vuol subito mettersi in buona regola di coscienza, deve ottenerne l'assoluzione dal Romano Pontefice (a questa sono per ordinario autorizzati i Vescovi, con facoltà di suddelegare), la quale non si concede, se non si sottoscrive una dichiarazione da conservarsi presso l'Ordinario con le seguenti condizioni:

« 1 Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

« 2. Conservandi ipsa bona, et rem utilem in eis gerendi.

« 3. Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa, quae ab aliis non adimpleantur.

« 4. Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis seu locis piis, ad quae de iure pertinent.

« 5. Monendi haeredes et successores per syngraphamut supra de huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur».

V. Dalle prefate condizioni si fa chiaro che chi acquista in buona o mala fede dal Governo, o da qualsivoglia altra persona, un fondo di Chiesa, non può dirsene mai padrone in coscienza, quando non ne abbia ottenuto dalla Chiesa medesima la proprietà. Sarà perciò solo un amministratore, il quale dee tenere il fondo a disposizione della Chiesa, cui per diritto ancor si appartiene, ed alla Chiesa dee dare quanto mai potrà farvi sopra di lucro netto. Su questo general e principio di dritto poggiano le condizioni testè enumerate.

Le differenze che corrono fra chi acqui-

sta in buona fede col permesso della S. Penitenzieria, e chi in mala fede, senza questo permesso, sono le seguenti:

a) Che il primo per evitar la censura deve averne la venia dalla S. Sede; il secondo, per esserne assolto, può ricorrere al Vescovo.

b) Che il primo è tenuto solo di erogare a benefizio della Chiesa il dippiù delle rendite corrispettive al danaro sborsato; il secondo in ogni caso deve sovvenire dalle rendite i luoghi pii.

c) Che il primo può rivalersi delle spese fatte per l'acquisto del fondo dal dippiù delle dette rendite come sopra, col consenso del Vescovo (ma in tal caso le rendite per suo conto diminuiscono colla diminuzione del capitale sborsato); al secondo non è fatta tal facoltà.

VI. Una delle obbligazioni più gravi, imposte ai compratori di buona o di mala fede, si è l'adempimento dei pesi annessi al fondo. Ciò procede da stretta giustizia, giacchè *res transit cum onere suo.* Vuolsi però tener presente la dichiarazione fatta al Vescovo di Lucera dalla S. Penitenzieria che nella determinazione dei detti pesi possono diffalcarsi quelli che già si sopportano dai Cleri cui si attribuisce dal Governo una pensione vitalizia. (V. *Monit. Eccl.* Vol. I p. 192, e Vol. II P. I, p. 75). Da ciò si deduce quanto sia difficile siffatta determinazione. Spesso non si conosce su quali fondi gravitano quei pesi; spesso accade che i Cleri ne abbiano ottenuta qualche riduzione, la quale se può valere pei medesimi Cleri, in vista della diminuzione delle rendite, non può valere pei compratori dei loro beni: spesso, diminuendosi ancora più le rendite per la morte degli attuali provvisti, si scemano altresì i pesi che prima si sopportavano dal Clero; e crescono per conseguenza quelli che competono al compratore. In tale stato di cose, ecco la risposta della S. Penitenzieria fatta al Vescovo di Policastro il dì 21 febbraio 1880 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 30):

« Sacra Poenitentiaria, mature perpensis expositis, Venerabili in Christo Patri Episcopo oratori respondet: Prudenti iudicio Ordinarii remissum esse pro singulis acquirentibus bonorum ecclesticorum, Declarationem iuxta litteras S. Poenitentiariae diei 1 Iunii 1869 (*che prescrive le cinque condizioni, di cui qui si tratta*) emittentibus, determinare, omnibus inspectis circumstantiis, qualitatem et numerum onerum, bonis emptibus respondentium, non contemplata vero reductione onerum, quae favore Ecclesiæ solummodo obtenta fuerit; et monitis, ubi opus fuerit, ipsis emptoribus de possibili augmento eorumdem onerum ob futuram deficientiam actualium Beneficiatorum. — Quod si specialis quaedam difficultas in praefata onerum taxatione in casu aliquo particulari enascatur, recurrendum est ad S. Sedem ».

Dal che si raccoglie che nell'atto della soscrizione vuolsi determinare approssimativamente, a giudizio del Vescovo, la qualità e il numero dei pesi che gravano sul fondo ecclesiastico, tenute presenti tutte le circostanze; e trattandosi di beni capitolari, avvertire i compratori dell'aumento de' detti pesi sopravvenendo la morte degli attuali beneficiati.

Ma quanto sarà difficile venire a capo di ciò! E, venutone a capo, quanto difficile l'esecuzione!—Ecco pertanto la grande utilità della composizione, la quale libera da ogni qualsiasi onere l'acquirente e lo rende assoluto e perpetuo padrone del fondo.

VIII. La composizione è un accordo bonario fra l'acquirente ed il corpo morale cui si appartiene il fondo, col quale il primo fa un'offerta al secondo, e questi cede a quello ogni suo diritto sul fondo stesso. La composizione ha effetto solo dal punto che la S. Sede ratifica il contratto, il quale altrimenti sarebbe nullo, e i contraenti coglierebbero la scomunica *nemini reservata* della Costit. *Ambitiosae.*

L'offerta deve, di regola ordinaria, essere agguagliata al lucro netto che ritrasse il compratore dallo acquisto, per forma che sopra un fondo del valore di 1000, se fu pagato 800, si dovrà offerire la somma di 200.

Ma che è da dire quando nessun lucro, o pochissimo, o anche perdita fu fatta sull'acquisto? In tal caso dovrà offerirsi un'equa somma, proporzionata al valore del fon-

..., in cui si abbiano presenti le circostan- ... tutte di tempi, di luoghi e di persone. ...osì potrà essere maggiore la detta somma ...se si tratti di ricco possidente; o che ab- ...a elevato il prezzo per gare, o per capric- ..., o per altri vantaggi proprii; o quando ...al fondo gravino molti pesi; o quando que- ...o appartenga ad enti non conservati, ma ...oppressi, i quali si estinguono dopo la ...orte degli attuali provvisti. Potrà essere ...inore in circostanze opposte. Quando la ...omma non si possa dar tutta una volta, se ne ...ermetterà con garenzia il pagamento a rate.

Chi pertanto volesse compiere siffatta com- ...posizione, dovrebbe avvanzarne domanda al ...Vescovo, descrivendo la natura del fondo, ...ente morale, cui si apparteneva, il prezzo ...borsato nello acquisto, il valore reale del ...ondo medesimo, diffalcate le spese ch'egli ...i abbia fatte, e finalmente la somma che ...intende offerire. Il Vescovo, dopo averla ...esaminata, la rimetterà a chi rappresenta il ...corpo morale cui si apparteneva il fondo, ...il quale è in diritto di verificare i dati del- ...la domanda, e di concordarsi coll'acquiren- ...te circa la quantità dell'offerta. Ottenutosi ...dal prefato corpo morale favorevole suffra- ...gio, si domanderà dal Vescovo la ratifica alla S. Sede, la quale trovando equa l'of- ferta, concede al compratore l'assoluzione dalle censure e la facoltà di ritenere il fon- do in perpetua ed assoluta proprietà. — Il Rescritto Apostolico è in forma commis- soria; e però il Vescovo, prima di eseguir- lo, dovrà verificare con perizie il valore del fondo, quando però non l'abbia fatto in- nanzi. Prima le composizioni ratificavansi solo dalla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari; ora si ratificano altresì dalla S. C. del Concilio.

VIII. Ecco ciò che si richiede per la ca- nonica composizione sull'acquisto dei beni sacri. Quanto questa sia vantaggiosa al com- pratore, niuno vi ha che, di mente sana, nol vegga. Anche uno scredente dovrebbe richiederla; imperocchè s'egli non crede a Dio, dee credere alla storia che ne ammae- stra delle mutazioni delle cose umane, e delle vicissitudini dei regni e delle nazioni; e non è buon tratto di prudenza conservare e trasmettere ai posteri proprietà viziata, sia pure secondo l'opinare altrui. Se poi trattasi di credente, deve questi convincersi che altrimenti mal può mettere in buona regola la sua coscienza. Sarà sempre irre- retito di censura, finchè riterrà senza venia Apostolica il fondo di Chiesa. Potrà, è ve- ro, liberarsi dalla censura, sottoscrivendo la dichiarazione prescritta dalla S. Penitenzieria; ma quanti obblighi assume di diffi- cile chiarimento e di più difficile esecuzio- ne? Mezzo miglior di tutti è perciò la com- posizione, con che acquista pieno dominio sul fondo, e vien liberato da qualsivoglia peso.

Nè il corpo morale, col consentire alla composizione, perde il suo diritto. Esso in- vero cede le proprie ragioni sul fondo, ma non sul valore del medesimo. Anzi comin- cia a ricevere una parte di questo valore coll'offerta fattagli dall'acquirente. Il resto del valore fu pagato al Governo, e da que- sto il padrone avrebbe diritto di ripeterlo, giacchè questo fu che gli ritolse il fondo. Il corpo morale adunque, in quella che ri- ceve un *acconto*, a così dire, del prezzo che gli compete, non cede per nulla il suo di- ritto al resto di questo prezzo che gli do- vrebbe in primo luogo il Governo.—Ciò sia detto per quei corpi morali che non s'in- ducono a dare il proprio consenso, credendo con ciò di perdere ogni diritto.

IX. Ma se al compratore il fondo rima- ne libero dai pesi che per avventura vi gra- vino, da chi dovranno questi sopportarsi? È chiaro che dovranno dal corpo morale, cui va pagata una somma. Questa som- ma dovrebbe rappresentare, oltre un'equa offerta, il capitale di tutti gli annui pesi. Ma quando non fosse bastevole a sopporta- re tutti questi pesi, dovrebbe ottenersene dal corpo morale stesso una riduzione dal- la S. Sede. Si ponga mente alla dichiara- zione della S. C. del Concilio del dì 31 maggio 1886 fatta al Vescovo di Conver- sano, che noi qui riproduciamo perchè tut- to si abbia sott'occhi:

Eminenze Rev.me,

« Il Vescovo di Conversano si rivolge alle Eminenze Vostre R.me affinchè si com-

piacciano di somministrargli i debiti lumi circa il seguente caso.

« A coloro che chiedono la composizione intorno i beni ecclesiastici, acquistati dal Demanio, la S. Congregazione del Concilio suole imporre l'obbligo di fare una offerta all'ente, al quale i beni si appartenevano, dichiarando questi di assoluta proprietà degli acquirenti, ed esonerandoli da ogni altra obbligazione.

« Le offerte intanto, che si fanno ai Capitoli, e che rappresentano porzione degli antichi loro beni, debbono collocarsi in utile investimento, e il solo reddito può andare a beneficio di quelli. Ora se i fondi sono stati liberati dai pesi che vi erano annessi, pare che questi pesi debbano gravare sulle offerte che si fanno ai Capitoli, spesso per altro assai meschine, perchè possano sopportarli tutti.

« Vuolsi pure considerare che i Capitoli, per lo più, hanno ottenute ampie riduzioni degli antichi obblighi, stante la diminuzione delle loro rendite. Anche per questo capo sembra che sulle offerte ricevute debbano sopportare qualche parte dei pesi, di cui furono prima disobbligati.

« Stante tutto ciò, il Vescovo suddetto supplica per la risoluzione dei seguenti dubbii:

« 1°. Nelle composizioni di beni ecclesiastici, sulle offerte che si fanno agli Enti morali, debbono sempre gravare i pesi annessi ai beni medesimi?

« 2.° Nel caso affermativo, quando le offerte sono sì tenui da non poter sopportare tutti quei pesi, il di più che non si può adempire va condonato al compratore?

« 3.° I corpi morali che ottennero riduzioni di obblighi per la diminuzione delle rendite, e che ricevono offerte per composizioni, sono obbligati a sopportar pesi sulle prefate offerte, o che si ritrovino obblighi imposti sui fondi aggiudicati, o che in essi non se ne ritrovino?

« 4°. Quando le offerte sono sì tenui, che non possono sopportare tutti gli obblighi da adempire, si può concedere, che del loro reddito siano celebrate messe secondo la tassa diocesana più pingue, imposta pei legati?

« 5°. Nel caso di risposta negativa al precedente quesito, lo stesso Vescovo si avanza a supplicare per la facoltà di ridurre in siffatta guisa le obbligazioni delle quali parola, per avere una regola sicura e cessare ansietà ed angustie di coscienza.

« Die 31 Maii 1886—Sacra Congregat
« Emorum S. R. E. Cardinalium Concil
« Tridentini Interpretum censuit rescriben
« dum:

« Ad 1^m Affirmative, ad ratam augmen
« ti redituum.

« Ad 2^m et 3^m Provisum in primo.

« Ad 4^m Providebitur in quintum.

« Ad 5^m SSmus Dominus Noster, audit
« relatione infrascripti Secretarii S. Con
« gregationis Concilii, supplens de thesau
« ro Ecclesiae, benigne indulsit Episcop
« Oratori, ut, enunciata onera ad effectur
« evehendi eleemosinam, cuiusque missa
« ad taxam dioecesanam, pro suo arbitrio e
« conscientia gratis reducere ac moderar
« possit; docto quotannis coram Ordinari
« pro tempore de onerum sic reductorum
« adimplemento ».

« A. *Card.* Serafini *Praefectus*
« *C. Archiep. Seleuciae Secretarius* ».

Da questa dichiarazione vuolsi raccogliere:

a) Che sulle offerte fatte ai corpi morali per tali composizioni vanno annessi que pesi che prima gravavano sul fondo.

b) Che chi ha comprato il fondo ed ha pagata al corpo morale un'equa somma, ritiene il fondo libero e franco d' ogni peso.

c) Che quand'anche sul fondo non vi fossero pesi, ove il Corpo morale abbia prima ottenute riduzioni a vista della diminuzione delle rendite, dopo ricevuta l'offerta di cui qui è parola, devono aumentare i pesi che furono ridotti a proporzione della somma ricevuta.

a) Che in ogni modo, per cessare ansietà, si può ricorrere alla S. Sede per avere una norma sicura sulla determinazione di questi pesi.

E bastino le dette cose per chiarimento di chi brama ottenere il beneficio della composizione sui fondi acquistati, e dei corpi morali che son chiamati a consentire.

PROPOSTA DI CASI

Ripigliamo l' interrotto esercizio Casi morali, canonici e liturgici, oddisfacendo così ai desiderii ed alrichieste premurose di molti nori associati.—Ogni mese verrà sorteggiato un premio in oleografie per ascun caso, fra coloro che ne aranno mandata la esatta soluzione.

1.° Caso Morale

Tizio da più tempo affidò un deposito di alcuni valori a Cajo, sotto il vincolo del secreto. Carico intanto di debiti, dichiara il fallimento. Dopo essersi composto coi creditori, con gran. o loro discapito, ritira da Cajo il deposito, ne glielo rende, senza nulla palesare. — Or Cajo, agitato da rimorsi, chiede:

1.° Valeva il secreto, promesso a Tizio, di on manifestare il deposito?

2.° Poteva restituire a Tizio il deposito?

3.° È tenuto a qualche cosa verso i crediori di Tizio.

1.° Caso Canonico

Gamaliele canonico investe alcuni risparmii el suo beneficio in obbligazioni ed azioni di ocietà anonime e di Accomandita.

Si chiede:

1.° Che cosa sono queste società?

2.° È lecito agli ecclesiastici avere azioni od obbligazioni nelle medesime?

3.° Che deve dirsi di Gamaliele?

1.° Caso Liturgico

Orsino Sacerdote ha ottenuto dal S. Padre che in un suo pubblico oratorio, per utilità dei fedeli, si conservi il SS. Sacramento. Trascura però di celebrarvi la messa quotidiana, e di farvi pubblicamente la visita al Santissimo nelle ore vespertine.

Si chiede:

1.° Ci è obbligo di celebrar la messa quotidiana, e di far la visita al Santissimo in tutti gli Oratorii, dove si conserva il Venerabile?

2.° Che deve dirsi di Orsino?

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma.

Il legato non accettato può essere caducato o prescritto?—Sia per le disposizioni della legge civile napoletana del 1819, sia del codice civile imperante, il legato puro e semplice attribuisce al legatario dalla morte del testatore il diritto trasmissibile ai suoi eredi di conseguire la cosa legata, che passa perciò *ipso iure* nel dominio di esso legatario senza che occorre la sua accettazione.

Ha luogo non la caducità, ma la prescrizione del legato, ove il legatario abbia fatto decorrere trent'anni senza aver dimandato il possesso della cosa puramente e semplicemente legata.

L' autorizzazione sovrana per le disposizioni a favore di corpi morali nel regno delle Due Sicilie era prima del real decreto del 1857 condizione di validità delle medesime disposizioni, ma non era richiesta per rendere necessaria l' accettazione.

Il real decreto napoletano del 1857 era applicabile anche alle anteriori elargizioni per le quali purificò la condizione che ne teneva in sospeso lo acquisto. (Sez. civ. 6 lug. 1886—Fondo pel culto e Accomando—La Corte Supr. di Roma, Anno XI, pag.623.)

Se una Cappellania devoluta a 2 Canonici di Cattedrale debba dirsi soppressa. (1) Non può dirsi che i magistrati del merito abbiano ammesso in favore del fondo pel culto un'azione di rivendicazione sopra beni dei quali esso non era in alcun modo proprietario, se invece dichiararono non potersi disconoscere al fondo pel culto la facoltà di apprendere la dote di quei beni spettanti a cappellania per liquidare pria gli oneri di messe e di culto inerenti, e poscia, come organo di trasmissione, rassegnarli al demanio.

Il fondo del culto per questo scopo può apprendere i beni spettanti a cappellania soppressa.

Anche dopo che la proprietà degli immobili della cassa ecclesiastica trasferivasi al demanio, il fondo pel culto restò nelle funzioni di prendere possesso dei be-

---

(1) Trattasi di una Cappellania fondata ad Altamura col patronato attivo e passivo, e colla condizione che, mancata la discendenza dei patroni, la Cappellania fosse di due Canonici della Cattedrale. Mancati i patroni, il Vescovo con Bolla aggiudicò ai Canonici decani la Cappellania. Nel 1872 il fondo pel culto s'impossessò dei beni di essa, rilasciandoli solo vita durante agl'investiti. Nel 1875 uno di questi venne a morte, e successe un altro che misesi in possesso dei beni. Il fondo pel culto lo citò in giudizio pel rilascio e la restituzione. Il Canonico eccepì la Cappellania non essere autonoma, ma annessa, dipendente e riunita al Canonicato, e che i beni sarebbero soggetti solo aconversione. Il tribunale di prima istanza e di appello diedero ragione al fondo pel culto.

ni appartenenti agli enti morali che si consideravano soppressi, e di consegnare quei beni al demanio solo dopo esserne accertato il valore, determinata ed inscritta la rendita pubblica corrispondente. Fu per la interpretazione della volontà del testatore, non pel difetto nell'atto costitutivo delle parole *annessione, unione* e *consociazione,* che i magistrati del merito negarono di essersi la dote della cappellania, all'estinguersi dell'ultima linea, applicata ed unita alla massa capitolare, se a questo giudizio pervennero dopo avere riferita la disposizione del fondatore, interpretata la mente e il dettato categorico di lui, ed esaminata la bolla vescovile provocata dai canonici anziani, sebbene rilevassero che in questa bolla non vi era parola che accennasse pur di lontano ad *aggiunzione,* a *consociazione,* ad *annexio beneficiorum* e ad altro come che di simile.

È giudizio incensurabile in cassazione il ritenere che il fondatore non abbia voluto che con l'ultima linea dei chiamati cessasse pure la sua fondazione ed i beni accrescessero due prebende canonicali, ma che egli invece abbia dato al suo istituto una legge per la quale non sarebbe avvenuto mai che mancasse di cappellano o rettore.

La perpetuità sancita dal testatore non ripugna al concetto della cappellania laicale.

Invano si dice che la bolla vescovile abbia unita ed applicata la cappellania alle due maggiori prebende del capitolo, se con quella bolla, lungi dall'indursi alcuna modificazione alle prebende canonicali, s' investivano soltanto i due canonici in cappellani e rettori del benefizio, e ripetevasi che in quel modo si eseguiva la volonta del testatore.

Dopo che i magistrati del merito hanno escluso la esistenza di qualsiasi unione, sarebbe stato, se non contraddittorio, almeno superfluo, se si fossero occupati della legittimità di essa e della prescrizione centenaria eccepita come modo onde se ne riparassero i difetti.

È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che taluno abbia in mala fede percetto i frutti delle cappellanie. (Sez. civ. 9 Sett. 1886 — Ventricelli, Capitolo di Altamura, e Fondo pel Culto — La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 642).

La tassa di rivendicazione e la prescrizione—Invano si propone per la prima volta in cassazione il quesito se alla tassa di rivendicazione pei beni dei beneficii sia applicabile la prescrizione trentennaria piuttosto che la quinquennale, qual' è ammessa per lo svincolo dei patrimonii provenienti dalle cappellanie laicali.

Agli effetti della prescrittibilità trattar devesi alla stessa stregua la tassa di sv colo e quella di rivendicazione.

Invano si ricorre in cassazione contro sentenza che, sebbene abbia cercato din strare che il computo della prescrizio quinquennale avrebbe potuto muovere d la denunzia o presa di possesso dalla pa del patrono rivendicante, pure in realtà prescrizione non ammise se non dalla a venuta liquidazione della tassa. (Sez. c 25 ag. 1886—Finanze e Burali d'Arezzo La Corte Supr. di Roma l. c. p. 660).

Ruolo prescritto — Deve ri nersi fondata l' eccezione di prescrizione l' inefficacia di titolo opposta dai debitor se manchi da parte del creditore la pro della fatta rinnovazione del ruolo primiti in tempo utile. (1) (Sez. civ. 13 lugl. 18 — Marziani e fondo pel culto — La Cor Supr. di Roma, l. c., p. 688).

Le Chiese ricettizie, le tasse, e la prescrizione — Si pr scrive nel termine di sei mesi, fissato da l'art. 35 della legge del 20 Agosto 187 non solamente l' azione contro il deman per restituzione della tassa di richezza m bile indebitamente pagata sopra ruolo, m quella pure contro l' ente debitore per r stituzione della tassa pagata col sistem della ritenuta, che gli enti morali e le so cietà anonime e in accomandita sono au torizzate a fare in via di rivalsa sugli a segni dei loro creditori pagando per ques la tassa medesima direttamente allo Stat

Non può quindi estendersi a trent' an la prescrizione dell'azione per restituzion d'indebito reclamato dai partecipanti, o ir vestiti di un capitolo, pei quali la tassa d ricchezza mobile fu soddisfatta da prima co unico pagamento mercè ritenzione di u fizio sulla rendita inscritta a favore de l'amministrazione del fondo pel culto e d nuovo con tassazione degli assegni a lor liquidati. L'annuo assegnamento concesso a gli odierni partecipanti delle chiese ricett zie non più riconosciute, giusta l'art. 3 de la legge del 15 agosto 1867 deve corrispon dere alla rendita netta della dotazione ord naria, nella quale non può comprender l'aumento temporaneo di quota che i sin goli partecipanti percepivano per antica con suetudine, distribuendosi fra di loro le quo te vacanti per morte o per chiamata ad al tri ufficii degl'investiti fino a che le nuov nomine non ne avessero reintegrato il nu mero.

Il fondo pel culto nel determinare la ren dita netta annuale nell'ultimo decennio del

---

(1) Il ruolo del 1806 conoscesi rinnovato so lo nel 1860.

ate soppresso, sulla quale deve poi com-urarsi l'assegnamento dovuto agli attua- investiti, ha diritto di detrarre anche la sa di manomorta, che prima della sop-essione diminuiva la rendita accertata del-ste stesso, (Sez. civ. 12 ago. 1886—Fondo Culto, Capitolo e Clero della Chiesa Col-ata di Noci ed altri — La Corte Supr. Roma, l. c., pag. 697).

Gli eredi e i legatarii cir- la tassa di successione— rede ha obbligo della denunzia e del pa-mento integrale della tassa di successio- anche per conto dei legatarii.

a stima, che è parte della liquidazione la tassa, deve essere fatta in confronto l'erede anche pei beni legati e vincola ndio i legatarii.

legatarii sono condebitori dell'erede per tassa di successione dall'atto di denun- fino a quello di pagamento della tassa.

legatarii possono impugnare rispetto al-rede la tassa di successione da essi do-a, dimostrando ch'egli, per vantaggiare propria condizione ad essere tassato in no sui beni ereditarii, abbia con malizia o loro addossare una tassa non corrispon-te ai beni legati.

Alla deduzione di legatarii ch'essi doves-o mettersi fuori della causa pendente fra finanze e lo erede circa la stima dell'in-o asse ereditario, si risponde con suffi-ente motivazione dal giudice considerando che risoluto di essere estensibili gli ef-ti della stima anche agl'immobili legati, cessaria era la conseguenza che l'ordina- ed eseguito intervento dei legatarii spie-r dovesse in loro confronto tutti gli effet-che sarebbero per risultare dal procedi-ento di stima. (Sez. civ. 7 lug. 1886 — risafulli e Finanze — La Corte Supr. di oma, l. c., pag. 703).

Eccezioni contro la rinno-azione dei ruoli—Non è lecito mpugnare la efficacia della rinnovazione del uolo a causa della prescrizione del ruolo riginario, se la relativa eccezione non fu pposta entro 15 giorni dalla rinnovazione. lla efficacia del ruolo rinnovato basta il ome del debitore originario, senza alcuna dicazione degli attuali aventi causa.

Nessun valore possono avere gli apprez-amenti del ricevitore demaniale sull'indole d efficacia giuridica delle partite di credi-o notate nel registro campione. (Sez. civ. 5 ag. 1886—Pelaggi e Fondo pel Culto— a Corte supr. di Roma, l. c., pag. 714).

Congregazione di oblati enza voti, soppressa—È sop-ressa la Congregazione degli oblati che non mettono voti religiosi, ma che furono i-stituiti dall'autorità ecclesiastica competente a scopo di religione e di ministero ecclesiastico e con regola di vita comune.

Invano si denuncia la violazione della cosa giudicata in virtù di sentenza interlocutoria che si limitò a respingere la domandata produzione della regola di S.Carlo, pur dichiarando che bastavano i documenti prodotti, per definire l'indole giuridica della Congregazione sudetta all'effetto di decidere se fosse o no colpita da soppressione. (Sez. civ. 12 ott. 1886—Montegrandi per la Congr. degli Oblati di Vercelli ed altri, Fondo pel Culto e Municipio di Vercelli—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 717.)

CRONACA RELIGIOSA
(30 Giugno 1887)

—

Concistoro secreto del 23 maggio 1887 — La Santità di N. S. Papa Leone XIII la mattina del dì 23 maggio 1887 nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha tenuto il Concistoro segreto, nel quale, premessa una grave ed importante Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine de' Diaconi

Monsignor Luigi Pallotti, Uditore Generale della Rev. Camera Apostolica, nato in Albano.

R^mo^ P. M. Agostino Bausa, dell'Ordine de' Predicatori, Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, nato in Firenze li 28 agosto 1821.

In seguito Sua Santità ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Petra, per Mons. Luigi Ruffo Scilla, traslato dalla Sede Arcivescovile di Chieti, che ritiene in amministrazione provvisoria insieme alla Cattedrale di Vasto, e prescelto a Nunzio Apostolico in Baviera.

Chiesa Metropolitana di Chieti, cui è unita l'amministrazione della Cattedrale di Vasto, per Mons. Rocco Cocchia, dei Minori Cappuccini, Internunzio Apostolico nel Brasile, traslato dalla Sede Arcivescovile di Otranto.

Chiesa titolare Arcivescovile di Gerapoli, per Mons. Concetto Focaccetti, Vescovo dimissionario di Acquapendente, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Ravenna, per Monsignor Sebastiano Galeati, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di Macerata e Tolentino, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Otranto, per Mon-

signor Salvatore Brunone Bressi, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Sede Cattedrale di Bovino, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicea, per Monsignor Luigi Galimberti, di Roma, Prelato Domestico di Sua Santità e Protonotario Apostolico, Canonico della patriarcale Basilica Vaticana, già Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarî e Dottore in filosofia, in sagra teologia ed in ambe le leggi, prescelto Nunzio Apostolico in Austria-Ungheria.

Chiese Cattedrali unite di Ampurias e Tempio, per Monsignor Paolo Pinna, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Europo.

Chiese Cattedrali unite di Ascoli e Cerignola, per Monsignor Domenico Cocchia, Amministratore Apostolico di Otranto, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tebesta.

Chiesa Cattedrale di Forlì, per Monsignor Domenico Svampa, archidiocesano di Fermo, di anni trentasei, Cameriere Segreto Sopranumerario di Sua Santità, Canonico Onorario della Metropolitana di Fermo, Direttore Spirituale del Collegio Urbano di Propaganda Fide e delle Religiose del S. Cuore alla Trinità de' Monti, Professore di testo civile nelle scuole del Pontificio Seminario Romano, Censore dell'Accademia teologica di Roma, Consultore della S. Congregazione del Concilio e Missionario Apostolico, non che Dottore in sagra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Acquapendente, pel R. D. Gisleno Veneri, diocesano di Iesi, ivi Canonico della Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale, Fiscale della Curia Vescovile, Sotto-Promotore della Fede e Professore di filosofia razionale, matematica e scienze naturali nel seminario, non che Dottore in filosofia, sagra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Antequera nel Messico, per Mons. Eulogio Gregorio, della nobile famiglia Gillow del Lancashire d'Inghilterra, nato in Puebla del Messico, Prelato Domestico di Sua Santità e Referendario dell'una e l'altra Segnatura, non che Dottore in diritto canonico.

Chiesa Cattedrale di Comayagua, nella America Centrale, pel R. D. Emmanuele Francesco Velez, archidiocesano di Guatimala, ivi Parroco di S. Sebastiano e Dottore in ambe le leggi.

Concistori pubblico e secreto del 27 maggio 1887. — La Santità di N. S. Leone Papa XIII il dì 27 maggio 1887 ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, in cui colle solite formalità ha dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Sig[nori] Cardinali Serafino Vannutelli, Cam[illo] Siciliano di Rende e Mariano Rampolla [del] Tindaro, creati e pubblicati nel Concis[toro] secreto del 14 marzo di quest'anno; L[uigi] Pallotti ed Agostino Bausa, creati e p[ubblicati] nel Concistoro secreto del 23 m[aggio] ultimo.

Durante questa cerimonia, il Sig. Av[vocato] cato Concistoriale Cav. Ilario Alibrandi perorato per la seconda volta la causa beatificazione e canonizzazione della V[enerabile] Serva di Dio Suor Maria Rivier de Vivi[ers] fondatrice della Congregazione della P[resentazione] sentazione di Maria Vergine.

Terminato il Concistoro pubblico, ha vuto luogo nell' Aula solita il Concist[oro] secreto, in cui il Santo Padre, dopo chi[uso] la bocca, giusta il costume, agli Emi e R[mi] signori Cardinali Vannutelli, Siciliano [di] Rende, Rampolla del Tindaro, Pallotti Bausa, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Lione, cui è u[nito] il titolo di Vienna nel Delfinato, per M[on] signor Giuseppe Alfredo Foulon, trasl[ato] dalla Sede Arcivescovile di Besançon, [che] ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Besançon, per Mo[ns.] Arturo Saverio Ducellier, traslato dalla de Cattedrale di Bajona, che ritiene in a[m]ministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Auch, per Mo[ns.] Giovanni Leone Gouzot, traslato dalla [Sede] de Cattedrale di Gap, che ritiene in a[m]ministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sebaste, [per] Mons. Giovanni Francesco Natale Gon[nard] dard, traslato dalla Sede Cattedrale di V[er]dun, e deputato Coadiutore con futura su[c]cessione dell'Emo e Rmo signor Card. C[ar]lo Filippo Place, Arcivescovo di Renn[es]

Chiesa Cattedrale di Gran-Varadino, di [rito] Latino, per Mons. Lorenzo Schlauch, t[ra]slato dalla Sede Cattedrale di Szathmar[i]

Chiesa Cattedrale di Verdun, per Mo[ns.] Pietro Giovanni Pagis, traslato dalla Se[de] Cattedrale di Tarantasia.

Chiesa Cattedrale di Bajona, per Mo[ns.] Francesco Alfredo Fleury-Hottot, trasl[ato] dalla Sede Cattedrale di Digne, che ritie[ne] in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Digne, pel R. D. I[sa]rico Abele Mortier, archidiocesano di Ca[or]brai e Vicario Generale della stessa arc[i]diocesi.

Chiesa Cattedrale di Gap, pel R. D. G[io]vanni Alfonso Blanchet, archidiocesano [di] Bourges e Vicario Generale della stessa [ar]chidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Le Puy, pel R. [D.] Fulberto Petit, diocesano di La Rochell[e] Vicario Generale della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Laval, pel R. D. V[ic.]

...e Marèchal, di Parigi, Parroco di *Corbeil*, ...la diocesi di Versailles.

...hiesa Cattedrale di Sonora, nel Messico, ... R. D. Ercolano de Lopez, archidioce... di Mechoacan, ivi Beneficiato Porzio... nella Metropolitana e Vicario Gene... dell'archidiocesi.

...Ha quindi Sua Santità notificata la ele...ne delle seguenti Chiese fatta per Breve:

...Chiesa Metropolitana di Adelaide in Au...alia, recentemente elevata a tale dignità da ...a Santità, per Mons. Cristoforo Agostino ...ynolds, già Vescovo della stessa Sede.

...hiesa Metropolitana di Wellington, nella ...ova Zelanda, recentemente elevata a tale ...nità da Sua Santità, per Mons. France... Maria Redwood, della Congregazione ... Maristi, già Vescovo della stessa Sede.

...hiesa Metropolitana di Brisbane, in Au...alia, recentemente elevata a tale dignità da ...a Santità, per Monsignor Roberto Dun..., già Vescovo della stessa Sede.

...hiesa titolare Arcivescovile di Anazarbo, ... Mons. Michele Logue, traslato dalla Se... Cattedrale di Raphoe e deputato Coa...tore con futura successione di Mons. Da...le Mac Cettigan, Arcivescovo di Ar...gh, in Irlanda.

...hiesa titolare Arcivescovile di Palmira, ... Mons. Augusto Bonetti, della Congre...zione della Missione, traslato dalla Sede ...olare Vescovile di Cardica, deputato De...ato Apostolico e Vicario Patriarcale di ...stantinopoli.

...Chiesa titolare Arcivescovile di Acrida, per ...ons. Andrea Ajuti, deputato Delegato A...stolico delle Indie Orientali.

...Chiesa Cattedrale di Galway, in Irlanda, ...r Mons. Francesco Mac Cormack, trasla... dalla Sede Cattedrale di Achonry.

Chiesa Cattedrale di Grafton, in Australia, ...centemente eretta da Sua Santità, pel R. D. ...eremia Doyle, della diocesi di Armidale.

Chiesa Cattedrale di Wilcannia, in Austra...a, recentemente eretta da Sua Santità, pel ... D. Giovanni Dunne, di Gaulburne.

Chiesa Cattedrale di Port-Augusta, in Au...ralia, recentemente eretta da Sua Santità ...el R. D. Giovanni O' Reilly, della Diocesi ...i Perth.

Chiesa Cattedrale di Sale, in Australia, re...ntemente eretta da Sua Santità pel R. D. ...iacomo Corbett, dell'archidiocesi di Mel...ourne.

Chiesa Cattedrale di Christchurch, nella Nuo...a Zelanda, recentemente eretta da Sua Santi...à pel R. P. Giovanni Grimes, della Società ...i Maria.

Chiesa titolare Vescovile di Abido, pel R. ...D. Giuliano Vidal, della Società di Maria, ...eputato Vicario Apostolico delle Isole Fi...ji, Vicariato recentemente eretto da Sua ...antità.

Chiesa titolare Vescovile di Massimianopoli pel R. P. Giovanni Hutchinson, degli Eremitani di S. Agostino, già Pro-Vicario del Queensland, deputato Vicario Apostolico di Cooktown, in Australia, recentemente eretta da Sua Santità.

Chiesa titolare Vescovile di Pentacomia, pel R. P. Andrea Navarre, dell'Istituto del S. Cuore d'Issoudun, deputato Vicario Apostolico della Melanesia.

Chiesa titolare Vescovile di Crisopoli, pel R. D. Pietro Maria Gendreau, della Società delle Missioni Estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Paolo Puginier, Vicario Apostolico del Tonkino Occidentale.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli E^mi^ e R^mi^ signori Cardinali Vannutelli, Siciliano di Rende, Rampolla del Tindaro, Pallotti e Bausa.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Chieti, Ravenna, Otranto, Lione, Besançon, Auch, Adelaide, Brisbane e Wellington, e Cattedrale di Le Puy, per privilegio personale accordato da Sua Santità.

Finalmente il Santo Padre ha posto lo Anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all' Emo Vannutelli il titolo presbiterale di S. Sabina; l'altro di S. Sisto all'Emo Siciliano di Rende; quello di S. Cecilia all'Emo Rampolla; la diaconia di S. Maria *ad Martyres* all'Emo Pallotti, e l'altra di S. Maria *in Domnica* all'Emo Bausa.

Ritornata Sua Santità ne' Suoi appartamenti, ha ricevuto privatamente gli stessi Porporati.

Officii dei novelli Cardinali—La Santità di Nostro Signore, si è degnata, con biglietti della Segreteria di Stato, di assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali che ricevettero il cappello nel Concistoro pubblico del 27 u. s. le seguenti Congregazioni ecclesiastiche.

All'Emo e Rmo Signor Cardinale Serafino Vannutelli: *Vescovi e Regolari, Ceremoniale, Disciplina Regolare, Affari Ecclesiastici Straordinari.*

All'Emo e Rmo Sig. Card. Camillo Siciliano di Rende, Arcivescovo di Benevento: *Immunità Ecclesiastica, Riti, Indulgenze e SS. Reliquie, Studi.*

All'Emo e Rmo Signor Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro: *Concistoriale, Propaganda Fide, Affari Ecclesiastici Straordinari, Studi.*

All'Emo e Rmo Signor Cardinale Luigi Pallotti: *Riti, Indulgenze e SS. Reliquie, Affari Ecclesiastici Straordinari, Studi.*

All'Emo e Rmo Signor Cardinale Agostino Bausa: *Indice, Riti, Disciplina Regolare, Studi.*

La pacificazione tra l'Italia e la Chiesa — Diamo qui le memorande parole, pronunziate dal Sommo Pontefice nell'Allocuzione del Concistoro secreto del 23 Maggio ultimo, parole che hanno scosso i cuori di tutti e che dimostrano sempre più l'animo benevolo del S. Padre verso la nostra Italia.

Dopo di aver dunque parlato della pacificazione compiutasi in Germania, soggiunge: « Pacificandi studium, quo sumus erga « gentes omnes affecti, utinam possit, qua « velle debemus ratione, prodesse Italiæ, « quam cum Romano Pontificatu tanta « Deus necessitudine coniunxit, quæque « maxime Nobis cara est ipsius commen- « datione naturæ! Nos quidem quod non « semel diximus, et diu et vehementer hoc « expetimus, ut omnium Italorum animi « secura tranquillitate potiantur, et fune- « stum illud cum Romano Pontificatu dis- « sidium aliquando tollatur: verum incolu- « mi iustitia et sedis Apostolicæ dignitate, « quae sunt non tam populari iniuria, quam « coniuratione praesertim *sectarum* violatae. « Scilicet ad concordiam aditum esse opor- « tet eam rerum conditionem, in qua Ro- « manus Pontifex nullius sit potestati su- « biectus, et plena, eaque veri nominis li- « bertate, prout omnia iura postulant, frua- « tur. Quo facto, si vere iudicari velit, « non modo nihil detrimenti res italica ca- « peret, sed multum sibi adiumenti ad « incolumitatem prosperitatemque adiunge- « ret. »

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

Mons. Luigi Matera Arcivesc. di Irenopoli, Delegato Apostolico ed Inviato straordinario presso il governo degli stati Uniti di Columbia; Mons. Antonio Vico, Uditore della Nunziatura di Madrid.

Ha nominato pure: Mons. Bonetti, Vesc. tit. di Cardica, Vicario Patriarcale pei cattolici latini, e Delegato Apostolico per gli Orientali; Mons. Luigi Sinistri, Segretario della Congregazione Ceremoniale, e Prefetto delle Cerimonie Pontificie; P. Giuseppe Calasanzio da Llevaneras, M. C., Consultore della S. R. U. Inquisizione; P. Michele de Maria, gesuita, Consultore della S. C. degli Studii; Mons. Azzocchi, Can. della Basilica Liberiana, Presidente della Cappella Sistina nella detta Basilica; Mons. Giuseppe Bucci, Canonico della Patriarcale Basilica Liberiana; Mons. Passerini, Chierico di Camera di S.S., Commendatore di S. Spirito.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha eretto due Vicariati Ap stolici nella Città di Trichoor e di Cottaya da affidarsi a Vescovi titolari di rito latino c Curia Soriana, per provvedere ai bisogni de l'importante cristianità dei Soriani nel Malaba

— A Napoli il 1.° sp. nel Duomo una giov ne ebrea ricevè il battesimo e la conferma zione da Mons. Degni, ausiliare di quell'Arc vescovo.

— A Milano è stata molto plaudita la co versione deHa Signora Smith, di ricca e nobi famiglia.

— L' E.mo Card. Parocchi ha consacrata nuova Chiesa parrocchiale, dedicata al Cuo di Gesù in Roma al Castro Pretorio.

—A Roma nella Cappella delle Carceri nu ve, dopo un corso di esercizii, predicato d Padri Passionisti, Mons. Sallua impartì la Cr sima e la comunione a circa cento detenu ed un ex protestante fece l'abiura nelle m ni del detto Prelato.

—Nel mese decorso feste solenni si sono c lebrate a Valle di Pompei con grandissima a fluenza di pellegrini, tra quali erano port ghesi, inglesi e francesi. Fu coronata la pr digiosa immagine dall'E.mo Card. Monaco L vallette nell'aperta campagna su di un alta appositamente eretto, per la sterminata ca ca di gente accorsa.

— Splendide pure furono le feste celebrat a Cantalice nella Sabina pel terzo centenar di S. Felice. V' intervennero Mons. Arciv. Aquila, e il Vesc. di Rieti. Mons. Vastarini-Cr so predicò il triduo la precedente festa.

— Feste ancora solennissime hanno avut luogo ad Aquila per la riapertura del Duom decorato di ricchi lavori del costo di press a 100 mila lire, per opera dell'illustre Mon Vicentini. Intervenne, oltre ad altri Vescov l'E.mo Card. Monaco Lavallette, nativo di que la città. Il Vescovo di Rieti disse una eloquen tissima orazione.

— Le feste religiose celebrate a Bari pe commemorare l'ottavo centenario della tra slazione di S. Nicola sono riuscite un ver trionfo di pietà e di religione. I pellegrini ac corsi superavano i 40 mila. L'arcivescovo Mon Mazzella con tutt'i Vescovi del Barese hann indirizzata una domanda alla S. C. dei Riti pe l'approvazione della messa propria, e di u nuovo ufficio di S. Nicola.

— Il Sultano ha insigniti del gran Cordon dell'Osmaniè i Cardinali Howard e Bartolini ha conferito la dignità di grandi ufficiali a Monsignori Macchi, Mocenni e della Volpe, di Commendatori a Mazzolini ed Angeli.

— A Roma un dotto greco-scismatico fec la solenne abiura nelle mani di Mons. Sallu L'E.mo Schiaffino battezzò e cresimò due e brei.

— È morto Mons. Pietro Saulini Vescovo Alatri.

— Sono morti: in Napoli il R.mo D. Giovan ni de Dominicis, Canonico della Metropolitan molto versato nelle materie giuridico-eccle siastiche; a Marugio il degno e zelante Can tore D. Giuseppe De Marco.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se possa annullarsi in coscienza un testamento a favore di cause pie, col quale si lede la quota legittima.

Agrigentina. Testamenti — 18 Giu. 1887—Il sacerdote Salvatore Puccio di Bivona, in Diocesi di Girgenti, nel suo testamento olografo, lasciò eredi usufruttuarii dei proprii beni la madre Carmela e il fratello sac. Alfonso, e dopo la loro morte, chiamava erede la chiesa matrice di Bivona, coll'obbligo di vendere all'asta i suoi beni, e tutto il reddito convertirlo in celebrazioni di messe. Stabilì pure diversi altri legati, fra i quali l'annua rendita di L. 153 per messe e l'altra di L. 25.50, per un anniversario perpetuo.

Morto il testatore, la madre rinunziò alla eredità testamentaria, preferendo la quota legittima; e però, senza curarsi dei legati, si mise in possesso della terza parte della eredità, non come usufruttuaria, ma come proprietaria. Nello stesso tempo alcuni parenti del testatore ricorsero ai tribunali civili, perchè dichiarassero nullo il testamento. La sentenza fu loro favorevole. Furono esclusi i legati pii e la Chiesa di Bivona come erede. Tutti questi intanto, volendo mettersi in buona regola di coscienza, ricorsero alla S. Sede perchè ratificasse il disposto del tribunale civile, salvi solo i due legati che promettevano soddisfare.

Fu chiesto il parere dell'Ordinario e del parroco della Chiesa di Bivona, e il dì 18 giugno 1887 fu proposto il dubbio: *An et sub quibus conditionibus oratores possint adire sibique servare hæreditatem sacerdotis Puccio in casu.* Ma la S. C. risolse: *Reformato dubio. An et quomodo sit annuendum precibus in casu.—Affirmative et ad mentem.*

Ecco i principii ricordati nella discussione:

a) Era larghissimo presso i Romani il diritto conceduto dalle dodici tavole, ai padri di famiglia, di testare dei loro beni: poteano disporre di tutto secondo meglio loro piacesse; e « uti legasset, ita ius fore ». Donde s'inferiva poter essi a piacimento istituire, o diseredare, o preterire un figlio (*L. 11 fin. ff. De lib. et posth. hæred. inst. vel exhaered.* et *l. 120, ff. De verb. signif.*).

b) Ma poichè non pochi si abusavano di tal diritto a danno della loro figliuolanza, i giureconsulti credettero provvedere con questo rimedio: Le prefate dodici tavole escludevano dal diritto di testare quei genitori che fossero furiosi; or la medesima esclusione fu estesa ai genitori che, contro l'officio di naturale pietà, non aveano riguardo ai figli nel loro testamento, considerando ciò come una specie di frenesia, vale a dire « insanisse, quod naturam sine causa odisset. » (*pr. Iust.*, et *L. 17* § *1 ff. De inof. test.*). E però, a rescindere siffatti testamenti, davano al figlio l'azione detta *quaerela inofficiosi*, contro il padre che ingiustamente lo avesse diseredato o preterito.

c) Ciò che anticamente avea luogo sopratutto quando un prossimo parente preferiva ai consanguinei qualche persona turpe, appresso, introdotta la parte legittima in forza della legge Falcidia, fu concesso siffatto rimedio a coloro solamente che fossero stati lesi in questa parte.

d) Or fra coloro cui questa porzione va dovuta, sono i genitori altresì di amendue i sessi e di qualsivoglia grado, cui venga a morte un figlio senza discendenti (*L. 1 et 30 De inef. test. et Nov. 115 c. 4 fin.*).

e) In tal caso il testamento può essere del tutto annullato *ex querela inofficiosi*, e subentrano gli eredi legittimi, rimanendo intatti solamente i legati (*L. 8* § *pen. l. 28 fin. ff. De inoff. test.*).

f) Vuolsi pure riflettere che la quo-

ta legittima dee lasciarsi a titolo ereditario, non per altro titolo, come di legato o di fedecommesso, benchè per questo si lasci tanto quanto agguagli la parte legittima, altrimenti tutta la disposizione va soggetta a nullità (*Nov. 115 cap. 3,* et *4, n. 415).*

g) Queste ordinazioni civili corrono pure innanzi ai canoni, i quali niente dicono che le riprovi, ma implicitamente le sanzionano. Giacchè tutti conoscono che quanto non provvede il diritto canonico, vien supplito dal civile.

h) Una sola eccezione va fatta per le disposizioni a favore di cause pie. Il *Cap. Relatum 11 De testam.* prescrive: « Mandamus quatenus cum aliqua causa talis ad vestrum fuerit examen deducta, eam non secundum leges, sed secundum decretorum statuta tractetis, tribus aut duobus legitimis testibus requisitis ».

i) Siffatta eccezione però corre in quanto alle solennità prescritte dalla legge civile pei testamenti, secondo insegna il Ferraris *(v. Testamentum a. 2, n. 5):* « Valeat quamvis careat solemnitatibus a iure civili alias ad testamentum requisitis ». Non si può estendere perciò ai casi in cui vien lesa la porzione legittima con disposizioni inofficiose.

l) Corre parimente la eccezione quando al figlio la legittima si lascia non a titolo di eredità, ma di legato o di fedecommesso. « Infertur quod... validum sit testamentum ad causas pias, in quo liberis legitima solo titulo legati vel fideicommissi, et non titulo haeredis relinquitur, dicendo v. g.: haeredem instituo hanc vel illam causam piam; filio autem vel liberis lego mille florenos (supposito quod haec summa attingat saltem legitimam); eo quod... licet legitima liberis debeatur iure naturae vel gentium, *l. scripto* § *1 ff. Unde liberi etc.;* eisdem tamen dicto iure naturali non debetur ut portio illis assignetur titulo haeredis; cum hoc solummodo debeatur ex dispositione iuris *Novel. 115 cap. 3,* quod ius in testamento pio non attenditur *cap. Relatum 11 h. t.* ». Così il Reiffenstuel *in tit. De Test.* § *7, n. 196.*

m) Nel caso, s'era lesa la legittima della madre; e perciò poteva starsi alla sentenza del tribunale civile che annullò il testamento. I legati pii però doveano essere rispettati. La mente non pubblicata della S. C. forse riguarda qualche sovvenzione da darsi alla Chiesa istituita erede dal testatore, la quale perchè luogo pio doveasi pure considerare in coscienza dagli eredi, dopo che si fossero rivalsi della legittima.

II.

Come si conosca quando una decisione episcopale sia vera sentenza giudiziale, da cui si possa muovere appello ovvero un semplice provvedimento amministrativo. Due parroci in litigio su diritti di preminenze e di sacre funzioni.

Alexandrina. Iurium parochialium et appellationis — 18 Giu. 1887 — Nella borgata di *Felizzano* un tempo della Diocesi di Casale, ora di Alessandria, vi ha due parrocchie, una di S. Michele, l'altra di S. Pietro, le quali non aveano separato territorio, ma erano divise per case e per famiglie. Non ostante un'antica convenzione fra i due parroci, fatta nel 1674, per meglio determinare siffatta circoscrizione, sursero ultimamente aspri litigii fra i due curati. Il parroco di S. Michele volea per sè solo la preminenza e il titolo di *preposito*; attribuivasi la giurisdizione sulla casa municipale benchè non più fosse quella ch'era nell'ambito della sua cura; vietava al parroco di S. Pietro di far funzioni a piacimento nella costui chiesa; proibiva di metter piede nella chiesa sua a taluni sodalizii dell'altra parrocchia perchè portavano insegne che non gli andavano a sangue; voleva imporre all'altro parroco l'orario per le sacre funzioni, e finalmente nella processione del *Corpus Domini*, essendo costume che il Santissimo recavasi per metà del cammino da un parroco e per metà dall'altro, volea che la posa per siffatto cambiamento si facesse non nella Chiesa di S. Pietro (dove s'era cominciata a fare dopo che il Sindaco proibì che si facesse in un altare che si erigeva sotto il portico municipale); ma in un altro sito, sulla pubblica via, in apposito altare.

Le querele furono rivolte al Vescovo il quale notificolle all'altro parroco, e le costui deduzioni rimise al primo, e così di seguito per ben tre volte. Fi-

finalmente, non approdando veruno a determinate conchiusioni, il Vescovo riassunse le querele dell' una parte e dell'altra, e formolando le quistioni, il dì 16 maggio 1883 emise la decisione seguente.

« 1. Non esservi superiorità vera della parrocchia di S. Michele sopra quella di S. Pietro.

« 2. Che nessuno dei parroci può escludere di propria autorità chi può e deve intervenire alle processioni generali.

« 3. Che la posa e lo scambio della delazione del SS.mo Sacramento nella processione del *Corpus Domini* si faccia in S. Pietro.

« 4. Che ciascun parroco nella propria Chiesa può introdurre, indipendentemente dall'altro, qualsiasi pio e divoto esercizio in bene dei suoi parrocchiani.

« 5. Che si stabilisca di comune accordo l' ora più conveniente delle funzioni solenni festive di precetto.

« 6. Che le case municipali spettano alla parrocchia cui prima appartenevano.

« 7. Che il titolo di prevosto al parroco di S. Pietro è incontrastabile, e perciò il Parroco di S. Michele deve manifestare al medesimo nella prima occasione di riconoscerlo per tale, emendando quelle parole ingiuriose espresse nello scritto contro il medesimo. »

Riputandosi gravato di questa decisione il parroco di S. Michele, come prima gli fu notificata, chiese venia al Vicario Generale di muoverne appello presso la Curia Metropolitana di Vercelli. Non però fu sì sollecito di recarsi presso questa Curia. Ma come vi si recò, n'ebbe in risposta non esservi luogo ad appello, giacchè non trattavasi di vera sentenza giudiziale, ma di mero provvedimento amministrativo, da cui non si produce appello al Metropolitano.

Rimanendo così sospesa la vertenza, il parroco di S. Michele, fin dal giugno del 1884 si rivolse alla S. Sede, chiedendo che la S. C. aggiudicasse a se la controversia, ovvero costringesse o l'Arcivescovo a proseguire l' appello, o il Vescovo a istituire un formale giudizio. La S. C. interrogò l'uno e l'altro. L'Arcivescovo rispose come sopra. Il Vescovo invece ricusò il formale giudizio, dichiarando di avere emanata una vera sentenza giudiziale, non un provvedimento amministrativo, e che la sentenza era già passata in cosa giudicata, per non essersi a tempo debito prodotto appello.

Stando così le cose, ed insistendo il parroco di S. Michele per una soluzione, la S. C. il dì 18 giugno 1887 tolse a dirimere questi dubbii:

I. An constet de peremptione appellationis in casu. Et quatenus negative;

II. An sententia Curiae Alexandrinae diei 16 maii 1883 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E risolse: *Episcopus procedat infra annum, quacumque appellatione remota, ad delimitationem territorialem utriusque paroeciae, et interim stet utraque pars Episcopi ordinationi diei 16 maii 1883, et ad mentem: mens est ut delatio Sacramenti fiat ab eodem celebrante.*

Ecco le teoriche ricordate in questa causa:

a) Il trascorrimento dei fatali non così nuoce ad un provvedimento amministrativo, come una sentenza giudiziale. Questa, trascorsi dieci giorni, passa in cosa giudicata, senza più ammettersi il beneficio dell'appello. L'atto poi del Superiore, stragiudiziale o amministrativo, qualunque sia, rimane nel suo valore, fino a che il giudice, presso il quale può sempre istituirsi il giudizio, non lo infermi. Così il Santi, del quale in nota riportiamo le parole (1).

b) La differenza che corre tra un atto

(1) Santi *Prael. in tit. De appell. l. 2 decret.*: « Utrum lapsus fatalium eodem modo noceat negotio extraiudiciali ac nocet sententiae — Resp. Procul dubio lapsus fatalium adeo nocet parti gravatae a iudicis sententia ut eidem parti non amplius praesto sit remedium ordinarium iuridicum. Nam sententia iudicis post terminos fatales, evadit res iudicata quæ pro veritate habetur... Verum aliter dicendum in casu gravaminis extraiudicialis: in ista enim hypothesi post lapsum fatalium, licet non competat amplius remedium appellationis, et licet actus, contra quem appellatio non est proposita, perseveret in sua possessione et in praesumpto valore iuridico, *tamen parti gravatae competit remedium iuris communis.* Hoc autem remedium in eo consistit ut gravatus possit iudicium instituere contra actum ipsum ut a iudice declaretur nullius valoris...Theoria haec fulcitur disposit. cap. 5 h. t. § *Infra quod et c. h. t. in 6.* in quo expresse traditur ei, qui appellationem extraiudicialem deseruit, praesto esse remedium iuris communis. »

giudiziale e un atto amministrativo, si ravvisa principalmente nelle solennità che debbono accompagnare il primo. Tra le quali solennità è che si faccia la citazione dal giudice ad amendue le parti per ascoltar la sentenza; che la sentenza definitiva sia in iscritto e proferita dal giudice; che nel proferirla il giudice non stia in piedi o passeggi, ma segga, e segga *pro tribunali*. Così il Reiffenstuel, il cui insegnamento può leggersi a piè di pagina (1).

c) In ordine ai fatali per l' appello, altro è il tempo che si concede per presentarsi al giudice *a quo*, altro quello che occorre per andare al giudice *ad quem*. Al giudice *a quo* per chiedere gli apostoli (le lettere remissoriali) si può andare fra soli dieci giorni (*Auth. De appell. et intra quae tempora* etc.; *Can. Anteriorum 2, q. 6; Cap. Cum inter, 13, et Cap. Quod ad consultationem, 15, De sent. et re iud.*), elassi i quali, la sentenza passa in cosa giudicata. Pel giudice *ad quem* poi non vi ha tempo stabilito dal diritto, ma si determina dal giudice *a quo*. Così il Santi (tit. de Appell.): « Secundum fatale est prosequendæ appellationis, videlicet præsentandi appellationem iudici superiori. Canonicum ius non determinat istos terminos fatales, sed relinquit negotium finiendum iudici *a quo*. Ita in *cap. 33 h. t.* et in Clement. *4. h. t.* Unde iudex *a quo* definire debet tempus, intra quod appellans *literas dimissorias* debeat praesentare iudici superiori ».

d) L'appello vuolsi produrre sempre in iscritto, tranne solo quando lo si domanda nell'atto, in cui la sentenza vien proferita: « Libelli qui dantur appellatorii ita sunt concipiendi ut habeant scriptum et a quo dati sint, et adversus quem, et a qua sententia. Sed si apud acta quis appellaverit, satis erit si dicat: appello » (*Arg. ff. 1 § 4 ff, 2, 49, 1 de appell.*).

e) In materia di preminenze, di processioni ed altre funzioni sacre, vuolsi stare in tutto alle decisioni del Vescovo (Trident. *Sess. 25 de regul. c. 13;* Barbosa *in Conc. Trid. l. c. n. 7* et *de port. Episc. p. 3, all. 78, n. 6;* Rota *decis. 85, n. 9 p. 5 recent.* et *in Theatina praeeminentiar. 4 iun. 1674* § *Posito* et *4 mar. 1675* § *fin. cor. Rondinino*).

f) In riguardo alle precedenze, il Vescovo può dirimere le controversie *breviманu, summarie et de plano ac sine strepitu et figura iudicii*, giusta il Ferraris (v. *Praecedentia n. 1*). Così pure la S. C. C. *in Thesauro for. eccl. p.l. c. 8, n. 18* etc.

g) La processione del *Corpus Domini* spetta alla chiesa più degna del luogo, nella quale deve e cominciare e terminare (S. R. C. 19 aug. 1619; 24 iul. 1683, 1 sept. 1718). Ed in questa sempre e solo il celebrante dee recare il Santissimo, non ostante qualsivoglia contraria consuetudine: « An, non obstante quacumque in contrarium consuetudine, intangibile sit ius celebrantis semper per se deferendi in publica supplicatione Corporis Christi SS. Eucharistiae Sacramentum? Resp. *Affirmative* ». Così la S. C. de' RR. 3 aug. 1839 *in Tridentina*. Così pure la stessa S. C. 2 iun. 1618 *in Syracusana*.

III.

Se un canonico di nuova erezione, il quale abbia convenuto coi primi capitolari di portare il turno delle messe, possa ricusarsi alla restrizione del turno quando vengano a sopprimersi taluni dei primi canonicati.

Albanen. Servitii Chori—18 Giu. 1887 —Al Capitolo della Collegiata di *Aric-*

(1) Reiffenstuel *lib. 2 decret. tit. 27, n. 58 et seqq.*: « Facta a partibus conclusione in causa, requiritur imprimis ut Iudex sententiam laturus citari faciat pro certa die utramque partem litigantium ad audiendam sententiam; idque vel trina citatione, vel saltem una peremptoria. Textus est in *L. Ea quae C. Quomodo et quando Iudex sententiam proferre etc.* ubi sententia lata contra absentem non solemniter citatum *dicitur nulla*: et *L. De Unoquoque ff. de re iudicata* cum similibus... Requiritur secundo, quod sententia diffinitiva redacta sit in scripturam; et postquam scripta fuerit, a Iudice et non ab alio, de scripti recitatione proferatur: adeo ut alias nec nomen sententiae mereatur habere, nec ab ea sit appellare necesse. Ita textus expressus *in Cap. ult. h, t. in 6. et lib. 2. C. De Sententiis ex breviculo recitandis*... Requiritur tertio quod sententia proferatur a Iudice sedente, et non stante vel ambulante *D. Cap. ult. h. t. in 6.* Ubi additur quod si sententia diffinitiva a Iudice litigatoribus non legatur vel stando, non sedendo proferatur, nullius penitus sit momenti. Concordant dicta superius *5 praeced. n. 29 et 30.* Requiritur quarto ut sententia proferatur a Iudice non quomodocumque sedente, sed sedente pro tribunali... ».

cia in Dioc. di Albano, composto di 10 Canonici, si aggiunse un nuovo canonicato per opera del Principe Chigi, e appresso due altri, di terza fondazione, dotati da una pia signora.

I canonici della terza fondazione doveano sempre sedere negli ultimi stalli, non percepivano taluni emolumenti quotidiani, ma neppure portavano il turno delle messe. Nel 18 novembre 1769 fu convenuto fra questi e gli altri di antica fondazione, che i primi porterebbero il turno delle messe capitolari, e sarebbero ammessi al diritto nell'anzianità negli stalli corali: la qual conversione fu approvata dalla S. Sede.

Avvenne che nel 1858, per sopperire alle spese di sagrestia e di riparazione della Chiesa, l'E.mo Vescovo propose al Capitolo la soppressione di quattro canonicati vacanti. Il Capitolo, radunatosi canonicamente, in maggioranza consentì; e la soppressione venne sancita dal Sommo Pontefice. Al detto consesso capitolare non furono presenti i canonici di terza fondazione; giacchè uno di questi beneficii vacava, e il secondo beneficiato trovavasi infermo, e nulla sapeva, protestavasi, di siffatta proposta.

Posto ciò, il turno delle messe venne a restringersi, e si accrebbero per conseguenza i pesi. I canonici di terza fondazione non voleano sopportar questo aumento, per la ragione ch'essi si obbligarono al turno per 12, non per 8, quanti ora erano rimasti; chiedeano perciò di essere mantenuti in tal proporzione, anche perchè essi non presero parte alla deliberazione capitolare della soppressione dei quattro canonicati.

Fu tentata una composizione fra i contendenti, ma riuscita inefficace, la controversia si deferì al giudizio della S. C. —La quale, il dì 18 giugno 1887, al dubbio: *An et qua ratione canonici novae erectionis teneantur ad vicem servitii, seu ad turnum in casu*, —rispose: *Affirmative, iuxta articulos conventionis a S. C. anno 1769 approbatos.*

Ed eccone le ragioni:

a) Il turno « dividit in singulos canonicos eiusdem ordinis (seu iuris seu officii), exercitium » (Rota *decis. 186 n. 12, p. 11 Rec.*). Quando adunque alcuno, senza limitazione, si è soggettato a questo turno, dee portarlo alla eguale ragione degli altri; giacchè « ubi lex non distinguit neque nos distinguere debemus » (*L. De pretio ff. in rem act.*); e « verba generalia generaliter sunt intelligenda » (*C. Quia circa 22 de privil.*).

b) La legge del turno è di tal natura, che la divisione dei pesi non è invariata. Può accrescere; può pur diminuire, secondochè aumenta o diminuisce il numero dei capitolari. È principio di dritto che *concursu partes habemus (Leg. 1 ff. De usu aures.)*; vale a dire che la divisione delle parti deve farsi fra coloro che in atto sono concorsi, e però quando manca qualcuno, *suppleat qui sequitur.*

c) Di quì segue che, come il turno si restringe quando un canonico sia infermo o giubilato; così pur si restringe quando dei canonicati vengano soppressi.

d) Perchè una deliberazione capitolare sia valida, non è necessaria la presenza di tutti, purchè tutti siano stati convocati. Il *C. Quia propter De elect.* stabilisce che la elezione dee celebrarsi « praesentibus omnibus qui debent, et volunt, et possunt commode interesse ».

e) Nè si richiede il suffragio di tutti, bastando quello della maggior parte dei convenuti (*Cap. 1, De his quae fiunt etc.*); purchè non si tratti di cosa che torni in pregiudizio di ciascuno; giacchè « quod omnes tangit ab omnibus debet approbari » (Reg. 29 in VI).

f) Nel caso trattavasi non di cosa pregiudizievole, ma vantaggiosa ai capitolari, giacchè la soppressione dei canonicati avea luogo per provvedere alla riparazione della Chiesa, per la quale, mancando altri fondi, poteva il Vescovo col consenso della maggioranza del Capitolo, stabilire una tassa su tutte le prebende (*Cap. Ex parte ult. De iis quae fiunt etc.*).

IV.

Di un parroco punito dal suo Vescovo col trasferimento ad altra parrocchia e con censure, che appella dopo scorsi i fatali.

Premislien. Opppositionis super nullitate sententiae suspensionis et irregularitatis—18 Giu. 1887—Nella borgata di Wiezownica in Diocesi di Premi-

slia (Galizia), fin dal 1877, fu posto a parroco un tale A. Z. — Questi, di vita pura, di bello ingegno, di zelo operoso, avea nondimeno due vizii, per cui si attirò la indignazione del Principe Czartoryski patrono di quella Chiesa, e di gran numero di filiani. Facile all'ira, giocavasi spesso di mano con questi, e rimproveravali con acri parole anche nella chiesa e per fino dal pulpito. Era parimenti accusato di avarizia con estorquere ingiuste ed eccessive contribuzioni per gli atti matrimoniali e per le funzioni funerarie.

Di tutto ciò furono rivolte querele al Vescovo, il quale ammonì paternamente quel parroco. Non giovando le ammonizioni, fu istituito formale giudizio contro di lui, e condannato ad ottare fra un biennio ad un altro beneficio, sotto pena di esservi trasferito d'officio; e inoltre gli s'impose l'obbligo di un mese di Ss. Esercizii, e di correggersi dai vizii contratti (valendo tal sentenza per triplice monizione), colla minaccia che altrimenti, senza misericordia, verrebbe privato affatto del beneficio parrocchiale.

Il parroco Z. accettò la sentenza, compiendo gli esercizii; ma non si corresse dei vizii. Fu invece accusato di crudeli esazioni per diritti di stola, e di atti d'inumanità contro il servo del principe e contro di un altro che fu costretto a stare lungo tempo in letto. Costrutto un altro processo, prima di compiersi il biennio stabilito, il dì 18 febbraio 1886, il Vescovo sentenziò la rimozione di lui dalla parrocchia di Wiezownica, e il trasferimento all'altra di Wolocza, allora vacante e di libera collazione dell'Ordinario.—Il parroco appellò al Metropolitano Concistoro di Leopoli, ma l'appello fu respinto il dì 14 settembre 1886. La sentenza fu notificata il dì 5 ottobre, e il dì 11 il parroco fece atto di sottomissione al proprio Vescovo. Se non che il 17 ottobre, dopo ben 12 giorni dalla detta notificazione, il parroco medesimo fece istanza per l'appello alla S. Sede. Ciò non gli fu concesso, per esser la sentenza già passata in cosa giudicata, e anzi gli fu ingiunto che pel 15 novembre dovesse allontanarsi dalla parrocchia, il qual perentorio gli fu posteriormente allungato fino al giorno 25 del detto mese, colla minaccia della sospensione *ipso facto incurrenda*, e, nel caso d'inadempimento, della irregolarità.

Il parroco senza ubbidire, trascorso il perentorio, continuò a celebrare; ma poscia, ammonito severamente dal Vescovo, smise. Si rivolse nondimeno alla S. Sede, chiedendo che la sentenza del Metropolitano venisse cassata e lui fosse assolto dalle incorse pene.

La S. C., chieste iterate informazioni dal Vescovo, il dì 18 giugno 1887 trattò questa causa coi dubbii:

I. An oppositio nullitatis sententiarum, a sacerdote Z. interposita, admittenda sit in casu.

II. An et sub quibus conditionibus a suspensione et ab irregularitate absolvendus sit in casu.

E risolse: *Ad I Negative — Ad II Affirmative, postquam mandatis Episcopi paruerit, et ad mentem.*

Corollarii:

a) Il Vescovo come può privare alcuno di un beneficio, così può costringere a permutarlo con un altro; « si nempe, come insegna il Reiffenstuel (ad tit. De rer. permut. n. 38), gravis causa id postulet, vel quia beneficiatus minus est idoneus ad praestanda munera beneficii huius, vel hoc in loco etc. ». Lo stesso insegnano Abbas *in c. Quaesitum 5 eod. tit. n. 7. et 8;* Innocentius *in c. Nisi. De renunt.*, Engel *eod. tit. in fin.*

b) E ciò corre, quand'anche non vi sia colpa del beneficiato. Si ascolti il cit. Reiffenstuel *n. 39:* « Haec doctrina procedit, etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. g. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum, ita ut huius verba nihil amplius fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur etc., ut apud Abbatem citatum bene observat Innocentius *l. c.* Ratio est quia bonum publicum debet praeferri privato, *can. Scias 39 caus. 7 q. 1* — ibi: — Non plurimorum utilitas unius utilitati aut voluntati praeferenda est ».

c) Un parroco, implicato in capitali inimicizie, benchè senza sua colpa, si suol prima dispensare dalla residenza per sei mesi, secondo il Fagnano *(Lib. 3 Decret. cap. Clericos De cler. non resid.)*, e non cessando le inimicizie, gli si concedono altri sei mesi, senza

speranza di più lunga proroga, inducenolosi a resignare o a permutare (*Arg. cap. Ad supplic. De renunt.*; S. C. C. in *Camerinen* 8 maii 1785, et *in Venulana* 3 sept. 1825; S. C. EE. et RR. in *Alben* 15 oct. 1601 ap. Bizzarri *in Collectanea*; d' Annibale *in Summula* t. 3, *n. 61 in nota*; Zamboni *Tom. 4 Concl. S. C. C. v. parochus* § *14 quoad remot. et privat.*).

d) Quando un reo dica di sottomettersi alla sentenza, subito questa dee mandarsi ad esecuzione (Glossa *in c. Quaesenti v. Quadrimestri de off. deleg.* et Reiffenstuel *ad tit. De Sent. et re iudic. n. 163*).

e) L' eccezione della nullità di una sentenza regolarmente non impedisce l'esecuzione della stessa, come si ha dal can. *Sicut sine 2*, *q. 1* e dalla *Clement. Ut calumniis De sent. et re iudic.*, con Barbosa e Reiffenstuel *De except. n. 70*. Se n' eccettua il caso di quella esecuzione che appena eseguita diventa irretrattabile; ovvero quando la sentenza è evidentemente e notoriamente nulla.

f) La sospensione prima comminata e poscia inflitta, a tempo indefinito, contro la contumacia di alcuno, è una vera censura, non già una semplice pena (Reiffenstuel *tit. 39*, *lib. 5 Decret.*; d'Annibale *Summula Tom. I, n. 351; Comment. ad Const.* Apost. Sedis *p. 128*); e però violata, induce la irregolarità (*Cap. 1 De sent. et re iudic.*).

g) In forza del *cap. Pastoralis 53 De appellat.*. l'appello dalle censure *ab homine latis* si ammette solo in quanto all'effetto devolutivo, non in quanto al sospensivo. Devono perciò le censure osservarsi anche prima della sentenza del tribunale di appello.

h) Dalle prefate teoriche apparisce chiara la ragionevolezza della risoluzione di questo caso.

V.

Circa la infamia che si contrae per condanna di un giudice laico.

Augustana. Irregularitatis, suspensionis et privationis paroeciae — 18 Giu. 1887 —Un certo sacerdote S., dopo essere stato parroco in due altri luoghi, finalmente fu posto, per nomina regia, curato a Scheppach in Dioc. di Augsburg (Germania). Fu quivi accusato di aver contrattti molti debiti, senz'averli soddisfatti, e segnatamente con una certa banca, per una ingente somma, che a grandi stenti fu restituita. Fu pure imputato della vendita e della indebita appropriazione di un prezioso anello, dato a lui per usi pii, ma pel quale anche appresso soddisfece. Per tutte queste cose, e segnatamente per dolo commesso nei contratti, tradotto in giudizio, presso i tribunali laici, fu condannato a tre mesi di carcere.

La Curia di Augsburg, avendo ciò conosciuto, chiamato il parroco, ed esaminati varii testi, fece un processo sommario, secondo l'istruzione della S. C. de' VV. e RR., e sentenziò dichiarando, il Sac. S., per la subita condanna criminale, incorso nella *infamia di dritto*, e e perciò sospeso e privo della parrocchia. Il Sac. S. appellò presso la Curia Metropolitana di Monaco; ma questa confermò la sentenza. Finalmente si rivolse alla S. Sede, chiedendo l' annullamento di quella sentenza; e, subordinatamente, che, assoluto da ogni censura, gli si concedesse di allontanarsi in pace dalla parrocchia.

La S C. trattò la causa il dì 18 giugno 1887 coi dubbii:

I. An sententiae Augustana et Monacensis sint confirmandae vel infirmandae in casu — Et quatenus affirmative;

II. An et sub quibus conditionibus ab irregularitate et suspensione sacerdos S. absolvi possit in casu.

E risolse:

Ad I. Sententiam esse confirmandam.

Ad II. Affirmative, praevio recessu a paroecia et peractis in aliqua pia domo spiritualibus exercitiis arbitrio Episcopi, cuius charitati commendatur.

Si raccolga:

a) Insegna il Reiffenstuel tit. *de pœnis n. 58*, che incorrono la infamia di diritto, per sentenza del giudice: « omnes accusati et condemnati de publico delicto, idest tali cuius accusatio cuivis est permissa, veluti sunt proditio, crimen falsi, adulterium *l. infamem ff. De publ. iud.*; item rapina, furtum, expoliata haereditas, iniuria etc.: licet enim

haec posteriora crimina non censeantur publica sed privata; tamen per sententiam iudicis condemnatoriam irrogant infamiam, *l. Infamem, l. Decuriones 5, l. Furti 8, l. Si expillasse 12 C. Ex quibus caus. irrog. infam...* item de dolo malo... condemnatus *l. Fustibus 6 C. tit. cit.* ».

b) E per questi delitti, aggiunge il medesimo Autore, s' incorre la infamia, quand'anche di questa non si faccia menzione nella sentenza: « Ob quae crimina condemnatus infamis efficitur etsi in sententia nulla fiat mentio de infamia ».

c) Coloro poi che sono infami *ipso iure*, diventano irregolari, in forza del *Can. Infames in can. fin. dist. 51;* e inoltre vengono esclusi e sospesi dalle dignità e dagli onori ecclesiastici, secondo la regola 87 *in VI:* « Infamibus portae non poteant dignitatum » (V. Reiff. *l. c.*).

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Rito da osservarsi nella messa delle feste, trasportate nella Domenica seguente.

Namurcen—26 Nov. 1886—Exposuit R.mus D.nus Eduardus Iosephus Belin Episcopus Namurcen in Belgio, non unam esse agendi rationem circa festorum solemnitates, quae, juxta Decretum cl. me. Card. Caprara Legati a Latere, Dominicis proxime insequentibus recoluntur; quum alibi in Missa de solemnitate (addita Dominicae currentis commemoratione) legatur in fine Evangelium Sancti Ioannis, ejusmodi Missam tamquam stricte votivam *pro re gravi* considerando; alibi vero in ea Missa tum Commemoratio tum Evangelium addatur in fine de currente Dominica. Hinc ab Apostolica Sede humillime expetivit, ut, ad uniformitatem in cunctis suae Dioeceseos Ecclesiis obtinendam, ejusmodi controversia dirimatur. Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, propositae quaestioni ita rescribere rata est:

In casu, Evangelium Dominicae legendum in fine Missae. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 26 Novembris 1886.

D. Card. Bartolinius
Praefectus

Laurentius Salvati
Secretarius.

II.

Benedizioni de' campi, dei monti, de' pascoli e contro le inondazioni delle acque, approvate dalla S. C.

Benedictio camporum, vel Alpium, vel Pascuorum.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit coelum et terram.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus, a quo omne bonum sumit initium, et semper ad potiora progrediendo percipit incrementum: concede, quæsumus, supplicantibus nobis: ut quod ad laudem nominis tui inchoare aggredimur, aeterno tuo sapientiae munere ad terminum perducatur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui sacerdotibus tuis prae ceteris gratiam conferre dignatus es, ut quidquid in tuo nomine ab iis digne et perfecte agitur a te fieri credatur: quaesumus clementiam tuam; ut quod modo visituri sumus, tu quoque visites, et quod benedicturi sumus, tu quoque bene ✠ dicas, et ad ea quae acturi sumus, tuae potentiae dexteram extendas: sit ad humilitatis nostrae ingressum, Sanctorum tuorum meritis et intercessionibus, fuga daemonum, ac tuorum ingressus angelorum. Per Christum Dominum Nostrum.

℟. Amen.

Dicantur flexis genibus Litaniæ Sanctorum, et postquam recitatus fuerit sequens

℣. Ut animas nostras, fratrum, propinquorum, et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias—Te rogamus audi nos.

Sacerdos surgens dicat:

℣. Ut hos Campos *vel* Alpes *vel* Pascua *vel* Agros *vel* Prata, benedicere digneris.

℟. Te rogamus, audi nos.

℣. Ut hos Campos *vel* Alpes, *vel* Pascua, *vel* Agros, *vel* Prata bene ✠ dicere et con ✠ servare digneris.

℟. Te rogamus, audi nos.

℣. Ut hos campos, *vel* Alpes, *vel* Pascua, *vel* Agros, *vel* Prata bene ✠ dicere, con ✠ servare, et ab omni daemonum infestatione custo ✠ dire digneris.

℟. Te rogamus, audi nos.

℣. Ut fulgura, grandines, saevas tempestates et noxias aquarum inundationes a loco isto clementer expellere et effugare digneris.

℟. Te rogamus, audi nos.

Deinde prosequitur et absolvit Litanias: et ad finem dicit:

Pater noster, *secreto.*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. Emitte spiritum tuum et creabuntur.

℟. Et renovabis faciem terrae.

℣. Dominus dabit benignitatem.

℟. Et terra nostra dabit fructum suum.

℣. Domine, exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Pietatem tuam, omnipotens Deus, humiliter imploramus, ut hos Campos, *vel* Alpes, *vel* Pascua, *vel* Agros, *vel* Prata, qui *vel* quae aëris temperamento nutrire dignatus es, tuae bene ✠ dictionis imbre perfundere digneris, tribuens populo tuo de tuis muneribus tibi semper gratias agere, et pulsa terrae sterilitate, esurientium animos bonis affluentibus replere, ut egeni et pauperes laudent nomen gloriae tuae in saecula saeculorum.

℟. Amen.

Aspergat aqua benedicta.

Benedictio contra inundationes aquarum

Sacerdos indutus superpelliceo et stola, populo cumcomitante, portet ad rivum, vel flumen benedicendum, Reliquiam Sanctae Crucis, ibique in quatuor partibus legat devote initia quatuor Evangeliorum, et post singula Evangelia subjungat sequentiam ℣. ℣. et orationem...

℣. Adjuva nos, Deus salutaris noster.

℟. Et propter gloriam nominis tui libera nos.

℣. Salvos fac servos tuos.

℟. Deus meus sperantes in te.

℣. Domine non secundum peccata nostra facias nobis.

℟. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.

℣. Mitte nobis, Domine, auxilium de Sancto.

℟. Et de Sion tuere nos.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus, qui justificas impium, et non vis mortem peccatoris: majestatem tuam suppliciter deprecamur; ut famulos tuos de tua misericordia confidentes, ab aquarum periculis, caelesti protegas benignus auxilio, et assidua protectione conserves: ut tibi jugiter famulentur, nullisque tentationibus a te separentur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Et Benedictio Dei omnipotentis Patris ✠ et Filii, et Spiritus Sancti descendat super has aquas, easque coerceat.

℟. Amen.

Brixinen.

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, instante R.mo D.no Simone Aichner Episcopo Brixinen. suprascriptas Benedictionum formulas jampridem in Dioecesi Brixinen. usitatas ab ipsamet Sacra Congregatione revisas et ordinatas, prouti superiori in exemplari prostant, approbavit, atque in Appendice Ritualis Romani in usu praedictae Dioeceseos apponi concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 1 Decembris 1886.

D. *Card.* Bartolinius
Praefectus.

Laurentius Salvati
Secretarius.

Ioannes *Can.* Ponzi
Substitutus.

III.

Intorno ai patrini nel Battesimo degli adulti e nella Confermazione.

Rev. D.nus Franciscus Pozzi Praefectus Apostolic. Bengalae Centralis Sacrorum Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subjecit, nimirum.

Dubium I. In collatione Baptismatis adultorum, post tres genuflexiones et dicto *Pater noster*, Sacerdos dicit Patrino « Signa eam etc. » et nulla fit mentio de matrina. Quaeritur: an in absentia Patrini Sacerdos debeat dicere matrinae: « Signa eam etc. » vel potius, omisso Signo Crucis per Matrinam, Sacerdos tantummodo ter signare debeat de more cathecumenum?

Dubium II. Interdum accidit quod desint Patrini pro Baptismo solemni vel Confirmatione, sed tantummodo praesto sint Moniales (Sorores Charitatis); quaeritur, num in hujusmodi casu expediat conferre ea Sacramenta sine Patrinis, vel potius ut Moniales adhibeantur uti Matrinae in utroque Sacramento pro foeminis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet

Ad I. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad II. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 15 februarii 1887.

IV.

Facoltà di anticipar le feste nella Domenica precedente e di usar l'officio approvato per altri luoghi.

Engolismen 1 Aprile 1887.—R.mus D.nus Alexander Leopoldus Sebaux hodiernus Episcopus Engolismen a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII quae sequuntur privilegia humillime expetivit: 1.° Ut Dominica respectivum Festum Patroni seu Titularis propius quam fieri potest antecedente, solemnitas ipsa, iuxta privilegium Galliarum Ecclesiis concessum, anticipari valeat; ne diutius aliquando eaedem solemnitates differri debeant, magno cum Fidelium moerore et incommodo; 2.° Ut in Festis ac Solemnitatibus illorum Sanctorum, qui, tum in Breviario, tum in Proprio Engolismensi, Officiis ac Missis propriis carent, adhiberi amodo possint Officia cum Missis jam ab Apostolica Sede pro aliis locis rite approbata, quemadmodum Archidioecesi Cameracensi concessum fuit; 3.° demum ne Sancti Silvestri Pontificis Confessoris Festum die 31 decembris omittatur in Loco ubi eadem die Sanctae Columbae Virginis et Martyris Festum Titulare Ecclesiae Locique Patronale peragendum est, ut illud S. Silvestri anticipare inibi possit die prima praecedente, quae in respectivo Kalendario nunc habetur libera, nempe 23 ejusdem mensis. Sanctitas porro Sua, referente subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario, benigne in omnibus annuere dignata est: servatis Rubricis, contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 1 Aprilis 1887.

V.

Se il così detto SEPOLCRO *del Giovedì Santo rappresenti la sepoltura di G. C., ovvero solo la istituzione della SS. Eucaristia; e del modo come debbasi ornare.*

Romana.— 14 Maii 1887 — Academia liturgica Romana in altero ex suis conventibus pertractavit quaestionem an Altare in quo Feria quinta in Coena Domini Augustissimum Eucharistiae Sacramentum publicae Fidelium adorationi exponitur, quod vulgo sepulcrum nominatur, dici possit et haberi tamquam Christi sepulchrum repraesentans. Academiae Censores, perpensis quae ad rem habentur in Caeremoniali Episcoporum, Missali Romano et in Decretis editis a Sacrorum Rituum Congregatione, unanimi voto censuerunt ejusmodi altare habendum, et esse revera repraesentativum, non sepulturae Domini, sed Institutionis Augustissimi Sacramenti.

Placuit vero hanc sententiam judicio Sacrorum Rituum Congregationis subjicere, ac simul ab ea edoceri quid sentiendum sit de certo modo exornandi praedictum Altare, qui in aliquibus locis in usu est. Quamobrem praefatae A-

cademiae Moderator, suo atque Academicorum nomine Sacrae Congregationi Rituum humillime sequentes proposuit quaestiones:

I. An Altare in quo Feria Quinta Maioris hebdomadae publicae adorationi exponitur Augustissimum Sacramentum, licet in capsa reconditum, sit repraesentantivum sepulturae Domini, an potius institutionis ejusdem augustissimi Sacramenti?

II. An quoties Decreta Sacrorum Rituum Congregationis nominarunt *sepulchrum* vel *locum sepulchri* idem Altare, designaverint illud esse repraesentativum Dominicae Sepulturae, an potius vulgari tantum denominatione uti voluerint?

III. An praeter lumina et flores, liceat ad exornandum praedictum altare adhibere Crucem cum panno funereo, vel Christi demortui effigiem, vel scenicas decorationes, statuas, picturas, nempe Beatissimae Virginis, Sancti Joannis Evangelistae, Sanctae Mariae Magdalenae, et militum custodum, arbores, aliaque ejusmodi?

Sacra vero Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, rebus mature perpensis, et inhaerendo Decretis jam alias editis in Lauden. die 21 Januarii anni 1662, (1) in Alben die 8 Augusti anni 1835, (2) in Narnien. die 7 Decembris anni 1844, (3) et in Salten. die 26 Septembris anni 1868 (4), et consideratis quae deducta fuerunt ab altero ex Caeremoniarum Apostolicarum

---

(1) *Lauden.* — Institit Archipresbyter Casalis Pistolonghi Lauden. Dioeceseos declarari: An liceat Societati SS.mi Sacramenti feria V in Coena Domini pannis lugubribus obtegere capellam in qua Ss. Sacramentum asservatur: et an hoc sit omnino prohibendum? Et S. C. respondit:... Vetitum est adhibere quaecumque indumenta nigri coloris ad ornatum Sepulchri Feria V et majoris hebdomadae, tum intra tum extra locum ipsius sepulchri... Die 21 Januarii 1882.

(2) *Alben.* — Quum in civitate Alben... S. R. C.ni sequentia Dubia pro opportuna solutione proposuit:

Dubium I. An liceat feria V. in Coena Domini in Altare Sacri sepulchri apponere velum album quod e magna Cruce descendens cooperiat Eucharistiam?...

E.mi Patres... responderunt: Ad I *Non licere.* Die 8 Augusti 1835.

(3) *Narnien.* Sac. Can.cus Cathedralis Ecclesiae Narniensis.... S. R. C.ni supplicavit pro solutione sequentium Dubiorum, nimirum:

I. Utrum apponi valeat sigillum in ostiolo ubi Feria V in Coena D.ni reconditur Ss.mum Eucharistiae Sacramentum?

II. Utrum, ut communiter appellatur, nominandum sit *sepulcrum?*

III. Utrum, nec ne, recondito hoc modo Ss.mo Sacramento, cantari possit — *Sepulto Domino* etc.

Et Sacra Cong.tio... rescribendum censuit:
Ad I. *Negative.*
Ad II. *Iuxta consuetudinem.*
Ad III. *Negative...* Die 7 Decembris 1844.

(4) *Salten.* R.mus D. Bonaventura Riso Episcopus Salten. S. R. C.ni exposuit quod Altaria Ecclesiarum Dioeceseos sibi commissae in quibus Feria V in Coena D.ni Ss. Euch. Sacramentum asservatur, perpulchre quidem ornari soleant, attamen absque statuis, imaginibus aliisque repraesentationibus. Verum Regulares Missionarii Ord. S. Francisci in hac civitate a duobus vel tribus annis statuas et alia similia ponere coeperunt in hunc modum, videlicet: Passionis Dominicae aliquas scenas repraesentant, imagines et statuas de novo absque Episcopi approbatione collocant, imo etiam hoc praesente anno imaginem D. N. I. C. in horto orantis et angelum ipsum confortantem posuerunt, ita tamen, ut, positis genibus, manibus ad coelum extensis, tunica aperta et pectore discooperto et denudato appareat, nulla habita ratione narrationis Evangelistarum, nempe Matth. XXVI. 32.-47, Luc. XXII. 41 - 47, Marc. XIV. 23 - 43, Ioan. XVIII 4...; unde accidit ut quidam litteralis narrationis S. Evang. veracitatem alteri cuidam libro postponerent, quod mirum non est in hisce regionibus, in quibus Bibliorum studium non multum curatur. Iudas etiam apparebat ad Dominum accedens cum cohorte in actu ipso orationis et confortationis, Apostolorum dormientium statuis longius apparentibus, ut si Dominum in actu orationis repente invenisset; quod procul dubio textui evangelico contradicit, cum juxta ipsum, Dominus Iesus, postquam oravit, discipulis annuntiaverit proditoris adventum et processerit Iudae et cohorti in occursum. Porro haec omnia fidem in Evang. et literalem Ss. Evangelistarum narrationem minime servant, sed potius contradicunt, cum plures, prout repraesentatum est, et non prout narratur in Evangelio, accidisse crediderint. Accedit quod SS. Sacramentum sub talibus statuis et arborum picturis in quadam parvae speluncae specie et super plano presbyterii collocatum sit, quin collocaretur nec collocari possit et super altari cum sex candelabra etc. juxta praescriptum Caeremonialis Episcoporum l. 2. c. 23. n. 1. et Rubricarum Missalis dicta feria V in Coena D.ni. Super dictam etiam speluncae speciem et super Ss. Sacramentum laicus quidam Conventus continuo ascendebat et deambulabat, lampades quae erant coram statuis curandi gratia coram populo circumstante.

Praeterea populus magis ad statuas et picturas quam ad Ss. Sacramentum attendit, et plurimae irreverentiae locum habent in hisce repraesentationibus, quae etiam usque post sanctum diem Paschae asservantur.— Attentis expositis et scandalis quae occasione hujusmodi

Magistris in *Salten* respondendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.

Ad II Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.

Ad III. Negative; et flores non esse disponendos ac si altare esset in viridario. Atque ita declaravit ac servari mandavit die 14 Maji 1887.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Lo scapolare del Carmine non più dee benedirsi insieme ad altri scapolari, ma vuolsi benedire ed imporre separatamente. L'Indulto a ciò concesso già in perpetuo, si restringe ad un decennio.

Decretum Ord. Frr. Minor. Excalceatorum et Recollectorum—27 Apr. 1887—Ab initio huius saeculi in usu esse coepit quatuor Scapularium simultanea et compendiosa traditio, nempe SS. Trinitatis, B.M.V. de Monte Carmelo, Immaculatae Conceptionis, septem Dolorum, quibus nuperrime additum est quintum, scilicet Scapulare rubrum Passionis D. N. I. C. Haec facultas benedicendi imponendique simul praedicta Scapularia collata primitus alicui religioso Instituto, tempore praesertim ss. Missionum, breviori adhibita formula a S. R. C. approbata, deinde Sacerdotibus quoque saecularibus indulta est, qua etiam extra tempus ss. Missionum peragendarum ipsi utuntur. Quamvis autem haec agendi ratio fortasse contulerit ad istorum Scapularium receptionem facilius propagandam, ea tamen occasio fuit cur praecipuus ille honor, quo christifideles Scapulare carmeliticum quavis aetate celebrarunt, imminueretur, et fervens erga illud devotio aliquantulum tepesceret. Porro Scapulare Carmelitarum, quod nobilitas ipsa originis, veneranda antiquitas, latissima eiusdem in christiano populo pluribus adhinc saeculis propagatio, nec non salutares per Illud habiti pietatis effectus, et insignia quae perhibentur patrata miracula mirabiliter commendant, omnino postulare videtur distinctionem honoris in ipso receptionis ritu, ut non quidem cum aliis commixtim, quasi unum ex pluribus, sed prouti in sua primitiva institutione illud beatissima Virgo uti tesseram propriam sui Ordinis tradidisse fertur B. Simoni Stokio, fidelibus quoque distinctim tradatur, nec cum aliis simul Scapularibus connumeretur. Ex quo procul dubio fiet ut illa singularis omnino, universalis et constans totius catholici Orbis religio integra servetur erga hoc sacrum Scapulare marianum, quod veluti antonomastice Scapulare audit, iure meritoque orta ex eo quod, uti traditur, pientissima Virgo speciales favores, gratias et privilegia conferre spoponderit devote gestantibus hoc suum praedilectionis signum.

Haec sedulo perpendens hodiernus Vicarius carmelitici Ordinis antiquae observantiae R.mus P. Angelus Savini honori simul consulere exoptans et devotioni sacri Scapularis B. M. V, de Monte Carmelo, instantibus quoque sui Ordinis Fratribus, huic s. Congregationi Indul. et ss. Reliq. sequens dubium discutiendum proposuit:

« Utrum conveniens sit Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo, honoris et devotionis causâ, separatim potius et distincte, quam cumulative et commixtim cum aliis quatuor vel pluribus Scapularibus benedicere et imponere? »

E.mi ac R.mi Patres in generali Congregatione apud Vaticanum habita die 26 Martii 1887, re mature perpensa, rescripserunt: « *Affirmative:* et consulendum SS.mo, ut Indultum huc usque

---

repraesentationum vitari non possent ab ead. S. C. humillime postulavit seq. Dubiorum solutionem:

Dubium I. Utrum hujusmodi repraesentationes in sacello in quo Feria V majoris hebdomadae reponi debet altera Hostia consecrata, tolerari possint?

Dubium II. Et quatenus negative ad I, an regulares ab Episcopo coerceri possint ad hujusmodi repraesentationes non faciendas?

Quum autem.... E.mi Patres.... rescribendum censuerunt:

Ad I. *Usum expositum esse contrarium Caeremoniali Episcoporum, et Rubricis Missalis Romani, et in casu, de quo agitur, Episcopus curet illum eliminari etiam auctoritate Sacrae Rituum Congregationis.*

Ad II. Provisum in I. atque ita rescripserunt die 26 Septembris 1868.

[a perpetuum concessum, etiam Regu-]aribus Ordinibus et Congregationibus [induendi christifideles Scapulari car-]melitico commixtim cum aliis Scapu-[laribus revocetur, et ad determinatum tempus coarctetur, neque in posterum amplius concedatur.

Facta vero de his relatione in audien-[tia habita die 27 Aprilis 1887 ab infra-]scripto Secretario, Sanctissimus D. N. [Leo Papa XIII Patrum Cardinalium re-]sponsionem approbavit, decrevitque ut [praefatum Indultum in posterum non am-]plius concedatur, ac illi omnes etiam Re-[gulares Ordines vel Congregationes, qui-]bus Indultum ipsum, quocumque nomine [vel forma ab Apostolica Sede est con-]cessum, eo tantummodo *ad decennium* [perfruantur ab hac die computandum.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Congregationis die 27 Aprilis 1887.

Fr. Thomas *M. Card.* Zigliara *Praefectus.*

✠ Alexander *Episcopus Oensis Secretarius.*

II.

Viene abolito il privilegio della esenzione dall' obbligo d'iscrivere i nomi di coloro, che ricevono lo scapolare del Carmine, nell' albo della Confraternita.

Decretum Ord. Frr. Minor. Excalceatorum et Recollectorum—27 Apr. 1887—Iam inde ab anno 1838 sub die 30 Aprilis s. m. Gregorius XVI ex speciali Indulto exemit ab onere inscribendi in albo Confraternitatis nomina Christifidelium, qui Scapulare B. Mariae Virginis de Monte Carmelo recipiunt. Iam vero Procurator generalis Fratrum Minorum excalceatorum et recollectorum preces humiliter porrexit Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII, ut ad Confraternitates aliorum Scapularium idem omnino Indultum benigne extendere dignaretur. Ad id postulandum haec potissimum eum permovebant rationum momenta, defectus nimirum vicinarum Confraternitatum ad quas forent nomina Confratrum et Consororum inscriptarum transmittenda, nec non maxima difficultas colligendi nomina plurimorum adscribi petentium sacris Scapularibus tempore Missionum.

Alias egit de hac quaestione haec S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, mentemque suam pandidit in una Cameracensi sub die 18 Augusti 1886, in qua expresse denegavit praefatum gregorianum Indultum aliis Scapularium Confraternitatibus esse applicandum.

Modo vero occasione exhibiti supplicis libelli supramemorati P. Procuratoris, huic S. Congregationi opportunum visum est praesentem quaestionem de inscribendis nominibus, qui sacra Scapularia recipiunt, denuo perpendere, eamque, audito alterius ex Consultoribus voto, dirimere sequenti proposito dubio:

« Utrum Indultum a s. m. Gregorio Papa XVI concessum die 30 Aprilis 1838 Confraternitati B. Mariae Virginis a Monte Carmelo, quo sacerdotes debita facultate praediti recipiendi christifideles in praedictam Confraternitatem eximuntur ab onere inscribendi nomina fidelium in libro Confraternitatis, expediat extendere etiam ad alias Confraternitates, in quibus christifideles scapularia recipiunt? ».

Et E.mi ac R.mi Patres responderunt in generalibus Comitiis apud Vaticanum habitis die 26 Martii 1887: « *Negative:* imo supplicandum SS.mo pro revocatione gregoriani Indulti concessi sub die 30 Aprilis 1838; et ad mentem. »

Die vero 27 Aprilis 1887 Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita ab infrascripto Secretario sententiam Patrum Cardinalium ratam habuit, et gregorianum Indultum revocavit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 27 Aprile 1887.

Fr. Thomas *M. Card.* Zigliara *Praefectus.*

✠ Alexander *Episcopus Oensis Secretarius.*

III.

Dubbii circa la benedizione, le indulgenze e le opere ingiunte pei cinque soliti scapolari.

Decretum. Monasteriensis—27 Apr. 1887—Postquam Romani Pontifices benigne indulserunt ut sacerdotes tum sæculares tum regulares facultate potiren-

tursimul benedicendi imponendique quinque Scapularia, nempe SSmae Trinitatis, B. Mariae Virginis de Monte Carmelo, Immaculatae Conceptionis et septem Dolorum eiusdem B. Mariae Virginis, nec non rubrum Passionis D. N. I. C., nonnullae exortae sunt quaestiones et difficultates circa modum supradictae facultatis exercendae. His accesserunt dubia nonnulla quae respiciunt communicationem ecclesiis Confraternitatum SS.mae Trinitatis, B. Mariae Virginis de Monte Carmelo, ac septem Dolorum omnium Indulgentiarum, quae ecclesiis Ordinum eiusdem nominis sunt adnexae, nec non commutationem visitationis ecclesiae eorumdem Ordinum, sive Confraternitatum, ubi ea desit, in visitationem ecclesiae parochialis. Alia demum sunt proposita dubia, quae agunt de reciproca communicatione Indulgentiarum et Privilegiorum Confraternitatum SSmae Trinitatis, et B. Mariae Virginis de Monte Carmelo sive a Fratribus Calceatis, sive Excalceatis utriusque Ordinis erectarum; ac in specie de Indulgentiis visitantibus ecclesias Ordinis Carmelitici, aliquibus anni diebus concessis, et de generali Absolutione in mortis articulo impertienda confratribus et consororibus s. scapularis Carmelitarum.

Quae omnia Fr. Pius Seerburg Ordinis Capuccinorum concionator in Conventu Monasteriensi Provinciae Rhenano-Vestphalicae suorum confratrum nomine, qui sacris Missionibus operam impendunt, sequentibus dubiis huic S. Congregationi Indulgentiarum et SS. Reliquiarum propositis complexus est:

I. An ad validitatem benedictionis sufficiat signum Crucis manu efformatum super scapulare absque ulla verborum pronuntiatione, et aquae benedictae aspersione?

II. An receptio in confratrem valeat, si fiat simplici intentione concepta animo, ac verbis nullis adhibitis?

III. An declaratio s. Congregationis de servandis substantialibus in adscriptione fidelium Confraternitati B. M. V. de Monte Carmelo debeat etiam, atque eodem sensu, intelligi quoad cetera scapularia?

IV. An pro induendo fideles quinque scapularibus, totidem etiam benedictiones, impositiones ac receptiones requirantur, vel unica tantum, et quae sufficiat?

V. An suscipientes et gestantes scapulare caeruleum B. M. V. Immaculatae, aut rubrum Passionis D. N. I. C. Confraternitates constituant?

VI. An in ecclesiis Confraternitatum SSmae Trinitatis, B. M. V. de Monte Carmelo ac septem Dolorum acquiri valeant omnes Indulgentiae, quas lucrantur fideles visitando ecclesias Ordinum respectivorum?

Et quatenus affirmative:

VII. An communicatio istiusmodi valeat etiam quoad certas devotiones in ecclesiis Ordinum haberi solitas, uti orationem 40 horarum, missas, officia divina, litanias, Dei verbi praedicationem etc., quando quis iisdem devotionibus intersit in ecclesia respectivarum Confraternitatum?

VIII. An in locis, ubi nulla adest ecclesia neque Ordinis, neque Confraternitatis SSmae Trinitatis, aut B. M. V. de Monte Carmelo vel a septem Doloribus, fideles qui sunt adscripti Confraternitati SSmae Trinitatis erectae etiam a Fratribus Calceatis, vel Confraternitati B. M. V. de Monte Carmelo, aut septem Dolorum acquirere respective possint omnes Indulgentias adnexas dictarum ecclesiarum visitationi, visitando ecclesiam parochialem?

IX. An sacerdos, qui facultatem obtinuit a Fratribus Calceatis recipiendi fideles in Confraternitatem SSmae Trinitatis, valeat communicare praeter Indulgentias, quae reperiuntur in Summario approbato pro Confraternitatibus erectis a Fratribus Calceatis, etiam eas a praedictis diversas, quae reperiuntur in Summario approbato pro Confraternitatibus erectis a Fratribus Discalceatis, ac versa vice, in locis praesertim ubi proprii Ordinis, aut Confraternitatis ecclesia non existit?

X. An idem sit constituendum de gratiis et Indulgentiis, quae sunt concessae Confraternitatibus erectis a Fratribus Calceatis aut Discalceatis Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo?

XI. An constet de authenticitate Indulgentiae Plenariae, quae concessa fertur pro unaquaque feria quarta cuiusque anni hebdomadae christifidelibus visitantibus ecclesiam Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo?

XII. An constet de authenticitate Indulgentiae Plenariae, quae traditur concessa ab Honorio III et Nicolao IV pro quaquaque anni die, in qua visitetur ecclesia Ordinis praedicti?

XIII. An omnibus confessariis ab Ordinario approbatis indulta sit facultas impertiendi Absolutionem generalem confratribus et consororibus B. M. V. de Monte Carmelo in articulo mortis constitutis, quoties deficiat sacerdos potestate praeditus munia directoris Confraternitatis exercendi?

Emi et Rmi Patres in Congregatione Generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 26 Martii 1887 rescripserunt:

Ad I. Negative, sed benedictio danda est iuxta formulam praescriptam, ad normam Decreti 18 Augusti 1868. (1).

Ad II. Negative.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Affirmative ad 1.am partem: Negative ad 2.am nisi ex speciali Indulto S. Sedis, et ea formula, quae in eodem conceditur, et ad mentem. Mens est, ut qui sacerdotes utuntur Indulto Apostolico induendi christifideles quinque scapularibus non benedicant scapularia, nisi ea sint distincta, id est vere quinque scapularia, sive totidem, sive duobus tantum funiculis unita, et ita ut cuiuslibet scapularis pars una ab humeris, alia vero a pectore pendeat, non vero unum tantum scapulare in quo assuantur diversi coloris panniculi, prout ab hac s. Congregatione iam cautum est.

Ad V. Negative.

Ad VI. Negative.

Ad VII. Negative.

Ad VIII. Affirmative ex Brevi Pii Papae IX 30 Ianuarii 1858 pro Confraternitate SSmae Trinitatis, et ex Brevi eiusdem Pontificis 15 Ianuarii 1855 pro Confraternitate B. M. V. de Monte Carmelo; et supplicandum SSmo pro extensione Indulti ad Confraternitatem B. M. V. a septem Doloribus.

Ad IX. Affirmative, facto verbo cum SSmo.

Ad X. Affirmative.

Ad XI. Ex deductis non constare nisi de Indulgentia plenaria in una ex quartis feriis cuiuslibet mensis et iuxta modum expressum in Brevi Benedicti XIII « Alias pro parte » 4 Martii 1727.

Ad XII. Negative, sed Indulgentia plenaria in casu ita intelligenda est, ut semel in anno tantum ab unoquoque christifideli acquiri possit, sicut in una Maceraten. 15 Martii 1852 Confraternitatis SSmae Trinitatis.

Ad XIII. Affirmative.

Facta vero de iis omnibus relatione in audientia habita ab infrascripto Secretario die 27 Aprilis 1887, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII responsiones Patrum Cardinalium approbavit, et ad dubium VIII benigne annuit pro petita Indulti extensione, quo in locis ubi nulla adest Ecclesia neque Ordinis Servorum B. Mariae Virginis, neque Confraternitatis Septem Dolorum, qui sunt eidem Confraternitati adscripti, acquirere valeant omnes Indulgentias dicti Ordinis ecclesiis adnexas, visitando respectivam parochialem ecclesiam.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 27 Aprilis 1887.

Fr. Thomas M. *Card.* Zigliara *Praef.*

Alexander *Episcopus Oensis Secret.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « Non nunquam accidit, praesertim sacrarum Missionum tempore, ut, cum sacerdos ad id legitime deputatus scapulare B. M. V. de Monte Carmelo aliudve fidelibus imponit, deficiant scapularia priusquam fidelium votis satisfieri potuerit: hinc....

« 1° Utrum idemque scapulare semel benedictum valide possit pluribus per vicem imponi, repetita solummodo super singulis receptionis, sive impositionis formula?

« 2° Utrum huiusmodi formula, usurpari solita in actu impositionis scapularium, essentialis sit, ut qui scapulare rite accepisse censeatur, iusque habeat ad indulgentias illud ferentibus concessas, an vero absque indulgentiarum dispendio possit omitti, praesertim in morbis, aliove urgenti casu?

« EE. PP. die 20 iulii 1868 recripsere:

« Ad 1m affirmative, ita tamen ut primum scapulare, quod deinceps adscriptus induere debet, sit benedictum.

« Ad 2m Tam ad primam quam ad secundam partem proferenda esse verba, quae sunt substantialia, ad formam decreti huius S. C. diei 24 Augusti 1844, quod sic se habet: An rata sit fidelium adscriptio Confraternitati B. M. V. de Monte Carmelo, quae fit a sacerdotibus quidem facultatem habentibus, non servata tamen forma in Rituali et Breviario Ord. Carmelitarum descripta? S. C. respondit: Affirmative, dummodo sacerdotes facultatem habentes non deficiant in substantialibus, nempe in benedictione, et impositione habitus, ac in receptione ad Confraternitatem ».

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Se i Prelati Regolari, con dignità quasi-episcopale, possano designare la propria Chiesa per l'acquisto del Giubileo.

E.me et R.me Domine

Frater Stanislaus, Procurator Generalis Ordinis Cisterciensis, Recentioris Reformationis B. M. de Trappa, Sanctae Poenitentiariae declarationem super sequenti Dubio humillime postulat:

Utrum Abbates et Praelati Regulares, utpote jurisdictionem quasi-episcopalem in subditos intra septa sui respective Monasterii habentes, Ecclesiam seu Oratorium Monasterii proprii suis subditis visitandum designare valeant ad lucrandam Iubilaei Indulgentiam?

Sacra Poenitentiaria ad propositum Dubium respondet:

Negative. Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 15 Decembris 1886.

R. *Card.* Monaco P. M.

Hip. *Can.* Palombi S. P. *Secr.*

II.

Nuova conferma sulla Comunione quotidiana delle Religiose.

Franciscus Eduardus Hasley Archiepiscopus Cameracen in Galliis ad S. V. pedes devotissime provolutus, humiliter postulat sententiam circa sequentem difficultatem.

Moniales e S. Clara seu *Collettinae*, et quaedam aliae, Superiorum ecclesiasticorum auctoritate fultae, omnes quotidie sacra communione reficiuntur, licet juxta Regulas et Theologorum multorum decisiones pro aliquibus tantum et in quibusdam circumstantiis talis et tanta gratia reservari debeat. Sed multum dolebunt piae Sorores quae hanc consuetudinem summo aestimant pretio — Quid agendum?

Sacra Poenitentiaria, matureratis expositis, respondet—*Laudabilem esse consuetudinem monialium quotidie ad Sacram Communionem accedendi: Spectare autem ad Confessarium id singulis permittere juxta regulas a probatis auctoribus traditas, et praesertim a S. Alphonso M. de Ligorio.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 19 Decembris 1886.

R. *Card.* Monaco P. M.

Hip. *Can.cus* Palombi *Secr.*

III.

Un caso di coscienza per la Francia circa il divorzio (1).

Mulier, vi sententiae separata a marito quoad torum, vellet ad vitam sustendandam quoddam publicum munus suscipere. Sed gubernium id non sinit nisi petat divortium. Ipsa petere vellet, sed, in sua intentione, semper salvo ligamine. Parochus qui est et illius Confessarius petit num admitti possit ad Sacramenta, et lumen seu consilium circa reliqua, ut infra.

Sacra Poenitentiaria, mature perpensis expositis, Confessario oratori respondit:

Mulieri poenitenti, in casu, nihil aliud esse consulendum, nisi ut a petendo divortio sub gravi se abstineat.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria, die 5 Ianuarii 1887.

R. *Card.* Monaco P. M.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

Sommario—I voti semplici, creazione dei tempi nostri—2. Cenno storico dello stato religioso—3. Origine dei voti semplici—4. Congregazioni presenti di voti semplici—5. Argomento della trattazione.

1. I voti semplici in religione possono bene dirsi creazione dei tempi nostri, e mostrano come la Chiesa, costante sempre ed uniforme nei suoi dogmi, non è restia di variare la disciplina secondo l' esigenze e le circostanze dei tempi.

2. Lo stato religioso nella Chiesa è antichissimo: mette capo negl' insegnamenti di Gesù Cristo. Non mai mancarono perciò religiose assembranze di persone che professassero le regole della perfezione evangelica. Gli esseni, i terapeuti di Egitto, gli asceti, gli alessandrini mostravano nei primi tre secoli tutti i caratteri dello stato religioso (V. Bouix *Tr. de Jure Regul. Par. I Sect. IV, Cap. II, § II*). Poi vennero gli ere

(1) Dalla *Nouvelle Revue Tèologique.*

ti con Paolo, con Antonio, con Ilarione, e popolarono i deserti. Nel 4.° Secolo Basilio in oriente e nel 6° Benedetto in occidente diedero forma più perfetta ai religiosi istituti; dopo i quali Francesco di Assisi, Domenico di Gusman ed altri molti; ed ai tempi della riforma protestantica i non pochi istitutori di Congregazioni Regolari moltiplicarono nella Chiesa siffatte fondazioni. Crebbero in tanto numero e di forme così svariate questi Ordini e queste Congregazioni, che nel Concilio 2.° Lateranese fu sancito un formale divieto d' introdursi novelle istituzioni regolari, bastando le già esistenti per soddisfare alle necessità e ai desiderii delle anime.

3. La solennità nei voti, benchè non sia necessario costitutivo dello stato religioso, come appresso verrà dimostrato, pure nei passati secoli la si richiedeva in chi volea consacrarsi a Dio in qualche ordine approvato. Tutti gli ordini erano di voti solenni. Solo nel 1583 la Bolla di Gregorio XIII *Quanto fructuosius* fa menzione di voti semplici, non come tessera di qualche istituto novello, ma per distinguere nella Compagnia di Gesù la doppia professione che vi si emette di voti semplici e solenni, la prima dopo un biennio di probazione, la seconda dopo la probazione di un terzo anno.

4. Non ostante il divieto di fondarsi altri ordini religiosi (divieto che comprendeva, come vedremo, altresì gl' istituti di voti semplici), pure dal passato secolo si videro scaturire nella Chiesa svariate congregazioni di voti semplici che in questi ultimi tempi sopratutto crebbero di numero mirabilmente. Se ne contano moltissime così di uomini come di donne. E in quanto agli uomini ve ne ha di sacerdoti e di laici. Fra i Sacerdoti si noverano i Dottrinarii, i Pii Operai, i Sacerdoti della Missione, i Sulpiziani, gli Eudisti, i Redentoristi, i Passionisti, gli Oblati di Maria Immacolata, gli Oblati di Maria Vergine, i Missionarii del Prezioso Sangue, i Padri Maristi, i Padri dei Sacri Cuori, l'Istituto della Carità, quello della S. Croce, i Pallottini, i Sacerdoti della Risurrezione, quelli del SS. Sacramento, i Missionarii Salesiani, i Missionarii Figli del Cuore Immacolato di Maria, gli Oblati di S. Francesco di Sales di Annecy. Fra i laici sono i Fratelli Cellisti o Alessiani, i Fratelli delle Scuole Cristiane, i Fratelli di N. Signora della Misericordia, i Fratelli Maristi.

Gl' Istituti feminei di voti semplici poi non così facilmente possono numerarsi. Primeggiano fra tutti le Figlie e le Suore della Carità; poi le Figlie di S.ª Anna, le Suore Stimmatine, quelle d' Ivrea, quelle del Prezioso Sangue ed altre moltissime. Il Card. Bizzarri nella sua *Collectanea* vuole accingersi a farne un elenco, e d'Istituti siffatti, fondati recentemente fino ai tempi suoi, (1863) ne enumera oltre novanta.

Non tutte queste Congregazioni vanno regolate alla stessa forma, essendo svariati i loro scopi e le loro costituzioni; nè in tutte, i voti semplici sono perpetui: anzi in talune non si professano voti di sorta. Noi le abbiamo tutte insieme raggruppate, essendo comuni le norme di dritto da cui dipendono, salve solo poche eccezioni.

5. Ci occuperemo adunque di siffatti istituti proprii dei nostri tempi, e in modo speciale della natura e degli effetti dei voti semplici, e ciò faremo tanto più volentieri, quanto meno queste teoriche sono trattate dagli autori comuni, i quali parlando degl' istituti religiosi, contemplano per lo più quelli solamente che sono di voti solenni. Noi ci avvarremo in modo speciale di recenti dichiarazioni della Santa Sede, e procureremo di stabilire innanzi tutto il vero concetto canonico *de' Voti semplici in Religione*

CAPO I.

Natura de' Voti semplici in Religione

SOMMARIO — 6. Come trattare dei voti semplici — 7. Come conoscerne la natura.

6. Nel trattare della natura de' voti semplici fa mestieri paragonarli coi solenni, dai quali solo vogliono distinguersi. Conosciuto in che sia riposta la solennità de' voti, sarà facile argomentare, per esclusione, ciò che sieno i voti semplici, giacchè, meno i solenni, tutti i voti sono semplici.

7. Eppure non è così agevole stabilire in che consista essenzialmente la solennità

dei voti. « In quo consistat voti solemnitas (dice lo Schmalzgrueber *in tit. 34 L. III Decret., n. 8*), magna est apud doctores contentio ». Noi seguiremo in ciò la dottrina dello esimio Suarez (*de Religione*), la quale raccoglie il suffragio de' più dotti canonisti, determinando la natura di ciascun voto, e poi diremo alcun che degli effetti dei voti semplici considerati nelle varie classi di persone, da cui sogliono emettersi.

ARTICOLO I.

Natura del voto semplice di castità.

Sommario — 8. In che consista il voto di castità — 9. La solennità di questo voto non va riposta in una consacrazione o benedizione speciale — 10. Neppure nella tradizione del corpo a Dio — 11. Ma in una estrinseca disposizione della Chiesa la quale conferisce al voto la virtù di dirimere il matrimonio — 12. Differenza precisa tra il voto semplice e solenne di castità — 13. Corollarii.

8. Il voto di castità consiste nello interdirsi qualsivoglia volontaria dilettazione carnale sì interna come esterna. Così il Ferraris (v. *Votum* a. 2, n. 157: « Castitas religiosa est votum, quo religiosus in aliqua religione a Sancta Sede approbata sibi interdicit omnem delectationem voluntariam veneream, tam internam quam externam.... ut a turpibus cogitationibus, delectationibus morosis, consensu; ac etiam ab actibus externis, ut ab aspectu, locutione, tactu et similibus cum feminis ». Quest'obbligo (non solo per virtù di castità, ma sì ancora per virtù di religione) corre indistintamente a tutti i professi di voti così semplici come solenni.

9. La solennità che cosa aggiunge a questo voto? I pareri qui si dividono. Alcuni distinguono il voto solenne di castità dal semplice per un certo rito esteriore, come per la consacrazione spirituale, per la benedizione che s'impartisce a chi professa solennemente, il che non ha luogo quando i voti sono semplici. « Prima sententia ponit hanc solemnitatem in quadam consecratione spirituali, benedictione vel alio simili ritu. Haec videtur fuisse sententia Divi Thomae, 2-2, q. 88, a 7 ». Fin qui il Suarez (*De Relig.* tr. 7, l. 2, c. 6, n. 2). Ma tal sentenza non è ammessa da questo esimio teologo, eccone le validissime ragioni:

a) Il voto solenne di castità può stare che senz'alcuna benedizione o consacrazione; siccome avviene nella solenne profession tacita, che si compie senza nessun rito esteriore; e siccome ha luogo nella solenne professione de' PP. della Compagnia di Gesù, i quali, nè vengono consacrati nè benedetti (Suar. *l. c. n.4.*). Or se la essenza della solennità in questo voto consistesse nella consacrazione o nella benedizione i predetti voti non potrebbero dirsi solenni.

b) Può esservi nel voto di castità consacrazione e benedizione senza che vi sia solennità. Ciò può stare nel voto di castità annesso agli ordini sacri. Qui vi ha consacrazione e benedizione; ma la solennità del voto non è se non per dritto ecclesiastico, il quale potrebbe altrimenti disporre, facendo sì che questo voto, pur annesso ai sacri ordini, fosse semplice, senza dirimere il susseguente matrimonio: « Tunc autem, dice parlando di ciò il Suarez, eadem esset consecratio et benedictio personae; et consequenter votum esset annexum eidem consecrationi, et nihilominus non esset solemne ». Dunque, conchiude lo stesso autore, la solennità non consiste formalmente e per sè in quella consacrazione (l. c. n. 5.).

10. Altri autori ripongono la solennità di questo voto nella tradizione del proprio corpo che a Dio si fa nell' atto della professione. Imperocchè dicono, altro essere il voto, altro la tradizione di sè. Pel voto si promette solo che il corpo non sarà di altri; per la tradizione non solo si promette ma si consegna. Può alcuno (benchè illecitamente) dare validamente ad altri ciò che ha promesso a Dio; non però validamente potrà dare ad altri ciò che non solo ha promesso a Dio ma gli ha donato. La prima cosa ha luogo nel voto semplice, la seconda nel solenne.

Siffatta opinione ha molta apparenza di verità, e, se fosse vera, darebbe non poca luce in questa materia. Ma sgraziatamente non poche sono le ragioni che la dichiarano falsa. Eccole in breve:

Vi si oppongono i voti che si fanno Scolastici della Compagnia di Gesù, li sono stati dichiarati semplici da Gre- XIII; eppure con essi ha luogo la zione del corpo: « In religione Socie- Iesu post biennium fit votum castita- um reliquis, simul cum *traditione*, qua ns se tradit religioni per Ecclesiam ap- atae, et acceptatur a superiore, in cuius ibus publice et cum sacris caeremo- fit. Et nihilominus illud est votum sim- ut ex instituto Societatis eiusque ap- atione per bullas Pontificias constat » r. l. c. n. 15).

Vi si oppongono varii testi di dritto, ali dichiarano la solennità nei voti es- di giure ecclesiastico, non divino. Or osse vera la esposta opinione, non per o ecclesiastico, ma per divino si avreb- impedimento dirimente nel voto solen- giacchè l'impedimento sorgerebbe dalla ra stessa del voto.

osi nella Decretale di Bonifacio VIII *votum* (Tit. XV, L, III in 6): « Quod um debeat dici solemne, ac ad dirimen- m matrimonium efficax nos consulere isti: Nos igitur attendentes quod voti mnitas ex sola constitutione Ecclesiae invecta etc. ».

osì pure nella Bolla *Ascendente Domino* Gregorio XIII del 1584. Questo ponte- redarguisce taluni che si ostinavano a riconoscere come religiosi gli scolasti- della Compagnia di Gesù, dal perchè non ettevano voti solenni; e però dice: « Non nsiderantes voti solemnitatem sola Eccle- e constitutione inventam esse; triaque iusmodi societatis vota, tametsi simpli- a, ut substantialia Religionis vota ab hac de fuisse admissa, illaque emittentes in atu religionis vere constitui, quippe qui r ea ipsa se Societati dedicant atque actu adunt, seque divino servitio mancipant ».

Vi si oppone una sottile ragione teo- gica. Su qual fondamento poggia il prin- pio che non può validamente dare ad al- chi ha consegnato il corpo a Dio? o in tri termini che il voto solenne di castità rime il susseguente matrimonio? Sulla adizione forse fatta dal votante? Ma può un uomo di per sè solo e senza l'intervento di una pubblica autorità, rendersi inabile a contrarre validamente il matrimonio con solo dedicar se stesso e consegnarsi a Dio? Certo la potestà di unirsi in matrimonio è di stretto diritto naturale ed ordinata al bene di tutta la natura, e però un uomo se può rinunziarvi volontariamente, non può per qualsivoglia atto privato allontanar da se la possibilità di riacquistarla. Per escludere questa possibilità, fa mestieri dell'intervento della Chiesa, la quale, moderando ciò che si attiene al matrimonio, può sancire fra gl'impedimenti che lo dirimono anche la professione del voto solenne di castità.—È questo il ragionamento dello esimio Suarez, che per dichiarar anche meglio come non sia incompossibile la tradizione che il religioso fa del suo corpo a Dio con quella che lo sposo fa verso la sposa nel matrimonio, adopera l'esempio del coniugato che si rende religioso. Costui pel voto solenne di castità si unisce a Dio; ma quest'unione con Dio, non rompe l'altra che fece colla sposa, dalla quale se vive separato in quanto al toro e all' abitazione, non è disgiunto in quanto al vincolo che persevera fino alla morte. (Suar. l. c. 9. n. 9).

11. Dal fin qui detto può agevolmente dedursi qual sia la vera sentenza in tal quistione. La solennità nel voto di castità, non può ascriversi alla benedizione o alla consacrazione del votante; non alla tradizione, che fa del suo corpo a Dio: non rimane perciò che si attribuisca all' ordinazione della Chiesa che eleva alla dignità di solenne quel voto di castità, ch'ella stessa dichiara capace di dirimere il susseguente matrimonio.

Questa sentenza, seguita, dopo il Suarez, dai più celebri canonisti, si dimostra sopratutto dai due allegati testi di Bonifacio VIII e di Gregorio XIII, i quali espressamente insegnano non doversi riconoscere in altro la solennità di tal voto che nella sola costituzione della Chiesa; *ex sola constitutione Ecclesiae fuisse invectam.* Ma la Chiesa niente altro aggiunge alla entità di questo voto solenne che la virtù sola di rendere nullo il matrimonio susseguente.

Dunque la solennità di questo voto, se si riguarda la sua origine, mette capo in una positiva disposizione ecclesiastica, se i suoi effetti, dirime il susseguente matrimonio.

12. Di qui puossi chiaramente determinare la differenza che corre tra il voto semplice e il solenne di castità. Si ascolti il Suarez: « Sequitur ex impugnatione aliarum opinionum, quia sine efficacia ad irritandum perpetuo sequens matrimonium, votum castitatis non est solemne: sed votum simplex castitatis habere potest omnia alia quae habet solemne, praeter hanc efficaciam (scilicet quamcumque externam solemnitatem, seu ritum emittendi votum, et adiunctam traditionem et quidquid aliud cogitetur): ergo primaria differentia inter votum simplex et solemne, in dicta efficacitate posita est: ergo illa est voti solemnitas substantialis; quia sine illa non erit solemne, et cum illa non potest non esse solemne » (l.c. c. 10, n.1). La efficacia perciò, e la *sola* efficacia d'irritare perpetuamente il matrimonio, è la differenza che corre tra il voto solenne e il semplice, dei quali il primo ha questa efficacia, il secondo non l' ha. —Si è detto la *sola efficacia*, per dinotare che altrimenti il voto sempre sarà semplice, quand'anche vi si facessero le più larghe benedizioni, o le più sante consacrazioni, o avesse luogo la tradizione più compiuta del corpo. — Si è detto *la sola efficacia d'irritare* PERPETUAMENTE *il matrimonio*, giacchè se questa efficacia non è perpetua (come nel voto degli Scolastici della Compagnia di Gesù, pei quali dura finchè dimorano in religione, non già se ne uscissero), il voto sarà pur semplice.

13. Da questa teorica il Suarez fa discender pure i seguenti corollarii:

a) Un voto solenne può divenir semplice ove la Chiesa così disponga; imperocchè se la essenziale ragione della solennità va risposta in una positiva disposizione ecclesiastica, quando la Chiesa disponga diversamente, cessa nel voto ogni solennità (l. c. c. 11, n. 1).

b) Può un voto da semplice diventar solenne, senza bisogno di nuova intenzione nel votante, bastando la sola disposizione della Chiesa. Tutti i caratteri intrinseci costitutivi del voto sono nel semplice vo di castità; la solennità è un aggiunto strinseco che non riguarda l'essenza del v to; e però può esserci e può non esser secondo che la Chiesa stabilisce che vi o che non vi sia (l. c. n. 2.).

PROPOSTA DI CASI

2.° Caso Morale

Sinibaldo, Lodovico e Panunzio sono tre fi telli, dei quali il primo con gravi fatiche a menta le paterne possessioni; il secondo, d tosi al negozio con danaro del padre, fa mo lucri; il terzo, con altre sorelle, assiste in c sa all'infermo genitore. Morto il padre *ab testato*, l'asse paterno si divide egualmente tutti i figli: Sinibaldo però e Lodovico rit gono nascostamente delle grosse somme, c dicono di aver lucrate colla loro industria fatica.

Si chiede:

1.° Di quai lucri i figli di famiglia sono fatto padroni?

2.° Compete loro qualche cosa di più per fatiche o le industrie fatte in famiglia?

3.° Che deve dirsi di Sinibaldo e di Lodovic

2°. Caso Canonico

Ilarione religioso italiano, dopo aver din rato più anni fuori del chiostro con licenza superiori, ha ottenuto il Breve Apostolico secolarizzazione.

Confessatosi intanto a Severino, questi chiede conto della pensione governativa c giudica doversi all' Ordine, come quella c rappresenta i beni dal Governo incamerat

Si chiede:

1°. La pensione governativa che si attrib sce ai religiosi civilmente soppressi, rapp senta l'antica proprietà degli Ordini?

2.° Può un religioso, dimorante fuori chiostro, sì con permesso de' superiori, co con Breve Apostolico di secolarizzazione, sua in coscienza la intera pensione?

3.° Deve questi sopportare qualche parte quei pesi che gravavano sui beni monasti

4.° Che deve dirsi di Severo e d' Ilarione

2.° Caso Liturgico

Lavinio sacerdote suol celebrare sopra altare non consacrato che ha in mezzo u

...ola pietra sacra. Senza osservare le dimen-
...si di detta pietra, colloca in mezzo all'al-
...e il calice coll'Ostia, ed a fianco altre par-
...ie per la comunione, colla probabilità che
...r tutto questo entri fra il perimetro della
...ra sacra, stimando bastare che tutto sia
...preso nel corporale.
...chiede: Che deve dirsi della condotta di
...uio?

N. B. Nel prossimo fascicolo da-
...mo la soluzione dei casi proposti
...fascicolo precedente, e così di
...lito.

RONACA GOVERNATIVA

...razie Pontificie *oretenus* **con-
... il divieto del fondatore**—
...gno innestarsi domande di prelevazio-
...ti somme in un giudizio di divisione dei
... componenti il patrimonio di una pre-
...ra. Le grazie e le concessioni fatte dal
...a *oretenus* non hanno minore valore di
...le rese in iscritto, salvo di esaminare
...a persona, per la quale fu trasmessa la
...ifestazione della sovrana volontà, aves-
...a qualità legittima a far fede delle gra-
...e concessioni fatte dal Pontefice.
...irra in dritto e non in fatto la corte di
...rito che dal laconismo della formola usa-
...la chi si fece latore della parola del pon-
...ce, ove non si leggeva *nihil obstante in
...trario* trasse la induzione che non fosse
...o riferito al pontefice il divieto fatto dal
...datore di distrarre qualsiasi parte della
...dita della prelatura, donde il vizio d'or-
...ione e surrezione.
...l magistrato di merito deve esaminare
...colle concessioni pontificie fatte di alcu-
...somme per mantenere i figli agli studii
... collegio di un luogo, anzichè del luogo
...tato dal fondatore, si venissero a pre-
...dicare i dritti dei terzi.
...nulla per difetto di motivazione la sen-
...za che, invece di portare il suo esame
...le condizioni influenti e dirette a dimo-
...are la buona fede, si limita a risponde-
... non potersi parlar di buona fede quan-
... si contravviene alla volontà del testatore.
...z. civ. 17 Lug. 1886 — Ruffo, Galluppi,
... Clares ed altri—La Corte Supr. di Ro-
...a, Anno XI, pag. 725).

**...Beneficio distratto dal Pon-
...efice prima della soppres-
...ione**—È apprezzamento sul contenuto
... un documento, incensurabile in cassazio-
ne, il ritenere che la materia di bolle pontificie sia di dritto privato in quanto che riguardano provvedimenti relativi ad un particolare ente.

Deve pronunziarsi la soppressione dell'ente (abbazia) se ne fu soppressa la giurisdizione e se le bolle pontificie distrassero la dote, assegnandone i beni, cioè il canone, alla Santa Sede e per essa alla economia di Propaganda fede.

La sospensione illimitata della collazione di un beneficio, congiunta con la diversa erogazione della rendita disposta dal Papa con parole proprie di un provvedimento non temporaneo, ma definitivo, equivale a vera soppressione, fin che il pontefice non revochi la detta disposizione ripristinando il beneficio.

La erogazione del canone può apparire come disposizione definitiva dalle parole della relativa bolla pontificia e dall'essersi presa iscrizione ipotecaria.

È apprezzamento incensurabile in cassazione il ritenere che le bolle pontificie abbiano disposto, non già una erogazione diversa delle rendite del beneficio, ma una vera distrazione della dotazione a favore di altro istituto. (Sez. civ. 27 ott. 1886—Fondo pel Culto ed Economia della S. C. di Propaganda—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 745).

Quota di concorso sopra i beni parrocchiali—Per la liquidazione della quota di concorso, è legale la determinazione del fitto presunto di un podere, dedotta per analogia del fitto reale di altro simile podere della parrocchia, senza far prevalere il criterio del multiplo in ragione di otto volte l' imposta fondiaria principale.

L'onere della prova spetta al parroco per stabilire che fosse errato il confronto col fitto certo di un fondo della parrocchia, onde venne determinato il fitto presunto dell'altro podere.

È questione di fatto, improponibile avanti la corte di cassazione, il ritenere che le pensioni a favore del seminario e della curia vescovile fossero state imposte dal vescovo nell'atto d'investitura della parrocchia, quando per la legislazione ora vigente non ne aveva la facoltà.

Non devono essere calcolate in deduzione, come pesi gravanti il beneficio parrocchiale, le partite che non hanno il carattere di *aes alienum*, ma di impiego di rendite del beneficio parrocchiale in funzioni religiose, sebbene queste dovessero celebrarsi dal parroco per lasciti o per consuetudine. (Sez. civ. 15 Nov. 1886— Serrini Arcip. di Pieve Modolena e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma l. c. pag. 768).

Cappellanie soppresse, benchè con oneri di beneficenza—Non sono esenti da soppressione le cappellanie e le fondazioni aventi per iscopo il culto solo perchè s' abbia questo ad attuare con mezzi di beneficenza. (Sez. civ. 18 Nov. 1886—Strazzuso per la fidecommissaria Gravina e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 786).

Gli oneri che non possono adempirsi dopo la soppressione, non rendono rivocabile la donazione fatta ai Religiosi—Non può dirsi rescissa la donazione per ciò solo che colla soppressione dei religiosi si è resa impossibile la condizione delle prescritte funzioni religiose, molto più se invece di condizione risolutiva trattisi di semplice onere aggiunto alla donazione. (Sez. civ. 15 Nov. 1886 — Santangelo Mililli e Finanze—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 792).

Inalienabilità del sacro Patrimonio, secondo la Cassazione di Napoli—È inammessibile il ricorso contro sentenza della corte di rinvio che, seguendo le norme del Collegio Supremo, dichiara inalienabile il patrimonio sacro, benchè per altre ragioni, taluna delle quali si ravvisi errata.

La Corte di Cassazione di Napoli ritiene che il patrimonio sacro, indirizzato a garentire la dignità e la indipendenza del Sacerdozio, reso inalienabile perciò dalla polizia ecclesiastica del reame di Napoli, anteriore al Concordato del 1818, in quanto costituiva un diritto quesito e della Chiesa e del chierico e del donante, non era stato punto disconosciuto, nè in materia diretta nè in modo indiretto dal diritto che vige in Italia, il quale invece ne fa menzione in due luoghi del Codice Civile. (Sez. civile, 11 Mag. 1886—Cicala, De Magistris, e Finanze—La Corte Supr. di Roma l. c., pag. 802).

Gli estratti di nascita del parroco e la carta di bollo—Commette contravvenz. alla legge sul bollo (violando gli art. 20 n. 19,45,49,53, n. 8 legge 13 Sett. 1874) il parroco che rilascia in carta libera un estratto di atto di nascita, sebbene in seguito esibisca un certificato del sindaco da cui risulta la povertà della parte. (Sez. pen. 21 Nov. 1886—P. M. Evangelista—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 837).

Come risolvonsi le quistioni sulle decime e le primizie—È ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si deduce la violazione di tutt'i principii fondamentali che regolano l'argomento delle decime e delle primizie, e dell'art. 60 n. 63 del codice di procedura civile

Non è lecito risolvere in fatto e coi semplici risultati di una prova testimoniale ma deve risolversi colla scorta delle tesi e dei precetti del dritto canonico, la quistione se le primizie, anche quando si volessero ritenere esistenti sul fondo, nonostante la presenza delle decime, dovessero considerarsi come una obbligazione personale dei lavoratori delle terre, i quali abitano nell'ambito della parrocchia e partecipano all'amministrazione dei sacramenti.

È un errore giuridico il ritenere che possa per consuetudine creare l'obbligo di soddisfare le primizie al parroco (Sez. civ. 9 dic. 1886—Angelini e Ghirardini parroco in Portomaggiore—La Corte Supr. di Roma l. c. pag. 838).

Interpretazione della legge di svincolo circa la cassa ecclesiastica—La legge del 7 Maggio 1855 non intese riconoscere nella cassa ecclesiastica una comproprietà sui beni dei soppressi beneficii, insieme ai patroni laicali, e in luogo dei beni in natura assegnarle un equivalente in danaro come prezzo dei medesimi, nel qual caso il prezzo succederebbe alla cosa, e quindi il diritto nella cassa ecclesiastica ai frutti compensati.

Quella legge invece attribuì soltanto alla cassa ecclesiastica il diritto di conseguire una somma da pagarsi dal patrono in proporzione al valore dei beni stessi, ed un semplice ragion di credito a favore della cassa non produttiva d'interessi che in caso di mora. (Sez. civ. 18 Dic. 1886—Fondo per Culto e Castagnola—La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 853).

Il beneficiario non è un semplice usufruttuario—Il diritto dell' investito di godere delle rendite del beneficio non è un vero e proprio usufrutto da essere disciplinato, giusta le regole sancite dalle leggi civili.

Nel beneficio ecclesiastico, per la continuata e non mai interrotta successione degl'investiti, l'idea della proprietà svanisce rimanendo essa assorbita in quella del godimento.

Per le costituzioni apostoliche vigenti nell'ex Stato Pontificio il diritto dell'investito, in quanto riferivasi ai frutti civili, veniva limitato a quelli soltanto che si fossero da lui esatti; onde codesti frutti, tuttochè scaduti all'epoca del suo decesso, non si appartenevano a lui, nè al suo erede ma la camera degli spogli li percepiva insieme agli altri che si andavano maturando nella vacanza del beneficio.

Queste apostoliche costituzioni non sono state abrogate col pubblicarsi nella provi

romana il codice civile italiano (art. 481). Alla Camera degli spogli sono succeduti economati dei beneficii vacanti. Ma in Roma e nelle sedi suburbicarie non si volle istituire nè applicare tutto quello che riguardava gli economati generali, e per conseguenza continuò a funzionare la camera degli spogli, col diritto di conseguire i redditi dei benefici vacanti, come era stato stabilito dalla legislazione locale. (Cass. civ. 22 Dic. 1886—Randi per l'azienda degli spogli della S. C. di Propaganda, e Pietro, ed altri—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 856).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Luglio 1887)

—

Nomine Pontificie—Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato: Consultore della S. C. dei Vescovi e Regolari il P. M. Marcolino Cicognani Procurator generale dell'Ordine dei Predicatori; Consultore della S. C. del S. Uffizio Mons. Antonio Agliardi, Pro-Segretario della S. C. degli affari ecclesiastici straordinarii; e Maestro del Sacro Palazzo Apostolico il P. M. Raffaele Pierotti, dei Predicatori, Parroco di S. M. sopra Minerva.

La nuova legge contro le decime—Approvata già dalle due Camere, si è pubblicata una nuova legge dal governo di Italia, la quale abolisce le decime e qualsivoglia altra prestazione prediale, che non risulti da contratto enfiteutico, dovuta ai parroci od ai Vescovi, i quali hanno diritto di rivalersene dal fondo del culto, i primi fino alla concorrenza di annue Lire 800, i secondi fino ad annue Lire 6000, compresi tutti gli altri provvenuti. Contro questa legge che, a vantaggio unicamente di privati possessori, assottiglia stabilmente moltissime congrue e mense, il Patriarca di Venezia, anche in nome dell'Episcopato Veneto, protestò con rispettoso telegramma a Sua maestà il Re, supplicandolo che non vi apponesse la sua firma. Il Re rispose che avea già firmata la legge e ne assumeva la responsabilità di questa azione di fronte alla propria coscienza, alla patria, alla religione, persuaso di adempire al suo preciso dovere di Re costituzionale. Al ministro Crispi, che gli stava vicino aggiunse: « Se la legge è difettosa, il mio governo mi darà modo di correggerla con una condotta prudente e corretta » — In un prossimo fascicolo daremo il tenore di questa nuovissima legge.

Un Collegio di fanciulle al S. Padre.—Scrivono alla *Lega Lombarda*: « Le allieve delle scuole private femminili di Biella, dirette dalle Suore rosminiane, volendo associarsi alle dimostrazioni d'amore universale pel Giubileo del S. Padre, decisero di rinunziare al premio scolastico dell'anno per applicarne l'ammontare nell'acquisto di un oggetto in oro, da presentarsi a Leone XIII coll'omaggio filiale delle giovani alunne.

Monsignor Dusmet e il cholèra a Catania.—È ben nota l'inesauribile carità di questo illustre Arcivescovo, che nelle più tristi congiunture è sempre all' altezza della sua missione apostolica, esponendo anche la vita pel bene del suo gregge. Così nel ciclone, che desolò i dintorni di Catania, nell'eruzione dell' Etna a Nicolosi; così sempre. Oggi, durante la terribile epidemia, che desola la sua cara città, egli accorre ovunque per confortare ed assistere le vittime del cholèra, per distribuire elemosine, per sollevare lo spirito abbattuto. È l'angelo tutelare che non si risparmia mai, l'aiuto ed il sollievo dei poveri Catanesi. La sua carità è superiore ad ogni elogio, quindi il suo nome è in benedizione, venerato ed amato da quanti lo conoscono, ed è stimato giustamente uno dei migliori Vescovi della cristianità, da conciliarsi la più alta stima del Romano Pontefice. Che Dio gli accordi ancora lunghi anni pel decoro della Chiesa e pel vantaggio della sua Archidiocesi! Che lo conservi all'amore ed al bene del suo popolo! Noi lo desideriamo con ardore, e preghiamo il Signore che esaudisca il desiderio generale. Pure distinto e ben meritato encomio si deve all' egregio monsignor Caff, anche egli strenuo compagno del sullodato Arcivescovo in tutte le opere di carità.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

— Il 21 u. s. innanzi al S. Padre si tenne la Congregazione generale dei sacri Riti per la terza ed ultima discussione sui miracoli operati da Dio ad intercessione del B. Berchmans d. C. d. G.

— Il S. Padre nominò Mons. Nocella postulatore della causa di beatificazione di suor Maddalena Rèmusat, religiosa della Visitazione di Marsiglia, la quale suggerì la consecrazione al S. Cuore di Gesù nel 1720 a Mons. di Belsunce, Vescovo di quella città.

—Si stanno eseguendo lavori per adattare a Cappella la gran Sala Paolina, affine di celebrarvi le sacre cerimonie di beatificazioni e canonizzazioni e le altre ordinarie funzioni papali, in luogo della Sistina, che si vuol conservare come monumento d'arte senza venir danneggiati i celebri dipinti del Buonarroti.

— La storica medaglia annuale offerta al S. Padre , portava la impronta dell'arbitrato di S.S. nella vertenza delle Caroline.

— Sabato 2 sp. fu consecrato l'altare dei Ss. Cirillo e Metodio, costruito per munificenza del S. Padre nella Basilica di S. Clemente, dal l'E.mo Sanfelice, titolare della Basilica.

— Ai 12 u. s. si aprì a culto pubblico la nuova Chiesa di S. Antonio di Padova, presso l'antica piazza d'armi a Torino, officiata dai MM. OO. che vi hanno annesso un ospizio pei poveri vecchi francescani: è surta per oblazioni dei fedeli e per gli aiuti cospicui del Cav. Marietti.

— Il S. Padre ha elargite L. quattro mila al Vescovo di Sarzana per la nuova Chiesa parrocchiale a Spezia, e lire duemila al Vescovo di Rieti per i lavori del nuovo pavimento di marmo in quella Cattedrale.

—Il S. Padre ha eletti i suffraganei delle sedi di Montreal e di Ottawa nel Canadà. La metropolitana di Quebec avrà per suffraganei Trois Rivieres, Nicolet, Chicoutimi, Saint Germain, e la Prefettura Apostolica del Golfo S. Lorenzo; quella di Montreal le diocesi di Shebroke, e di S. Giacinto; quella di Ottawa il Vicariato Apostolico di Pontiac.

— Mons. Ernesto Mazzella, novello Arcivescovo di Bari, il giorno 7 Luglio prendeva *per procuratorem* il possesso canonico in cattedrale, ed il giorno 10 fece il solenne ingresso nell'Archidiocesi. Mons. Mazzella con apposita Circolare in data dello stesso giorno rivolse parole di vivissimo ringraziamento al Vescovo di Conversano Monsignor Gènnari, il quale per oltre un anno, con delegazione apostolica lodevolmente amministrò quell'Archidiocesi. Con altra Circolare della Curia Metropolitana di Bari lo stesso Mons. Gènnari nel ritirarsi dalla sua temporanea amministrazione, manifestava la sua gratitudine pel valido appoggio ricevuto dal Capitolo e dai Parrochi in siffatto ufficio.

— È morto Mons. Bersani, Vescovo coadiutore di Lodi.

— Mons. Vescovo di Cleveland negli Stati Uniti, ha fatto innalzare dalle fondamenta una nuova Chiesa per gl'italiani, e vi ha preposto un parroco italiano.

— Sua Santità ha ordinata la divisione in due del Vicari ato Apostol. del Chen-sì in Cina meridionale e settentrionale, dei quali uno a[illegible] dato ai francescani, l' altro ai preti del Sem[illegible] dei Ss. Pietro e Paolo per le missioni stranie[illegible]

— Con decreto di Propaganda in data 21 g[illegible] gno, il Santo Padre, dietro richiesta di Mo[illegible] Luck, vescovo d' Auckland (Nuova Zeland[illegible] eresse nella parte meridionale di detta c[illegible] cesi di Auckland una nuova missione pe[illegible] Maori. Tale missione venne affidata ai miss[illegible] narii di Mill-Hill, ed avrà per superiore il r[illegible] P. Beker di quella Congregazione. Essa s[illegible] sottoposta al Vescovo d'Auckand sino a che n[illegible] venga eretta in prefettura, oppure in vicar[illegible] to apostolico —

— Oltre 50 famiglie scismatiche abbracc[illegible] rono il cattolicismo nelle diocesi di Diarbek[illegible] Karbouth, e Malatre nella Turchia asiatica[illegible]

— Il P. Mac Glynn a Nuova Iork, valen[illegible] oratore, si gettò con ardore nel campo [illegible] cialista. Non si sottomise alle rimostranze d[illegible] suo Vescovo: fu chiamato a Roma per gius[illegible] ficarsi, e non avendo ubbidito, fu scomunica[illegible]

— Nel giorno del Corpus Domini Mons. G[illegible] sarea, Vescovo di Zamora nel Messico , do[illegible] aver celebrata la messa nell'Oratorio Arciv[illegible] scovile di Michoagan, fu aggredito da un ch[illegible] rico, che pei suoi vizii non è potuto ascende[illegible] ai sacri ordini, e colpito con un pugnale ins[illegible] me al suo cappellano. Fortunatamente le fe[illegible] te furono leggiere.

— Si sono convertiti al Cattolicismo in Ge[illegible] mania il Sig.De Hillern , celebre pubblicis[illegible] ed il barone di Lossberg, cugino del gener[illegible] le dello stesso nome. Due pastori protestan[illegible] a Magonza hanno abiurato, e sono entrati n[illegible] Seminario di Lishstadt.

— Nella città di Salto nella Repubblica A[illegible] gentina, ove da più anni fiorisce una casa d[illegible] le Giannelline, si sta fabbricando un Colleg[illegible] che sarà affidato alle Terziarie francescane [illegible] dedicato a S. Rosa di Viterbo. Tutta la popol[illegible] zione con generosità concorre a sì bella ope[illegible]

— L' Archimandrita Anastasiades di Tin[illegible] in Grecia ha abbandonato lo scisma di Fo[illegible] per unirsi alla Chiesa Cattolica. L'Arcivesco[illegible] scismatico di Tinos l'accusò in Chiesa di esse[illegible] si allontanato dalla retta via: con una lun[illegible] ed erudita lettera, pubblicata in un giorna[illegible] greco, il detto Anastasiades rispose, dimostra[illegible] do come la Chiesa d'Oriente non è santa [illegible] cattolica , e che i soli seguaci di Pietro h[illegible] diritto d'insegnare la via della salute.

— Sono morti: Monsignor Giuseppe Mª. Gesù Uriarte, Vescovo di Sinaloa nel Me[illegible] sico, e Mons. Sigismondo Kovacs, Vescovo [illegible] Veszprim in Ungheria.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

... il cappellano, coll'obbligo della messa quotidiana, possa astenersi talvolta dal celebrare, senza farsi sostituire da altro sacerdote.

Applicationis Missarum — 24 Febbr. 1872 — Giuseppe Gallinotti di N., con ... testamento, nel 1761, chiamò erede universale il Sodalizio del SS. Rosario ivi eretto. Ingiunse al medesimo di nominare un cappellano, scegliendolo da talune determinate famiglie, il quale celebrasse una messa quotidiana all'altare ed in ora più vantaggiosa pel popolo. Al Cappellano assegnò annue L. ..., oltre l'abitazione gratuita; ma aggiunse: « Quando capellanus nominandus pro tempore non poterit celebrare dictam Missam quotidianam, sodalitium haeres eam celebrare facere debebit per quem malit, cum eleemosyna solorum viginti pro unaquaque missa, quae dum dictus capellanus nominandus sit in statu per se satisfaciendi: quae quidem eleemosyna deducenda esset ex dictis libellis octingentis eidem assignatis ».

L'ultimo cappellano intanto sostenne che, omettendo egli la celebrazione per causa di malattia, o anche di devozione, come per compiere i Ss. Esercizii spirituali, non dovesse nulla perdere della sua pensione, essendo in diritto del cappellano il tralasciare per queste ragioni la S. Messa. Querelavasi perciò che il Sodalizio gli avesse tolte L. 9, 10 pei giorni in cui diede opera ai Ss. Esercizii. L'affare fu portato alla S. Sede colla commendatizia del Vescovo, il quale attestava la povertà del cappellano e la costui parentela col testatore.

La S. C. il dì 24 febbraio 1872 propose i seguenti dubbii:

I. An administratio sodalitatis SS. Rosarii, in vim testamenti Gallinotti iure providit missae pro omnibus diebus, in quibus capellanus exercitiis spiritualibus vacavit in casu—Et quatenus affirmative;

II. An idem servandum sit, quando idem capellanus aegrotat, vel quocumque alio impedimento detinetur in casu.

E risolse: *Ad I. et II. Affirmative.*

Corollarii:

a) Alessandro III al *cap. 11 de Praebend.* così rescrisse: « Significatum est nobis, quod cuidam sacerdoti praebendam unam in ecclesia vestra, communi voluntati dedistis, ita quod Missam de S. Maria (nisi corporis infirmitate gravatus sit) debeat quotidie celebrare et ecclesiam vestram nonnisi communi tam praepositi, quam capituli assensu possit dimittere vel cuiquam praebendae illius anniversarium delegare. Quam siquidem institutionem eatenus confirmamus, ut praedictus sacerdos, *nisi infirmitate corporis fuerit impeditus*, assidue debeat obsequium suum impendere ecclesiae memoratae et *quanto frequentius potest (salva honestate sua et debita devotione)* Missarum solemnia celebrare: nec sibi liceat hoc illi subtrahere sive causa voluptatis, sive ad aliam ecclesiam transferendo ».

b) Ad occasione di questa decretale, che conferma con qualche limitazione l'obbligo della messa quotidiana nel caso esposto, i Dottori muovono la quistione se e quando sia lecito al cappellano coll'obbligo anzidetto, interrompere la celebrazione senza essere tenuto di soddisfare per mezzo d'altri.

c) Benedetto XIV, in tal materia, (Lib. 3, cap. 3 *de sacrif. Missae*), riferisce le seguente risoluzione della S. C. del Concilio:

« Episcopus Collensis dioecesim visitando comperit, non sine maximo conscientiarum periculo, plures abusus irrepsisse in adimplendo mentem eorum qui Missas celebrari mandarunt. Ad eos ergo tollendos discutiendum atque resolvendum videtur:

« I. An Sacerdotes, obligati ratione Beneficii, capellaniae, legati, aut stipendii, celebrare quotidie Missam pro se ipsis, possint aliquando a celebratione vacare?

« II. Quando et quoties a dicta celebratione vacare possint?

« III. An diebus licitae vacationis possint Missam pro se ipsis, vel aliis, praeterquam pro Fundatoribus celebrare, et quatenus affirmative;

« IV. An pro aliis celebrando, possint stipendium pro huiusmodi celebratione recipere?

« V. An illis diebus, quibus licite vacant a celebratione, teneantur Missam ab aliis celebrari facere iuxta intentionem fundatorum?

« VI. An Sacerdotes, ut supra, obligati celebrare Missam quotidie, absque tamen onere celebrandi per se ipsos, possint aliquando a celebratione vacare?

« Sacra Congregatio ad I et II respondit *Affirmative, concurrente aliqua rationabili causa.* Ad III, IV et VI *Negative.* Ad V distulit resolutionem (et sub die 13 Novembris 1683 respondit *quod dabitur Resolutio in casibus particularibus*).

d) Dalla quale risoluzione vuolsi raccogliere quanto appresso:

1. Fa d'uopo distinguere fra i cappellani, i quali hanno obbligo di celebrare quotidianamente *per se ipsos*, e quelli che hanno obbligo di celebrare ma non *per se ipsos.*

2. I primi, concorrendo una ragionevole causa, possono talvolta astenersi dal celebrare.

3. Quando però si astengono dal celebrare per l'obbligo della cappellania, non possono celebrare per sè o per altri, e molto meno ricevere diverso stipendio.

4. Quelli poi che hanno obbligo di celebrare non *per se ipsos* non possono omettere la celebrazione, dovendo, se impediti, farsi supplire da altri.

e) Chi ha l'obbligo di celebrare *per se ipsum*, se quando è impedito debba farsi supplire, la S. C. nol definì, e neanche Benedetto XIV volle dichiararlo (l. c.). Altri autori però sono di opinione che in tal caso non corre obbligo al Cappellano di farsi sostituire da altri (V. Giraldi *Expositio Iuris Pontif. t. 1. p. 1, tit. 5 de Praeb.* ed altri molti autori ivi citati).

f) Per quanto tempo possa in tal caso omettersi la celebrazione, neppur convengono i Dottori. Trattandosi d'infermità, alcuni permettono ciò solo per 10 giorni; altri per un mese; altri con più ragione, per 15 giorni (Giraldi l. c.).

g) Trattandosi poi di chi omette la S. Sacrifizio per divozione, alcuni scusano il Cappellano che non celebra una volta ogni settimana; altri, più probabilmente lo scusano solo una volta ogni mese. Ed ecco come ragionano questi ultimi: Il sacerdote deve omettere la S. Messa quante volte per qualche grave fallo se ne rende indegno e non ha copia di confessori. Ma ciò può ammettersi una volta sola al mese; giacchè se più spesso, non potrebbe non imputarsi a propria malizia con detrimento del suffragio che si deve alle anime dei defunti. Così il cit. Giraldi (l. c.).

h) Come poi si può conoscere quando il cappellano ha obbligo di celebrare *per se ipsum* e quando no? Ecco le regole che assegna il Ferraris (*Bibl. Can. v. Capellanus* n. 1. segg.): « Capellanus tenetur *per seipsum* Missas celebrare, si id verbis expressis aut aequipollentibus cautum fuerit in fundatione capellaniae... Imo capellani tenentur missas celebrare per seipsos si adsit praeceptum testatoris seu fundatoris ita concepturn: *et si aliquoties celebrare non possint* faciant celebrare per alios, t respondit S. C. C. dec. 1688. Sic etiam si onus Missarum reperiatur iniunctum capellano hac lege: *Quod debeat celebrare missam, et si aliquando non possit, faciat celebrare quotidie per alium*, vel: *Quod capellanus pro tempore, tempore messis vacet duos menses quotannis et non amplius. Quod possit vacare per omnes aut pauciores dies singulis hebdomadibus, et id etiam in casu infirmitatis*: vel: *absentiae possit capellanus alium substituere* — dicitur onus iniunctum personale, ita ut per seipsum teneatur celebrare, quia onus dirigitur in personam capellani, cuius industria videtur electa, et importat satisfactionem personalem, prout in praefatis casibus respondit S. C. C. *in Romana* 1. ap. 1685 *lib. decret. 35 p. 96*, et 3 decr. 1688; *in Florentina* 13 nov. 1781 et *in Civitatis Plebis* 15 dec. 1608. »

i) Ecco poi quando non ha obbligo

cappellano di celebrare *per se:* « Secus si testator diceret: *quam Missam celebrari vult a rectore, qui nominabitur:* eam tunc poterit missa celebrari et onus adimpleri per alium; eadem S. C. C. 15. *ian. 1669 l. 27 decr. p. 281.* Sicut si ita mandaret: *Haeres teneatur eligere capellanum, qui singulis hebdomadis celebret missas v. g. quatuor:* eam etiam tunc non tenetur celebrare per se ipsum, sed posset per alium, ut eadem S. C. C. respondit in alia *Sabinen* 18 mar. 1684 » (Ferraris *l.c.*).

l) Laddove il cappellano fosse ordinato titolo di cappellania e fosse veramente bisognoso, in tal caso, durante l'impotenza, non sarebbe obbligato di farsi sostituire nella celebrazione. Così la S. C. del Conc. *in Pistorien* 5 febr. 1650, *in Patavina* 24 apr. 1655 (ap. Giraldi l.c.).

m) Nel caso, il cappellano non era obbligato di celebrare *per se ipsum;* ma l'obbligo era imposto al sodalizio di nominare il cappellano e di sostituirne un altro in caso d'impotenza.

II.

Se il parroco, assente o infermo, debba far sempre celebrare da altri nella propria chiesa la messa PRO POPULO.

Dubia super applicatione Missæ parochialis—14 Dic. 1872—Ad istanza di un Vescovo furono proposti alla S. C. risoluti i seguenti dubbii importantissimi intorno alla celebrazione della messa *pro populo:*

« I. An parochus die festo a sua paroecia absens satisfaciat suae obligationi missam celebrando *pro populo* in loco ubi degit, seu potius teneatur substituere alium qui missam *pro populo* dicat in propria ecclesia.

« Et quatenus negative ad secundam partem;

II. An teneatur missam applicare *pro populo* in loco ubi degit, seu potius ad parochiam rediens teneatur applicare in propria ecclesia.

« III. An parochus morbi causa legitime impeditus ne missam celebret, teneatur post recuperatam sanitatem tot missas applicare *pro populo,* quot durante morbo omisit, sive in casu quo nec per se, nec per alium celebrare poterat sine gravi incommodo, sive in casu quo poterat per alium, sed ex aliquo vano timore, vel negligentia, non curavit, vel non obtinuit ut alius pro se celebraret ».

Ai quali quesiti la S.C. il dì 14 dicembre 1872 rispose come appresso:

« Parochum die festo a sua paroecia « legitime absentem satisfacere suae o« bligationi missam applicando pro po« pulo suo, in loco ubi degit, dummodo « ad necessariam populi commoditatem « alius sacerdos in ecclesia parochiali « celebrat et verbum Dei explicet.

« Parochum vero utcumque legitime « impeditum ne missam celebrat, tene« ri eam die festo per alium celebrari « et applicari facere pro populo in ec« clesia parochiali: quod si ita factum « non fuerit, quamprimum poterit, mis« sam pro populo applicare debere ».

Ecco i principii svolti nella discussione:

a) Il dovere nel parroco di applicar la messa *pro populo* è personale insieme e reale. Personale, perchè deve compiersi dal parroco stesso; reale, perchè deve soddisfarsi nella chiesa propria, per vantaggio dei fedeli.

b) Che tal dovere sia personale provasi per molte ragioni:

1. Il Tridentino— *(Sess. 23 c. 1 de ref.)* attribuisce quest'obligo alla persona stessa del parroco, il quale, come ha dovere di conoscere il gregge, così ha pur dovere di offrir per esso il S. Sacrifizio: « Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre... sacrosancta Synodus eos admonet et hortatur, ut divinorum praeceptorum memores factique forma gregis, in iudicio et veritate pascant et regant ».

2. Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* del 19 agosto 1744 dichiara: « Eos, quibus animarum cura demandata est, non modo sacrificium missae celebrare, sed illius etiam fructum medium pro populo sibi commisso applicare debere ».—E nell'altra Enciclica *Amantissimi* del dì 3 maggio 1858 il medesimo Pontefice stabilì: « Parochos, aliosque omnes animarum curam actu gerentes, sacrosanctum Missae sacrificium pro populo sibi commisso celebrare et applicare debere ».

3. I Canonisti insegnano lo stesso. Così il Fagnano *(Cap. Extirpandae de Praeb)*. « Parochi et Curati animarum cogendi sunt, ut per seipsos et non per substitutos eorum munia impleant ».— Così pure il Monacelli *p. 1, tit. 10 form. 18, n. 14,* il Garzia *de benef. p. 3,n. 53*, il de Grassis *in decis. aureis casuum consc. l. 2, c. 38,* 7.

4. Il medesimo ha deciso costantemente la S.C. del Conc.—In *Castri Albi, Visitationis Ss.Liminum* 18 iul.1789, al dubbio: « An parochi dictarum ecclesiarum, aliarumque Collegiatarum Dioecesis Castri Albi teneantur per se ipsos applicare diebus festis missam pro populo, seu potius possint per beneficiatos aliosque sacerdotes praedicto oneri satisfacere in casu »— la S. C. rispose: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*—Così pure *in Fesulana* 16 iun. 1770 et 26 ian. 1771, ai dubbii: « I. An Parochi Dominicis aliisque festis diebus, praesente cadavere, possint celebrare missam pro defuncto et ad alium diem transferre missam pro populo applicandam in casu: et quatenus negative: II. An saltem applicationi missae pro populo supplere possint per alium sacerdotem in casu »—la S. C. rispose: *Ad I et II. negative.* E *in Mechlinien, Missae pro populo* 25 sept. 1847, al dubbio: « An parochi ipsi S. Missae sacrificium pro populo offerre debeant si legitima causa non impediantur; an vero per alium ex. gr. sacellanum aut presbyterum advenam huic officio satisfacere possint »—fu risposto: *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, excepto casu verae necessitatis et concurrente causa canonica.*

c) Contro siffatto obbligo personale non si ammette consuetudine contraria. Così *in Mechlinien.* cit. ad IV: « Quid censeri debeat de consuetudine, vi cuius parochus diebus Dominicis et festis missam privatam pro pio aliquo benefactore applicet, et nullo legitimo impedimento detentus, onus celebrandi Missam pro populo in alium transferat sacerdotem? » la S. C. rispose: *Consuetudinem, de qua agitur, non esse attendendam.* Così pure: *in Policastren* 23 maii 1857 e *in Tiburtina* 21 nov. 1801.

d) Da questa legge si accettuano solo i casi di vera necessità e quando interviene una causa canonica, secondo fu definito nella cit. causa *in Mechlinien.* Siffatti casi possono essere i seguenti ed altri simili:

1. Quando la parrocchia sia annessa ad una prebenda canonicale, allora il parroco celebrando in dì festivo la messa conventuale, potrà commettere a qualche altro la messa *pro populo* (Bened. XIV in Const. cit. *Cum semper oblatas).*

2. Quando nella chiesa parrocchiale si trovino dei sacerdoti che per legge di fondazione debbano coadiuvare il parroco nella cura, dove la consuetudine ivi porti che la messa *pro populo* si celebri dal parroco insieme e dai coadiutori, siffatta consuetudine può mantenersi (S.C.C. *in Spoletana* 14 maii 1831; *in Ripana* 15 dec. 1725; in Verulana 12 dec. 1829).

3. Quando la cura risegga in un Capitolo, il quale la eserciti per mezzo di un vicario, recando la consuetudine che la messa *pro populo* si celebri per turno dai canonici, tal consuetudine può esser valida (S. C. C. *in Camerinen* 16 dec. 1820).

4. Quando i parroci sono così poveri che per tirare innanzi la vita abbian bisogno dello stipendio della messa, in tal caso è in facoltà del Vescovo di permettere che i medesimi nei dì festivi « eleemosynam ab aliquo pio offerente recipere et pro ipso sacrificium applicare, quatenus id ab eo requiratur libere et licite possint et valeant, dummodo ad necessariam populi commoditatem in ipsa ecclesia parochiali celebrent: ea tamen adiecta conditione, ut tot missas infra hebdomadam pro populo applicent, quot in diebus festis infra eamdem hebdomadam occurrentibus iuxta peculiarem intentionem alterius pii benefactoris obtulerint » (Bened. XIV in Cost. *Cum semper oblatas* n. 8).

e) Che il dovere poi della messa *pro populo* sia anche reale, ecco le precipue ragioni che lo dimostrano:

1. Il parroco è astretto per la legge della residenza di compiere nella propria parrocchia i doveri parrocchiali tra questi occupa un luogo primario la messa *pro populo.*

2. Questo stesso è insegnato dai Canonisti. Il Barbosa (*Summa Apost. decis.*

collect. 478 n. 28) dice; « Missam in propria ecclesia et non in alia celebrare debet parochus, quacumque consuetudine contraria non obstante, *Lucan.* 15 sept. 1629 ». — Il Ferraris similmente insegna (Bibl. v. *Parochus* a. 3, n. 1.): « Parochus diebus festis missam celebrare debet in propria ecclesia, et non in alia, quacumque consuetudine in contrarium non obstante ».

3.° Il medesimo va definito dalla S. C. del Conc. *in Lucana* 15 sept. et 12 nov. 1629; ed *in Fanen.* 17 nov. 1629 e la S. Ruota (*Decis. 469 n. 67 p. 19 p. 2. rec.*) ha pur sentenziato: « Parochi tenentur omnibus diebus festivis Missam celebrare in propria ecclesia, non autem in alia, quacumque consuetudine in contrarium non obstante, per textum *Ut dominicis 2 de parochiis et alien. paroch.* ».

f) Anche da quest'obbligo scusa una qualche giusta ragione; purchè però il parroco, legittimamente impedito, si faccia surrogare nella propria chiesa da un altro. Ecco una risoluzione della S. C. del Conc. *in Comen* 11 maii 1720: « V. An occurrente quod archipresbyter parochus celebret missam conventualem, *vel alias legitime absit*, seu sit impeditus tam in diebus festivis, quam in ferialibus quadragesimae, teneatur celebrare facere per alium missam parochialem pro populo? »—la S. C. rispose: *Affirmative, sed cum applicatione diebus festis tantum.*

g) Quando torni difficile tal surrogazione, il parroco impedito legittimamente, dovrà applicare *pro populo* quanto prima potrà. È vero che il cit. cap. *Ut dominicis 2 de Parochiis et alienis parochianis* rigorosamente vuole che il parroco celebri nella propria chiesa; ma fa pur d'uopo considerare che ne' tempi andati era precetto ai fedeli di ascoltare ne' dì festivi la messa nella propria chiesa parrocchiale; al qual precetto corrispondeva l'obbligo stretto nel parroco di celebrare in quella chiesa: ora però che questo precetto è andato in disuso, il detto obbligo del parroco vuolsi più benignamente interpretare.

Sacra Congregazione di Propaganda fide

Istruzione ai Vescovi e Prelati Regolari delle Missioni Cattoliche, intorno alle sospensioni ex informata conscientia.

Omni tempore sollicita fuit Ecclesia ut non solum ascensus ad sacros Ordines interdiceretur indignis, verum etiam ab eorumdem exercitio criminosi suspensi manerent.

Cum autem occultorum quoque criminum, quaeque prodere non expediret, facilis et prompta, nempe a iudiciariis formis libera, coercitio aliquando necessaria sit ad sacri ministerii dignitatem, et fidelium utilitatem tuendam; hinc sapientissimo consilio Tridentini Patres Sess. XXIV. Cap. I. de Reformat. decreverunt—*Ei cui ascensus ad sacros ordines a suo Praelato ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspensus, nulla contra ipsius Praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus et dignitates sive honores restitutio suffragetur.*

Ex hoc provido decreto, in eo quod refertur ad Clericorum crimina, quae extraiudicialem suspensionem ab ecclesiasticis officiis merentur, iamdudum in usu fuit suspensionis poena ex causis Prelato notis; quae nempe audit suspensio *ex* informata conscientia. Ad hoc itaque ut in eadem infligenda, cum maiori, qua potest cautela et securitate Ordinarii Catholicarum Missionum procedant, S. Congregatio de Propaganda Fide praesentem instructionem edendam censuit, cui iidem Ordinarii in adhibendo hoc extraordinario remedio sese conformare curabunt.

1. Suspensio ex informata conscientia, non secus ac illa, quae per iudicialem sententiam infligitur, personam ecclesiasticam a suis ordinibus, seu gradibus, vel dignitatibus ecclesiasticis exercendis interdicit.

2. In hoc praecipue ipsa differt a iudiciali suspensione, quod adhibetur tamquam extraordinarium remedium in poe-

nam admissi criminis; ideoque ad eiusdem impositiones non requiruntur nec formae iudiciales, nec canonicae admonitiones. Satis erit proinde, si Praelatus hanc poenam infligens, simplici utatur praecepto, quo declaret se suspensionem ab exercitio sacrorum officiorum vel ecclesiasticorum munium indicere.

3. Huiusmodi praeceptum semper in scriptis intimandum est, die et mense designato; ideoque autem fieri debet vel ab ipso Ordinario, vel ab alia persona de expresso ipsius mandato. In eadem tamen intimatione exprimendum est, quod eiusmodi punitio irrogatur in vim Tridentini decreti « Sess. XIV. Cap. 1. de reform. » ex informata conscientia, vel ex causis ipsis Ordinario notis.

4. Debent insuper exprimi partes exercitii ordinis vel officii, ad quas extenditur suspensio; quod si suspensus interdictus sit ab officio, cui alter in locum ipsius substituendus est, ut puta Oeconomus in cura animarum, tunc substitutus mercedem percipiet ex fructibus beneficii in ea portione, quae iuxta prudens Ordinarii arbitrium taxabitur: At si suspensus in hac taxatione se gravatum senserit, moderationem provocare poterit apud Curiam archiepiscopalem, aut etiam apud Sedem Apostolicam.

5. Exprimi item debet tempus durationis eiusdem poenae. Abstineant tamen Ordinarii ab ipsa infligenda in perpetuum. Quod si ob graviores causas Ordinarius censuerit eam imponere non ad tempus determinatum, sed ad suum beneplacitum, tunc ipsa habetur pro temporanea, ideoque cessabit cum iurisdictione Ordinarii, suspensionem infligentis.

6. Suspensioni ex informata conscientia iustam ac legitimam causam praebet crimen, seu culpa a suspenso commissa. Haec autem debet esse occulta, et ita gravis, ut talem promereatur punitionem.

7. Ad hoc autem ut sit occulta requiritur, ut neque in iudicium, neque in rumores vulgi deducta sit, neque insuper eiusmodi numero et qualitati personarum cognita sit, unde delictum censeri debeat notorium.

8. Verum tenet etiam suspensio si ex pluribus delictis aliquod fuerit notum in vulgus; aut si crimen, quod ante suspensionem fuerat occultum, deinceps post ipsam fuerit ab aliis evulgatum.

9. Prudenti arbitrio Praelatorum relinquitur suspensionis causam, seu ipsam culpam delinquenti aut patefacere, aut reticere. Partes alioquin pastoralis sollicitudinis et charitatis eorumdem erunt, ut si istiusmodi poenam suspenso manifestare censuerint, ipsa ex paternis, quas interponent, monitionibus, nedum ad expiationem culpae, verum etiam ad emendationem delinquentis, ad occasionem peccandi eliminandam inserviat.

10. Meminerint vero Praesules, quod si contra decretum, quo irrogata fuit suspensio, promoveatur recursus ad Apostolicam Sedem, tunc apud ipsam comprobari debet culpa, quae eidem praebuit occasionem. Consultum idcirco erit, ut antequam haec poena infligatur, probationes illius, quantumvis extraiudicialiter et secreto, colligantur; ita ut eo ipso, quod cum omni certitudine culpabilitatis in punitione inferenda proceditur, si deinceps causa examinanda est apud Apostolicam Sedem, probationes criminis in eas difficultates haud impingant, quae ut plurimum occurrunt in istiusmodi iudiciis.

11. A decreto suspensionis ex informata conscientia non datur appellatio ad tribunal superioris ordinis. Postquam idcirco Clericus intimationem suspensionis habuerit, si nihilominus appellationem interponere, eiusque obtentu in Altari ministrare, seu quovis modo suum ordinem solemniter exercere praesumat, statim incidit in irregularitatem.

12. Semper tamen patet aditus ad Apostolicam Sedem; et in casu quo Clericus absque sufficienti ac rationabili causa se hac poena multatum reputet, recurrere poterit ad Summum Pontificem. Interim tamen in vigore permanet decretum suspensionis usque dum ab ipso Pontifice, vel a s. Congregatione, quae de recursu iudicare debet, non fuerit rescissum aut etiam moderatum.

13. Ceterum ex quo istiusmodi poena est remedium omnino extraordinarium, quod praesertim ad expiationem criminum absque formis iudiciariis adhibetur; prae oculis habeant Praelati id quod sapientissime admonet Summus Pontifex S. M. Benedictus XIV, in suo tracta-

de Synodo Dioecesana Libro XII cap. 8 n. 6 quod nimirum reprehensibilis foret Episcopus, si in sua Synodo declararet, se deinceps ex privata tantum scientia cum poena suspensionis a divinis animadversurum in Clericos, quos graviter deliquisse compererit, quamvis earum delictum non possit in foro externo concludenter probari, aut illud non expediat in aliorum notitiam deducere.

Romae ex Aed. S. C. de Propaganda Fide die 20 Octobris 1884.

Sacra Congregazione pe' Vescovi e Regolari

Chiarimenti sulla Istruzione del dì 11 Giugno 1880 (V. Mon. Eccl. *Vol. II. Parte III. pag. 5) per le cause disciplinari e criminali dei chierici; e segnatamente sulle censure* ex informata conscientia.

N. 16655 1/2,

Ill.stre e Molto Rev.do Monsignore mio Fratello—Colla lettera del 5 Dicembre cad. la V. S., invocando l'art. 44 della Istruzione 11 giugno 1880, rappresenta a questa S. Congregazione dei VV. RR. accadere spesso che molti accusino verbalmente e segretamente al Vescovo un ecclesiastico di qualche grave delitto anche pubblico, rifiutandosi poi di riferirlo giudizialmente e di firmare il relativo atto, per timore o per altri umani riguardi; il che egualmente avviene di ogni altra persona che fosse chiamata in qualità di testimonio: e perciò non avendosi in simili evenienze che denunzie e deposizioni orali, Ella domanda come dovrebbe contenersi, e specialmente se questo sarebbe il caso di punire *ex informata conscientia*, giusta il Cap. 1, Sess. 14, del Tridentino, come pure se potrebbe bastare per tutto elemento di giudicatura, eziandio nei rapporsi alla S. Sede, la sola attestazione del Vescovo di aver udito da persone degne di fede i fatti delittuosi, anche pubblici, di un Ecclesiastico; ovvero, non potendosi chiarire giuridicamente i medesimi fatti criminosi, dovessero questi lasciarsi andare impuniti.

Sebbene i quesiti sieno esposti in modo generico, ed il citato art. 44 della Istruzione dica che si richieda consiglio a questa S. Congregazione nei casi dubbi e nelle varie difficoltà *pratiche* in cui possono incontrarsi gli Ordinari, per evitare contese e nullità, pur tuttavia posso soggiungerle che in massima generale il rimedio stragiudiziale di punire *ex informata conscientia*, decretato dal Tridentino, è solamente pei reati occulti, come si è ricordato nell'art. 9 della Istruzione, sicchè questo rimedio non potrebbe aver luogo nei casi di delitto pubblico.

Ove pertanto si trattasse di reati occulti potrebbe bastare che l' Ordinario facesse e ritenesse nota in iscritto della verbale denunzia o rivelo avuto segretamente, e che prendesse con la debita riservatezza e prudenza quelle particolari e sommarie informazioni che fossero atte a stabilirne in qualche modo la verità, non solo perchè sia giustamente basato il decreto *ex informata conscientia*, ma ancora perchè l' Ordinario stesso sia in grado di darne conto alla S. Sede ogni volta che da questa ne fosse richiesto.

Quando poi si trattasse di delitti pubblici, ben si conosce che non potendosi lasciare impuniti, sarebbe indispensabile di procedere criminalmente, a norma della Istruzione, con la quale nell' art. II si ordina che la Curia, venuta in notizia di un fatto criminoso imputato ad un Ecclesiastico, procede *ex officio:* nè potrebbe far ostacolo la ricusa o la opposizione che facesse il denunziante di narrare il fatto in formale esame e di apporvi la firma; giacchè presso la sua denunzia verbale l' Autorità Vescovile ne è venuta in cognizione, ed in conseguenza non dovrebbe omettere di procedere a termini di giustizia.

Potrebbe quindi in tal caso aprirsi l'incarto processuale con una comparsa del Procuratore fiscale, nella quale esponesse che in seguito di notizia segreta, la Curia è venuta a conoscere il fatto delittuoso e la imputazione che se ne dà a carico dell'ecclesiastico, facendo istanza che si assumino gli atti di pratica per ogni legale effetto, ed inducendo quei testimoni che il medesimo Procuratore Fiscale potesse, sapere avessero infor-

mazioni in proposito, o riservarsi di indurli in appresso.

Se accadesse che anco il testimone, ad onta degli ordini del Giudice Ecclesiastico, si rifiutasse di prestarsi al regolare esame, si renderebbe colpevole di reato, pel quale, secondo le particolarità del caso, dovrebbe essere punito a forma di diritto.

Questo testimone, se fosse persona laica, converrebbe nelle attuali circostanze limitarsi, in analogia di quanto si dispone all'art. 20 della Istruzione, a farne annotazione in atti, e in procurare di supplire con l'esame di altri testimoni, che *de relato* in altro modo fossero scienti di quello che si ricerca. Ma se un tale testimonio fosse ecclesiastico, dovrebbe procedersi sul di lui conto in conformità dei Sacri Canoni.

Tanto dovea partecipare alla S. V. in riscontro della indicata sua lettera, ed in questa occasione Le auguro dal Signore prosperità.

Di V. S.

Roma 21 dicembre 1883.

Come fratello
Card. FERRIERI *Prefetto.*

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Se le pietre sacre di altari possono formarsi di cemento o di gesso, e se talvolta possono esser prive di sacre reliquie.

Lamacen.—R.mus Ordinarius Dioeceseos Lamacen exponens altaria plurima suae Dioeceseos Ecclesiarum Sacros lapides praeseferre e quodam schisto lapide (*cemento*) efformatos satis duro, quorum alii omnino Sanctorum Reliquiae continent, alii omnino iisdem carent; ac praeterea reperire etiam sacros lapides e gypso conflatos, etsi reliquiis instructos; insequentia Dubia pro opportuna solutione Ss. Rituum Congregationi humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. An usus sacrorum lapidum Reliquiis carentium servari possit?

Dubium II. An retineri possint sacri lapides e schisto illo lapide efformati?

Dubium III. An retineri possint Sacri lapides Reliquiis Sanctorum instructi, e gypso tamen constantes?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re matura perpensa, rescribere rata est, nimirum:

Ad I. Negative;

Ad II. Affirmative;

Ad III. Negative. Atque ita rescriptum sit die 29 Aprilis 1887.

II.

Intorno agli officii votivi della Passione e della B. V. Immacolata, e se Vesperi in quaresima possano cantarsi nelle ore vespertine quando non è obbligo di coro.

Emeriten.—29 Apr. 1887 — R.mus D.nus Romanus Lovera hodiernus Episcopus Emeriten, in Ditione de Benezula, insequentia dubia pro opportuna solutione Sacrae Rituum Congregationi demississime subjecit, nimirum:

Dubium I. An Feria VI post Octavam Ascensionis, quae tamen Feria est liberi fieri possit Officium votivum Passionis?

Dubium II. In Ecclesiis parochialibus ubi non adest Chori obligatio, tempore quadragesimali, in Festo S. Ioseph vel aliorum Sanctorum, possunt cantari Vesperae post comestionem, seu post meridiem ad populi devotionem fovendam?

Dubium III. Commemoratio de Cruce quae dicitur tempore pascali (loco suffragiorum de Sanctis) potestne recitari quando fit Officium votivum de Passione?

Dubium IV. Num Sacerdos Missam votivam lectam, vel solemnem de Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptione celebraturus, respondentem Officio ejusdem votivo, quod cum ceteri universalis Ecclesiae concessum fuit, teneatur adhibere Missam cujus Introitus *Gaudens Gaudebo?*

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis, ita propositis Dubiis rescribendum censuit:

Ad I. Negative,

Ad II. Negative,
Ad III. Negative,
Ad IV. Affirmative; attamen servanda Rubrica Missis votivis per annum praeposita. Atque ita rescripsit die 29 Aprilis 1887.

III.

Ancora della precedenza che compete al Terz'Ordine Francescano su tutte le altre confraternite ed arciconfraternite.

Lucerina — 29 Jun. 1887 — Extat in loco vulgo dicto *S. Bartolomeo in Gallo* infra fines Dioeceseos Lucerinae Sodalitas Confratrum Tertii Ordinis Sancti Francisci, penes Ecclesiam Ordinis Minorum Reformatorum inde ab anno 1739 canonice erecta, cujus Moderatores ad Apostolicam Sedem nuper recursum habuerunt quoad jus praecedentiae in Processionibus. Quum vero altera Sodalitas adsit ibidem (nuper ad Dignitatem Archiconfraternitatis erecta) a Sanctissimo Sacramento et Immaculata Deiparae Conceptione nuncupata atque anno 1781 rite approbata, quae ejusmodi praecedentiae ejus sibi vindicare contendit: Moderatores Confratrum Tertii Ordinis ad dictum jus confirmandum, gravibus suffulti rationibus ac praesertim generali Decreto Sacrorum Rituum Congregationis diei 28 Maji anno superiore lato, eidem Sacrae Congregationi sequens dubium discutiendum humillime subjecerunt, scilicet:

Num praefatum Sodalitium Tertii Ordinis praecedentia gaudeat in dicto loco super ceteras Archiconfraternitates et Sodalitates laicas necne?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti secretarii, auditoque R.mo D.no Episcopo Lucerino, ita proposito Dubio rescribendum censuit:

Praecedentiam spectare privative ad Confratres Tertii Ordinis.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 2 Junii 1887.

D. *Card.* Bartolinius
S. R. C. Praef.

Laurentius Salvati
S. R. C. Sec.rius

LETTERA
DI S. S. PAPA LEONE XIII
AL CARD. MARIANO RAMPOLLA
Suo Segretario di Stato

Signor Cardinale,

Quantunque Le siano abbastanza noti gl'intendimenti che Ci guidano nel governo della Chiesa universale, pure crediamo opportuno di riassumerli brevemente e meglio dichiararli a Lei, che per ragione del nuovo officio, a cui la Nostra fiducia l'ha chiamata, deve prestarci più da vicino il suo concorso, e, secondo la Nostra mente, spiegare la sua azione.

In mezzo ai gravissimi pensieri, che sempre Ci ha dato e Ci dà il formidabile peso del Sommo Pontificato, valse non poco a riconfortarci la persuasione, altamente radicata nell'animo Nostro, della grande virtù, di cui è ricca la Chiesa, non solamente per la salvezza eterna delle anime, che ne è il fine vero e proprio, ma anche a salute di tutta l'umana società. — E fin dal principio Ci proponemmo di adoperarci costantemente a risarcire i danni recati alla Chiesa dalla rivoluzione e dall'empietà, e nel tempo stesso a far sentire a tutta l'umana famiglia, estremamente bisognosa, l'alto conforto di questa divina virtù — E poichè i nemici da lungo tempo si studiano con ogni mezzo di togliere alla Chiesa ogni influenza sociale, e di allontanare da essa popoli e governi, ai quali con tutte le arti si provarono di renderla sospetta e di farla credere nemica; dal canto Nostro l'abbiamo sempre mostrata, qual'è veramente, la migliore amica e benefattrice dei principi e dei popoli; e Ci siamo studiati di riconciliarli con essa, rannodando o stringendo vie più tra la S. Sede e le diverse nazioni amichevoli rapporti, e ristabilendo dovunque la pace religiosa.

Tutto Ci consiglia, Signor Cardinale, a tenerci costantemente su questa via; e non fa d'uopo qui dichiararne particolarmente i motivi. Accenneremo solo al gravissimo bisogno che ha la società di tornare ai veri principî di ordine, tanto sconsigliatamente abbandonati e negletti. Per questo abbandono si è rotta tra popoli e sovrani e tra le diverse classi sociali quella pacifica armonia, nella quale è riposta la tranquillità e il pubblico benessere; si è indebolito il sentimento religioso e il freno del dovere; per cui è sorto vigoroso e si è diffuso largamente lo spirito d'indipendenza e di rivolta, che va fino all'anarchia e alla distruzione della stessa sociale convivenza. — Il male cresce a dismisura e dà a pensare

seriamente a molti uomini di governo, i quali cercano in ogni modo di arrestare la società sul fatale pendio e di richiamarla a salute. E bene sta, chè con tutte le forze si deve fare argine ad un torrente così rovinoso. Ma la salvezza non verrà senza la Chiesa: senza la salutare influenza di lei, che sa indirizzare con sicurezza le menti alla verità, e formare gli animi alla virtù e al sacrificio, nè la severità delle leggi, nè i rigori della giustizia umana, nè la forza armata varranno a scongiurare il pericolo presente, e molto meno a ristabilire la società sulle naturali ed inconcusse sue fondamenta.

Persuasi di questa verità, crediamo sia còmpito Nostro di continuare quest'opera di salute, sia col propagare le sante dottrine del Vangelo, sia col riamicare gli animi di tutti alla Chiesa ed al Papato, e col procurare a questo e a quella una maggior libertà, sì che siano in grado di compiere con largo frutto la loro benefica missione nel mondo.

A quest'opera Ci è piaciuto, Signor Cardinale, di associarla, molto ripromettendoci dalla sua esperienza negli affari, dalla sua attività e provata devozione alla S. Sede, e dal suo attaccamento alla Nostra persona. Al conseguimento del nobilissimo scopo, Ella insiem con Noi vorrà dirigere da per tutto l'azione della S. Sede, applicandola però alle varie nazioni, secondo i bisogni e le speciali condizioni di ciascuna.

Nell'Austria-Ungheria la pietà insigne dell'augusto Imperatore e Re Apostolico e la sua devozione verso la S. Sede, nella quale sono con lui uniti anche gli altri membri dell' I. e R. Famiglia, fa sì che esistano tra la S. Sede e quell'Impero le migliori relazioni. Mercè le quali, ed il senno degli uomini che hanno la fiducia del loro augusto Sovrano, sarà possibile promuovere nell'Austria-Ungheria gl'interessi religiosi, toglierne gl'impedimenti, e regolare di pieno accordo le difficoltà che potrebbero incontrarsi.

Quindi il Nostro pensiero si volge con speciale interesse alla Francia, nazione nobile e generosa, feconda di opere e d'istituzioni cattoliche, sempre cara ai Pontefici, che la riguardarono come la figlia primogenita della Chiesa. Noi conosciamo per prova la devozione, che alla Sede Apostolica professano i suoi figli, dai quali più volte avemmo motivi della più sentita consolazione. Questo stesso sentimento di speciale dilezione che abbiamo per essa, Ci fa provare una più viva amarezza per tutto ciò che vediamo ivi accadere a detrimento della religione e della Chiesa. E facciamo i più fervidi voti perchè il male si arresti e, cessate le diffidenze, nella osservanza, secondo la lettera e secondo lo spirito, dei patti solennemente sanciti possa sempre regnare fra la S. Sede e la Francia la desiderata concordia.

Nè meno Ci è a cuore la Spagna, che per la sua fede inconcussa meritò il glorioso titolo di nazione cattolica, e dalla fede ripete tanta parte della sua grandezza. Ella, Signor Cardinale, ne ha conosciuto da vicino i pregi e ne ha conosciuto pure i particolari bisogni, primo fra tutti quello dell'unione tra cattolici nella difesa generosa e disinteressata della religione, nella sincera devozione alla S. Sede, nella scambievole carità, affinchè non si lascino trasportare da private mire nè da spirito di contesa. Le intime relazioni, che ha con Noi quella fedele e generosa nazione, la pietà della vedova Regina Reggente e il suo filiale ossequio verso il Vicario di Cristo, Ci fanno sicuri, che le Nostre paterne sollecitudini per gl'interessi cattolici e la prosperità di quel Regno saranno efficacemente favorite e secondate.

Le strette attinenze di origine, di lingua e di religione, come ancora la fermezza medesima nell'avita fede, che uniscono alla Spagnuola le popolazioni dell' America di mezzodì, Ci invitano a non disgiungerle nelle speciali cure che saremo per rivolgere del pari a comune loro vantaggio.

Non possiamo tacere della nazione Portoghese, che tanto contribuì alla propagazione della fede cattolica in lontani paesi, e che alla S. Sede è così strettamente unita con legami scambievoli di devoto ossequio per una parte e di paterna corrispondenza per l'altra. Con essa abbiamo potuto recentemente comporre di comune accordo e con reciproca soddisfazione la gravissima controversia circa il patronato delle Indie Orientali: Ci ripromettiamo di trovare anche in avvenire in chi ne regge i destini le stesse favorevoli disposizioni, che Ci mettono in grado di dare sempre maggiore incremento alla religione cattolica così in quel regno, come nelle sue colonie.

A queste nazioni cattoliche uniamo anche il Belgio, dove il sentimento religioso è sempre così vivo ed operoso, e dove per lo specialissimo affetto che da lungo tempo nutriamo per esso, vorremmo che l'azione befica della Chiesa si diffondesse sempre più largamente nella vita pubblica e privata.

È necessario inoltre di continuare in Prussia l'opera della pacificazione religiosa, finchè sia condotta al suo compimento. — Il molto che si è ottenuto finora, l'animo ben disposto di S. M. l' Imperatore e la buona volontà da cui vediamo sempre animati coloro che ivi tengono la somma delle cose, Ci fanno sperare, che non saranno inutili le Nostre cure per migliorare ancora di più le

ndizioni della Chiesa cattolica in quel re-
o, e soddisfare così le giuste brame di
elle popolazioni cattoliche per la loro fer-
ezza e costanza tanto bemerite della reli-
one. — E le stesse cure intendiamo esten-
re altresì ai diversi Stati della Germania,
finchè siano tolte di mezzo o modificate le
ggi, che non lasciano alla Chiesa la liber-
necessaria per l'esercizio del suo spiritua-
potere. Voglia il cielo, che tutti si risol-
ano a mettersi per questa via! Ma un voto
articolare facciamo pel regno cattolico di
aviera, col quale la S. Sede ha vincoli spe-
ali, e dove bramiamo ardentemente, che
religione abbia una vita sempre più pro-
era e feconda.

Saremmo lietissimi, se anche in altri Sta-
acattolici potessimo far penetrare le buo-
e salutari influenze della Chiesa e por-
re in essi alla causa dell'ordine, della pace
del benessere pubblico il Nostro concor-
specialmente dove sono, come accade nei
asti domini dell'Inghilterra, sudditi catto-
ci in gran numero ai quali dobbiamo per
fficio tutte le sollecitudini del supremo A-
postolato: o dove, come nelle contrade della
ussia, le difficili condizioni in cui si tro-
ano la Chiesa e i sudditi cattolici rende-
ebbero le Nostre cure più necessarie e più
pportune. — E poichè il potere di cui sia-
no investiti abbraccia di sua natura tutti
tempi e tutti i luoghi, è debito Nostro cu-
are l'incremento della religione, dove essa
già ampiamente stabilita, come in molti
tati di America; favorire le missioni nei
aesi ancor barbari ed infedeli. — È egual-
ente delle Nostre sollecitudini richiamare
ll'unità i popoli che miseramente se ne se-
pararono. Tra questi ricordiamo quelli d'O-
iente, un tempo sì fecondo in opere di fede e
i gloriosi; e innanzi a tutti, i popoli della
recia, che Noi, sull'esempio di molti No-
stri Predecessori, ardentemente bramiamo
di veder ritornare al centro dell'unità cat-
tolica e risorgere all'antico splendore.

Ma vi ha un altro punto, che richiama a sè di continuo la Nostra attenzione, ed è per Noi e per la Nostra Apostolica autorità del più alto interesse; intendiamo dire dell'attuale Nostra condizione in Roma a cagione della funesta discordia tra l'Italia, qual'è ora officialmente costituita, ed il romano Pontificato. — Vogliamo in argomento sì grave aprirle pienamente il Nostro pensiero.

Più volte abbiamo espresso il desiderio di vedere finalmente composto il dissidio; ed anche recentemente, nell'Allocuzione Concistoriale del 23 Maggio decorso abbiamo attestato l'animo Nostro propenso ad estendere l'opera di pacificazione, come alle altre nazioni, così in modo speciale all'Italia per tanti titoli a Noi cara e strettamente congiunta. — Qui però per giungere a stabilire la concordia non basta, come altrove, provvedere a qualche interesse religioso in particolare, modificare o abrogare leggi ostili, scongiurare disposizioni contrarie che si minaccino; ma si richiede inoltre e principalmente, che sia regolata come conviene la condizione del Capo supremo della Chiesa, da molti anni per violenze ed ingiurie addivenuta indegna di lui, ed incompatibile colla libertà dell'Apostolico officio. — Per questo nella citata Allocuzione avemmo cura di mettere a base di questa pacificazione la giustizia, e la dignità della Sede Apostolica, di reclamare per Noi uno stato di cose, nel quale il romano Pontefice non debba essere soggetto a nessuno, ed abbia a godere di una piena e non illusoria libertà. — Non v'era luogo a frantendere le Nostre parole e molto meno a snaturarle, torcendole ad un significato del tutto contrario del Nostro pensiero. Da quella usciva evidente il senso inteso da Noi, essere cioè condizione indispensabile alla pacificazione in Italia rendere al romano Pontefice una vera sovranità. Giacchè nello stato presente di cose è chiaro, che Noi siamo più che in potere Nostro in potere di altri, dal cui volere dipende di variare, quando e come piaccia, secondo il mutar degli uomini e delle circostanze, le condizioni stesse della Nostra esistenza. *Verius in aliena potestate sumus, quam Nostra,* come più volte abbiamo ripetuto. E perciò sempre, nel corso del Nostro Pontificato, secondo che era debito Nostro, abbiamo rivendicato pel romano Pontefice un' effettiva sovranità, non per ambizione, nè a scopo di terrena grandezza, ma come vera ed efficace tutela della sua indipendenza e libertà.

Infatti l'autorità del sommo Pontificato istituita da Gesù Cristo e conferita a S. Pietro, e per esso ai suoi legittimi Successori, i romani Pontefici, destinata a continuare nel mondo, fino alla consumazione dei secoli, la missione riparatrice del Figlio di Dio, arricchita delle più nobili prerogative, dotata di poteri sublimi propri e giuridici, quali si richiedono pel governo di una vera e perfettissima società, non può per la sua stessa natura e per espressa volontà del suo divin Fondatore sottostare a veruna potestà terrena, deve anzi godere della più piena libertà nell'esercizio delle sue eccelse funzioni.—E poichè da questo supremo potere e dal libero esercizio di esso dipende il bene di tutta quanta la Chiesa, era della più alta importanza, che la nativa sua indipendenza e libertà fosse assicurata garantita difesa attraverso i secoli, nella persona di chi ne era investito, con quei mezzi, che la divina Provvidenza avesse riconosciuti acconci ed efficaci allo scopo.— E così, uscita la Chiesa vittoriosa dalle lunghe ed acerbe persecuzio-

ni dei primi secoli, quasi a manifesto suggello della sua divinità; passata l'età, che può dirsi d'infanzia, e giunto per essa il tempo di mostrarsi nel pieno sviluppo della sua vita, cominciò pei Pontefici di Roma una condizione speciale di cose, che a poco a poco, pel concorso di providenziali circostanze, finì collo stabilimento del loro Principato civile. Il quale con diversa forma ed estensione, si è conservato pur tra le infinite vicende di un lungo corso di secoli fino a' dì nostri, recando all'Italia e a tutta Europa, anche nell'ordine politico e civile, i più segnalati vantaggi. — Sono glorie dei Papi e del loro Principato i barbari respinti od inciviliti; il despotismo combattuto e frenato; le lettere, le arti, le scienze promosse; le libertà dei Comuni; le imprese contro i Musulmani, quando erano essi i più temuti nemici non solo della religione, ma della civiltà cristiana e della tranquillità dell'Europa. — Una istituzione sorta per vie sì legittime e spontanee, che ha per sè un possesso pacifico ed incontestato di dodici secoli, che contribuì potentemente alla propagazione della fede e della civiltà, che si è acquistata tanti titoli alla riconoscenza dei popoli, ha più di ogni altra il diritto di essere rispettata e mantenuta: nè perchè una serie di violenze e d'ingiustizie è giunta ad opprimerla, possono dirsi cambiati, riguardo ad essa, i disegni della Provvidenza. — Anzi se si considera, che la guerra mossa al Principato civile dei Papi, fu opera sempre dei nemici della Chiesa e in quest'ultimo tempo opera principale delle sètte, che, coll'abbattere il dominio temporale, intesero spianarsi la via ad assalire e combattere lo stesso spirituale potere dei Pontefici, questo stesso conferma chiaramente essere anche oggi, nei disegni della Provvidenza, la sovranità civile dei Papi ordinata, come mezzo al regolare esercizio del loro potere apostolico, come quella che ne tutela efficacemente la libertà e l'indipendenza.

Quanto si dice in generale del civil Principato dei Pontefici, vale a più forte ragione ed in modo speciale di Roma. I suoi destini si leggono chiaramente in tutta la sua storia; chè, come nei consigli della Provvidenza tutti gli umani avvenimenti furono ordinati a Cristo e alla Chiesa, così la Roma antica e il suo impero furono stabiliti per la Roma cristiana; e non senza speciale disposizione a quella metropoli del mondo pagano, rivolse i passi il Principe degli Apostoli S. Pietro per divenirne il Pastore e trasmetterle in perpetuo l'autorità del supremo Apostolato. — Per tal guisa le sorti di Roma furono legate, di una maniera sacra ed indissolubile, a quelle del Vicario di Gesù Cristo: e quando, allo spuntare di tempi migliori, Costantino il grande volse l'animo a trasferire in Oriente la sede del romano impero, con fondamento di verità può ritenersi, che la mano della Provvidenza lo guidasse, perchè meglio si compissero sulla Roma dei Papi i nuovi destini. Certo è, che dopo quell'epoca, col favore dei tempi e delle circostanze, spontaneamente, senza offesa e senza opposizione di alcuno, per le vie più legittime i Pontefici ne divennero anche civilmente signori, e come tali la tennero fin ai dì nostri. — Non occorre qui ricordare gl'immensi beneficii e le glorie procacciate dai Pontefici a questa loro prediletta città: glorie e beneficii, che sono scritti del resto a cifre indelebili, nei monumenti e nella storia di tutti i secoli. È pur superfluo notare, che questa Roma porta in ogni sua parte profondamente scolpita l'impronta Papale; e che essa appartiene ai Pontefici per tali e tanti titoli, quali nessun Principe ha mai avuto su qualsivoglia città del suo regno.—Importa però grandemente osservare che la ragione della indipendenza e della libertà Pontificia nell'esercizio dell'apostolico ministero, piglia una forza maggiore tutta propria quando si applica a Roma sede naturale dei Sommi Pontefici, centro della vita della Chiesa, capitale del mondo cattolico. Qui, dove il Pontefice ordinariamente dimora, dirige, ammaestra, comanda affinchè i fedeli di tutto il mondo possano con piena fiducia e sicurtà prestargli l'ossequio, la fede, l'obbedienza che in coscienza gli debbono, qui, a preferenza, è necessario, che Egli sia posto in tale condizione d'indipendenza, nella quale non solo non sia menomamente impedita da chicchessia la sua libertà, ma sia pure evidente a tutti che non lo è; e ciò non per una condizione transitoria e mutabile ad ogni evento, ma di natura sua stabile e duratura. Qui, più che altrove, deve esser possibile e senza timore d'impedimenti, il pieno esplicamento della vita cattolica, la solennità del culto, il rispetto e la pubblica osservanza delle leggi della Chiesa, l'esistenza tranquilla e legale di tutte le istituzioni cattoliche.

Da tutto ciò è agevole comprendere, come s'imponga ai romani Pontefici, e quanto sia sacro per essi il dovere di difendere e mantenere la civile sovranità e le sue ragioni; dovere reso anche più sacro dalla religione del giuramento. Sarebbe follia pretendere, che essi stessi consentissero a sacrificare colla sovranità civile, ciò che hanno di più caro e prezioso; vogliam dire la propria libertà nel governo della Chiesa, per la quale i loro Predecessori hanno in ogni occasione sì gloriosamente combattuto.

Noi certo col divino aiuto non falliremo

Nostro dovere, e fuori del ritorno ad u- vera ed effettiva sovranità, qual si richie- dalla Nostra indipendenza e dalla dignità l Seggio Apostolico, non veggiamo altro to aperto agli accordi e alla pace.—La essa cattolicità tutta quanta, sommamente losa della libertà del suo Capo, non si quieterà giammai finchè non vegga farsi gione ai giusti reclami di Lui.

Sappiamo che uomini politici, dall'eviden- delle cose costretti a riconoscere, che la ndizione presente non è quale si conver- bbe al romano Pontificato, vanno escogi- ndo altri progetti ed espedienti per mi- orarla. Ma sono questi vani ed inutili tativi; e tali saranno tutti quelli di simil tura, che sotto speciose apparenze lascia- di fatto il Pontefice in istato di vera e ale dipendenza. Il difetto sta nella natu- stessa delle cose, quali son ora costitui- e nessun estrinseco temperamento o ri- ardo che si usi può mai valere a rimuo- rlo.—È ovvio invece prevedere dei casi, cui la condizione del Pontefice diventi che peggiore, sia per la prevalenza di ele- enti sovversivi e di uomini che non dis- mulano i loro propositi contro la persona l'autorità del Vicario di Cristo ; sia per vvenimenti guerreschi e per le molteplici mplicazioni, che da questi potrebbero na- cere a suo danno. — Fino ad ora l'unico ezzo, di cui si è servita la Provvidenza er tutelare, come si conveniva, la libertà ei Papi, è stata la loro temporale sovranità; quando questo mezzo mancò, i Pontefici arono sempre o perseguitati, o prigioni, o suli, o certo in condizioni di dipendenza d in continuo pericolo di vedersi respinti opra l'una o l'altra di queste vie. — È la toria di tutta la Chiesa che lo attesta.

Si spera pure e si fa assegnamento sul empo, quasi che, col prolungarsi, possa di- venire accettabile la condizione presente.— Ma la causa della loro libertà è pei Ponte- ici e per la cattolicità tutta quanta, inte- esse primo e vitale; e quindi si può esser erti, che essi la vorranno garantita sempre nel modo più sicuro. Quei che la sentono iversamente, non conoscono o fingono di on conoscere di quale natura sia la Chie- a, quale e quanta la sua potenza religio- a morale e sociale, cui nè le ingiurie del empo, nè la prepotenza degli uomini var- anno mai a fiaccare. Se di ciò si rendes- ero conto ed avessero senno veramente po- itico, essi non penserebbero solo al presen- te, nè si affiderebbero a fallaci speranze per l'avvenire ; ma col dare essi stessi al Pon- efice romano quello che Egli a buon drit- o reclama, toglierebbero una condizione di ose piena d'incertezze e di pericoli, assi- curando per tal guisa i grandi interessi e le sorti stesse dell'Italia.

Non è da sperare, che questa Nostra pa- rola sia intesa da quegli uomini, che sono cresciuti nell'odio contro la Chiesa ed il Pontificato : costoro, a dir vero, come o- diano la religione, così non vogliono il vero bene della loro terra natale. Ma coloro, che non imbevuti da vieti pregiudizî, nè anima- ti da spirito irreligioso, giustamente apprez- zano gl'insegnamenti della storia e le tradi- zioni italiane , e non disgiungono l'amore della Chiesa dall'amore della patria, deb- bono riconoscere con Noi che nella concor- dia col Papato sta appunto per l'Italia il principio più fecondo della sua prosperità e grandezza.

Di che è conferma il presente stato di cose. —Omai è fuori di dubbio, e gli stessi uomini politici italiani lo confessano, che la discordia con la S. Sede non giova ma nuoce all'Italia, creandole non poche nè lievi difficoltà interne ed esterne. — All'in- terno, disgusto dei cattolici, al vedere te- nute in niun conto e spregiate le ragioni del Vicario di Gesù Cristo — turbamento delle coscienze — aumento d'irreligione e d'immoralità, elementi grandemente nocivi al pubblico bene. — All'estero, malconten- to de' cattolici, che sentono compromessi insieme colla libertà del Pontefice i più vi- tali interessi della cristianità : — difficoltà e pericoli, che anche nell'ordine politico possono da ciò derivare all'Italia, dai qua- li desideriamo con tutto l'animo sia pre- servata la patria nostra. — Si faccia cessa- re da chi può e deve il conflitto, ridonando al Papa il posto che Gli conviene, e tutte quelle difficoltà cesseranno d'un tratto. An- zi l'Italia se ne avvantaggerebbe grande- mente in tutto ciò che forma la vera glo- ria e felicità di un popolo, o che merita il nome di civiltà ; giacchè com'ebbe dal- la Provvidenza in sorte di essere la nazio- ne più vicina al Papato, così è destinata a riceverne più copiosamente, se non lo combatte o vi si oppone, le benefiche in- fluenze.

Si suole opporre, che per ristabilire la sovranità pontificia si dovrebbe rinunziare a grandi vantaggi già ottenuti, non tenere alcun conto dei progressi moderni, tornare indietro fino al medio evo. Ma non sono questi motivi che valgano.

A qual bene infatti che sia vero e rea- le, si opporrebbe la sovranità pontificia ? È indubitato, che le città e le regioni già sog- gette al principato civile dei Pontefici fu- rono, per ciò stesso, preservate più volte dal cadere sotto dominio straniero, e con- servarono sempre indole e costumi schiet- tamente italiani. Nè potrebbe anche oggi essere diversamente ; giacchè il Pontificato se per l'alta sua missione, universale e per- petua, appartiene a tutte le genti, per ra-

gione della Sede, qui assegnatagli dalla Provvidenza, è specialmente gloria italiana. Che se verrebbe così a mancare l'unità di Stato, Noi, senza entrare in considerazioni che tocchino il merito intrinseco della cosa, e solo collocandoci per poco sul terreno stesso degli oppositori, domandiamo, se quella condizione di unità costituisca per le nazioni un bene così assoluto che senza di esso non vi sia per loro nè prosperità nè grandezza ; o così superiore, che debba prevalere a qualunque altro. Risponde per noi il fatto di nazioni floridissime, potenti e gloriose, che pur non ebbero, nè hanno quella specie di unità che qui si vuole : e risponde altresì la ragion naturale che, nel conflitto, riconosce dover prevalere il bene della giustizia, primo fondamento della felicità e stabilità degli Stati ; e ciò specialmente quando esso sia collegato, come qui avviene, con l'interesse altissimo della religione e di tutta quanta la Chiesa. Dinnanzi al quale non è punto da esitare ; chè se da parte della Provvidenza divina fu tratto di speciale predilezione verso l'Italia averle posto nel seno la grande istituzione del Pontificato, di cui qualunque nazione si sentirebbe altamente onorata, è giusto e doveroso, che gli italiani non guardino a difficoltà per tenerlo nella condizione che gli conviene. Tanto più che senza escludere in fatto altri utili ed opportuni temperamenti, senza parlare di altri beni preziosi, l'Italia dal vivere in pace col Pontificato vedrebbe potentemente cementata l'unità religiosa, fondamento di qualunque altra, e fonte d'immensi vantaggi anche sociali.

I nemici della Sovranità Pontificia fanno appello anche alla civiltà e al progresso.— Ma a bene intendersi fin sulle prime, solamente ciò che mena al perfezionamento intellettuale e morale o almeno ad esso non si oppone, può costituire per l' uomo vero progresso : e di questo genere di civiltà non v'ha sorgente più feconda della Chiesa, la quale ha la missione di promuovere sempre l'uomo alla verità e al retto vivere. Ogni altro genere di progresso, posto fuori di questa cerchia, non è in verità che regresso, e non può che degradare l'uomo e respingerlo verso la barbarie : e di questo nè la Chiesa, nè i Pontefici, sia come Papi, sia come Principi civili, potrebbero, per buona sorte dell' umanità, farsi mai i fautori. — Ma tutto ciò, che le scienze le arti e l' industria umana hanno trovato o possono trovar di nuovo per l'utilità e le comodità della vita; tutto ciò che favorisce l' onesto commercio e la prosperità delle pubbliche e private fortune ; tutto ciò che è, non licenza, ma libertà vera e degna dell'uomo, tutto è benedetto dalla Chiesa e può avere larghissima parte nel principato civile dei Papi. E i P pi, quando ne fossero di nuovo in possess non lascerebbero di arricchirlo di tutti perfezionamenti di cui è capace, facen ragione alle esigenze dei tempi, e ai nuo bisogni della società. La stessa paterna s lecitudine, da cui furono sempre anima verso i loro sudditi, li consiglierebbe anc al presente a rendere miti le pubbliche gr vezze ; a favorire colla più larga generosi le opere caritatevoli e gl'istituti di bene cenza ; a prendere cura speciale delle clas bisognose ed operaie migliorandone le sor a fare, in una parola, del loro civil princ pato, anche adesso, una delle istituzioni m glio acconce a formare la prosperità d sudditi.

Contro la quale sarebbe vano accampar l' accusa di essere parto del medio evo. — Giacchè avrebbe, come si è detto, i sani c utili miglioramenti voluti dai tempi nuov e, se nella sua sostanza, sarebbe quello ch fu nell'età di mezzo, cioè una sovranità or dinata a tutelare la libertà e l'indipender za dei Romani Pontefici nell'esercizio dell loro suprema autorità, che perciò? Il fin importantissimo, a cui essa serve, i vantag gi molteplici che ne ridondano per la tran quillità del mondo cattolico e la quiete de gli Stati ; la maniera mite con cui si eser cita ; l'impulso potente, che sempre ha dat ad ogni genere di sapere e di civile cultu ra, sono elementi, che convengono mira bilmente a tutti i tempi, siano essi genti e tranquilli, o siano barbari e fortunosi. Sa rebbe stoltezza voler sopprimerla per ci solo che fiorì nei secoli di mezzo. — I qua li, per altro, se come tutte le epoche eb bero vizî e costumanze biasimevoli, ebber pure pregi così singolari, che sarebbe ver ingiustizia disconoscerli. E più di ogni al tro dovrebbe sapere apprezzarli l'Italia, ch appunto nel corso di quei secoli nelle scien ze, nelle lettere, nelle arti, nelle impres militari e navali, nel commercio, negli or dinamenti cittadini raggiunse tanta altezz e celebrità che non potrà esser mai distrut ta nè oscurata.

Vorremmo, Signor Cardinale, che quest idee, derivate da considerazioni sì alte che tengono conto di tutti gl'interessi le gittimi, penetrassero sempre più nelle men ti di tutti ; e che quanti sono veri cattoli non solo, ma anche quanti amano di vera ce amore l' Italia, entrassero apertament in queste Nostre viste e le secondassero.— Ad ogni modo, col promuovere la riconci liazione col Pontificato e coll' averne indi cato le condizioni fondamentali, sentiam di aver soddisfatto ad un Nostro dovere in nanzi a Dio e agli uomini, qualunque sia no gli avvenimenti che seguiranno.

Quanto a Lei, siamo certi, che vorrà sem

...a impiegare tutta la sua intelligente at-...ità nell'esecuzione dei disegni, che in ...esta lettera Le abbiamo manifestato. — ...affinchè l'opera sua torni di grande van-...ggio alla Chiesa e di onore alla S. Sede, ...ploriamo in abbondanza sopra di Lei i ...ni e gli aiuti del cielo. A pegno dei qua-... ed in attestato di specialissimo affetto, ... impartiamo di cuore l'Apostolica bene-...zione.

...Dal Vaticano 15 Giugno 1887.

LEO PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

... possa restituirsi un deposito, ricevuto sot-...o secreto, ad un fallito, con aggravio dei ...reditori.

1.° Caso Morale

...Tizio da più tempo affidò un deposito di ...uni valori a Cajo sotto il vincolo del se-...ato. Carico intanto di debiti, dichiara il ...limento. Dopo essersi composto coi credi-...ri, con grande loro discapito, ritira da Ca-... il deposito, che glielo rende, senza nulla ...desare. — Or Caio, agitato dai rimorsi, ...iede:

1.° Valeva il secreto, promesso a Tizio, di non manifestare il deposito?

2.° Poteva restituire a Tizio il deposito?

3.° È tenuto a qualche cosa verso i creditori di Tizio?

Al primo — Il secreto è un obbligo imposto o da natura o da patto. Può essere perciò naturale, promesso e commesso. *Naturale*, se la cosa stessa di per se richiede riserva, perchè non può rivelarsi senza danno altrui. *Promesso* se si è data parola di ben custodirlo. *Commesso* qualora si è affidato con patto che ad altri non abbiasi a rivelare. Il secreto solo promesso è a forma di contratto gratuito; il secreto ancora commesso può aversi per contratto oneroso e però di maggior forza (S. Alph. L. III, n. 999—d'Annibale *Summula*, T. II, n. 294 nota 2). Benchè l'obbligo del secreto venga dalla legge di natura e vuolsi osservare *sub gravi*, v'ha nondimeno dei casi in cui quest'obbligo non tiene. In quanto al secreto naturale corre regolarmente obbligo di manifestare, sì con denuncia, si con testimonianza (quando interroghi il superiore) quelle cose che tornano in grave ed ingiusto danno di altri, molto più se comune. Circa il secreto promesso e commesso, vi ha maggiore ligame. Amendue le specie non obbligano se non possono osservarsi senza grave ed ingiusto danno proprio, se pur non vi sia stata promessa di custodirlo a costo anche del detto danno, ovvero il secreto sia stato estorto con violenza o con frode (Ligor. L. III, n. 971). In ordine al danno altrui, il secreto promesso non obbliga quante volte trattasi di liberare un innocente da grave danno, o di rispondere al superiore che legittimamente interroga, giacchè qui la promessa sarebbe di cosa illecita e però non valida. Il secreto commesso poi vuolsi sempre osservare innanzi al superiore che interroga, essendochè la cosa non si sarebbe saputa se altri non l'avesse confidata; or avendola questi confidata sotto secreto che si è accettato, è come se già s'ignorasse, e però di essa non si può fare testimonianza (d'Annibale l. c. n. 296 n. 22). Per evitare poi un grave danno, il secreto commesso può e de-

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico, liturgico: Corigliano Sac. Domenico di Villa Giovanni — Marchese Giuseppe ed Antonino Sciacca — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli Salvati Parr. Serafino di Pescolla — Vio Sac. Carlo Silvio di Venezia.

Ai soli casi morale e liturgico: Falzon P. Giovanni O. P. di Malta Vittoriosa — Mottola Sac. Teodoro di Atripalda—Nardella Sac. Francesco di S. Gio. Rotondo.

Ai soli casi morale e canonico: Limone Sac. Antonio di S. Arpino.

Al solo caso morale: Bambara Sac. Antonio di Villa S. Giovanni — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito P. Giovanni Falzon O. P. di Malta Vittoriosa; pel premio del caso canonico il Sac. Giuseppe Nicodemo di Napoli; pel premio del caso liturgico il Sac. Carlo Silvio Vio di Venezia.

ve rivelarsi quando il danno proviene dalla persona cui si è promesso il secreto, giacchè in tal caso sarebbe un contratto illecito, e questo non tiene. Se poi non da quello, ma da altri proviene il danno, il secreto semplicemente commesso neppure obbliga; il secreto commesso a causa di consiglio o di aiuto, nel danno privato obbliga; nel pubblico non obbliga (V. d' Annibale l. c.).

Poste le quali teoriche, sarà facile la risposta al quesito, se, cioè, nel caso, valeva il secreto, promesso a Tizio, di non manifestare il deposito. Qui trattasi di secreto commesso e promesso, e del danno che proverrebbe ai creditori di Tizio dalla sua osservanza. Non parliamo del danno di Tizio, il quale, nel caso, non sarebbe ingiusto. Dovea dunque manifestarsi il deposito? — Abbiamo detto che può e deve manifestarsi qualsivoglia secreto quando il danno che si teme proviene dal committente. Abbiamo detto altresì che ove questo danno non dipende dal committente, può e deve manifestarsi il secreto quando fu commesso semplicemente; non può nè deve, quando fu commesso per causa di consiglio o di aiuto.

Nel nostro caso adunque poteva e doveva manifestarsi il deposito. Poteva e doveva, laddove la cessione venne fatta in frode dei creditori; giacchè in tal caso il danno sarebbe provenuto per colpa del medesimo committente. Poteva e dovea, quand'anche la cessione dei beni non fosse stata fatta in frode; imperocchè allora il segreto non sarebbe stato commesso per aiuto (che avrebbe potuto aver luogo solo per la frode), ma sarebbe stato puro e semplice, e il secreto semplicemente commesso non devesi osservare quando si tratta di liberare un innocente da grave danno.

Solo nel caso che il deposito fosse di piccolo valore, o si rendesse necessario al sostentamento di Tizio, poteva Cajo tenersi dal rivelarlo.

Al secondo — Dal punto che uno ha dichiarato il fallimento, cessa di aver diritto ai suoi beni (tranne al solo sostentamento) ed a tutti i crediti, e corre obbligo per ai suoi debitori di non pagare più a lui, ai suoi creditori. « Debitor bona cedens cessione facta, fit debitor ipsorum creditorum illius cedentis bona » (Gury, Casus I, n. 728). Quello che dicesi del debitore vi dirsi pure del depositario che ha obbligo restituire. Pecca perciò questi contro la gi stizia se restituisce la cosa non ai creditori ma al depositante fallito.

Nè vale il dire essere opinione probab che una cosa rapita ad un ladro, possa ripo si per giusta causa nelle mani stesse del la dro, senz'obbligo di renderla al padrone; che lo stesso debba dirsi del depositario un padrone fallito. Imperocchè non corre parità. La ragione del primo caso si è c per la restituzione nelle mani del ladro, n si aggrava la condizione del vero padron il quale come fu derubato prima che fosse involati gli oggetti dalle mani del ladro, c rimane dopo che questi oggetti furono i volati. Non così dei creditori del deposito un fallito. Se il deposito non fosse stato fa to, essi avrebbero in più gli oggetti deposi ti. Se questi perciò si rendono nascostame te al depositante, si aggrava la condizio de'creditori; ed ecco la ingiustizia.

Nel caso perciò Caio non doveva restitui a Tizio il costui deposito, ma ai suoi cred tori, se pure, come dicemmo innanzi, n si tratti di piccola cosa, necessaria al s stentamento del fallito.

Al terzo — Che è da dire adunque di Ti zio? È obbligato a risarcire i creditori del cosa restituita al depositante? — Quest'o bligo non verrebbe *ex re accepta*, perchè cosa non si trova più presso di lui; non *iniusta acceptione*, perchè nulla egli ha rub to. Ma deriverebbe *ex iniusta damnificatio* o meglio *ex iniusta cooperatione*. Ora pe chè dalla dannificazione o dalla cooperazi ne al male sorga l' obbligo del risarcime to, fa mestieri della grave colpa teologic

Ciò posto, vuolsi distinguere. Se Cajo l restituito in buona fede, nulla sapendo d l'obbligo che gli correva, ovvero creden che i valori depositati erano necessarii sostentamento di Tizio, a nulla è tenut

chè immune da colpa. Se poi tutto co-ceva, e i valori depositati erano consi-revoli e certo non necessarii pel sosten-sento del fallito, in tal caso come dan-catore dei creditori, ovvero come coope-te alla frode contro i medesimi, è tenu-al risarcimento verso di essi.

Del resto il fallito, avverte in tal mate-lo Scavini (*Th. Mor.* Par. II, n. 630), are naturae potest sibi aliquid clam re-ere, si certo videat quod pars sibi assi-anda insufficiens sit sui suorumque ne-sitatibus; et si iis omnino indigeat, po-t iudici interroganti respondere se non bere, quod nempe teneatur cedere (Ligor. l. 150) Ceterum hac in re caute procedendum; quia plerumque bonorum cessores as necessitates plus nimium exaggerant quam contenti ». — La legge civile a i ha fatta cessione dei beni attribuisce istrumenti dell' arte e i mobili strettamente necessarii (Cod. di Commer. art. 564), oltre a ciò permette che ritenga dai suoi ni quanto si richiede pel sostentamento proprio e della famiglia (art. 582 643). Ora però questi occultasse parte dei beni, sarebbe reo di frode (art. 703), e non avrebbe diritto a beneficio alcuno (Art. 621, 652).

II.

Se gli ecclesiastici possano avere azioni od obbligazioni in Società anonime o di accomandita.

1°. Caso Canonico

Gamaliele canonico investe alcuni risparmii del suo beneficio in obbligazioni ed in azioni di Società anonime e di accomandita.

Si chiede:

1° Che cosa sono queste società?

2° È lecito agli ecclesiastici avere zaioni od obbligazioni nelle medesime?

3.° Che deve dirsi di Gamaliele?

Al 1° Le società anonime o di accomandita, proprie dei nostri tempi, e comunissime oggidì, sono dirette o al commercio o alle industrie, dette perciò commerciali o industriali.

Le società anonime sono composte di azionisti che dopo aver messa in comune una somma eguale per ciascuna azione, di comune consenso eleggono i gerenti i quali esercitano il negozio o l'industria e ne rendono conto alla generale assemblea dei primi. Tali sono le società delle *ferrovie*, delle *assicurazioni*, del *credito fondiario* o *mobiliare* ecc., le quali pigliano il nome dall'oggetto su che versano.

Le società di accomandita poi si formano di due classi di persone: di coloro che dànno il danaro, detti *accomandanti*, e di quelli che prestano l'opera, chiamati *responsabili*: i lucri si dividono fra tutti. La società piglia il nome da uno o più socii *responsabili*, o *solidali* p. e. *Ditta Miccio* e *Compagni* ecc.

Si noti che i *gerenti* vengono eletti dalla maggioranza degli azionisti, nè v'ha obbligo a questi d'intervenire alle generali assemblee, nè i medesimi possono ingerirsi da soli nell' amministrazione.

Al secondo — È lecito agli ecclesiastici avere azioni od obbligazioni in queste società?

Notiamo in primo luogo essere vietato agli ecclesiastici il negozio, cioè il comprare merci, per rivenderle immutate a fine di lucro; e questo sia che si faccia per sè, sia che per mezzo d'altri (C. 6. *Ne Cler. vel Monac.*—Bened. XIV Const. *Apostolicae servitutis*). Abbiamo detto essere vietato *il comprare merci*, giacchè quando queste non si comprano ma si posseggono già, o si acquistano diversamente, possono bene rivendersi, anche con lucro. Abbiamo detto: *per rivenderle*; imperocchè quando le merci si comprano per usi proprii o per altri fini, neppur vanno incluse sotto questa legge, potendosi ancora vendere la parte superante e lucrare su di essa. Abbiamo detto: *a fine di lucro*; mentre se la merce si compra per rivendersi, allo stesso prezzo, o a poveri o ad amici, neppure in ciò è il negozio vietato. Abbiamo aggiunto: *immutate*; poichè se vi ha mutazione nella merce che si vende, come avviene in un quadro, diverso dalla tela e dai colori da cui fu formato; in fiori artificiali, diversi dalle stoffe onde furono composti; allora siffatta industria non è vietata al chierico, purchè la

compia di per sè. — Se poi la esercita per mezzo d'altri, ai quali paga il lavoro, ciò da' Dottori è paragonato al negozio proibito (V. Ligor. *L. III, n. 836*; Lugo *De iust. 26, 34;* D'Annibale *Summula.* T. III, n. 505).

Notiamo in secondo luogo altro essere le *azioni*, altro le *obbligazioni*. Le azioni servono per fondare la società; le *obbligazioni* per sorreggerla e mantenerla; e però chi mette o compra azioni è un vero membro della società; chi acquista obbligazioni è solo un creditore della società medesima.

Poste le quali nozioni, possiamo così rispondere al quesito:

a) Se trattasi di sole *obbligazioni*, è certo che queste non sono vietate ai chierici, come non è vietato il dare ad altri a mutuo proprio il danaro, sia pure che questo venga destinato al negozio.

b) Se poi si parla di *azioni*, la risposta rendesi un po'difficile, non essendo concordi i Teologi e i Canonisti. Alcuni infatti, come il d'Annibale (l. c. n. 507), lo Scavini (P. I, n. 576), il Craisson (Manuale *Iuris Can.* n. 2067-71), opinano non esser lecito avere azioni in siffatte società. Il Craisson distingue le società commerciali dalle industriali, dicendo queste tollerabili, quelle illecite. Gli altri credono tutte illecite siano commerciali, siano industriali, essendo vietato ai chierici di negoziare anco per mezzo d'altri, e si negozierebbe per mezzo di queste società con far parte di esse, quand'anco siano industriali, giacchè come s'è detto, le industrie possono esercitarsi moderatamente dai chierici medesimi, non per mezzo di operai od ag entia ciò salariati. Allegano pure varie risposte della S. Sede, dalle quali apparisce tal divieto.

c) Altri nondimeno, come il Bouix (*Revue de Sciences ecclesiastiques* Vol. 2 p. 444-471 e Vol. 13 p. 460-483), il Sanguineti (*Iuris Eccl. priv. Instit.* Lib. I, Tit. III, Scholion n. 217-220), l'Autore delle Prelezioni Canoniche di S. Sulpizio (Tom. II, Par. II, art. 2, n. 355), ecc. credono lecite ai chierici siffatte azioni quante volte questi non ne prendono in gran numero, trattandosi sopratutto di società già costituite, e si tengano estranei alla loro amministrazione. Ed ecco gli argomenti ch'essi allegano:

1. La ragione potissima, per cui sembrano vietate siffatte azioni, si è che con esse si piglia parte in società di negoziatori, e per si negozia, almeno per mezzo d'altri. Ma si esamini più addentro se veramente ha luogo il negozio per mezzo d'altri in un chierico che prende alquante azioni in codesta società, per dividere solo i lucri, senza volersi brigare di amministrazione, e non intervenendo alle generali assemblee. Il negozio per mezzo d'altri si ha quando veramente si fondano società, o si salariano persone, a questo scopo, sicchè s'influisca efficacemente sul negozio medesimo, il quale altrimenti non potrebbe aver luogo. Così se nel caso nostro un ecclesiastico pigliasse un gran numero d'azioni quando la società è sul costituirsi, ovvero intervenisse a dare i suoi suffragii alle generali adunanze, in tal caso a tutta ragione potrebbe dirsi negoziatore, perchè sarebbe parte precipua ed attiva della società. Ma se acquista non molte azioni, massime quando la società trovasi già costituita, e non s'ingerisce per nulla nell'amministrazione della medesima, egli con ciò non influisce efficacemente sul negozio, il quale procede da sè anche senza di lui, e però il chierico non può dirsi a stretto rigor di termine un *negoziatore*. Sarà solo un cooperante al negozio, con prestarvi aiuto, un partecipante dei lucri che se ne raccolgono, non già un vero negoziante. Or se è proibito il negozio, non è proibito o il cooperare ad esso, o il partecipare ai suoi lucri, altrimenti sarebbero proibite ancora le obbligazioni.

2. Le ragioni che si recano dagli avversarii non sembrano di gran peso. Dicono che un tal chierico, benchè non partecipi attivamente all'amministrazione della società, si fa partecipe nondimeno a tutte le vicissitudini della medesima; e però non può essere estraneo al negozio.—Negasi il conseguente. Giacchè altro è partecipare all'amministrazione, altro partecipare al lucro. Il primo costituisce vero negozio, ed è vietato; il secondo è solo conseguenza del negozio, e però non è proibito; come non sono

bite le obbligazioni ch'emettono le me-
me società, per cui chi le acquista par-
oa ai loro lucri ed a tutte le vicissitu-
delle medesime.

Aggiungono gli avversarii, non potersi
rare di turpe cupidigia di lucro l'eccle-
sico il quale acquista siffatte azioni. —
questa ragione prova troppo. La turpe
digia può ritrovarsi in ogni maniera di
o, anche consentito dalle leggi. Se adun-
si osservano i debiti modi, e si esclude
animo la eccessiva avidità del guadagno,
e sono consentiti gli altri onesti lucri,
anno altresì permettersi quei di siffat-
ocietà.

Più grave difficoltà sembra quella che
icava dalle varie risposte della S. Sede.
se bene si osservano i motivi che de-
minarono siffatte risposte, si scorge che
riguardano il nostro caso.

na è la risposta della S. C. de' Vescovi
egolari al seguente quesito: « I. An li-
clericis ad ordines maiores promotis,
beneficiorum possessoribus acquirere ac-
nes mensae accomandatariae in Civitate
telli. Et quatenus negative, II. An sup-
andum SS.mo pro benigno indulto? »
S. C. il dì 30 giugno 1845 in *Civitatis
stelli* rispose: *Ad I non licere. Ad II provi-
m in primo.*--Ma, come osserva il Sanguis-
ti *l. c.*, qui si parla di un caso particolare
società che già era per formarsi e di azio-
sti che influivano efficacemente nel nego-
o, desiderandosi perciò dai promotori l'in-
rvento dei preti; e però non tocca il caso
ostro.

Un'altra è la dichiarazione del S. Officio
el dì 1 aprile 1857. Al dubbio· « Utrum sit
citum ecclesiasticis personis titulos super
as ferreas emere, lucrumque ex ipsis pro-
uniens accipere »—la S. C. rispose: *San-
citas Sua concedit facultates RR. PP. DD.
piscopis, communicandas per organum S. C.
E. et RR., permittendi Ecclesiasticis, ut ac-
ipiant actiones* delle strade ferrate *de pro-
ria pecunia tantum.* — Ma neppur qui si
ecide nulla contro la enunciata sentenza,
a quale rimane impregiudicata. Finchè dun-
ue la S. Sede non definisca di proposito
al quistione, sarà sempre libera la disputa
intorno alla medesima, e le ragioni testè allegate avranno tutto il loro peso.

È questo il ragionamento dei prefati chiariss. Autori, il quale per verità sembra a bastanza solido, e da potersi seguire nella pratica. Noi aggiungiamo che dopo tutto ciò la legge in questo caso rendesi per lo meno dubbia, e non induce obbligazione. Inoltre trattasi di legge proibitiva, e però odiosa, da doversi restringere. — Ristretta pertanto ai veri suoi termini, resta che nei casi dell'acquisto di un discreto numero di azioni, quando le società sieno già costituite, senza che l'acquirente ingeriscasi nella loro amministrazione e senza influire efficacemente sulla loro natura o conservazione, non può dirsi che vi sia vera proibizione per gli ecclesiastici. — E se le azioni possono acquistarsi, possono pure vendersi; perchè non intervenga in ciò il negozio proibito come quando si comprassero a solo fine di venderle con lucro.

Al terzo—Ma che deve rispondersi di Gamaliele, il quale investe in siffatte azioni i risparmii del suo beneficio?—Vuolsi ricordare che i beneficiati non possono disporre a loro talento di tutti i frutti del beneficio. Possono solo ritenere quanto sia bastevole al loro onesto e decoroso sostentamento, e il di più debbono erogarlo a poveri o ad altre cause pie. Se adunque Gamaliele applica questo di più del suo beneficio allo acquisto di azioni nelle dette società, malamente opera ed è meritevole di censura, se pur l'acquisto nol faccia nel nome o a vantaggio di cause pie. Ove poi vi collocasse veri risparmii del suo sostentamento, allora, non eccedendo i limiti spiegati più innanzi, non sarebbe da rimproverare.

III.

Se negli oratorii dove conservasi il Santissimo, si debba ogni giorno celebrare la S. Messa, e fare la visita serotina.

1.° Caso Liturgico

Orsino sacerdote ha ottenuto dal S. Padre che in un suo pubblico oratorio, per utilità dei fedeli, si conservi il SS. Sacramento. Trascura però di celebrarvi la mes-

sa quotidiana, e di farvi la visita al Santissimo nelle ore vespertine.

Si chiede:

1.° Ci è obbligo di celebrar la messa quotidiana, e di far la visita al Santissimo in tutti gli Oratorii, dove si conserva il Venerabile?

2.° Che deve dirsi di Orsino?

Al primo — In quanto all'obbligo di celebrar la Messa quotidiana in tutti gli oratorii dove si conserva il Santissimo, l'unico autore che, per quanto sappiamo, ne tratti, è il Lucidi (*De Visitat. SS. LL.* P. I, De I Rel. Cap. § VII, a. 3 n. 102). Recitiamo innanzi tutto le sue parole: « Neque vero satis est ante altare SS. Eucharistiae lampadem perpetuo collucentem alere, quod enim singulis diebus missae celebratio accedere debeat, colligi posse videtur ex ea, qua hunc articulum concludimus, declaratione: « Sa« cerdos quidam Archidioecesis Firmanae, « rurali ecclesiae, ubi SS. Eucharistiae sa« cramentum quotidie asservatur, uti aedi« tuus addictus, S. C. Rit. supplex rogavit: « An aedituus ruralis, ubi SS.mum Sacra« mentum asservatur, tenetur ibi residere, « ut sacrosanctum Missae sacrificium quo« tidie celebret; et an possit per quinque « vel sex dies quolibet mense abscedere ut « aliis obligationibus in alia Ecclesia va« cet? S. C. respondit teneri ad residen« tiam et quotidianam Missae celebrationem « vel per se vel per alium sacerdotem... 16 « Mart. 1833, *Firmana* ».

Ben a ragione l'illustre Autore non reputa doversi ricavare da questa dichiarazione un obbligo certo circa la quotidiana celebrazione negli oratorii sacramentati, e con riserva dice *colligi posse videtur*. Imperocchè 1° qui non si fa una legge generale intorno a ciò. — 2° Trattasi di un caso particolare, il quale va regolato con norme speciali—3° Si era in un villaggio, la cui chiesa dovea considerarsi come succursale alla parrocchia, e facea perciò mestieri di continua assistenza—4° I fedeli aveano bisogno della Messa quotidiana per soddisfare alla loro pietà e divozione — 5° Il cappellano, l'unico Sacerdote forse del luogo, chiedeva di assentarsi cinque o sei gio[rni] al mese, senza dire se di tutto seguit[o] interpolatamente— Stante tutto ciò, no[n] meraviglia che la S. C. abbia ingiunta [la] residenza continua e la celebrazione quo[ti]diana. Ma da questa risoluzione non disc[e]de l'obbligo generale per tutti di celebr[are] ogni giorno in siffatti oratorii.

Dall'altra parte, che non vi sia quest'o[b]bligo stretto, sembra potersi dimostrare d[alle] seguenti ragioni:

a) Non esiste legge alcuna generale n[ei] libri liturgici nè fra i decreti della S. [C.] dei Riti, che impone obbligo siffatto.

b) Allorchè si concede dalla S. Sede [la] facoltà di conservare il Santissimo in qu[al]che oratorio, non si prescrive la messa qu[o]tidiana.

c) L'uso di molti luoghi, e sopratutto d[e]gl'Istituti feminei che hanno il privilegio [del] Santissimo nei loro oratorii, è che si dice [la] messa in questi altari non ogni giorno, n[e] quando può aversi il sacerdote, purchè le s[pe]cre Specie siano rinnovate ogni otto giorn[i].

Queste ed altre ragioni, che per brevi[tà] si tralasciano, persuadono non esserci stre[t]to obbligo della messa quotidiana negli o[ra]torii dove si conserva il Venerabile, ben[e] chè sia cosa lodevolissima, e molto consor[ta] alla riverenza che si deve al massimo de[i] Sacramenti, onorarne la presenza colla mes[sa] giornaliera. (V. *Ephemerides Liturgic[ae]* Ann. I, pag. 48 seqq.).

Che se non v' ha obbligo stretto dell[a] Messa giornaliera, molto meno v'ha l'obbl[i]go della visita vespertina. Questa visita pub[bl]ica suol farsi ogni giorno nelle Chiese par[ro]cchiali, e v'è un rito speciale per com[pi]erla; ma quantunque anch'essa sia un op[e]portunissimo esercizio, pur nè si suole, n[è] v'è legge che si debba fare, dovunque si con[se]rva il Santissimo.

Al secondo — Dopo il già detto, al Sac[er]dote Orsino, nel caso, si potranno fare calde e[s]sortazioni perchè non intermetta nè l'un[a] nè l'altra pratica, ma non gli si potranno [in]rivolgere ingiunzioni e molto meno rimpro[v]veri, purchè nel resto non ometta ciò che [le] prescrivono i sacri riti per la conservazio[ne] ne del Venerabile.

PROPOSTA DI CASI

—

3.° Caso Morale

...perzio garante di Catullo, vedendo che ...ci corre al fallimento, avverte i creditori ...nè lo costringano in giudizio a soddisfare. ...ditori trascurano, riputandosi ben garen...ita Properzio. Costui, per mettere in salvo ...prii averi, fa una finta vendita a Tibullo. ...to intanto Catullo, i creditori non hanno ...rivalersi in giudizio.

...chiede:

Quali sono i doveri di un garante?

A che è tenuto Properzio?

A che è tenuto Tibullo?

3.° Caso Canonico

...na una certa Società di assicurazione che ...ipa dei grossi capitali contro la cessione ...poranea o vitalizia di annuali proventi. ...sciuto ciò, Sergio beneficiato assicura così ...ndite della sua prebenda, Bacco prete ...ionario ecclesiastico, e Apuleio ex-frate ...ionario governativo, assicurano similmen... lor pensioni.

...chiede: Che è da dire di Sergio, di Bacco Apulejo?

3.° Caso Liturgico

...rziale parroco, nella solenne Comunione ...nale che, in un giorno stabilito, suole am... ...trare a tutti gl'infermi della sua parroc..., non bada se questi han rotto o pur no ...giuno naturale, opinando, la loro infermi... ...e il dovere di compiere il precetto, essere ...voli ragioni per disobbligarli dal digiuno.

...chiede: Che è da dire della opinione e del... ...ondotta di Marziale?

BIBLIOGRAFIA

...SSI VINCENZO—Raccolta di massi...me, sentenze e ricordi storici, per Mon...signor Vincenzo Nussi—Roma—Tipo...grafia della Pace di Filippo Cuggiani, Via della Pace N. 35—Prezzo L. 1,80.

Quando la istruzione popolare non era co...diffusa come oggi, ma c'era, in cambio, ...religione e più fede, anche quelle che ...amano masse brute aveano piantate in ...nte come tante regole fisse della vita, ...tto della sapienza antica e cristiana, cui ...forma di massime, o di sentenze, o di ...ordi storici i nonni riuscivano a far ap...endere ai babbi, e i babbi ai figli; e cia...scuno nelle contingenze sue, difficili e diverse, sapeva bene quello che s'avesse a fare, e non fluttuava ad ogni vento, non sbagliava ad ogni passo, nè l'onestà, la lealtà, la buona fede si facevan molto desiderare tra quella gente. Ora che questa istruzione con mille congegni e grandissimo dispendio si va sempre allargando, ma che s'è voluto associarla ad una grande licenza di pensiero, o non ci sono più regole, o regola è il libito del libero maestro, o le stramberie di qualunque libro stampato. N'è seguìto che s'è perduta la bussola. E dove dalla luce della istruzione s'aspettava di veder rinnovata l'aurea età di Saturno, si son visti sciogliere i vincoli della mutua fede, indebolire l'autorità degli stessi padri di famiglia, accrescere smisuratamente il numero dei delinquenti, e, orribile a dire! le carceri rigurgitare di fanciulli venuti dalle scuole e che han di poco valicati i dodici anni!.

Di così reo danno dee la colpa imputarsi alla istruzione? Ed hanno le anime oneste a desiderare che istruzione popolare non ce ne sia?—Questa bestemmia non la diremo noi.—La istruzione è diventata un bisogno universale e possente, che non si può a meno di soddisfare. Se non che è a distinguere istruzione da istruzione, e si può, e si dee gridare e protestare contro quella, che, rotta la guerra a tutto ciò che sa di antico, e gittato lo sprezzo sopra ogni più venerata e santa tradizione, si vanta e si gonfia a chiamarsi libera e laica e, peggio ancora, atea. Si dee gridare e protestare contro quella colluvie di cattivi libri sparsi in mezzo al popolo, che mettono nell'animo null'altro che febbre di piaceri e sete d'illeciti e subiti guadagni; ed invece restituire adesso quel vital nutrimento della sapienza antica, che mentre gli fa curvare il capo innanzi a Dio, te lo fa sobrio, onesto, laborioso, previdente, e, che è più, paziente e contento del proprio stato.

Questi pensieri ha dovuto volgere in mente il chiaro Monsignore Vincenzo Nussi, prima che si risolvesse di comporre e pubblicare il suo libro, che non è solo un buon libro, ma una bella e virtuosa azione. Monsignore ha voluto anch'Egli opporre una diga al reo torrente che invade, e rinfrescare nella mente degli scolari, e di tutti che sappiano leggere, la notizia di quelle massime che guidarono e resero onesti i nostri avi. Quelle massime e sentenze e ricordi storici Egli ha attinto ad autori sacri e profani, antichi e moderni. E li ha disposti con bell'ordine cronologico e logico intorno a certi titoli, in numero di ottantaquattro, come ad esempio: l'*Amicizia*, la *Carità*, *Dio*, la *Patria*, la *Moderazione*, l'*Ordine*, il *Piacere*, il *Dolore*, il *Silenzio*, il *Segreto*, ecc.—Cosicchè il libro è davvero un

sicuro *Vade mecum* della vita, la quale v'è guardata per intero, ne' suoi rapporti col cielo e con la terra, qualunque le contingenze, qualunque le persone. Noi ci rallegriamo di cuore col chiaro Monsignor Nussi, e facciamo il voto che il suo utile lavoro sia conosciuto, apprezzato e diffuso, non nelle scuole italiane soltanto, ma in quante sono previdenti famiglie le quale hanno a caro di veder serbato in mezzo a loro la stabilità e l'ordine, il decoro e la pace.

CRONACA GOVERNATIVA

Atti del Governo.

Legge sull'abolizione delle decime — Art. 1. Le decime ed altre prestazioni stabilite, sotto qualsiasi denominazione, ed in qualunque modo corrisposte, per l'amministrazione dei Sacramenti, o per altri servizi spirituali, ai Vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri Corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.

Però i Vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiedere la commutazione immediata in un canone fisso colle formalità e norme stabilite nell'art. 3 e seguenti della presente legge.

Art. 2. Venendo a mancare per morte o per altra causa, i Vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per mense vescovili, e di lire 800 per ministri del culto aventi individualmente cura di anime: qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l' abolizione. Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite. Nelle Provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegno ai Vescovi e di suppleri ti di congrua ai ministri del culto avent dividualmente cura d'anime, l'Ammistra ne del Fondo per il culto, dopo cinque dalla pubblicazione della presente legge marrà sostituita ai Comuni per quella te che tiene luogo delle decime medes già abolite con precedenti leggi e decre sempre non oltre la somma rispettivar te stabilita di L. 6000 e di L. 800. N è innovato al disposto degli articoli 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, l'ammontare delle congrue dovute alle rocchie esistenti nella città di Roma.

Art. 3. Tutte le altre prestazioni fon rie perpetue, consistenti in quote di f ti, che si pagano in natura a Corpi m li o a privati sotto qualsiasi denominazi dovranno commutarsi in annuo canone in denaro. Rimangono salve ed impregi cate le disposizioni del Codice civile in no all'enfiteusi ed alle rendite perpetu

Art. 4. Per la commutazione stabilita l'articolo 3 saranno applicate le norme e sposizioni stabilite nelle due leggi 8 giu 1873, num. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime feudali nelle provincie napoletane. Il ca ne da corrispondersi sarà però diminuit un decimo pei fondi sui quali siasi dai sessori impiegato in miglioramenti nel so degli ultimi trent'anni un capitale inferiore al decimo della prestazione elev a capitale, con le norme stabilite nell'art guente. Riguardo ai terreni incolti bonif ti nell'ultimo triennio, il canone sarà terminato in proporzione della rendita da che si otteneva prima della bonifica

Art. 5. Le rendite costituite nel modo indicato, in commutazione delle prestaz contemplate dall'articolo 3., potranno s pre essere affrancate dai possessori delle te mediante il pagamento d'un capitale in ra ne di L. 100 per ogni 5 lire di rendita, s l'osservanza delle formalità stabilite dalle gi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 18 n. 4946, e, salva l'applicazione dell'artico della legge 24 gennaio 1864, per gli affr camenti verso lo Stato ed i Corpi moral

Art. 6. Le leggi e decreti contrarii presente legge sono abrogati.

Corte di Cassazione di Roma

I Ruoli e la prescrizion È assurdo applicare ai ruoli la teorica d azioni possessorie, nè è lecito applicar regole della turbativa e dello spoglio al f del debitore che si rende moroso al pagam to delle annualità, e far dipendere la f giuridica del ruolo col decorso del ter richiesto per le vere azioni possessorie.

Nel giudizio di cognizione si può ins gere contro quello che nel ruolo non

to è consacrato, però il debitore deve fa-
la dimostrazione della inefficacia del ti-
, sul quale il ruolo si sarebbe fondato.
elle prestazioni enfiteutiche, ancorchè
scritto il ruolo, rimane sempre nel debito-
a qualità di precario possessore del fon-
sul quale gravita la prestazione medesima.
benchè si tratti d'enfiteusi, può eccepirsi la
scrizione decennale per avere acquistato
ndo come esente dalla relativa prestazio-
ed avere trascritto il titolo d'acquisto.
li atti di esecuzione per pagamento di
oni, spinti contro gli eredi dell'origina-
debitore o venditore del fondo, non han-
efficacia d'interrompere la prescrizione
ro l'acquirente.
' ingiunzione, che equivale al precetto,
to interruttivo di prescrizione, quantun-
cada in perenzione, come atto di ese-
one, o pure siano accolte le opposizioni
ragione di merito.
giudizio di fatto, incensurabile in cas-
one, il ritenere che non si tratta di censo,
di prestazione enfiteutica, e che l'acqui-
e possedeva tutt'i fondi sui quali gra-
la prestazione.
Ritenuto questo fatto, non è influente in-
gare se ben si avvisava la corte di me-
nell'affermare che il canone era indivi-
e, molto più se la corte di merito non fa-
derivare la ragione del decidere. (Sez. civ.
Mar. 1886—De Bella e Fondo pel Culto
a Corte Supr. di Roma, anno XI, pag. 887).

**Azione competente al debi-
re circa i ruoli**—Non viola la co-
giudicata il pretore che dopo aver ordinato
comunicazione di documenti, respinge la
posizione alla coazione intimata dal ricevi-
e del registro.— Al debitore non è lecito
epire la mancanza del titolo quando si do-
ndi il pagamento alla base del ruolo, la
esecuzione è poggiata sul possesso.—A
sto debitore non è data, se non in giudi-
petitorio, l'azione negatoria, ossia la dimo-
azione della non appartenenza del dritto.
La prescrizione trentennaria può opporsi
un giudizio *ex integro*. (Sez. civ. 21 Sett.
86—Poli e Fondo pel Culto — La Corte
pr. di Roma l. c., pag. 889).

**Sconto sul prezzo dei beni
clesiastici**—Il compratore di beni
partenenti all'asse ecclesiastico può pa-
re il prezzo con titoli al valor nominale
n moneta legale collo sconto del 15 per
to, purchè non sia incorso in mora. (Sez.
10 Nov. 1886 — Finanze e Congreg. di
rità di Pallanza Castelli e Franzi — La
rte Supr. di Roma, l. c., pag. 894).

**Lascito di messe e di pa-
rimonio soppresso**—La sostan-
della controversia, se una disposizione testamentaria possa qualificarsi mero onere di famiglia affidato alla coscienza degli eredi, non può dirsi alterata da che si prese possesso per legato appartenente a monastero soppresso, e il demanio sostenga trattarsi di ente autonomo a scopo di culto.

Per la dotazione di un ente autonomo a scopo di culto, non occorre il distacco materiale di un bene; basta la destinazione di una rendita, il cui pagamento od impiego si trovi imposto all'erede, contro il quale si ha diritto di esigerne la esecuzione, quantunque il testatore abbia chiamata elemosina il relativo patrimonio sacro.

La costituzione di patrimonio sacro ripugna alla figura di lascito per messe, da celebrarsi o no, ad arbitrio dell'erede.

Al monastero competeva azione civile per costringere l'erede ad eseguire la volontà del testatore, se questi inflisse una pena pecuniaria per qualsiasi inosservanza delle sue disposizioni, e se conferì al superiore del monastero il diritto di nominare il sacerdote e di avere la celebrazione delle messe nella sua chiesa aperta al pubblico. (Sez.civ. 18 Nov. 1886—Finanze, Fondo pel Culto e Naselli—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 899).

La prescrizione sulla tassa di svincolo—Il diritto alla tassa sulla dotazione di cappellanie e benefizii non si prescrive in cinque anni, onde non è impedito fare ingiunzione dopo più lungo tempo.

Per la prescrizione della tassa di svincolo la presa di possesso non si ritiene avvenuta nel momento dell'acquisto effettivo.

La tassa di svincolo è di trasferimento, non di successione, benchè vi si possa scorgere una qualche affinità.

Il pagamento fa uffizio di condizione, non corrispettivo di concessione.

Gl'Istituti di culto s'intendono svincolati per effetto immediato di legge, ma in luogo di corrispettivo sta il pagamento di una doppia tassa di successione tra estranei, sotto specie di condizione.

La tassa per lo svincolo fa le veci di pagamento, e dopo la prima rata comincia la prescrizione.

Le tasse di svincolo sono tutte di trasferimento, e dal pagamento comincia il termine per la prescrizione. (Sez. civ. 17 Dioc. 1886 — Finanze e de Giorgio — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 908).

**Tumulazione in diverso co-
mune**—Commette contravvenzione alla legge sulle concessioni governative chi seppellisce un cadavere nel cimitero di un comune diverso da quello in cui seguì il decesso, senza pagare la relativa tassa al Comune, e benchè avesse avuto l'ordine dal parroco. (Sez. penale, 24 Nov. 1886—Ciotti—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 938).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Agosto 1887)

Circolare dell'E.mo Rampolla—L'E.mo Card. Segretario di Stato, con data dei 12 Giugno u. s., ha diretta una lettera circolare ai Nunzii Pontificii sull'argomento della pacificazione coll' Italia. Ha spiegato il vero senso della memoranda Allocuzione Pontificia del dì 23 Maggio ultimo, mostrando come il S. Padre, pur desiderando accesamente questa pacificazione, non può nè intende sacrificare per essa la dignità e i diritti del Romano Pontefice, fra quali rivelantissimo è quello della sua sovranità territoriale. Mostra la necessità di questo temporale presidio per la libertà della S. Sede, e la ingiustizia di chi si attenta di privarnelo.

Centenario di S. Alfonso— Il giorno 2 sp. compì il primo centenario dalla morte di S. Alfonso Mª. de' Liguori. Gloria insigne delle provincie Napoletane, ch' egli illustrò e santificò colla parola e coll'esempio; padre di numerosa figliuolanza, che nell'Europa e nell'America reca la salvezza a tanti popoli; modello dei Vescovi per instancabile zelo, fortezza, ed operosità; esimio Dottore, che colle sue opere immortali illumina ogni ordine di persone, e segna la via sicurissima nella morale cattolica, meritava straordinarii omaggi e festeggiamenti in questa segnalata ricorrenza. E feste straordinariamente solenni furono celebrate, oltre ad altri luoghi moltissimi, a Napoli, che gli diede i natali, a S. Agata dei Goti, che lo ebbe Vescovo, e sopratutto a Pagani, sede precipua della sua Congregazione, dove riposano i resti mortali di lui. Cardinali di Santa Chiesa, Arcivescovi e Vescovi non pochi vi si recarono a celebrarne le glorie con pompa e solennità splendidissima, e migliaia di pellegrini accorsero a venerarne le preziose reliquie.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha inviate in astucci eleganti e preziosissimi due medaglie in oro, commemorative dell' arbitraggio sulle Caroline, all'Imperatore di Germania ed alla Reggente di Spagna, ed altre due al Principe di Bismark ed all'ex Presidente Canovas.

— S. S. ha mandate le insegne della Gran Croce dell'Ordine di Cristo all'Arciduca Alberto di Austria, ed a Lord Enrico Fitzalan Howard, duca di Norfolk in Inghilterra.

— Ha inoltre nominato Vicario dell'Arcibasilica Vaticana Mons. Gio. Battista Capri, ed ha conferito il Gran Cordone di S. Gregorio Magno al Principe di Torlonia.

— Il S. Padre ha elargite L. mille all'Arciprete della Chiesa di S. Fratello in Sicilia restauri di quella Matrice.

— Ferve in tutto il mondo l'Opera dell sposizione Vaticana pel giubileo del Son Pontefice. L'imperatore di Germania ha m dato, insieme ad un suo autografo, una M preziosa fregiata di brillanti, di rubini, di s raldi e di zaffiri di grandissimo pregio. Il resciallo Mac-Mahon ha offerto preziosi esp didi vasi di Sevres. Le dame di Siviglia h no inviato un fermaglio da mantello con pietre preziose. Fra i presenti che sara mandati da Vienna, figura una croce di massiccio ornata di gemme del valore di mila fiorini. Sarà dono dell' Imperatore e un convento di nobil dame.

— La direzione degli *Annali francescani* Milano sta compilando una statistica di t' i terziarii Italiani da presentarsi in *All* per le nozze d'oro. S' invitano tutt' i Pari e Direttori ad indicare in cartolina il nu ro dei terziarii della rispettiva cura, acc nando se vi è eretta la Congregazione o sono isolati. Indirizzo: *Redazione Annali fr cescani, Viale Porta Vittoria, 54. Milano.*

— A Trebbo nel Bolognese nei giorni 8 sp. ebbe luogo il trasporto parziale del c panile di quella Chiesa, alto metri 32, il q le, aderendo al muro del tempio, era a q sto di pericolo. Fu separato e discostato detto muro con opere meccaniche per la stanza di quattro metri.

— Il governo nazionale legislativo della lombia ha votata una legge, colla quale creta di presentare omaggi al S. Padre in casione del suo Giubileo sacerdotale a n del governo, destinando a tale scopo la s ma di 20 mila *pesos* in oro.

— La setta protestante riformata dei P sbiteriani nello Stato di Nuova Jork in A rica ha condannata in un Sinodo la Masso ria, ingiungendo a tutte le Autorità eccles stiche di espellere quei membri che si fo ro affiliati a società massoniche.

— Nelle Indie Orientali S. S. ha eretta nuova Diocesi di Nagpore, smembrandola quella di Vizigapatam. Vi ha nominato pri Vescovo Mons. Alessio Ricaz dei Missionari S. Francesco di Sales in Annecy.

— Il Card. Lavigerie, primate dell' Afri a nome di tutt'i Vescovi Africani, ha pres tato omaggio a Grevy, e preghiera di rige re la legge militare, come nociva allo svil po delle missioni. Il Presidente pur riconosc do l'inopportunità della legge, disse che vea piegarsi alla volontà dei rappresent del popolo.

— Il Sultano di Turchia ha mandato in no al Patriarca di Cilicia, Stefano Pietr Azarian, un magnifico quadro contenent monogramma e le sue armi imperiali, racc se in una splendida cornice.

— Mons. Colomer Vesc. dell'Annam, e s dito spagnuolo, è stato nominato cavali della legion di onore pei servigi resi alla c sa della religione e della civiltà nell'Indo-C

— Il dì 21 u. s. Luglio a Chatillon-sur-Ma in Francia, patria di Urbano II, fu inaugu una statua a questo gran Papa. Il Nunzio P tificio, il Cardinale Langenieux, 30 Vescovi mila persone assistevano alla cerimonia. M Freppel disse un eloquentissimo discorso.

...acra Congregazione del Concilio.

I.

...atrimonio celebrato col vincolo di consanguinità.

...ocsten. Matrimonii—23 Lugl. 1887—...*Tortorici* (Dioc. di Patti) un tale ...onino C., avendo perduti i genitori, ...diato in tutela allo zio paterno Ago... Questi, per le sue scapataggini, ... fondo alla proprietà del pupillo, il ...ie, fatto adulto, dava ogni ragione ...emere che ne avesse chiesto conto ...so i tribunali. La zia Serafina, mo... di Agostino, affine di ovviare a ... domestico pericolo, pensò di dare in ...osa ad Antonino sua figlia Rosaria, ...a considerare che questa s'era già ...nessa ad un altro cugino, cui per... amente amava e pel quale già era ... più alti mesi di gravidanza. Aven... però, non senza minacce nè senza ...sosse, arresa al suo volere, per de... are la infamia, Antonino e Rosaria ...sera del dì 27 gennaro 1871 si pre... arono improvvisamente al parroco ...edendo di contrarre subito innanzi ...ui. Il parroco, incerto e dubbioso, ...da pei testimoni, e intanto, cono... tto dagli sposi l'impedimento, ricu... l'opera sua. Rosaria però, scaltra e ...ba, finge di correggersi, negando la ...entela, ed asseverando, lo sposo es... e uno dei suoi familiari, di nome Giu... pe. Giungono i testi e il parroco ...edice il matrimonio; dopo di che ... sposi ritornano in casa e per qual... tempo vivono maritalmente. — ...ndo però il parroco, con grande ...raviglia, conosciuto l'inganno, in... se agli sposi di separarsi, e ne' li... parrocchiali de' matrimonii, dove ...il prefato connubio, aggiunse la ...icola: « Il presente matrimonio è ...lo: i contraenti sono consanguinei ...secondo grado ».

...per questa ingiunzione del parroco, e, forse più ,per discordie sopravvenute, massime poi per una quasi frenesia della sposa verso il primo amante, il marito fu espulso villanamente di casa. Rosaria tornò subito ad unirsi coll'altro cugino M., col quale anzi si strinse in vincolo civile; ciò che imitò il marito di lei Antonino, il quale pure contrasse civilmente con altra.

Bramando, in questi ultimi anni, mettere in buona regola la loro vita, per mezzo del Vescovo, supplicarono la S. Sede, perchè si dichiarasse nullo il loro matrimonio. La S. C. rimise al Vescovo la formazione del processo secondo le norme canoniche, e il Vescovo delegò per tal processo l'Arciprete di Tortorici, coll'assistenza di un altro sacerdote come difensore del vincolo. Al processo dell'Ordinario tenne dietro la discussione presso la S. C., fatta in forma economica per la povertà degli attori, non senza il voto del canonista, del teologo e del difensore del vincolo.

Il dì 23 luglio 1887 fu dunque proposto il dubbio: *An constet de matrimonii nullitate in casu.*—E fu deciso: *Affirmative.*

La ragione principalissima di tal decisione si fu la parentela carnale in 2 grado che avea luogo fra gli sposi. Ora per la certezza giuridica di questo impedimento, giova ricordare:

a) Che i titoli più autentici a dimostrarlo sono i libri parrocchiali, i quali in siffatte cause vengono equiparati a pubblici istrumenti (Trid. *Sess. 24, c. 1 et 2*); e però formano prova pienissima (Pax Iordan. *tom. 3 de fide instrum. n. 48*; Schmalzgrueber *in 3 Decret. tit. 22, n. 4*; Reiffenstuel *eod. tit. 54, n. 127*, Leurenius *eod. tit. l. 19, q. 543, n. 11*).

b) Gli estratti però debbono farsi colla formale trascrizione della particola *de verbo ad verbum, sicut iacet*, altrimenti nulla provano. (S. R. R. *in Toletana Capellae 17 maii 1615 coram Pirovano; Aesina Bonorum 17 maii 1617 coram Andrea*).

c) E inoltre deve cessare ogni frode (Gonzalez *in Reg. 8 Cancell. gloss. 9*, § *1, n. 13*; Barbosa *de Off. Parochi*, *p. 1, c. 7, n. 5*).

d) La frode in tal caso può ammettersi solo quando vi siano indizii concludenti che la facciano presumere. In mancanza di questi, non basta in chi la eccepisca una prova *semipiena*, richiedendosi prove *omni exceptione maiores* (Leurenius l. c.; Menochius *De praesumpt. l. 1, q. 7, n. 42 etc.*).

e) Altre prove della consanguinità possono essere le attestazioni dei parenti. Si ascolti il Reiffenstuel (In L. 4. Decret. tit. 18, n. 15): « Quamvis alias in iure nullus possit esse accusator et testis in eadem causa *can. Nullus 2, c. 4, q. l. Omnibus 10, C. de test.*, tamen in causa matrimoniali id fieri posse, saltem quando agitur de consanguinitate vel affinitate, patet ex *c. Si duo 4, c. De parentela 5, et c. Episcopus 7 eam 35, q. 6* ».

f) Dopo queste, vengono le testimonianze degli affini e delle persone del vicinato, giusta il *can. 1, caus. 35, q. 6*. Vuolsi però avvertire col Corrado (*Prax. dispens. l. 7, c. 6. n. 21*) che siffatti testimoni « personas expressis nominibus, vel demonstratione, aut circumlocutione sufficienter designent, et ab utroque latere singulos gradus clara computatione distinguant... sed nec tales sufficiunt, nisi iurati deponant ».

g) Nel caso, tutte queste prove si ebbero per mostrare il vincolo di consanguinità. Si mostrò parimenti non essersi conseguita alcuna dispensa Apostolica, non trovandosene tracce in Curia. Si provò ancora non esservi luogo a chiederla di presente, a vista degli scandali che non si potrebbero ovviare. E non ostante che nella formazione del processo ordinario fossero incorsi non pochi e non leggieri difetti, pur non fu creduta necessaria la sanatoria del Sommo Pontefice, stante la prova primaria e sufficientissima della consanguinità, desunta dai libri parrocchiali.

II.

Circa la pensione che si deve al coadiutore del parroco.

Montisalti. Solutionis pensionis— 23 Lugl. 1887—Luigi Massimauro, parroco della Chiesa Cattedrale di Montalto, [illegible] malò di apoplessia, e per lo spazio di [illegible] ca due anni il suo beneficio colla cur[illegible] amministrato dal nipote di lui Fran[illegible] sco, canonico della medesima Cattedr[illegible] Al Vescovo però parve necessario di[illegible] segnargli un coadiutore, perchè il serv[illegible] delle anime fosse bene adempito; e[illegible] putò per tale officio il sac. Antonio M[illegible] longhi collo stipendio di L. 40 men[illegible] da gravare sui redditi del beneficio pi[illegible] rocchiale.

Il Merlonghi un solo anno fu coad[illegible] tore, senz'aver mai potuto esiger n[illegible] dall'amministratore del beneficio, il c[illegible] le eccepiva la esiguità delle rend[illegible] non bastevoli pei bisogni del coadi[illegible] Dopo l'anno, morì l'arciprete e il M[illegible] longhi fu investito di quel beneficio. [illegible] S. C. intanto, presso la quale erasi p[illegible] tata la lite sulla pensione, il dì 23 G[illegible] naro 1886 al dubbio: « An sente[illegible] Curiae Episcopalis Montisalti sit in[illegible] manda, vel confirmanda in casu », [illegible] solse: « Quoad restitutionem libri[illegible] sigilli parochialis, affirmative; in r[illegible] quis ad mentem. Mens autem est, ut[illegible] piscopus curet de pacifica compositi[illegible] inter partes ».

Ma la composizione non fu po[illegible] ottenere. Il Merlonghi chiedeva la [illegible] tera pensione. Il Massimauri non v[illegible] pagar nulla, dicendo assai povero il [illegible] neficio e insufficiente a mantenere l[illegible] fermo zio. Di nuovo si ricorse alla[illegible] Sede, alla quale il Vescovo attestò [illegible] il parroco defunto avea dal bene[illegible] annue L. 1, 500 oltre gl'incerti, e [illegible] il novello investito, dal perchè m[illegible] le sue rendite in collazione colla m[illegible] capitolare, non ne percepisce che [illegible] L. 1000.

La S. C. il dì 23 luglio 1887 tol[illegible] dirimere il dubbio:

An et quomodo providendum sit in su. E definì: *Affirmative, et pensio[illegible] impositam ab Ordinario solvendam [illegible] ab administratore fundorum, Fra[illegible] sco Massimauro.*

Corollarii:

a) Il Tridentino (*Sess. 24 cap. 1[illegible] ref.*) vuole esenti da pensioni le m[illegible] vescovili che non eccedono ducati 1[illegible] e le congrue parrocchiali non magg[illegible] di ducati 100: « Ad haec in poste[illegible] omnes hæ cathedrales ecclesiæ, qua[illegible]

...tus summam ducatorum 1000, et pa...iales quæ summam ducatorum 100 se...dum verum annuum valorem non ex...int, nullis pensionibus aut reservatio...s fructuum graventur ». La qual di...izione la S. C. volle sempre pienamen...sservata (24 nov. 1781 *in Asculana* ...Zamboni *v. Pensio t. 4 Concl.*).

...Al coadiutore del parroco spetta ...giustizia un equo assegno dalla con...a parrocchiale, per cui può esser nor...la dichiarazione della S. C. del C. *in ...entina Coadiutoriæ 8 febr. 1744 :* ...rtia pars fructuum, parochi coadiu... adsignanda est ex ipsius parochi re...bus iuxta Rotam ».

...Il Tridentino (*Sess. 21 c. 6 de ref.*) ...escovi concede facoltà, pur come de...ti della S. Sede, di assegnare ai par... illetterati e imperiti « coadiutores ... vicarios pro tempore, partemque ... tuum eisdem pro sufficienti victu as...are vel aliter providere possint, qua...que appellatione remota ».

...Ciò che va stabilito pei parroci il...erati ed imperiti, i Dottori lo esten...o altresì agl' infermi di mente o di ...o (*V. Barbosa de off. et pot. p. 2.* ...3). E la S. C. del Conc. *in Vicen, ... aug. 1766* ha dichiarato : « Onus ...estandi salarium coadiutoribus in ip... parochum refunditur, ob curam ha... alem ei competentem; imo parochus ...iali contractu obligatur coadiutores ... expensis conducere, et quatenus pa...ai congrua non sufficiat, supplendum ... ab ipso populo ».

...La S. C. del C. ha pure in altro luo...definito che « quoties reditus satis ... sint parocho coadiutori, coadiutoris ...rium ab Episcopo et in subsidium a ...chianis supplendum est ».

...Nel caso, la congrua eccedeva la ...a tridentina; e però non v' era ra...ne a dover disobbligare della pen...e il coadiuto.

III.

... debba pagare i debiti di un Vesco... defunto, se gli eredi..o il successore.

...ergomen. Solutionis—23 Luglio 1887.

...sta causa fu discussa già e risoluta ...l 5 dicembre 1885, e da noi ripor... nel Vol. IV, Par. I, pag. 242. Ora ...tornata in esame ad istanza del Ve-scovo di Bergamo, e noi, stante la gravità di essa, ne parliamo di bel nuovo.

Il defunto Vesc. di Bergamo Mons. Speranza, con proprio danaro e con oblazioni dei fedeli, riuscì a costruire un magnifico tempio che destinò a parrocchia, dedicandolo alla SS. V. Immacolata. Prevenuto dalla morte, rimase a soddisfare la somma di L. 60,000 e più per la detta opera. La commissione per le spese si rivolse al sac. Foresti, erede del defunto, per essere indennizzata. Il Foresti ricusò, e il Vescovo novello, con sentenza del 30 giugno 1884, lo condannò al pagamento. Avendo il Foresti appellato a Roma, la S. C. il dì 5 dicembre 1885 al dubbio: « An sententia Curiæ Episcopalis Bergomensis sit confirmanda, vel infirmanda in casu » — rispose: « Debita esse solvenda adhibitis mediis, quibus usus est ultimus Episcopus, aliisque, quibus disponere potest Episcopus modernus, et ad mentem » — « Mens autem fuit, continua l' estensore, ut episcopus ad hoc adhiberet bona legata a præsule Valsecchi; præterquamquod desiderium exprimebatur, ut concurreret etiam canonicus Foresti ».

Dopo questa decisione, il Vescovo chiese ed ottenne una nuova udienza, ed espose non poter lui più avvalersi dei mezzi di cui si valse il suo predecessore per estinguere quel debito: non di una richiesta al municipio, dal quale nulla si potea sperare: non di una colletta fra il popolo, giacchè l'opera era già finita, e tutti conoscevano la pingue eredità lasciata dal Vescovo al Sac. Foresti, al quale ascriveasi l'obbligo di soddisfare. Lo stesso Mons. Speranza, sì colle parole del testamento, e sì con altri atti, aver dato ad intendere che per quel residuo di spese non volea rivolgersi ad altri. I legati Valsecchi finalmente far parte dei proventi della mensa, la quale pure avea molti altri obblighi ad adempire.

La S. C. il dì 23 luglio 1887 discusse le ragioni suesposte; ma al dubbio: *An sit standum vel recedendum a decisis in casu*—rispose: *Sententiam Curiæ Episcopalis esse infirmandam, et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Qualunque capo di una società fa spese per bene della società medesima, non è tenuto di pagar dal proprio le det-

te spese (*l. 27 ff. de reb. cred., l. 1. cod. Si adversus creditorem*).

b) La ristorazione delle chiese parrocchiali deve compiersi, in forza del Tridentino, con qualsivoglia frutto e provento: « Parochiales vero Ecclesias.... ita illapsas, refici et instaurari procurent ex fructibus et proventibus quibuscumque ».

c) La S. C. del Conc. non suole imporre ai rettori delle Chiese l'obbligo di ristorarle, ma suol riconoscere quest'obbligo nel popolo cristiano (*Imolen.* 5 sept. 1783, 10 ian. 1784; *Spoletana* 20 mai. 1824; *Tiburtina* 15 dec. 1827).

d) Gio. Carlo Antonelli *lib. 2, p. 6, c. 12, p. 2, n. 14 de iure clericor.*) insegna: « Successor ad debita contracta per praedecessorem pro necessitate vel utilitate Ecclesiae omnino tenetur, non quidem personaliter ex proprio patrimonio, sed ex reditibus eiusdem ecclesiae.. Successor similiter tenetur ad debita per praedecessorem contracta occasione litis ».

e) I rettori delle chiese possono rassomigliarsi ai procuratori che hanno qualche speciale mandato, e che operano perciò a nome e ad interesse del mandante (l. 6 § 3 ff. quod cuiusq. Univers. et cap. Petitio 9 de *procuratoribus—Reg. 72 iuris in 6.*). Di qui le massime: 1.ª « Administratores non posse convenire proprio nomine de iis quae administratorio vel procuratorio nomine peregerunt » (Rota *Decis. 392, n. 36, p. 5, t. 2.).*—2.ª « Ex administratoris facto remanet obligatus principalis, perinde ac si negotium ipsum pertractasset » *Decis. 432, n. 30.*

IV.

Di un prete che chiede la scardinazione dalla Diocesi di origine.

Nucerina. Excardinationis — 23 Luglio 1887—Andrea Blasi, in età di anni 17, prese l'abito talare ed entrò nel seminario diocesano di Nocera. Dopo appena tre anni, fu costretto di uscirne per attendere alla milizia cui fu chiamato. Compiuto il servizio militare, ripigliò l'abito ecclesiastico; volle però finire i suoi studii non già nella propria Diocesi, ma nel seminario di Frascati, dove fu promosso ai sacri ordini.

Sacerdote, seguì i genitori, che si recarono in Roma, ed ebbe un posto, co prefetto di alunni, nel Collegio *Massi* alle Terme.—Avendo pertanto gran bi gno di lui il Vescovo di Nocera, per pr vedere alla coadiutoria di una Parr chia, lo richiamò in Diocesi più volt e finalmente colla minaccia di sospe sione.

Blasi ricorse alla S. C. del Concili mettendo innanzi una grave infermità suo padre, e il bisogno ch'ei gli stes vicino. Chiedeva perciò non solo la l coltà di rimanere a Roma, ma sì a cora la scardinazione dalla Diocesi Nocera.

La S. C., non avendo potuto compo re bonariamente le parti, trattò in f ma giuridica la controversia il dì 23 glio 1887; ed al dubbio: *An preces s cerdotis Blasi admittendae sint in c su* — risolse: *Pro gratia excardinat nis in casu.*

Corollarii:

a) Il Vescovo di origine ha pieno d ritto di richiamare i proprii ecclesiast dimoranti in aliene Diocesi, senza un tolo canonico (Conc. Trid. *Sess. 23 c. de ref.*; S. C. C. *in Amerina* 7 iul. 17 *in Nucerina* et *Tudertina* 19 sept. 18 *in Reatina* 26 ian. 1839 etc.).

b) In ispecie, trattandosi di un sace dote che altrove avea ottenuta una pa rocchia, e, dismessala volea mutar se fu costretto a ritornare in Diocesi c proprio Vescovo (S. C. C. *in Reati* 26 ian. 1839). Come fu costretto a r tornare in propria Diocesi un sacerd che, contro il divieto del Vescovo, e andato altrove ed ivi avea consegu una parrocchia (S. C. C. *in Nuceri residentiae et suspensionis* 15 mar. 182

c) Nondimeno, nel caso di sacerd senza beneficio, che chiedono la scar nazione, il Vescovo non può negar senza giuste ragioni (Schmalzgrueb *Ius eccl. univ. lib. 1, tit. de cler. regr.* ; Pirhing *tit. de Cler. peregr. 3* ; Fagnanus in Cap. *Admonet de nunt. n. 25* ; Reiffenstuel *tit. de cl non resid. n. 9* ; *Pignatelli, t. 3, co 56, n. 3.*).

d) La S. C. del Conc. definì: « C ricum, qui certo loco non est adscript ab Episcopo suo non posse invitum r tineri, ne a sua dioecesi discedat et al paroeciam accipiat » (*in Ariminen.*

. 1574). — E : « Talem clericum te-
ii, antequam vadat ad residentiam,
ere ab Episcopo proprio licentiam,
m ille non potest negare » (*in Fer-
ien.* 12 iun. 1604). Così pure *in O-
nen.* 20 ian. 1616 ; *in Terracinen.*
febr. 1628 ; *in Marsorum* 7 sept.
3 ; *in Bajonen et Thermular. ex-
dinationis* 12 dec. 1885.

) Nel caso fu considerato che il Blasi
anni appena dimorò nella Dioc. di
era — che compì altrove la sua isti-
one a spese proprie — che da più
i avea trasportato il domicilio in Ro-
colla sua famiglia — che il padre,
chio ed infermo, avea bisogno di lui.
quali ragioni, messe a rincontro col-
ecessità eccepita dal Vescovo di man-
questo prete coadiutore ad una sua
rocchia, la quale altrimenti sarebbe
asta priva di aiuti spirituali, per
soluta deficienza di altri soggetti, in-
sero gli EE. PP. alla riferita de-
one.

V.

*un beneficio coadiutorale possa con-
vertirsi in cappellania manuale* ad
utum *coll'obbligo di coadiuvare il
arroco, senza timore della soppres-
ione governativa.*

Mediolanensis Beneficialis—23 Luglio
7 — Nel villaggio *Mariano* (Archid.
anese) venne fondato da S. Carlo un
eficio coadiutorale per vantaggio di
lla cura. Siffatto beneficio vacava fin
1876, perchè, stante la estrema e-
uità delle rendite (appena annue L.
), nessuno si era trovato che avesse
uto accettarlo.

Non essendovi speranza migliore per
vvenire, affinchè queste rendite non
iassero ad esclusivo beneficio del re-
economato, l'Ordinario propose alla
Sede « di convertire in perpetuo det-
beneficio da titolare, ovvero conpar-
chiale, in semplice cappellania ma-
ale mercenaria, da assegnarsi ad un
erdote amovibile *ad nutum Ordina-*
, coll'obbligo però sempre di coadiu-
e quel parroco nella cura d'anime ».
a ciò, soggiungeva, potrebbesi trova-
un sacerdote che l'accetti, sì perchè
vi sarebbero da pagare gravose tas-
di bolle e di successione, e sì perchè all'esigue rendite potrebbero facilmente aggiungersi altri proventi mercenarii, che non sarebbero sperabili senza questa mutazione.

La S. C. nondimeno, il dì 2 dicembre 1883, rispose : *Non expedire.*

Non s'acquietò l'Arcivescovo di Milano ; e riputando che ragione potissima di tal diniego fosse il timore che, semplificandosi il beneficio, il Governo italiano lo colpisse delle sue leggi di soppressione, fece novelle istanze alla S. Sede, rappresentando come siffatto timore non avea fondamento, giacchè anche le cappellanie semplici, purchè istituite in coadiuvazione di una cura, sotto l'impero delle infauste leggi eversive d'Italia, sono immuni da soppressione ; e ne accennava parecchi esempii della sua stessa Archidiocesi.

La S. C., presa ad esame in pieni comizii la sua domanda, il dì 23 luglio 1887 rispose : *Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga :

a) La mutazione di stato in un beneficio, benchè odiosa, pur quando vi sia una grave necessità, suol consentirsi dalla S. Sede (S. C. C. *in Fossanen*, 25 ian. 1851 ; *in Asculana* 18 iul. 1859).

b) Insegnano i Canonisti che, riducendosi manuale un vero beneficio, non se ne distrugge la natura, giacchè la *manualità* non è incompatibile col beneficio propriamente tale (Schmalzgrueber *De praeb. n. 4 ;* Pignatelli *t. 6, c. 1, n. 5 ;* Garcias *de Benef. p. 1,* c. 1, n. 77 seqq.).

c) L'infausta legge italiana del 15 agosto 1867 nell'art. 1 reca : « Non sono più riconosciuti come enti morali 1° i Capitoli delle chiese collegiate ecc.... 4° i benefizii, ai quali per loro fondazione non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura ». Perciò un benefizio di coadiutoria, benchè manuale, non è incluso nella generale soppressione civile.

d) Lo stesso venne sancito dalla Corte di Cassazione di Firenze (15 Marzo 1869 fra il Sac. Romei, e l'amministrazione del Demanio) in cui si osservò : « Attesochè finalmente a dissipare qualunque dubbiezza.... giovi mirabilmente

la legge posteriore del 15 agosto 1867, la quale, mentre colpì di soppressione un gran numero di benefizii ecclesiastici, esentò anch' essa nell' *art. 1, n. 4* i beneficii ecclesiastici, dichiarando di comprendere sotto questo titolo—ivi—*tutti i beneficii, ai quali sia annessa cura di anime e l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.* La quale definizione chiara ed esatta dimostra evidentemente come sia stata intenzione della legge di rendere le coadiutorie esenti così dalla conversione, come dalla soppressione ».

e) Per effetto di questa sentenza l'amministrazione del demanio trasmise una circolare con data del dì 30 marzo 1869 ai subaltermi officiali, di questo tenore: « La corte di cassazione di Firenze, colla sentenza 15 marzo 1869 qui unita, ritenne esente dalla conversione i beni immobili di spettanza dei benefizii coadiutorali autonomi, contemplati dal *n. 4 dell'art. 1* della legge 15 agosto 1867; ed il signor ministro ha deliberato doversi adottare questo giudicato come norma generale per tutte le provincie del regno.—Le direzioni rimangono quindi autorizzate a restituire agl'investiti dei benefizii che sono indubbiamente nella condizione preaccennata i beni immobili di loro spettanza, e le rendite relative percette dal demanio; ecc. ».

VI.

Se possa edificarsi da privati sopra pubblici oratorii.

Nuscana, Aedificationis super oratorio —22 Luglio 1887—Il sacerdote Cieri di Castelfranci (Dioc. di Nusco) espose alla S. Sede, che contigua alla sua casa sorgeva una cappella pubblica dedicata alla B. V. delle Grazie, nella quale trovavasi eretto un piccolo benefizio coll'obbligo di una sola messa annua, già incamerato dal Governo. Sulla stessa il detto sacerdote umilmente chiedeva la grazia « di poter edificare, prolungandovi la propria abitazione, senza però praticarvi alcun lume, tribuna o finestra introspiciente, e non destinando mai il detto compreso a stanza da letto ».

La S. C., considerando:

a) Che in forza della *L. Altius C. de Servit.* « Altius quidem aedificia tollere si domus servitutem non debeat, dominus eius minime prohibetur »; giacchè come comentano i DD.: « si domus est mea, tunc est mea usque ad coelum et infernum »; e però il chiesto indulto sarebbe una specie di alienazione del diritto della chiesa;

b) Che il diritto vieta di farsi privati edifizii sulle pubbliche chiese (S. C. *in Hieracen.* 26 iul. 1613; *in Mephitan.* 2 oct. 1626; *in Neapolitana* 1 apr. 1616; *in Hortonen.* 11 iun. 1555

c) Che, nondimeno, per evidente utilità della chiesa si suol fare eccezione a questa legge, permettendosi cosiffatta specie di alienazione (*ex cap. 7 et de reb. eccl. alien.*);

d) Che nel caso si offriva all'Ordinario la somma di L. 1700 per usi pi. si prometteva di ristorare e decorare cappella e di tenerla aperta alla divozione del popolo; prometteasi un cespite dotale di un'annua rendita per la celebrazione della messa prescritta dal primo fondatore, con dichiarazione che non si dormirebbe nelle stanze superiori alla cappella;

e) Che l' Ordinario raccomandava istanza, sopratutto perchè la Cappella già malandata, sarebbe facilmente stata demolita dal Municipio del luogo;

Per tutte queste ragioni, benignamente rescrisse:

Pro gratia iuxta petita, emissa declaratione penes curiam episcopalem qua orator pro se suisque haeredibus se obliget ad cubicula quae super oratorium exposcit aedificare, ad decumbendi usum non adhibenda.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Circolare ai Vescovi intorno alla legge italiana, che abolisce le decime.

Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Signore.

Pubblicatasi testè in Italia la legge civile la quale aboliva generalmente le decime ecclesiastiche, molti Arcivescovi e Vescovi domandarono in proposito istruzioni al S. Padre.

piaciuto a Sua Santità rimettere le
dimande a questa sacra Penitenzie-
coll'ordine di prenderle in esame e
le norme necessarie ad istruire i
li e con regola uniforme dirigerne
oscienze.
ora la sacra Penitenzieria ha dovuto
noscere che la sopraddetta legge non
re abolisce generalmente tutte le de-
ie ed altre simili prestazioni, ma im-
erisce anche più il clero e molto no-
ilmente in parecchie diocesi.
Ai successori degli odierni investiti di
eficii aventi cura attuale d' anime
me promesso un compenso, ma solo
aggiungere la somma di lire 800 per
arrochi e di lire 6,000 per i Vescovi,
in seguito alla abolizione delle deci-
le loro rendite sieno ridotte inferiori
ueste cifre.
Agli altri beneficiati, alle chiese e luo-
pii di qualunque genere non viene
to alcun assegno, nè è civilmente ri-
osciuto alcun diritto.
Questo impoverimento del clero lo col-
a sempre più in uno stato inferiore
quello che gli è dovuto in una nazio-
cattolica, e spogliandolo de' giusti
zzi temporali, gli rende più difficile
rispondere alla sua missione, sostene-
la maestà del culto divino e soccor-
re alle molteplici necessità dei poveri.
Ma quel che è più, la detta legge civile
te in punti della massima importan-
la legge di Dio, quelle della Chiesa
i principii fondamentali della società.
Imperocchè è dogma di fede che la
iesa ha ricevuto dal suo divino Fon-
tore la natura di vera e propria so-
età esteriore e perfetta con tutti i di-
.ti, di che Egli ha voluto dotarla in-
pendentemente dalla podestà civile, la
ale invece ha l' obbligo di difenderla
di proteggerla.
Il voler separare lo stato dalla chie-
talchè lo stato non sia tenuto a ri-
ettarne il fatto soprannaturale della
istenza, delle divine sue prerogative
delle conseguenti sue leggi, è un li-
tare la sovranità di Dio, sconvolgerne
opere e negare a Lui il potere di obbli-
re colle sue leggi positive la società
le pubbliche autorità. Questo errore è
ato perciò replicatamente condannato
alla Chiesa come opposto alla divina
velazione.

Ora tra i diritti da Dio attribuiti alla Chiesa, vi è anche quello di acquistare ed amministrare, indipendentemente dal beneplacito di qualsivoglia autorità, beni ed altre rendite temporali. Questo diritto fu da Dio conferito alla Chiesa, perchè essa possa sicuramente e stabilmente provvedere al culto dovutogli, alla sostentazione de' suoi ministri ed alle opere di carità. Anzi a tale scopo può anche prescrivere per propria autorità ai fedeli quelle prestazioni che giudicasse necessarie.

Perciò la legge civile, la quale in nome proprio si fa a disporre de' beni e redditi della Chiesa, o ad esentare i fedeli dalle sancite prestazioni, va direttamente contro il diritto divino e si attribuisce un potere, di cui è mancante.

Inoltre violando la proprietà della Chiesa, affievolisce nel popolo l'osservanza al diritto e scuote una delle più solide basi della società, non potendo la proprietà dei privati sembrare più rispettabile di quella che per più titoli è sacra.

La santa Chiesa poi, attesa la suprema importanza del fine al quale servono le sue proprietà ed i suoi redditi, fino dai tempi più antichi gli ha sempre difesi contro ogni usurpazione. Ed il sacro Concilio di Trento, conformemente all'intera legislazione ecclesiastica precedente, nella sess. XXII. cap. XI de reform. condanna qualunque persona usurpasse i detti beni e redditi od impedisse che questi venissero dalla chiesa percepiti; e nella sess. XXV. cap. XII de reform. inculca in speciale guisa il pagamento delle decime.

Per le quali cose la suddetta legge civile pubblicata in Italia è di nessuno valore e la coscienza dei fedeli resta obbligata a pagare le decime come per lo innanzi. Eguale dichiarazione fece la s. Sede sino dal 1853, quando il governo piemontese abolì le decime nell' isola di Sardegna (acta Pii IX. vol. 2. pag. 335), come il sommo Pontefice Alessandro III, scrivendo al Vescovo di Vercelli, avea dichiarate nulle le lettere imperiali colle quali concedevansi esenzioni dalle decime (tit. de decimis etc. cap. 25).

Per cui se pure la legge civile avesse assegnato un adeguato compenso e perciò non avesse arrecato alcun danno materiale alla chiesa, ciò nondimeno le

avrebbe fatto ingiuria disponendo delle cose e dei diritti della medesima indipendentemente dalla suprema autorità datale da Dio.

Vostra Signoria abbia cura che il suo popolo venga debitamente istruito sopra questa materia e generalmente sulla divina origine dei diritti della Chiesa e sulla indipendenza di essa dalla podestà laica.

Per provvedere poi più efficacemente ne' casi particolari alla coscienza dei fedeli, Le sarà quanto prima inviata una istruzione pratica colle apostoliche facoltà necessarie.

E intanto Le auguro ogni bene.

Roma ai 25 di agosto 1887.

Affmo nel Signore
R. Card. Monaco *Pen. Mag.*

II.

Istruzione ai Vescovi intorno alla legge italiana che abolisce le decime.

Ut cleri indemnitati et conscientiis fidelium nuper per promulgationem et executionem legis civilis decimas abolentis in commune discrimen adductis, quantum in praesens fieri potest, consulatur, sacra Poenitentiaria, benigne sic annuente Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII, sequentes regulas cum Episcopis aliisque in Italia locorum ordinariis communicat.

1.° Inprimis ordinarii, quibus id modis opportunum duxerint, fideles edoceant, ius percipiendi decimas ecclesiae a potestate civili auferri minime potuisse, ideoque fideles ad eas solvendas non secus atque antea omnino teneri, nec quemquam ab onere et obligatione huiusmodi liberari nisi per solam ecclesiasticam auctoritatem posse.

2.° Igitur quo facilior pateat fidelibus via suae consulendi conscientiae, seseque ab onere decimarum solvendarum in perpetuum liberandi, iidem ordinarii eos excitabunt, ut ad iustam decimarum redemptionem, vel etiam, ubi casus ferat, ad aequam super illis compositionem admitti petant. Quem in finem sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa apostolica auctoritate, necessarias et opportunas facultates omnibus in Italia locorum ordinariis harum tenore litterarum tribuit ad quinquennium dumtaxat valituras.

3.° Facta autem decimarum redempti[one] ne vel compositione, pretium earumde[m] prudenti ordinariorum iudicio iuxta p[ro]culiaria cuiusque casus adiuncta dete[r]minandum, cum stet loco sortis decim[a]rum, collocetur in tuto, honesto et fr[u]ctifero investimento ; fructus vero a[d] plicentur beneficiis vel piis locis, qu[ae] damnum passa fuerint.

4.° Qui decimas nec redemerint n[e] super illis ullo modo se composuerir[nt] *et cathedrali aut quibuscumque aliis e[c]clesiis vel personis, quibus legitime d[e]bentur integre persolvere noluerint, n[e] absolvantur nisi plena restitutione s[a]cuta* (Conc. Trid. sess. 25. de refor. 12), salvis tamen regulis a probatis a[u]ctoribus traditis circa illos qui inop[es] vel paupertate laborant.

5.° Noverint insuper ordinarii toler[a]ri, ut vel ipsi vel parochi aliique qu[i]rum interest a gubernio petant com[pe]nsationem pro damno sibi illato, i[d] tamen ut in huiusmodi petitione nih[il] contineatur, quod ad ius de decimis d[is]ponendi in laica potestate probandu[m] trahi possit, et expresse significetur com[pe]nsationem peti titulo tantum legitim[ae] indemnitatis.

6.° Denique non omittent singuli a[d] s. Sedem referre, quanto damno decim[a]rum suppressio suis dioecesibus fuerit.

Ex sacra Poenitentiaria die 2. septembris an. 1887.

R. Card. *Monaco* P. M.
Hypp. Can. Palombi *Secretariu*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Intorno alle indulgenze ed ai privileg[i] concessi alla pia opera della Prop[a]gazione della fede.

Mechliniensis et Vincennapolitan[a] Super indulgentiis et privilegiis co[n]cessis pio operi Propagationis Fidei. 16 Iul. 1887.

Pium et præclarum Opus Propagati[o]nis Fidei mirabili divinæ Providentiæ c[o]spositione pluribus abhinc annis in Gall[ia] primum exortum, et dein late per totu[m] catholicum Orbem diffusum, omnes n[o]runt quantum ad catholicam fidem in r[e]

rtissimis etiam regionibus propagan-
m contulerit. Hinc huiusmodi pium O-
vix ac obortum est, Romani Pon-
ces singulari cura prosequuti sunt, et
ristifidelibus ut suis elargitionibus
otidianisque precibus tam saluberri-
m Opus confoverent Indulgentiarum
sauros reserarunt, et sacerdotibus
esertim, qui vel stipem propriam
rgiti essent, vel data opera alienam
legissent ad illud sustendandum s. m.
s IX rescripto diei 31 Decembris 1871,
SS.mus Dominus Noster Leo Papa
I rescripto diei 25 Maii 1881 spe-
les facultates et privilegia tribuerunt.
am vero tum circa quasdam condi-
nes requisitas ut adscripti pio Operi
pagationis Fidei gaudere valeant In-
gentiis, tum circa supradictorum re-
iptorum rectam intelligentiam plura
rta sunt dubia, quorum nonnulla pro-
ita fuerunt huic S. Congregationi a
dam Sacerdote Archidioecesis Mechli-
nsis specialiter deputato ab Archie-
opo ad colligendas eleemosynas in
fati pii Operis subsidium; alia vero
Abbate S. Meinardi Ordinis S. Bene-
ti in dioecesi Vincennapolitana in sta-
us foederatis Americæ septentrionalis,
e primum exhibita S. Congregationi
ristiano Nomini propagando præposi-
, deinde ad hanc Indulgentiarum et
Reliquiarum trasmissa fuerunt.

Dubia vero sunt quæ sequuntur:

« I. In dioecesis ubi pium Opus Propa-
gationis Fidei existit quidem, annuen-
te Ordinario, sed non rite constitutum
habetur, puta quia non constat ex Con-
silio dioecesano, Chiliarchiis, Centuriis
et Decuriis, quæritur 1.) utrum ad-
scriptus possit frui tum Indulgentiis
Plenariis ac Partialibus pio illi Ope-
ri concessis, tum (si sit sacerdos) fa-
cultatibus et privilegiis presbyteris
nonnullis impertitis sive a Summo
Pontifice Pio IX, Rescripto 31 De-
cembris 1871, sive a Leone XIII Re-
scripto 25 Maii 1881? 2.) Quænam
dicti pii Operis constitutio (organisa-
tion) ad hæc sufficiat?

« II. Qualis huic pio Operi adscriptio
requiratur, ut quis possit frui tum
Indulgentiis, tum facultatibus ac pri-
vilegiis concessis?

« III. Quinam novos sodales adscri-
bendi facultatem habeant?

« IV. Num adscriptus, qui non solet
« quotidie recitare preces praescriptas,
« scilicet unum *Pater* et *Ave* cum in-
« vocatione, *S. Francisce Xaveri ora*
« *pro nobis*, aut qui suum obolum heb-
« domadalem solvere negligit, 1.) frui
« possit Indulgentiis; 2.) an gaudere
« saltem facultatibus ac privilegiis non-
« nullis presbyteris impertitis?

« V. Per rescriptum 31 Decembris
« 1871, quod prorogatum fuit ad aliud
« septennium tum 16 Iunii 1878, tum 7
« Iunii 1885, quaedam facultates ac pri-
« vilegia a Summo Pontifice Pio IX
« nonnullis presbyteris concessa sunt,
« sed cum expressa clausula *de consensu*
« *Ordinariorum*; quaeritur autem 1.)
« Utrum sine hoc consensu invalide quis
« illis facultatibus ac privilegiis utere-
« tur? Et quatenus affirmative 2.) U-
« trum singuli sacerdotes qui illis fa-
« cultatibus ac privilegiis uti volant
« singillatim recurrere debeant ad Or-
« dinarium, ut ipsius consensum obti-
« neant? 3.) An vero Ordinarius om-
« nibus et singulis sacerdotibus suae
« dioecesis, qui nempe conditiones re-
« quisitas adimpleverint, suum consen-
« sum in globo dare valeat? 4.) Quin
« imo, an sustineri possit quod, appro-
« bante Ordinario existentiam pii O-
« peris a Propagatione Fidei in sua dioe-
« cesi, eo ipso sat conditioni eius con-
« sensum obtinendi consultum sit?

« VI. Quum indultum a Summo Pon-
« tifice obtentum ad septennium ante
« expirationem huius septennii proro-
« gatur ad aliud septennium, quaeritur
« utrum prorogatio currere incipiat ab
« ipso die, quo ea obtinetur, an vero a
« die quo expirabit prius indultum?

« VII. Per iam memoratum Rescri-
« ptum 31 Dec. 1871 sacerdotibus qui
« in anno solverint summam 260 fran-
« corum, aut 2600 fr., sive haec ab ipsis
« collecta fuerit, sive fuerit concredita
« ipsorum manibus (*centralisée dans*
« *leurs mains*) sive proveniat ab ipsorum
« liberalitate, concessae sunt variae fa-
« cultates ac privilegia, pro annis tamen
« in quibus (durante septennio) reapse
« illam summam solverint. Quæritur a
« quo temporis puncto sacerdos colle-
« ctor facultatibus ac privilegiis uti in-
« cipere possit?

« VIII. Utrum 1) Comitatus regio-

« nales piorum Operum Propagationis « Fidei et Sanctae Infantiae possint se « separare a comitatibus centralibus « Parisiensi et Lugdunensi et societa- « tem independentem efformare, quae « collectas distribuat in propria sua re- « gione, vel etiam in regionibus infi- « delium omnino iuxta scopum praedi- « ctorum Operum, attamen independen- « ter a Societatibus centralibus ; et u- « trum 2) ex ipso facto separationis a- « mittant privilegia spiritualia his O- « peribus benigne concessa a S. Sede?

« E.mi et R.mi Patres in Congrega- « tione Generali habita in Palatio A- « postolico Vaticano die 25 Iunii 1887 « rescripserunt :

« Ad 1.am partem dubii 1. Affirmative.

« Ad 2.am partem : Optandum et cu- « randum, ut Operis constitutio fiat iu- « xta normam a S. Sede approbatam ; « sin minus sufficit, ut saltem Ordina- « rius cum uno vel altero consiliario pio « Operi praesideat.

« Ad II. Servetur consuetudo : pro « lucrandis vero Indulgentiis fruendis- « que privilegiis sufficit, ut opera prae- « scripta adimpleantur.

« Ad III. Potest novos sodales adscri- « bere quicumque legitimam colligendi « eleemosynam habet facultatem.

« Ad 1.am partem: dubii IV. Nega- « tive.

« Ad 2.am partem: Affirmative, qua- « tenus illa privilegia ratione piae col- « lectionis eleemosynarum, aut operae « praestitae in comitatibus concessa « sunt.

« Ad 1.am, 2.am, 3.am partem dubii « V. Affirmative.

« Ad 4.am partem: Negative.

« Ad VI. die datae prorogationis, prou- « ti in resolutione S. Congregationis 20 « Maii 1711.

« Ad VII. Sacerdos collector ius ad « privilegia habet a die, qua vel totam « unius anni summam, vel partem sum- « mae iuxta Operis statuta solverit.

« Ad 1.am partem dubii VIII. Non « spectare.

« Ad 2.am partem : Amittere Indul- « gentias et Privilegia.

Facta vero de iis omnibus relatione in Audientia habita ab infrascripto Secretario die 16 Iulii 1887, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII responsiones Patrum Cardinalium approbavi

Datum Romae ex Secretaria S. Co gregationis Indulgentiis Sacrisque R liquiis praepositae die 16 Iulii 1887.

Fr. Thomas *M. Card.* Zigliar *Praefectus*

Alexander *Episcopus* Oens *Secretarius*

Sacra Congregazion de' Riti.

I.

S'inculca la recitazione del S. Rosar nel mese di Ottobre e si eleva la f sta della B. V. del Rosario al ri doppio di 2.ª Classe.

Decretum Urbis et Orbis—11 Sep 1887—Inter densas errorum et sceleru tenebras tamquam spes certa oritur salutis iam fulget excitata ac reviviscer in christianis gentibus per sacri Ros rii frequentiam erga magnam Dei P rentem pietas et fiducia, quae omni aev Ecclesiae ac societati praesidium fu potentissimum ad terrenorum infern rumque hostium vires conterendas. Ve bum Sanctissimi Domini Nostri Leon Papae XIII per Eius Apostolicas Litt ras, praesertim *Supremi Apostolatus o ficio* 1 Septembris MDCCCLXXXIII, cunctas mundi regiones prolatum, divi ni seminis instar cadens in terram b nam, ubique *fecit fructum centuplu* quamvis alibi, prae nimia cordium d ritie, cadens *super petrosa* et *in spin* hactenus conculcatum fuerit et suffoc tum. Ubique terrarum fideles suis co dunati pastoribus Rosarii festa me semque in laetitia et fervore celebra tes, a solis ortu ad occasum, pro erra tium salute, pro Ecclesiae et societat prementibus calamitatibus, Mariam i vocarunt, quae « sicut lumen indefici radios evibrans misericordiae suae, o nibus indifferenter sese exorabilem, o nibus clementissimam praebere consu vit, omnium necessitates amplissimo qu dam miseratur affectu (*S. Thomas piscopus Valentin.*). » Neque spes co fundit obtinendi victoriam ex eo max me, quod per admirabilem Marialis R

rii orandi ritum splendidissimus Deo
nibetur religionis cultus et plena fidei
ristianae confessio. Rosarium enim
n omnia Christi Virginisque Matris
steria suo circuitu involvat, fidem
am complectitur. Iamvero *haec est*
toria quae vicit mundum, fides no-
a (I. Io. v.).

Beatissimus pater, de his vehementer
tatus, eo enixius omnes Ecclesiae
stores et universos Christifideles hor-
ur ferventiori pietate et fiducia per-
rerare in inceptis, ab augustissima
gina pacis postulantes, ut qua gratia
ud Deum pollet, praesentium ma-
um horrendam tempestatem, everso
anae imperio, depellat, triumphatisque
igionis hostibus, exagitatam Petri
sticam navem optatae tranquillitati
stituat. Ad haec, quaecumque superio-
us annis, ac postremo per decretum
crorum Rituum Congregationis 26 Au-
ti MDCCCLXXXVI de mense Octo-
caelesti Reginae a Rosario dicando,
revit, indulsit et iussit, iterum de-
rnit, praecipit et concedit.

Cum vero festus dies solemnitatis sa-
tissimi Rosarii singulari iam populo-
m honore et cultu agatur, qui cultus
vertur ad mysteria cuncta vitae pas-
nis et gloriae Iesu Christi redempto-
nostri, eiusque intemeratae Matris;
hanc succrescentem pietatem magis
vendam, et ad publicae venerationis
crementum, quod iam pluribus parti-
laribus Ecclesiis concessit, solemnita-
m praedictam et officium Deiparae a
osario primae Octobris Dominicae ad-
gnatum, ecclesiastico ritu duplici se-
ndae classis in universa Ecclesia in
osterum celebrari mandavit, ita ut non
ossit transferri ad alium diem, nisi oc-
rrente officio potioris ritus: servatis
ubricis. Contrariis non obstantibus qui-
scumque.

De hisce autem praesens praefatae Sa-
crorum Rituum Congregationi Decretum
expediri iussit. Die 11 Septembris an-
MDCCCLXXXVII, Sanctissimo Ma-
ae Nomini sacra.

D. *Cardinalis* Bartolinius
S. R. C. Praefectus

L. ✠ S.

Laurentius Salvati
S. R. C. Secretarius.

II.

Circa gli onori che si devono ad un E.mo Cardinale di S. R. C. in luoghi di non propria giurisdizione.

Neapolitana—4 Jul. 1887—E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Gulielmus Sanfelice Archiepiscopus Neapolitanus, Sacrae Rituum Congregationi insequentia dubia declaranda proposuit, nimirum:

I. An Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Missam in Pontificalibus celebranti extra Urbem, et extra locum suae jurisdictionis, liceat, praeter tres sacros ministros altari habere diaconos sacris paramentis indutos sibi in cathedra seu throno adsistentes?

II. An in eiusmodi casu Clerus quoque sacra paramenta iuxta ordinum gradus deferens, illi adsistere possit ac debeat?

III. An Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali celebranti, aut in cathedra seu throno adsistenti, vel quovis alio in casu etiam extra cathedram, seu thronum adstanti, habitu tamen cardinalitio induto, debeatur ab omnibus genuflexio, sicuti Ordinario in propria dioecesi? Et quatenus negative;

IV. An Ordinario loci potestas sit huiusmodi honorem concedendi?

Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem infrascripti secretarii, hisce dubiis rite expensis sic rescribendum censuit:

Ad I, et II *Affirmative.*

Ad III. *Affirmative, si in cathedra, seu throno, assideat; secus Negative.*

Ad IV. *Provisum in precedenti.* Atque ita declaravit et rescripsit die 4 Julii 1887.

D. *Card.* Bartolinius
S. R. C. Praefectus.

Pro P. P. Laurentio Salvati *Secret.*
Ioannes Ponzi *Substitutus.*

LETTERA
DI S. S. PAPA LEONE XIII
AI VESCOVI D' ITALIA
sul S. Rosario

Venerabili Fratelli

Vi è ben noto quanta fiducia, in mezzo alle presenti calamità, abbiamo Noi riposta nella gloriosa Vergine del *Rosario* per

la salvezza e prosperità del popolo cristiano, per la pace e la tranquillità della Chiesa.—Memori, per una parte, che nelle grandi distrette Pastori e Fedeli furono sempre usi di rivolgersi fiduciosi alla gran Madre di Dio, aiuto potentissimo dei cristiani, nelle cui mani sono poste tutte le grazie; persuasi, per l'altra, che la devozione alla Vergine sotto il titolo del Rosario torna sommamente opportuna ai bisogni specialissimi dei tempi nostri, abbiamo voluto, che questa devozione si ravvivasse dovunque e sempre più largamente si stabilisse in mezzo ai fedeli di tutto il mondo. Già più volte, nell'inculcare la pia pratica del mese di Ottobre ad onore della Vergine, ne abbiamo indicato i motivi, le speranze, il modo: e tutta quanta la Chiesa, in qualsiasi parte della terra, docile alla Nostra voce, ha sempre risposto con manifestazioni di singolare pietà al Nostro invito: ed anche ora di nuovo si apparecchia a pagare a Maria Santissima, per un intero mese, il tributo quotidiano della devozione a Lei tanto gradita. —In questa santa e nobile gara non è rimasta addietro l'Italia, dove la pietà verso la Vergine è così profondamente radicata e così universalmente sentita; nè dubitiamo, che anche in quest'anno l'Italia sia per dare bella prova del suo amore verso la gran Madre di Dio, e per apprestare a Noi nuovi motivi di consolazione e di conforto. —Non possiamo tuttavia dispensarci dal rivolgere a Voi, Venerabili Fratelli, una parola di speciale esortazione, affinchè con nuovo e singolare impegno in tutte le Diocesi italiane sia santificato il mese dedicato a Maria Santissima del Rosario.

È facile comprendere le particolari ragioni che a ciò Ci muovono.—Fin da quando Iddio Ci ebbe chiamati a reggere sulla terra la sua Chiesa, Noi Ci studiammo di porre in opera tutti quei mezzi che sono in Nostro potere, e che credemmo più acconci alla santificazione delle anime e alla dilatazione del Regno di Gesù Cristo. Non abbiamo esclusa dalle Nostre quotidiane sollecitudini nessuna nazione nè alcun popolo, ben sapendo che per tutti il Redentore ha profuso sulla Croce il suo sangue prezioso, e a tutti ha aperto il regno della grazia e della gloria. Nessuno però può farsi maraviglia, se con singolare predilezione riguardiamo il popolo italiano: chè anche il divino Maestro, Gesù Cristo, fra tutte le parti del mondo prescelse l'Italia a Sede del suo Vicario in terra, e nei consigli della sua provvidenza dispose, che Roma addivenisse la Capitale del mondo cattolico. Per tale maniera il popolo italiano è chiamato a vivere in maggior prossimità col gran Padre della famiglia cristiana, e dividerne più specialmente le gioie e i dolori. E purtroppo nella nostra Italia non mancano al presente gravissime ragioni di amarezza all'animo Nostro. La fede e la morale cristiana, preziosissimo retaggio tramandatoci dai nostri antenati, e che pur fece in ogni tempo la gloria della Patria nostra e de' grandi italiani, sono o insidiosamente e quasi di nascosto, o palesemente e con ributtante cinismo assaliti da una mano di uomini, i quali si studiano di strappare agli altri la fede e la morale che essi hanno perdute. È facile intravedere in tutto questo, più che ogni altra cosa, l'opera delle sètte, e di coloro che sono strumenti più o meno docili in mano di esse. — Qui in Roma, dove il Vicario di Cristo ha la sua Sede, si concentrano a preferenza gli sforzi di costoro e si manifestano in tutta la pertinace frocia i loro satanici intendimenti.

Non abbiamo bisogno di dirvi, Venerabili Fratelli, di quale e quanta amarezza sia ripieno l'animo Nostro nel vedere esposti a così gravi pericoli le anime di tanti Nostri carissimi figli. E cresce questa Nostra amarezza nel veder Noi stessi posti nell'impossibilità di opporci a questi grandi mali con quella salutare efficacia che vorremmo, e che pure avremmo il diritto di avere: imperocchè sono note a voi, Venerabili Fratelli, e a tutto il mondo, le condizioni di vita alle quali siamo ridotti. Per questi motivi Noi sentiamo maggiore il bisogno d'invocare l'aiuto di Dio e la protezione della gran Vergine Madre. — I buoni italiani preghino fervorosamente pe' loro fratelli traviati, e preghino pel Padre comune di tutti, il Romano Pontefice, acciocchè Iddio nella sua infini

misericordia, accetti ed esaudisca i comuni
gli de' figli e del Padre. Ed anche per que-
parte le Nostre più vive e più ferme spe-
anze sono collocate nella gloriosissima Re-
ta del Rosario: la quale fin da quando co-
minciò ad invocarsi con questo titolo, si mo-
trò prontamente soccorrevole ai bisogni del-
la Chiesa e del popolo cristiano.— Già al-
tre volte ricordammo queste glorie e gli
stupendi trionfi riportati contro gli Albi-
gesi e contro altri potenti nemici, glorie e
trionfi che ridondano sempre non solamente
in profitto della Chiesa perseguitata ed af-
flitta, ma a prosperità temporale altresì dei
popoli e delle nazioni.—Perchè non potreb-
bero rinnovarsi nei bisogni presenti le stes-
se maraviglie di potenza e di bontà da par-
te della gran Vergine, a prò della Chiesa e
del suo Capo e di tutto il mondo cristiano,
se i fedeli sapessero rinnovare da parte
loro gli splendidi esempî di pietà dati in si-
mili congiunture dai loro maggiori ? È per-
ciò che Noi, a renderci vie più propizia que-
sta potentissima Regina, intendiamo di o-
norarla sempre più sotto l'invocazione del
Rosario e di accrescerne il culto.— E così,
incominciare dall'anno che corre, abbiamo
stabilito d'innalzare a *rito doppio di secon-
da classe* per tutta la Chiesa la solennità
del Rosario. Ed allo stesso fine ardente-
mente bramiamo, che il popolo cattolico i-
taliano con particolare slancio di devozione
sempre, ma singolarmente nel mese pros-
simo di Ottobre, si volga a questa gran Ver-
gine, e faccia dolce violenza al suo cuore
di Madre, pregandola per l'esaltazione della
Chiesa e della Sede Apostolica, per la li-
bertà del Vicario di Gesù Cristo in terra,
per la pubblica pace e prosperità. E poichè
l'effetto delle preghiere sarà tanto più gran-
de e sicuro, quanto saranno migliori le di-
sposizioni di chi prega, caldamente vi esor-
tiamo, Venerabili Fratelli, che con tutte
le industrie del vostro zelo Vi adoperiate
a ridestare nei popoli a voi commessi una
fede vigorosa, viva ed operativa, e a richia-
marli colla penitenza alla grazia e al fedele
adempimento di tutti i doveri cristiani. —
Fra i quali, per le condizioni dei tempi,
conviene considerare come principalissimo
la franca e sincera professione della fede e
della morale di Cristo, per la quale si vin-
ca ogni rispetto umano e si mettano innan-
zi ad ogni altra cosa gl'interessi della reli-
gione e l'eterna salvezza delle anime. Poi-
chè non conviene dissimulare che, quantun-
que per divina misericordia il sentimento
religioso sia ancora vivo e largamente dif-
fuso nel popolo italiano, pure anche in mez-
zo di esso, per malefico influsso degli uo-
mini e dei tempi, ha cominciato a serpeg-
giare l'indifferentismo religioso; per cui va
diminuendo quella pratica riverenza e quel-
l'amor filiale verso la Chiesa, che furono
gloria e nobile vanto dei maggiori. — Sia
per opera vostra, Venerabili Fratelli, che si
risvegli potente nei nostri popoli il senti-
mento cristiano, l'interesse per la causa
cattolica, la fiducia nella protezione della
Vergine, lo spirito di preghiera. Non è a
dubitare che l'invitta Regina da tanti figli
e con sì felici disposizioni invocata, non ri-
sponda benignamente alle loro voci, consoli
la Nostra afflizione e coroni i Nostri sforzi
a prò della Chiesa e dell'Italia, riconducen-
do per l'una e per l'altra giorni migliori.

Con questi sentimenti impartiamo a voi,
Venerabili Fratelli, al Clero, e popolo com-
messo alle cure di ciascun di voi, l'Apo-
stolica benedizione, pegno delle grazie e
dei favori più eletti del cielo.

Dal Vaticano li 20 Settembre 1887.

LEO PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Se il lavoro straordinario dei figli di famiglia dà loro diritto di pretendere un dippiù dall'asse paterno ereditario.

2.° Caso Morale

Sinibaldo, Lodovico e Panunzio sono tre fratelli, dei quali il primo con gravi fatiche aumenta le paterne possessioni; il se-

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico: Lamberti Dott. Antonio Prof. in Bari — Limone Sac. Antonio di Aversa—Ni-

condo, datosi al negozio con danaro del padre, fa molti lucri; il terzo, con altre sorelle, assiste in casa all'infermo genitore. Morto il padre *ab intestato*, l'asse paterno si divide egualmente fra tutti i figli: Sinibaldo però e Lodovico ritengono nascostamente delle grosse somme, che dicono di aver lucrate colla loro industria e fatica.

Si chiede:

1.° Di quai lucri i figli di famiglia sono affatto padroni?

2.° Compete loro qualche cosa di più per le fatiche o le industrie fatte in famiglia?

3.° Che deve dirsi di Sinibaldo e di Lodovico.

Al primo — Anticamente i beni dei figli minori o non emancipati si dividevano in castrensi, quasi castrensi, avventizii e profettizii. I castrensi si acquistavano per ragione della milizia; i quasi castrensi erano per officii pubblici che dai figli si esercitavano; gli avventizii si aveano da altri o per donazione o per testamento; i profettizii erano i beni paterni sui quali il figlio esercitava negozio, od industria. Dei primi due ai figli attribuivasi la proprietà e l'usufrutto; degli avventizii ordinariamente la sola proprietà; de'profettizii, nè la proprietà, nè l'usufrutto.

Oggidì sono andati in disuso quei nomi nelle forme civili; le disposizioni però si son conservate. Ecco quanto prescrive il novissimo codice italiano:

« Art. 228. Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato, od abbia raggiunto l'età maggiore.

« Art. 229. Non sono soggetti all'usufrutto legale:

1.° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

« 2.° I beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un'arte o una professione;

« 3.° I beni provenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata nell'interesse del figlio, contro il consenso del padre;

« 4.° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizii, impieghi, professioni ed arti, o altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata.

« Art. 230. Sono inerenti all'usufrutto legale i seguenti pesi:

« 1.° Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio;

« 2.° Il pagamento delle annualità degl' interessi dei capitali, che decorrono dal giorno, in cui si apre l'usufrutto;

« 3.° Tutti gli altri obblighi, ai quali sono soggetti gli usufruttuarii ».

Tutte queste disposizioni, presso a poco, sono conformi a quelle delle antiche leggi Romane, come altresì a quelle degli altri regni di Europa.

Al secondo — Ma che è da dire se il figlio lavora o negozia sui beni paterni? può ripetere qualche cosa per questa sua fatica? — Intorno a tal quistione molto si è scritto dai Teologi. Noi volendo sceverare il certo dal dubbio, possiamo asserire che il figlio ha certamente diritto a compenso:

a) se è emancipato;

b) se è separato dalla economia del padre e fatica per nome proprio;

c) se dal padre ne ottiene il consenso;

d) se fatica oltre quello che spetta alla sua condizione;

Non ha poi diritto a compenso alcuno se nella fatica non eccede ciò che ordinaria-

---

codemo Sac. Giuseppe di Napoli — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo — Vio Sac. Carlo di Venezia.

Ai soli casi morale e liturgico: Nardelli can. Francesco di S. Gio. Rotondo.

Al solo caso morale: Blasi P. D. Lorenzo di Pratantica — Bambara Sac. Antonio di Villa S. Giovanni—Gambini Sac. Francesco di Rapolano.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Francesco Gambino di Rapolano; pel premio del caso canonico il Sac. Antonio Limone di Aversa: pel premio del caso liturgico il Sac. Giuseppe Nicodemo di Napoli.

inte un figlio deve ai suoi genitori, cioè ossequio e il sostentamento: l'ossequio ri- ede che egli negozii col padre e lavori la casa paterna secondo la propria con- one; il sostentamento reclama pure qual- cosa di più quando la vita de' genitori rovi in pericolo.

uori di questi casi, e trattandosi di fa- maggiore, fatta da un figlio, a differen- degli altri suoi fratelli, può pretendere primo un qualche compenso? e non con- uendolo, può compensarsi da se? Ristret- il dubbio a questo caso, pare possasi ri- ndere affermativamente. Giacchè da una te il figlio non ha obbligo a questo ec- so di fatica; dall'altra la sua condizione n è inferiore a quella di un servo, o di operaio cui si debba uno stipendio. Così Gury (*Comp. Th. Mor.* Vol. I, n. 547), lo Sca- i (*T. II, n. 304*), il Lehmkul (*Vol. I, n. 890*, Bouvier (*c. 2 a. 1*), l' Ituraga (*T. I, cas.* etc. E coloro medesimi che si citano per atori della contraria sentenza, in fondo mettono questa teorica, giacchè essi com- ttono solo quegli autori che, insistendo rchiamente sull' antico adagio *pietatem eri parentibus, non opera debent*, credono ito ai figli il compenso per qualsivoglia oro (V. Ligor. l. c.), anche per nulla ec- ssivo.

Il ch. d' Annibale consente al figlio il mpenso del lavoro, qualunque siasi, che esta nella casa del padre, purchè ne de- gga gli alimenti che riceve in famiglia, e iegga espressamente questo compenso; acchè se nol chiede, mostra che voglia nderlo per senso di pietà e di gratitudine. cco le sue parole (Tom. II, n. 626): « At nim *pietatem liberi parentibus, non operas ebent*: proinde si filius in domo paterna geras praestat, v. c. fabri, fossoris, quod ex eis lucratur, suum est, deductis alimen- is, quae a patre accipit., Nihilominus si ihil petit, videtur ea patri remittere pieta- is et gratitudinis causa ».

Il Lehmkul opina doversi un qualche com- enso pei lavori ordinarii al figlio maggioren- e, benchè non ancora emancipato, purchè i enitori non abbiano assoluto bisogno di quei avori. Al minorenne non attribuisce siffat- to compenso che solo per le fatiche *straordinarie*. E dice straordinario quel lavoro che o eccede la condizione dello stato, o è notabilmente maggiore di quello degli altri fratelli. Nell'uno e nell'altro caso però, soggiunge, la fatica deve superare il sostentamento che riceve.

Ciò che si è detto della fatica, dicasi pure delle industrie che il figlio faccia con danaro del padre, purchè le cure che vi spende sieno veramente straordinarie e non debite, e strordinario anche il lucro che ne riporta; giacchè altrimenti, negoziando a nome del padre, nulla avrebbe a pretendere.

Tutto sommato, ne piace riferire, per la pratica, le prudenti parole del Gury, (*Casus Vol. I, n. 500*) le quali dovrebbero tenersi presenti sempre dal confessore: « 1.° Ante factum confessarius a simili casu dirimendo abstineat, quia communiter in his rebus temporaneis non erit sat versatus, ut difficultates solvere queat. Remittat igitur poenitentem ad virum probum et peritum qui, cognitis omnibus circumstantiis, prudens consilium praebere possit. Haec enim sunt periculorum plena et maxime hallucinationi obnoxia.... 2.° Post factum, facilius confessarius rem tolerare, vel silentio praeterire poterit. 3.° Si aliqua sententia iudicis auctoritate hac de re iam perlata sit, ei omnino standum erit ».

Al terzo—Che deve dirsi intanto, nel nostro caso, di Sinibaldo e di Lodovico? Fa d'uopo indagare: 1° se questi han lavorato più che Panunzio e le altre sorelle, dedite in casa all' assistenza dell' infermo genitore; giacchè tutti sanno che siffatta assistenza è laboriosa e meritevole di compenso — 2° se il lucro riportato supera gli alimenti che dal padre han ricevuto — 3° se hanno lavorato con animo di essere indennizzati dell' eccessivo lavoro (1) — 4° se le grosse

(1) Molti teologi sono di opinione che quando il figlio lavora senza richiedere al padre il compenso, non ha diritto a pretenderlo, neppure per l'eccesso di sua fatica, presumendosi che l'abbia sostenuta per sentimento di pietà o di gratitudine. A noi sembra che in ciò si debba richiedere una condizione, ed

somme che tengono nascoste non avvanzano l'eccesso di lor fatica, paragonata a quella di Sinibaldo e delle altre sorelle, come pure agli alimenti ricevuti.—5° Se il padre non siesi straordinariamente dispendiato per loro, o essi non abbiano altrimenti sciupate le sostanze paterne.—Laddove si avverino tutte queste condizioni, non è censurabile la loro condotta, nè possono costringersi a mettere in collazione le somme nascoste: in caso contrario, sono da persuadere perchè restituiscano. Ma se non vogliono? Il confessore in questo estremo caso potrà appigliarsi alle più benigne opinioni, che siano però sodamente probabili, come a quelle di d'Annibale o di Lehmkul da noi sopra esposte, o meglio a quella pratica del Gury.

II.

Natura ed effetti della pensione che il Governo assegna ai Religiosi civilmente soppressi.

2.° Caso Canonico

Ilarione religioso italiano, dopo aver dimorato più anni fuori del chiostro, con licenza dei superiori, ha ottenuto il Breve Apostolico di secolarizzazione. Confessatosi intanto a Severino, questi gli chiede conto della pensione governativa, che giudica doversi all'Ordine, come quella che rappresenta i beni dal Governo incamerati.

Si chiede:

1° La pensione governativa che si attribuisce ai religiosi civilmente soppressi, rappresenta l'antica proprietà degli Ordini?

2° Può un religioso, dimorante fuori del chiostro, sì con permesso de' Superiori, come con Breve Apostolico di secolarizzazione, far sua in coscienza la intera pensione?

è che il figlio dichiari questa volontà al padre e il padre l'accetti, senza di cui egli sarà sempre libero di rivocarla. Giacchè qui siamo ad un quasi contratto gratuito, ad una specie di donazione che al padre fa il figlio del suo eccessivo lavoro. Ora perchè i contratti gratuiti abbiano forza di obbligare, richiedesi innanzi tutto la manifestazione del proprio animo all'altra parte, e l'accettazione di questa.

2° Deve questi sopportare qualche par di quei pesi che gravavano sui beni mon stici?

4° Che deve dirsi di Severino e d'Ilarione

Al primo—Avendo il Governo violent mente incamerati i beni tutti dei religios a titolo di sostentamento ha concesso ai m desimi un'annua pensione proporzionata a le rendite di ciascuna casa o convento, c non poter eccedere però la somma di ar nue Lire 510. Ciò pei religiosi possidenti pei mendicanti l'assegno annuo è invari to di L. 355.

Ora questa pensione rappresenta l'antic proprietà degli Ordini?

Anche i Capitoli di chiese collegiate ricettizie sono stati soppressi dal Governo ed agl'investiti si paga una pensione vita lizia. Ecco intanto la natura di questa per sione: Nella causa *Nullius Foropompilii*, di 16 dicembre 1820 fu chiesto alla S. C del Conc.: « An pensio sit subrogata red ditibus canonicatus in casu? »—E la S. C rispose: *Affirmative*.—E nell'altra *in Camerinen* del dì 19 febbraio 1822, al dubbio s i canonici, che percepivano dal Governo un pensione, fossero tenuti di adempire i lega ti annessi ai beneficii, la S. C. rispose: *Affirmative*, allegando questa ragione: « Quo licet beneficiorum fructus praecise non per ciperent, aequivalens tamen in pensionibu percipiebant emolumentum, quod subroga tum fuisse redditibus Canonicorum suppres sorum haec S. Congregatio declaravit *in Nullius Foropompilii* etc. ». Onde si ricava ch le pensioni governative dei beneficiati rap presentano le rendite del beneficio, e por tano seco gli oneri medesimi al benefici annessi.

Deve dirsi lo stesso delle pensioni mona stiche? Sembra certo che no, essendo no poche le ragioni che ne mostrano la diffe renza. Eccone le più rilevanti:

a) Le pensioni capitolari sono commisu rate in tutto al reddito de' beni di ciascu capitolo, secondo la media dell' ultimo de cennio. I capitolari perciò, ricevendo in pen sione l'equivalente, o quasi, dell'antico red dito, percepiscono nè più nè meno ciò ch l' antico rappresenta. Non così le pension

monastiche, le quali sono commisurate al dito di ciascuna casa, solo per le dimizioni e non per l'aumento, non potendo più laute pensioni oltrepassare la somdi L. 510.

e) Le pensioni capitolari, rappresentando ntico reddito, tengono luogo di prebendel beneficio. Le pensioni monastiche, n rappresentando le rendite della casa, n sono date che per solo titolo di sostenmento.

f) Siffatto titolo di sostentamento impori il diritto di procacciarsi il necessario alvita, per cui non vi ha luogo a sostenealtre spese per oneri diversi.

g) Nè si dica che il Governo non avea tto di assegnare pura e netta di pesi una ua pensione ai religiosi; giacchè questo è per esso un dono gratuito, ma un comso di giustizia. È tale se si considera: 1° ote che molti membri di ordini regolapagarono al proprio istituto e che più loro sarà restituita. È pur tale se si riflette secondo luogo che ciascun religioso, nelto dell'accettazione all'Ordine, fa un quacontratto, con cui l'ordine promette a lui tutta la vita il sostentamento, ed egli ordine promette l'opera propria. Or se governo si arroga i diritti dell' Ordine, tano a suo carico anco i doveri.

h) Di qui viene che ai Religiosi mendinti pur si assegna una pensione, benchè schinissima; quantunque le loro case fosro prive al tutto di rendite.

i) Di qui pur viene che un religioso il male ottiene dopo la soppressione il breve secolarizzazione perpetua, continua nonmeno a godere la pensione governativa: che non potrebbe avvenire nello stato norale, in cui la secolarizzazione perpetua e lontaria non dà diritto a sovvenzione alna dall' Ordine. Invece ha luogo di preate, giacchè la secolarizzazione nei più è seguenza della condizione durissima fatai religiosi dalle leggi di soppressione.

g) Di qui finalmente ancor consèguita che pensione governativa cessa quando o si quista qualche altro beneficio, ovvero si ntrae matrimonio (concubinato civile dai cerdoti, vero matrimonio, con dispensa apostolica, dai conversi di voti semplici). Ottenendosi un diverso appannaggio ecclesiastico, ovvero una dote matrimoniale, non più regge il bisogno del sostentamento con la pensione. Da ciò si chiarisce sempre più la natura di cotal pensione governativa.

Questo che da noi si è mostrato con ragioni, fu dichiarato autenticamente dalla S. C. dei Vescovi e Regolari. Diamo per esteso l'interessante documento, come si legge nella *Collectanea* del Card. Bizzarri:

« Administratores Rev. Camerae Spoliorum S. Congregationem Negociis et Consultationibus Episcoporum et Regularium præpositam rogarunt ut quaestiones quae sequuntur dissolveret:

« 1. An pensiones, quae a publico aerario solvuntur Regularibus extra claustra degentibus habendae sint tamquam pensiones ecclesiasticae, ita ut natura sua spolio subiaceant? Et quatenus negative;

« 2. Cui competat post illorum mortem ius percipiendi ratas non solutas dictarum pensionum, si Regulares professi Apostolicum indultum obtinuerint manendi extra claustra, sive ad tempus, sive in perpetuum?

« 3. Cui competat idem ius, si huiusmodi Regulares professi indultum testandi et disponendi obtinuerint?

« 4. Cui competat praefatum ius, si agatur de Regularibus, qui vota simplicia tantum miserunt?

« S. Congregatio respondendum censuit:

« Ad 1. Negative.

« Ad 2. Si indultum temporaneum fue« rit, spectare ad propriam defuncti Reli« gionem; si perpetuum ad R. C. Spolio« rum, secundum Constit. Gregorii XIII *Of« ficii Nostri.*

« Ad 3. Ius, de quo agitur, ad eum pertine« re, cuius favore facta est dispositio, si Re« gularis Apostolico indulto disponendi ed « bonis legitime usus sit: quatenus eodem « indulto legitime usus non fuerit, servan« dam esse resolutionem datam in secundo.

« Ad 4. Non spectare neque ad Religio« nem neque ad R. C. Spoliorum, sed ad « suos haeredes, sive ab intestato, sive ex « testamento venientes.

« Et ita responsum est die 6 iunii 1836 ».

Siffatta dichiarazione toglie ogni dubbio sulla natura delle pensioni governative. Queste non rappresentano in conto alcuno i beni degli Ordini religiosi:

1.° Perchè sono stati dichiarati beni non ecclesiastici (*R. Ad 1*); e tutti sanno che i beni di una Religione, anche di voti semplici, approvata dalla S. Sede, si considerano come ecclesiastici e vanno inclusi nelle disposizioni dell'estravagante *Ambitiosae;*

2.° Perchè si è stabilito che a morte di un religioso di voti semplici secolarizzato, la eredità, risultante pure dalle rate non esatte della pensione, non è dell'Istituto, nè della C. de' Spogli, ma degli eredi (*R. ad 4*);

3.° Perchè si è detto che quando anche si tratti della morte di un religioso di voti solenni secolarizzato in perpetuo, le rate non esatte della sua pensione non vanno all'Ordine, ma alla R. C. degli Spogli. Or se la pensione rappresentasse i beni dell'Ordine, a questo dovrebb'essere aggiudicata siffatta eredità;

4.° Perchè ciò ancor più chiaramente venne definito in un altro rescritto della S. C. de' VV. e RR. del dì 26 giugno 1829; (1) in cui fu sancito che i Regolari di voti solenni secolarizzati in perpetuo, se hanno oggetti e beni appartenenti all'Ordine, a questo devono lasciarli dopo morte; se non hanno beni dell'Ordine ma venuti loro d'altronde, devono lasciarli alla R. C. degli Spogli, non

(1) Crediamo utile riprodurre questa dichiarazione:

" I Cui competat ius succedendi haereditati Regularis professi decedentis extra claustra, qui Apostolicum indultum obtinuit manendi extra claustra ad tempus, retento habitu, vel veste sui ordinis dimissa?

" II Cui competat ius succedendi haereditati Regularis professi, qui infausto anteacto tempore eiectus publica vi a Coenobio, et veste sui Ordinis expoliatus, rationabiles causae ei obstiterunt ne successivo tranquillitatis tempore ad suum rediret coenobium suique vestem reassumeret?

« III Cui competat ius succedendi haereditati Regularis professi, qui Apostolicum indultum obtinuit acquirendi haereditates et legata, et de iisdem acquisitis disponendi, et signanter, si dispositio fuerit ad causas pias, et favore Religionis?

La S. C. il dì 26 giugno 1829 ai predetti dubbii rispose:

« Relate ad I: De huiusmodi haereditate iudicandum esse iuxta dispositiones Iuris Ecclesiastici communis, scilicet eam spectare ad propriam defuncti Religionem.

« Relate ad II: Si Religiosus, de quo est sermo, perpetuae saecularizationis absolutionem non fruebatur indulto, ut in praecedenti. Si vero fruebatur, distinguendum esse inter bona ab eo relicta, scilicet bona, quae Religionis erant secumque e claustro egredierit ipse attulerat, vel ei utcumque obvenerunt quemadmodum et bona si quae habebat ex illis provenientia, eidem Religioni manere. Quoad autem cetera bona a tali Religioso extra claustra aliter quam ex bonis ad Religionem pertinentibus acquisita, iudicandum de iis esse, iuxta Constit. Gregorii XIII *Officii Nostri*.

« Relate Ad III: Si dictus Religiosus Apostolico indulto disponendi de bonis, ut in casu *legitime usus est*, facta nimirum dispositione undique legitime eorumdem bonorum, ius de quo agitur illi competere, cuius favore facta est dispositio ».

Al secondo — Ma può un religioso, dimorante fuori del chiostro, sì con permesso dei superiori, come con Breve Apostolico di secolarizzazione, far sua in coscienza la intera pensione?

Nessun dubbio dove trattisi di religioso secolarizzato in perpetuo. Questi invero non più fa parte dell'Ordine, nè riceve vantaggio alcun da esso: niente però deve al medesimo. Può dunque lecitamente avvalersi della intera pensione governativa, come di qualsivoglia altro lucro egli faccia, su di che, quantunque pel voto solenne di povertà rimane incapace di dominio, e non può testare senza venia pontificia, pure, per la eccezionale condizione di sua vita, ha libera amministrazione di quanto gli appartiene potendo accrescerlo, donarlo o renderlo ad altri. Ecco l'insegnamento del Bouix (*De Iure Regul.* Pars VI, Sect. IV, Cap. IV q III): « Quilibet autem religiosus solemni-

professus, vi dicti indulti in saeculo de-
ns, remanet dominii incapax, ac proin-
testari nequit; sed pro novae conditio-
suae exigentia, concessa ipsi censetur
eneralis facultas utendi rebus temporalibus,
unias retinendi, nec non emendi, dan-
vendendi, aliosque opportunos contractus
undi; quae omnia facere potest, non
quam dominus, cum nullius rei domi-
am habet, sed tamquam administrator.
post obitum, bona ab ipso relicta, utpo-
clesiastica, ad haeredes non transeunt;
de eis disponere ad Sedem Apostolicam
tinet. Unde ubi lex saecularis bona illa
eredibus tribuit, debent haeredes, si ve-
a tuta conscientia haereditatem illam col-
ere, ad Sedem Apostolicam recurrere, ut
orum illorum dominium in ipsos transfe-
ur » (V. *Mon. Ecc.* Vol. IV, Par. I, p. 34.).
Il dubbio sorge trattandosi di religioso se-
arizzato *ad tempus* o dimorante fuori chio-
o con venia dei superiori. Egli nell'un
o e nell'altro fa parte del suo istituto,
leve considerarsi religioso come nel chio-
o. Può dunque far sua la intera pensione
ernativa?—Crediamo innanzi tutto che
n si debba tanto insistere su questa pen-
one (per lo più appena sufficiente alle spe-
necessarie pel sostentamento) quanto su-
altri lucri che può fare il religioso o ad
casione dei sacri ministeri, ovvero per
nazioni o eredità. Può egli disporre di
tto questo a suo talento? Ammesso, co-
è certissimo, ch'egli, tuttochè nel secolo,
parte del suo istituto, deve ancora qui
ggettarsi alle norme generali circa il pe-
lio dei religiosi. E principalissima norma
il celebre adagio: *Quidquid monachus a-
quirit pro communitate acquirit.* Ciò ch'e-
li adunque acquista non è suo, ma della
omunità: alla comunità per conseguenza
ovrà devolversi o alla sua morte, se av-
ione nel secolo, o al suo ritorno in reli-
ione. Ecco una dichiarazione che non am-
ette replica: « Cui competat ius succe-
endi haereditati Regularis professi extra
laustra, qui Apostolicum indultum obti-
uit manendi extra claustra ad tempus, re-
ento habitu, vel veste sui ordinis dimis-
a? » — la S. C. de' VV. e RR. il dì 26 giugno 1829 rispose: « De huiusmodi haereditate iudicandum esse iuxta dispositiones iuris ecclesiastici communis, scilicet eam spectare ad propriam defuncti Religionem ».

Ciò dopo che sarà finita la sua dimora nel secolo. Ma durando la medesima, può amministrare le cose sue come il secolarizzato in perpetuo; ovvero ha bisogno della venia dei superiori? Crediamo che chi sta nel secolo con rescritto Pontificio, non abbia bisogno di questo permesso, essendochè dal sommo Pontefice sia stato licenziato temporaneamente pel secolo con tutte le facoltà che a questa dimora son necessarie, tranne il caso che nel rescritto di concessione sia disposto altrimenti. (1) Chi poi sia facoltato a star qualche tempo fuori del chiostro dai soli superiori dell'Ordine, non avendo questi potestà di disobbligarlo dalla loro dipendenza per l'adempimento del voto di povertà, crediamo che non possa amministrare (oltre quanto s'attiene alla sostentazione) liberamente il suo peculio senza la venia di essi.

Al terzo—Da quanto abbiamo detto fin qui, si rende facile la risposta al quesito, se i religiosi con pensione governativa debbano sopportare qualche parte dei pesi che gravano sui loro beni confiscati.

È certo che la pensione non rappresenta gli antichi beni; che non può dirsi neanco prestazione ecclesiastica; che si dà per solo titolo di sostentamento, e appena basta al medesimo; che il religioso vi ha diritto di rigorosa giustizia. Chi non vede, dopo ciò, che un siffatto pensionario a nulla è tenuto degli antichi obblighi gravanti sui beni del monastero?

Al quarto—Che deve dirsi finalmente nel nostro caso di Severino confessore che chiede conto ad Ilarione dimorante fuori chiostro della pensione governativa, giudicando questa doversi all'Ordine, come rappresentante i suoi beni?—Deve giudicarsi questo

(1) Nei rescritti di secolarizzazione temporanea suol prescriversi che il religioso esibisca talvolta dei segni di soggezione ai Superiori monastici, ma nel resto dipenda dal proprio Vescovo, anche in forza del voto di obbedienza.

confessore eccessivamente severo e poco istrutto sulla natura della pensione governativa. Ilarione ha diritto di avvalersene pel suo sostentamento; e solo pel tempo in cui dimorò fuori chiostro col permesso dei superiori dovea dipendere da questi circa l'amministrazione del suo peculio.

III.

Se le ostie da consacrare nella Messa debbano tutte esser collocate sulla pietra sacra.

2.° Caso Liturgico

Lavinio sacerdote suol celebrare sopra un altare non consacrato, che ha in mezzo una piccola pietra sacra. Senza osservare le dimensioni di detta pietra, colloca in mezzo all'altare il calice coll'ostia, ed a fianco altre particole per la comunione, colla probabilità che non tutto questo entri fra il perimetro della pietra sacra, stimando bastare che tutto sia compreso nel corporale.

Si chiede: Che deve dirsi della condotta di Lavinio?

Innanzi tutto è bene ricordare quanto prescrive la Rubrica del messale intorno a questo punto: « Altare, dice adunque la detta Rubrica (Tit. XX), in quo Sacrosanctum Missae sacrificium celebrandum est, debet esse lapideum, et ab Episcopo consecratum, vel saltem ara lapidea similiter ab Episcopo consecrata in eo inserta, quae tam ampla sit ut hostiam et maiorem partem calicis capiat ».

Il Gavanto così comenta questa disposizione: (*in h. l.*) «Lapidea debet esse vel inclusa vel superposita ligneae, vel alterius materiae... Hic autem iubetur ut sit inserta ad majorem cautelam: sed tamen emineat aliquantulum, ut eius limites a sacerdote facile dignosci possint ».

Inoltre la Rubrica nel Tit. II così dispone: « Si (sacerdos) est consecraturus plures hostias pro communione facienda, quae ob quantitatem super patena manere non possint, locat ea super corporale ante calicem, aut in aliquo calice consecrato vel vase mundo benedicto ponit eas retro post calicem, et alia patena seu palla cooperit. »

Sulla quale disposizione il Merato (*in h. l.*) scrive: « Quando consacrandae sunt plures particulae pro communione laicorum fidelium, et aliorum non celebrantium, quae ob quantitatem super patenam manere non possunt (quando enim particulae paucae sunt, uti quinque vel sex, debent poni supra patenam, et subtus hostiam, ad offerendas illas una cum hostia simul, et post oblationem ponantur super corporale separatae ab hostia; ita tamen, ut remaneant supra petram sacram et ex parte sinistra celebrantis, iuxta communem usum; sed ante calicem iuxta Rubricam superiorem), sacerdos dum aptat calicem initio missae, eas locat super corporale; ita ut mox diximus remaneant super petram sacram et ante calicem iuxta superiorem rubricam, et ut docent etiam Quarti *hic*, Bissus *litera S. numer. 20. § 8* Hippolytus a Portu *tit. 2 Rubr. 3 num. 3*, aut iuxta usum magis communem, a parte Evangelii, seu a sinistra Celebrantis ut docent Caeremoniale Missae privatae cap. 11 *de consecrat. particular. et de commun. fidelium § 1*, nec non Gervasi supra *§ se poi* »

Dall'esposte allegazioni apparisce chiaro

a) Che l'altare o la piccola ara da celebrarvi il S. Sacrifizio dev'essere di pietra.

b) Che dev'essere così grande, da capire l'ostia e la maggior parte del calice per la consacrazione;

c) Che le particole per la comunione devono collocarsi sul corporale innanzi il calice (se poche si offriranno sulla stessa patena), ovvero in qualche altro calice o pisside, dietro il calice.

d) *La rubrica* prescrive che, collocandosi le particole in un vase, questo dee metterlo si dietro il calice.

e) Il Gavanto e il Merato osservano che tutto dev'essere posto sul corporale, ma senza oltrepassare i limiti della pietra sacra e però questa dev'essere un po'prominente da potersi osservare dal sacerdote.

Ma se la pietra sacra non è così prominente che il Sacerdote possa conoscerne i confini; ovvero è così piccola da contener l'ostia grande e la maggior parte del calice, ma non già un gran numero di ostie piccole per la comunione; in tal caso come deve regolarsi il sacerdote? In altri termi

è assolutamente necessario e di precetche le particole debbano tutte collocarsulla pietra sacra?

La Rubrica, come abbiamo visto, prescrisolo che la pietra sacra contenga l'ostia a maggior parte del calice. Aggiunge in o luogo che la pisside contenente le parole deve collocarsi dietro il calice. Da este disposizioni potrebbe raccogliersi non non esistere precetto alcuno circa il ocamento delle particole sulla pietra sama doversi talvolta fare l'opposto; nel o, cioè, che veramente la pietra possa tener solo la maggior parte del calice ostia, e si debbano consacrare molte parie, riposte in una pisside, la quale, giu la Rubrica, dovrebbe collocarsi dietro alice. In questo caso la pisside, non sovvanzando spazio, non riuscirebbe posta a pietra sacra. Or non esistendo altri deri (che noi sappiamo) i quali prescrival'obbligo di riporre le piccole ostie o la side che le contenga sulla pietra sacra, par assolutamente quest'obbligo non vi sia. Nè si dica che la Rubrica prescrive dovercelebrare il S. Sacrifizio sulla pietra sacra, che le particole tutte da consacrare fan te di questo sacrifizio. Imperocchè è ve che siffatte particole fan parte del Sacrifizio, ma secondariamente; giacchè il sacrifizio si compirebbe anche senza di esse. perciò come non si vien meno alla riveaza delle Sante Specie quando per esporalla pubblica venerazione la pisside o lo ensorio si colloca sul semplice corporale, si neppur sembra scapitarne l'onore delle particole se, consacrandosi, si trovino so sul corporale.

Queste cose del resto noi diciamo pel ca, in cui la pietra sacra sia così ristretta, non poter capire un gran numero di parole. Imperocchè, potendo tutto collocarsi la pietra sacra, strettamente conviene di lo. E però il sacerdote farà bene ad acrtarsi, appena giunge all' altare dei conni della pietra sacra, su cui dovrà posail calice. Non crediamo poi (nessuna ruica prescrivendolo) ch' egli sia tenuto di levar le tovaglie, per vedere le diensioni della pietra sacra, essendo ciò dovere solo del Vescovo nella S^a. Visita.

Dal fin qui detto si raccoglie che Lavinio, nel nostro caso, purchè sia certo, che l'ostia grande ed il calice posino sulla pietra sacra, e ponga le altre particole accosto al calice, non può nel resto meritare rimproveri.

—

PROPOSTA DI CASI

—

4.° Caso Morale

Sisto sacerdote, investito di una cappellania fondata col peso della messa quotidiana, suol celebrare anche per altri, ricevendone un conveniente stipendio. Per l'obbligo poi della sua cappellania, ne incarica sacerdoti di luogo diverso, dove le messe sogliono celebrarsi (a cagione del poco loro numero) colla elemosina di cent. 50, ritenendo per sè il resto; e inoltre fa di meno di una messa per settimana, che dice doversi condonare ad un cappellano coll'obbligo di celebrare ogni giorno.

Si chiede:

1.° Il cappellano può commettere ad altri con minore stipendio le messe della sua cappellania?

2.° Può sempre astenersi dal soddisfare una messa per settimana quando ha l'obbligo di celebrare ogni giorno?

3.° Che deve dirsi della condotta di Sisto?

4.° Caso Canonico

Nella Cattedrale di T. il Capitolo vuole escludere il Can. Penitenziere, quando siede nel confessionale, dalle distribuzioni avventizie; ed anche dalle quotidiane, allorchè non vi ha concorso di penitenti.

Il Can. Penitenziere chiede:

1.° Quando egli siede nel confessionale, a quali distribuzioni dee partecipare?

2.° Che deve dirsi del Capitolo di T.?

4.° Caso Liturgico

Eustachio sacerdote, in tutte le Messe *pro vivis* di rito semidoppio o semplice, suole aggiungere alle altre la orazione pel padre defunto, che comincia *Deus qui nos patrem etc.*, come nelle messe di requie; e ciò anche quando o per rubrica, o per ordine del Vescovo debba mettersi qualche altra orazione *pro defunctis*. Quella orazione poi la recita sempre in ultimo luogo.

Si chiede:

1.° Devono e possono dirsi orazioni *pro defunctis* nelle messe dei vivi?

2.° Qual posto deve loro assegnarsi in concorrenza con altre orazioni?

3.° Che è da dirsi della condotta di Eustachio?

BIBLIOGRAFIA

TRINCHERA TEODORO — Lezioni di Sacra Eloquenza, tratte dalla Scrittura, dalla Tradizione, e dalla filosofia, cioè dall'analisi profonda del cuore umano, pel teologo di Ostuni Teodoro Trinchera — Bergamo, Emilio Zucca Lodigiani libreria vescovile, 1887 — in 8° di pag. 279.

L'autore di questo libro non è ignoto ai nostri lettori. Essi non solo videro annunziate in queste pagine e debitamente commendate le opere oratorie di lui, ma lessero pure una opportunissima dissertazione ond'egli si compiacque rispondere ai nostri quesiti sulla operosità degli ecclesiastici, da noi pubblicata nel Vol. IV, Par I, p. 176.

Sul modo di predicare opportuno ancora ai tempi, in tutti questi scritti, avea egli manifestato il suo giudizio, massime in un preambolo che fece andare innanzi ai volumi oratorii. Noi pei primi facemmo plauso ai suoi concetti che giudicammo conformi non solo allo insegnamento della chiesa, ma ai bisogni altresì dei tempi nostri. Vi fu intanto chi disapprovò quei concetti, e chi giunse fino a scrivergli lettere insolenti. A quanti pertanto disapprovino il suo metodo, e ad ogni altro che lo approva, egli rivolge il libro annunziato, nel quale espone la vera idea dell'oratoria sacra e ne assegna i veri precetti, desumendoli dalla Scrittura, da'Ss. Padri e dalla filosofia.

Noi che plaudimmo sinceramente a quanto egli scrisse innanzi, non possiamo non plaudire a quanto insegna e svolge e dimostra in quest'ultimo libro. Vorremmo solo che molti, anzi tutti gli ecclesiastici atti al pergamo leggessero queste dotte, sensate, e chiarissime lezioni, da cui rileverebbero che la eloquenza sacra non vuolsi dipartire dai fonti sacri; che essendo pel popolo, non dee vagare in astruse speculazioni; che devesi amministrare con dignità, con compostezza, con zelo. Apprenderebbero che l'ordinario soggetto delle prediche dev'essere la morale cattolica, e il fine, la riforma dei costumi; che se oggidì giovano le istruzioni apologetiche, queste, secondo l'insegnamento del Sommo Pontefice Leone XIII, non devono mai sostituirsi alle prime, le quali per nessun conto e in verun luogo devono omettersi, ma solo aggiungersi, dove si può, e dove utile si crede, a quelle. Apprenderebbero ad avere in orrore quella nuova foggia, sgraziatamente vagheggiata da molti novellini, di trattar sempre e sol e da per tutto argomenti apologetici, d'infarcirli di tanti nuovi concetti per nulla sacri di citar sempre, o quasi, autori profani, che autori!, di contorcere lo stile, di renderlo tronfio, oscuro, nauseante, sicchè l'uditorio in massima parte o non ne intende sillaba, ovvero resta per nulla edificato del sacro oratore.

Da ciò chiaro apparisce il grande utile che questo libro potrà operare fra gli ecclesiastici. Esso va diviso in due parti. Nella prima desume dagli scrittori ispirati e dai santi Padri i veri precetti della sacra oratoria in generale, e li raccoglie dal metodo e dal modo da essi tenuto di predicare mettendolo a riscontro col metodo e col modo onde suolsi predicare oggidì. Nella seconda parla dei varii generi di predicazione ai quali applica i precetti della prima parte. Come ognun vede, è questa un'opera non solo didascalica, ma morale ed anco ascetica, da riuscire una delle più fruttuose e attraenti letture pel giovine clero. — Costa L. 2 presso l'Autore in Ostuni e presso l'editore Emilio Zucca Lodigiani, via Pignolo, 21 Bergamo.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Circolare del Fondo pel Culto

Circa l'abolizione delle decime sacramentali — La legge del 14 luglio 1887, n. 4727, nell'abolire le decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti, o per altri servizi spirituali, dispone, tra altro, che i Vescovi ed i Ministri del Culto aventi individualmente cura di anime, investiti di benefizii ecclesiastici ed in possesso civile dei medesimi, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime anzidette; e che per i loro successori, avendo effetto l'abolizione, il fondo per il Culto corrisponda in compenso un supplemento fino a raggiungere la somma di L. 6,000 per le mense Vescovili, e di L. 800 per i Ministri del Culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungano quelle somme al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione, e perchè il supplemento da concedersi mai non ecceda l'ammontare delle decime abolite.

Ogni qualvolta occorra l'applicazione di tali disposizioni saranno tenute le seguenti norme:

1. Tutti i Vescovi ed i Ministri del Culto aventi individualmente cura di anime, a quali sia dovuto il compenso delle abolite decime sacramentali fino a raggiungere per i primi l'annua somma di lire 6.000. e per

ccondi l'annua somma di Lire 800, pur mputando le altre rendite beneficiarie, vranno farne apposita domanda od al- ntendenza di finanza della provincia al- quale appartengono, od alla Direzione nerale del fondo per il Culto, comprovando loro qualità personale coll'atto di nomi- già rivestito di regio *exequatur* o di re- placito.

2. Lo importare delle decime sacramentali olite dovrà per ciascun ente essere dichia- o, secondo risultino effettivamente riscos- nell'attualità di possesso, con apposito tificato della Curia Vescovile, vidimato la verità dell'esposto e per l'autenticità lla firma del Sub-Economo dei benefizi canti del distretto.

3. Qualora le decime sacramentali aboli- anzichè in danaro, fossero corrisposte generi e derrate, dovrà esserne indicato valore in numerario con certificato del unicipio del luogo e secondo la ragione edia ivi stabilita al tempo, nel quale a- effetto l'abolizione.

4. Lo importare delle altre rendite bene- iarie deve risultare dagli ultimi accerta- nti per gli effetti della tassa di mano- rta, coll'aggiunta dei proventi avventizi colati alla ragione media di lire trenta r ciascun ente.

5. Alla domanda prescritta dall'articolo della presente dovranno essere sempre iti i seguenti documenti:

1° L'atto di nomina munito di regio *exe- atur*, o di regio placito, giusta il dispo- dell'articolo 1°;

2° Il Certificato della Curia vescovile vi- nato dal sub-Economo giurisdizionale in- cato all'articolo 2°;

3° Il Certificato del Municipio indicato l articolo 3°;

4° La Copia dell'ultima denunzia dei red- ti beneficiari assoggettati alla tassa di ma- omorta indicato all'articolo 4°.

6. Reputandolo necessario, le Intendenze finanza e la Direzione generale del Fondo r il Culto potranno ancora richiedere a aggior prova della esistenza, della natura dello importare delle decime sacramentali olite la produzione di titoli di originaria stituzione e gli stati di possesso o inven- rio prescritti nelle consegne dei patrimo- beneficiari.

7. Le Intendenze di Finanza che ricevano mande e relativi documenti per lo scopo lla presente, dovranno farne immediata smissione alla Direzione generale del Fon- per il Culto colle osservazioni e notizie he reputeranno opportune, tenendo sempre resente che le decime domenicali non sono mprese nell'abolizione.

Firmato—Il Direttore generale
E. FORNI

Corte di Cassazione di Napoli.

Circa i diritti del fondatore di una chiesa — Costruitasi dal privato una Chiesa pel vantaggio della popolazione di un Comune, di accordo col Municipio, non può l'erede del fondatore pretendere a sua libera disposizione la Chiesa e gli arredi sacri e di espellere una Confraternita postavi dallo stesso fondatore per esercitarvi le funzioni religiose. (Cassaz. di Napoli, 16 febb. 1887—Tondo e Cortelliri).

Regio assenso, formalità essenziale — Può da ciascuno dei contraenti eccepirsi la mancanza del Regio assenso ai contratti, pei quali è richiesto. Trattandosi di formalità essenziale, è lecito a ciascun interessato di dedurre il difetto nei sensi degli articoli 1106 e 1107 del Codice Civile (Cassaz. di Napoli 2 Mar. 1887—Capitolo di Castellammare e Colantoni).

Intorno la formazione e la rinnovazione dei ruoli esecutivi — Non possono ritenersi tuttavia in vigore i decreti 30 genn. 1817, 2 Maggio 1823 e tutte le altre disposizioni relative alla formazione e rinnovazione dei ruoli esecutivi. Pel decreto luogotenenziale 17 febbr. 1861 cessarono di aver vigore tutte le leggi e decreti preesistenti nelle parti, in cui erano contrarie allo Statuto fondamentale. E per l'art. 48 della legge transitoria, per l'attuazione del Codice Civile, cessarono di aver forza tutte le leggi generali e speciali, gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisse. D'altra banda la nuova legislazione ha contemplato con apposite disposizioni il rinnovamento dei titoli, e quindi la ineluttabile conseguenza d'essere rimasti abrogati i mentovati decreti 30 gennaio 1817, e 2 maggio 1823 e tutti gli altri che vi hanno rapporto. (Cassaz. di Napoli 28 apr. 1887—Congrega di Monteroduni e Roselli).

Sul diritto di esigere in forza dei ruoli — I ruoli esecutivi, formati secondo le prescrizioni delle leggi del tempo, in che vennero fatti, sono efficaci a provare il dritto alla prestazione dovuta agli enti morali. Quando nella formazione del ruolo nessun reclamo siasi prodotto, al possessore del ruolo medesimo compete il dritto di esigere fino a che la iscrizione in esso del nome del debitore non venga per giudicato messa in non cale, giusta gli articoli 56 a 71 della legge 30 gennaio 1817. (Cassaz. di Napoli, 30 aprile 1887—Sabato e Mensa Vescovile di Conversano).

Oneri sul patrimonio sacro — Il godente di una Badia curata di Regio Patronato, sulle cui rendite, detratta

la congrua dell'Abate, fra gli altri pesi, furono stabiliti alcuni sacri patrimonii, non può esimersi dal pagamento di uno dei detti patrimonii, sia pure che il sacerdote, cui venne conferito, non abbia assistito alle funzioni sacre nella Chiesa della cennata Badia. A prescindere che nessuna condizione sia imposta col titolo di conferimento, nè con quello di possesso, per la sua indole e per il suo fine il sacro patrimonio sfugge all'obbligo, che si vorrebbe addossare al sacerdote medesimo, a differenza del beneficio propriamente detto, che consiste nel godimento di determinati beni per un ufficio pio e religioso da compiersi, mentre il primo, cioè il patrimonio sacro, importa un assegno di rendita annua per ascendere al sacerdozio. (Cassaz. di Napoli, 21 Giugno 1887 — Troise e Lanza).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1887)

Congresso dei cattolici tedeschi a Treviri — Il 29 Agosto riunivasi a Treviri il Congresso generale dei cattolici tedeschi. Ci furono presenti circa 4000 delegati, fra i quali i deputati Dott. Windhorst, Rinteln e Liebecht, che furono accolti con applausi frenetici. Il primo borgomastro, Sig. Nus, accolse l'illustre assemblea con uno stupendo discorso, esortando ad amare il Papa, ed a propugnare sempre i dritti della S. Chiesa. Parlò poi il Dott. Windhorst. Il suo discorso, applauditissimo, fu un vero capolavoro. Egli dimostrò che l'era delle lotte fra Papato ed Impero è ormai cessata: che le due potenze morali e politiche oggi si stendono lealmente le mani, e lotteranno a suo tempo contro il nemico comune: che il ristabilimento della sovranità territoriale della Santa Sede è assolutamente necessaria per l'indipendenza e la libertà del governo della Chiesa, e che ogni potere o autorità, stabilita da Dio, agirà nel suo proprio interesse se sostiene il S. Padre nelle sue rivendicazioni.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: Mons. Alessandro Sanminiatelli Zabarella, Arc. tit. di Tiana, Uditore generale della R. Camera Apostolica; Mons. Francesco Cassetta, Vesc. tit. di Amata, Elemosiniere segreto della stessa S. S. in luogo del prefato Mons. Sanminiatelli; Mons. Aristide Rinaldini (già Uditore della Nunziatura Apostolica di Bruxelles) Internunzio Apostolico presso la Real Corte dei Paesi Bassi; Mons. Francesco Spolverini (già Internunzio all'Aia) Internunzio Apostolico presso l'Imperial Corte del Brasile; Mons. Achille Lucatelli, Uditore della Nunziatura di Bruxelles, trasferendolo da quella di Monaco; Mons. Guidi, (già Segretario presso la Nunziatura di Lisbona) Uditore della Nunziatura di Monaco; Mons. Nicola Averardi (già Uditore della Nunziatura di Parigi) Consigliere della stessa Nunziatura di Parigi; Mons. Paolino Cartucci, Consultore della S. R. U. Inquisizione; e l'Avv. Kambo Avvocato Concistoriale.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre, nella ricorrenza del suo onomastico, ricevè gli omaggi e le felicitazioni del Collegio dei Cardinali, di parecchi Arcivescovi e Vescovi, di diversi Collegi di Prelature, di deputazioni e rappresentanze, e di molti e distinti personaggi della romana aristocrazia e dell'estero.

— Il S. Padre ha destinato il palazzo Altemps, acquistato da Lui con vistosa somma dagli eredi del duca di Altemps, ad una specie di Ateneo Leoniano. Esso è posto in faccia all'Apollinare.

— Ai 6 sp. è stata tenuta innanzi a S. S. la terza ed ultima discussione sopra i miracoli operati da Dio ad intercessione del B. Alfonso Rodriguez d. C. d. G.

— Fu posta la prima pietra agli 8 sp. giorno sacro alla Natività di Maria, della nuova casa ai Prati di Castello in Roma per l'alunnato dei giovani apostoli del Sacro Cuore, con gran concorso d'invitati ed aderenti alla nuova Opera Apostolica.

— È morto Mons. Giovanni Battista Tommasi, Vescovo di Massa e Carrara.

— La Repubblica di Liberia, indipendente, con leggi e costumi americani, e di religione protestante, si è rivolta al S. Padre per avere alcuni missionarii cattolici, da destinarsi alle scuole ed agli ospedali.

— In Germania il ministro dei culti ha concesso la riapertura del Convento dei Francescani a Ziegenberg presso Neustadt, come pure quella dell'Abbazia Benedettina di Beuron. Ha inoltre autorizzato i Cappuccini di occupare il loro Convento di Munster.

— Un gran movimento nei cattolici si nota nelle diocesi armene di Brussa, Adana, Cesarea e Morab. Oltre 50 famiglie scismatiche abbracciarono il cattolicismo nelle diocesi di Diarbekir, Karputh, e Malantre.

— Il Segretario di Propaganda Fide, in viaggio per la Bulgaria, ha annunziato al Vaticano la conversione degli abitanti di parecchi villaggi della Macedonia e della Rumelia Orientale.

— Mons. Persico, in missione all'Irlanda, ha constatato che il Clero, lungi dal prender parte ai partiti, siccome alcuni Inglesi avean falsamente riferito, è invece corretto, zelante, ed attaccatissimo alla S. Sede.

— Il Cardinale Ganglbauer ha posta la prima pietra di una nuova Chiesa parrocchiale, che si vuol edificare a S. Leopoldo in Gersthof nei pressi di Vienna.

— È morto Mons. Casimiro Forlani, Vescovo di Cattaro.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Di un giuspatronato, sul quale il Rom. Pontefice ha derogato.

Pergulana, Nominationis—20 Agosto 1887—Nel 1745 la nobile famiglia Ruffini fondò, con la dote di annui scudi 55, il beneficio dell'Arcidiaconato, 2.ª dignità del Capitolo allor collegiale di Pergola, riserbandone la passiva istituzione ai discendenti maschi e più prossimi della famiglia Ruffini, con preferire i chierici o i sacerdoti; e in mancanza di questi chiamando il Capitolo ad eleggere qual si volesse del suo seno.— In forza di tal disposto, vacando sullo scorcio del 1885 l' Arcidiaconato di Pergola or Cattedrale, Francesco Ruffini presentò un figlio di sedici anni, per nome Virgilio.

Il Capitolo intanto si oppose a questa nomina perchè il giovine non era sacerdote, nè potea divenire tale fra un anno, secondo le Lettere apost. di Pio VI del dì 23 marzo 1787, con cui questo Pontefice derogando alle leggi del fondatore, prescrisse nel candidato l'ordine del presbiterato, o la possibilità di riceverlo fra un anno. Laonde, forte il Capitolo del suo diritto, procedè alla provvista di quel beneficio in persona del can. penitenziere Francesco Angelucci.

Il Ruffini credendo con ciò lesi i proprii diritti, si rivolse alla S. Sede, e chiese che fosse ratificata la nomina di suo figlio.—Ma la S. C., discussa maturamente la controversia, il dì 20 agosto 1887, al dubbio: *An nominatio clerici Virgilii Ruffini, vel potius canonici Francisci Angelucci, admittenda sit in casu*—rispose: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Rom. Pontefice può benissimo derogare a qualsivoglia giuspatronato, come a qualunque pia disposizione (S. C. C. *Asculana 6 mar. 1779 § 6 cum aliis ibid.*); imperocchè le pie disposizioni dei fedeli dipendono dalla suprema potestà di Lui, dal quale vanno liberamente moderate (*S. C. C. Caesenaten. Subs. dot. 29 nov. 1788 § 7*).

b) Nondimeno i Romani Pontefici non sogliono valersi di questa potestà se non in casi di necessità vera e non senza aver uditi i patroni.

c) Nel caso eravi la necessità. Il Capitolo di Pergola da collegiale era passato a Cattedrale; e poichè la più parte dei non molti suoi beneficii erano di giuspatronato, con diritto ai patroni di nominare chi non fosse ancor sacerdote, si era dato più volte il caso che fossero chiamati a sedere sugli stalli canonicali giovinetti ancor dediti ai loro studii, con grande disdoro della Chiesa, con danno del culto divino, e colla impossibilità della celebrazione dei sacri misteri.

d) Il Tridentino comanda che i canonici, sopratutto delle Chiese Cattedrali, debbano tali essere scelti, « ut pietate praecellerent, aliisque exemplo essent, atque Episcopos opere et officio iuvarent » (*Sess. 24 cap. 12 de ref.*). E in quanto all'ordine competente ai Canonici, lo stesso Tridentino stabilisce: « In omnibus vero Ecclesiis cathedralibus omnes canonicatus et portiones habeant annexum ordinem presbyterii, diaconatus et subdiaconatus. Episcopus autem cum consilio Capituli designet ac distribuat, prout viderit expedire, quibus quisque ordo ex sacris annexus in posterum esse debeat, ita tamen ut dimidia saltem pars presbyteri sint, ceteri vero diaconi vel subdiaconi: ubi vero consuetudo laudabilior habet ut plures vel omnes sint presbyteri, omnino servetur ».

e) Ad evitare perciò i lamentati disordini del Capitolo di Pergola, quando ancora era collegiale, il S. P. Pio VI con le cit. Lettere Apost. del 23 mar-

zo 1787 prescrisse: « Ut in dicta ecclesia collegiata saltem octo in posterum semper sint actu in sacro presbyteratus ordine constituti; eaque propter earumdem dignitatum, seu canonicatuum patronos, nisi eos nominare, ac praesentare posse qui in sacro presbyteratus ordine sint initiati, aut infra annum ad illum comode promoveri possint: secus illorum nominatio nulla sit ».

f) Il Vescovo di Gubbio, cui trovavasi allora soggetto quel Capitolo, nell' eseguire il decreto Pontificio, affisse un monito in Chiesa ed ai soliti luoghi, notificando il decreto medesimo e dando un perentorio a chi avesse a produrre eccezioni. Niuno comparve, e il decreto fu eseguito.

g) Si aggiunge a ciò che, mutato in Cattedrale il Capitolo di Pergola, il Card. Mattei volle impinguare il beneficio Archidiaconale con aggiungervi altri annui scudi 50, dietro la cessione che a lui fece il Capitolo del diritto passivo conferitogli in secondo luogo dal fondatore Ruffini. A questa cessione, in cui si parlò sempre di presbiteri da nominare, intervenne pure l'erede Ruffini, attore nella presente causa, e la ratificò.

h) Per tutte queste ragioni la S. C. ha confermata la elezione fatta dal Capitolo, rigettando il ricorso del Ruffini.

II.

Circa la natura degli sponsali e circa le cause per ottenersene la dispensa.

Bellunen. Sponsalium — 20 Agosto 1887—Il dì 13 dicembre 1885 ottennero dalla Dateria *in forma pauperum* la dispensa dal terzo grado collaterale di consanguinità Gio. Battista d'Anna e Genoveffa Carbogno di *Candide* in Dioc. di Belluno, affine di contrarre matrimonio.

La grazia pontificia però non fu potuta eseguire, stante la opposizione fatta da una tal Maria Costanza Simon, la quale eccepì la promessa di matrimonio fattale da Gio. Battista con averla tenuta in illecito commercio molti anni e con averne procreati due figli ancor viventi. — Gio. Battista confessava l' illecito commercio e la procreazione dei figli; in quanto alla promessa però asseriva che non a lei, ma ad una estranea persona l' avea manifestata; avea nondimeno mutato proposito, dopo gravi e pubbliche ingiurie ricevute da Maria Costanza e da sua madre. Di che s'era rivolto a Genoveffa, dalla quale pure avea avuto un figlio, ora defunto, e colla quale avea già contratto il vincolo civile.

Il parroco ed il Vescovo si adoperarono con Maria Costanza perchè volesse rinunziare al suo diritto; ma inutilmente. Il Vescovo si rivolse alla S. C., la quale il dì 6 agosto 1886 rescrisse: « Quatenus sponsalia ob expositam causam canonice probari nequeant, Episcopus curet inducere mulierem ut cedere velit iuri suo ob spirituale sponsi bonum; sponsus vero pro modo culpae et oeconomicae eius conditionis damna sponsae illata reficiat etc. ».

Ottemperando l'Ordinario a tal mandato, fece novelle premure presso Maria Costanza: questa però disse chiaro che non consentirebbe giammai da sè, quand' anche dovesse andarne la vita. Aggiunse pure che Gio. Battista era povero e nulla potea darle in risarcimento dei danni; ella nondimeno ricusava tutto, dicendo non potersi con oro o con argento ristorar l'onore.

Il Vescovo dalla sua parte osservò che il vincolo civile, contratto con Genoveffa, potea forse venire impugnato per la omissione di certe formalità; ma posto pure che vi fosse chi promuovesse una tal causa, sarebbe assai difficile, condotte le cose a quel punto, che Gio. Battista s'inducesse a sposare Maria Costanza.

La S. C. il dì 20 agosto 1887 tolse al risolvere il dubbio: *An sit locus remotioni impedimenti* nihil transeat *ad effectum matrimonii in casu*—E rispose: *Affirmative, monito viro ut inquantum potuerit, subveniat proli.*

Dalla discussione si può raccogliere:

a) Gli sponsali (cioè la mutua ripromessa pel matrimonio) validamente contratti, benchè occultamente, e senza forme esteriori, inducono grave obbligo di adempimento, e danno azione perchè in giudizio vi sia costretta la parte riluttante (*Cap. 10 et 17 de sponsalibus et matrimonio*).

b) Chi anche senza promessa di matrimonio abbia deflorata una giovinet-

ta, è tenuto o a sposarla o a dotarla: « Si seduxerit quis virginem nondum desponsatam, dormieritque cum ea, dotabit eam et habebit uxorem » (*Cap. 1 De adult. et stup.*). I canonisti l' *et* lo interpretano per *aut* ; ma insegnano la scelta o del matrimonio o della dote essere in potestà della giovane deflorata (Ferraris v. *Dos art. 2;* Reiffenst. *De spons. et matrim. tit. 1, lib. 5, decis. 71*, Lessius *lib. 2 cap. 20, dub. 1 et 2, n. 7 ;* Pirhing *d. tit. n. 41).*

c) Sopratutto quando il defloratore promise il matrimonio, non è più in sua potestà di resilire: « Optio aut dotandi aut nubendi defloratam virginem non datur, quoties, prout hic, ex parte viri ineundi coniugii praecessit promissio: tunc siquidem, quemadmodum mulier tradendo corpus suum ex parte sua contractum implevit, atque perfecit, ita vir ab illo resilire non potest, sed praecisam obligationem habet polliciti matrimonii servare fidem, ut ad *Text.* in *cap. 1 De adult. et stup.* unanimi sensu firmant Pont. *De matrim. lib. 1 cap. 2, n. 3 ;* Sanchez eod. tract. lib. 1., disp. 9, n. 3 et Rota centies » Così la S. Rota (*in Constantien Sponsalium coram E.mo Matthaejo diei 7 iulii 1751* ap. Cosci).

d) Nondimeno fa d' uopo considerare che negli sponsali la volontà dee manifestarsi con parole chiare, che indicano l'obbligazione che si contrae. Perciò insegna la S. Rota (*coram Lametta in Baren. Sponsalium 26 iun.1711*): « Minus efficacem voluntatem secumferunt verba, de quibus iidem testes deponunt *che voleva sposare, che ci andava a fine di matrimonio ecc.*—eo quia non indicant illum consensum volitum de praesenti, sed solum ostendunt quoddam desiderium sponsalia contrahendi, adeo ut ex isto praecisa obligatio ad effectum coactionis nullatenus orta dici possit, ad tradita per Sperell. *dec. 95 n. 10 ;* Panimoll. *dec. 23, n. 6 ;* Rota dec. 267, n. 5, *part. 18 recent.*, ex solida ratione, quia maximum intercedit discrimen inter promissionem desponsandi et ipsamet sponsalia, Sanchez *De matrim. lib. 1. disp. 18, n. 13.* »

e) È mestieri altresì, nelle illecite relazioni, vedere con quale animo l'uomo promette il matrimonio ; giacchè se lo fa per giuoco, o per inganno (laddove sia facile intendersi questo inganno, come avviene per ordinario quando uno di alta condizione presuma di adescare con promessa di matrimonio una donzella del volgo), non si può ciò ritenere come vera promessa. Si ascolti il Cosci *(De sponsal. V. VIII n. 63)*: « Neque probasse sufficit, quod stuprator dixerit se velle cum stuprata matrimonium inire: haec etenim verba ioci potius, et amoris causa, quam animo se obligandi prolata censentur, Jas. in *leg. 1* § *Si quis ita num. 21 ff. de pact.* Ricciardell. in *Licaeo eccles. cap. 9* § *1 sect. 8 n. 96*, et importare tantummodo possunt quamdam velleitatem sponsalium de futuro, seu nudam et simplicem praeordinationem ac voluntatis dispositionem defloratoris desponsandi defloratam, ex qua neutiquam constabiliri valet consensus adeo certus et deliberatus ut sponsalia dicantur perfecta ».

f) Allorchè abbiano a temersi odii e dissensioni fra gli sposi, od altre conseguenze gravemente sinistre, gli sponsali possono risolversi, se non altro, con dispensa del Rom. Pontefice. Ecco di nuovo come parla il Cosci (*l.c. n. 203*): « In eo etiam durissimo casu, quo fuerat mulier praeviis sponsalibus a promissore violata, pluribus subsequentibus annis cum illo versata, et plures ex eius concubitu conceperat et pepererat filios, quod non esset cogendus nihilominus deflorator ad nuptias, quia subortis inter sponsos odiis et malevolentiae seminibus, merito metuendum erat, ne coniugium parum felicem exitum haberet, obsequendo ex hac ratione sacris canonibus in iudicando tenuit Rota, ac ut a nuptiis abstineret viro permisit. Ciarlin. *Contra foren. lib. 2, cap. 174.*»

g) Sopratutto può farsi ciò quando uno degli sposi abbia contratto il vincolo civile con altri. In tal caso il matrimonio fra i legittimi sposi renderebbesi funesto, sì perchè non sarebbe garentito dalle leggi civili, e sì perchè gli effetti civili andrebbero tutti a vantaggio del contratto civile, con gravissimo danno della sposa e dei figli legittimi. È questa una delle più gravi cause per ottenersi la dispensa dagl' impedimenti dirimenti (V. Istruz. di Propaganda Fide del 9 Maggio 1877—*Mon. Eccl.* Vol. I p. 316); molto più poi per otte-

nersi la dispensa dagli sponsali (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. I p. 67; Par. II p. 33 e 106; Vol. IV Par. I pag. 244).

h) Nel caso vi era il vincolo civile con altra, ed oltre a questo (messo pure che si potesse ottenerne da' tribunali la dichiarazione di nullità) vi era l'avversione di animo contro la prima sposa, e il grave timore di odii e di dissensioni. Perciò giustamente la S. C. ha rescritto per la dispensa dagli sponsali, coll' obbligo al defloratore di indennizzare la donna.

III.

Dispensa dalla irregolarità, di un sacerdote per l'amputazione della mano sinistra.

Ventimilien. Dispensationis ab irregularitate—20 Agosto 1887—*Per summaria precum*—Francesco Gandolfi prete della Missione, oriundo della Dioc. di Ventimiglia, trattando alcuni mesi or sono un fucile, sgraziatamente nello esploderlo n'ebbe rotta la canna, e gli fu sì gravemente ferita la mano sinistra, che, per consiglio dei medici, la si dovette amputare. Rimasto irregolare, si rivolse alla S. Sede, chiedendo la grazia della dispensa.

Il maestro di cerimonie, cui fu rimesso l'esame, nella prova pel S. Sacrifizio, lo trovò atto a compiere le cerimonie principali coll' aiuto della mano finta: solo nol trovò idoneo a ben prendere, sollevare, dividere la santa ostia con una sola mano, a tenerla sulla patena nell' atto di battersi il petto recitando *Domine non sum dignus*, e in altre piccole cose.

La S. C. considerando:

a) Che ne' Capi 1, 2 e 6 *De corp. vitiat.* e nel cap. *Ex parte De cler. aegrot.* vien prescritto che nessun chierico venga ammesso all'esercizio dei sacri ordini quando qualche difetto di corpo lo impedisca di compiere onestamente e con decoro, e senza ammirazione del popolo, le sacre funzioni;

b) Che non sempre la S. C. ha soluto concedere dispense da questo impedimento: così *in Mediolanen.* 18 apr. 1863 al sac. Decio, cui venne amputata la mano sinistra, fu risposto: *Non expedire;* così pure *in Abellinen* 7 et 28 iul. 1770, *in Augustana* 10 dec. 1772, *in Firmana* 24 mai. et 14 iun. 1823;

c) Che, d' altra parte, ha talvolta benignamente dispensato, come *in Litomericen.* 24 sept. et 17 dec. 1864, trattandosi di un sacerdote che avea perduta pure la mano sinistra, la S. C. rescrisse: « Dummodo adsit populi necessitas et celebret cum adsistentia alterius sacerdotis vel diaconi, pro gratia, remittenda arbitrio Episcopi etc. »; così pure *in Brixien.* 12 sept. 1868, *in Tortonen.* 18 iun. et 19 dec. 1868, *in Utinen.* 8 iul. 1865 et 10 mar. 1866;

d) Che anzi in taluni casi anche più duri la S. C. è stata indulgente, come *in Panormitana*, in cui, riguardo ad un sacerdote sessagenario, mutilato dell'intero braccio sinistro fino al cubito, fu risposto: « Consulendum SSmo pro gratia dispensationis et rehabilitationis, cum conditione celebrandi in oratorio privato digitalibus aureis vel argenteis, quae, expleto sacrificio, reverenter reponantur, ac praeterea quolibet anno renovandi experimentum coram sacrarum caeremoniarum magistro... ita ut si orator in aliquo deficiat reincidat in irregularitatem, et ad S. Congregationem recurrere iterum teneatur »; — e in altro simile caso *in Bergomen.* 27 nov. 1858, la S. C. rescrisse: « Dummodo celebret (orator) in oratorio privato, et, si Episcopo videatur, cum adsistentia alterius sacerdotis aut diaconi, pro gratia dispensationis super enunciata irregularitate et rehabilitationis ad SS. missae sacrificium, delato manipulo super brachio fictitio »; — e così pure in *De Linares* 8 iul. 1865, *in Samogitien. seu Cadurcen.* 22 sept. etc.

e) Che nel caso trattavasi di un sacerdoto sessagenario, il quale avea spesa la vita nelle apostoliche fatiche, commendato pure dal suo Vescovo;

Per tutte queste ragioni, la S. C. il dì 20 agosto 1887 benignamente rescrisse:

Dummodo orator celebret, quatenus Episcopus in Domino opportunum iudicaverit, in oratorio privato, et cum adsistentia alterius sacerdotis aut diaconi, pro gratia dispensationis et rehabilitationis ad sanctae missae sacrificium, arbitrio et conscientia Episcopi, facto verbo cum SSmo.

IV.

D'un'ipoteca che vorrebbesi gravare su fondi beneficiali, riscattati dal demanio italiano.

Firmana, Hypothecariae cautionis—20 Agosto 1887—*Per summaria precum*—Soppresso, in forza solo delle ultime leggi d'Italia, il capitolo collegiale di S. Michele Arcangelo nella città di F., i cui beni erano tutti di diritto patronato, i conti G. che vantavano questo diritto sulla terza parte dei prefati beni, che ascendeva a L. 33, 000, li redensero con venia Apostolica dal governo, con gran dispendio, a causa di una lite intentata loro dal fisco, ed ottennero dalla S. Sede di ritenerli in amministrazione a loro profitto fino a rivalersi di tutto il sofferto dispendio.

Di presente non vivono che due soli fratelli G. dei quali uno prete e canonico di detta Chiesa, e l'altro, padre di numerosa prole, decaduto dal suo stato. Questi volendo educare i suoi figli e non avendo mezzi, ricorse ad un debito della somma di L. 4, 000, che non gli si volle mutuare se non colla iscrizione ipotecaria sui detti beni riscattati dal governo. Prima però, pio e religioso com'era, volle richiederne la venia apostolica; e stante l'annuenza del fratello e di due altri canonici che sopravvivono del capitolo, e stanti i buoni officii dell'Arcivescovo, benchè non fosse stato udito il patrono del resto di quei beni, ch'era il popolo (non riputandosi espediente mettere in pubblico le strettezze familiari dell'oratore), la S. C. il dì 25 gennaio 1883 rescrisse per la grazia, *facto verbo cum SSmo*.

Ora intanto il medesimo conte, avendo bisogno dell'altra più grave somma di L. 6, 000 che pur volea mutuare colla garenzia di quei beni, si rivolse di nuovo alla S. Sede chiedendo come prima la venia necessaria, per non cadere nella censura del Tridentino (*Sess. 22 cap. 11 de ref.*).

Ma la S. C., considerando che per siffatto nuovo peso sui beni di quel capitolo, dovrebbesi differire in lungo la nomina e la istituzione dei novelli canonici, non ostante la commendatizia dell'Ordinario, il dì 20 agosto, esaminata accuratamente la petizione, rispose: *Non expedire.*

V.

Di un fondo beneficiale, riscattato dal governo italiano e dato in enfiteusi senza venia apostolica.

Tranen. Canonis emphyteutici et absolutionis—20 agosto 1887—*Per summaria precum*—Giuseppe L. in Diocesi di Trani legò un fondo sativo di 174 are al clero della sua patria, con condizione che si dovesse concedere per sacro patrimonio al suo nipote L. laddove ascendesse ai sacri ordini o a chiunque della sua discendenza maschile volesse addirsi al santuario: in loro mancanza concedevalo al Capitolo.

Volle però che sul detto fondo gravassero questi pesi: una messa solenne nel giorno anniversario della sua morte, e del resto della rendita, tante messe a L. 1, 27 quante se ne potessero celebrare, applicandosene 10 in suffragio dell'anima di sua moglie.

Il nipote L. si affrettò di ottenere gli ordini sacri, si mise in possesso del fondo e cominciò adempirne i pesi. Venute intanto le infauste leggi eversive, come il primo chiamato nel beneficio, ne affrancò il fondo dal governo, e lo ritenne come cosa sua. Anzi con pubblico istrumento lo concesse in enfiteusi ad un suo fratello per l'annuo canone di L. 115.

Ora volendo mettere in regola le cose sue, supplicò alla S. Sede come segue:

« 1. Che gli sia concessa una sanatoria generale pel male operato con la cessione del fondo legato *ad pias causas* con l'annuo canone di L. 115;

« 2. Che, a quiete di coscienza, gli venga designato a chi, a morte di lui, legarsi il canone delle L. 115, se alla parrocchia o ad altro ente riconosciuto, salvo in prosieguo a rassegnarsi detto canone a beneficio di qualche discendente, se vi fosse, giusta le condizioni del testatore;

« 3. Che, avuto riguardo al bene che il testatore intendeva procurare al nipote, nonchè alla tassa diocesana per la limosina della messa, e al rincaro dei viveri, gli venga ridotto e fissato, vita sua naturale durante, un numero ristretto di messe in suffragio tanto del testatore che della consorte ancora; e da a-

vere vigore tale beneficio dallo scorso mese di agosto ».

L'Ordinario commendò la istanza, e la S. C. maturamente considerata la cosa, il dì 20 agosto 1887 rescrisse:

Praevia absolutione a censuris, imposita ab Ordinario salutari poenitentia, pro gratia sanationis contractus emphyteutici, et reductionis onerum iuxta eleemosynam manualem in dioecesim usu receptam, facta oratori obligatione assignandi illico et immediate canonem paroeciae, servata tamen in omnibus lege fundationis, facto verbo cum SSmo.

Donde i corollarii:

a) Il fondo di un beneficio, tuttochè rinfrancato dal governo, non è del patrono, ma della Chiesa: il patrono può solo ottenere di potersi indennizzare delle spese fatte per l'affrancamento.

b) Un patrono che alienasse i fondi del beneficio, oltre la scommunica maggiore riservata al Papa, incorrerebbe la perdita del suo diritto di patronato (Trid. Sess. 22 cap. 11 de ref.).

c) Il mezzo più sicuro di conservare ad un Capitolo civilmente soppresso qualche fondo che gli appartiene, si è quello d'intitolarlo alla Parrocchia, ente conservato: il parroco pro tempore farà dichiarazione in Curia di applicarne le rendite secondo la primitiva fondazione, e dell'adempimento ne darà conto al Vescovo.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Intorno al dare ad altri gli oggetti con indulgenze; sulla determinazione del tempo per acquistarle; e sulla traslazione delle medesime.

Plurium Dioecesium, Dubia varia — 16 Jul. 1887 — E pluribus Dioecesibus ad hanc S. Congregationem Indulgentiarum et SS. Reliquiarum sequentia dubia dirimenda trasmissa sunt:

I. «Utrum Decretum Alexandri Papæ VII diei 6 Februarii 1657, et aliud Decretum S. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum diei 23 Februarii 1711 sint authentica? (1)

II. « An amittant Indulgentias Cru-
« ces, Coronae, Rosaria, Statua eetc.
« quæ ante omnem usum, ab una, dein-
« de in aliam, tertiam et quartam quo-
« que manum transierint?

III. « An 1°) res Indulgentiis ditatae
« tradi debeant fidelibus omnino gratis;
« ita ut 2°) si aliquid quocumque titulo
« sive pretii, sive permutationis, sive
« muneris, sivè eleemosynae requiratur,
« vel accipiatur, Indulgentiae ex hoc
« amittantur?

---

(1) Ecco il tenore dei citati documenti:

« Romana. Solent nonnulli in his Urbis locis in quae rustici plerique operam locaturi turmatim conveniunt, christianae fidei rudimenta tradere: inter alia vero, quibus homines ad pias cohortationes audiendas divinorumque praeceptorum explicationem percipiendam alliciunt, sacris quibusdam munusculis utuntur; frequentissime vero numismata illa distribuunt, quibus SSmus D. N. Pontificiam benedictionem impertitus est. Non raro autem accidit, ut rustici, qui semel sacrum numisma susceperunt, concionibus deinde adesse recusent, id in causam afferentes, quod datum sibi numisma sufficiat, nec alia, quae sibi tradenda essent, distribuere valeant: norunt enim, quod, si prædictum numisma ab alio acceptum alteri tradatur, indulgentia careat. Quapropter illi, quibus maxime cordi est catechismi opus uberrimo sane animarum fructu susceptum, in dies magis magisque prosequi, aegre ferentes, plures ea de causa christianae doctrinae pabulo destitui, humiliter petunt ab hac Sacra Congregatione declarari, " an ratione fieri possit, " quod rustici, quibus ab Oratoribus numis- " mata traduntur, eadem suis aut consangui- " neis aut amicis absque indulgentiae detri- " mento deferre valeant? „ Verba formulae, quibus statuitur, ut numismata aliis tradita indulgentiis careant, sunt quae sequuntur: " In " distribuendis hujusmodi coronis, crucibusque " etc. eorumque usu SSmus servari jubet de- " cretum fel. rec. Alexandri VII editum sub " die 6 Februarii 1657, nimirum, ut coronae, " cruces, rosaria, numismata, quae vulgo me- " daglie nuncupantur, et sanctae imagines " cum praefatis indulgentiis benedictae, non " transeant personam illorum, quibus a San- " ctitate Sua concessae sunt, aut quibus ab " his prima vice distribuuntur, neque commo- " dari aut precario dari possunt, alioquin ca- " reant indulgentiis jam concessis. „

Sacra Congregatio propositae quaestioni: " Quid humillimae Oratorum petitioni respon- " dendum sit? „

Die 19 Januarii 1711 respondit:

" Servetur formula decreti fel. rec. Alexandri PP. VII. „

Eadem re iterum proposita Sac. Congregatio die 23 Februarii 1711 respondit:

Negative.

IV. « Die 12 Ianuarii 1878 resolutum « fuit a S. Congregatione Indulgentiarum et SS. Reliquiarum quod, nisi « aliud expresse habeatur in Indultis, « Indulgentiae lucrandae incipiant non « *a primis vesperis* sed *a media nocte ad* « *mediam noctem*. Iam vero quaeritur « an hoc ita stricte intelligendum ve- « niat, ut non incipiant nisi *a media* « *ad mediam noctem* etiam illae Indul- « gentiae lucrandae in festis, si in ea- « rum concessionibus non addatur clau- « sula *a primis vesperis ?* »

V. « Generali Decreto S. Congregatio- « nis Indulgentiarum et SS. Reliquia- « rum die 9 Augusti 1852 sancitum est, « ut fiat translatio Indulgentiarum, si « fiat solemnitatis et externae celebra- « tionis translatio. Iam quaeritur 1.°) « utrum illud Decretum valeat non so- « lum ubi agitur de Indulgentiis conces- « sis omnibus et singulis Christifideli- « bus, sed et ubi agitur etiam de Indul- « gentiis impertitis Confraternitatibus, « Sodalitatibus, piis Unionibus etc. 2.°) « utrum valeat si agitur de festi transla- « tione perpetua, sive tantum de festi « translatione accidentali, quæ hoc vel il- « lo anno fit propter occurrentiam alte- « rius festi maioris ritus vel dignitatis; « 3°) utrum valeat sive translatio fiat « in tota Ecclesia, sive tantum in tota « dioecesi, sive etiam solummodo in una « vel altera particulari ecclesia dioecesis; « 4°) quid proprie intelligatur nomine « solemnitatis et externae celebrationis festi ? »

VI. « Utrum qui habet facultatem be- « nedicendi Cruces, Rosaria etc. eisque « applicandi Indulgentias, etiam pro « seipso Cruces et Rosaria benedicere « queat, hisque utendo sibi quoque In- « dulgentias lucrari possit ? »

VII. « An is qui habet facultatem ad- « scribendi socios in aliquam Confrater- « nitatem, vel piam Associationem, se- « ipsum illi adscribere valeat, ita ut « possit Indulgentias, quae eidem ad- « nexae sunt, lucrari ? »

Et Emi ac Rmi Patres rescripserunt in Generalibus Comitiis habitis apud Vaticanum die 25 Iunii 1887:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative ad utramque partem.*

Ad IV. *Standum terminis concessionis.*

Ad V. *Non indigere responsione.*

Ad VI. *Affirmative.*

Ad VII. *Affirmative, quatenus haec facultas habeatur* indiscriminatim, *minime vero* taxative, *uti in una Camera censi 7 Martii 1840.* (1)

Facta vero de iis omnibus relatione in Audientia habita ab infrascripto Secretario die 16 Iulii 1887, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII responsiones Patrum Cardinalium approbavit.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum die 16 Iulii 1887.

Fr. Thomas M.ª *Card.* Zigliara, *Praefectus.*

Alexander *Episc.* Oensis, *Sec.*

II.

Se possano ascriversi al Terz'Ordine francescano religiosi di altri istituti, di voti sì perpetui, come temporanei.

Veronensis. De adscriptione sodalium institutorum religiosorum tertio Ordini saeculari S. Francisci Assisiensis—16 Iul. 1887— Divina charitate ac animarum zelo succensus S. Franciscus Assisiensis praeter primum et secundum Ordinem Minorum Claustralium, tertium quoque Ordinem instituit pro personis in saeculo degentibus, ut et ipsae pro sui status conditione ad tramitem consiliorum evangelicorum vitam componerent.

Innumera vero virtutum ac pietatis monumenta, quae per tot saecula Christifideles in Tertium Ordinem adsciti reliquerunt, nec non recentius aucta erga seraphicum Patrem devotio, causa fuere cur etiam religiosorum Institutorum sodales eidem Tertio Ordini adscribi expetiverint; et iam inde ab anno 1869 sub die 3 Maii Ministro Generali totius Ordinis Minorum tributa est facultas recipiendi in Tertium Ordinem Franciscalem alumnos supradictorum Institutorum, eisdem quoque concesso ex Brevi 7 aprilis 1876 speciali privilegio visitandi Ecclesiam vel Sacellum proprii Instituti, quoties ad lucrandas Indulgentias visitanda foret Ecclesia primi vel secundi Ordinis Seraphici.

---

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 557. n. 4.

Quamvis autem SSmus Dominus Noster Leo Papa XIII edita Constitutione Apostolica « Misericors Dei Filius » die 30 Maii 1883 eiusdem Tertii Ordinis legem novaverit, attamen quum nihil omnino mutatum, immo integrum permanere voluerit quod attinet ad praefati Tertii Ordinis, qui saecularis dicitur, naturam, dubium oriebatur, an alumni religiosorum Institutorum, quibus singulari Dei munere datum est nuncupatis votis ad perfectiorem vitam contendere, amplecti quoque valerent Institutum Tertii Ordinis saecularis S. Francisci.

Quare Emus et Rmus Episcopus Veronensis, instantibus nonnullis e sua Dioecesi confessariis, ad omnem in hac re haesitationem e medio tollendam, S. Congregationi Indulgentiarum sequentia dubia dirimenda proposuit:

I.m *Utrum omnes utriusque sexus qui sunt membra alicuius religiosi Instituti, vel Congregationis, aut a Summo Pontifice aut ab Episcopo approbatae, in qua vota emittuntur sive perpetua sive ad tempus, possint adscribi in Tertium Ordinem S. Francisci Assisiensis.*

Et quatenus *Affirmative*,

II.m *Quibus conditionibus id illis liceat?*

Emi et Rmi Patres responderunt in Generalibus Comitiis apud Vaticanum habitis die 25 Iunii 1887:

Ad I.m *Negative*, *facto verbo cum Sanctissimo.*

Ad II.m *Provisum in primo.*

Facta vero de iis omnibus relatione in Audientia habita ab infrascripto Secretario die 16 Iulii 1887, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII Patrum Cardinalium responsiones ratas habuit et confirmavit.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 16 Iulii 1887.

Fr. Thomas *M. Card.* Zigliara, *Praefectus.*

Alexander *Episc.* Oensis, *Sec.*

III.

Come debba intendersi la facoltà che hanno i Vescovi di nominare i parroci pro tempore *a rettori di confraternite.—Se i detenuti, gl'infermi, e gl'impediti per ogni altra giusta causa, sieno dispensati dalle visite alle chiese ingiunte per l'acquisto delle indulgenze.—Se sia sempre necessario, per tale acquisto, che i nomi dei congregati vengano segnati nei registri.*

Societatis Iesu, de Confraternitatibus. —16 Iul. 1887—Tres quaestiones huic S. Congregationi Indulgentiarum et SS. Reliquiarum dirimendas proposuit Procurator Generalis Societatis Iesu, quae plura dubia complectuntur. Prima quaestio proposita est de facultate Episcoporum quoad designationem Rectorum Confraternitatum, seu Sodalitatum, quarum statuta generatim ferunt ut singulis annis, sicut coeterorum officialium, ita et Moderatorum fiat electio. Quamvis vero haec S. Congregatio, edito generali decreto sub die 8 Ianuarii 1865, declaraverit impertitam esse facultatem Ordinariis ut libere designare possent, si ita in domino expedire iudicaverint, parochos *pro tempore* in Rectores, Moderatores Confraternitatum, seu Sodalitatum, dubitatum tamen est a nonnullis, an facultas nominandi parochos *pro tempore* ita sit intelligenda, ut defuncto actuali parocho, vel etiam amoto, qui Moderator erat alicuius Confraternitatis, vel Sodalitatis in parochiali Ecclesia erectæ, novus parochus iterum indigeat Episcopi nominatione, ut Rector Confraternitatis seu Sodalitatis eligatur.

Altera quaestio respicit generale decretum editum a f. r. Clemente XIII sub die 2 Augusti 1760, quo benigne concesserat ut confratres et consorores uniuscuiusque Confraternitatis, seu Sodalitii aut Congregationis, ubique locorum existentis, canonice erectae, aliqua corporis infirmitate laborantes, aut carceribus detenti, eisdem omnibus et singulis Indulgentiis, quibus ceteri gaudent confratres et consorores, gaudere valerent, dummodo loco visitationis Ecclesiae, fere semper praescriptae, alia pia opera iniuncta peregerint, quae pro viribus peragere possent, simulque indulgebatur hanc gratiam suffragari in perpetuum, et ad preces cuiuscumque Sodalitii, Confraternitatis, seu Congregationis concedi. Iam vero quum a S. Congregatione Indulgentiarum quaesitum fuerit anno 1887: « U- « trum confratres et consorores cuius- « cumque Confraternitatis tunc existen-

« tis facultate in Decreto *(Clementino)* « concessa gaudere possint et valeant, « sine recursu ad S. Sedem, vel ad hoc « dictus recursus sit necessarius ex ver- « bis sequentibus (*praefati*) decreti, vo- « luitque Sanctitas Sua hanc gratiam... « ad preces cuiuscumque Sodalitii con- « cedi-?. », *et S. Congregatio respondis- set*: « Negative ad primam partem; Af- « firmative ad secundam, et ad mentem: « mens est supplicandum SSmo ut per De- « cretum Generale extendatur ad omnes « confratres cuiuscumque Confraternita- « tis, aut Sodalitii Indultum lucrandi « singulas Indulgentias exercendo opera « quae pro viribus peragere poterunt; » pariter dubitatum est an illud *Generalem Decretum*, quod ab hac S. Congregatione evulgandum postulabatur, et tamen evulgatum non existit, necessario adhuc requiratur, quum aliunde in decreto diei 25 Februarii 1877 espresse dicatur Summum Pontificem expetitam gratiam concessisse, absque ulla mentione generalis decreti evulgandi.

Postrema demum quaestio mota est de necessitate inscribendi nomina confratrum in libro Confraternitatis, seu Sodalitii, praesertim si agatur de Sodalitiis, seu Confraternitatibus, in quibus etsi ritus adhibeatur in receptione confratrum et consororum, earumdem tamen statuta inscriptionem minime requirunt, saltem explicite, uti conditionem essentialem pro lucrandis Indulgentiis.

Quare dubia solvenda haec sunt:

« I. An, stante Decreto diei 8 Ian. « 1861 quo Episcopis speciales conces- « sae sunt facultates nominandi paro- « chos pro tempore in Rectores sodali- « tatum, defuncto actuali parocho vel « amoto, qui alicui Sodalitati praeerat, « novus parochus nova iterum indigeat « Episcopi nominatione ad hoc ut Re- « ctor Sodalitatis eligatur ?

« II. Quum in Decreto diei 25 Februa- « rii 1877 in responsione ad 1. sermo « sit de Generali Decreto vulgando in « favorem omnium confratrum cuius- « cumque Confraternitatis, quumque De- « cretum huiusmodi vulgatum non fue- « rit, quaeritur-1.) an haec concessio « nunc reapse valeat pro omnibus Con- « fraternitatibus seu Sodalitiis, aut Con- « gregationibus sine speciali recursu cu- « iuscumque Confraternitatis seu Soda- « litii ad S. Sedem, qui antea require- « batur? Et quatenus affirmative-2.) u- « trum valeat tantum pro confratribus « infirmis, vel carceribus detentis, de « quibus solis primaeva concessio Cle- « mentis Papae XIII loquebatur?-an.3.) « etiam extensa sit ad confratres gravi « alia ex causa legitime impeditos? Et « quatenus negative ad tertiam partem- « 4.) humiliter ea extensio nunc petitur.

« III. Utrum-1.) concessio supradicta « valeat tantum pro iis confratribus, qui « impediti sunt quominus praescriptam « ecclesiae visitationem peragere pos- « sint - 2) an vero etiam pro illis qui « prohibentur quominus aliquam aliam « conditionem ad lucrandas Indulgentias « praescriptam impleant.

« IV. Utrum in iis Sodalitiis, quae « solemnem aliquem receptionis ritum « adhibent (ut Congregationes B. Ma- « riae Virginis) confratres hoc solemni « modo a legitimo Sodalitatis Praeside « recepti lucrari possint Indulgentias, « licet in libro Sodalitatis non inscri- « bantur? »

« V. Utrum generatim inscriptio sit « omnino necessaria ad lucrandas In- « dulgentias, etiamsi statuta Confra- « ternitatis, Congregationis vel piae U- « nionis non explicite requirant inscri- « ptionem tamquam conditionem essen- « tialem? »

Et E.mi ac R.mi Patres in Generalibus Comitiis ad Vaticanum coadunatis die 25 Iunii 1887 rescripserunt:

Ad 1. *Negative.*

Ad 1.am partem dubii II: *Affirmative, et supplicandum Sanctissimo pro promulgatione Decreti iuxta resolutionem S. Congregationis diei 25 Februarii 1877.*

Ad 2.am partem: *Affirmative.*

Ad 3.am partem: *Negative.*

Ad 4.am partem: *Supplicandum Sanctissimo pro benigna extensione ad alia legitima impedimenta iudicio discreti confessarii dignoscenda, commutato tamen ab eodem confessario opere iniuncto visitationis ecclesiae in aliud pium opus.*

Ad 1.am partem dubii III: *Affirmative.*

Ad 2.am partem: *Negative.*

Ad IV. *Negative si agatur de Confraternitatibus proprie dictis.*

Ad V. *Provisum in praecedenti.*

De quibus omnibus facta per infra-

scriptum S. Congregationis Secretarium relatione die 16 Iulii 1887, Sanctitas Sua responsiones Em.orum Patrum confirmavit, simulque mandavit expediri Decretum de quo in prima parte dubii secundi, et benigne concessit petitam extensionem iuxta modum expressum in responsione ad quartam partem eiusdem.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 16 Iulii 1887.

Fr. Thomas M. *Card.* Zigliara
Praefectus

Alexander *Episcopus* Oensis
Secretarius

IV.

Decreto generale ch' estende a tutte le Confraternite la dispensa dalle visite alle chiese, trattandosi di detenuti o d'infermi.

Decretum — 20 Aug. 1887 — Inter pia opera quae ad lucrandas Indulgentias praescribi solent, potissimum recensenda est visitatio alicuius Ecclesiae vel etiam publici Sacelli. Iam vero Clemens fel. rec. Papa XIII, valde cupiens spirituali bono prospicere confratrum et consororum Confraternitatum vel Sodalitatum sive Congregationum ubique locorum existentium, et auctoritate Ordinariorum erectarum, benigne indulserat sub die 2 Augusti 1760, ut earumdem confratres et consorores aliqua corporis infirmitate laborantes vel carceribus detenti eisdem omnibus et singulis Indulgentiis, quibus gaudent ceteri confratres et consorores, gaudere possent, ita tamen ut, omissa visitatione Ecclesiae, alia pia iniuncta opera, quæ pro viribus peragere possent, fideliter ac devote exequerentur; quam gratiam idem Summus Pontifex mandaverat ad preces cuiusque Confraternitatis seu Sodalitatis vel Congregationis concedi.

Quum vero anno 1874 sub die 8 Maii Emi Patres Indulgentiis Sacrisque Reliquiis tuendis praepositi, in generalibus Comitiis apud Vaticanum habitis, proposito dubio, an adhuc requireretur recursus ad Apostolicam Sedem uniuscuiusque Confraternitatis seu Sodalitatis vel Congregationis, ut earumdem confratres et consorores Clementino Indulto perfrui valerent, in affirmativam iverint sententiam, simulque censuerint supplicandum SSmo, ut per Decretum generale praefatum Indultum concederetur confratribus et consororibus omnium Confraternitatum, Sodalitatum seu Congregationum absque earumdem speciali recursu, Pius Papa IX sub die 25 Februarii anni 1877 petitam gratiam benigne elargitus est, nulla tamen facta speciali mentione de generali eiusdem Decreto evulgando, prout ab hac Sacra Congregatione postulatum fuerat. Ex quo nonnulli arbitrati sunt haudquaquam necessarium fore, ut singulae Confraternitates Sodalitates vel Congregationes hoc Indultum sibi peterent; alii vero huic sententiae minime acquiescentes denuo dubium proposuerunt; *An illa concessio (Indulti Clementini) nunc reapse valeat pro omnibus sine speciali recursu ad Sanctam Sedem, qui antea requirebatur?* Cui quidem dubio Emi Patres in generali Congregatione penes Aedes Vaticanas habita sub die 25 Iunii huius decurrentis anni, ad removendam omnem dubitandi rationem, rescripserunt: *Affirmative, et supplicandum Sanctissimo pro promulgatione Decreti iuxta resolutionem S. Congregationis diei 25 Februarii 1877.*

Quare de his omnibus, facta relatione SSmo Dno Nostro Leoni XIII in Audientia habita ab infrascripto Secretario eiusdem S. Congregationis, die 16 Iulii 1887, idem SSmus benigne declarari et decerni mandavit, prout praesenti Decreto declaratur et decernitur, memoratum Indultum Clementinum extendi ad omnes Confraternitates, Sodalitates et Congregationes, quin in posterum quaelibet Confraternitas, Sodalitas seu Congregatio opus habeat speciali recursu ad Sanctam Sedem, ut praefato Indulto perfrui valeat. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 20 Augusti 1887.

Fr. Thomas M^{a}. *Card.* Zigliara,
Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander *Episc.* Oensis, *Secret.*

Sacra Congregazione de' Riti.

Circa i suffragii dei Santi e la concorrenza di taluni officii.

Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. — 14 Maii 1887 — Hodiernus Redactor Kalendarii, in usum Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. I. C., de mandato R.mi Patris Praepositi Generalis eiusdem Congregationis, insequentia Dubia pro opportuna solutione Sacrae Rituum Congregationi humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. An in suffragiis Sanctorum quae fiunt in semiduplicibus, commemoratio Sancti Fundatoris alicuius Religionis, quae fit a Regularibus, praecedere debeat commemorationem Sancti Titularis in Ecclesia?

Dubium II. An in iisdem Suffragiis quæ fiunt in Officio votivo Sanctorum Angelorum, commemoratio Sancti Michaelis Archangeli fieri debeat in iis locis ubi Sanctus Archangelus est Titularis Ecclesiae; et quatenus *Affirmative* quaenam Oratio est dicenda?

Dubium III. An infra Octavam privilegiatam quae admittit Festa Duplicia primae et secundae classis tantum recitari debeat nona Lectio Sancti, cuius Officium est simplex vel simplificatum?

Dubium IV. An quum Festum Patroni Principalis Civitatis vel Dioeceseos pluries in anno celebretur Regulares teneantur ad singula Officia vel ad unum tantum?

Dubium V. An ubi Ecclesia dicata est Iesu et Mariae faciendum est duplex Officium de Sanctissimo Nomine Iesu et de Nomine Mariae?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque alterius ex apostolicarum Caeremoniarum Magistris voto, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Negative.

Ad II. Negative.

Ad III. Negative, si infra Octavam privilegiatam fiat Officium de eadem Octava, vel de Dominica infra illam Octavam.

Ad IV. Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.

Ad V. Affirmative. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 14 Maji 1887.

D. *Card.* Bartolinius S. C. *Praef.*
Laurentius Salvati S. C. *Secret.*

ISTRUZIONI E DICHIARAZIONI

CIRCA IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

I.

Sacra Congregazione di Propaganda fide

§ 1.

Se ai Sacerdoti che per indulto Apostolico possono amministrare la Confermazione, sia lecito far uso degli abiti episcopali.

Decretum — 21 Mar. 1774 — Referente R. P. D. Stephano Borgia Secretario, nonnullos Missionum Superiores, aliosque, quibus ab Apostolica Sede extraordinaria Sacramentum Confirmationis administrandi facultas conceditur, in illius administratione usos quandoque esse vestibus ac ornamentis Episcopalibus: Eminentissimi Patres declararunt, ac vigore praesentis Decreti declarant, nemini prorsus charactere Episcopali non insignito, vel cui alias usus Pontificalium ex vero legitimoque privilegio non competit, licuisse, vel licere in collatione Chrismatis adhibere Rochettum, Mitram, Baculum Pastorale, Annulum, vel Crucem pectoralem; statueruntque supplicandum esse Sanctissimo pro approbatione huius declarationis, necnon efformandam Instructionem pro simplicibus Sacerdotibus Confirmationem, ut supra, administrantibus.

Facta vero SSmo Domino Nostro Clementi PP. XIV per praefatum Dominum Secretarium in audientia die 3 Aprilis currentis supradictae Sacrae Congregationis sententiae relatione, Sanctitas Sua illam benigne approbavit, et ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari mandavit.

Datum Romae ex Aedibus dictae Sacrae Congregationis die 23 Aprilis 1774.

Ioseph Maria *Card.* Castelli *Praef.*
Stephanus Borgia *Secretarius.*

§ 2.

Istruzione per un semplice sacerdote, che amministra la Cresima per delegazione della S. Sede. (1)

Instructio — 4 Maii 1774 — Etsi, iuxta Sacrosancti Tridentini Concilii definitionem solus Episcopus sit Ordinarius huius Sacramenti minister (2), solet tamen quandoque iustis de caussis Sedes Apostolica simplici Sacerdoti, tamquam extraordinario ministro, facultatem tribuere illud conferendi (3).

Sacerdos igitur, cui facultas haec fuerit concessa, in primis curet apud se habere Chrisma, per Catholicum Antistitem cum eadem S. Sede communionem habentem confectum, ac sciat, sibi numquam licere (4) sine eo Confirmationem administrare, vel illud ab Episcopis haereticis, aut schismaticis recipere.

Animadvertat insuper, num in facultate sibi ab Apostolica Sede impertita alia etiam facultas expressa legatur, utendi scilicet Chrismate ante annum benedicto, alias eo non utatur, nisi forte in casibus necessitatis (5), cum a sacris canonibus id prohibitum sit (6).

Licet omni tempore administrari valeat confirmatio, congruum tamen est, ut præcipue in hebdomada Pentecostes, et circa horam tertiam, in qua Spiritus Sanctus illapsus est Apostolis, conferatur (7).

Quod ad aetatem Confirmandorum attinet, prae oculis habendum est Cathechismi Romani (8) monitum in haec verba: *Illud observandum est, omnibus quidem post Baptismum Confirmationis Sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedite hoc fieri, antequam pueri usum rationis habuerint. Quare si duodecimus annus non expectandus videatur, usque ad septimum certe hoc Sacramentum differre maxime convenit.* Quod sane monitum in pueris benevalentibus locum habet. Nam, si agatur de eo, qui gravi morbo laboret, ex quo decessurus praevideatur, non solum prohibitum non est illi ante septennium sacrum Chrisma administrare, sed expedit, ut id fiat, unde ex hac vita demigrans maiorem gloriam, iuxta S. Thomae doctrinam (1), in coelis consequatur. Aliae insuper, iuxta probatam plurium Theologorum sententiam (2), esse possunt legitimae caussae antevertendi septennium in collatione huius Sacramenti, et praesertim, cum praevidetur futura diutina absentia Episcopi, vel Presbyteri, cui, ut supra, facta sit facultas illud administrandi, vel alia urget necessitas.

Ut Confirmandi, qui usum rationis habent, digne hoc Sacramentum recipiant, debent esse in gratia, et ideo conveniens valde est, ut illius susceptioni praemittant Sacramentalem Confessionem (3). Si enim conscii alicuius peccati lethalis, quod absit, ad Confirmationem accederent, non solum huius Sacramenti gratiam non reciperent, sed gravissimo sacrilegio se illigarent.

Iuxta veterem Ecclesiae usum, Confirmandi deberent esse ieiuni (4), optandumque propterea esset, ut id ipsum in praesentia etiam servaretur.

Sacro Chrismate liniendi ante diligenter erudiendi sunt iuxta doctrinas Catechismi Romani de natura, dignitate, effectibus, ac dispositionibus ad digne Sacramentum huiusmodi recipiendum praerequisitis. Item oportet, ut instruantur circa Fidei rudimenta, Decalogi, et Ecclesiae praecepta, Actus virtutum theologalium, ac Orationem Dominicam, et Apostolorum Symbolum memoria teneant.

---

(1) Può servire di norma per l'amministrazione ordinaria di questo sacramento.

(2) Sess. 7. *de Confirm.* can. 3.

(3), Eugen. IV. in Decret. pro Armenis.

(4) S. Thomas, 3. par. quaest. 72. art. 3. in corp.

(5) Bened. XIV. Constit. *Anno vertente*, Bull. Tom. 3. pag. 288.

(6) Can. *Litteris*. de Consecr. dist. 3., et Can. *Si quis de alio* de Consecr. dist. 4,

(7) Catech. Rom. de Sacram. Confirmat. S. Carolus in V. Synodo Mediolan. cap. de Confirm.

(8) Loc. cit.

(1) S. Thomas, 3. part. quaest. 73. art. 8. ad 4.

(2) Bened. XIV. in lib. 7. cap. 10 num. 5. 6. et 7. de Synodo Dioeces.

(3) Instructio Eminent. Almae Urbis Vicarii pro iis qui suscepturi sunt hoc Sacramentum an. 1773.

(4) Catech. Rom. de Confirm.

Ceterum Missionarii non omittant populos sibi creditos etiam hortari, ut Confirmationem debito tempore recipiant, nec non ut parentes filios suos confirmari curent; etsi enim hoc Sacramentum non sit de necessitate medii ad salutem, tamen sine gravis peccati reatu respui non potest, ac negligi (1), cum illud suscipiendi opportuna adest occasio. Porro haec doctrina, si pro omnibus, qui sunt undique, Christifidelibus vera est, multo magis locum habet in illis, qui in terris degunt haereticorum, vel paganorum, in quibus quandoque adversus Catholicos persecutiones ingruunt; unde opus est, ut septiformis Spiritus virtute roborentur, qua non solum corde credant ad iustitiam, sed etiam ore confessionem faciant ad salutem, seque paratos exhibeant pro Christo etiam sanguinem fundere.

Cum hoc Sacramentum indelebilem in anima characterem imprimat, reiterari non debet, et propterea qui est confirmatus ad illud recipiendum non audeat accedere, sicuti nec excommunicatus, interdictus, divinis communicans cum haereticis, aut schismaticis, vel qui ritus idololatricos usurpat, sive alio modo publice peccat; item qui praeceptum paschale non adimpleverit.

Caveant Confirmandi ne sordida fronte (2), capillisque impexis ad hoc Sacramentum accedant, vestibus tamen sint induti, quemadmodum et Patrini, simplicibus, et ad modestiam compositis. Mulieres vero illud suscepturae, et quae Matrinarum officium exercebunt, non se in Ecclesia cum vanis ornamentis, aut fucata facie, sed cum omni modestia, et reverentia praesentent.

Si quis ex Confirmandis turpe nomen, vel Christiano homini non conveniens, haberet, aliud in Confirmatione assumat (3).

Quamquam de necessitate huius Sacramenti non sit, ut in eo recipiendo Patrinus, vel Matrina adhibeatur, id tamen laudabilis Ecclesiae consuetudo suadet, sacrique canones praescribunt (1).

Ab hoc vero munere excluduntur tum minores annis quatuordecim (2), tum qui Sacramentum Confirmationis nondum receperunt (3). Verum quia contingere potest, ut in locis Missionum nullus adsit, qui antea confirmatus fuerit, permittitur in hoc casu, ut aliqui sine Patrino confirmentur, qui postea Patrini ceterorum esse poterunt.

Ad Patrinos huiusmodi quod attinet, hae insuper regulae erunt observandae: I. Ut non plures (4), sed unus tantum, sive vir, sive mulier, in Patrinum, aut Matrinam adhibeatur. II. Ut nec foeminis mares (5), nec maribus foeminae Patrini officium praestent, sed suo quisque sexui Patrinus adhibeatur. III. Ut nisi necessitas cogat (6), idem non sit, sed diversus Confirmationis Patrinus a Patrino Baptismi. IV. Ut a Patrini munere arceantur excommunicati (7), interdicti, publici peccatores, aut qui praeceptum paschale omiserint.

Circa cognationem spiritualem, quae in hoc Sacramento contrahitur, haec statuit Tridentina Synodus (8): « Ea quoque cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur, Confirmantem, et Confirmatum, illiusque patrem, et matrem, ac tenentem non egrediatur, omnibus inter alias personas huius spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis. »

Quod quidem Concilii decretum locum habet in iis, qui ad Tridentini statuta servanda adstringuntur. Ceteri vero disciplinae in suis regionibus vigenti hac in parte se conforment.

Cum tempus advenerit, quo Sacerdos utens facultate sibi ab Apostolica Sede, ut

---

(1) Bened. XIV. in Constit. *Etsi Pastoralis*, §. 3. num. 4. Bull. Tom. 1.

(2) Concil. Aquense an. 1585. Instructio supradicta.

(3) Concil. Aquense an. 1585., Concil. Tolosan. an. 1590., S. Carolus Borrom. in V. Synodo Mediolanen.

(1) Sacramentar. S. Gregorii M. Ordo Romanus apud Hittorpium.

(2) Instructio praedicta.

(3) Can. *In Baptismate*, 102 de Consecrat. dist.

(4) Can. *Non plures*, 101. dist. 4.

(5) Pontific. Rom.

(6) Can. *In Catechismo* 100. de Consecrat. dist. 4.

(7) Pontific. Rom.

(8) Sess. 24. de Reform. Matrimonii. cap.

supra, tributa, administrare Confirmationem intendit, vestibus sacerdotalibus, vel saltem Alba et Stola indutus, stans ante Altare versus ad populum hinc inde dispositum (masculis a dexteris, foeminis vero a sinistris) circumstantes summarie de praemissis admoneat, eisque praesertim denunciet, quod nullus alius nisi solus Episcopus Confirmationis ordinarius minister est; se vero paratum esse illam conferre iure per S. Sedem delegato.

Mox delegationis decreto, sive brevi Apostolico lingua vernacula, alta et intelligibili voce lecto, iterum moneat adstantes, quod nullus Confirmatus discedat, nisi benedictione accepta, quam ipse post omnium Confirmationem daturus est. Item, quod infantes, si quos in prima aetate iusta de causa confirmandos existimaverit, per Patrinos teneantur in brachiis dexteris, et quod adulti ponant pedem suum super pedem dexterum Patrini sui.

Hac altera monitione completa (1) pariter stans, et versa facie ad Confirmandos, iunctis ante pectus manibus, Confirmandis vero genua flectentibus, et manu ante pectus iunctas tenentibus, dicit:

℣. *Spiritus Sanctus superveniat in vos, et virtus Altissimi custodiat vos a peccatis.* ℟. *Amen.*

Deinde signans se manu dextera a fronte ad pectus signo Crucis, dicit:

℣. *Adiutorium nostrum in nomine Domini.*
℟. *Qui fecit coelum et terram.*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum spiritu tuo.*

Tunc extensis versus Confirmandos manibus, dicit:

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui regenerare dignatus es hos famulos tuos ex aqua, et Spiritu Sancto; quique dedisti eis remissionem omnium peccatorum; emitte in eos septiformem Spiritum Sanctum Paraclitum de coelis. ℟. *Amen.*

Spiritum Sapientiae, et Intellectus ℟. *Amen.*
Spiritum Consilii, et Fortitudinis. ℟. *Amen.*
Spiritum Scientiae, et Pietatis. ℟. *Amen.*
Adimple eos Spiritu timoris tui, et consigna eos signo Cru ✠ cis Christi in viam propitiatus aeternam. Per eumdem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. ℟. *Amen*

Post haec Sacerdos confirmat per ordinem genuflexos, primo mares, secundo foeminas. Uno ordine confirmato illi surgunt, et alii genuflectunt, et confirmantur, et sic usque in finem. Inquirit autem singillatim de nomine cuiuslibet Confirmandi sibi per Patrinum, vel Matrinam flexis genibus praesentati, et summitate pollicis dexterae manus Chrismate intincta, dicit:

N. Signo te signo Cru✠cis: quod dum dicit producit pollice signum Crucis in frontem illius, deinde prosequitur: *et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Pa✠tris, et Fi✠lii, et Spiritus ✠ Sancti.* ℟. *Amen.* Deinde leviter in maxilla caedit, dicens: *Pax tecum.*

Ligandae essent vitta linea recens Confirmatorum frontes iuxta Pontificalis Romani praescriptum (1). Verum quoniam publica vittarum delatio apud infideles ludibrio exponere posset Sacramentum, ideo, si praevideatur hoc scandalum eventurum, consultius erit, vittas huiusmodi non adhibere; sed in hoc casu opus erit, ut Sacerdos, postquam frontes Confirmandorum linierit Sacro Chrismate, eas gossipio, mox comburendo, diligenter abstergat, ac deinde lavet (2).

Omnibus confirmatis, tergit cum mica panis, et lavat pollicem, et manus super pelvim: deinde aqua lotionis cum pane fundatur in piscinam Sacrarii, in qua reponi debent etiam supradictorum gossipiorum cineres.

Dum lavat manus, si adsint ministri, cantatur, vel legitur sequens Antiphona; alias post lotionem ab ipso Sacerdote dicatur: *Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis a templo sancto tuo, quod est in Ierusalem. Gloria Patri*, etc. Et repetitur Antiphona tono octavo: *Confirma hoc Deus*, etc., qua repetita, conversus ad Altare iunctis ante

(1) Pontific. Rom.

(1) De Confirmandis.

(2) S. Carolus Borrom. in dict. V. Synodo Mediolanen.

pectus manibus, dicit:

℣. *Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.*

℟. *Et salutare tuum da nobis.*

℣. *Domine exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

Iunctis vero adhuc ante pectus manibus, et omnibus Confirmatis devote genuflectentibus, dicit:

Oremus.

Deus, qui Apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum, et per eos, eorumque successores ceteris fidelibus tradendum esse voluisti, respice propitius ad humilitatis nostrae famulatum, et praesta, ut eorum corda, quorum frontes Sacro Chrismate delinivimus, et signo Sanctae Crucis signavimus, idem Spiritus Sanctus in eis superveniens, templum gloriae suae dignanter inhabitando perficiat: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. ℟. *Amen.*

Deinde dicit: *Ecce sic benedicetur omnis homo, qui timet Dominum:* et vertens se ad Confirmatos, ac faciens super eos signum Crucis, pariter dicit:

Bene✠dicat vos Dominus ex Sion, ut videatis bona Ierusalem omnibus vitae vestrae, et habeatis vitam aeternam. ℟. *Amen.*

Expedita hoc pacto Confirmatione, Sacerdos sedens, iuxta memoratum Pontificale Romanum (1), Patrinos, et Matrinas monet, quod instruant filios suos bonis moribus, unde fugiant mala, et faciant bona, et si forte in infantili aetate essent confirmati, ut suo tempore doceant eos *Credo in Deum*, et *Pater noster*, et *Ave Maria*, quoniam ad hoc sunt obligati.

Hoc Sacramentum potest conferri minus solemniter, et praesertim tunc cum in privatis domibus, vel extra Ecclesiam, seu Oratorium, pueris aegrotantibus, de quibus supra, conferendum est, vel etiam adultis, qui ad Ecclesiam quacumque ex caussa, legitima tamen, accedere nequeunt. In iis casibus Sacerdos non omittat uti saltem Stola, si superpelliceum habere non possit; cavere etiam debet, ne coram haereticis, aut schismaticis, et multo minus eis ministrantibus, confirmet.

Quod si tandem per Sedem Apostolicam alicui fieri potestatem contingat Confimationem administrandi in regionibus, in quibus praeter Latinos, degunt Orientales Catholici, non modo opus erit, ut supradicta diligenter observet, sed curabit etiam priusquam Orientalibus ipsis hoc Sacramentum conferat, ab Apostolica Sede instructionem petere, quo pacto se gerere debeat erga Orientales uniuscuiusque ritus.

Ut autem congruum quantocius responsum accipiat, de nonnullis S. Congregationem de Propaganda Fide singillatim certiorem reddat oportet. Et primo quidem cuius ritus sint Orientales huiusmodi: an fuerit a quoquam confirmati, et a quibus, videlicet an a suis Episcopis, vel a Presbyteris propriae nationis; an sponte petant confirmari; an Confirmationem commode a suis Episcopis recipere valeant; ac tandem, an Confirmatio administranda sit in dioecesi, in qua actu resideat Episcopus Orientalis, qui sit Confirmandi Ordinarius.

Quam Sacrae Congregationis instructionem SS. D. N. Clementi XIV. per me infrascriptum Secretarium eiusdem S. Congregationis relatam in audientia habita die prima Maii anni currentis Sanctitas Sua illam benigne in omnibus adprobavit, et omnino servari mandavit.

Datum Romae ex Aedibus S. Congregat. die IV. Maii MDCCLXXIV.

Stephanus Borgia *Secretarius.*

(*Continua*)

(1) Loc. cit.

SULL'INSEGNAMENTO DEL PICCOLO CATECHISMO
ATTI DELLA S. SEDE

Niuno tra i ministeri ecclesiastici può dirsi tanto interessante e tanto efficace ad un tempo, quanto quello d'istruire i fanciulli nel piccolo catechismo. La luce delle verità divine, coi buoni semi di virtù, che si

spargono nelle tenere menti e nei cuori giovanili, producono ben presto i loro frutti; e nel peggior caso vi stabiliscono quel fondamento salutare che riman fisso nell'animo per tutta la vita, e che ancora nei più deplorevoli traviamenti spesso è causa di consolanti resipiscenze.

Ma dove questo fondamento non è, dove delle verità cattoliche nessuna idea chiara si ebbe mai, e non mai si piantò germe alcuno di virtù cristiana, la corruzione è facilissima, e colla corruzione va unita una difficoltà massima, e quasi una morale impossibilità di rinsavire!

Di qui apparisce chiaro quanto sia necessario bene istruire i fanciulli nelle cose di religione ed avviarli fin dai teneri anni alla pratica della pietà cristiana. Apparisce altresì come un tal ministero sia fra i più nobili, fra i più interessanti, fra i più fecondi di buoni frutti.

Che se ciò vale per ogni tempo, quanto più non dovrà valere pei fortunosissimi tempi nostri, in cui la fede e la pietà cristiana con ogni mezzo cercasi estirpare dal cuor dei giovanetti, e si pretende per fino che nelle pubbliche scuole non più si parli di religione o di Dio?

Noi più volte ci siamo occupati in queste pagine di siffatto argomento importantissimo. Bramando ora di dar più valido eccitamento allo zelo dei buoni ecclesiastici per tal ministero di suprema necessità, vogliamo ricordare ciò che intorno a questo disposero e concessero i Romani Pontefici, riproducendo gli Atti della S. Sede che riguardano il piccolo catechismo. Per tal forma, conoscendosi sempre più l'impegno posto dai Pontefici nello inculcare siffatto ministero, le sante istituzioni suggerite per bene effettuarlo e le molte indulgenze e facoltà, onde il vollero arricchito, si avrà maggior premura di esercitarlo in ogni luogo e norme più efficaci per renderlo fruttuoso.

I.

Costituzione di S. Pio V, che inculca le Confraternite della Dottrina cristiana e concede indulgenze alle medesime.

Pius Papa V ad futuram rei memoriam.

Ex debito pastoralis officii, Nobis, meritis licet imparibus, ex alto commissi, ad ea libenter impendimus per quae divinus cultus fideliumque devotio ubique suscipiat incrementum, ac ipsos fideles ad id indulgentiis et remissionibus invitamus, ut christifideles ipsi per temporalia, quae egerint, consequi valeant praemia felicitatis aeternae.

Nos igitur attendentes quod infantes et pueri bonis moribus et exercitiis educati, quasi semper vitam pudicam honestam et exemplarem ac aliquando sanctam agunt; e converso autem qui parentum carentia seu paupertate aut incuria vel ignavia non sic educati, persaepe ducuntur in exitium et, quod peius est, secum ducunt plures in interitum unde, si diligenter educati et in doctrina christiana instructi fuerint, a vitiis et multis aliis erroribus retraherentur. Considerantes etiam, prout ex fide dignis relatibus intelleximus, quod nonnulli approbatae vitae christifideles, charitate, omnium suprema virtute, circa hoc tam pium, tamquam reipublicae saluberrimum opus accersiti, in singulis festivitatibus, et dominicis diebus in diversis ecclesiis et locis hoc opus sanctissimum amplexi sunt, et ibi eosdem infantes et pueros ac alias miserabiles personas christianae veritatis ignaras congregari faciunt, et eos bonis moribus et sana doctrina instruunt ac diligenter in via mandatorum Domini dirigunt, ex quo salutiferi

fructus hactenus provenerunt, et in dies magis auxiliante Domino, speramus; et quod si ad hoc opus sanctissimum ubique locorum exercendum praefatos christifideles paternis favoribus et indulgentiarum muneribus invitaremus, procul dubio non solum eorumdem infantium et puerorum ac personarum aliarum saluti consuleretur, verum etiam devotio christifidelium omnium ad praefatum opus amplectendum multo magis augeretur.

Cupientes igitur tam pio tamque laudabili operi viribus totis favere et animas lucrifacere Creatori, ex certa nostra scientia, universos et singulos patriarchas, archiepiscopos, episcopos, coeterosque ecclesiarum praelatos, et locorum quorumcumque ordinarios, ubilibet constitutos, praesentes et futuros, rogamus et hortamur attente, eis ac eorum in spiritualibus et temporalibus vicariis seu officialibus generalibus per apostolica scripta mandantes, quatenus hoc opus sanctissimum toto pectore amplectentes, aliquas ecclesias in suis civitatibus et dioecesibus respective, seu loca honesta, in quibus praefati infantes et pueri ad audiendum doctrinam christianam convenire possint, deputent, et viros ad id idoneos, vita et moribus approbatos, qui diebus saltem dominicis eosdem infantes et pueros ac alias personas divinae legis expertes in articulis fidei et praeceptis sanctae Matris Ecclesiae instruant, confirment et erigant atque tot societates seu confraternitates, quot ad hoc tam sanctissimum opus exercendum eis opportunae videbuntur, inibi auctoritate nostra erigant et instituant.

Nos etiam ut promptius et alacrius ad hanc curam subeundam omnes christifideles alliciantur et eo libentius curam ipsam suscipiant, quo ex hoc dono coelestis gratiae conspexerint se uberios refectos; de omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis seu statutis a iure temporibus firmum confitendi propositum habentibus qui in aliqua dictarum societatum seu confraternitatum ubilibet constitutarum intraverint et adscripti fuerint, illis videlicet tam qui alios docuerint quam qui ab aliis in articulis fidei et praeceptis Ecclesiae huiusmodi instructi fuerint quotiescumque in praefato sanctissimo exercitio se occupaverint, quadraginta dies de iniunctis eis poenitentiis, auctoritate apostolica tenore praesentium, misericorditer in Domino relaxamus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Ceterum, quia difficile foret etc.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die VI Octobris, Anno 1571, Pontificatus Nostri anno VI.

II.

Costituzione di Paolo V, che istituisce l'Arciconfraternita della Dottrina cristiana e l'arricchisce di molte indulgenze, che possono conseguirsi altresì da qualsivoglia simile Confraternita ascritta alla medesima.

Paulus Papa V Ad perpetuam rei memoriam.

Ex credito nobis pastoralis officii munere piis locis quae maiora in dies in spiritualibus et temporalibus ad Dei gloriam et animarum salutem incrementa suscipiunt, ulteriora subsidia et ampliora concedimus privilegia ne quidquam illarum rerum praetermittamus quae ad christianam propagandam religionem conducere videntur.

Ob has causas considerantes nos iure optimo a sacro Tridentino Concilio et summis Pontificibus Praedecessoribus nostris statutum, et iam multis abhinc annis maximo Ecclesiae Dei commodo observatum fuisse ut pueri singulis dominicis et aliis festivis diebus fidei rudimenta, obedientiam erga Deum et parentes, aliasque christianas virtutes ab iis ad quos spectat, edocerentur, ut hac ratione, qui ad mundi voluptates sequentes naturâ proni sunt, christiana pietate eruditi, de virtute in virtutem proficientes, tales evaderent qui ad populi christiani mores reformandos et catholicae fidei incrementum idonei efficerentur ministri.

Atque hoc consilio cum nonnulli probitatis viri zelo charitatis accensi pro divini cultus augmento in hac alma Urbe nostra coeterarum matre et magistra Tridentino Concilio publicato, in quibusdam ecclesiis pueros et adultos quoscumque summa pie-

tate ac diligentia doctrinam christianam docere coepissent, hoc pium opus praestante Domino exiguo tempore spatio adeo incrementa suscepisse, ut Congregatio sub *Doctrinae Christianae* nomine iam pridem instituta fuerit, ex quibus licet aliqui tantum in communi vivant cum suo praeposito in Ecclesia sanctae Agathae regionis transtyberinae, in unum tamen omnes sub uno protectore conveniunt, atque uno praeside huic saluberrimo operi singulis festivis diebus sedula incubuerunt, et incumbunt diligentia.

Nos pro nostro pastoralis officii munere hoc pium christianaeque reipublicae necessarium opus, ex quo hactenus uberrimi fructus provenerunt ac multo uberiores posthac proventuros speramus, ex animo amplectentes, illudque in dies augeri magis ac magis cupientes, Congregationem praedictam in Urbe institutam necnon singulas illius personas et ecclesias (nempe sancti Martini regionis Arenulae Sanctae Agathae regionis Transtyberinae) eidem Congregatioˉni Apostolica auctoritate concessas sub nostra et Sedis Apostolicae protectione suscipientes motu proprio et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, in celeberrima basilica Principis apostolorum de Urbe Congregationem *Doctrinae Christianae* huiusmodi in Archiconfraternitatem apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

Illiusque sic erectae et institutae perpetuum administratorem et protectorem dilectum filium nostrum Hieronymum tituli Sancti Blasii presbyterum cardinalem Pamphilium nuncupatum ac pro tempore existentem in Urbe et eius districtu Romani Pontificis vicarium, harum serie constituimus et deputamus.

Ac ipsius Archiconfraternitatis confratribus pro tempore existentibus aggregandi dictae archiconfraternitati alias quasvis eiusdem doctrinae christianae in qualibet mundi parte canonice erectas et institutas ac instituendas confraternitates, illisque privilegia, indulta, favores, exemptiones, gratias et indulgentias infrascriptas sibi per nos concessas, ac pro tempore a Sede Apostolica concedendas, communicandi.

Nec non de administratoris et protectoris praedicti consensu quaecumque statuta felix regimen et gubernium dictae archiconfraternitatis concernentia (licita tamen et honesta, ac sacris canonibus et decretis Concilii praedicti constitutionibusque apostolicis minime contraria) condendi, illaque sic condita pro rerum et temporum qualitate, in toto vel parte, ac toties quoties opus fuerit immutandi et in eorum locum alia de novo edendi, licentiam facultatem et auctoritatem concedimus et impertimur.

Ut autem devotio christifidelium ad dictum opus exercendum in dies magis augeatur de Omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra Communione refectis, qui pro ministris operariis et confratribus dictam archiconfraternitatem ingredientur, die primo illorum ingressus, seu eo die quo dictae archiconfraternitati adscripti fuerint, indulgentiam plenariam concedimus.

Nec non eisdem sic descriptis, qui vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum in festo, quod ab ipsa archiconfraternitate et aliis confraternitatibus aggregatis seu aggregandis pro earum praecipuo et principali respective eligetur sumpserint, etiam plenariam.

Quique vero poenitentes et confessi dictum sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, aut, id facere non valentes, animo contrito nomen Iesu saltem corde in mortis articulo invocaverint, similiter plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam, dicta auctoritate, earumdem, tenore praesentium, concedimus.

Praeterea eisdem confratribus qui vere poenitentes et confessi semel quolibet mense sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, septem annos et totidem quadragenas.

Quique in causa fuerint, ut pueri, famuli aut quaevis aliae personae ad discendum doctrinam christianam eant, ducentos dies.

Qui vero diebus stationum Urbis hanc doctrinam in ecclesiis docuerint ac etiam

illi qui ad eamdem discendam accesserint easdem indulgentias consequantur, duas consequerentur, et consequi possent, si ecclesias stationum personaliter visitarent.

Easdem etiam indulgentias visitatores dictae archiconfraternitatis, qui ex commisso sibi officio visitabunt illas scholas, quas in illo die visitare poterunt, consequantur.

Insuper eisdem confratribus qui diebus feriatis hanc doctrinam christianam aut publice aut privatim explanaverint, centum dies.

Necnon omnibus singulis et praeceptoribus qui diebus festivis discipulos suos ad doctrinam christianam duxerint eosque illam docuerint, centum dies.

Sacerdoti etiam dictae archiconfraternitatis, qui in ecclesia seu oratorio illius confraternitatis verbum Dei praedicaverit, aut collationes fecerit, licet illo die non intervererit in aliqua schola docendi causa, septem annos.

Omnibus autem et singulis patribus et matribus familias, qui in suis domibus liberis famulis et familiaribus utriusque sexus doctrinam christianam explanaverint, qualibet vice id fecerint, centum dies.

Item confratribus qui per civitatem viros et mulieres aut pueros ad eamdem doctrinam christianam ducendi causa, circumierint, septem annos.

Eisdem autem confratribus, qui extra civitatem ad illam docendam per castella et villas exierint, decem annos.

Item eisdem confratribus, qui disputationibus quae in scholis dictae archiconfraternitatis fieri solent, interfuerint, ducentos dies.

Omnibus item et singulis christifidelibus, qui per mediam horam doctrinam aut docendi aut discendi gratia studuerint, centum dies.

Eisdem etiam confratribus qui infirmos dictae archiconfraternitatis visitaverint, quoties id fecerint, ducentos dies.

Quoties vero sanctissimum Eucharistiae sacramentum, dum ad infirmos defertur comitati fuerint, septem annos.

Eisdemque confratribus qui corpora confratrum et consororum defunctorum ac defunctarum ad sepulturam associaverint, aut exequiis anniversariis officiisve, quae pro eis celebrantur, pro eorum animabus preces fundentes interfuerint, tres annos.

Ac quoties divinis officiis et congregationibus publicis vel secretis dictae archiconfraternitatis intervenerint, ducentos dies.

Eamdemque indulgentiam consequantur quandocumque processionibus a locorum Ordinariis sub vexillo dictae archiconfraternitatis praescribendis, interfuerint.

Item omnibus et singulis utriusque sexus et cuiusllbet aetatis christifidelibus ad doctrinam christianam discendam in dictis scholis convenire solitis, qui peccata sua quolibet beatae Mariae Virginis, aut alio festo a superioribus dictae Congregationis determinando, confessi fuerint, tres annos; iis vero qui ad communicandum habiles sunt, si dictum Eucharistiae sacramentum devote sumpserint, quinque annos.

Praeterea quolibet die dicta aggregatio in quavis civitate vel terra publicabitur, omnibus et singulis utriusque sexus confratribus dictae confraternitatis vere poenitentibus, confessis ac communicatis, septem annos et totidem quadragenas de eis iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino concedimus et relaxamus.

Nostrae propterea intentionis esse declaramus, quod indulgentiæ, gratiæ et indulta prædicta intelligantur ac sint concessa cuivis confraternitati canonice erectæ seu erigendæ in qualibet Orbis parte, statim ac prædictae archiconfraternitati, iuxta constitutionem felicis recordationis Clementis Papæ VIII, praedecessoris nostri, fuerit aggregata, nec absque aggregatione huiusmodi gratiarum et indulgentiarum prædictarum particeps ullo nodo esse possit.

Declarantes nihilominus, quod cum una confraternitas dictæ doctrinæ christianæ unius civitatis aggregata fuerit, intelligantur et sint omnino aggregatæ reliquæ omnes utriusque sexus ab Ordinario loci erectæ et erigendæ, earumdemque indulgentiarum et gratiarum prædictarum participes sint.

Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem quod praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo dictæ archiconfraternitatis munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Tusculi sub annulo Piscatoris die 6ª Octobris 1607, Pontificatus Nostri Anno III.

Continua)

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO I.

Natura dei Voti semplici

(Continuaz.—V. q. P. pag. 112—116)

ARTICOLO II.

Natura del Voto semplice di obbedienza.

Sommario—14. In che consista il voto di obbedienza.—15. La solennità di questo voto non consiste in qualche cosa d' intrinseco ad esso, nè in altre forme esteriori di benedizione, di consacrazione, di tradizione—16, 17, 18. In che dunque consista.

14. Il voto di obbedienza obbliga a sommettere a quella del superiore la propria volontà. Ciò vuolsi prestare così nel voto semplice come nel solenne, correndovi la medesima obbligazione. In che dunque il voto semplice di obbedienza si distingue dal solenne? I pareri qui non sono uniformi. Noi seguiremo, secondo dicemmo, la sentenza del Suarez, la quale benchè non possa ritenersi in questo voto come assolutamente certa, è da preferirsi nondimeno alle altre, anche per l'autorità di sì gran Teologo.

15. Il Suarez adunque insegna, la solennità del voto di obbedienza non doversi riconoscere in qualche cosa d' intrinseco ad esso, nè in quelle altre forme esteriori di benedizione, di consacrazione, di tradizione che dimostrammo non essere costitutivi del voto solenne di castità. Militano qui le medesime ragioni sopra allegate. Gli scolastici della Compagnia di Gesù, non fanno se non voti semplici; eppure non mancano ad essi la benedizione, la consacrazione, la tradizione. Bonifacio VIII e Gregorio XIII assolutamente insegnano la solennità nei voti *ex sola constitutione Ecclesiae fuisse inventam.* Quale aggiunto adunque della Chiesa ha forza di elevare a solenne il voto semplice di obbedienza?

16. Con questo voto, benchè la volontà si sommetta a quella del superiore, pure tranne ciò che riguarda l'adempimento degli altri voti, o della regola, o dei precetti del superiore anzidetto, il religioso è ancor padrone dei rimanenti atti di sua volontà, e può bene obbligarsi con altre persone intorno ad essi. Può promettere a Dio ed agli uomini di fare quel che a lui rimane in libertà di operare. Qui la promessa è valida, non essendoci alcuna ragione intrinseca di infermarla; giacchè quantunque siasi obbligato alla obbedienza dei superiori, l' obbligazione va limitata ad eseguirne i comandi, non a dipendere in tutto da essi. Quest'ultima cosa si appartiene alla perfezione della obbedienza, non alla sostanza del voto. E però anche dopo emesso questo voto, validamente il religioso prometterebbe altre cose libere a Dio ed agli uomini, come ad esempio alcune preci, applicazioni di Messe, digiuni ecc. Ecco adunque il voto semplice di obbedienza.

17. Ma se la Chiesa desse potestà al Superiore, non solo d' imporre al religioso i suoi precetti, ma sì pure d'irritare ogni altro voto o promessa che questi abbia fatto a Dio od agli uomini, anche in quelle cose che rimangano a suo arbitrio, sicchè sia nullo e casso di ogni obbligo qualsivoglia voto siasi fatto innanzi, confermato anche con giuramento, e sorga invece l' obbligo di non adempirlo; tutto questo sarebbe cosa estrinseca al voto, che gli darebbe quel peso e quella forza che prima non avea.— E questo è, secondo il Suarez, quell'aggiunto che solleva a ragion di solenne il voto semplice di obbedienza (*de Religione* Tom. III Lib. II, c. 13).

18. Si noti però che noi non parliamo d'irritazione effettiva, quasichè qualsivoglia promessa o voto faccia il religioso, senza la venia del superiore, sia di per sè irrito e nullo, ma della potestà d'irritare che ai superiori concede la Chiesa; onde un voto che faccia il religioso avrà sempre il suo valore finchè non venga irritato dal superiore, il quale per altro potrà farlo sempre che a lui piaccia.

Adunque la solennità nel voto di obbedienza, oltre che nella perpetuità (non essendo solenne alcun voto temporaneo), vuolsi riconoscere nella facoltà che al superiore concede la Chiesa d'irritare ogni altro voto o promessa che privatamente faccia il religioso; e la semplicità in questo voto vuolsi ravvisare quando o sia temporaneo o non competa al superiore la esposta facoltà. (Veggasi il Bouix *De Iur. Reg.* Part. I Sect. III, Cap. IV).

ARTICOLO III.

Natura del Voto semplice di povertà.

Sommario — 19. Materia rimota del voto di povertà—20. Materia prossima—21. Varii gradi di questo voto—22. Natura del medesimo—23. La solennità in esso non si può riconoscere nella benedizione, e neppure nella tradizione,— 24. In che dunque consista.

19. Per ben definire il voto semplice di povertà, fa d'uopo innanzi tutto determinarne bene la materia.

La povertà consiste nella privazione di tutto ciò che sa di ricchezza. Ma non ogni ricchezza è oggetto di questo voto. Non è oggetto la ricchezza della grazia, dell'onore e della riputazione, e neppure di quelle cose che sono intrinseche all'uomo, come la vita e le membra del corpo (V. Saurez *De Reliq.* Tr. 7. l. 8, c. 4, n. 2 seqq.). Resta pertanto che le ricchezze, in quanto costituiscono la materia del voto di povertà, siano il danaro, e tutto ciò che col danaro possa valutarsi o acquistarsi.

20. Ma se il danaro e l'equivalente al danaro sono materia rimota del voto di povertà, quel ne sarà la prossima? cioè quali saranno i diritti e quali gli atti sulle mondane ricchezze che ripugnano a questo voto?

Qui entriamo a studiar la natura intima del voto, e fa d'uopo innanzi tutto aver presenti i varii gradi onde può emettersi. Seguiremo anche qui la dottrina dello esimio Suarez.

21. Altro invero è il voto, con cui si rinunzia completamente al dominio ed all'uso di qualsivoglia ricchezza. Altro quello con cui non si rinunzia completamente al dominio, ma solo all'uso degli averi. Altro finalmente quello con cui nè al dominio completamente nè all'uso si rinunzia, ma solo al superfluo della vita, sotto certe misure: il qual voto però non è certo che basti per un vero religioso.

Giova pur considerare che all'essenza costitutiva del voto di povertà, quando si rinunzia all'uso, rinunziasi pure all'usufrutto e all'amministrazione dei proprii averi.

22. Da tali nozioni puossi raccogliere la idea genuina del voto semplice di povertà.

Questo voto o è di povertà completa, o d'incompleta: il primo porta la rinunzia perfetta e perpetua del dominio e dell'uso di ogni proprietà: il secondo porta solo la rinunzia dell'uso.

Vero è che l'uso, e anche l'amministrazione, possono conciliarsi col voto di povertà, quante volte queste cose non si tengono a nome proprio, ma a nome e per licenza del superiore, il quale, come le commette all'antico padrone, potrebbe commetterle pure ad altri. « Usus facti, si ascolti il Suarez (l.c. cap. 5, n. 28), et omnis rei apprehensio aut detentio vel administratio, quae non proprio iure et nomine fit, sed in facto tantum consistit, et ex iure et concessione alterius pendet, non ita est per se materia paupertatis, ut omnino ex vi illius voti excludatur aut excludi possit, quamvis aliqua moderatio in his omnibus possit esse materia paupertatis, iuxta intentionem voventis ».—D'altra parte, come rettamente osserva il Bouix (*De Iure Regular.* Par. 1, Sect. III, Cap. III, § I), la perfetta abdicazione dell'uso di ogni cosa nel fatto non si può avere, giacchè l'uomo ha bisogno della casa, del cibo, del vestito, e di quant'altro gli fa mestieri per le necessità della vita. Or se anche l'uso attuale di queste cose (non per proprio diritto, ma per concessione del superiore) fosse interdetto, ne verrebbe che un siffatto voto si renderebbe invalido e illecito.

23. Conosciuta la natura e la portata del voto di povertà, fa d'uopo indagare in che debba consistere la solennità di esso voto. E qui, come per gli altri voti precedenti, vi ha diversità di opinioni, alcuni attribuendone la solennità ad una speciale benedizione o consacrazione; altri alla tradizione che uno fa di sè stesso all'Ordine, ed altri final-

mente ad un effetto estrinseco a questo voto che gli attribuisce la Chiesa.

Le due prime sentenze non possono ammettersi, per le ragioni analoghe a quelle allegate nei precedenti articoli. Non quella che la solennità attribuisce a speciale benedizione o consacrazione, giacchè queste non si hanno nella professione tacita nè in molti ordini religiosi di voti solenni (Suarez l. c. cap. 6, n. 4). Neppure quella che riconosce la solennità nella tradizione di sè all'ordine, come il servo che passa in dominio del suo padrone, per la ragione che Bonifacio VIII e Gregorio XIII, come s'è visto, chiaramente insegnano la solennità del voto non per qualche cosa intrinseca al medesimo, ma *sola Ecclesiae constitutione inventam esse*. Ed anche per la seguente altra ragione che merita una più accurata considerazione.

La solennità nel voto deve aggiungervi qualche cosa di più che questo prima non aveva. Or la sola tradizione all'Ordine null'altro vi aggiungerebbe. Non la perpetua inabilitazione a possedere, e neppure il diritto pieno nell'ordine di succedere a tutti i diritti del votante; che sarebbero le sole cose da potersi aggiungere al voto semplice di povertà.—Che l'ordine potrebbe non succedere a tutti i diritti del votante, si dimostra dagli statuti della Compagnia di Gesù, i quali non conferiscono all' Istituto il diritto di succedere ai beni, nè presenti, nè futuri, di coloro che emettono non solo i voti semplici ma ancora i solenni (V. Suarez l. c. L. 2, 12).—Che poi colla semplice tradizione non si contragga la perpetua inabilitazione a possedere, si fa chiaro da ciò che, essendo la tradizione un quasi contratto fra il votante e la religione, onde quello trasferisce a questa i suoi diritti, quando non intervenga un' esterna e suprema autorità che rendesse tal contratto irrescindibile, potrà sempre questo col mutuo consenso rivocarsi.

24. Non resta dunque che la terza sentenza, la quale riconosce la solennità in questo voto dalla esterna ordinazione della Chiesa, che rende il religioso affatto e perpetuamente incapace di possedere.

La Chiesa sola può aggiungere tanta efficacia a questo voto. Il votante potrà vincolarsi con qualsivoglia legame; non potrà mai rendersi da se assolutamente incapace di possedere. Anche dopo il voto, potrà sempre fare acquisto di ricchezze: in tal caso violerebbe il voto e peccherebbe; ma le ricchezze sarebbero validamente acquistate. Nessuno può rinunziare alla sua libertà così che in qualsivoglia evento non possa validamente disvolere quanto prima volle; giacchè ognuno è padrone sempre degli atti proprii. Se però una potestà suprema vincoli le costui determinazioni, da conferire ad esse quella stabilità estrinseca, che prima non avevano; solamente in tal caso il voto sarà irrevocabile. — E questo fa la Chiesa nei voti solenni di religione.

Il voto solenne adunque di povertà si compie dal votante; ma riceve dalla Chiesa tale efficacia, ch' egli rimanga non solo spropriato per sempre di ogni sostanza, ma rendasi del tutto impotente a possedere checchessia in vita sua. Quando non abbia luogo questa efficacia, il voto sarà semplice.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Napoli

Testamento privilegiato per causa pia — Il privilegio della causa pia non dispensava dall'adoperare, per diritto patrio nel secolo scorso sette testimoni nei testamenti e cinque nei codicilli oltre il notaio ed il giudice a contratti; non potendosi confondere la formola privilegiata delle disposizioni che vi si contenessero, con la solennità delle forme esteriori, ordinate ad assicurare la fede pubblica. Però è nullo il codicillo fatto con l'intervento di quattro testimoni, del notaio e del giudice a contratti. Nè dicasi che la deficienza del numero dei testimoni fosse supplita dal notaio e dal giudice a contratti; perciochè corre notevole divario tra la funzione degli uni e quella degli altri. I primi intervenivano, l'uno per imprimere la fede pubblica all'atto, e l' altro per dispensare dall'obbligo del deposito o *insinuazione*, che precedentemente occorreva presso l'uffizio pubblico, e procacciarne in tal modo la parata esecuzione senza ulteriore procedimento giudiziario; di guisa che esercitando una funzio-

ne tutta propria, non poteano compierne un' altra, facendola pure da testimoni. (Cassaz. di Napoli, 3 mar. 1887—D'Alessandro e Comune di Deliceto).

Corte di Cassazione di Roma.

Interessi sulla tassa di svincolo—Quando la liquidazione della tassa di svincolo e la ingiunzione a pagarla siano avvenute molti anni dopo la pubblicazione della legge 3 luglio 1870, il debitore non può ritenersi responsabile degli interessi, nè per i tre quarti della tassa, nè per il totale.

La tassa di svincolo, imposta dalla legge allo svincolante, riveste il carattere di tassa finale, e non già quello di prezzo corrispettivo dello svincolo dei beni (Sez. civ. 5 Gen. 1887—Finanze e Ronzio—La Corte Sup. di Roma. Anno XII pag. 18).

La ricchezza mobile sui censi permessi da S. Pio V—La Bolla *Cum onus* di Pio V fu modificata dalle leggi Pontificie, onde non solo deve dichiararsi valido il patto che la dativa reale o *colletta* fosse tutta a peso del debitore, sicchè non si facesse luogo alla reintegrazione *prorata commodi* a favore dei proprietarii dei fondi gravati, ma devesi implicitamente riconoscere e sanzionare la libertà delle contrattazioni anche in tema di altri oneri o tributi personali che dalla dativa reale differissero.

Quindi è legittimo il patto di ricevere il frutto di un censo immune dalla tassa di ricchezza mobile (Sez. civ. 20 Gen. 1887 — Municipio di Cesena ed Università di Ferrara-La Corte Sup. di Roma, l. c. pag. 74).

Patrono che svincola i beni con garenzia all'investito—Al diritto che ha l'investito di percepire i frutti dei beni svincolati, è surrogato un corrispondente assegno annuo in danaro, ossia un semplice credito di pensione vitalizia, a sicurezza del quale non è prescritta tassativamente la cauzione ipotecaria, ma generalmente un'assicurazione idonea pignoratizia o fideiussoria.

La corte di merito giustifica sufficientemente la legalità dell'ammessa cauzione fideiussoria, se osserva che i fideiussori ispiravano fiducia anche perchè aveano un credito di poca entità.

Con questa sentenza non si viola il giudicato di una precedente sentenza che ritenne non potersi far luogo alla proposta cauzione ipotecaria (Sez. civ. 13 Gen. 1887—Acquabona e Scalamonti — La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 105).

Se il patrono regio possa investire di propria autorità il Cappellano—È errore giuridico il tenere che il patronato regio non nomini, non indichi, non presenti, ma investa senz'altro di propria autorità il cappellano.

Nessun principe per dritto di sovranità o d'impero poteva arrogarsi la facoltà di conferire un beneficio esistente nei dominii del Papa; ma gli compete il dritto, come fu precedentemente esercitato, di presentare al Vescovo l'aspirante, il quale ne veniva da questo investito.

In materia beneficiaria, specie di giuspatronato, tra le diverse posizioni di fatto debbe attendersi quella emergente dall'ultimo stato (Sez. civ. 21 Mar. 1887—Demanio, Bologna e Bartolucci — La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 105).

Condizioni dei beni allodiali—Deve negarsi il benefizio della allodialità, se non sia punto dimostrato che fosse decennale originariamente per patto stabilito nel contratto, l'affitto di beni appartenenti a luoghi pii ecclesiastici del Napoletano, affitto che per rinnovazioni successive durava da venti anni circa prima del dispaccio in data 8 settembre 1769.

È errore il credere che la scrittura fosse condizione perchè l'affitto si tramutasse in allodio.

Ma non cade in questo errore la sentenza che si limita a ricercare la prova della durata, e non la rinvenendo, non accolse la istanza (Sez. civ. 28 Mar. 1887 — Anelli la Rocca e Demanio — La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 188).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1887)

Pellegrinaggio francese—Ai 17 sp. ebbe luogo nella Sala Ducale al Vaticano il ricevimento dei pellegrini delle Associazioni Operaie di Francia. L' Emo Card. Langenieux, Arciv. di Reims, qual presidente onorario, presentò al S. Padre i pellegrini con commoventi parole, ed il Conte de Mun, presidente dei circoli cattolici operai di Francia, lesse l'indirizzo—Il S. Padre rispose, ringraziando dei sentimenti espressi di devozione ed affetto: dichiarò che con grande interesse avea sempre studiata la questione operaia, che dalla dottrina della Chiesa deve avere una sicura soluzione. Raccomandò agli operai di non dare ascolto alle seduzioni degli agitatori, e degli apostoli dell'empietà, mostrando sempre di esser veri figli della Chiesa, osservando con esattezza i doveri religiosi—In seguito ammise al bacio del piede i capi dei gruppi del pellegrinaggio, riserbandosi nei seguenti giorni di ricevere per gruppi tutti i pellegrini, e li accomiatò coll'Apostolica benedizione.

Nomine Pontificie—Il S. Padre con biglietto della segreteria di Stato ha nominato l' Emo Card. Angelo Bianchi a Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti.

Con altro biglietto della medesima Segreteria, si è degnato di annoverare l'E.mo Card. Vannutelli trai Porporati componenti la S. C. del Concilio, e la Congregazione speciale pei Concilii provinciali.

Con biglietti del Maggiordomo ha poi nominato Ispettore delle pitture dei SS. Palazzi Apostolici il prof. Cav. Ludovico Seitz, e Custode dei Sacri Triregni il Sig. Antonio Tanfani.

Cardinale defunto—Il 2 sp. è morto a Firenze l'Emo Cardinale Domenico Bartolini, quivi recatosi per la ricognizione canonica dei corpi dei setti Beati Fondatori dei Serviti. Era nato il 16 maggio 1813. Fu creato e pubblicato Cardinale dalla s. m. di Pio IX, col titolo di S. Marco il 15 Marzo 1875. Era Prefetto della S. C. dei Riti, apparteneva a diverse Congregazioni ecclesiastiche, ed era Protettore della Congregazione Cassinese, dell'Ordine dei Predicatori, della Congregazione dell'Ospedale degl' Illirici, dell' Associazione di S.ª Cecilia, Presidente dell'Accademia Pontificia, e membro della Commissione degli studii storici. Illustre archeologo, e storico rinomato, ha lasciato eruditissimi scritti. La sua perdita è stata un grave lutto per la Chiesa!

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha inviate L. 10 mila all' Arciv. di Messina, e L. 4 mila all'Amministratore Apostolico di Malta per soccorrere quelle popolazioni flagellate dal cholera.

— Giungono tuttodì a Roma numerosissime casse per l'esposizione Vaticana. Essendo assai difficile che tutto possa venir contenuto nella grande Aula che già è pronta, il S. Padre ha disposto che si adibiscano inoltre altre sale del suo Palazzo.

— Le diocesi di Francia gareggiano nel disporre i loro doni. A Tolosa sono circa 30. Dall'Olanda ne arriveranno ben 700. Da Bruxelles centomila Corone dono di altrettanti membri dell'Arciconfraternita del Rosario. Innumerevoli ne saranno inviati dal Nuovo Mondo e dall'Oceania.

— Il S. Padre ha mandato L. quattromila alle vittime del disastro di Zugnella Svizzera.

— Nel Monastero delle Sacramentiste a Genova ha fatto vestizione, per mano di Mons. Arcivescovo, la Signora Caterina Lagorio, figlia del Cav. Lagorio, tanto favorevolmente conosciuto a Genova.

— L'Emo Rampolla fu decorato dal Sultano del Gran Cordone dell'Ordine Osmaniè.

— Il S. Padre ha conferita la Croce di Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio al Sig. Carry, direttore del *Moniteur de Rome*.

— Nella Colonia italiana di Assab sarà impiantato un asilo infantile pei maschi, affidato ai Missionarii Cappuccini, con sussidio governativo.

— Nella Basilica di S. Francesco di Paola a Napoli il 19 u. s. ebbe luogo una commovente funzione. Il fanciullo abissinese Omar Mahumed fu battezzato da Mons. d'Amico, il quale gl' impose i nomi di Umberto Vincenzo M.ª Gennaro: da Mons. Gallo ebbe la confermazione, facendogli da padrino il Cav. Nasti.

—

— Il S. Padre ha eretto a Vescovato il Principato di Monaco, Mons. Carlo Francesco Bonaventura Theuret, Vesc. tit. di Ermopoli, ed Amministratore Apostolico del Principato, è nominato Vescovo della detta Diocesi.

— I Seminaristi di Keren, i fratelli della Missione, e le Suore di Carità, con tutti i fanciulli e le fanciulle da esse ricoverate, per ordine di Mons. Thouvier, Vicario Apostolico dell'Abissinia, residente a Gerusalemme, partirono per Massaua, ove dal generale Saletta, che li ricevè cordialmente, ebbero 28 fanciulli e 15 ragazze della tribù dei Galla, predati dagl' italiani: cosicchè sono 97 i fanciulli ricoverati a Massaua.

— Il Vescovo abissino prigioniero a Massaua fu liberato d'ordine di Re Umberto, per intercessione del detto Vicario Apostolico.

— In Cina, a venticinque leghe da Pekino, è stato eretto un monastero di Cisterciensi della Trappa, e vi sono già alcuni novizii cinesi.

— Il governo dell' Equatore votò diecimila scudi per la Messa giubilare del S. Padre.

— Mons. Raess, Vesc. di Strasburgo, che ha speso più di 100 mila franchi in opere di carità, ha ora dato seimila franchi per l'opera di S. Raffaele, la quale ha per iscopo la protezione degli emigrati che vanno al nuovo mondo.

—Il ministro dell'interno di Germania ha autorizzato la riapertura di un convento di Francescani a Frauemberg presso Fulda, ed ha permesso di rientrare in Prussia, ed occupare il loro monastero, alle Orsoline del Convento di Fritzlar, emigrate dalla Francia.

— Una nuova e bella Chiesa è stata consecrata a Bradford da Mons. Vesc. di Northampton: ed è stata posta la prima pietra di una nuova Chiesa a Leminster nella Diocesi di Newport.

— Il Direttore delle Scuole d'Oriente a Parigi, P. Charmetant, ha ricevuto in due volte da sconosciuti L. 120 mila in titoli di rendita a favore di detta Opera.

— Il popolo degli Stati Uniti d' America ha celebrato il centenario della sua Costituzione. Nella chiusura della festa nazionale a Filadelfia l'E.mo Card. Gibbons, Arcivescovo di Baltimora, alla presenza del Presidente, dei magistrati, dei generali d'armata, e di 30 mila cittadini pronunziò una preghiera per impetrar benedizioni e lumi ai governanti, che commosse vivamente quella moltitudine.

— Una grande assemblea si è riunita a Chincago negli Stati Uniti. Ivi più di seimila persone han fatto voti per la indipendenza e libertà del Pontefice.

— È morto il Vicario G.le del Patriarcato di Costantinopoli, Mons. Testa, prelato insigne per virtù e per meriti.

— Sono morti: Mons. Marèchal, Vescovo di Laval, e Mons. Leray, Arcivescovo di Nuova Orleans.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Differenza tra la cura abituale ed attuale, ed obbligo dell' esame per la parrocchia di giuspatronato.

Regien. Curae animarum — 10 Sett. 1887—Era vacata la Prepositura della chiesa collegiata e parrocchiale di S. Nicolò in Reggio (Emilia), e tal beneficio di giuspatronato fu conferito in persona di Luigi D. M.—Alla Sacra Dateria fu riferito trattarsi di un beneficio con cura abituale, e le Bolle vennero spedite coll'obbligo solo della laurea *infra annum*, non con quello dell'esame. La investitura venne perciò data dall'esecutore, come di un beneficio semplice; ma l'investito pretendeva una istituione *quasi auctorizabilem*, come se si trattasse di beneficio con cura attuale. Questi presentò inoltre la Bolla al Governo per l'*exequatur* e gli fu concesso, con condizione però che, durando gravi litigi sorti fra i compatroni (per cui più volte si fe' ricorso alla S. Sede), il benefizio fosse amministrato dal R. Economato di Bologna, ed ogni avanzo, dedotti gli oneri, restasse in deposito nella cassa economale, per essere poi versato a chi di ragione.

L'investito intanto chiese ed ottenne dalla S. Sede la proroga di due anni per l'esame dottorale. Il rescritto però non fu voluto eseguire dal Vescovo novello, ilquale sosteneva trattarsi di cura attuale, coll'obbligo dell'esame per l'investitura, e non riconosceva nell'investito la idoneità per la cura.

Di nuovo si volsero i reclami alla S. Sede; e la S. C. il dì 10 settembre 1887 tolse a dirimere i seguenti dubbii:

I. An sit locus exequutioni Litterarum Apostolicarum quoad possessionem, seu potius intret arbitrium pro aperitione oris in casu.

Et quatenus negative ad primam partem, affirmative ad secundam;

II. An praepositurae S. Nicolai ita adnexa sit cura actualis, ut requiratur in nominato examen ad paroeciam, vel potius ab ea eximatur in casu.

Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam;

III. An sit consulendum SS.mo pro prorogatione examinis usque quo praepositus curam animarum personaliter exerceat.

IV. An sit exequendum indultum diei 30 septembris 1886 super prorogatione examinis doctoratus in casu.

E definì:

Ad I. Institutionem datam die 6 octobris 1885 esse nullam; et attenta cura actuali animarum beneficio inhaerente, executionem litterarum apostolicarum dandam esse, servata forma Concilii Tridentini cap. XVIII sess. 24 de ref., *scilicet praevio examine idoneitatis infra bimestre infallanter et amplius.*

Ad II. et III. provisum in I.

Ad IV Negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) La differenza che corre fra un parroco con cura abituale e un parroco con cura attuale si ritrova in ciò che il primo « de facto curam nec exercet nec exercere valet; sed tantum aliquatenus potest et debet providere, ut per aliquem, sub vicarii nomine, exerceatur » — il secondo « de facto eam exercendam habet » (Bouix *De parocho* P. I, sect. III, c. 1).

b) Di qui viene che il parroco con cura abituale non può dirsi veramente parroco. Si ascolti di nuovo il Bouix: « Parochus habitu nequaquam est verus parochus, sed eiusmodi titulus valet ad certa ipsi praeservanda iura;... (ipse) non tantum ex officio non ministrat, sed nec ministrandi ius habet » (l.c.)

c) Un tal benefizio perciò si ha per semplice (Barbosa *de Parocho, p. 1, c. 2, n. 51*)— si conferisce senza concorso (Reclusius *p. 1412, n. 57*)—nè richie-

de la menzione della cura abituale per la validità della grazia Apostolica (Rota *cor. Molines dec. 492, n. 6*). Dove si fa parola di cura o di parroco, s'intende sempre di attuale: « Sub mentione curae vel parochi simpliciter facta ex propria significatione, intelligitur de actuali » (Barbosa *l.c.*).

d) La vera caratteristica del parroco è il titolo della cura che gli si conferisce in perpetuo (Lotterius *De re benef. l. 1, f. 20, n. 122*). A nome proprio egli amministra la cura. Imperocchè altro è la cura, altro l' esercizio della medesima. Quella risiede nel parroco titolare e perpetuo ; questa si commette a tempo, e non richiede titolo (Lotterius *l. c.*). Ecco come di nuovo parla il Bouix : « Est de essentia parochiatus ut sit officium proprio nomine exercendum.. (Unde) presbyteri qui sub capellanorum aliove nomine parochos adiuvant... officium animas curandi et ipsi exercent. Nihilominus quia id praestant non proprio nomine, sed tamquam aliorum vicarii, nequaquam pro parochis esse habendos, constans est Rotae Congregationumque romanarum et canonistarum doctrina » (*l.c. P. I, c. 9, § 2, prop. 2*).

e) Un'altra differenza che dee ravvisarsi fra il parroco abituale e l'attuale si è che il primo non ha l'obbligo della messa *pro populo*, il secondo l'ha (Lucidi *de Visit. SS. LL. Vol. 1, p, 425 § 356*).

f) Le parrocchie libere non possono conferirsi se non per concorso. Quelle di giuspatronato devono conferirsi almeno dietro l' esame del presentato (Bened. XIV *De syn. l. 4, c. 8, n. 9*). Questa regola è di rigidissima osservanza, perchè non si affidi un ministero di supremo interesse a chi non è idoneo.

g) Nè vale alcuna consuetudine contraria ; giacchè il Tridentino (*Sess. 7 Cap. 13*) vieta assolutamente che si conferiscano parrocchie senza esame « etiam praetextu cuiusvis privilegii, seu consuetudinis etiam ab immemorabili tempore praescriptae ».

h) Nel caso fu dimostrato che il preposito di S. Nicolò esercitò sempre la cura delle anime ; il beneficio fu chiamato sempre parrocchia ; i beneficiati sostennero sempre l'esame. Per le quali ragioni la S. C. giustamente sentenziò come sopra.

II.

Cause, per cui possano sciogliersi gli sponsali, o possa ottenersene dispensa Pontificia.

Ostunen. Sponsalium — 10 Sett. 1887 — Giovanni R., volendo contrarre matrimonio con Cosima C., domandò alla Curia di Ostuni la dichiarazione del suo stato libero. Innanzi di ottenerlo, Carolina C. oppose l'impedimento *nihil transeat*, per gli sponsali interceduti prima fra Giovanni e lei insieme a lungo ed illecito commercio, con la procreazione di prole.

Citate le parti in giudizio, Giovanni confessò di aver promesso il matrimonio sì a Cosima e sì a Carolina, a questa però prima che a quella ; essere nondimeno minacciato nella vita dai fratelli di Cosima, e non sapere come regolarsi.

Il Vicario generale credette proferire una sentenza dilatoria, nella speranza che col tempo le parti si componessero. Fu vana speranza ! Giovanni si strinse per ligame civile con Cosima, dopo che furono rigettati i reclami di Carolina dal giudice civile di prima e seconda istanza.

In tale stato di cose, la Curia rimise alla S. C. la risoluzione della vertenza, attestando che gli sposi viveano separati ed aspettavano la grazia pontificia di poter contrarre legittimamente *coram parocho*.

La S. C., ammonite le parti, il dì 10 settembre 1887 esaminò accuratamente il dubbio: *An sit locus remotioni impedimenti, nihil transeat in casu*—E risolse: *Affirmative, praevia dispensatione, facto verbo cum SS.mo, monito viro, ut pro posse aequam compensationem, arbitrio Archiepiscopi determinandam, tribuat sponsae Carolinae Costantini, et proli ab ea susceptae.*

Corollarii:

a) Gli sponsali contratti validamente con una prima, rendono nulli gli sponsali con una seconda. Questi ultimi sarebbero di cosa illecita, perchè lederebbero i diritti acquisiti della prima sposa (*Leg. 26, 35, 103 ff. De verbor. oblig., et leg. 6 cod. De pact.*).

b) Anzi il giure ecclesiastico dichiara espressamente invalida qualsivoglia promessa fatta in pregiudizio de' primi sponsali, benchè siffatta promessa venga ac-

compagnata da giuramento o anche da illecita unione (*Bened. XIV Inst. 46, n. 9*).

c) Quando colla promessa di matrimonio si giunga a sedurre disonestamente una giovane, il seduttore deve, a scelta della donna, o dotarla o sposarla (*Cap. 1 De adult.-Cap. 2 Praeterea, et Cap. Ex litteris 10 De spons.*).

d) Nondimeno fa d'uopo altresì considerare che la promessa sponsalizia, secondo l'insegnamento dei Dottori (Sanchez *lib. 1, n. 62;* S. Alphons. *lib. VI n. 876* aliique ex *cap. 17 de spons.* et *25 § 1 de iureiur.*), contiene implicita la condizione: *Rebus in eodem statu manentibus.* Benchè, per altro, il ch. d'Annibale vuole che ciò s' interpreti *cum grano salis (Summ. Theol. T. III, n. 378 n. 3).*

e) Laonde gli sponsali possono sciogliersi quando sopravvenga tal caso, nel quale uno degli sposi certamente non si sarebbe impromesso. Ciò perchè i matrimonii, contratti senza piena libertà, non abbiano ad avere conseguenze funeste (Reiffenst. ad *tit. De spons. et matr. n. 255;* Sanchez *lib. 1. c. 63, n. 2;* Pont. *lib. 12, c. 18, n. 4;* S. Alphons. *lib. 6 n. 865;* Navarra *l. 18 n. 7;* Sporer. *n. 279 seqq.;* Croix, lib. 6, c. 3, n. 168; Layman *p. 1, 2, n. 18*).

f) In ispecie i Dottori credono potersi sciogliere gli sponsali nei seguenti casi e simili:

1. Quando uno degli sposi non possa contrarre senza grave disonore della famiglia (S. Alphons. *l. 6, n. 851 q. 3 ex leg. 42 ff. De rit. nupt.*);

2. Quando i genitori ne sieno gravemente indignati (Sporer, *n. 280*);

3. Quando si abbiano a temere odii, risse, inimicizie (S. Alph. *l. c. n. 887*);

4. Quando si abbia a temere un gran danno, come la perdita della eredità (Pont. *lib. 12 c. 17 n. 18*);

5. Anche il ritrovamento di una sposa di gran lunga più ricca, alcuni Teologi l'annoverano fra queste cause (Perez *De spons. d. 9 sect. 11 n. 10* ap. Ligor. *l. c. n. 876*); la quale opinione il cit. d' Annibale crede non improbabile (*l. c. not. 10*), per la ragione che se ciò fosse stato previsto a tempo degli sponsali, questi non si sarebbero celebrati.

g) Fa d'uopo però aggiungere che allora potranno valere queste cause, quando non sieno avvenute per colpa o per frode di chi vi abbia interesse. Del resto, siffatte cause offrono giusti motivi a chiedere, nel caso di riluttanza dell' altra parte, all' autorità ecclesiastica (la sola Pontificia) la dispensa dagli sponsali.

h) La quale dispensa poi si concede facilissimamente quando siasi già contratto il legame civile con altri (V. *Mon. Eccl. q. P. pag. 170*); non senza però imporre alla parte rea di riparare i danni della innocente.

i) Nel caso, oltre i danni che si temevano per parte dei fratelli della nuova sposa, vi era il legame civile contratto con quest'ultima; e però la S. C. decise per la dispensa dagli sponsali fatti colla prima col compenso dei danni della medesima.

III.

Circa la dispensa dalla irregolarità per difetto di vista.

Augustana. Dispensationis ab irregularitate—10 Sett. 1887—*Per summaria precum*—Il Vescovo di Augusta commendò alla S. Sede le istanze di un chierico, a nome Francesco Saverio Mang, di Mohrenhausen (Baviera), il quale, avendo sofferta una grave infiammazione agli occhi, avea quasi perduto il destro, e nel sinistro avea vista così debole che a pena potea leggere libri con grossi caratteri. Ciò nondimeno bramava accesamente di ascendere ai sacri ordini.

Il dì 10 settembre 1887 la S. C. discusse questa causa, e considerando:

a) Che il giovane, secondo le attestazioni del proprio Vescovo, era « respectu scientiae, morum et indubiae vocationis vel dignissimus existimandus »;

b) Che potea leggere il Messale ed il Rituale della Diocesi, e compiere con esattezza le cerimonie della Messa senza pericolo;

c) Che, oltre siffatta debolezza di vista (che a giudizio dei medici potrebbe pure col tempo allontanarsi), nessun'altra infermità soffriva e potea predicare ed amministrar sacramenti, e solo per la recita dell'*intero* officio divino poteva riputarsi inidoneo;

d) Che, in diritto, il Ferraris insegna (*v. Irregularitas a. 1, n. 1.*) che i viziati di corpo sono irregolari allora solamente quando non possono compiere i sacri ministeri senza scandalo, ammirazione o riso degli astanti; benchè, per altro, la più comune e ricevuta dottrina, giusta il Reiffenstuel (*Lib. V, tit. 37, 54, n. 83*), vuole che i viziati di corpo sieno sempre irregolari, e fra questi i *caecutientes* e molto più chi sia privo di un occhio o di ambidue;

e) Che la S. C. secondo le circostanze, talune volte negò grazie siffatte, come *in Vercellen. 28 iul. 1860* ed *in Colonien. 13 sett. 1862*, in cui trattavasi di giovani che non poteano leggere se non lettere grandi; talaltre le concesse, come *in Florentina 19 apr. 1823*, ed *in Hydruntina, 21 febr. 1824*, in cui furono dispensati giovani privi dell' occhio sinistro, che appellasi *del canone;*

f) Che sarebbesi fatta cosa molto grata al padre del giovane, e al Vescovo, ed utile pure alla Diocesi;

Per tutte queste ragioni, benignamente rescrisse:

Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.

IV.

Se possa ottenersi la facoltà di binare nella stessa chiesa e pei giorni festivi abrogati.

Fanen. Super facultate binandi — 10 Sett. 1887 — Si era ottenuta *ad triennium* da due preti dimoranti a *Piagge* (Dioc. di Fano) la facoltà di celebrare ne' dì festivi di precetto, alternativamente, una seconda messa in *Cerbara,* distante tre miglia, di difficile accesso, da Piagge, ed in cui non era nessun prete. Alla detta concessione era apposta la seguente clausola: « Firma remanente applicatione (secundae missae) pro benefactore (qui eleemosynam pro capellano subministrare solebat), eleemosyna erogari queat pro aedificatione novae ecclesiae in loco *Piagge* erigendae ».

Essendo scorso il triennio di tale indulto, il Vescovo, nel rinnovare le istanze, chiese che si concedesse tal facoltà non solo pei giorni festivi di precetto, ma sì ancora per alcuni altri aboliti; e inoltre che quando il prete che si recherebbe a Cerbara, non potesse, legittimamente impedito, tornare nella chiesa parrocchiale di Piagge per la seconda messa, fosse conceduto allo stesso sacerdote che, dopo aver celebrata in Piagge la prima, celebrasse ivi pure la seconda.

La S. C., maturamente discussa la dimanda, il dì 10 settembre 1887 così rescrisse:

Pro gratia prorogationis ad aliud triennium pro festis de praecepto tantum, facto verbo cum SS.mo, et scribatur Episcopo iuxta mentem Sub-Secretario patefactam.

Si raccolga:

a) Nei giorni festivi abrogati, non avendo luogo il precetto, la S. Sede non è stata solita di derogare alla legge dell'unica messa per ciascun sacerdote. E però la S. C. del C. *in Lingonen. 23 ian. 1847* restrinse la facoltà di binare alle sole feste di precetto. E la S. C. de' Riti al Vescovo di Namur che chiedea siffatta grazia per le feste abolite, le quali dal popolo erano considerate ancor come feste, rispose il dì 11 sett. 1841: *Non expedire.*

b) Ciò però non toglie che in taluni rari casi, trattandosi di feste abolite, alle quali il popolo professava gran divozione, ed era solito di accorrere con gran frequenza nei sacri templi, la S. C. del C. avesse estesa a siffatti giorni la facoltà di binare. Così *in Argentinen. 17 sept. 1859, in Turonen. et Lingonen. 23 aug. 1878.*

c) È vero che con difficoltà si accorda il privilegio allo stesso sacerdote di celebrar due messe nella chiesa medesima. Ma quando intervengono tali circostanze che, come nel caso, non si possa senza gravissimo incomodo aver l'altro sacerdote, e il popolo in gran parte dovesse rimaner privo del S. Sacrifizio, la S. Sede suole essere indulgente.

d) E ciò è conforme alla mente di Bened. XIV nella nota Costit. *Declarasti*, nella quale così sta detto: « Ex quibus clare perspicimus, non licere parocho, si alius sacerdos praesto sit, duo sacra perficere diebus festis, ut populus missae sacrificio intersit, sive missa celebranda sit in duabus ecclesiis inter se distantibus, ut in supra citata Synodo Limana, sive una tantum sit ecclesia, in qua missa celebratur, et ad quam in-

simul universus populus convenire non potest, ut in synodo Nemaurensi. Hi quippe duo casus eodem iure censendi sunt ».

Sacra Congregazione de' Riti

Circa la concorrenza di varie ottave ed altre feste primarie con diversi officii; circa il genuflettere nel tempo della messa; circa il canto del GLORIA, *del graduale, del tratto, della sequenza e del* CREDO *; circa le preci da recitarsi dopo la messa e i Vespri che si cantano per divozione.*

Lucionen — 29 Dec. 1884 — Rev. D. Nicolaus Catteau hodiernus Episcopus Lucionen. atque etiam ipsius nomine hodiernus redactor Kalendarii in usum ejusdem Dioecesis, S. Rituum Congr. insequentia dubia pro opportuna solutione humillime subjecerunt, nimirum :

Dubium I. Quum ex indulto Apostolico solemnitas Patroni principalis cujusque loci ut plurimum Dominica infra Octavam ejusdem Patroni locum habeat, ex ipsius S. R. Congr. responsionibus constat quod in Ecclesiis ubi neque viget obligatio Chori neque alia canitur Missa de Officio occurrente fieri debet hujus Commemoratio *cum ceteris occurrentibus* in Missa votiva solemni ejusmodi solemnitatis translatae. Hinc quæritur: 1° Utrum in ea Missa solemni Commemoratio facienda sit de die infra Octavam, si forte alia occurrat Octava, vel de simplici occurrente. 2° Num faciendae sint ejusmodi commemorationes, si in hac Dominica occurrat duplex secundae classis, quod Commemorationem tum diei infra Octavam, tum simplicis in Missa solemni excludit.

Dubium II. Ubi festum Purificationis B. M. V. qua concluditur tempus Natalitium, Octava gaudet, debetne in Missa infra ejusdem Octavam usurpari Praefatio Nativitatis, vel de B. M. V. cum verbis « Et te in Purificatione ».

Dubium III. Quonam ex Communi repetendae sunt lectiones II et III Nocturni infra Octavam utriusque Cathedrae S. Petri : Apostolorumve an Confessorum Pontificum?

Dubium IV. Ubi Festum Titulare Patrocinii S. Joseph habet Octavam, possuntne absque Indulto infra Octavam usurpari lectiones quae in supplemento ad Octavarium romanum specialiter concessae videntur ?

Dubium V. Quaenam lectiones recitari debent in II° et III° Nocturno infra Octavam Sacratissimi Rosarii, cum in Breviario non reperiantur communes lectiones pro Octavis B. Virginis Mariæ?

Dubium VI. Ex decret. 8 Junii 1709 in Bracharen. ad 3. diebus 6 et 7 infra Octavam Festi titularis Sanctissimae Trinitatis faciendum est Officium de die 2 et 3 infra Octavam Corporis Christi cum Commemoratione Trinitatis ; rubrica vero specialis Octavarii romani 8 die infra Octavam Sanctissimae Trinitatis, sic sonat : Si Festum Sanctissimae Trinitatis titulus est Ecclesiae, fit de Octava ejusdem cum Commemoratione Octavae Corporis Christi. Quaeritur cuinam ex duabus his sententiis adhaerendum sit.

Dubium VII. Quando concurrit dies Octava Sanctissimae Trinitatis cum sequenti Festo duplici 1ª. classis, debetne fieri Commemoratio Octavae praedictae.

Dubium VIII. Cum Festa S. Josephi et Immaculatae Conceptionis B. M. V. ad primum gradum inter solemnitates erecta sint, quaeritur an his diebus liceat celebrare Missam solemnem de requie praesente cadavere, uti fit Feŕ. 2ª et 3ª infra Octavam Paschae et Pentecostes.

Dubium IX. Ubi Festum S. Gabrielis Archangeli celebratur sub ritu duplici 1ªe classis, utpote Patroni vel Titularis Ecclesiae, debentne Vesperae fieri de eo cum Commemoratione sequentis S. Josephi , vel de S. Josepho cum Commemoratione praecedentis ?

Dubium X. In concurrentia Festi Sanctissimi Redemptoris cum Officio votivo Sanctissimi Sacramenti , debetne fieri Commemoratio praedicti Officii votivi in vesperis ?

Dubium XI. Ex rubricis Generalibus Missalis Tit. XVII N. 5 in Missis Feriarum, Adventus, etc., genuflectere debent omnes in Choro, dicto per celebrantem *Sanctus* usque ad *Pax Domini*. Quaeritur utrum haec rubrica intelligenda sit usque ad *Pax* inclusive vel exclusive.

Dubium XII. Quaeritur utrum in re-

citandis precibus, quae ex Decreto Sanctissimi D. N. Leonis Papae XIII. in fine cujuscumque Missae sine cantu flexis genibus dicendae sunt, celebrans ad Orationem assurgere debeat, prout fert regula generalis quoad Orationes.

Dubium XIII. In tota fere Dioecesi Lucionen., adest consuetudo canendi Missas, quae infra hebdomadam a diversis fidelibus petuntur, omittendo in Choro *Gloria* et Graduale vel Tractum, necnon Sequentiam vel *Credo*, si dicenda occurrant, ea ratione quod cantor unicus omnes Missae cantus difficillime solus peragere posset, populusque diuturnitatem Missae praesertim in diebus servilibus aegre sustineret. Quaeritur utrum praedictus modus canendi Missas servari possit, vel prout abusus eliminanda sit ejusmodi consuetudo.

Dubium XIV. Quaeritur utrum in Ecclesiis mere Parochialibus, ubi non adest obligatio Chori, vesperae quae ad devotionem populi diebus Dominicis et Festivis cantantur, conformes esse debeant officio diei ut in Breviario, vel desumi possint ex alio quolibet Officio, puta de Sanctissimo Sacramento, vel de B. M. V.

Sacra vero eadem Congregatio, ad relationem infrascripti secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, nimirum:

Ad I. *Negative.*

Ad II. Praefatio Nativitatis ut in die festo.

Ad III. Repetantur Lectiones diei festi.

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. Ut ad III.

Ad VI Servetur Decretum in Bracharen. citat.

Ad VII. Serventur rubricae de concurrentia.

Ad VIII. *Negative.*

Ad IX. Vesperae integrae faciendae de Sancto Gabrieli, attenta solemnitate ejusdem Festi, utpote Patroni seu Titularis Ecclesiæ, verum addita Commemoratione Sancti Josephi.

Ad X. *Negative.*

Ad XI. Inclusive usque ad *Pax Domini* per celebrantem.

Ad XII. Negative in casu, ut ex responso diei 28 Augusti 1884.

Ad XIII. Consuetudo, de qua in casu, veluti abusus eliminanda est.

Ad XIV. Licitum est in casu Vesperas de alio Officio cantare, dummodo ii, qui ad Horas Canonicas tenentur, privatim recitent illas de Officio occurrenti. Atque ita rescripsit, declaravit ac servari mandavit die 29 Decembris 1884.

D. *Card.* Bartolinius, S. R. C.
Praefectus

Laurentius Salvati, S. R.C.
Secretarius

Sacra Congregazione del S. Officio

I.

Lettera della S. C. del S. Officio al Cardinale Arcivescovo di Strigonia intorno alle condizioni pei matrimonii misti.

Eminentissime ac Revme Domine,

Quae ab Eminentia tua Rma, nomine etiam aliorum Episcoporum, exposita fuerunt de nova lege in isto Hungarico Regno sancita quoad religiosam institutionem et educationem prolis ex mixtis connubiis provenientis, Eminentissimorum una mecum Inquisitorum Generalium animum vehementer commoverunt. Probe enim intellexere tum praesentissimum fidei aeternaeque salutis discrimen, cui tot animae exinde objicerentur, tum graves angustias et detrimenta, quae parantur sacris Ecclesiae Catholicae ministris. Hinc Emi Patres optassent quidem quam maxime viam aliquam reperire, qua et fidei pericula amoveri, et simul Clerus catholicus ab imminenti vexatione subtrahi posset; verum, re mature perpensa, illud summopere urgendum eique instandum censuerunt, ut quod zelus sacerdotalis sacris Hungaricae Antistitibus jam suggesserat, nunc post latam hanc legem eo magis curetur totis viribus, ut fideles a mixtis nuptiis contrahendis avertantur, atque omnino deterreantur. Etenim ad remedium quod attinet ab Eminentia tua propositum, obtinendi nempe a S. Apost. Sede facultatem, qua vobis liceat cum sponso vel sponsa catholica in vetito mixtae religionis nupturientium dispensare, et benedictionem etiam nuptialem

impertiri in iis saltem ineundorum mixtorum matrimoniorum casibus in quibus ex recte cognita partis catholicae, imo utriusque sponsi mente et voluntatis dispositione sperari potest fore, ut catholica educatio pro posse tribuantur proli etiam illi, quae vi legis civilis haud catholice educanda foret, etiamsi sua forma sive baptismo hac intentione impertito, sive alio actu externo ad Ecclesiæ sinum non reciperetur; illud tale visum est Emis Patribus, ut ab eadem S. Apost. Sede nedum permitti, sed neque tolerari unquam possit. Profecto novit Eminentia tua, Ecclesiam nunquam permittere, imo neque permittere posse mixtarum nuptiarum celebrationem, nisi graves causæ canonicæ concurrant, et nisi opportunæ exhibeantur cautiones, quarum virtute a conjuge catholico amoveatur perversionis periculum, et provideatur catholicæ institutioni ac educationi prolis universæ. Quae quidem catholica doctrina a Summis Pontificibus sæpissime enunciata est et declarata in iis etiam concessionibus, in quibus illos indulgentiae se limites attigisse professi sunt, quos prætergredi nefas omnino sit. Ut alii Pontifices praetereantur, Pius VIII s. m. in litteris Aplicis ad Archiepiscopum Coloniensem ejusque suffraganeos die 25 mart. 1830 datis gravissime inculcat: « Nostis autem, Ven. fratres, ipsas omnes cautiones eo spectare, ut hac in re naturales divinaeque leges sartae tectae habeantur; quandoquidem exploratum est, catholicas personas, seu viros seu mulieres, quae nuptias cum acatholicis ita contrahunt, ut se aut futuram sobolem periculo perversionis temere committant, non modo canonicas violare sanctiones, sed directe etiam gravissimeque in naturalem atque divinam legem peccare. Atque exinde jam intelligitis, nos quoque gravissimi coram Deo et Ecclesia criminis reos fore, si circa nuptias hujusmodi istis in regionibus contrahendas illa a vobis aut a parochis vestrarum dioecesum fieri assentiremur, per quae si non verbis, factis tamen ipsis indiscriminatam approbarentur. » Quin etiam s. m. Gregorius XVI ad ipsos Hungariae Episcopos praedecessores vestros in litteris, quibus parem extremorum limitum indulgentiam ad istud Regnum extendit, idem omnino divinum jus asseruit de cautionibus in ipsa divina et naturali lege fundatis, in quam procul dubio gravissime peccat, quisquis se vel futuram sobolem perversionis periculo temere committit. Atque tandem jussu Pii IX s. m. ad omnes Archiepiscopos et Ordinarios die 15 nov. anni 1858 disertis verbis edictum est: « Quae quidem cautiones remitti seu dispensari numquam possunt, cum in ipsa naturali ac divina lege fundentur, quam Ecclesia et haec S. Sedes sartam tectamque tueri omni studio contendit, et contra quam sine ullo dubio gravissime peccant, qui promiscuis hisce nuptiis temere contrahendis se ac prolem exinde suscipiendam perversionis periculo committunt. » Secundum hanc doctrinam S. Aplica Sedes semper constanterque retinuit atque retinet, nullimode in vetito mixtae religionis fas esse dispensare, nisi singulis in casibus praeter causas canonicas simul concurrant tres conditiones sequentes, videlicet: 1. Ut partes, et praesertim haeretica, veras cautiones praestiterint, quibus se coram Ecclesia obligent ad ea, quae ab iisdem eadem Ecclesia exigit; inter quae praecipuum locum tenet catholica educatio universae omnino prolis absque ulla exceptione sive restrictione; 2. Ut superior ecclesiasticus moralem certitudinem habeat sive de cautionum sinceritate pro praesenti, sive de earumdem adimplemento pro futuro; 3. Ut cautionis exhibitio notoria sit, vel saltem talis esse possit ad omne scandalum removendum.

Quae cum ita sint, nulla ratione fieri potest, ut spes illa, quae unice in bona voluntatis contrahentium dispositione fundatur, verarum cautionum locum tenere valeat, tum quia reapse contrahentes nullam coram Ecclesia obligationem assumerent, tum quia haec spes in praesenti rerum conditione, prout ab Eminentia tua descripta est, non excludit, imo supponit prolem nascituram, quae sequitur sexum parentis haeretici, a ministro sectae baptizandam ac institutione eidem sectae adscribendam esse; quae res non solum totam rationem cautionum pro Ecclesia subverteret, sed cautionem constitueret pro haeresi. Ex his necessario consequitur, fas non esse in expositis rerum adjunctis benedictionem nuptialem impertiri. Si enim abs-

que consuetis cautionibus numquam licet super vetito mixtae religionis dispensare, multo minus licitum esse poterit sacro benedictionis ritu talia matrimonia honestare, quae juxta inconcussam Ecclesiae doctrinam legi non solum ecclesiasticae, sed naturali atque divinae omnino adversantur.

Quare Emi Patres, postquam declararunt valde commendandum esse istius Hungarici Regni Episcoporum zelum ob ea, quae circa gravissimum hoc argumentum jam ab ipsis acta sunt, sive Dei et Ecclesiae jura in publicis Regni Comitiis defendendo et propugnando, sive praesertim promovendo fidelium instructionem et inculcando sinceram Ecclesiæ doctrinam quoad mixta connubia; necessarium omnino judicarunt, ut Episcopi de dispensationibus super impedimento mixtae religionis requisiti, eas nullimode concedant, nisi prius a partibus et praesertim a parte heterodoxa consuetae cautiones exhibitae fuerint. Nam lex civilis prohibet quidem conjugi haeretico, ne filios respectivi sui sexus catholicae Ecclesiae baptizandos et educandos tradat, sed nullam eidem poenam comminatur, si prohibitioni contravenerit, adeoque pars haeretica nullam difficultatem habere poterit sive in praestandis requisitis cautionibus, sive in iis adimplendis. Tota difficultas se habet ex parte Parochorum, contra quos revera poena statuta fuit; sed pro spectata eorum religione dubitandum non est, quin poenas patienter potius sustinere parati sint, quam proprio officio et ministerio deesse. Quamobrem Parochis praecipiant, ne praetextu vitandi poenas a lege civili sancitas contra sacerdotes in Ecclesiae sinum recipientes eos, quos ipsa eadem civilis lex sectis haereticorum devovet, aliquem respuant sive a baptismo, sive a catholica educatione, sive a caeteris Sacramentis; quinimo iisdem Parochis imponant, ut invigilent, ac mediis opportunis et prudentibus satagant inducere parentes in mixto matrimonio viventes ad servandas et implendas promissiones datas. Si quando vero connubium sine cautionibus necessariis initum fuerit, non propterea conjugem catholicum negligant, sibique ac suo peccato relinquant, sed studeant eum ad poenitentiam adducere, ut suae obligationi quoad catholicam educationem prolis quantum potest satisfaciat: quod quandiu non praestiterit, aut saltem sincere promiserit, Sacramentis suscipiendis utique imparatus censeri debet; omnem denique deut operam, ne umquam accidat aliquem perire ex suorum ministrorum incuria et negligentia. Interea opportunum erit, ut Episcopi collatis prius inter se consiliis, concorditer ad Apostolicam Sedem recursum habeant, et ab instando ad regia comitia numquam cessent, ut rei catholicae in tam grave discrimen adductae efficaciter consulatur.

Haec Eme et Rme Dne, postulationi exhibitae respondenda censuerunt Emi Inquisitores Generales, quae eorum nomine caeteris Episcopis et Ordinariis istius Regni erunt ab Ema tua communicanda.

Interim quo par est obsequio ejusdem Emae tuae manus humillime deosculor.

Romae, ex S. Congreg. S. Officii die 21 Jul. 1880.

P. *Card.* Caterini, Praef.

II.

Circa la benedizione delle bandiere e la introduzione delle medesime nelle Chiese.

Avendo il Vescovo di Vicenza chiesto alla S. Congregazione del S. Officio: « Se si possano o meno benedire le bandiere delle diverse società laiche, o di mutuo soccorso, od operaie ecc., che vanno formandosi nella città e nella Diocesi; e se le medesime bandiere, in occasione di funzioni religiose o di funerali possano essere introdotte in chiesa, » la S. C. ha data la seguente risposta, che noi segnaliamo all'attenzione dei parroci e dei rettori di Chiese:

« Die 3 Octobris 1887.

« I. Circa benedictionem vexillorum— « Non esse benedicenda vexilla, nisi ea- « rum societatum, quarum statuta ab « auctoritate ecclesiastica adprobata fue- « rint, ab eaque aliquo modo depen- « deant, et aliquot religionis signum, « nullum autem emblema reprobandum « praeseferant.

« II. Quoad vexilla in Ecclesiam in- « troducenda — Non esse admittenda, « nisi vexilla Confraternitatum, et ea « quae benedicta fuerint uti supra ».

Segreteria de' Brevi

Indulgenze concesse per la fausta ricorrenza del giubileo sacerdotale di Sua Santità Leone PP.XIII.

LEONE PP. XIII.

A tutti i fedeli di Cristo, che leggeranno le presenti Lettere salute ed Apostolica Benedizione. Poichè il giorno primo del prossimo anno col favor di Dio celebreremo la solennità del Nostro Giubileo Sacerdotale, le genti tutte di ogni paese e le società d'ogni ordine, quasi un cuor solo e un'anima sola, esultano di allegrezza e per meravigliose maniere nella presente malagevolezza di tempi porgono a Noi per divino volere collocati su la eccelsa sede del Beatissimo Pietro, solenni testimonianze della loro fede, del loro amore, ossequio e plauso. Di tutto ciò per certo Ci riconosciamo debitori a Dio che ci consola nella Nostra tribolazione, e supplichiamo Lui del continuo a benedire propizio tutto il gregge cristiano, e a concedergli la pace e la concordia da lungo tempo desiderata.

Noi mossi da coteste ben note dimostrazioni di amore e di lodevole pietà, assecondando le istanze fatteci a tale intento, affinchè i figliuoli tutti dalla festa del Padre loro traggano per sè qualche vantaggio per acquistare più agevolmente la felicità eterna, giudicammo di volere dischiudere i tesori della Chiesa, dei quali Iddio affidò a Noi la dispensazione. Per la qual cosa appoggiati nella misericordia di Dio Onnipotente, e nell' Autorità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli suoi, a tutti e singoli Cristiani dell'uno e dell'altro sesso, che peregrineranno a Roma in occasione del nostro Giubileo Sacerdotale per dar pubblica e aperta testimonianza di pietà e d' ossequio in nome delle loro nazioni, e per rendere l'onore e l'ubbidienza dovuta all' Autorità suprema a Noi concessa da Dio, e a tutti parimenti i cristiani d'ambo i sessi, i quali seguano, accompagnino con la mente e col cuore i suddetti pellegrinaggi a Roma; e del pari a tutti e singoli coloro i quali diano opera in qualsivoglia modo al buono e felice esito di coteste pie peregrinazioni, se al giorno preciso del Nostro Giubileo Sacerdotale, cioè al primo giorno del venturo gennaio, premetteranno una novena con la recita della terza parte del SS. Rosario, e se ripeteranno la stessa novena entro il tempo stabilito per le udienze di cotesti pii pellegrinaggi, e veramente pentiti e confessati e cibati della Santa Comunione visiteranno la loro chiesa parrocchiale o qualsiasi altra o un pubblico oratorio, ed ivi innalzeranno pie preci al Signore per la concordia dei Principi cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori, e per la esaltazione di Santa Madre Chiesa, tanto nel giorno stesso della mentovata Nostra Solennità, quanto nel dì festivo che seguirà immediatamente la novena ripetuta ad arbitrio di ciascuno entro il tempo prefisso come sopra, concediamo nel Signore indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati.

Inoltre a tutti e singoli coloro che almeno contriti di cuore celebreranno le novene come sopra, in qualsivoglia giorno di esse abbiano ciò adempiuto, condoniamo nella consueta forma della Chiesa trecento giorni delle penitenze loro ingiunte o altrimenti dovute in qualsiasi modo. Le quali indulgenze tutte e singole, remissioni di peccati e condonazioni di penitenze concediamo che possano anche applicarsi alle anime ritenute nel Purgatorio, e vogliamo sieno concedute per questo solo anno. Non ostante qualsivoglia cosa in contrario. Vogliamo poi che ai transunti o copie anche stampate delle presenti Lettere, sottoscritte per mano di qualche pubblico Notaio, e munite del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti in tutto la stessa fede che presterebbesi a queste presenti se fossero esibite, o mostrate.

Dato in Roma presso S. Pietro, sotto l'Anello del Pescatore, il dì ottobre 1887, decimo anno del nostro Pontificato.

(L. † S.)

M. Card. Ledochowski.

ISTRUZIONI E DICHIARAZIONI

CIRCA IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

—

I.

Sacra Congregazione di Propaganda fide

(Continuaz.—V. pag. 179—183 di q. P.)

§. 3.

Se alla validità del Sacramento della Confermazione sia necessaria la prima imposizione delle mani e la commemorazione dei sette doni dello Spirito Santo.

6 Aug. 1840 — Dum quidam Missionarius (Indulto Apostolico confirmandi munitus) in eo erat ut Confirmationis sacramentum plurimis christianis administraret, territus est a Gentilibus in atrio adstantibus. Omissa proinde prima manuum impositione, lectaque praepropere oratione *Omnipotens* usque ad verba *de Coelis*, et neglecta commemoratione septem donorum, protulit formam: *Signo te* etc. Quaeritur an attenta Enc. Benedicti XIV *Ex quo primum*, (1) et scandalo quod oriretur si sub conditione illi Christiani iterum confirmarentur, tuta conscientia possint relinqui in bona fide?

S. C. de propaganda Fide respondit die 6. Aug. 1840: *Non esse repetendam Confirmationem sub conditione.*

§. 4.

Se alla validità di questo Sacramento sia necessario che il ministro straordinario faccia avvertire qual sia l'ordinario ministro e che a lui si è conceduta l'Apostolica facoltà.

Ex Litt. S. C. ad Vicar. Ap. Corae — 11 Sept. 1841 — De Confirmatione a Presbytero ex Apostolico Indulto collata, quamvis, ut narras, omissa quandoque fuerit monitio de Ministro huiusce Sacramenti, et de facultate extraordinaria Presbytero administrandi elargita, iuxta Instructionem S. C., nihilominus validum fuit Sacramentum. Moneas tamen Missionarios caeteroquin oportet servandam omnino esse Instructionem de qua sermo.— S. C. de Prop. Fide 11. septem. 1841.

---

(1) Ecco come parla il cit. Pontefice: « Apud Graecos nihil praescriptum legitur de impositione manuum in administrando Chrismatis Sacramento. Morinus in suo tractatu de *Confirmatione, cap.* 4. ita scribit: *Ut latini constantissime impositionem manuum unctioni coniunxerunt, sic Graeci non minus constanter alterum ab altero separarunt, solaque Chrismate in administratione istius Sacramenti usi sunt; manuum enim impositionis non meminerunt, nec recentia Euchologia, nec antiqua.* Hoc idem constanter asserit Goarius in *Euchologio, pag. 299, num, 28.* Renaudotius *in Opere de Perpetuitate Tom. 5, lib. 2, cap. 12*, testatur, a pluribus retro saeculis, nullum in Ecclesia Graeca reperiri vestigium impositionis manuum in conferendo Sacramento Confirmationis; suaeque assertiones Authores laudat recentiores Graecos sacra eruditione praestantes Simeonem Thessalonicensem, Gabrielem Philadelphium, Sirinum aliosque. Modernus scriptor Chardon in *Historia Sacramentorum lib. 1 cap. 1. de Confirmatione* contendit quidem prioribus saeculis in Ecclesia Graeca adhibitam fuisse manuum impositionem in conferendo Chrismatis sacramento, sed tamen ultro concedit, multis abhinc saeculis, nullum illius superesse vestigium. Denique dilectus Filius Ioseph Augustinus Orsi Ord. Praed. nunc temporis Palatii Nostri Apostolici Magister, in dissertatione Historico-Theologica, quam olim edidit de *Chrismate Confirmatorio*, compluribus monumentis erudite congestis, demonstrat materiam Sacramenti Confirmationis, non esse manuum impositionem, sed sacrum Unguentum. Nec ideo dici potest, id quod a nonnullis temere affirmatum fuit, non adesse in Ecclesia Graeca Sacramentum Confirmationis, propterea quod in ea impositio manuum deficiat. Alioquin id sequeretur, quod nemo sibi persuaserit, tot saeculorum decursu, in tam ampla Christiani orbis parte, atque in Ecclesia non minus doctrina, quam sanctitate illustri, defecisse Confirmationis Sacramentum, ut optime ad rem nostram pergit Goarius *loc. cit. At vero tam amplam et spatiosam tam eruditam et Apostolicarum Ecclesiasticarumque sanctiorum tenacem Christiani orbis portionem, adeo exquisitum Sacramentum respuisse, neglexisse, vel ignorasse, pauci, me quidem judice, dicere attentabunt.*

« Caput hoc injustae atque inopportunae dis-

II.

Sacra Congregazione de' Riti.

§ 1.

Circa i sacri arredi da usare nell' amministrazione della Cresima.

Scardonen—8 Aug. 1643—Episcopus Scardonensis sub dominio Turcarum existens, cum sine vitae periculo exercere (in originali deesse videtur verbum *non*) possit Sacramentum Chrismatis cum Mitra, supplicavit sibi concedi, ut sine illa chrismate uti possit.

Sacra Rituum Congregatio, attentis mandatis, censuit: *Gratiam petitam Episcopo Oratori pro eius conscientia esse concedendam, quoad fieri potest, in reliquis Pontificali Romano se conformet.*

Et relatione facta SSmo, Sanctitas Sua benigne annuit, die 8 Augusti 1643.

Bosnen — 18 Dec. 1647 — Episcopus Bosnen Turcarum imperio obnoxius, ne quoties Chrismatis Sacramentum administrat, imminenti vitae discrimini se committere teneatur, illud idem sine Mitra et Baculo exercendi facultatem supplex expostulavit.

Sacra Rituum Congregatio respondit: *Dummodo enarrata veritati nitantur, et in reliquo Pontificalis Romani leges serventur, Episcopo Oratori Sacrum sine Mitra et Baculo Pastorali Chrisma perficere conceditur.*

§ 2.

Intorno alle cerimonie per l'amministrazione della cresima.

Portugallien - Sub memoriali—15 Mai. 1745 — Porrecto S. R. C. suprascripto supplici libello ex parte Fr. Iosephi Mariae Episcopi Portugallensi pro declaratione Dubii, nempe:

Licuisse et licere in casu Episcopo Portugallensi observari facere caeremoniam can-

---

sensionis inter Latinam et Graecam Ecclesiam, originem traxit a controversiis, quae inter nostrates Theologos agitari solent. Disputant hi, utrum Apostoli Sacramentum Confirmationis ministraverint per manuum impositionem, an etiam Sacro Chrismate adhibito; et quidem, ut assolet, nonnulli affirmant, quod alii negant. Disceptatur etiam inter eos, an sola manuum impositio sit materia huius Sacramenti, nonnullis tenentibus, in ea dumtaxat consistere Sacramenti materiam; dum aliis malunt in Sacro Chrismate statuere materiam remotam Sacramenti, proxima vero in illius applicatione, quae fit cum signo Crucis ad Confirmandi frontem, iuxta illud quod legitur in Decreto pro Armenorum instructione ab Eugenio IV Pontifice edito: *Secundum Sacramentum est Confirmatio, cuius materia est chrisma, confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae, per Episcopum benedicto.* Ubi etiam Pontifex loquens de manuum impositione, quae ab Apostolis hoc Sacramentum ministrandis fiebat, ita subdit: *loco autem illius manus impositionis, datur in Ecclesia Confirmatio.* Alii denique impositionem manuum et Chrisma simul jungunt; dicentes tam illam, quam istud, materiam esse Sacramenti Confirmationis; sed illam aeque ac istud, materiam inadaequatam, quotiescumque seorsim considerentur; si autem simul jungantur, hunc, ajunt, in iisdem ita conjunctis materiam totalem Sacramenti consistere. Caeterum ipsam manuum impositionem alii putant eam esse protensionem manuum, quam facit Episcopus versus Confirmandos, sub initium sacrae actionis, dum priores recitat preces: alii eamdem agnoscunt in ipso ungendi actu, quo Episcopus signat frontem illius, quem confirmat; cum nequeat alicuius frons unguento liniri, nisi manus illius imponatur. Hae sunt controversiae, de quibus Theologi nostri disputant; et circa quas unicuique licet eam sequi partem quae magis ipsi placuerit. At nemini fas est asserere, in Ecclesia Graeca non adesse Sacramentum Confirmationis. Si quis enim hanc opinionem tueretur, huic manifeste obstaret vetus Orientalis disciplina, quam Apostolica Sedes optime perspectam habuit, nec unquam damnavit aut improbavit, iuxta quam in Graecorum Ritualibus libris nulla fit mentio de manuum impositione, tamquam materia adaequata, aut inadaequata Sacramenti Confirmationis. Quare ad evadendum huius difficultatis labyrinthum alio filo utendum est, quod quidem diligenter inquirendi non deerit; absque eo quod super propositione incerta, et nullibi definita, stabiliatur reprobatio alienae opinionis et sententiae, quae defensoribus orthodoxis non caret. »

delae accensae in confirmatione conferenda, utpote ab Ecclesia receptam Fidei protestativam, et meritoriam.

Et S. eadem C., audito prius voto unius ex Apostolicarum caeremoniarum Magistris, rescribendum censuit: *Licuisse et licere in casu.* Et ita etc. 15 maii. 1745.

Laurinen — 20 Sept. 1749 — Cum in rubricis de Sacramento Confirmationis dicatur: Adulti, seu alii maiores ponant pedem suum super pedem dexterum Patrini sui, quaeritur: 1. an sufficiat si patrinus ponat manum suam dexteram super humerum dexterum Confirmandi?

2. An Confirmandos tempore Confirmationis, quando Episcopus dicit: *N. Signo te signo Crucis etc.* praeter nomen suum Baptismale, possit aliud nomen Sancti sibi imponi curare?

S. R. C., audito prius voto unius ex Apostolicarum caeremoniis Magistris censuit rescribendum: Ad 1. Dubium: *Sufficere*, Ad 2. *Posse.* Et ita declaravit, die 20 Sept. 1749.

Grossetan—7 Mai. 1853 —Triplex signum crucis quod ab Episcopo confirmante fit super Confirmatum dum profert verba *In Nomine Patris,* fieri ne debet pollice super frontem Confirmati, aut manu simpliciter sine frontis contactu super personam Confirmati?

S. R. C. in Ordinariis Comitiis rescribendum censuit: *Iuxta Pontificale dum frontem Chrismate inungit dicere debet:* Signo te signo Crucis *signum super frontem ipsam pollice producens; quo facto manu extensa versus Confirmatum incipit:* In nomine Patris etc. *ter signum crucis efformans more solito.* Atque ita declaravit servarique mandavit, die 7 maii. 1853.

Conversanen — 13 Iul. 1883 — In administrando Confirmationis Sacramento debetne ab Episcopo simul et ab adstantibus recitari *Credo*, *Pater* et *Ave:* vel sufficit ut Episcopus patrinos moneat de obligatione docendi Confirmatos eas preces, uti praescribitur in Pontificali Romano?

S. R. C. rescribendum censuit: *Consuetudinem ea recitandi, utpote laudabilem, servandam.* Et ita rescripsit et declaravit die 13 iulii 1883. (*Monit. Eccl.* Vol. III. par. 2.ª pag. 93).

§ 3.

Se il Vescovo possa fare da Padrino insieme e da Ministro.

Policastren—14 Iun. 1873—Utrum in administratione Sacramenti Confirmationis Episcopus possit, sicut in Policastrensi Dioecesi Decessor facere consueverat, ministri et patrini partes uno eodemque tempore sustinere, dextera scilicet manu frontem Confirmandi sacro Chrismate signari ut Minister, ac sinistra Confirmandum ipsum tenere ut Patrinus?

S. R. C. rescribendum censuit: *Episcopus confirmans in casu officium Patrini gerat per Procuratorem*, die 14 iunii 1873.

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Doveri di un garante; e se questi possa fare una vendita finta per sottrarsi dalla garenzia.

3.° Caso Morale

Properzio garante di Catullo, vedendo che questi corre al fallimento, avverte i creditori perchè lo costringano in giudizio a soddisfare. I creditori trascurano, riputandosi ben garentiti da Properzio. Costui, per mettere in salvo i proprii averi, fa una finta vendita a Tibullo. Fallito intanto Catullo, i creditori non hanno come rivalersi in giudizio.

Si chiede:

---

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale, canonico e liturgico: Gambini sac. Francesco di Rapolano — Intino Can. Teol. Paolo di Cerignola—Limone Sac. Antonio di S. Arpino—Marchese Sac. Giuseppe e Sac. Antonino, fratelli, di Sciacca—Mariani P. Gaspare M. O. di Bottona—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Vio Sac. Silvio di Venezia.

Ai soli casi morale e liturgico: Falson P. Giovanni O. P. di Malta Vittoriosa — Nardella Can. Francesco di S. Gio. Rotondo.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il Sac. Silvio Vio di Venezia; pel premio del caso canonico, il P. Gaspare Mariani di Bettona; pel premio del caso liturgico, il medesimo Sac. Silvio Vio di Venezia.

1.° Quali sono i doveri di un garante?
2.° A che è tenuto Properzio?
3.° A che è tenuto Tibullo?

Al primo — La garenzia o fideiussione è un contratto, col quale una o più persone assumono in sè l'obbligo di pagare i debiti altrui, nel caso che il debitore non li paghi, il quale per altro riman sempre obbligato a soddisfare. Da ciò si ricava che il garante dee rispondere di tutta la obbligazione del debitore, col diritto però del regresso verso di costui. Ecco alcuni articoli della nostra legge italiana che regolano la natura di questo contratto:

« 1898. Quegli che si costituisce fideiussore per un obbligo, si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il creditore non vi soddisfaccia.

« 1899. La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

« Ciò non ostante può prestarsi la fideiussione per un'obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome nel caso della minore età.

« 1900. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere contratta sotto condizioni più gravi.

« Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno gravi.

« La fideiussione che eccede il debito, o che si contrae sotto condizioni più gravi, è valida soltanto sino alla misura dell'obbligazione principale.

« 1901. Ciascuno può rendersi fideiussore senz'ordine ed eziandio senza saputa di colui, pel quale si obbliga, e costituirsi fideiussore non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore di questo.

« 1902. La fideiussione non si presume, ma deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti, nei quali fu contratta.

« 1903. La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessorii del debito, e anche alle spese della prima domanda ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fideiussore. »

Con quali condizioni poi il fideiussore possa avere il regresso contro il debitore principale, e come si estingua la fideiussione, potrà desumersi dal medesimo codice civile, il quale nel Titolo XXI Cap. II e Cap. IV tratta di questo argomento.

Al secondo — Per conoscere a che sia tenuto Properzio, fa d'uopo esaminare s'egli potea fare la finta vendita in pregiudizio dei creditori di Catullo. E poichè la vendita è finta e non è valida per coscienza, occorre perciò vedere se per l'avviso fatto ai creditori, e riuscito inutile, egli sia pur disobbligato in coscienza della sua garenzia: nel caso affermativo egli nulla deve; non così nel negativo.

La legge dice: « Art. 1928. Il fideiussore anche in solido, è liberato, allorchè, per fatto del creditore, non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ipoteche e nei privilegi del creditore ».

Se adunque per colpa del creditore il garante trovisi costretto a non potersi valere dei suoi diritti contro il debitore, non più è tenuto alla garenzia. E colpa poi del creditore sarebbe il non rivolgersi a tempo proprio contro il debitore, aspettando che questi sia caduto in fallimento: in tal caso non avrebbe diritto di farsi indennizzare dal garante.

Potrebbe obbiettarsi che nell'art. 1919 del Codice italiano sta prescritto: « Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

« 1.° Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

« 2.° Quando il debitore sia fallito, o si trovi in istato di non solvenza;

« 3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto;

« 4.° Quando il debito sia divenuto esigibile, per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

« 5.° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela, o non vi fosse convenzione in condizione ».

Se perciò il garante può di per sè agire contro il debitore, per essere rilevato, alla scadenza del debito, e anche prima, qualora il debitore sia fallito o si trovi in istato

di non solvenza, a lui (garante) devesi imputare se perde il suo diritto sul debitore; e però in caso di fallimento dev'egli sempre indennizzare il creditore.

Rispondiamo che così sarebbe se il garante fosse obbligato di agire contro il debitore: quest'obbligo però l'ha egli? Qui trovasi il nodo della quistione; ma siamo a stretto rigor di giustizia e fa d'uopo ragionare con principii certi. Il garante s'è obbligato solo di pagare il debito, qualora il debitore non soddisfaccia: ond'è che il garante, non essendo debitore principale, ma sussidiario, ha diritto a pretendere che il principale sia prima escusso. Segue ciò dalla natura intima di questo contratto. Al debitore adunque il creditore deve rivolgersi in primo luogo, e potendo rivalersi, non deve recar molestia al fideiussore. Ma quando differisce notabilmente sino a che il debitore che prima poteva, trovisi poi caduto nella impotenza, di questa sua oscitanza, parrebbe ch'egli solo dovesse portarne la pena, non già il garante. Questa è pure la opinione del celebre Voet (in Pandect. lib. 46, tit. 1, n. 38), il quale insegna: « Liberatur autem hic fidejussor, si cum creditor tum debitorem principalem, tum pignora excutere potuisset, id neglexerit, in causa fuerit cur debitor principalis in deteriorem inciderit conditionem. Sibi imputet creditor si, dum potuit aliunde quam a fideiussore subsidiarie tantum obligato integrum creditum consequi, eousque principali debitori molestias inferre distulit, donec a facultatibus laberetur et pignora idonea esse desinerent. Hoc quippe casu licet salvum creditum non habeat, eum tamen id ex propria culpa proficiscatur, idem est ac si salvum illud haberet, cum quis damnum pati non dicatur cum damno causam dedit ».

È vero che la legge dice: « Art. 1908— Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza nei primi atti della causa contro di lui promossa ». Ma è vero altresì che nell'articolo precedente (1907) sta detto: « Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale *deve preventivamente essere escusso*, eccetto che il fideiussore abbia rinunziato al benefizio dell'escussione o siasi obbligato in solido col debitore ». Questi due articoli per verità sembrano contraddirsi, negando l'uno quello che afferma l'altro. In tal caso prevale sempre in coscienza quello ch'è più consono alla legge naturale; e la legge naturale in questa materia prescrive che « fideiussor regulariter non potest conveniri, nisi, facta excussione principalis debitoris, constet ipsum non esse solvendum » (Ligor. L. III, n. 912).

Dopo ciò apparisce chiaramente dimostrata la nostra risoluzione del secondo quesito. Se Properzio ha avvertito i creditori di Catullo quando già il credito era maturo, e questi escutendo allora il debitore potevano rivalersi della intera somma, Properzio a nella è tenuto, dovendo i creditori attribuire a se stessi la loro perdita. Se il credito non era maturo e i creditori potevano con opportune ipoteche mettere in salvo i loro diritti, neppure in tal caso Properzio è obbligato a garentirli, per la medesima ragione. Solo nel caso che non era dato ai creditori di tutelare i proprii diritti contro Catullo, ed han subito, senza loro colpa, delle perdite, di queste solo, secondo a noi sembra, deve rispondere Properzio.

Al terzo—La risposta al terzo quesito dipende da quella del secondo. Se Properzio nulla deve ai creditori di Catullo, Tibullo può stare in pace. Se Properzio deve, e Tibullo, conoscendo, stava in mala fede nell'atto della stipulazione, è tenuto in secondo luogo (in primo luogo Properzio) al risarcimento del danno cagionato, con la sua cooperazione, ai creditori. Se perciò in questo caso può legalmente dai fondi di Properzio, aggiudicati a lui, saldare il costui debito, ha diritto di farlo: se non può, dee risarcire del suo.

II.

Se le rendite delle prebende, le pensioni ecclesiastiche, e le pensioni governative dovute ai religiosi possano investirsi in Società di assicurazioni.

3° Caso Canonico

Vi ha una certa Società di assicurazione che anticipa dei grossi capitali contro la cessione o temporanea o vitalizia di annuali

proventi. Conosciuto ciò, Sergio beneficiato assicura così le rendite della sua prebenda, Bacco prete pensionario ecclesiastico, e Apuleio ex frate pensionario governativo, assicurano similmente le lor pensioni.

Si chiede: Che è da dire di Sergio, di Bacco e di Apuleio?

Per ben risolvere il quesito, fa d'uopo dire alcun che sulla locazione dei frutti ecclesiastici, se e per qual diritto sia vietata.

a) Il Tridentino (*Sess. XXV. Cap. 11 de ref.*), lamentando l'abuso di locare i beni delle Chiese in pregiudizio dei successori, dichiara irrite siffatte locazioni, oltre la vita dell'investito: « Magnam Ecclesiis perniciem afferre solet, cum earum bona, repraesentata pecunia, in successorum praeiudicium aliis locantur. Omnes igitur hae locationes, si anticipatis solutionibus fiant, nullatenus in praeiudicium successorum validae intelligantur, quocumque indulto aut privilegio non obstante; nec huiusmodi locationes in Romana Curia, vel extra eam confirmentur ».

b) Benedetto XIV inoltre, nella Costit. *Universalis Ecclesiae IV Kal. Sept. 1741*, vieta e dichiara nulle le locazioni dei frutti beneficiali che si facciano per tutta la vita dall'investito o *ad longum tempus*, comminando la scomunica contro i trasgressori: « Omnibus clericis quacumque dignitate, praeminentia, honore et privilegio insignitis interdicimus et prohibemus, ne in posterum audeant sub nomine alienandi utilitatem et commodum percipiendi fructus, vel alio quovis titulo, praetextu et colore vendere ac distrahere suorum respective beneficiorum redditus et proventus, vel ad vitam vel ad longum tempus, recepta ab emptore, per unam vel plures solutiones, pecuniarum quantitate, quam ipsi beneficiati per eiusdem temporis, vel vitae spatium probabiliter consequi potuissent, sub poena excommunicationis et nullitatis actus ».

c) In quanto alle pensioni ecclesiastiche v'ha un decreto di Gregorio XVI emanato il dì 12 Marzo 1840 per organo della S. C. de' Vescovi e Regolari, che vieta di locarsi tali pensioni o a tempo determinato, o per tutta la vita. Riproduciamo integralmente siffatto decreto assai poco conosciuto: « Cum ad SSmum D. N. certo relatum fuerit, complures ex iis, qui pensiones ex Apostolicae Sedis benignitate super ecclesiastica beneficia sunt adepti, pacisci statis conditionibus cum eo, qui certam pecuniae summam numeraverit, ut deinceps vel ad tempus, vel ad vitae ipsorum exitum libere easdem, praestitutis temporibus, a beneficiario percipiat, cumque pactiones huiusmodi pro contrahentium arbitratu licentius conciliatae indecorum quoddam de iis commercium inducere videantur, quod fideli populo admiratione quandoque est, viamque sternant forensibus actionibus, quae non sine ecclesiasticae rei dedecore publice instituuntur, atque illud praeterea, ut plurimum, inferant damni, ut brevi insumantur, quae in totius vitae commodum liberalitas Pontificum impertiverat; eadem Sanctitas Sua pro ea qua praestat, impensissima sollicitudine ad haec aliaque id genus mala ex libero earum conventione usu gliscentia praecavenda, de Apostolicae potestatis plenitudine districte mandavit ne in posterum liceat memoratos contractus, quibus unica etiam, quam dicunt, commoditas pensionis percipiendae in alium transferatur, quovis cessionis, translationis, alienationis titulo de pensionibus ecclesiasticis conficere, nisi habito prius, hac de re, speciali Apostolico beneplacito. Hoc porro decretum per Congregationem negotiis et consultationibus EE. et RR. propositam edi et in eiusdem notis servari, illudque executioni per eos, ad quos spectat, mandari iussit. Contrariis quibuscumque etc. Datum ex S. C. Ep. et Reg. hac die 12 Mart. 1840 ».

Da' prefati documenti vuolsi dunque raccogliere ch'è vietata la locazione dei frutti di un beneficio 1.° oltre la vita dell'investito in pregiudizio del successore, 2.° per l'intera vita del medesimo investito, 3.° per lungo tempo cioè *ultra triennium*: e ciò sotto pena di nullità e di scomunica *ferendae sententiae*. È parimenti vietata, ma senza alcuna pena, la locazione di qualsivoglia pensione ecclesiastica, così *ad vitam*, come *ad tempus* senza il beneplacito Apostolico.

Che è da dire intanto della locazione delle rendite di un beneficio *ad breve tempus?*

È lecito tal contratto senza la venia Apostolica? Volendo stare ai citati documenti, è chiaro che sì; giacchè in questi chiaramente si determinano i sopradetti casi e non altri, e qui stiamo *in odiosis* e fa d'uopo *di stretta interpretazione*. (1)

Una non lieve obbiezione potrebbe opporcisi desunta dalla estravagante *Ambitiosae* di Paolo II. La quale punisce di scomunica *latae sententiae*, conservata dalla Costituz. *Apostolicae Sedis*, tutti coloro che alienano cose, beni e diritti di chiese e di sacri ministri, senza le debite solennità, principalissima delle quali si è la venia pontificia. E fra le specie di alienazioni vi si comprende pure la locazione *ultra triennium*. È vero che i beni che *servando servari non possunt* non vanno compresi in tal divieto; ma è vero altresì che il diritto alle annue rendite, o vitalizio o temporaneo, è agguagliato dai canonisti ai beni immobili, su cui si estende la proibizione di questa legge. Si ascolti il Reiffenstuel (L. III, Tit. XIII, § I, n. II): « His (rebus immobilibus) adde census, seu annuos redditus, ut habetur in *Clem. Exivi* § *Cumque annui de Verb. signif.* ibi: *Cumque annui redditus inter immobilia censeantur a iure.* Concordat textus notabilis *in Authent. De non alienandis etc.* § *Vult enim illa, Collat. 2.* ubi inter alia *Civiles annonae* (scilicet, redditus a Fisco percipiendi singulis annis, ut explicat Glossa ibidem) *inter immobilia* dicuntur esse *numerandae*». E la ragione giuridica, secondo a noi sembra, si è che altro sono i frutti già percepiti, altro quelli da percepire: sui primi si ha già il possesso, e, destinati ad usarne pei proprii bisogni sono beni mobili; sopra i secondi non si ha il possesso, ma solo il diritto, il quale non è *usu consumptibile*, ed è sempre annoverato fra i beni immobili.

Or ecco l'obbiezione: Se le annue rendite vanno annoverate fra i beni immobili, il beneficiario non può locarle *ultra triennium* senza incorrere la scomunica maggiore di questa costituzione Paolina: non è vero dunque che v'ha la scomunica solo *ferendae sententiae*, contro di esso.

Non ha dubbio che difficoltà siffatta ha molta apparenza di verità. Ma si consideri qual diritto intende tutelare la Costituzione Paolina. E innanzi tutto si ponderino le sue parole: « Ambitiosae cupiditati illorum praecipue, qui divinis et humanis affectati, damnatione postposita, immobilia et pretiosa mobilia Deo dicata, et quibus ecclesiae, monasteria et pia loca reguntur, illustranturque et eorum ministri sibi alimoniam vindicant, profanis usibus applicare aut cum maximo illorum ac divini cultus detrimento exquisitis mediis usurpare praesumunt, occurrere cupientes etc. » Chi non vede che qui si vuol tutelare non il dirit-

---

(1) Fa meraviglia come nel Ferraris (v. *Locatio, addit. ex aliena manu n.88)*, dopo essersi citato il Tridentino e la costit. *Universalis Ecclesiae* di Bened. XIV, si legga: « Extra hos casus, opinio non vulgarium doctorum est, quod ad *longum tempus, imo ad vitam*, locari sine solemnitatibus a beneficiario possint fructus ad se spectantes, propterea quod sacri canones, prohibendo alienationem bonorum ecclesiastirum, prospicere intellexerunt indemnitati ecclesiarum dumtaxat, non item rectorum earumdem.... Accedit quod eo ipso quod prohibita est fructuum, de quibus disseritur, anticipatis solutionibus, in praeiudicium successoris, et recepta unica vice mercede, hisce exceptis duobus casibus, dici debet permissa, cum alias frustra caderet prohibitio super mox dictis duobus casibus ».

Fa meraviglia, ripetiamo, che, dopo la cit. Costit. di Benedetto XIV si possa dir lecita la locazione dei frutti del beneficio *ad longum tempus* ed anche *ad vitam*, quando il medesimo Pontefice l'ha vietata formalmente e sotto pena di scomunica. Fa pur meraviglia il sentire che tal divieto è solo per provvedere alla indennità delle Chiese, non al bene degl'investiti, quando Benedetto XIV nella cit. Costituzione ha detto espressamente ch'egli intendeva por freno agli abusi dei beneficiati i quali per simiglianti contratti riducenti allo stato da potersi paragonare allo sciagurato figliuol prodigo dell'Evangelo di cui si legge: « cum substantiam suam a Patre recepisset, totam statim consumpsisse luxuriose vivendo, et deinde facta fame valida coactum esse vivere de siliquis immundorum animalium ». Ed aggiunge la enumerazione di altre conseguenze tristissime, le quali non riguardano le Chiese ma i beneficiati solamente.

to proprio dell' alienante, ma quello delle chiese, dei monasteri e dei luoghi pii? Altro è dunque alienare un diritto proprio, altro un diritto altrui. Le rendite delle chiese e degli altri luoghi pii chi volesse locarle *ultra triennium*, cadrebbe senz'altro sotto questo divieto e sotto questa censura, non così chi volesse locare le rendite del proprio beneficio. Ognuno è libero di cedere ad altri le sue ragioni, se pur una legge speciale espressamente non lo divieti. Ma la Costituzione Paolina non parla punto di ciò. — Di qui è che la Costituzione sopra cit. *Universalis Ecclesiae* di Benedetto XIV la quale espressamente interdice l' alienazione di questo diritto non fa per nulla menzione della estravagante *Ambitiosae*, nè della censura da questa inflitta, la quale se avesse contemplato quel caso, non sarebbe sfuggita all' accorta considerazione di quel dottissimo Pontefice.

Di questa opinione sembra esser pure l'autore delle addizioni *ex aliena manu* che si leggono nel Ferraris v. *Locatio* n. 84: « Si fructus non ad rectorem ecclesiae, sed ad ipsam ecclesiam pertineant, ut solent esse fructus destinati in fabricam ecclesiae, prohibita sine solemnitatibus est eorum locatio ad longum tempus non secus ac locatio bonorum ecclesiasticorum pariter ad longum tempus: Clement. *De reb. eccles. non alienand.* Si autem fructus pertineant ad rectorem, indubitanter prohibita est eorum locatio anticipatis solutionibus in praejudicium successoris ex Conc. Trid. sess. XXV, cap. 11 *de refor.* etc. »

Possiamo adunque conchiudere che il beneficiato il quale colloca in società di assicurazione senza venia pontificia le rendite *ad longum tempus o ad vitam* è soggetto alla scomunica solo *ferendae sententiae* di Bened. XIV, a differenza di chi faccia lo stesso delle rendite della propria Chiesa o del Convento, il quale coglie la scomunica dell'Estravagante Paolina.

Premesse le quali teoriche, possiamo facilmente rispondere ai quesiti del nostro caso.

Diciamo adunque che Sergio beneficiato malamente opera con assicurare le rendite del suo beneficio a vita o per lungo tempo. Potrebbe solo assicurarle a tempo breve *infra triennium*. Non coglierebbe però *ipso facto* la scomunica, la quale è *ferendae sententiae*.

Neppur Bacco pensionario ecclesiastico poteva assicurare la sua pensione, senza la venia pontificia, essendo ciò vietato, come s'è visto, da Gregorio XVI. Per averla però assicurata, non ha colto nè può cogliere censura alcuna. Il cit. decreto non distingue *ad longum* o *ad breve tempus:* ma pensiamo che assicurare la pensione *ad breve tempus*, sarebbe parvità di materia.

Ma che è da dire di Apulelio ex frate, con pensione governativa? Può almeno costui assicurare il suo reddito vitalizio? Abbiamo dimostrato (q. P. pag. 160) che le pensioni governative, dovute ai regolari, non debbono considerarsi come ecclesiastiche. Strettamente perciò parlando, non sarebbe vietata l'assicurazione di tal provento. Ma ciò che non vieta espressamente il diritto, vieta la prudenza, la carità e sopratutto il voto fatto di povertà che persevera anche dopo la secolarizzazione e che interdice qualsivoglia affetto verso i beni temporali. Laddove poi sia salvo tutto ciò, e vi sia una giusta e ragionevole causa, non sapremmo condannare Apulejo pel contratto di assicurazione che ha compiuto, o che intende di compiere, massime dopo esserne consigliato con chi di ragione.

III.

Se la grave infermità, e il dovere di compiere il precetto pasquale, scusino dal digiuno naturale per la Comunione.

3°. Caso Liturgico

Marziale parroco, nella solenne Comunione pasquale che, in un giorno stabilito, suole amministrare a tutti gl'infermi della sua parrocchia, non bada se questi han rotto o pur no il digiuno naturale, opinando, la loro infermità, e il dovere di compiere il precetto, essere valevoli ragioni per dissobbligarli dal digiuno.

Si chiede: Che è da dire della opinione e della condotta di Marziale?

Antichissima e generale è la legge della Chiesa che obbliga i fedeli ad accostarsi af-

fatto digiuni alla S. Comunione; e questa legge è così grave che non ammette parvità di materia, sì per riguardo al tempo (dal tocco della mezza notte fin dopo la comunione) come in rispetto alla quantità del cibo. Benchè non per comando divino, giacchè Gesù Cristo *coenantibus illis* amministrò la S. Comunione agli Apostoli, pur siffatta legge si ha come d'istituzione apostolica: certo nel IV secolo S. Agostino scriveva (Epist. 54, al. 118, n. 8) tal digiuno « per universum orbem servari ».

Di qui è che la Chiesa diligentemente ha conservata questa legge e con rigore n' esige lo adempimento, tranne il caso di articolo o pericolo di morte, nel quale, prevalendo il precetto divino del S. Viatico, si concede anche ai non digiuni la SS. Eucaristia.

Ma, oltre di questo caso, non si potrà mai più amministrar la S. Comunione a chi non sia digiuno? Un infermo, che sia costretto a gemere nel suo letto per lungo tempo, e non possa reggere senza pigliar qualche cibo o qualche medicina, non lo si potrà mai confortare con la S. Eucaristia, neppure per l'adempimento del precetto pasquale? Ecco una gran quistione molto dibattuta fra i teologi.

Il Rituale Romano, dopo aver detto che il Viatico può darsi anche ai non digiuni nel pericolo di morte, prescrive (De Comm. §.VI): « Caeteris autem infirmis qui ob devotionem in aegritudine communicant, danda est Eucharistia ante omnem cibum et potum, non aliter ac caeteris fidelibus, quibus, nec etiam per modum medicinae ante aliquid sumere licet ».

Dietro siffatta prescrizione, la maggior parte de' teologi si accordano con dire che non basta la sola ragione dell' infermità, perchè al non digiuno possa amministrarsi la S. Eucaristia. Ecco come parla il Reuter (De Euch. n. 176): « Praecipit quidem *Rituale Rom.* ut infirmi ex devotione sint ieiuni, non minus ac caeteri; sed intelligitur de iis qui non infirmantur ad mortem. De caetero non licet solo aegritudinis titulo communicare sine ieiunio ».

Abbiamo detto *la sola ragione d'infermità;* giacchè se la infermità fosse non ordinaria, ma *pericolosa,* e l'infermo non potesse rimaner digiuno, lecitamente allora gli si amministrerebbe la SS. Eucaristia. Nè una volta sola, insegna il Lehmkul (T. II, n. 161); ma, durante il pericolo, quante volte la si desidera, può e deve concedersi: « Neque solum unica vice, sed, durante periculo, toties quoties devotio et dispositio poenitentis hoc suadet, S. Communio eodem modo repeti potest, ieiunio neglecto ». E dopo aver confortata questa opinione coll'autorità di S. Alfonso (VI, 285) e di Benedetto XIV (*de Syn. Dioec.* l. 7 c. 12, n. 5), il quale dice meritevole di punizione il sacerdote che ricusa la S. Comunione all'infermo il quale più volte la desidera, aggiunge: « Neque quod aegrotus, quum sanus erat S. Communionem non tam frequenter sumpsit, ratio est cur etiam nunc, modo satis dispositus sit, raro ad eam admittatur ».

Non è perciò necessario che l'infermo sia ridotto al vero articolo di morte, quando cioè sia prossima la sua fine, bastando la sola malattia pericolosa benchè diuturna. Vero è che i teologi vogliono in tal caso che si osservi, per quanto si possa, il digiuno; ma sono facili a condonarlo per qualsivoglia ragionevole incomodo, sia dell'infermo, sia di coloro che lo assistono, sia puranco del sacerdote ministrante: « Verum, dice il cit. Lehmkul (l.c.), quodlibet incommodum rationabile sive ipsius aegroti, sive eorum qui inserviunt, sive sacerdotis, ratio est cur observatio ieiunii negligi possit ».

Ove poi la infermità sia non *pericolosa*, ma solo *diuturna,* (1) tutti, tranne forse pochissimi, sono di avviso che per questa sola ragione non si possa dare la S. Comunione ai non digiuni: « Si autem morbus

(1) Lo Scavini (T. III, n. 254) a tal proposito dice: " Sunt qui negant hunc casum dari posse: « Non può darsi il caso che la malattia sia « lunga e non pericolosa, perchè tutti i me« dici convengono che una infermità estesa « involge sempre pericolo » (Careno, *Delle regole* ecc., esame XXVI); et revera videmus plures chronicos subito et ex improviso morte occumbere ». — Sembra però che questa regola debba interpretarsi *cum grano salis.*

diuturnus quidem, sed nullatenus lethalis est, S. Eucharistia non ieiuno dari nequit, etsi aegrotus sine cibo manere non potest » (Lehmk. *l. c.*). Molti però aggiungono che se tal ragione non basta per frangere il digiuno, basta a far sì che la SS. Eucaristia si amministri immediatamente dopo la mezza notte. Imperocchè la legge di non comunicare i fedeli nelle ore della notte, non è così grave come quella del digiuno, e non si può supporre che la Chiesa, pia madre, voglia piuttosto l'adempimento di quella legge, anzichè il conforto e l'aiuto dell'infermo colla SS. Eucaristia. Così il Lemhkul cit., il Marc (P. III, Tr. IV Diss. I, §1), il Müller (L. III, T. II, § 99, n. 2), lo Scavini (T. III, n. 254), il Gury (T. II, n. 334). Puossi pure ottenersene la dispensa pontificia; ma questa ben difficilmente si accorda, come insegnano i Dottori. La S. Sede ne dispensò talvolta qualche Re o qualche principe per alte ragioni, come riferisce Benedetto XIV.

Ma che deve dirsi laddove si tratti del precetto pasquale? Non sarebbe questa una causa giusta e ragionevole perchè, non potendo l'infermo mantenersi digiuno, possa ricevere la SS. Eucaristia?

Anche qui i citati teologi tengon duro, dicendo non essere finalmente il precetto dell'annua comunione così grave da dover prevalere all'altro del digiuno naturale, bastando la sola confessione e il desiderio vivissimo della Comunione per riconciliare il peccatore con Dio e per ornare l'anima di lui della divina grazia. « Sacramentum Eucharistiae, dice il Gury (*Casus l. c.*), sicut est maioris dignitatis, ita est minoris necessitatis; et supponitur praeceptum divinum non obligare ubi infirmus in morbo non periculoso comunicare non potest nisi violato ieiunio, tum ob reverentiam tanto Sacramento debitam, tum ob alia incommoda quae facile possunt suboriri. Innumeri enim reperiuntur infirmi qui, necessitate allegata, non ieiuni communicare vellent ».

In tal caso consigliano o il ricorso al Papa per ottenerne dispensa, ovvero la comunione notturna, la quale oggimai, secondo il Gury (Comp. T.II, n, 334) non v'è dubbio veruno che in tal caso difficile possa farsi: « Videtur vero tunc (nella malattia diuturna) adesse ratio sufficiens cur interdum Eucharistia post mediam noctem infirmo administrari possit. Et quidem iuxta doctissimos Theologos Romae interrogatos, nullum dubium est quoad casum Communionis annuae seu Paschalis quae non mero iure ecclesiastico, sed etiam divino praecipitur, quia divinum mandatum humano praestantius est ».

Ma se la comunione notturna non possa aver luogo, dovrassi rimanere l'infermo assolutamente privo del gran beneficio di tal Sacramento? Sembraci che qui si possa stare al parere de' Teologi anch'essi di molto credito, i quali permettono agl'infermi, per vera impotenza non digiuni, la Comunione pasquale; per la ragione che il precetto dell'annua comunione non è solo ecclesiastico, ma probabilmente pure divino, e perchè il Rituale (l. c.) parlando de' non digiuni, cui devesi negar la comunione, nomina solo gl'infermi che la chiedono per divozione, non quelli che per soddisfare all'annuo precetto. Di tal parere sono l'Elbel (n. 90) e il Toledo (ap. Croix n. 574) fra gli antichi, e fra i recenti il d'Annibale (T. III, n. 290) e il Berardi (Praxis, n. 769, c). Ecco come parla il d'Annibale: « Laicis autem non ieiunis licet communicare infirmis tantum, et tantum ad satisfaciendum praeceptum paschale, et in periculo mortis ». Il Berardi poi crede ciò lecito, sull'autorità di Elbel cit., anche talune altre volte nell'anno, dicendo: « Quod enim nimis durum esset integro anno huiusmodi infirmos Eucharistia privare, et aliunde scandalum non sequitur aut facile declinatur, idque passim (ut audio) speciatim in Monasteriis in praxim deducitur ».

Dopo tuttociò, discendendo al nostro caso, non sembra del tutto regolare la condotta di Marziale. Questi nel giorno della solenne e generale comunione degl'infermi, non curandosi di conoscere se tutti osservano il digiuno naturale, a tutti amministra la SS. Eucaristia. Sarebbe stato suo dovere ispezionar prima diligentemente se tutti poteano mantenersi digiuni; e nel caso negativo, vedere se, anticipando, anche di not-

te tempo, la comunione agl'impotenti, questi fossero in grado di riceverla. Facea d'uopo considerare altresì se in alcuno di questi fosse speranza di non lontana miglioria, nel quale caso potrebbesi differire la Comunione ad altro giorno durante il tempo del precetto. Solo nel caso che in nessun altro modo si potesse salvare l'adempimento del digiuno naturale, potrebbe il nostro parroco avvalersi della più benigna sentenza, amministrando a tutti la SS. Eucaristia.

PROPOSTA DI CASI

5°. Caso Morale

Luciano parroco non suol predicare nei mesi estivi, sì per lo scarsissimo numero degli uditori, occupati per lo più nelle faccende campestri, e sì perchè così porta la inveterata consuetudine di quei luoghi.

Si chiede:

1° A che è tenuto il parroco circa la predicazione?

2° Sono valide le ragioni di Luciano?

5°. Caso Canonico

Sisto sacerdote prende in fitto un fondo rustico per venti anni, con intenzione di applicarne il lucro a vantaggio di un'opera pia. Imbattutosi intanto in Plauto confessore, questi lo rimprovera con dirgli che la condizione dei fondi è proibita ai chierici come il negozio, e che perciò egli è incorso già nelle censure.

Si chiede:

1°. È proibito ai chierici il prendere in fitto dei fondi altrui?

2°. È proibito ciò sotto censura?

3°. Che è da dire, nel caso, di Sisto e di Plauto?

5°. Caso Liturgico

Marco parroco fa l'officio e celebra la messa del Titolare della sua parrocchia col rito doppio di 1ª classe e coll'ottava. Giorgio, padre spirituale di una confraternita, fa lo stesso pel titolare del suo Oratorio, Martino, rettore del Seminario del suo istituto.—Silvestro intanto rimprovera tutti e tre, per la ragione che queste chiese non sono consacrate.

Si chiede:

1°. Che differenza corre tra le feste del Titolare, della Dedicazione e del Patrono?

2°. Con qual rito devono celebrarsi?

3°. Chi è tenuto a celebrarle?

4°. Che è da dire se le chiese o le cappelle non sono consacrate?

5°. Che deve giudicarsi delle persone del nostro caso?

BIBLIOGRAFIA

CAPECELATRO ALFONSO— La Vita del P. Lodovico da Casoria scritta dal Cardinale Alfonso Capecelatro Arcivescovo di Capua—Napoli—Tipografia editrice degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei, 1887.

Annunziammo nel fascicolo del passato Ottobre la pubblicazione di questa novella opera dell'Eminentissimo Autore, con promessa che saremmo tornati a parlarne con maggior precisione e più diffusamente. Ripreso nelle mani il prezioso volume, e rilettolo con grande avidità, ci ha assaliti il pentimento d'esserci così alla leggiera compromessi co' nostri lettori. Perchè la natura dei fatti quivi così ampiamente e lucidamente narrati; le considerazioni, i giudizii, gli ammaestramenti, ricchi di sapienza e di carità, che vi si trovano sparsi; e, poi, quell'aria soave di pace e di bellezza, che spira da tutte e da ciascuna di quelle pagine, sono tali, sono tante, che tu non sai quale mettere da banda e quale rilevare; od a volerle noverar tutte, riesci a scrivere non più una recensione, ma a ricopiare per intero il grosso e bellissimo volume di 680 pagine in 8.° grande.

Veramente il soggetto, così vario e complesso in se medesimo, era pure affascinante e bellissimo, e molto confacente all'ingegno, alla pietà, alla penna cotanto esercitata dell'illustre Autore. Giacchè il P. Lodovico non fu semplicemente un santo e austero frate, che, chiuso nel silenzio della cella, o ristretto nell'ambito di un convento, attendesse ivi a macerare il corpo, ed a perfezionare lo spirito. Anche da questo riguardo solo, lo scrivere di lui non sarebbe stato facile per tutti; e sarebbe stato mestieri che il Biografo intendesse e fosse adusato pur egli, a quelle superne ascensioni dell'anima.

Ma il P. Lodovico fu contemplativo, sì, ma uomo anche di grande e varia azione. Il P. Lodovico bene fu detto il S. Francesco del secolo XIX; val dire, che se da quell' inclito e mirabile suo Patriarca egli ricopiò perfettamente l'amore alla povertà

altissima, la semplicità come d'una colomba, la poesia, la fede, la letizia, l'entusiasmo per ogni cosa bella, buona e santa; ritrasse ancora da S. Vincenzo de' Paoli il fervore della carità per qualunque miseria, corporale e morale, del prossimo; e dal dolcissimo S. Filippo Neri la mitezza ed il gentile amore per l'arte cristiana, per la musica soprattutto. Epperò un umilissimo frate, che non ha mezzi, non ha nome, non ha neppure l'apparente corredo d'una vasta coltura, ispirato solo da una fede viva nella Provvidenza, animato da un grande fervore di bene, in un periodo non lungo di anni, attraverso a contrasti e dolori d'ogni sorta, lo si vede creare, moltiplicare, intrecciare opere di tante e sì svariate maniere, da rimanerne stupiti. Orfani e accattoncelli, sordomuti e ciechi, fanciulli scrofolosi e vecchi marinai, Sacerdoti poveri e malati, trovano tutti il conforto tra le sue braccia amorose. Ed egli apre scuole e convitti, officine di arti e di mestieri; leva Chiese e monumenti; le sue tende di carità moltiplica e pianta in molte città d'Italia; si circonda di figli e di figlie. Ha la certezza che questi continueranno ed allargheranno sempre più le opere sue. E non è tutto. Reputando più gravi le infermità dello spirito, che non quelle del corpo, ed atterrito egli dal dilagare della miscredenza dopo il 1860, pensa ancora a radunare in Napoli il fiore degl'ingegni cattolici di tutta Italia, a fine di smascherare gli errori e rilevare le bellezze e le armonie della scienza cattolica. E, infine, il suo pensiero, acceso della carità di G. C., non sapendo circoscrivere ai soli miseri che s'è raccolti dattorno, lo volge più lontano, alla redenzione dell'Africa. Erede anche in questo degli amori del suo S. Francesco, gli balena, come sempre, improvviso nella mente il modo onde compire il gran disegno, e lo scolpisce con una sentenza, diventata oramai celebre: *l'Africa dee convertire l'Africa.* Di qui l'opera sua dei *Moretti* e delle *Morette*, che gli costò tante fatiche e tanti dolori, e che, a malgrado non siasi mostrata ancora tanto feconda, rimarrà certo tra le più ardite, le più immortali e più sante delle opere, da lui tentate.

Ora il tempo, in cui gran parte di queste opere o sorsero, o si perfezionarono, non fu certo il più propizio ad esse, anzi fu grandemente avverso. Ma usa sempre così la Provvidenza, che veglia sulla Chiesa e dirige il mondo: suscita gli Eroi dove e quando maggiore è la fiacchezza; manda Angioli di carità dove più grandi son le miserie. Dovette per queste opere il P. Lodovico meditare e pregare nel silenzio della cella le lunghe notti, e il giorno movere di qua e di là e avvolgersi in mezzo agli uomini. Non v'ebbe più ordine di persone cui egli non avvicinasse: Papi e Re, Sacerdoti e Vescovi, Principi e Borghesi, Deputati e Senatori, uomini e donne, credenti e scredenti, scienziati ed uomini di cuore. E trovò adito, simpatia, riverenza, beneficenze, aiuti, dapertutto. Cosicchè scrivere la Vita del P. Lodovico, importa scrivere non di lui solamente, ma della vita civile e religiosa degli ultimi quarant'anni passati. Importa descrivere l'opera di un nuovo, molteplice e vario apostolato, esercitato in tempi di agitazioni grandissime e di ire, da un figlio di quella Chiesa Cattolica, che credono sia chiuso per lei il ciclo de' miracoli e la giudicano morta, ma che rinnova sotto gli stessi occhi nostri gli antichi miracoli, e si afferma sempre più viva ed immortale.

Di codesta nuova epopea di maravigliosi fatti, di questo nuovo e grande Apostolato bisognava che la memoria fosse tramandata intera agli avvenire. E la Provvidenza ha assegnato ella stessa al P. Lodovico ed alle stupende opere di lui lo Storico degno dell'uno o dell'altre, l'Eminentissimo Capecelatro. Questi che nella non breve sua vita di scrittore ha arricchita la repubblica letteraria e cristiana d'altre opere di simil genere, e nelle *Vite di S. Caterina da Siena*, di *S. Pier Damiano e del suo S. Filippo Neri* ecc., ci ha scolpito mirabilmente, oltre le vive figure di quei Santi, l'indole ed il carattere de' loro tempi; egli che legato per molti anni di santa amicizia al P. Lodovico, potè più da vicino scrutare gl'intendimenti alti di lui, e le aspirazioni fervide e le virtù più nascoste; e che seguì amorosamente tutte le opere di lui, e parecchie o ispirò o cooperò efficacemente che venissero a compimento; egli, infine, che a quella sua anima accesa dagli stessi ardori del P. Lodovico unisce una facilità e felicità di scrivere, unica, anzichè rara; egli solo poteva descrivere la vita di quel Santo Frate, e innamorare il mondo di lui e delle opere sante compiute da lui. E l'universale desiderio è soddisfatto. Noi non diremo nulla de' pregi della nuova opera. Sono gli stessi, e maggiori anche, che si riscontrano nelle altre sue opere. La stessa serenità ed elevatezza ed opportunità di considerazioni; la stessa invidiabile semplicità ed eleganza di stile, incalorita e fatta più bella dalla trasparenza di quel suo vivace e santo sentimento di bene; la stessa mirabile arte nello esporre i fatti, che soprastando alla natura, c'è chi per orgoglio e per fiacchezza d'animo li disprezza; la stessa soavissima carità, infine, per cui, malgrado le ire, i dissidii, le lotte che ci travagliano, o ch'egli narri, o che accenni a questioni ed a fatti recenti, o non guari lontani, riesce sempre a dire intera la verità, e niuno se n'adombra; ognuno, anzi, in suo cuore approva, e

dice: È così! Ma non può essere mai lodata abbastanza un'altra virtù che traspare più intera da quest'ultima opera, ed è la rara modestia dell'Autore, il quale, costretto talvolta a dover dire di sè medesimo, lo fa in tale una guisa, che pare gli si arrossisca il volto verginale, e lo voglia nascondere. — Noi, in conchiusione, crediamo di potere predire con certezza che quanti prenderanno a leggere questo volume, anche coloro che sono meno colti, e meno pii, parrà a tutti di avere innanzi e di ammirare in quelle pagine non un Santo solo, ma due Santi, il P. Lodovico ed il Biografo di lui, riuniti strettamente insieme nello stesso smisurato amore di Dio e del prossimo, e nell'acceso desiderio di veder risanata la Società del nostro tempo dalle piaghe mortali d'anima e di corpo che la deformano.

Si vende per L. 6, con cent. 50 in più per le spese postali, presso le Case dei Frati Bigi, a Napoli, in S. Raffaele a Mater-Dei — a Roma nel Pio Istituto della Immacolata, viale Manzoni — a Firenze nell'Orfanotrofio del S. Cuore.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1887)

Le petizioni cattoliche al Parlamento italiano — La Presidenza del comitato dell'Opera dei Congressi Cattolici ha diramate circolari in tutt'i luoghi d'Italia, perchè i cattolici sottoscrivessero una petizione da inviarsi al Parlamento italiano. Si chiede ciò che il S. Padre desidera, e tutt'i buoni con lui, la pacificazione dello Stato con la Chiesa. Milioni di firme sono state apposte a tal petizione, e le sottoscrizioni continuano su vasta scala. Vescovi, parroci, buoni ecclesiastici, pii secolari se ne fanno da per tutto zelatori. I giornali rivoluzionarii se ne impensieriscono, e cercano d'intimidire i buoni con minacce di processi, e di arresti: ma sono stati già sbugiardati, essendo conosciutissimo, e incontrastato il diritto di petizione che ogni cittadino può esercitare verso la Camera.

Decreti per le prossime canonizzazioni — Nel giorno di Ognissanti al Vaticano ebbe luogo la solenne promulgazione dei decreti coi quali vennero approvati, all'effetto della Canonizzazione, i miracoli da Dio operati per la invocata intercessione dei Sette Beati fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, del Beato Pietro Claver, Sacerdote, Giovanni Berchmans, studente, e Alfonso Rodriguez, coadiutore temporale della Compagnia di Gesù. Parimenti furono proclamati il decreto che dichiara potersi procedere alla Beatificazione del Ven. Felice da Nicosia, laico Cappuccino, e il decreto di approvazione dei miracoli operati ad intercessione del Ven. Giov. Battista De La Salle, fondatore della Congregazione dei Fratelli delle Scuole cristiane, volgarmente detti i *Carissimi*.

Sedutasi Sua Santità sul trono, furono introdotti i Reverendissimi Postulatori delle singole Cause, col Reverendissimo P. Generale dei Serviti, coll'*Onoratissimo* Generale della Congregazione delle scuole cristiane, e i difensori delle Cause stesse.

Allora Monsignor Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, fattosi dappresso al Trono di Sua Santità, lesse i sei decreti. Finita la lettura, i due Generali e gli altri Postulatori resero grazie ciascuno a Sua Santità con brevi e affettuose parole per essersi degnata pronunziare con quei decreti il supremo suo giudizio. Rispose il S. Padre con un nobile discorso latino, che qui riportiamo:

« Nostro exoptatum animo percipimus hodie singularis laetitiae fructum, ex eo videlicet, quod, absoluta feliciter caussarum cognitione, maturitas propinquet summos decernendi honores heroibus christianis, de quibus modo decreta prolata sunt. — Profecto aequum est, sanctius coli et augustius celebrari tantam eorum virtutis excellentiam, cui quidem non dubiis portentis et miraculis Deus ipse testimonium impertivit; quaeque, velut editiore collocata loco, facilius poterit intuentium animos in sui imitationem posthac conducere. — Haec sane Ecclesiae catholicae vis est, haec virtus ipsi unice propria, praestantissimas virtutes, Dei munere, primum gignere, maternoque studio alere, et sensim ad summum adducere; deinde vero ad religionem memoriamque immortalitatis consecrare; idque honoribus tam magnis, ut ne cogitatione quidem fingi majores in terris queant.

« Nec sine quodam divinae Providentiae consilio fieri putamus, ut tot vel conditores vel alumni Ordinum religiosorum tantum gloriae fastigium hoc tempore una adipiscantur. Potest enim aetas nostra, saepe utilitatum suarum male provida, ex hinc recognoscere quorsum religiosorum sodalium collegia spectent, quae passim cernimus vel opinionum levitate contemni, vel considerata invidia atrociter violari.

« Nos interim fidenti animo tollimus in caelum oculos ad clarissima illa Ecclesiae ornamenta et lumina; et pro maxima, qua apud Deum gratia valent, catholicum nomen, praecipueque romanum Pontificatum, ac Nosmetipsos tam diuturna asperaque dimicatione jactatos eorum tutelae suppliciter commendamus. »

Terminato il discorso il Santo Padre impartì a tutti l'Apostolica Benedizione.

Ammise quindi al bacio del piede i due nominati Generali e i Postulatori, che Gli offrirono le copie dei decreti, gli Avvocati difensori, e gli altri intervenuti a questa solenne promulgazione.

Il giorno 15 si tenne innanzi al S. Padre la Congregazione de' Ss.Riti, sopra il *Tuto* per la canonizzazione nelle cause de' sopradetti Beati, non che per la beatificazione del ven. Gio. Battista della Salle.

Cardinale defunto—Nella mezzanotte del 5 sp. è morto improvvisamente l'Emo Cardinale Antonio Pellegrini. Vi fu però tempo di potersi munire dei conforti religiosi e di ricevere la benedizione del S. Padre. Era nato in Roma l'11 Agosto 1812: fu creato e pubblicato Cardinale Diacono col titolo di S^a. Maria in Aquiro dalla s. m. di Pio IX il 18 Dicembre 1877. Era Protettore della Confraternità di Gesù Nazareno in S. Elena, ed era addetto alle sacre Congregazioni del Concilio, dei Riti, della Cerimoniale, delle Indulgenze e Sacre Reliquie e della fabbrica di S. Pietro e Lauretana.

Nomine Pontificie—Con biglietti della segreteria di Stato, S. S. ha nominato: l'Emo Card. Tommaso Zigliara Prefetto della S. C. degli studii, in luogo dell'Emo Card. Pecci, il quale, a motivo della sua mal ferma salute, ha chiesto di essere esonerato da tal carica;

L'Emo Card. Aloisi-Masella, Prefetto della S. C. delle Indulgenze e sacre Reliquie.

L'Emo Card. Ricci-Paracciani, Protettore dell'Ordine della Penitenza;

L'Emo Card. Theodoli, protettore del nobile Collegio dei Commercianti di Roma.

Il Programma delle feste del S. Padre—Leggiamo nella *Voce della Verità*:

Il programma delle feste, pel giubileo sacerdotale di Sua Santità Leone XIII, è così stabilito:

Il 31 decembre 1887 il Sommo Pontefice riceverà la deputazione internazionale dei Comitati italiani ed esteri, che gli presenteranno, a titolo di dono per le Sue Nozze d'oro, le somme raccolte appositamente in tutto il mondo.

Il 1 gennaio 1888 il S. Padre celebrerà la messa del suo giubileo, alla quale assisteranno le deputazioni d'ogni paese.

Il 2 gennaio avrà luogo nella basilica di S. Lorenzo in Damaso, splendidamente addobbata per la circostanza, una solenne Accademia per celebrare i fasti e le gesta della vita e del pontificato di Leone XIII, prendendovi parte, fra le più alte illustrazioni delle scienze e delle lettere, vari Emi Cardinali.

Il 3 gennaio vi sarà nella Basilica di S. Pietro in Vaticano l'udienza pontificia del grande pellegrinaggio italiano, che comprenderà numerose deputazioni di tutte le diocesi della penisola.

Il 4 e 5 gennaio il S. Padre si degnerà ricevere in udienza speciale molte deputazioni, divise per le rispettive nazionalità.

Il 6, festa della Epifania, il Sommo Pontefice inaugurerà solennemente l'Esposizione Vaticana, in presenza del S. Collegio, del Corpo Diplomatico, della sua Nobile Corte, dei Comitati delle feste giubilari e d'un gran numero d'invitati.

La seconda domenica nell'ottava dell'Epifania avrà luogo, nella sala sopra il vestibolo della Basilica, la grande cerimonia della Canonizzazione, a cui succederanno nelle domeniche seguenti le annunziate Beatificazioni.

Infine vi saranno in molte delle principali Chiese di Roma funzioni di ringraziamento all'Altissimo pel giubileo Sacerdotale del Papa.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Frequentissime udienze il S. Padre accorda a Prelati e Personaggi nazionali ed esteri che fanno omaggio pel suo giubileo sacerdotale, e recano magnifici doni. Continuano a giungere in Roma ricchissimi donativi pel detto Giubileo. Il Comitato Romano ha ricevuto avviso della spedizione fatta da Milano di oltre cento casse, da Saluzzo di 70, da Padova di 38, dal Belgio di parecchie centinaia: 80 provengono dall'Olanda, 12 dal Brasile, 8 da Calcutta. 7 dalla Missione di Kiang-nan in Cina, 26 dall'Isola di Ceylan, 6 dalla Colombia. Dalla Francia poi, dalla Spagna, dall'Austria e dalla Germania giungono vagoni intieri e in numero stragrande.

—Il P. Denza prepara per questo fine molti strumenti di meteorologia e di fisica. I Cattolici di Alessandria d'Egitto mandano un tavolo ed una cesta d'ammirabile lavoro in tarsia di stile egiziano. I Cattolici di Parigi una tiara tempestata di grandissimo numero di gemme, e pietre preziose. Il Conte di Parigi una scrivania di gran valore ed una statuetta d'argento di Giovanna d'Arco, opera della Principessa Maria d'Orleans. Le Guardie Nobili una scrivania di oro, la Guardia Palatina una statua di argento, raffigurante Leone XIII in atto di benedire. La Casa Chandon d'Epernay (Francia) mille bottiglie di champagne in 20 casse, la Diocesi di Vigevano 72 pezze di tela di lino. L'Australia 20 quintali di prezioso legno di Sandalo. La diocesi di Valenza una stola carica di brillanti, diamanti, ed altre pietre preziose. Cordova una statua d'argento di S. Raffaele alta un metro. Saragozza una grande statua

pure d'argento della vergine del Pilar guarnita di brillanti. Il Circolo di S. Pietro una scatola da tabacco in oro con ornati di brillanti.

—I Cardinali Vescovi Suburbicarii han mandato al S. Padre un nobile indirizzo, in data degli 8 Settembre, con cui fanno adesione a quanto il Papa disse in Concistoro e scrisse al Segretario di Stato in ordine alla pacificazione dell'Italia con la Chiesa. Lo stesso han fatto l'Episcopato Napoletano, quello delle Marche, del Veneto, del Piemonte, della Liguria e delle altre Provincie Ecclesiastiche.

—Un decreto della S. C. dei Riti del 23 Luglio 1887 concede al Clero Romano l'Ufficio e la messa propria del B. Vittore III, Papa dell'Ordine di S. Benedetto. È stato chiesto dal Card. Vicario ad occasione dell'8° centenario della morte del detto Beato, avvenuta il 16 Ott. 1087.

—Il Sig. G. Baldi, illustre genovese, ha formato in Roma una preziosa raccolta di libri ed oggetti riguardanti il grande suo concittadino Cristoforo Colombo. Cimelio degnissimo di questa collezione sono le catene del grande eroe. V' ha pure il *Postulatum*, contenente ben 784 lettere autografe di Vescovi che chieggono al S. Padre l'introduzione della sua causa di beatificazione.

—Un nuovo pellegrinaggio francese giunse in Roma il 15 spirante. All'uscire dalla stazione, un gruppo di radicali cominciò ad urlare ed a fischiare freneticamente contro il Papa. L'ambasciatore francese al Quirinale ha fatto di ciò vive rimostranze al governo Italiano.

—La sottoscrizione dei Seminarii dell'orbe, per un monumento all'angelico Dottore nei giardini Vaticani, ha prodotto la somma di L. 23, 238.

—Il giorno 13 sp. fu incoronata solennemente a Napoli da quell'Emo Card. Arcivescovo la prodigiosa Immagine di M. SS. Madre della Provvidenza, Ausiliatrice dei cristiani in S. Maria di Caravaggio a Piazza Dante.

—È morto Mons. Giuseppe Moreschi, Vescovo di Città di Castello.

—

—Il discorso del S. Padre ai pellegrini francesi è stato da per tutto grandemente apprezzato, massime dove inculca l'appoggio governativo per gl'interessi degli operai.

—La Regina vedova di Baviera il 12 u. s., abiurando il luteranismo, entrava nella Chiesa Cattolica.

—Il Congresso tipografico di Vienna ha trattato le questioni del riposo domenicale e della riduzione del lavoro giornaliero a 9 ore.

—Il Clero di tutte le Diocesi dell'Austria ha pubblicato un interessante appello alle classi operaie sulla questione sociale.

—Presso Scutari in Albania è stato ucciso un Gesuita, a nome Gennaro Pastore, da alcuni pastori musulmani in odio alla fede cattolica. Ad istanza del governo italiano, un dragomanno italiano è stato ivi mandato dalla Porta per fare una inchiesta, gli uccisori sono stati arrestati.

— Si annunziano in Bulgaria conversioni numerose al cattolicismo. Tre villaggi interi sono ritornati alla Chiesa Cattolica. Dicesi che l'Arcivescovo scismatico d'Adrianopoli se ne sia lagnato col governo russo.

—La S. Sede ha concesso ai cattolici del Principato di Montenegro l'uso della lingua detta paleoslava nell'esercizio del rito latino.

—Si ha da Friburgo che l'assemblea dei notabili svizzeri, francesi, e belgi, sotto la presidenza di Mons. Mermillod, deliberò di fondare una Università cattolica internazionale, per cui si sono già deliberati cinque milioni.

—In Montpellier (Francia) si è tenuto un congresso di giureconsulti cattolici, nel quale si è proclamato necessario alla Chiesa ed alla S. Sede il dominio temporale del Papa.

—Le monache benedettine dell'Adorazione han ricevuto il permesso di tornare a Treveri. Quanto prima si riapriranno a Moabit il Convento dei Domenicani, e a Linde-Strasse (Prussia) quello delle Orsoline.

—Tutt'i Vescovi del Brasile, compreso l'Arcivescovo Metropolitano di Bahia, hanno emanate Bolle al Clero Brasiliano, esortandolo a promuovere la libertà degli schiavi per tutto l'anno 1889.

—D. Bosco ha già fondata una casa di Salesiani a Londra.

—Mons. Persico, Delegato speciale della S. Sede in Irlanda, ha consacrato l'Abate mitrato della Badia Cisterciense di Monte S. Giuseppe a Roscrea, È la prima consacrazione dal Regno di Elisabetta in poi.

—Mons. Riccardo Casanova, Arcivescovo di Guatimala (America Centrale), ha dovuto abbandonare la sua sede, e rifugiarsi in California, per le vessazioni di quel governo!

—Lo Scià di Persia con lettera autografa al Papa, si è congratulato pel suo giubileo, e per l'opera sua pacificatrice nelle questioni frai diversi Stati.

—Sono morti: Mons. Iordany, antico Vescovo di Freius, e Mons. Defléches, già Vicario Apostolico del Su-Tshnen orientale.

LEONI PP. XIII.

DE QUINQUAGESIMO . AB . INITO . SACERDOTIO

ANNO . FELICITER . EXPLETO

ECCLESIA . QUAE . SPATIA . PER . ORBEM

TE . SOLLICITO . LAXAVIT

CHRISTIANA . CIVITAS . QUAE . CONSTITUTIONIS . SUAE

LEGES . SALUTIFERAS . A . TE . HAUSIT

PRINCIPES . BELLIGERI . QUI . SECLUSO . SANGUINE

PER . TE . PACEM . INVENÊRE

CHRISTIFIDELES

QUI . AD . FIDEI . PIETATIS . SCIENTIAE

INGENUARUMQUE . ARTIUM . STUDIUM

TE . MAGISTRO . TE . DUCE . ANIMUM . ADIUNXERUNT

HETERODOXI . QUOQUE . AC . ETHNICI . ADMIRANTES

TAM . PRAECLARA . ET . NOVA . TUA . FACINORA

TIBI . HODIE

PONTIFEX . INVICTISSIME

ETIAM . ATQUE . ETIAM . GRATULANTUR

OMINA . QUAEQUE . FAUSTA . FELICIA

NUNCUPANTES

Conversani Prid. Kal. *Januarii* mdcccclxxxviii.
Monitoris Ecclesiastici Conscriptores.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Se al Terz'Ordine Francescano competano i privilegii e l'esenzioni proprie degli Ordini Religiosi, anche in rispetto alla tumulazione dei cadaveri. Se valgano convenzioni in contrario.

Tricaricen, seu Ordinis Minorum Reformatorum. Super validitate conventionis et associationis ad funera—18 Marzo 1887 — Dopo la legge civile di soppressione de' Regolari, il Municipio di Grassano, in Dioc. di Tricarico, ottenne dal Governo il convento coll' annessa chiesa de' Minori Riformati che ivi era; e coll' annuenza del Vescovo affidò la chiesa a taluni frati dello stess' ordine, perchè la tenessero in culto.

Non molto dipoi, fu eretta in quella chiesa un sodalizio del Terz'Ordine Francescano, sotto la direzione di quei Frati, al quale furono date, coll'approvazione del Vescovo, talune regole per le associazioni e i funerali dei confratelli morti.

Ma il parroco, mal sopportando che quei superiori del prefato Terz' Ordine associassero i cadaveri senza l'intervento di lui e del suo Clero; e giudicando quei religiosi soggetti alla sua giurisdizione, perchè dimoranti fuori del chiostro, e non potere perciò, senza la sua venia, compiere funzione alcuna, ricorse, insieme col suo Clero, al Vescovo, perchè tutelasse i loro diritti.

La Curia diocesana, per troncare i litigii, scrisse, il dì 10 giugno 1885, a quei Religiosi, vietando loro di celebrar funerali nella loro Chiesa, che non fossero dei defunti del Terz' Ordine. Dopo ciò, ebbe luogo una convenzione fra il Clero e i Religiosi, sancita dal Vescovo il dì 1 settembre 1885, in forza della quale in tutti i funerali dovea intervenire tanto il clero, quanto due religiosi promiscuamente, e i lucri doveano fra i medesimi andar divisi.

Or avvenne che per tali nuove disposizioni, il numero delle funzioni sacre in quella chiesa fu considerevolmente diminuito, per forma che, con danno spirituale del Sodalizio de'Terziarii, quella chiesa rimaneva deserta e pressochè sempre chiusa. Di che i Confratelli credettero di rivolgere istanze alla S. C. de' Vescovi e Regolari, chiedendo che le cose fossero ristabilite sul piede di prima.

La S. C. tolse a discutere i seguenti dubbii:

I. An regulares Ordinis Minorum Reformatorum conventionem rescindere debeant in casu.

II. An et quomodo confraternitas Tertii Ordinis S. Francisci confratres defunctos associare, divinum officium recitare et cadaver ad coemeterium efferre debeat, absque Cleri et quonam parochi interventu in casu.

III. An expleto officio, si parochus, vel ab ipso deputatus, missam cum cantu et exequias celebrare renuit, ad id P. Rector teneatur, vel potius Confraternitas alium sacerdotem substituere valeat in casu.

E il dì 18 marzo 1887 risolse:

Ad I. Conventionem esse nullam, et servetur Decretum S. Congregationis diei 13 augusti 1886.

Ad II. Affirmative in omnibus ad primam partem; ad secundam servetur Rituale Romanum.

Ad III. Provisum in primo.

E giustamente; imperocchè:

a) Non si può conchiudere convenzione alcuna fra il clero secolare e regolare, con lesione dei privilegii di questo, senza il beneplacito della S. Sede. Quand'anche la convenzione sia confermata dal Vescovo, non regge.

b) E ciò vale altresì pei religiosi civilmente soppressi, i quali, benchè privati di beni e di case, innanzi alla Chiesa nulla han perduto de'loro diritti e dei lor privilegii. E però la S. Penitenzieria nella dichiarazione del dì 18 aprile

1867 ha detto: « Pariter curandum ut etiam Regulares, qui extra claustra et praefatas domus tamquam saecularizati ad tempus vivere coguntur, in sua vocatione permaneant, votaque solemnia, quibus se Deo consecrarunt, meliori similiter quo fieri possit modo persolvant. Unde omnibus Superioribus Regularibus s. Poenitentiaria declarat ipsorum iurisdictionem in proprios subditos soppressos etiam extra claustra degentes minime cessasse ».

c) Perciò la S. C. de' Vescovi e Regolari a giusta ragione col rescritto del 13 agosto 1886 diretto al Ministro Generale de' Riformati, ordinò a questo, *ut suis religiosis mandet, ut revertantur ad servitium propriae ecclesiae, ut antea.*

d) Il Terz' Ordine Francescano deve considerarsi non come una semplice congregazione, ma come un vero ordine religioso, riconosciuto da' Romani Pontefici, e dai medesimi arricchito di privilegi. Così lo dissero Onorio III, Gregorio IX, Nicolò IV, Clemente V e Gregorio XI. Così ultimamente Leone XIII in due Costituzioni, una del 16 sett. 1882, l'altra del 30 maggio 1883.

e) Di qui viene che, costituendo i Terziarii francescani un vero ordine religioso, debbono godere di ogni diritto e privilegio proprio dei regolari, non esclusi quelli circa i funerali e le associazioni dei defunti.

f) Siffatti privilegi e diritti competenti ai Regolari, sono chiariti da molte risoluzioni della S. C. del Concilio, massime da quella *Caven. et Sarnen. funerum et emolumentorum*, in cui fu risposto ai seguenti dubbii come appresso:

« I. An et cui competat ius associandi cadavera ab ecclesiis Regularium, ad quas illata fuerunt pro funeribus persolvendis, ad coemeterium commune?—Resp. *Affirmative, favore Regularium.*

« II. An parochi ius habeant percipiendi emolumenta, quae ab haeredibus sacerdoti persolvuntur qui cadavera ad coemeterium defert?—Resp. *Negative.*

« III. An Religiosi in cadaverum associatione, de quibus agitur, teneantur vocare parochum, ut ab ipso defuncti ad coemeterium deferantur?—Resp. *Negative.*

« IV. An Regulares cum stola et cruce propria usque ad sepulchrum procedere valeant, vel potius utramque dum per parochias transeunt, deponere debeant —Resp. *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, sine pompa et recto tramite* ».

g) Non solo gli Ordini regolari, ma qualsivoglia altra confraternita, non dipende dal parroco nelle funzioni non parrocchiali. Così il celebre decreto della S. C. de' Riti *Urbis et Orbis* del 30 dic. 1703; così pure altri decreti moltissimi.

h) In quanto al diritto de' parroci sulle associazioni dei cadaveri che si portano a tumulare nelle chiese de' Regolari, ecco ciò che insegna il chiariss. Herdt (*S. Liturg. praxis tom. III, n. 227 seqq.*):

« Parochi, ad quem spectat defunctus, est stolam deferre, cadaver e domo levare, illud aqua benedicta aspergere, intonare antiphonam *Exultabunt*, et processioni funerali praeesse usque ad ianuam ecclesiae tumulantis, sive haec sit saecularis, sive regularis (*S. Rit. Congr. 23 martii 1619, 20 Novembris 1677 etc.*) *Vide Rituale Romanum.*

« Regularibus autem non licet aut in domo, aut per viam dum defuncti cadaver ad sepeliendum defertur, illud aspergere, neque ante ianuam ecclesiae orationem solitam cantare seu dicere, antequam cadaver intus illam collocetur, etiamsi in eorum ecclesiis suam defuncti elegerint sepulturam; haec enim omnia proprio parocho competere: ad regulares vero supradictos solum spectare facere officium circa corpus defuncti post quam intus eorum ecclesias fuerit delatum (*S. Rit. Congr. 12 oct. 1619, 3 Sept. 1746 et 7 Maji 1763*). Regularibus nullo modo licet, etiam specialis alicuius consuetudinis praetextu, parochias cum cruce *processionaliter* aut aliter ad levanda et efferenda defunctorum corpora intrare, vel illa levare et efferre, nisi vocato et expectato proprio parocho, eoque ibidem praesente, nisi tamen ipse aliter fieri consentiat, vel requisitus venire expresse omnino recuset (*S. Rit. Congr. 22 iun. 1675 et 20 Nov. 1677*). »

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Si concede alle Diocesi di Oceania che nell'esposizione delle quarant'ore la Messa si canti senza ministri, non tralasciandosi però la turificazione. Si concedono anche gli officii di altri Santi.

Oceaniae, Plurium Dioecesium — 30 Iun. 1887 — Sacrorum Antistites in Australia, in Nationali Synodo coadunati, ab Apostolica Sede haec quae sequuntur unanimi voto supplices efflagitarunt, nimirum: I. Ut in suis Dioecesibus fieri valeat Expositio Sanctissimi Sacramenti ad instar Orationis Quadraginta Horarum, quin Missa canenda sit cum Diacono et Subdiacono, adhibendo tamen thurificationem, et per noctis horas Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum in Tabernaculo reponendo.

II. Ut in Kalendario eorumdem Dioecesium inscribi valeant sub ritu duplici minori Festa Sanctorum qui praecipue in Anglia et Hybernia recoluntur, videlicet: S. Fursaci Abbatis — S. Frigidiani Episc. et Conf. — S. Dympuae Virg. et Mart. — S. Fiutani Abbatis — S. Ruperti Episc. et Conf. — S. Columbae Abbatissae — S. Cataldi Episc. et Conf. — S. Congalli Abbatis — S. Bumeldi Episc. et Mart. — S. Hiliani Episc. et Mart. — S. Feldliminii Episc. et Conf. — S. Columbani Abbatis — S. Fiacrii Conf. — S. Malachiae Episc. et Confess. — S. Virgilii Episc. et Conf. — S. Canici Abbatis — S. Livini Episc. et Mart. — S. Brondani Abb. — S. Galli Abbatis. — S. Laurentii Episc. et Conf. — S. Birgittae Virg. — et S. Ilae Virg.

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, utrique postulato benigne annuit iuxta preces: dummodo quoad primum postulatum cetera omnia fiant ad tramitem Instructionis sa. me. Clementis Papae VII et sub conditione et clausulis ibi contentis: servatis Rubricis. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 30 iunii 1887.

D. *Card.* Bartolinius *Praef.*
Laurentius Salvati *Secr.*

II.

Si concede alle Diocesi di Oceania che nell'esequie dei poveri si possa leggere una sola messa, e che per un triduo in ogni settimana, ancorchè occorrano officii di rito doppio, possano celebrarsi col canto Messe di defunto, per adempiere obblighi così fissi come avventizii.

Oceaniae, Plurium Dioecesium — 30 Jun. 1887 — Ab expositis huic Sanctae Apostolicae Sedi a R.mis Sacrorum Antistitibus in Australia seu plurium Oceaniae Dioecesium, quum constet eorumdem Ecclesias quoad celebrationem Missarum de Requie absque cantu dum Officium ritus duplicis occurrat in iisdem ferme circumstantiis versari quae locum dedere Decretis alias latis a S. Rituum Congregatione, praesertim in Curien. die 19 iunii 1700 ad Dubia IX et X, in Brugen. die 12 septembris 1840, et in Meclinien. die 22 maii 1841; Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, de speciali gratia benigne annuit, ut memorata Decreta serventur etiam in Archidioecesibus et Dioecesibus Australiae, Tasmanicae, et Novae Zelandae: nempe ut in exequiis pauperum legi possit unica Missa de Requie, attamen singulis sub clausulis et limitationibus in Decretis ipsis expressis. Praeterea quum ad facilius implenda onera tum fixa tum adventitia Missarum de Requie cum cantu celebrandarum in Ecclesiis praefatarum Dioecesium, iidem Sacrorum Antistites privilegium ab eodem Sanctissimo Domino Nostro humillime efflagitaverint, vi cuius triduo cuiuslibet hebdomadae, etiamsi Officium ritus duplicis occurrat, Missae de Requie cum cantu celebrari ibidem valeant, eadem Sacra Congregatio utendo facultatibus specialiter tributis ab eodem Sanctissimo Domino Nostro, benigne annuit pro gratia iuxta preces: dummodo singulae enuntiatae Ecclesiae alio simili indulto non gaudeant, exceptisque omnino ab hac concessione Duplicibus primae et secundae classis festisque de praecepto servandis, nec non Feriis, Vigiliis, et Octavis privilegiatis.

Valituro hoc indulto ad proximum de-

cennium. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 30 iunii 1887.

D. *Card.* Bartolinius *Praef.*
Laur. Salvati *Secr.*

III.

Tutte le Messe votive della B. V. debbono essere come quelle segnate in fine del Messale.

Parisien — 30 Iun. 1887 — R.mus D.nus Franciscus Maria Richard hodiernus Archiepiscopus Parisien,a S. Rituum Congregatione insequentium Dubiorum declarationem humillime expostulavit, nimirum: In exemplaribus Proprii Missarum Archidioeceseos Parisien, hucusque impressis habetur « *in Festo B. M. V. ob votum Ludovici XIII* (quod sub ritu duplici minori Dominica infra Octavam Assumptionis affixum est) *Missa ut in Festo Assumptionis Deiparae, excepto Evangelio,—Exsurgens Maria —ut in Festo Visitationis ipsius* ». Hinc dubitatur:

I. Utrum in enuntiato Festo B. M. V. legenda sit Missa — *Salve Sancta Parens,* — nempe votiva a Pentecoste ad Adventum, excepto Evangelio ex festo Visitationis ut hoc cum Officio iam approbato concordet?

II. An potius adhibenda Missa, uti fit quindecim abhinc annis de Assumptione B. M.V. excepto Evangelio quod erit ut supra —*Exsurgens Maria?*

III. Et quatenus affirmative ad II, utrum Missae — *Gaudeamus* —de Assumptione addenda sit etiam Prosa, concessa in festo ipsius Assumptionis?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, sic rescribere rata est: *Fiat Missa — Salve Sancta Parens — ex votivis de tempore cum Evangelio Officii.* — Atque ita rescripsit et declaravit die 30 iunii 1887.

D. *Card.* Bartolinius *Praef.*
Laur. Salvati *Secr.*

IV.

Formola di benedire e d'imporre lo scapolare di S. Giovanni di Dio in uso nel suo Ordine.

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit coelum et terram.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus, qui beatum Patrem nostrum Ioannem Confessorem, tuo amore succensum, illaesum per ignem transire fecisti, et in misericordiae operibus coruscare; bene ✠ dic hoc indumentum, et praesta; ut quicumque eo induti fuerint, illibatam custodiant vestem nuptialem caritatis, atque a gehennae igne liberentur, et intercedente beata Maria semper Virgine cum eodem Patre nostro salutem mentis et corporis consequantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

Sacerdos aspergit aqua benedicta, et imponit Scapulare, dicens:

Accipe signum devotionis et protectionis Sancti Patris nostri Ioannis de Deo; et talem te exhibe in misericordiae operibus, ut particeps fias omnium bonorum spiritualium et Indulgentiarum nostri Ordinis in nomine Patris ✠ et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Ordinis Sancti Ioannis de Deo.

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, suprascriptam formulam a Rmo Vicario Generali Ordinis Sancti Ioannis de Deo propositam, atque ab ipsamet Sacra Congregatione revisam et emendatam, pro Alumnis praefati Ordinis approbavit et concessit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 Augusti 1887.

Pro Emo ac Rmo D. Card. D. Bartolinio S. R. C. Praefecto

A. *Card.* Serafini
Laur. Salvati *Sec.rius.*

Sacra Congregazione dell'Indice

I.

Lettera del Segretario della S.C. a Mons. Vescovo di Barcellona intorno ad un libro del Sac. D. Felice Sardà et Salvany col titolo El liberalismo es Peccado, *e ad un altro del Sac. D. de Pazos col titolo* El Processo del Integrismo.

Excellentissime Domine,

Sacra Indicis Congregatio accepit delationem Opusculi cuius titulus *El Liberalismo es Peccado*, auctore D. Felice Sardà et Salvany, sacerdote huius tuæ dioecesis, quae delatio repetita fuit una cum altero opusculo cui titulus *El Proceso del integrismo* id est, *Refutación de los errores contenidos en el opúscolo « El liberalismo es Peccado. »* Auctor huius secundi opusculi est D. de Pazos, canonicus dioecesis Vicensis. Quapropter eadem Sacra Congregatio maturo examine perpendit primum et alterum opusculum cum factis animadversionibus: sed in primo nil invenit contra sanam doctrinam, imo auctor eiusdem D. Félix Sardà laudem meretur eo quia solidis argumentis, ordine et claritate expositis, sanam doctrinam in materia subiecta proponat atque defendat absque cuiuscumque personae offensione.

Verum non idem iudicium fuit prolatum super altero opusculo edito a D. de Pazos. Nam aliqua in re correctione indiget, et insuper approbari non potest modus loquendi iniuriosus quo auctor utitur magis contra personam D. Sardà, quam contra errores qui supponuntur in opusculo dicti scriptoris.

Hinc Sacra Congregatio mandavit ut D. de Pazos, monitus a proprio Ordinario, retrahat quantum fieri potest, dicti sui opusculi exemplaria, ac in posterum, si aliqua controversiarum, quae oriri possunt, fiat discussio, se abstineat a quibuscumque verbis iniuriosis contra personas, sicuti vera Christi charitas docet: eo vel magis quod dum Sanctissimus D. N. P. P. LEO XIII valde commendat ut errores profligantur, tamen non amat neque approbat iniurias in personas, praesertim doctrina et pietate præstantes, illatas.

« Dum haec de mandato S. Ind. Congr. tibi communico ad hoc ut praeclaro tuo dioecesano D. Sardà ad animi sui quietem manifestare possis, omnia fausta ac felicia Domino adprecor et cum omni observantiae significatione subscribo.

« Amplitudinis tuae.

Addictissimus famulus
Fr. Hieronymus Pius Saccheri O. P.,
S. Indicis Congr. a Secretis.

II.

Dichiarazioni più ampie delle cose scritte nella lettera precedente.

Ill.me ac R.me Domine uti Frater.

Delatae sunt ad Apostolicam Sedem supplices preces quorumdam fidelium istius dioceseos scire cupientium quaenam sit genuina significatio litterarum quae a R. P. Secretario Sacrae Indicis Congregationis de presbyteri D. Felicis Sardà et Salvany opusculo, cui titulus » El liberalismo es pecado » die 10 Ianuarii huius anni ad Amplitudinem Tuam datae fuerunt.

Rationes quae dubitationibus et anxietatibus locum dederunt, ex eo ortae sunt, quod harum litterarum sensa ad politicas quaestiones, quae inter Hispaniae catholicos fervent, nonnulli pertrahere voluerunt, unde acres inter ephemeridum scriptores disputationes sequutae sunt, conscientiis perturbandis et opinionum dissidiis fovendis aptae.

Mature, Summi Pontificis iussu, præfatis precibus perpensis; apprime perspicere licuit laudes per epistolam P. Secretarii praedicto opuscolo tributas, ex quibus potissimum dubitandi ratio petebatur, ad abstractam dumtaxat thesim et generalia doctrinae principia referri, quae a Sardà in suo scripto clare et ordinatim exposita sunt, iuxta ea quae ab Ecclesia docentur, minime vero ad incidentales quasdam propositiones sive allusiones ibidem forte contentas, quae concretum factorum ordinem vel rerum politicarum Hispaniae statum respiciunt: neque enim haec attingendi ulla mens aut propositum fuit. Quapropter latior harum laudum interpretatio aut eas ad unius politicae partis asseclas atque ad eorumdem procedendi modum in alterius partis detrimentum proferre, velut quidam conati sunt, nullo pacto fuit neque esse potuit in consilio Sacrae Congregationis. Fundamento itaque destituuntur aberrandi timores illorum catholicorum qui, seposita privatorum scriptorum auctoritate, pro sua agendi ratione in religionis iuribus tutandis rebusque provehendis solemnia sequuntur Romani Pontificis documenta et monita, nominatim ea quae per Encyclicas litteras *Cum multa* et *Immortale Dei* tradita sunt. Ipsi porro tutissimam hanc nor-

mam ab Apostolica Sede fidelibus universis et Hispanis praesertim propositam fideliter sincereque sectantes, certi esse possunt se non solum officium omnibus impositum Catholicis impleturos, sed praeconio etiam dignos fore, proindeque immerito perterritos fuisse ob minus rectas interpretationes quae, politicis suadentibus passionibus, epistolae ab Indicis Secretario subscriptae tributae sunt.

Quae omnia perpendens haec Sacra Congregatio has litteras Amplitudini Tuae (1) dandas esse censuit, ut, ipsis publici iuris factis, legitima ac vera interpretatio in istis regionibus restituatur laudibus quas D. Sardà ob suum opusculum promeruit, et amoveatur quaelibet occasio ulterioris conscientiarum perturbationis, aut acrium disputationum quae steriles in bonum cum sint, perniciosos effectus in detrimentum Ecclesiae, cuius finis est salus animarum et veritatis iustitiaeque regnum, semper pepererunt.

Interim cuncta fausta ac felicia Tibi a Domino adprecor et cum omni observantiae significatione subscribo.

Amplitudinis Tuae

Loco ✣ Sigilli

Addictissimus famulus

Fr. Thomas Maria *Card.* Martinelli.
Episc. Sabinen. *Praefectus.*

Fr. Hieronymus Pius Saccheri
Ord. Praed. *Secretarius.*

ISTRUZIONI E DICHIARAZIONI

CIRCA IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

(Continuaz.—V. pag. 204 di q. P.)

III.

Sacra Congregazione del S. Officio

§ 1.

Se con giusta causa possasi amministrare la Confermazione solamente con la stola.

Vicariatus Ap. Coreae — 12 Feb. 1851. — Vicarius Ap. Coreae petiit: Tuguria Coreanorum sunt parva valde et tam parum alta, ut homo in iis vix stare possit: usque modo saepissime non potui administrare Sacramenta cum baculo et mitra. Hoc licitum sit mihi in posterum absque scrupulo.

Et S. C. S. Off. respondit: *Adstante causa, posse privatim confirmare absque mitra et baculo pastorali, adhibita stola.* Die 12 febr. 1851.

§. 2.

Qual grado di cognizione si richiegga per ricevere la Cresima in caso di necessità.

Vicarius Ap. Tchely Meridio-Orientalis — 10 Apr. 1861—Vicarius Apost. Tchely Meridio-Orientalis petiit: Utrum danda sit Confirmatio illis neophytis, qui, in articulo mortis baptizati, omnino rudes sunt, et vi morti defatigati, instrui nequeunt?

Et S. C. Sancti Officii die 10 apr. 1861 respondit: *Non conferendum Sacramentum Confirmationis illis neophytis moribundis, quos Missionarios capaces Baptismi credidit, nisi saltem habeant aliquam intentionem percipiendi Confirmationem ad robur animæ suæ adijciendum.*

IV.

Sacra Congregazione del Concilio.

§. 1.

Se valga la consuetudine di deputare un sol padrino per tutti i maschi, ed una sola madrina per tutte le femmine.

Fesulana—12 Jul. 1823—An et quomodo probandus sit usus Fesulanæ Diœcesis fortasse centenarius, ut vir unus pro maribus, et una mulier pro foeminis ab Episcopo, vel parocho deputetur omnibus ad patrini, matrinæve munus obeundum?—Secretarius, post alia, relato etiam Can. *In Catech. 100, dist. 4, de Consecr.*, in quo dicitur: « In Baptismo et in Confirmatione unus patrinus fieri potest, si necessitas cogit; non est tamen consuetudo Romana, sed per singulos singuli suscipiunt » concludit: « Profecto si vir unus patrini munere fungatur erga omnes masculos (et una mulier erga foeminas) confirmandos, quin agnoscat eos, agnoscaturque ab eis, quonam pacto, quae-

(1) Eaedem litterae datae sunt etiam ad Illmum ac Revmum Dominum Cyriacum Maria Sancha et Hervás Episcopum Matritensem-Complutensem.

so, pro confirmatis dici poterit *sponsor*, vel *fideiussor?* quomodo paternam eorum curam gerere? quomodo eos instruere adversus visibiles et invisibiles salutis hostes? quomodo eos declinantes ad semitam errorum ad rectum callem revocare curabit, si et eorum nomina ignorat, et quamvis nosset numero obrueretur? Verendum proinde, ne hac methodo penitus evertatur Ecclesiæ mens et finis, quem sibi in dandis patrinis proposuit; eoque certius quia Pontificale Romanum praecipit: *Nullus praesentet nisi unum, aut duos, non plures, nisi aliter necessitas suadet arbitrio Episcopi;* et cohaeret consuetudo Romanae Ecclesiae Orbis Universi matris et magistrae: et probat Edictum Eminentissimi Urbis Vicarii, quod evulgatur quolibet anno, et quo mandatur: *Che nessuno tenga a Cresima, se non uno o due, senza espressa nostra licenza* (1). Verum Fesulanae Dioecesi fovet centenaria fortasse consuetudo, quae in aliis quoque Hetruriae Dioecesibus obtinet (Florentina, Aretina, Pistoriensi, Pisana, etc.). Quam ob rem non sine difficultate res in pristinum restitui posse videtur; cognationi vero spirituali consulitur provectiores aetatis eligendo. »

S. C. Conc. respondit: *Non esse probandum dictum usum, sed tolerandum in casu necessitatis ab Episcopo iudicandae, ad formam Pontificalis Romani.* (14 Jun., 12 Jul. 1823).

§. 2.

Se possa osservarsi la consuetudine di adoperare nella Cresima il padrino del Battesimo.

Anconitana—16 Feb. 1884—*Per summaria precum*—L'Arcivescovo di Ancona, fra gli altri postulati, nella relazione sullo stato della sua Diocesi, espose alla S. C. essere quivi invalso il costume che il padrino del battesimo fosse pure padrino della cresima, e inutilmente i parroci essersi adoperati per togliere l'abuso. Richiedeva perciò se tal consuetudine potesse tollerarsi.

La S. C., maturamente discussa la quistione, il dì 16 Febbraio 1884 rescrisse: *Posse tolerari; sed Episcopus curet abusum pedetentim evellere.*

Eccone le ragioni:—*a*) È stabilito in dritto che il padrino della confermazione debb'esser diverso da quello del battesimo. (Cap. 100 dist. 4 De Consecr.)—*b*) Nondimeno in caso di necessità, può adoperarsi per amendue i sacramenti un sol padrino: « In catechismo et in baptismo et in confirmatione unus patrinus fieri potest, si necessitas cogit. » (l. c.)—*c*) Come si debba intendere questa necessità, non convengono i Teologi. Il Croix col Bossembau (*de sacr. confirm.* n. 398) credono sufficiente qualunque causa, e il Chamerota (*de Sacr. confirm.* c. 7. d. 2) opina che oggidì l'uso contrario scusi da qualsivoglia peccato. La comune però dei Dottori vogliono strettamente interpretata codesta necessità, senza la quale non sarà mai lecito al padrino del battesimo far da padrino nella confermazione. (Salmantic. *de sacr. conf.*, c. 4, n. 4—Henriq. l. 3. c. 3. n. 3—Laym. l. 5. Sum. tr. 3. c. 7 — Bonac. disp. 3 *de sacr.* q. un. punct. 4—Palaus *de sacr. Conf.* punct. 10 n. 2—Barbosa *de potest. Episc.* alleg. 30 n. 51—Ferraris v. *Confirmatio* a 3, n. 14—Gavant. *Manual. Episc.* v. Confirmatio etc.). — *d*) Or la necessità, strettamente considerata, può così definirsi col Ferraris: « Necessitatis nomine intelligi debet status hominis in quo parere legi haud potest, absque periculo suo » (v. *Necessitas* n. 1 nov. add.) V. *Monit. Eccl.* Vol. III, par. 3ª, pag. 3.

V.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Se possa amministrarsi la cresima a sudditi di aliena Diocesi, col tacito consenso del loro Ordinario.

Clemens XII. san. mem. Lit. Apost. anni 1732 incipien. « *Craeditae Nobis* » privilegium conferendi confirmationis Sacramentum Abbati Nullius Montis Virginis hisce verbis benigne tribuit: « Ut Abbas gene-

(1) In Edicto 2 Jul. 1851 habetur: " Niuno può esser padrino o madrina a più d'una persona nello stesso giorno senza nostra espressa permissione. È proibito agli Ecclesiastici *in Sacris*, o Religiosi far da padrino (iuxta Can. *Non licet*, 103, dist. 4 de Consecr. Non licet Abbati, vel Monacho commatres habere;) a chi non ha adempito il precetto pasquale, ecc.

« ralis dictae Congregationis (*Montis Virgi-*
« *nis*) indumentis pontificalibus indutus, Sa-
« cramentum Confirmationis suis subditis
« praefatis quoque temporibus ministrare,
« prout pro tempore existentes Montis Cas-
« sinorum, et Cavensium Monasteriorium
« respective Abbates ministrare solent, Apo-
« stolica auctoritate perpetuo concedimus ».

Cum autem introductus fuerit usus confirmandi etiam non subditos, dubium exortum est an revera non subditi ab eo confirmari possint. Abbas Montis Virginis innitebatur usu jam introducto et consuetudini, quae ab Abbatibus Cassinensibus, et Cavensibus servatur; usus enim, et consuetudo privilegia interpretantur, eaque etiam aliquando extendunt.

Alii vero autumabant standum esse verbis indulti, in quo facultas *ad subditos* expresse, et clare coercetur, quin aliunde indubie constaret de legitima consuetudine.

Re ad S. C. delata, in generali conventu diei 30 Martii 1855. propositum fuit dubium:

Se e come il P. Abbate generale Ordinario dell' Abbazia di Monte Vergine debba mantenersi nel possesso di amministrare il Sacramento della Confermazione ai sudditi di altri Vescovi, ed Ordinarî?

Cui E.mi Patres referente E.mo Brunelli, et re mature perpensa, rescripserunt:

Affirmative de consensu saltem tacito Ordinariorum confirmandorum, retento authentico regesto in archivio Monasterii, ac servatis aliis de jure servandis, facto verbo cum SSmo.

Et facta de praemissis relatione S. D. N. Pio PP. IX. in audientia habita die 20 Aprilis 1855, Sanctitas Sua resolutionem S. C. approbavit, et confirmavit, excepto tamen quoad futurum usu administrandi confirmationem extra territorium Abbatiae, etiamsi Abbas ab Ordinariis respectivis vocetur, et ad mentem: mens est, *che l'Abbate sia cautelato di esaminare prima di conferire la Cresima se i Cresimandi abbiano la fede del proprio Vescovo, o almeno del Parroco* (1).

30 Martii 1855.

---

(1) Hæc resolutio prudenti consilio pro una parte per decretum, pro altera per epistolam communicata fuit. Hic praestat summis labiis commemorare quaestionem inter E.mum Archipresbyterum Basilicae Vaticanae, et Capitulum Lateranense. Ille existimabat se se posse diebus constitutis Sacramentum Confirmationis in Basilica Vaticana publice conferre tam subditis, quam non subditis. Secundum opinabatur privilegium ad subditos tantum esse coercendum. S. Congregatio Visitationis anno 1641 edixit comprehendi etiam non subditos; at quaestio delata ad S. C. C. contra E.mum Archipresbyterum sententia lata est, quae a Clem. X confirmata fuit. Tandem Bened. XIV Const. " *Ad honorandum* „ diei 27 Martii 1751 Capitulo Vaticano indulsit, ut ejus E.mus Archipresbyter etiam non subditis praedictum Sacramentum conferre valeat, servatis conditionibus in eadem Constitutione praescriptis.

(Così il Cardinale Bizzarri nei suoi *Collectanea* p. 640.)

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII

ALLOCUTIO

HABITA IN CONSISTORIO

DIE XXV. NOVEMBRIS MDCCCLXXXVII.

Venerabiles Fratres,

Anniversaria die appetente, qua ante annos quinquaginta sacerdotali consecratione accepta, sacris ad altare operati primum sumus, Deo immortali maximas, ut aequum est, gratias et agimus et habemus, quod Nos ad hanc aetatem incolumes benigne conservarit. Simul vero temperare animo non possumus, quin libens et gratus cogitatione percurrat orbem christianum, eius rei caussa, non usitato modo gestientem. Neque enim dissimulabimus quod apparet, et est in aliena laude non in Nostra ponendum: perspicitis enim, Venerabiles Fratres, quanta laetitiae publicæ fiat significatio, quam sit voluntatum magnus consensus, quam varia et exquisita effusæ pietatis testimonia. Omnes hominum ordines, cunctis terrarum partibus, privatim, publice, certant prosequi Nos omni genere officii: legationibus, litteris, peregrinationibus vel

longinquis ultro susceptis, et missis ingenti numero muneribus, de quibus verissimum videtur, materiam et opus propensione superari voluntatis. Qua in re admirabiliter fulget Dei benignitas et virtus, qui in magnis Ecclesiae laboribus vires eius, confirmat ac fulcit; qui pro nomine suo certantibus solatia tribuit; qui providentiae suae consilio ex malis ipsis uberem bonorum messem educit; fulget item Ecclesiae gloria, quae originis vitaeque suae vim divinam ostendit, ac divinum, quo regitur vivitque, spiritum, quo fit ut fidelium mentes et voluntates uno eodemque vinculo invicem, itemque cum supremo Ecclesiae Pastore iungantur.—Iucunditatis sensus, quos haec omnia intuentes experimur, Venerabiles Fratres, ad Dei et Ecclesiae gloriam in conspectu vestro significamus, palamque profitemur, animum Nostrum tot ac tantis christiani populi in Nos studiis penitus permoveri, nec fieri posse, ut eorum Nobis ullo unquam tempore excidat recordatio.

At longe alia ratione homines Ecclesiæ infensi in hac nostra natione catholica commoventur. Non enim ad amplectenda pacis studia, sed ad bellum in Ecclesiam urgendum intenti, iuris nomen obtendentes iniuriis, nec dubitantes contumeliis suis populares iras contra hanc Apostolicam Sedem inflammare, novum gravemque Nobis et catholicis cunctis dolorem nuper inussere.

Quid enim aliud actum est recenti illa civilis potestatis sanctione, qua Italiae cives ecclesiastica lege *decimas* solvendi ab iis qui nulla hac in re auctoritate pollent, exempti sunt, nisi ut ius illud violaretur, quo Ecclesiae datum est ut bona quae huius vitae sunt acquirere, retinere, administrare libere queat; quid aliud actum nisi ut Cleri conditione in graviores rerum angustias coniicienda, minuatur ipsi facultas rationibus divini cultus consulendi, inopiae pauperum sublevandae, et ipsius sacri ministerii decus dignitatemque tuendi?

Nec vero his finibus acerbitatum Nostrarum caussae continentur. Periculum enim Ecclesiae impendet, idque gravissimum, ex lege etiam quae perferenda dicitur, quaeque principium ducit ex iis doctrinis quibus Ecclesiae status divinitus constitutus evertitur. Agitur enim de patrimonii ecclesiastici ratione novis civilis potestatis devincienda legibus, quae eo spectant ut omni vi canonicarum legum, quae de bonis Ecclesiae latae sunt, sublata, omnique Ecclesiæ in bona sua iure adempto, tota in iisdem bonis auctoritas et ius in civilem potestatem transferatur: administratio autem eorumdem bonorum et procuratio laicis viris a populo electis tradatur, qui auctoritate Ecclesiae summota, rei publicae dumtaxat administris et civili iurisdictioni subiiciantur. Videtis, Venerabiles Fratres, quo vulnere Ecclesiam sauciaret nova lex, si iussa fuerit, quia non modo disciplinam perturbaret, sed et potestatem et libertatem Ecclesiae laederet, adeo ut dum ex una parte laicis viris ad Ecclesiam vexandam arma non obscure traduntur, ex altera in ministerio ipso suo, in ipsa divini cultus ratione, in ipso catholicae institutionis munere, alieno pendere cogatur arbitrio.—Est et alia caussa, quae Nos vacuo a sollicitudine animo esse non sinat: scilicet iuventuti metuimus, cum multi illuc spectent ut publicarum scholarum alumni magis ac magis potestati Ecclesiae vel in ipsa religionis institutione subducantur. Quae res praesertim apud catholicos perspicuum est quantum a iustitia discrepet, et quanti publice privatimque mali materiam contineat.

Hæc pericula prospicientes, vehementer angimur huius catholicae nationis caussa, quum Nobiscum reputemus luctuosa mala, quibus populi misere obruuntur, religione contempta.

Nos hæc hodie, ex hoc loco, vobis, Venerabiles Fratres, et universo catholico orbi significamus, Deum rogantes ut publicas Italiae res in melius vertat, efficiatque ut omnium consilia et opera ad verum patriæ bonum et decus dirigantur.—Ceterum, Venerabiles Fratres, omnem fiduciam nostram in Eius potentia et benignitate collocemus: videt enim Deus de monte sancto suo labores populi sui, et quamvis brachii sui virtuti explicandae moram faciat, tamen, præstituta consiliis sŭis maturitate, opportunam Ecclesiae suae opem deesse non patitur.

Nunc vero Apostolici officii ratio postulat, ut variis catholici orbis Ecclesiis novos pastores praeficiamus.

SULL'INSEGNAMENTO DEL PICCOLO CATECHISMO

ATTI DELLA S. SEDE

(Continuaz. V. p. 183—188 di q. P.

III.

Costituzione di Clemente XII, il quale estende a tutti i luoghi le indulgenze da Lui concesse a coloro che insegnano ed a coloro che apprendono la dottrina cristiana, in Roma, in Italia e nelle isole adiacenti, ed altre ve ne aggiunge (1).

Clemente Papa XII Ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii, quo Catholicæ Ecclesiæ regimini divina dispositione præsidemus, debitum exigit, ut ad ea potissimum curam et sollicitudinem nostram intendamus, quae ad augendam fidelium religionem ed animarum salutem in primis conducere in Domino conspicimus.

1. Alias siquidem ad uberes fructus ac spiritualium christifidelium aedificationem quæ ex assiduo usu et explicatione catechismi sive doctrinae christianae provenire noscebantur, paternae dirigentes considerationis nostrae intuitum, diversas ordinationes, a nonnullis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad promovendum hoc pium fidelique populo adeo necessarium opus, quo ille fidei catholicae rudimentis ac mysteriis christianisque virtutibus instruitur, salubriter editas per edictum die XV Novembris MDCCXXX iussu nostro promulgatum confirmavimus, ac etiam ampliavimus; et subinde christifideles tam almae Urbis Nostrae, quam universae Italiae ac insularum adiacentium pro tempore existentes, ut operae huiusmodi ferventius incumberent, excitare volentes, omnes et singulas, et peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes, quae a quibusvis Romanis Pontificibus praedecessoribus quoque nostris præfatum catechismum seu doctrinam christianam iuxta decreta Concilii Tridentini in ecclesiis et oratoriis pueros docentibus, aut eidem, dum traditur, interessentibus, eatenus concessa reperiebantur, ad adultos Urbis, Italiæ, et insularum praedictarum ipsi catechismo seu doctrinae christianae interesse extendimus.

2. Praeterea eisdem adultis, qui vere pœnitentes, et confessi, ac sacra communione refecti, eiusmodi pio exercitio devote intervenirent, qua vice id agerent, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesia consueta relaxavimus; qui vero illud assidue frequentarent, eumdem catechismum doctrinamve christianam docentes vel addiscentes, ac vere similiter poenitentes et confessi sacraque communione refecti, pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. M. E. exaltatione pias ad Deum preces effunderent, in Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Paschatis Resurrectionis Dominicae, nec non SS. Petri et Pauli Apostolorum festis diebus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessimus: et alias, prout in nostris in pari forma Brevis die XXVII Junii MDCCXXXV desuper expeditis litteris, quas perpetuis futuris temporibus valere statuimus, quarumque tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

3. Nunc autem nos, memorati catechismi doctrinae christianae usum et frequentiam tantopere commendabilem ac salutare ne fideles circumferantur tamquam parvuli fluctuantes omni vento doctrinae, sed firmo fidei fundamento adhaerentes coaedificentur in habitaculum Dei in Spiritu Sancto, ubique locorum ac gentium propagari, magisque in dies augeri enixe cupientes, suppli-

---

(1) Questo Fontefice nel cit. editto estese le indulgenze concesse da Paolo V (Const. *Ex credito* V. *Monit. Eccl.* q. P. pag. 185) agli adulti di Roma, d'Italia e delle Isole adiacenti che intervengono al catechismo, ovvero alla Dottrina cristiana, e inoltre con breve del dì 27 giugno 1735 vi aggiunse pei medesimi adulti la indulgenza di 7 anni, e la plenaria sotto le condizioni che in questa Costituzione vengono espresse.

cationibus etiam plurimorum ex venerabilibus fratribus archiepiscopis ac episcopis extra Italiam huiusmodi existentibus, nec non dilectorum filiorum officialium et confratrum archiconfraternitatis Doctrinae Christianae in Urbe praefata dudum autoritate apostolica erectae nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, concessionem indulgentiarum, et peccatorum remissionem, poenitentiarumque relaxationem docentibus et adultis addiscentibus catechismum seu doctrinam christianam in Urbe, Italia, ac insulis adiacentibus a nobis factam, sicut praemittitur, expeditasque desuper litteras nostras praedictas, ad universos christifideles ubicumque locorum, nunc et pro tempore existentes, eumdem catechismum, doctrinamve christianam similiter docentes, et adultos addiscentes, servata earumdem litterarum nostrarum forma et dispositione, auctoritate apostolica, tenore praesentium, in perpetuum extendimus similiter et ampliamus.

4. Non obstantibus nostra de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

5. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die XVII Maii MDCCXXXVI, Pontificatus Nostri Anno VI.

SOLUZIONE DI CASI (1)

Se un cappellano possa far celebrare ad altri le messe della sua cappellania con minore stipendio, e se possa talvolta ometterne la celebrazione.

4.° Caso Morale

Sisto sacerdote, investito di una cappellania fondata col peso della messa quotidiana, suol celebrare anche per altri, ricevendone un conveniente stipendio. Per l'obbligo poi della sua cappellania, ne incarica sacerdoti di luogo diverso, dove le Messe sogliono celebrarsi colla elemosina di cent. 50, ritenendo per sè il resto; e inoltre fa di meno di una messa per settimana, che dice doversi condonare ad un cappellano coll'obbligo di celebrare ogni giorno.

Si chiede:

1.° Il cappellano può commettere ad altri, con minore stipendio, le messe della sua cappellania?

2.° Può sempre astenersi dal celebrare una messa per settimana, quando ha l'obbligo di celebrare ogni giorno?

3.° Che deve dirsi della condotta di Sisto?

Al primo—Vogliono in prima distinguersi accuratamente le messe manuali dalle beneficiali. Le manuali o avventizie, il cui stipendio si riceve volta per volta dalla pietà dei fedeli, debbono celebrarsi con ogni esattezza dal sacerdote che ne ha commissione, e se questi non potendo da sè, vuol commetterne a qualche altro buon sacerdote la soddisfazione, dee rilasciare al celebrante l'intera elemosina, senza nulla mai ritenere per conto suo. Così dispose Urbano VIII e Innocenzo XII come si ha dalla celebre Bolla *Nuper*; così pure Benedetto XIV nella

---

Han risposto a tutti e tre i casi morale canonico e liturgico: Falson P. Giovanni dei Predicatori di Malta—Gambini Sac. Francesco di Rapolano—Intino Can. Teol. Paolo di Cerignola—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo—Sac. Vio Carlo Silvio di Venezia.

Ai soli casi morale e canonico:

Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella Licinio.

Ai soli casi morale e liturgico:

Nardelli Can. Francesco di S. Giovanni Rotondo.

Al solo caso morale:

Bambara Sac. Antonio di Villa S. Giovanni—Fiorentino Sac. Francesco di Forio d'Ischia—Lucattini Parr. Lorenzo di S. Leo d' Arezzo—Limone Sac. Antonio di Santarpino.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Fiorentino Francesco di Forio d'Ischia; pel premio del caso canonico il Sac. Vio Carlo Silvio di Venezia; pel premio del caso liturgico il Can. Dott. Luigi di Randazzo.

Enciclica *Quanta cura* del dì 30 giugno 1741, dove si condanna l'abuso di ritenere nel detto caso porzione di stipendio, anche posto il libero consenso del celebrante. Non ci dilunghiamo a parlare di ciò, avendone detto molto nel Vol. I. dove, sulle tracce della prefata Bolla *Nuper*, e degli altri decreti posteriori, ed anche recenti, della S. Sede, esaminammo i non pochi casi che hanno attinenza collo stipendio delle messe (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 443, 462, 477). Ora ci conviene invece di parlare delle messe beneficiali che sono proprie del caso nostro.

Le Messe beneficiali, di qualsivoglia natura sia il beneficio, possono commettersi ad altri con minore stipendio, purchè si avverino le seguenti condizioni:

1.° Che non sia imposto, nelle tavole di fondazione, l'obbligo al beneficiato di celebrare per sè; quest'obbligo poi, avverte S. Alfonso, non ha luogo, che quando ciò espressamente venga dichiarato: « Nisi exprimatur in institutione capellaniae quod capellanus per seipsum celebret, semper per alium celebrare potest » (L. VI, n. 330);

2.° Che lo stipendio da pagarsi per tali messe, non sia minore di quello ch' è solito nel luogo o nella provincia del celebrante.

Tutto ciò si ricava dalla prefata Bolla *Nuper*, dove al n. 21, fra gli altri dubbii, si muove anche questo: « VIII. An hoc decretum habeat locum in beneficiis, quae conferuntur in titulum, id est, an rector beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem redituum beneficii? » — Al quale si risponde: « Ad VIII. Non habere locum, sed satis esse, ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem civitatis, vel provinciae, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit ».

Quello che si è detto del beneficiato anche semplice, dicasi pure del cappellano amovibile, purchè siano assegnate rendite fisse alla cappellania senza determinazione di stipendio per ciascuna messa, come fu dichiarato dalla S. C. del Concilio il dì 15 marzo 1745, dove sta detto essere ciò lecito *modo pro capellania certi redditus sint annuatim constituti et perpetuo capellano assignati; secus vero, si huiusmodi capellano pro qualibet missa celebranda certa detur eleemosyna* (V. Ligor. L. VI, n. 321).

Anzi molti Teologi, presso S. Alfonso (l. c.), dicono lo stesso di chi abbia l'obbligo della messa perpetua, ovvero qualche pingue legato vitalizio col peso di messe. Insomma, tolte le sole messe puramente manuali (su cui cade la proibizione della Chiesa), tutte le altre possono commettersi da chi ne ha l'obbligo, col solo stipendio ordinario.

Che se di ciò voglia conoscersi la ragione, questa non è difficile. Nelle messe manuali lo stipendio si dà per solo vantaggio di chi le celebra; e però questi, per giustizia, deve averlo interamente. Nei beneficii, nelle cappellanie e ne' legati si guarda non tanto a chi celebra le messe, quanto alle persone del beneficiato, del cappellano e del legatario cui s'intende dare un assegno pel sostentamento; e però è che questi possono ritenere il dippiù di quanto occorre pel consueto stipendio delle messe.

Al secondo — Ma un cappellano, coll'obbligo della messa giornaliera, può talvolta omettere del tutto la celebrazione? Trattammo a lungo di tal quistione a pag. 121 e seg. di q. P. nei corollarii di una causa proposta alla S. C. del Concilio. Ricordiamone le principali teoriche, desunte dal decreto della S. C. del Concilio che vien riferito da Benedetto XIV (*De sacrif. missae Lib. 3, c. 3*):

a) Fa d'uopo considerare se il cappellano ha obbligo di celebrare per se medesimo, ovvero no. In questo secondo caso non può mai omettere la celebrazione, dovendo farsi supplire da altri.

b) Se ha obbligo di celebrare per sè medesimo, concorrendo una ragionevole causa, può talvolta astenersi dal celebrare.

c) Quando però si astiene dal celebrare per la cappellania, non può celebrare per sè o per altri, e molto meno ricevere diverso stipendio.

Ma per ben comprendere questi principii

è necessario che si conosca bene: 1.° Quando vi ha obbligo di celebrare per se medesimo, e quando no — 2.° Se in nessun caso non celebrandosi per la cappellania, non si possa celebrare per altri — 3.° Se un cappellano impedito dal celebrare, debba farsi sostituire da altri.

In ordine alla prima quistione, strettamente considerata la cosa, parrebbe che quando, come sopra si è detto, nelle tavole di fondazione non s'imponga espressamente, o in termini equivalenti, l'obbligo al cappellano di celebrare per sè medesimo, non vi sia quest'obbligo, e però in tal caso, laddove il cappellano non possa soddisfare per sè, dovrà per mezzo d'altri. A noi però sembra troppo rigida siffatta interpretazione. Questa corre senza dubbio, come innanzi s'è visto, quando si tratta della facoltà che compete al cappellano di soddisfare per mezzo d'altri; non crediamo poi che possa correre egualmente quando il soddisfare per mezzo d'altri sia non una facoltà pel cappellano ma una grave obbligazione. La nota regola *odia restringenda, favores ampliandi* c'induce a sottoscriverci piuttosto agli autori più benigni commemorati da S. Alfonso (L. VI, n. 332), i quali riconoscono questo dovere nel cappellano quando nella fondazione del beneficio espressamente lo s'imponga, ovvero si commetta alla chiesa o ad un pio luogo di curare siffatta celebrazione, o finalmente si dica che nella tal chiesa o nel tale altare non manchi la messa quotidiana: in questi soli casi e simili, la mancanza dell'ordinario cappellano dev'essere supplita da altri.

Ma in nessun caso il cappellano, non celebrando pel suo beneficio, non può celebrare per altri? Certo, ed è ammesso da tutti, che non può ricevere da altri l'emolumento. Molti però sono di opinione, e S. Alfonso non contradice (*l. c.*), che il cappellano con obbligo personale della messa quotidiana possa quattro o sei volte fra l'anno applicare per sè medesimo o per qualche stretto congiunto o amico o benefattore. Anzi può altresì omettere una volta per settimana la messa, per riverenza o per divozione verso il gran sacrifizio, tale presumendosi la volontà del fondatore. Ciò però sempre quando l'obbligo è personale nel senso spiegato più sopra.

E finalmente un cappellano, impedito dal celebrare, dee farsi sostituir sempre da un altro? È certo 1.° che deve farsi sostituire quando o espressamente così è stabilito nelle tavole di fondazione, ovvero è chiamato qualche pio luogo a provvedere la celebrazione, o anche solo si designi il luogo dove non dovrà mancare la S. Messa. — È certo 2.° che, dovendo il cappellano celebrare per sè medesimo, non è obbligato di farsi supplire quando è ordinato a titolo di cappellania ed è veramente bisognoso. Così la S. C. del Concilio *in Pistorien* 5 febbr. 1650 e *in Patavina* 24 apr. 1655 (V. Mon. Eccl. l. c.). — Negli altri casi poi, massime quando trattisi d'infermità, si disputa fra i teologi sul tempo durante il quale possa ometterssi la S. Messa, senz'obbligo di sostituzione. Alcuni ciò permettono solo per 10 giorni; altri solo per 15; altri più benigni (e forse troppo) anche per un mese o due. Per una infermità più diuturna, è d'uopo farsi supplire, a meno che non si tratti di beneficio con tenuissime rendite, ovvero queste vengano consumate tutte per la malattia. Chi sia impedito di celebrar la messa per altri affari, quantunque giusti, deve sempre farsi supplire, massime se questi affari sieno frequenti (V. Ligor. *l. c.*).

Al terzo — Venendo ora al nostro caso, possiamo dire che Sisto può commettere ad altri la celebrazione delle sue messe, purchè ciò non sia vietato nella fondazione della sua cappellania. In quanto al tenuissimo stipendio di cent. 50, non può facilmente ammettersi come proprio del luogo o della Diocesi, non accettandosi questo emolumento che solo da quei sacerdoti i quali sono sprovvisti di applicazioni. La tassa diocesana, segnatamente oggidì, è maggiore da per tutto: i buoni sacerdoti che frequentano la casa del Signore e si adoperano a bene delle anime, per ordinario non mancano di commissioni per messe con conveniente stipendio: solo i preti infingardi, ai quali non piace l'esercizio dei proprii ministeri, ovvero i viziosi che non godono stima e fiducia nel popolo sono costretti a procurar-

si altronde di che vivere, e si contentano di celebrare per pochi soldi! Laddove ciò avesse luogo, non crederemmo che le messe beneficiali si possano commettere a questi ultimi sacerdoti con sì tenue prestazione, la quale deve dirsi non secondo il costume del luogo e secondo la pratica dei buoni, ma secondo l'uso o meglio l'abuso di chi non vuol compiere i proprii doveri. Del resto un beneficiario, il quale volesse così lesinare sulla limosina delle messe da commettere ad altri, mostrerebbesi mosso da condannevole avidità di turpe lucro, e almeno per questo capo, purchè non sia scusato da vera indigenza, non potrebbe dirsi esente di colpa.

Neppure potremmo mandargli buona del tutto l' usanza di omettere il S. Sacrificio una volta per settimana. Egli lo tralascia non per altro motivo che pel diritto che crede competergli come cappellano coll'obbligo della messa quotidiana. Ma questo assoluto diritto nessun teologo lo riconosce. Ammettono (non tutti) che per umiltà e per riverenza al gran Sacrifizio, lo si possa omettere anche una volta per settimana, laddove non sia vietato dal fondatore: quando però nè per umiltà nè per riverenza ciò si faccia, ma solo per un diritto che si presume; quando invece si è abituati a celebrare ogni giorno, sempre; quando sopratutto si voglia pur celebrare, e in un giorno per ogni settimana, invece di applicare pel beneficio, si voglia applicare o per sè o per altri, questa usanza è affatto riprovevole e non si può ammettere dai buoni.

II.

Se il Canonico Penitenziere, quando siede in confessionale, possa sempre partecipare alle distribuzioni quotidiane ed avventizie.

4.° Caso Canonico

Nella Cattedrale di T. il Capitolo vuole escludere il Can. Penitenziere, quando siede nel confessionale, dalle distribuzioni avventizie, ed anche dalle quotidiane quando non vi ha concorso di penitenti.

Il Can. Penitenziere chiede:

1° Quando egli siede nel confessionale, a quali distribuzioni ha diritto di partecipare?

2° Che deve dirsi del Capitolo di T.?

La istituzione del Can. Penitenziere nelle Chiese Cattedrali sorge dal Tridentino *Sess. XXIV Cap. 8 de Ref.* dove sta sancito che il penitenziere *dum confessiones in Ecclesia audiet, interim praesens in choro censeatur.* Quando dunque egli ascolta le confessioni nella Chiesa, deve riputarsi come presente nel coro.

Da ciò segue:

a) Che il Penitenziere quando confessa può lucrare le distribuzioni quotidiane, giacchè per lui soddisfare al ministero delle confessioni è come soddisfare all'obbligo del coro.

b) Che può lucrare altresì le distribuzioni avventizie: « Poenitentiarius dum actualiter audit confessiones in ecclesia, non solum censetur praesens in choro ad lucrandas distributiones quotidianas, sed etiam eleemosynas ipsas quae distribuuntur pro associandis et sepeliendis cadaveribus defunctorum, vel pro supplicationibus et processionibus quae per urbem aguntur » Così il Ferraris (*Canonicus* art. IX, n. 81). Lo stesso insegnano il Barbosa (in Concil. Trid. Sess. XXIV cap. 8 n. 29), S. Alfonso (L. IV, n. 131) ed altri molti col Garcia, il quale (De Benef. Par. V, Cap. IV, n. 125) conferma ciò con alcune dichiarazioni della S. C. del Conc. del seguente tenore: « Poenitentiarius non solum censetur praesens in choro et non potest privari quando confessiones audit, sed etiam censetur praesens processionibus et exequiis defunctorum, quae eo tempore fiunt, quo ipse audit confessiones ». E in altra dichiarazione la stessa S. C. definì che il penitenziere, occupato per le confessioni, ha diritto a tutti gli emolumenti corali « tam si essent distributiones quotidianae, quam eleemosynae, quae distribuuntur pro associandis vel sepeliendis cadaveribus defunctorum, vel pro supplicationibus et processionibus habitis ». E perchè vi fu chi pretese che il penitenziere dovesse percepire solamente le distribuzioni che si lucrano nella chiesa dov'egli risiede, non già quelle che si acquistano fuori di essa, come nelle processioni, il medesimo Garcia respinge questa opinione, dicendo che ciò « est contra dictas declarationes et

mentem Concilii, quod sub nomine chori omnia comprehendit ». E soggiunge: « Ubi est capitulum, aliquod officium seu ministerium divinum exercens, ibi chorus esse censetur ».

Perchè intanto il penitenziere possa goder di questi vantaggi, fa d'uopo ch'egli confessi nella propria chiesa e non altrove. Si ascolti lo stesso Garcia *l. c.*: « Poenitentiarius autem audiens extra Ecclesiam confessiones, etiam infirmorum, non censebitur praesens in choro, quia Concilium id solum concedit audienti confessiones in Ecclesia, et ad id institutus est poenitentiarius iste, ut confessiones in ipsa Ecclesia audiat ».

Può però confessare così nel confessionale come fuori di esso, purchè nella stessa chiesa. « Poenitentiarium pro praesente in choro habendum esse dum audit confessiones in Ecclesia sive in confessionario, sive extra ». Così Barbosa (*l. c, n. 28*); e così pure la S. C. del Conc. (*ap. Garciam l. c. n. 124*).

È necessario poi che sia intento alle sole confessioni; giacchè se celebra messa o dice sommessamente l'officio, non lucra le distribuzioni. Ecco un' altra dichiarazione della S. C. del Conc.: « Praesens autem in choro non censetur, dum missam celebrat, aut privatim officium dicit »(*ap. Garciam l. c.*).

Ma che è da dire se sta in confessionale senza che confessi? Può dirsi in tal caso presente in coro? I canonisti nel generale negano; sì perchè il Tridentino espressamente dice che il penitenziere allora può considerarsi come presente al coro, *dum confessiones in Ecclesia audiet*; è sì perchè così fu chiaramente definito dalla S. C. del Concilio, con queste parole riferite del Garcia l. c.: « Poenitentiarius habendus est pro praesente in choro dum audit confessiones in Ecclesia, sive in confessionario, sive extra, non autem pro tempore, quo residet in confessionario nec audit confessiones, aliis in choro divina celebrantibus, nec recitans officium private, qui antequam recitarentur horae canonicae in choro audivit confessiones, nec si dixerit Missam, est censendus in choro ».

Ciò nondimeno i Salmaticesi (Cap. 4, n. 31), il Bouix (De Capitulis Sect. II, Cap. X, § 3, n. 2), S. Alfonso (l. c. n. 131), ed altri molti insegnano che non ostanti siffatte dichiarazioni, quando il penitenziere aspetta in confessionale i penitenti che sogliono andare a lui perchè si rendano più animosi, allora pur soddisfa alle obbligazioni del coro e vi si può considerare come presente. E dicono che ciò fu ancor dichiarato dalla S. C. del Concilio. Si ascolti S. Alfonso. Dopo aver riferita la sentenza negativa, soggiunge: « Sed verius Salm... affirmant, si poenitentes soleant accedere, et poenitentiarius eo animo se detineat ut promptiorem illis se exhibeat, ex declar. S. C. relata a Barb. in Concil. Trid. *sess. 24 c. 8*, pro ecclesia Abulensi, ubi mandatur poenitentiario assistere in confessionario, ne pœnitentes perquirere eum cogantur et, ob verecundiam eius inquisitionis, confessiones omittant » (1).

Al secondo — Dalle esposte teoriche discende assai chiara la soluzione del nostro caso. Il Capitolo di T. vuole escludere il Can. Penitenziere, quando siede nel confessionale, dalle distribuzioni avventizie; ed anche dalle quotidiane, quando non vi ha concorso di penitenti. — Sbaglia in tutto il Capitolo di T.; giacchè il Can. Penitenziere, quand' anche confessi un sol penitente nella propria chiesa; anzi quand'anche stia solo ad aspettarlo, perchè con più facilità possa confessarsi, ha diritto non solamente alle distribuzioni quotidiane, ma sì ancora a tutti gli emolumenti avventizii per funzioni che abbiano luogo o dentro o fuori la chiesa, non altrimenti che qualsivoglia altro canonico che v'intervenga.—Ne va escluso solo se fuori del coro fa cose estranee alle confessioni, ovvero siede, senza nulla fare, nel confessionale.

---

(1) Ciò che si è detto del can. penitenziere, dicasi pure di chi sia chiamato a surrogarlo, purchè ciò non si faccia in frode; come ancora degli altri che, in occasione di grande concorso, sono mandati dal superiore a coadiuvarlo (V. S. Alfonso e il Bouix *ll. cc.*).

III.

Se e come nelle Messe PRO VIVIS, *di rito semidoppio o semplice, si possa recitare qualche orazione* PRO DEFUNCTIS.

4°. Caso Liturgico

Eustachio sacerdote, in tutte le messe *pro vivis*, di rito semidoppio o semplice, suole aggiungere alle altre la orazione pel padre defunto, che comincia *Deus qui nos patrem etc.*, come nelle messe di requie, e ciò anche quando o per rubrica, o per ordine del Vescovo debba mettersi qualche altra orazione *pro defunctis*. Quella orazione poi la recita sempre in ultimo luogo.

Si chiede:

1°. Devono e possono dirsi orazioni *pro defunctis* nelle messe dei vivi?

2°. Qual posto deve loro assegnarsi in concorrenza con altre orazioni?

3°. Che è da dirsi della condotta di Eustachio?

Al primo—Ecco quanto prescrive la Rubrica del Messale in rapporto alle orazioni *pro defunctis* nelle messe *pro vivis* (Par. I, Tit. V, n. 1. et 2):

« 1. Prima die cuiusque mensis (extra « Adventum, Quadragesimam, et tempus « Paschale), non impedita officio duplici « vel semiduplicii dicitur Missa principa- « lis generaliter pro defunctis sacerdotibus « et benefactoribus et aliis. Si vero in ea « fuerit festum simplex, vel feria, quae pro- « priam habet missam, aut resumenda sit « missa dominicae praecedentis, quae fuit « impedita, et infra hebdomadam non oc- « currat alius dies, in quo resumi possit, « in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis « dicantur duae missae, una pro defunc- « tis, alia de festo simplici, vel feria prae- « dicta. Sed in Ecclesiis non Cathedrali- « bus, nec Collegiatis dicatur Missa de « die, cum commemoratione generaliter « pro defunctis.

« 2. Praeterea feria secunda cuiuscumque « hebdomadae, in qua officium fit de feria, « missa principalis dici potest pro defunctis. « Si autem fuerit propria missa de feria, « vel de festo simplici, vel resumenda sit « missa dominicae praecedentis, ut supra, « in missa de die fiat commemoratio (ut « dictum est) pro defunctis. Excipiatur ta- « men quadragesima et totum tempus pa- « schale, et quando per annum officium est « duplex vel semiduplex; quibus tempori- « bus non dicitur missa conventualis pro « defunctis) (nisi in die depositionis defun- « cti et in anniversario pro defunctis), ne- « que pro eis fit commemoratio ».

In forza dunque di questa Rubrica, nel primo lunedì di mese e nel lunedì di ogni settimana, dovendosi celebrare la messa feriale del giorno, o di un Santo di rito semplice, o riassumersi la messa della domenica precedente, dovrà farsi in queste messe, tuttochè di vivi, la commemorazione dei fedeli defunti. Tale commemorazione sta invece della messa *pro defunctis*, quando non si celebra in siffatti giorni.

Suol dirsi questa messa e suol farsi questa commemorazione fin dal secolo XI ai tempi di S. Pier Damiani, come narra il Baronio; e la ragione, per cui si è scelto il lunedì, la reca il Gavanto (*in h. l.*): « Fecit enim eo die firmamentum Deus, quod et coelum appellavit, quo defunctorum animas transferri quamprimum hac eadem die petimus ».

Se n'eccettuano però il tempo di quaresima, perchè in tal tempo nella terza orazione delle messe feriali si commemorano i vivi e i defunti—il tempo pasquale, ch' è di letizia e non di lutto — le feste di rito doppio e semidoppio, per non diminuirne la solennità. Così il Gavanto. In dette feste però s' è proibita la consueta messa conventuale *pro defunctis*, non è proibita la messa solenne di requie quando il cadavere è presente o si tratti di anniversario.

Si noti che ciò corre non solo per le messe cantate e conventuali, ma sì ancora per le private. Chiesta la S. C. de' Riti: « An quoties qui privatim celebrat de simplici, vel reassumit Missam Dominicae praecedentis in feria secunda, vel prima die mensis non impedita, teneatur dicere secundam orationem *Fidelium* tam in missa conventuali, quam in ceteris privatis? » — la ri-

sposta fu *Affirmative* (13 augusti 1701 *Ord. Eremit. S. Augustini*).

Ecco quando *si deve* recitare la orazione *pro defunctis* nelle messe dei vivi.—Ma non si può nelle medesime messe dei vivi dire qualche orazione *pro defunctis* per divozione del celebrante? Si ponga mente al seguente decreto della S. C. de' Riti del dì 2 dicembre 1684 *Ord. Canonic. Regul. Lateran. ad 6*:

« Quaeritur: An in missa privata de Sancto semiduplici, vel simplici, seu votiva, vel de infra octavam, sive de feria non privilegiata, dici possit collecta pro particulari defuncto, puta *Inclina etc.*, vel *Deus qui nos Patrem etc.*, et similia. Et an ob istam omitti possit aliqua ex assignatis pro tempore, puta *A cunctis etc.* vel *Ecclesiae etc.*? S. R. C. respondit: « Posse in penultimo loco, « nec omittendam ullam ex collectis pro « tempore assignatis ».

Nelle messe adunque di rito semidoppio, o semplice, o votivo, o fra l'ottava, o feriale non privilegiato, puossi aggiungere, a divozione del Sacerdote una orazione *pro defunctis*, tolta o dalle messe di requie (conveniente al giorno p. e. della morte, o anniversario ecc.), ovvero dalle altre poste in fine. È cosa poi soprammodo pia e salutare ricordarsi delle anime de' trapassati anche quando non si possa celebrare il S. Sacrifizio col rito proprio per le medesime.

Al secondo—Ma qual posto debbono tenere queste orazioni *pro defunctis* nelle prefate messe di vivi?

Nel primo caso, quando, cioè, la orazione *pro defunctis* DEVE mettersi nella messa *pro vivis* del lunedì, deve occupare il secondo luogo. Nell'altro caso, quando, cioè, SI PUÒ aggiungere per divozione, la orazione anzidetta, nelle messe di rito semidoppio e anche inferiore, deve porsi nel penultimo luogo.

Del luogo di queste ultime parla il decreto già esposto innanzi del 2 dicembre 1684. Di quello delle messe rubricali del lunedì, ecco la norma cui prescrive quest'altro decreto il quale conferma pure il precedente: « Ex titulo quinto Rubricarum generalium Missalis nonnullis diebus facienda est commemoratio generaliter pro defunctis in missa de die; haec commemoratio, seu oratio *Fidelium* videtur ponenda in penultimo loco ex decreto diei 2 Decembris 1684, si vero praecipiatur ab Ordinario oratio pro re gravi, v. gr. *Deus refugium*, an oratio *Fidelium* dicenda est penultimo loco, seu immediate ante orationem praescriptam a superiore, vel antepenultimo loco, seu ante ultimam orationem a Rubricis indicatam?—S. R. C. die 25 maii 1835 *in Namurcen* ad I, n. 4, respondit: « Diebus a Rubrica præ« scriptis, secundo loco etiam in missa con« ventuali iuxta Rubricas: in missis privatis, « quando est semiduplex, vel simplex « ad libitum Sacerdotis pro aliquo defun« cto, penultimo loco ante collectas, iuxta « recensitum Decretum diei 2 decembris « 1684 ».

Al terzo—Eustachio, nel nostro caso è degno di lode per la pia memoria del padre defunto nelle messe di rito semidoppio o semplice; deve solo assegnare altro posto alla sua orazione; ed è il penultimo prima delle collette imposte dal Vescovo.

PROPOSTA DI CASI

6.° Caso Morale

Tarquinio confessore ha in uso di non mai assolvere i fanciulli innanzi che facciano la prima Comunione, dicendo che, o non recano materia certa per l'assoluzione, o ignorano i rudimenti del catechismo.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il Confessore dei fanciulli, che non recano materia certa?

2.° Come deve regolarsi il Confessore dei fanciulli, che ignorano i rudimenti del catechismo?

3.° Che deve dirsi di Tarquinio?

6.° Caso Canonico

Tiburzio e Susanna, congiunti in vincolo di parentela, volendo contrarre matrimonio, ottengono la dispensa dalla S. Penitenzieria, con addurre falsamente la causa di povertà. — Il

Parroco, dopo averli sposati, scopre la menzogna, e dubbioso chiede:

1.° Come deve intendersi la povertà che si richiede per conseguir la dispensa dalla S. Penitenzieria?

2.° È valida la dispensa quando falsamente si allega la povertà?

3.° Che deve fare, nel nostro caso, il parroco?

6.° Caso Liturgico

Martino sacerdote ha conseguito l'indulto dell'Oratorio privato, *more nobilium*. Chiede pertanto:

1.° Deve benedirlo? e come?

2.° Può amministrarvi la S. Communione?

3.° Può amministrarvi il Sacramento della penitenza?

4.° Può in qualche solennità cantar la Messa, invece di celebrarla piana?

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Atti Ecclesiastici non validi presso l'Autorità civile — Ad una Confraternita mal si adatta la definizione di pubblico istituto.

Il Cancelliere Vescovile non può dare il carattere di atto pubblico ad un processo verbale di asta dei beni appartenenti ad una confraternita (1).

La obbligazione eccedente la somma di Lire 500, come non si può provare con testimoni, così non lo si può con presunzioni. (Sez. civ. 23 Apr. 1887—Coaccioli, Gregori per la Compagnia di S. Eutizio in Soriano nel Cimino e Panunzi—La Corte Supr. di Roma, Anno XII, pag. 209).

Conservatorii di voti semplici soppressi — È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che le suore di un conservatorio non potevano contro il loro fatto impugnare la emissione dei voti solenni, dal momento che tali essere i loro voti dimostrarono quando furono indemaniati i beni, per conseguire, come effettivamente conseguirono, la pensione di prima categoria.

Il carattere ecclesiastico e la vita comune possono risultare e venir provati dai voti semplici emessi dai componenti l'istituto, viventi vita comune nello stesso convento, e sotto la stessa regola. (Sez. civ. 23 april. 1887—Lippi pel Collegio delle Vergini di Gesù in Rimini e Fondo del Culto col Municipio di Rimini—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 235).

Ai patroni sui beni di corporazioni religiose non compete il diritto di svincolo—La legge 7 lug. 1866 non ha accordato ai patroni laici sui beni delle corporazioni religiose il diritto di rivendicazione o di svincolo, ma con l'art. 22 ha solo ammesso il diritto di riversibilità derivante da espressa condizione.

L'art. 5 della legge 15 Ago. 1867 ha ammesso a favore dei patroni laici il diritto di rivendicare o svincolare i beni costituenti la dotazione degli enti soppressi col precedente art. 1, che sono i beneficii, le cappellanie ecc. non già le corporazioni religiose.

La legge 15 Agosto 1867 non ha portato alcuna modificazione all'art. 22 della legge 7 luglio 1866.

Coll'art. 6 della legge 19 Giugno 1873 non si è accordato il diritto di rivendicazione a favore dei patroni laici sui beni delle corporazioni religiose esistenti in Roma e nelle sedi suburbicarie. (Sez. civ. 20 Apr.

---

(1) Il Tribunale di Fermo con sentenza 5-6 Luglio 1882 nella Causa Massimi e Micotti dichiarò che: « Nè i Cancellieri Vescovili od Arcivescovili, nè i Vicarii Foranei han facoltà per le vigenti leggi di rilasciar copie di atti, certificati ed estratti. Siffatta facoltà è concessa ai notai ed agli altri pubblici ufficiali legittimamente autorizzati; e non può estendersi ai cancellieri dei Vescovi od Arcivescovi, nè ai Vicarii Foranei, poichè i loro atti, come non sono soggetti alla ispezione nè alla vigilanza dell'autorità civile, così da questa non possono esser riconosciuti legalmente esistenti ed autentici in modo da meritare fede in giudizio (art. 1 della legge 25 mag. 1879, n. 4900 sul notariato, e art. 1333 del Codice Civile.)

« Il deposito in Curia vescovile di un testamento, atto puramente civile e non ecclesiastico, costituisce una manifesta violazione agli art. 91 della citata legge sul notariato, e 153 del regolamento 23 Nov. 1879, n. 5170.

« La copia rilasciata dal Cancelliere arcivescovile è stata desunta da una copia antica conservata nel suo archivio, nel qual caso applicar devesi l'art. 1334 del cod. civ. che non attribuisce fede alle copie delle copie, se queste non sieno *autentiche*, non semplicemente antiche, *depositate* non semplicemente conservate, e se quelle non sieno estratte in conformità dei regolamenti dell'archivista, mentre niun regolamento assiste in proposito il cancelliere arcivescovile.

« Per siffatte ragioni inattendibili sono i suindicati documenti prodotti in giudizio; quindi ritenuti i medesimi come non esistenti legalmente, il tribunale non può esaminare il merito delle proposte quistioni ».

1887—Barberini, Sciarra Colonna Barberini, e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 237).

Ecclesiastici non eliggibili — È assoluta, non relativa la ineliggibilità degli ecclesiastici aventi giurisdizione o cura d'anime.

Il mansionario è membro del capitolo, e come tale è ineliggibile all' ufficio di consigliere comunale. (1) (Sez. civ. 14 Apr. e 30 Mag. 1887—Pairotto, Lorenzone, Fontana e Masucco-Natalizio Carizzo e Comune di Castello di Alife—La Corte Supr. di Roma, l. c. pagg. 254 e 270).

Le quote di massa comune nei Cleri ricettizii non sono per distribuzioni corali—Ritenuto con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ed in base allo statuto organico del capitolo che le quote di massa comune furono calcolate per i canonici come aumento di prebenda e pei partecipanti come unico emolumento dell'ufficio, ne segue che le dette quote di massa comune non possono avere il carattere di distribuzioni corali, molto più se nessuno dei lasciti relativi accennava punto a tale destinazione.

Decide completamente il soggetto della lite la sentenza che respinge la opposizione fatta dal Capitolo alla indemaniazione delle quote di massa comune già godute dai partecipanti defunti, opposizione che costituiva il soggetto del giudizio.

Non considera i partecipanti come clero ricettizio per se stante e soggetto a soppressione, e poscia come aggregato al capitolo è soggetto solamente alla disposizione dell'art. 6 della Legge 15 Agosto 1867, la sentenza che ritenne i partecipanti aggregati al capitolo, e quindi soggetti alla riduzione voluta dal citato articolo, e solo in ipotesi osservò che dato che potessero essere considerati come corpo autonomo di clero ricettizio, molto meno avrebbe potuto ammettersi l'opposizione.

Non vincola il demanio il fatto del ricevitore del registro che nel compilare l' inventario dei beni del capitolo distinse le prebende dalla massa comune. (Sez. civ. 27 Mag. 1887 — Capitolo di Lecce e Demanio — La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 265).

Religioso affiliato ad un monastero da cui è stato sempre lontano. Professione fatta all' estero — È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che un ex monaco appartenga ad un determinato convento.

Il magistrato di merito non è obbligato di esaminare se fosse stato possibile per la costituzione dell' Ordine dei Francescani di violare la regola della immutabilità della figliolanza, quando mutamento non vi era mai stato.

Dalla confessione dell' ex monaco e da altri attestati conformi alla confessione stessa, è lecito di dedurre, non già la prova di una obbligazione, ma il fatto di avere appartenuto ad uno piuttosto che ad un altro monastero.

La dichiarazione dei superiori su questo fatto può dichiararsi inattendibile o per lo meno erronea, per altri documenti che del contrario facciano fede.

Dopo che il magistrato di merito ha conchiuso non essere appartenuto mai l'ex monaco ad alcun convento della provincia di Roma, manca l'estremo di fatto per potere il magistrato stesso esaminare e decidere se tornato l'ex monaco nel convento della provincia di Roma, dopo la soppressione di quello a cui apparteneva, avesse avuto egli diritto a pretendere la pensione in virtù della legge del 1873.

Invano si pretende la pensione in virtù di questa legge dall'ex monaco che fece sempre parte di convento estraneo alla provincia di Roma, se la pensione gli fu negata perchè a lui mancava il requisito di aver fatta nel regno la professione.

La legge del 1873 considerò i monaci, aventi la figliuolanza nei conventi della provincia di Roma, non quelli che fatta in detta provincia la professione fossero appartenuti a monasteri d'altre province del regno. (Sez. civ. 17 Feb. 1887—Fonzi e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 288).

Circa i coretti e le finestre nelle Chiese — Se il coretto si unisce alla Chiesa, cospirando con questa al comune scopo religioso, rimane senza fondamento di sorta il sostenere come sia impossibile la servitù di prospetto in quel luogo sacro e fuori commercio.

Le finestre nelle Chiese costituiscono anzichè un diritto onorifico un diritto di mera servitù, ove abbiano un titolo o un beneplacito del vescovo per commissione avutane dal Sommo Pontefice, ovvero un las-

(1) Ecco quanto stabilisce su tal proposito la legge Comunale e Provinciale Par. 1 art. 25: « Sono eliggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici e ministri dei culti, che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli, e delle Collegiate ».

so di tempo da far presumere il beneplacito apostolico, molto più se il beneplacito del vescovo non abbia modificato cosa alcuna alla preesistente servitù.

Non vi ha disposizione nel codice civile che proibisce di tener finestre o coretti nelle Chiese.

Non è fondata su di alcuna disposizione di legge la impossibilità di servitù di prospetto in luogo chiuso.

È convincimento incensurabile in cassazione il ritenere che una cantoria di chiesa diminuisca effettivamente la servitù attiva di un coretto. (Sez. civ. 12 Apr. 1887—Compagnia della Buona Morte di Cesena e Galbucci Mengozzi—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 292).

Per lo svincolo devonsi gli interessi anteriori alla ingiunzione — Per lo svincolo di beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie, sono dovuti gl' interessi anteriori alla ingiunzione, e sono dovuti per la sola scadenza del termine di legge (Legge 3 Luglio 1870, art. 2°), sebbene il demanio abbia avuto il possesso dei beni. (Sez. civile 10 Mar. 1887 — Demanio ed Arcieri — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 295).

Se una Confraternita possa ricorrere ai Tribunali contro un abusivo atto d'imperio del Sindaco—La Corte Suprema deve esaminare se l'azione di una Confraternita sia stata proposta contro un atto d'imperio dell' autorità amministrativa, ovvero investa un atto, il quale, per la mancanza delle sue sostanziali condizioni, non possa definirsi un atto amministrativo, nè d' imperio nè di gestione.

Non contiene alcun provvedimento amministrativo, nè atto d' imperio la lettera del sindaco, il quale fa un semplice avviso moratorio, ed un preliminare diffidamento alla confraternita per lo rilascio di una cappella; e poi accenna a futuri eventuali provvedimenti che si riserba di emettere, anche per ragioni edilizie, igieniche, sanitarie, di moralità e di decenza.

L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sull'azione proposta dalla confraternita per reintegrazione e rilascio del mal tolto possesso della cappella. (Sez. unite 30 Mag. 1887 — Comune di Corigliano d'Otranto e Confraternite dell'Addolorata e del Rosario d' Otranto—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 316).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1887)

Concistoro in Vaticano — Il dì 25 Novembre 1887 la Santità di N. S. Leone xiii nel Palazzo Apostolico Vaticano tenne il Concistoro Secreto, nel quale l'E.mo e R.mo signor Cardinal Mariano Rampolla del Tindaro, quale Procuratore dell'E.mo e R.mo signor Cardinal Pietro Geremia Michelangelo Celesia, dimesso il titolo presbiterale di S. Prisca, ha ottato quello di S. Marco.

Quindi Sua Santità, dopo un'Allocuzione ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Neocesarea, per Monsignor Pietro Giovanni Giuseppe Soubiranne, Vescovo dimissionario di Belley.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicomedia, per Monsignor Francesco Cassetta, Elemosiniere Secreto di Sua Santità, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Amata.

Chiesa titolare Vescovile di Zama, per Monsignor Federico Mascaretti, dei Carmelitani Scalzi, già Vescovo di Susa.

Chiesa Cattedrale di Alatri, per Monsignor Francesco Giordani, Ausiliare di Albano, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Areopoli.

Chiese Cattedrali unite di Macerata e Tolentino, pel R. D. Roberto Papiri, archidiocesano di Fermo, ivi Canonico onorario della Metropolitana, Professore di Fisica, S. Scrittura e Storia ecclesiastica nel seminario, Pro-Vicario Generale, e Dottore in Filosofia, S. Teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Bovino, pel R. D. Michele de Jorio, Diocesano di Penne, Socio dell'almo Collegio Teologico di Napoli, Professore di Filosofia scolastica, Teologia dommatica e morale e di Dritto Canonico nel seminario di Penne, ivi seconda Dignità di Arciprete nella Cattedrale e Dottore in Sagra Teologia.

Chiesa Cattedrale di Massa Carrara, pel R. D. Amilcare Tonietti, Diocesano di Massa Marittima, ivi Canonico Teologo della Cattedrale, Professore di Matematica, Scienze naturali e Sagra Scrittura in quel seminario, Presidente della Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli.

Chiesa Cattedrale di Szathmar, in Ungheria, per Monsignor Giulio Mészlenyi, Cameriere Segreto Sopranumerario di *Sua San-*

tità, Canonico della Metropolitana di Strigonia, ivi Rettore del seminario arcivescovile e Direttore degli studii filosofici.

Chiesa Cattedrale di Cornouailles o Quimper, cui è unito il titolo di Léon, pel R. D. Giacomo Teodoro Lamarche, di Parigi, ivi Parroco di S. Maria *des Batignolles*.

Chiesa Cattedrale di Tarantasia, pel R. D. Pietro Emmanuele Bouvier, diocesano di Laval, ivi Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Réunion o S. Denis, pel R. D. Federico Fuzet, diocesano di Nimes, parroco di S. Ponzio in *Villeneue-les-Avignon* della stessa diocesi, e dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Laval, pel R. D. Edmondo Lodovico Vittore Bougaud, diocesano di Dijon, Vicario Generale della diocesi di Orleans.

Chiesa Cattedrale di Belley, pel R. D. Lodovico Enrico Giuseppe Lucon, fu Cappellano in Roma a S. Luigi de' Francesi, Parroco di S. Maria della città di Cholet, sua diocesi di Angers e Dottore in sagra teologia e dritto canonico,

Chiesa Cattedrale di Fulda, per Monsignor Giuseppe Weyland, diocesano di Limburgo, Prelato Domestico di *Sua Santità*, Consigliere Ecclesiastico nella sua Diocesi, Parroco e Decano di *Wiesbaden*..

Chiesa Cattedrale di S. Cristoforo de Laguna, pel R. D. Raimondo Torrijos Gomez, diocesano di Cuenca, ivi Canonico Lettorale della Cattedrale, Provisore e Vicario Generale, dottore in sagra teologia e licenziato in diritto canonico.

Chiesa Cattedrale di Caceres o Nuova Caceres nelle Isole Filippine, pel R. P. Fr. Arsenio del Campo y Monastero, Procuratore Generale e Vicario Provinciale nella Spagna dei Religiosi Agostiniani calzati, Missionario nelle Isole Filippine.

Chiesa titolare Vescovile di Nissa, pel R. D. Antonio de Pol, Canonico Onorario della Chiesa Patriarcale di Venezia, ivi Rettore del Seminario e Professore di filosofia e teologia dommatica, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giovanni Antonio Farina, Vescovo di Vicenza.

Ha poi *Sua Santità* notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa Patriarcale di Costantinopoli, per Monsignor Giulio Lenti, Vicegerente di Roma, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Sida.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nisibi, per Monsignor Leone Meurin, della Compagnia di Gesù, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Ascalone.

Chiesa Metropolitana di la Plata o Charcas in Bolivia, pel R. D. Pietro Giuseppe Gaetano de la Llosa, della stessa archidiocesi, ivi Preposito della Congregazione di S. Filippo Neri, dignità di Decano della Metropolitana, Segretario di Camera e Governatore Ecclesiastico, Esaminatore pro-Sinodale e Vicario Capitolare, dottore in legge, licenziato in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Denver, *recentemente eretta da* Sua Santità, per Monsignor Giuseppe Machebeuf, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Epifania.

Chiesa Cattedrale di Breslavia, per Monsignor Giorgio Kopp, traslato dalla Sede Cattedrale di Fulda.

Chiesa Cattedrale di Cassovia, pel R. D. Sigismondo Cubics, diocesano di Fünfkirchen, Canonico della Cattedrale di Gran-Varadino di Rito Latino.

Chiese Cattedrali unite di Hexham e Newcastle, per Monsignor Enrico O' Callaghan, Prelato domestico di *Sua Santità*, Rettore del Collegio Inglese in Roma.

Chiesa Cattedrale di Nagpore, nelle Indie Orientali, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Alessandro Riccaz, dei Missionarii di S. Francesco di Sales d'Annecy, Vicario Generale di Vizagapatam.

Chiesa Cattedrale di Lincoln, negli Stati Uniti d'America, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Tommaso Bonacum, Missionario nell'Archidiocesi di S. Luigi.

Chiesa Cattedrale di Chejenne, negli Stati Uniti d'America, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Riccardo Scannel, Vicario Generale di Nashville.

Chiesa Titolare vescovile di Callipoli, pel R. D. Vincenzo Molo, archidiocesano di Milano, Parroco, Arciprete della Collegiata di Bellinzona, Vicario Foraneo, Commissario Apostolico, e dottore in ambe le leggi, deputato Amministratore Apostolico del Cantone Ticino.

Chiesa titolare Vescovile di Pafo, pel R. P. Maturino Picarda, della Congregazione dello Spirito Santo, deputato Vicario Apostolico della Senegambia.

Chiesa titolare Vescovile di Cardica, pel R. D. Augusto Coyset, della Congregazione della Missione, deputato Vicario Apostolico del Khiang-si Meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Milevi, pel R. P. Carlo Levigne, della Compagnia di Gesù, deputato Vicario Apostolico di Cottayam, recentemente eretta da *Sua Santità* pei Soriani del Malabar.

Chiesa titolare Vescovile di Tricomia, pel R. D. Adolfo Medlycot, nato in Chittagong

nelle Indie, di rito latino, alunno del Collegio Urbano di Propaganda, deputato Vicario Apostolico di Trichoor, recentemente eretta da *Sua Santità* pei Soriani del Malabar.

Chiesa titolare Vescovile di Marciana, pel R. P. Alfonso Ioosten, dei Predicatori, deputato Vicario Apostolico di Curacao.

Chiesa titolare Vescovile di Efesto, pel R. D. Vincenzo Flood, dei Predicatori, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Gioacchino Giacinto Lodovico Gonin, Arcivescovo di Porto di Spagna.

Chiesa titolare Vescovile di Patara, pel R. P. Giuseppe Faseuille, della Compagnia di Gesù, deputato Coadjutore con futura successione di Monsignor Alessio Canoz, Vescovo di Madurè.

Chiesa titolare Vescovile di Telmesso, pel R. D. Nicola Matz, deputato Coadjutore con futura successione di Monsignor Giuseppe Machebeuf, Vescovo di Denver.

Chiesa titolare Vescovile di Tamasso, pel R. D. Valeriano Menendez Conde, diocesano di Oviedo, Canonico Magistrale della Metropolitana di Compostella e dottore in sagra teologia, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo signor Card. Michele Payà y Rico Arcivescovo di Toledo.

Chiesa titolare Vescovile di Gabala, pel R. D. Giacomo Clazer, diocesano di Premislia di rito latino, ivi Canonico Capitolare e Parroco della Cattedrale, Esaminatore pro-sinodale, e dottore in sagra teologia, deputato Ausiliare di Mons. Luca Solecki, Vescovo di Premislia di rito latino.

Chiesa titolare Vescovile di Amizone, pel R. D. Enrico Feiten, diocesano di Treviri, ivi Canonico della Cattedrale e Consigliere nell'amministrazione diocesana, deputato Ausiliare di Monsignor Michele Felice Korum, Vescovo di Treviri.

Finalmente si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Metropolitana di *la Plata*.

Pellegrinaggio Ungherese—Ai 24 u. s. giunse in Roma un pellegrinaggio Ungherese di 500 persone, delle migliori classi sociali, coi Vescovi di Zips, di Rosenau, e di Funfkirchen. Il Cardinale Simor, Principe Primate d'Ungheria lo presedeva. Il dì 16 sp. fu ricevuto dal S. Padre, e ad un lungo e magnifico indirizzo dell'Emo Card. Primate, sua Santità rispose con un bellissimo discorso latino, pieno di grati ricordi, e salutari documenti.

Cause di canonizzazioni—Il 15 u. s. innanzi al S. Padre si tenne la Congregazione Generale dei sacri Riti sopra il *Tuto* per la Canonizzazione dei sette Beati fondatori dei servi di Maria, e dei Beati Claver, Berchmans, e Rodriguez, e del Ven. La Salle. Il 27 u. s. furono pubblicati solennemente dal S. Padre i relativi decreti. Il giorno 6. sp. nel Concistoro segreto, dopo l'Allocuzione di S. S. il Card. Bianchi, prefetto della S. C. dei Riti, riferì sulla vita e sui miracoli dei sette fondatori dei Servi di Maria, nonchè dei Beati Berchmans e Rodriguez, e gli Emi Padri risposero *Placet*. Da Sua Santità venne pronunziato il Decreto sulla prossima Canonizzazione.

Nomine Pontificie—Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l'Emo Card. Parocchi Protettore della Unione Apostolica dei Preti secolari.

NOTIZIE COMPENDIATE

— L'Imperatore Guglielmo manda come suo inviato straordinario pel giubileo del S. Padre il Principe Hohenlohe, fratello del Cardinale.

L'Imperatore del Giappone ha mandato il marchese Soïonsy, latore d'un autografo al S. Padre, il quale gli ha conferito le insegne della Gran Croce dell'Ordine Piano. Lo Schah di Persia ha indirizzata una bella lettera di augurii al S. Padre.

— Sono giunti in Roma il Duca di Norfolk, inviato straordinario della Regina Vittoria, ed il Principe Liechtnstein latore di doni al Papa. L'Imperatore d'Austria manda un crocifisso del valore di 50 mila lire, il Principe Imperiale un reliquiario ornato di gemme, l'Imperatrice e le Arciduchesse una pianeta ricamata in oro con rubini e perle, e la Principessa Hohenlohe con le dame dell'Aristocrazia Viennese uno stupendo merletto per camice. Furono presentati detti doni il 17 sp.

— Continuano a giungere nella stazione di Roma vagoni interi carichi di doni. Dall'Ungheria 8 vagoni, da Barcellona un vapore intiero di casse per la Esposizione. Fra' doni che arrivano meritano speciale menzione quelli che si mandano, dalla Columbia, frai quali vi è una croce pettorale con novecento brillanti, offerta da quel governo; dall'Imperatore del Brasile un'altra croce pettorale in zaffiri e brillanti; dal Commissariato di Terra Santa un fac-simile del S. Sepolcro in madreperla ed

un cassettino incrostato di madreperla con lavori artistici e preziosi dell' industria Orientale; dall'Imperatore d'Austria 100 mila zecchini in oro; dalla Diocesi di Verona una fascia ricamata in rilievo, due cuscini di altare con fiori dipinti, un fac-simile del Sarcofago di S. Zenone, stole ricamate in oro a profusione e un tabernacolo in marmo di S. Ambrogio; da Firenze un quadro rappresentante Gesù nel Getsemani, formato tutto da pietre dure esattamente commesse; da Perugia un organo del valore di 15 mila lire; da Novara 12 calici di argento racchiusi in un grandioso calice di velluto; dall' Archidiocesi di Praga 25 calici, molti ciborii, ed ostensorii, ed un calice ricchissimo del valore di oltre duemila fiorini, tempestato di granate e perle, la cui coppa e patena è di oro massiccio, dono dell'Arcivescovo; dai Padri Barnabiti di Moncalieri un antico ostensorio di argento dorato con pietre preziose; dalla Casa Madre delle Terziarie di Genova un paramento completo per messa in trapunto d' oro a rilievo su stoffa tessuta in argento. I dignitarii e cavalieri degli ordini pontificii offrono un Pastorale ed una gran Croce, tutta di oro nella parte superiore e di argento nella inferiore con medaglioni,statuette ed emblemi, ch' è un vero capolavoro dl oreficeria e di gioielleria.

— La Principessa Isabella, Reggente l' Impero del Brasile, ha conferita la Gran Croce dell' Ordine della Rosa al Card. Rampolla, la Gran Croce dell'Ordine di N. S. G. C. a Mons Macchi, e la Commenda dello stesso Ordine a Mons. della Volpe.

— Il S. Padre ha spedito un onorifico Breve al Vescovo di Piacenza, col quale approva la sua iniziativa di fondare un istituto destinato ad accogliere quei sacerdoti italiani, che vogliono dedicare l'opera loro a bene spirituale degli emigranti in lontane regioni.

— Il Santo Padre ha fatto pervenire Lire tremila al Vescovo coadiutore di S. Marco e Bisignano per soccorso ai danneggiati dal tremuoto.

— I Lazzaristi erigeranno in Roma un vasto collegio internazionale per le missioni estere.

— Il Principe Augusto Czarloryski ricevè l'abito clericale dalle mani del Cardinale Alimonda.

— Il Santo Padre celebrerà due volte la Messa nella Basilica Vaticana: il 1° gennaio, nel qual giorno ricorre il cinquantenario della sua prima Messa, ed un altro giorno, o il 5 od il 6. Per il primo giorno dell'anno l'ordine della sacra funzione è determinato. Monsignor Maggiordomo è incaricato della distribuzione dei 60 mila biglietti. Il pubblico entrerá in S. Pietro per la porta di bronzo, ed il S. Padre passerà nella cappella del SS. Sacramento. Durante la Messa sarà assistito dai canonici di S. Pietro, come anticamente. La chiesa sarà addobbata come nel giorno 29 di giugno.

— D. Bosco a Valsalice ha aperto un Seminario per le missioni estere, e già vi sono varii Tedeschi, Spagnuoli, Francesi ed anche Americani.

— Il Card. Vicario consacrò la nuova e magnifica Chiesa di S. Antonio in Roma via Merulana, ed un altra Chiesa fu aperta al culto, dedicata a S. Giuseppe nella via Cavallini.

— In Ariano di Puglia per opera di quel zelantissimo Vescovo Monsignor Francesco Trotta, surse fino dai primi anni del suo governo episcopale una Pia Casa di lavoro per le orfane, che venne affidata alla direzione delle Suore del Preziosissimo Sangue. Essa conta attualmente oltre quaranta orfane, che in massima parte sono mantenute a spese dell'illustre Vescovo, il quale nulla tralascia, perchè si abbiano una soda istruzione religiosa, civile e domestica, quale si addice alla donna cattolica.

— A Livorno nella Chiesa dei Catecumeni si è amministrato con gran pompa il Battesimo e la Confermazione da Mons. Franchini a due fratelli Corcos, israeliti.

— Sono morti: Mons. Luigi Vaccari, Vesc. coadiutore di Nicotera e Tropea; Mons. Giuseppe Moreschi, Vesc. di Città di Castello, e Mons. Carlo De Caprio, Vesc. di Sessa Aurunca.

—

— Gli oblati di S. Carlo Borromeo in Inghilterra il 4. u. s. inaugurarono una nuova cappella, dedicata al detto Santo nella Chiesa di S. Maria degli Angeli a Bayswater. L'Emo Manning presiedeva alla commovente cerimonia.

— Nell'Abazia di S. Cecilia delle Benedettine a Solesmes ebbe luogo la vestizione solenne religiosa della Principessa Agnese di Loewenstein.

— Si ha la notizia della morte del Padre Paolo Amberdt, antico redentorista a Bischenberg presso Obernai nell' Alsazia, il quale si rese molto benemerito della Chiesa. Egli predicò 4000 volte, organizzò 208 missioni nel Lussemburgo, Francia, Germania, Svizzera, Olanda e Belgio:

— Sono morti: Mons. Finegan, Vesc. di Kilmore nell'Irlanda; Mons. Raess, Vesc. di Strasburgo; Mons. Daniele Mac-Gettingham, Arciv. Primate di Armagh nell'Irlanda; e Mons. Carli Gaetano, Vesc. di Almira, già Vic. Apost. in Agra nelle Indie.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se il tribunale di prima istanza possa restringere i fatali a proseguire l'appello.

Melevitana. Fatalium appellationis prosequendae—17 Dic. 1887—L'Amministratore Apostolico di Malta riferì alla S. C., essere costume in quell'isola, presso la gente bassa, che quando o per invidia, o per odio, o per gelosia, si voglia impedire la celebrazione di qualche matrimonio, s'intenti presso la curia giudizio di sponsali che si asseriscono (falsamente per lo più) celebrati con altri. Nè vale che la Curia dopo il processo respinga l'impedimento; giacchè l'attore suole appellare fra dieci giorni al tribunale superiore, per cui v' è un anno a proseguire la lite. Intanto gli sposi, spesso impotenti a provocare una più sollecita risoluzione della causa, si uniscono in turpe concubinato, e contraendo l'abito a questo genere di vita, trascurano di più celebrare il matrimonio. Chiedeva perciò che i fatali a proseguire la lite possano ridursi dal giudice di prima istanza a soli due mesi, trascorsi i quali la prima sentenza passi in cosa giudicata.

Ma la S. C., maturamente discussa la dimanda, col dubbio: *An iudex* a quo *possit coarctare ad duos menses terminum fatalium ad prosequendam appellationem in casu* — il dì 17 dicembre 1887 risolse: *Nihil innovetur.*

Ecco le teoriche, su cui poggia la risoluzione:

a) Si chiamano *fatali* quei tempi nello spazio dei quali, devesi cominciare e compiere la causa di appello: così detti perchè recano in certa guisa morte all'appello; giacchè se questo non ha luogo fra quello spazio di tempo, se ne perde ogni diritto, e riman ferma e rata la prima sentenza.

b) Or fatali siffatti sono di quattro specie. La prima è per interporre l'appello innanzi al giudice *a quo* (di prima istanza); la seconda, per chiedere gli *apostoli* (le lettere remissoriali); la terza, per presentare gli apostoli, ossia per introdurre l'appello presso il giudice *ad quem* (superiore); la quarta finalmente, per proseguire e terminare l'appello.

c) I fatali per interporre l' appello, in forza del nuovo diritto Giustinianeo, sono di dieci giorni *(Authent. Hodie de appellat.* canonizato *in cap. Quod ad consultationem 15 de sent. et re iudic.)*: « Cum post decem dierum spatium sententia (quae non sit appellata) in auctoritatem rei transeat iudicatae ».

d) I fatali per chiedere gli apostoli, ossiano le lettere onde dal giudice inferiore l'appellante vien rimesso al superiore, sono di trenta giorni. Così il *Cap. Ab eo De appellat. in VI*: « Ab eo qui appellat infra triginta dies, instanter apostoli peti debent, et eidem infra dictum tempus a iudice exhiberi: alias praesumitur appellationi suae renunciare appellans, si eos infra idem tempus petere praetermittat, etiamsi vadat aut mittat ad appellationem huiusmodi prosequendam ».

e) I fatali per presentare gli apostoli, ovvero per introdurre l'appello innanzi al giudice superiore, si estendono, per legge civile, a sei mesi *Leg. 2 et 3 cod. De tempor. appell.)*; per legge canonica poi nulla è stabilito, rimettendosene la determinazione all'arbitrio del giudice inferiore. Ecco come insegna il Ferraris (v. *appellatio n. 11.*): « De iure tamen canonico nullum reperitur determinatum tempus ad praesentandos apostolos, seu ad praesentandam vel introducendam appellationem coram iudice *ad quem*; sed videtur relictum dispositioni iudicis *a quo*, qui secundum locorum distantiam, personarum et negotii, seu causae qualitatem, debet praefigere congruum terminum, infra quem appellatio praesentetur iudici *ad quem*,

aliter elapso tali termino habeatur appellatio pro deserta ».

f) Finalmente i fatali per proseguire e terminare l'appello sono determinati dal *Cap. Cum sit Romana, 5. § 1 De appellat.*, il quale dispone: « Si ante sententiam, vel postea fuerit appellatum, huiusmodi appellantibus annus indulgetur, aut ex necessaria et evidenti causa, biennium. Nisi forte iudex, a quo appellatum fuerit, secundum locorum distantiam et personarum et negotii qualitatem recisius tempus fuerit moderatus. Intra quod, si is, qui appellaverit, causam appellationis non fuerit prosequutus, tenebit sententia », — L'anno poi, ovvero il biennio, di cui qui è parola, dee computarsi dal giorno dell'interposto appello, come chiaramente prescrive la Clementina *Sicut appellationem De appellat.* colle seguenti parole: « Infra annum a die interpositionis ipsius appellationis prosequi et finire tenetur appellans. Quod si, iusto impedimento cessante, non fecerit, debebit eius appellatio deserta censeri ». Così pure il Cap. *Ei qui appellat. caus. 2 qu. 6.* etc.

g) Questi ultimi fatali corrono solo per l'appellante, il quale dopo aver introdotto l'appello nel tempo stabilito dal giudice *a quo*, deve farsi sollecito di esibire i documenti o le prove, affinchè fra un anno, o fra un biennio si possa compiere l'appello. Non corrono poi pel giudice *ad quem*, il quale può differire la trattazione della causa a tempo anche più lungo, siccome insegna il Reiffenstuel *de appell. n. 183*, dicendo che nei maggiori tribunali « propter multitudinem causarum appellationes plerumque in plures annos pendent ». Onde il Baldi *(Summar. ad auth. Si appellatione C. de tempore appell.)* dedusse la regola: « Si stat per iudicem appellationis, non currunt fatalia ». — E la ragione è manifesta; imperocchè se i fatali stabiliti dal giudice *a quo*, dovessero osservarsi ancora dal giudice *ad quem*, ne verrebbe che il giudice inferiore avrebbe autorità sul superiore, il che ripugna. Perciò il Reiffenstuel *l. c. n. 186* soggiunse: « Quod si vero iudex id fecerit, id est appellanti praefixerit terminum finiendi appellationem, censetur praefixisse terminum ad se praesentandum superiori, seu ad prosequendam appellationem, non vero ad eam finiendam ».

h) Le prefate ragioni hanno senza dubbio indotta la S. C. a rescrivere nel caso che niente sia innovato, benchè qui trattisi di cosa di gran momento, d'impedire cioè un gravissimo pericolo delle anime.

II.

Del numero delle lezioni scritturali da compiersi dal can. Teologo in cattedrale e delle multe da infliggersi nel caso d'inadempimento. Se il capitolo e il clero sia tenuto d' intervenirvi sotto pena di multe, e a chi si debbano queste multe.

Lectionis Sacrae Scripturae — 15 Dic. 1887 — Il Sinodo diocesano di O., nel 1762, nell' istituire l'officio del canonico teologo che mancava in quella cattedrale, stabilì: « De hac praebenda provisi quolibet die dominico, post vesperas, lectiones habeant sub poena amissionis fructuum pro rata, in beneficium ecclesiarum, quae subsidium contribuunt (tutte le chiese ricettizie e tutte le parrocchie erano tassate a contribuire una tenue quota al can. teologo). Excipiuntur autem dominicae quadragesimae et mensium iulii, augusti, septembris et octobris, iuxta stylum nostrae Cathedralis ».

Da molti anni intanto, fino al 1880, erano omesse le lezioni scritturali; e ciò sì per la negligenza de' canonici teologi, e sì per vacanze a lungo protratte di questo beneficio. Nel 1880 l'Ordinario si accinse a provvederlo; ma nello editto del concorso, ad evitare le tradizionali omissioni, esplicitamente dichiarò che l' investito dovea « singulis per annum diebus dominicis, a iure statutis, lectiones S. Scripturae habere ».

Fu eletto il Sac. Luigi V., e nella bolla di collazione fu inserito: « Ut singulos per annos quadraginta saltem lectiones publice habeas in illum S. Scripturae librum quem exponendum tibi assignabimus ». Alla quale condizione il V. dichiarò in iscritto di sottoporsi. Ma non fu fedele alla promessa. Nel primo anno, col pretesto di dover conseguire la laurea dottorale, non fece che due sole lezioni; del resto pretendeva

esentarsene dalla settuagesima alla quinquagesima, nelle domeniche più solenni, e in quelle in cui cadevano feste speciali, o processioni nelle ore vespertine.

Il Vescovo ricorse alla S. C., la quale rescrisse: « ut audiret in scriptis canonicum theologum quonam titulo recuset peragere lectionum numerum in literis collationis designatum ». A questa intima il teologo promise che avrebbe adempito l'obbligo delle quaranta lezioni annuali. Ma furono parole; nel fatto non più che 14 ne fece nel 1882, e 15 nel 1883. Il Vescovo, dopo averlo inutilmente ammonito, ricorse di nuovo alla S. C., la quale gl'impose: « ut praefigat canonico theologo terminum 15 dierum ad allegandam causam, ob quam recusat satisfacere oneri in litteris collationis designato: quo termino inutiliter elapso, Episcopus procedat contra contumacem pro suo prudenti arbitrio ».

Neppur questo giovò; imperocchè, adducendo il teologo vani pretesti, fece intendere ch'egli non volea « nè farsi supplire, nè pagar la puntatura, nè fare più di dieci o dodici, al più quindici lezioni annue ». Il Vescovo, bramando più ampie norme dalla S. Sede, propose a risolvere i seguenti dubbii:

« I. An canonicus theologus teneatur « ad quadraginta lectiones sacrae Scri- « pturae per annum in casu.

« II. An, et quae multa infligenda « sit eidem canonico theologo, si culpa- « biliter legere omiserit in casu.

« III. An capitulum et clerus cathe- « dralis teneantur intervenire lectioni- « bus sacrae Scripturae, sub poena sol- « vendarum consuetarum multarum in « casu.

« IV. An multae, a non intervenienti- « bus solvendae, erogari debeant in be- « neficium sacristiae ecclesiae cathedra- « lis, vel potius dividi inter lectionibus « assistentes in casu ».

La S. C., discussi maturamente questi dubbii, il dì 17 dicembre 1887 risolse come segue:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, ad normam Constitutionis Benedicti XIII Pastoralis Officii.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. In casu, de quo agitur, affirmative ad primam partem; negative ad secundam, ad formam synodi, nisi aliter Episcopus iudicaverit.

Si raccolga:

a) Il Tridentino *(Sess. V, cap. 1 de ref.)* impose l'obbligo ai Vescovi di erigere la prebenda e l'officio del canonico teologo « ne caelestis sacrorum librorum thesaurus, quem Spiritus sanctus summa liberalitate hominibus tradidit, neglectus iaceat ».

b) In quanto però al numero di queste lezioni, il detto Concilio non parla, nè i Pontefici posteriori che confermarono la istituzione del teologato, come Benedetto XIII *in Constit. Pastoralis officii*, e Gregorio XVI, *in Constit. Inter praecipuas*, determinarono questo numero.

c) Di qui sorsero due opinioni fra i Dottori. Alcuni vogliono che il numero di siffatte lezioni non sia minore di quaranta. Lo provano dal Concilio Lateranese V sotto Leone X il quale, come si legge *in Veronen. Electionis quoad canonicum theologum 30 mar. 1867*, stabilì che il teologo « bis autem semel ad minus per singulas hebdomadas, impedimento cessante legitimo, legere debeat ». —Lo provano ancora dal Concilio Romano sotto Benedetto XIII (che per altro, giusta il sentire di Benedetto XIV, *De Syn. Dioec. lib. 2, cap, 2, n, 6*, non fu se non un concilio provinciale), in cui, *tit. 1, cap. 7*, si legge: « Provisi de praebenda huiusmodi theologali, tam in alma hac Urbe nostra, quam alibi, quadraginta saltem quotannis lectiones publice in ecclesia habere teneantur ».— Così il Ferraris v. *Canonicus art. 9, n. 15.* Così pure la S. C. del Concilio in molte risoluzioni, sopratutto *in Amerina* 15 mar. 1710, *in Nullius Sublacen.* 11 apr. 1807, *in Balneoregien* 9 mai. 1840, *in Albanen.* 10 iun. 1876.

d) Altri poi, col Card. Petra, *ad constit. 2 Innocentii VI, n. 48*, spiegano la mente del Tridentino, con dire che il numero, la materia, il modo, il luogo ed il tempo di queste lezioni, tutto deve rimettersi al prudente arbitrio del Vescovo, il quale può regolarsi secondo la ragionevole consuetudine della chiesa propria o delle vicine. Favorevoli a questa sentenza sono pur molte risoluzioni della S. C. del Concilio, come *in Urbinaten.* 10 mar. 1663, *in Fos-*

sanen. 22 Sept. 1668, *in Asculana* 1 mar. 1607, *in Maceraten.* 26 aug. 1854, *in Casalen.* 26 iun. 1847. In quest'ultima causa, al dubbio: « An et quomodo parere debeat (theologus) mandatis Episcopi circa augmentum eorumdem lectionum in casu » — la S. C. rispose: *Servetur consuetudo.* E nel foglio della medesima causa fu osservato come segue: « At vero ubi Concilio Romano (anni 1725) morem geri nolis, lectionum numerus Episcopi arbitrio relictus videtur, quo tamen ipse abuti non debet, ut perpendit Petra *l. c. n. 48.* Quapropter in *Patavina 16 iulii 1645*, S. C. censuit, tempus et quantitatem lectionum habendarum ab obtinente in cathedrali praebendam theologalem, praefiniendum esse ab Episcopo pro eius arbitrio, quod tamen regulari potest a consuetudine ipsius ecclesiae et aliarum ecclesiarum Italiae ».

e) Oggidì nondimeno la S. C. pur ammettendo il diritto del Vescovo e la consuetudine, suol tener fermo sul numero di quaranta lezioni, come apparisce dalla risoluzione del 10 giugno 1876, riferita da noi nel Vol. I pag. 315, dove al dubbio: « An et quae causae excusent canonicum theologum a legendo in casu »—fu risposto: « Standum legitimae consuetudini et arbitrio Episcopi, dummodo lectiones non sint infra numerum quadragenarium in singulis annis ».

f) Il can. teologo, negligente all'obbligo delle lezioni, è soggetto a multe. Ecco il disposto di Benedetto XIII nella Costit. *Pastoralis officii:* « Volumus autem et mandamus tertiam partem proventuum dictae praebendae theologalis ab Episcopo distribui et proportionaliter applicari singulis lectionibus S. Scripturae, quae a praebendato praescriptis diebus et horis totius anni habendae erunt, ita ut si praebendatus universas lectiones habuerit, adsignatas distributiones integras absque ulla prorsus diminutione consequatur, si vero in aliqua, vel pluribus lectionibus defuerit, distributiones, neglectis lectionibus respondentes, amittat, quae in sacristiae ecclesiae beneficium cedant et erogentur ».

g) La prebenda teologale poi, dalla quale deve assegnarsi il terzo come distribuzioni sul compito del teologo, non è la sola prestazione che gli si accresce pel suo peculiare officio; ma non essendo quest'officio distinto dal canonicato, tutti i proventi del teologo, anche quelli di massa, sembrano compresi sotto il nome di prebenda teologale. La S. C. del Conc. *in Albanen.*, 10 iul. 1876, al dubbio: « An et quae mulcta infligenda canonico theologo, si culpabiliter legere omiserit in casu »—rispose: « Affirmative, ad formam praedictae Constitutionis (*Pastoralis officii*) ex *integra* praebenda theologali, comprehensis in ea viginti scutatis ».

h) Sulla questione poi se il Capitolo e il clero debbano costringersi dal Vescovo ad intervenire alle lezioni del teologo, il Monacelli (Form. Leg. tom. 1, tit. 2, form. 5, n. 8-11) insegna che debbano esortarsi, benchè possano pure costringersi a far ciò. A piè di pagina diamo le parole di questo Autore (1).

---

(1) Il cit. Autore insegna: « An autem lectioni per canonicum theologum faciendae interesse debeant alii canonici et sacerdotes de clero, S. C. Concilii in una *Cæsenaten 18 Iul. 1648* videtur declarasse quod sint ab Episcopo hortandi, non autem cogendi, excepto pœnitentiario, qui teneatur assistere: quamvis eadem S. C. in *Fundana de anno 1618* relata a Crispino De *Visit. 2* § *23 n. 10* eos cogi posse respondisset.

« Hanc secundam declarationem, qua firmatur, quod canonici et alii presbyteri ecclesiæ cathedralis possint ab Episcopo mulcta compelli ad audiendam lectionem canonici theologi, amplexi et secuti sunt Barbosa *supr. Concil. dicto Cap. I sess.* 5, *de ref. n. 11*, *et de canonic. cap. 27 n. 28*, Pac. Iordan. *Lucubr.* can. tom. 2 lib. *7 tit. 3 n. 48*, ubi testatur ita in sua Ecclesia Iadrensi practicasse, et appellationem a suo decreto et ordinatione interpositam fuisse rejectam, cui ipse quoque libenter adhaereo, motus ex sequentibus rationibus:

« Tum quia favet alia resolutio in *Urbinaten. 10 Maii 1663*, quam refert Pignatel. *consult. 62 n. 45 tom. 3*, et aliud decretum S. Congr. Episcop. *in Fundana 16 Martii 1593.* Tum quia clerici in rebus honestis tenentur obedire superiori *c. Si autem Vobis 11 qu. 3*, tum demum quia clerici omnes tenentur ignorantiam evitare et legem scire, ut alios erudiant: ignorantia enim Scripturarum, ignorantia Christi est, nec excusare digna nec venia *c. Ignorantia et c. Sicut stellas dist. 38.* Et cum hæc deficientia assistentiae cleri cathedralis sine scandalo laicorum non possit evenire, sequitur quod possint cogi, ut scandalum vitetur, ut probat Text. *in cap. Cum ex iniuncto* § *Super De nov. oper. nunc.* ubi *glos.*—Hicque verum sit dicere quod attendendum est quod licet secundum aequitatem, quoad decet secundum honestatem, et quod expedit secundum utilitatem ad text. in *cap. Magnæ De Vot. et vot. redempt.*

« Cetera autem eiusdem S. Congregationis Con-

i) E se possono costringersi, possono pure colla sanzione di una multa. La quale non deve considerarsi come quella della puntatura, che va tutta a vantaggio dei presenti, tenendo luogo delle distribuzioni quotidiane; ma come una semplice pena, da applicarsi agli usi pii determinati dal Vescovo.

l) Le risoluzioni del caso trovano la lor ragione nei prefati principii, e segnatamente nelle peculiari disposizioni sinodali e nella consuetudine del luogo.

III.

In quali usi debba convertirsi la eredità di chi lascia tutto il suo patrimonio a vantaggio dell'anima propria.

Camerinen. Commutationis voluntatis — 17 Dic. 1887 — Le sorelle Marianna e Loreta M., con disposizione testamentaria, lasciarono eredi di tutto il loro avere le anime proprie, nominando un esecutore testamentario. Questi vendette i beni della eredità e della somma ricavatane fe' celebrare messe e sovvenne a molti poveri. Rimanendo ancora un residuo di danaro, si rivolse alla S. Sede con chiedere la facoltà di erogarlo a vantaggio di taluni parenti poveri e di altre opere pie.

La S. C., esaminata la istanza, e la favorevole relazione del Vescovo, il dì 17 dicembre 1887 dichiarò: *Non indigere.*

E che non v' era bisogno di concessione pontificia, si ricava dal tenore medesimo del testamento. Lasciando le testatrici tutto il loro asse a bene delle anime loro, e nominando l'esecutore testamentario, con ciò stesso dettero a questo facoltà di applicarlo a quegli usi pii che meglio a lui fossero sembrati.

Ecco su tal proposito l'insegnamento dei dottori: Il Reiffenstuel *in tit. De testam. in fin. n. 820* dice: « Quaeritur VIII quomodo habere se debeant executores si testator dicit: volo ut haec impendantur pro salute animæ meæ vel pro Dei gloria?—In hoc casu satisfacere executores si relicta applicent uni vel pluribus piis causis, inter quas haud dubie etiam sunt pauperes, adeo ut in simili casu etiam uni soli pauperi tota relicta substantia dari queat si eadem indiget. Menochius *lib. 4 Prasumpt. n. 1* et communis aliorum. Ratio est quia revera satisfit voluntati defuncti, cum quidquid pro causa pia, sive una, sive pluribus expenditur ad Dei gloriam et animæ salutem ».

Il Pitonio *tom. 4 Discept. eccl. 148*: « Quoties instituta, aut substituta reperitur anima ipsius testatoris, talis dispositio, tamquam in animam directa, aequipollet institutioni causae piae, sive piorum operum, adeo uti integrum patrimonium veniat erogandum in piis operibus in levamen et suffragium animae defuncti cessuris, ex Bartol. in *l. 1 n. 64 De sacros. Eccles.*, Clarus *lib. 3.* §. *Testament. quaest. 6 n. 6* etc. »

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa la festa della commemorazione di S. Paolo e la concorrenza della festa de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo col Titolare.

Engolismen — 14 Jul. 1887 — R.mus D.nus Alexander Leopoldus Sabaux hodiernus Episcopus Engolismen Sacrorum Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna resolutione humillime subiecit, nimirum

Dubium I. Quum Commemoratio S. Pauli Apostoli incidit in Dominicam,

---

cilii et præsertim in *Civitatis Plebis 15 Martii 1692*, quibus declaratum fuit quod canonici et presbyteri non confessarii non possunt cogi sed tantum hortari ad interessendum conferentiis casuum conscientiæ, non obstant, quia de his non loquimur; sed de lectione et explicatione Sacræ Scripturae in Ecclesia Cathedrali publice ex suggestu coram clero et populo ad præscriptam formam Concilii habenda, in qua conveniens est, quod canonici et presbyteri servitio cathedralis addicti interveniant et assistant non solum ut erudiantur, sed ut vitetur scandalum et praebeant bonum exemplum laicis: multo plus enim intelligitur, quod oculis videtur, quam quod aure percipitur, et quæ in aliis membris ecclesiæ vacant a culpa, in clericis habentur illicita *cap. 1 dist. 32* et ut mens clara Concilii servetur.

« Compulsio tamen huiusmodi debet esse moderata, et censeo, quos Episcopus debet uti multa, ubi et postquam suavitas hortationis prius adhibita non profuit: et laudarem quod ipsemet aliis curis non detentus assisteret, ut facilius et alacrius ecclesiasticos suo exemplo ad obediendum ita disponat. »

provisum est per Decretum in *Mechlinien* die 22 Maii 1841, ad 2. Quaeritur num, etiam quando Commemoratio S. Pauli infra hebdomadam occurrit, et solemnitas Ss. Apostolorum Petri et Pauli juxta praxim Galliae Ecclesiarum, in Dominica celebrata, Missaque de ambobus ut in die festo cantata fuit, num secunda sollemnitas agenda sit de solo S. Paulo in alia Dominica, et Missa de eodem cantanda in Ecclesiis, ubi est Patronus, vel Titularis?

Dubium II. Juxta Kalendarium Diœcesanum, cum Proprio approbatum anno 1884, festum Sancti Martialis recolitur die 3 Julii sub ritu Duplicis secundae classis, qua die iam ante annum 1884, celebratur. Verum ubi est Patronus vel Titularis, ex consuetudine, die proprio natali, scilicet 30 Iunii recolitur, Commemoratione S. Pauli Apostoli in diem 3 Julii fixe translata.

Quaeritur quomodo rite ordinanda sit solemnitas SS. Apostolorum Petri et Pauli in Ecclesiis ubi S. Martialis est Patronus vel Titularis, quando dies 30 Junii sit Dominica?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, scilicet:

Ad. I. *Etsi Commemoratio S. Pauli alicuius loci Patroni vel Titularis infra hebdomadam occurrat, servetur Decretum in Mechlinien, die 22 Maii 1841* (1).

Ad. II. *Solemnitas SS. Apostolorum celebretur in casu die 30 iunii, et festum S. Martialis recolatur die 3 iulii tamquam in sede propria sicuti in reliqua Dioecesi, ejusque solemnitas peragatur Dominica altera insequenti.*

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 14 Julii 1887.

Pro E.mo R.mo
D. Card. D. Bartolini *Praefecto*
D. Card. Serafini.

II.

Se, quando occorre di trasferirsi il titolare, gli si debba pure l'ottava.

Engolismen — 26 febr. 1887—Quum R.mus D. Alexander Leopoldus Sabaux hodiernus Episcopus Engolismen a Sacrorum Rituum Congregatione declarari humillime petierit,

Utrum sanctus Eparchius Dioeceseos Patronus propter occurrentiam solemnitatis translatae Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, a die 1 Julii ad Dominicam immediate subsequentem translatus octava sit donandus ubi est Titularis?

Sacra Rituum Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, respondit: *Affirmative.*

Atque ita declaravit ac rescripsit die 26 Februarii 1887.

D. Card. Bartolinius
S. R. C. Praefectus
Laurentius Salvati
Secretarius

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Si estende alle Confraternite della SS. Trinità, del Carmine e dell'Addolorata la dichiarazione fatta nel 1914 per le Confraternite del SS. Rosario, in cui si richiede l'approvazione del Generale dell'Ordine.

Decretum —16 Iul. 1887—Piae quaedam Sodalitates sicut a Regularibus Ordinibus suam repetunt existentiam, ita earumdem erectio iure quodam proprio eisdem Ordinibus competit. Inter has sunt recensendae Sodalitates Ssmae Trinitatis, B. Mariae Virginis a Monte Carmelo, nec non a Septem Doloribus, quae

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " 1. Quo ritu celebrari debeat in praedicta Ecclesia (Antuerpien.) Commemoratio S. Pauli pridie Kalendas Iulii, et an quoad primas Vesperas servanda sit rubrica Breviarii, quandoquidem Festum Conversionis S. Pauli octavo Kalendas februarii ibidem colitur ritu duplicis primae classis cum octava, tamquam titulus Ecclesiae?

" 2. Utrum Missa Solemnis principalis esse debeat de commemoratione S. Pauli, si hoc festum celebrandum sit ritu duplici primæ classis, et incidat in Dominicam, vel an illa missa esse debeat ut in festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, ratione solemnitatis eorumdem, prout fit in Dioecesi? „

S. R. C. respondit: Ad 1. Iuxta peculiarem hujus festi rubricam.—Ad 2. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

a respectivis Ordinibus Regularibus sunt institutae ac proinde ab ipsis iure ordinario eriguntur. Verum experientia compertum est Sodalitates supradictas insciis omnino supremis Moderatoribus eorum Ordinum ad quas memoratae Sodalitates pertinent, auctoritate tantummodo Episcoporum saepenumero erectas reperiri, eo quod plerumque cum illis vigore Literarum Apostolicarum facultas tribuatur erigendi in genere Sodalitates cujuscumque tituli et invocationis cum respectivis Indulgentiis praelaudatas quoque Sodalitates ipsi erigunt sola vi generalis comunicationis Indulgentiarum, quae sunt propriae Archisodalitatum in Urbe existentium, quin ulla fiat in Apostolicis Literis expressa derogatio privilegiorum praefatis Ordinibus quoad erectionem suarum Sodalitatum concessarum.

Quum vero Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita ad praepediendos abusus et confusiones removendas declarasset per Decretum diei 19. Augusti 1747 approbatum et confirmatum sub die 26 ejusdem mensis a S. M. Benedicto Papa XIV, Sodalitates, a Ssmo Rosario erectas, inscio Magistro Generali Ordinis Praedicatorum, haud subsistere, ideoque carere omnino Indulgentiis ejusdem Sodalitatis propriis, Priores Generales Ordinum Ssmae Trinitatis, Carmelitarum et Servorum Beatae Virginis quum animadverterint quoad erectionem suarum Sodalitatum ex Apostolicae Sedis benignitate sibi commissam eosdem abusus, similesque confusiones irrepsisse, quae locum iam habebant in erectionibus Sodalitiorum Ssmi Rosarii, humiles porrexerunt preces Ssmo Dno Nostro, quatenus superius memoratam declarationem non semel editam pro Sodalitatibus SS.mi Rosarii benigne pariter extendere dignaretur ad Sodalitates Ssmae Trinitatis, Beatae Mariae Virginis a Monte Carmelo et a Septem Doloribus; ita nempe, ut contingat, non obtenta prius ab eorumdem Ordinum Supremis Moderatoribus praedictas Sodalitates constitui, sub quovis praetextu cujuscumque facultatis specialis in qua nulla fiat expressa derogatio privilegii hac super re, dictis Ordinibus concessi, Sodalitatum erectio nullius sit roboris adeoque Indulgentiis minime perfruatur.

Quas preces Ssmo Dno Nostro Leoni Papae XIII ab infrascripto Secretario in Audientia habita sub die 16 Iulii hujus devolventis anni relatas, idem Ssmus peramanter excepit, ac praevia sanatione omnium supradictarum Sodalitatum, insciis Prioribus Generalibus memoratorum Ordinum huc usque erectarum quas validas esse declaravit, in posterum voluit ac mandavit ut ad omne dubium removendum nec non abusus praecavendos, non aliter praedictae Confraternitates, seu Sodalitates erigantur, nisi requisitis antea et obtentis a laudatorum Ordinum Superioribus pro tempore existentibus literis facultativis pro eorumdem erectione, ita tamen ut iidem Priores Generales pro huiusmodi Confraternitatum seu Sodalitatum erectionibus consuetas literas Sacerdotibus suorum Ordinum, vel ubi eorum Conventus non existunt, aliis ecclesiasticis viris sive regularibus sive saecularibus etiam Episcopis bene visis expediant, ipsaeque literae non nisi de consensu Ordinariorum, servatisque reliquis omnibus in hujusmodi erectionibus ex Apostolicis Constitutionibus servandis ac servari solitis exsecutioni mandentur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Cong. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 16 Iulii 1887.

fr. Thomas M. Card. Zigliara
Praefectus

Alexander Episc. Oensis
Secretarius.

II.

Le congregazioni sotto il titolo dell'Annunziata, e quelle della buona morte, devono aggregarsi alle Prime Primarie di Roma, dirette dai PP. Gesuiti.

Beatissime Pater,

Antonius M.a Anderledy Praepositus Generalis Soc. Iesu ad pedes S. V. provolutus demisse exponit, olim Congregationes B. Mariae Virg. et Bonae Mortis, ut in ecclesiis Societatis ortum habuerunt, ita, etsi ab aliis erigerentur, Indulgentias a Sede Ap.lica illis concessas consequi non potuisse, nisi a Praeposito Generali Soc. Iesu, cui ad id ampla facultas a pluribus Romanis Ponti-

ficibus concessa et saepius confirmata est, Primariis Congregationibus eiusdem tituli in Collegio Romano sive in Ecclesia Ss.mi Nominis Iesu canonice erectis aggregarentur. Ex qua quidem benigna S. Sedis dispositione inter alias haec inprimis utilitas promanabat, quod omnes illae Congregationes, etsi per totum orbem erant diffusae, iisdem tamen regerentur legibus et usibus et communi quodam vinculo colligatae sancta inter se aemulatione ad bona quaeque opera stimulos sibi iniicerent, atque plurimos ad Dei gloriam et animarum salutem proferrent ubique fructus insignes.

Verum ab aliquo tempore dictae Congregationes B. Mariae Virginis et Bonae Mortis ab aliis quoque non tantum (ut iam pridem in usu fuerat) eriguntur, verum etiam Indulgentiis ab hac S. Sede ipsis concessis ditantur, ita ut nullatenus ad Primarias illas Congregationes Romanas aggregentur, sed singulae earum per Orbem sparsae, nullo vinculo inter se nec cum illo communi centro coniunctae remaneant.

Quae praedictus Orator enixe et humiliter rogat, ut S. V. si ita expedire ad maiorem eorum Congregationum profectum videatur, benigne statuat, Congregationes B. Mariae Virginis et Bonae Mortis, etsi ab aliis sint erectae, nihilominus Indulgentias eis a Romanis Pontificibus concessas non posse consequi in posterum, nisi, ut iampridem usus ferebat, a Societatis Iesu Praeposito Generali, obtento utique Ordinarii loci consensu ad primarias Congregationes Romanas fuerint aggregatae.

Et Deus etc.

Ss.mus D. N. Leo Papa XIII in Audientia habita die 17 Septembris 1887 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesentim in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 17 Septembris 1887.

Pro E.mo Card. Zigliara *Praef.*
M. Card. Ledochowski

Alex. Episc. Oensis *Secretarius.*

III.

Le confraternite della B. V. della Salute, di S. Giuseppe e di S. Camillo devono aggregarsi all'Arciconfraternità di Roma nella Chiesa di S. M. Maddalena.

Beatissime Pater,

Inter plurimas quae vigent piae Sodalitates in honorem Beatae Mariae Virginis institutae, ea quoque adnumeranda est, quae titulo gaudet eiusdem Beatae Mariae Virginis *a Salute* nuncupatae, nec non Sancti Iosephi et Sancti Camilli de Lellis Confessoris. Haec unam repetit originem a Clericis Regularibus Infirmis ministrantibus, qui eam primitus erexerunt in Ecclesia principe sui Ordinis S. Mariae Magdalenae poenitenti in hac alma Urbe dicata, quam deinde in reliquis etiam propriis Ecclesiis propagarunt. Progressu temporis supradicta Sodalitas titulum quoque Archisodalitatis assignata est cum facultate alias sibi similes sodalitates aggregandi eisque communicandi Indulgentias quibus a Romanis Pontificibus ditata est. Quamvis autem praefatum ius aggregandi nonnisi uni supremo Moderatori Archisodalitatis tributum sit, qui ipsemet est Praepositus Generalis Ordinis Clericorum Infirmis Ministrantium, attamen cum praedictarum Sodalitatum erectio ipsis etiam competat Episcopis, saepenumero contigit, ut ob facultatem illis collatam ex speciali apostolico Indulto erigendi Sodalitates cum Indulgentiis, quibus in Urbe perfruuntur respectivae Arciconfraternitates supramemoratam quoque Sodalitatem erigant absque ulla exhibita petitione Aggregationis Sodalitatis Moderatori.

Id vero uti experientia comprobat in eiusdem sodalitatis bonum minime vergit. In his siquidem sodalitatibus tali modo erectis, quae nullo inter se vinculo coniunguntur cum sodalitate primaria, quae ab Apostolica Sede uti centrum aliarum fuit constituta, paulatim ea deficit unitas directionis piorumque usuum uniformitas, quae maxime confert ad incrementum honoris et devotionis erga Beatissimam Virginem nec non majoris spiritualis boni ipsorum sodalium. Haec secum reputans Ioachim Ferrini hodier-

nus Vicarius Generalis Clericorum Regularium Infirmis Ministrantium supplices admovet preces Sanctitati Vestrae quatenus benigne decernere dignetur ut in posterum sodalitates sub titulo Beatae Mariae Virginis *a Salute* ac Sancti Ioseph ejus Sponsi et Sancti Camilli Confessoris canonice erectas, per Rev.morum Ordinariorum Decretum extra Ecclesias Ministrantium Infirmis, frui nullimode posse Indulgentiis gratiis et privilegiis a Romanis Pontificibus Archisodalitati Romae existenti in praefata Ecclesia nisi fuerint Eidem Archisodalitati praevio R.morum pariter Ordinariorum consensu, aggregatae per patentes litteras ab eodem Praefecto Generali eorumdem Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis expediendas. Et Deus etc.

Ex audientia SS.mi, diei 19 novembris 1887.

Sanctissimus Dominus Noster Leo XIII benigne annuit pro gratia iuxta preces servatis de jure servandis. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex secretaria S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae die 19 Novembris 1887.

CAIETANUS *Card.* ALOISI MASELLA
Praefectus.

ALEXANDER *Episc.* OENSIS *Secret.*

IV.

Novelle indulgenze annesse alla recita dell'Officio piccolo della B. V.

Urbis et Orbis—*Ex Audientia SSmi diei 17 Novembris 1887* — Pia et laudabilis iamdiu viget consuetudo longo saeculorum decursu numquam interrupta apud Christifideles speciali cultu prosequendi Beatissimam Virginem Mariam devota recitatione parvi Officii, quod in honorem eiusdem Virginis extat in Breviario Romano a S. Pio V recognito et approbato. Ad quam praedicti Officii lectionem et usum ut maius adderet incitamentum idem sanctus Pontifex aliquas Indulgentias, nedum iis qui illud persolvere tenebantur diebus in Rubrica praefinitis, sed et ceteris Christifidelibus, quibus ex propria devotione mos erat ipsum recitandi clementer elargitus est. Quo vero ista tam salutaris Christiano populo consuetudo recitandi mariales laudes maius accipiat incrementum, hac praesertim aetate, qua ad Deiparam Virginem fidenter confugiendum est, ne tot, quibus undique premimur, aerumnis obruamur, SSmo Domino Nostro supplices exhibitae sunt preces, quatenus usum recitandi parvum Officium Beatae Mariae Virginis ditiori Indulgentiarum thesauro promovere dignaretur. Has porro preces idem SSmus peramanter excipiens valdeque exoptans, appropinquante iam anno quinquagesimo a quo Sacrum primum litavit, erga sanctissimam Dei Genitricem suae venerationis gratique animi novum edere testimonium, et in Christifidelibus magis fovere studium ac pietatem ut memorato laudum praeconio pergant eidem divinae Matri cultum exhibere et honorem, Indulgentias, uti sequitur benigne concessit; nempe 1° *Plenariam*, lucrandam quolibet anni mense, die uniuscuiusque arbitrio eligendo, ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui mense integro quotidie totum parvum Officium B. Mariae Virginis, idest Matutinum, quod uno tantum constat nocturno diei currentis cum reliquis horis usque ad Completorium inclusive, devote recitaverint, dummodo praefato die vere poenitentes, confessi ad sacram Synaxim accesserint, piasque ad Deum preces aliquo temporis spatio ad mentem Sanctitatis Suae effuderint: 2° *Septem annorum totidemque quadragenarum*, semel in die acquirendam ab iis Christifidelibus qui praefatum parvum Officium devote pariter et corde saltem contrito persolverint: 3° *Tercentum* demum *dierum*, ab iis similiter semel in die lucrandam, qui Matutinum tantum, uti supra, cum Laudibus devote ac corde item contrito recitaverint.

Quas omnes Indulgentias eadem Sanctitas Sua animabus quoque Christifidelium in Purgatorio detentis fore applicabiles benigne declaravit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 17 Novembris 1887.

CAIETANUS *Card.* ALOISI MASELLA
Praefectus.

ALEXANDER *Episc.* OENSIS *Secret.*

SULL' INSEGNAMENTO DEL PICCOLO CATECHISMO

ATTI DELLA SANTA SEDE

(Continuaz.—V. p. 227 di q. P.)

Costituzione di Benedetto XIV, in cui si dichiara l'obbligo d'insegnar la Dottrina Cristiana e si prescrive il metodo e le norme per compiere siffatto dovere.

Benedictus Papa XIV

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Etsi minime Nobis dubitandum sit, omnes quibus animarum cura credita est, Vosque praesertim, Venerabiles Fratres, ad Apostolatus officium evectos, atque in Praelationis fastigio a Deo constitutos, in id potissimum solicitudinem intendere, ut Christianus Populus Coelestis doctrinae pabulo enutritus et rudimentis Fidei saluberrime instructus, in semitam Mandatorum Domini, facem Vobis praeferentibus, feliciter dirigatur: temperare tamen non possumus, quin vos ipsos Nostrae Auctoritatis, ac paternae dilectionis stimulis excitemus ad tam pium, tamque salutare opus Doctrinae Christianae impensiori cura provehendum, sublatis iis impedimentis, quae animarum saluti adversantur.

1. Quia vero scientibus Legem loquimur, et vigiles Ecclesiarum hortamur Antistites, quibus nec pietatis, nec alia sacrarum Litterarum desunt praesidia, supervacaneum ducimus plurimis urgere argumentis, non satis esse ad coelestem beatitudinem assequendam, confusim, et involute credere a Deo revelata, et ab Ecclesia Catholica proposita mysteria, sed hanc coelestem doctrinam divinitus traditam, et quae ex auditu concipitur, Doctoris legitimi ac fidelis ministerio ita esse accipiendam, ut singillatim illius capita explicentur, et eorum aliqua necessitate *medii*, aliqua vero *praecepti* fidelibus ad credendum proponantur. Praeterea licet per fidem iustificari dicamur, cum ea sit humanae salutis initium et fundamentum; ad futuram tamen, quam inquirimus civitatem ut pervenire aliquando mereamur, satis compertum est, solam fidem non sufficere; sed viam nosse, constanterque tenere oportere, nempe praecepta Dei, et Ecclesiae; tum virtutes, quas persequi, tum vitia quae studiose declinare debemus.

2. Quae quidem omnia cum primis Catholicae fidei rudimentis, sive *Doctrina*, ut aiunt, *Christiana*, contineantur, Episcopalis muneris exegit ratio, ut illa in singulis Dioecesibus, et ubique locorum recte, atque ex ordine explicetur; nec posse Episcopos sine tacito conscientiae convicio illam negligere, sed in hoc opus maxime necessarium omnem curam, et diligentiam conferre debere. Id tamen oneris non ita Episcopo impositum esse intelligimus, ut ipse per se Doctrinae Christianae semper intersit, pueros interroget, et mysteria fidei, quam profitemur aperiat: Nimium quippe novimus, in Pastoralis sollicitudinis munere praegravari apostolicae servitutis sarcinam, ac plane intelleximus, cum Anconitanam primum, tum deinde Bononiensem Ecclesiam regeremus, multis, variisque curarum veluti fluctibus jactari Praesulem suo satis muneri facere cupientem. Id vero futurum affirmamus, ut si Episcopus, alieno etiam a Visitatione Dioecesis tempore, quandoque adsit ubi doctrina traditur Christiano homine digna pueros, puellasque de rebus antea auditis scisciteur, ac Mysteria nostrae Religionis evolvat, et annunciet; Pastoris operam in maximam crediti sibi Gregis utilitatem cessuram, eiusdemque exemplum alios excitaturum ad Vineam Domini Sabaoth pro viribus excolendam.

3. Hanc administrandae Ecclesiae quasi legem sibi dixerunt nedum veteres, sed recentiores etiam Praesules, Beatorum Civium Albo adscripti; Carolus nempe Borromaeus, Franciscus Salesius, Turribius Alexander Sauli, quorum aliqui (ut literis consignatum est) cum gravioribus distenti, atque impediti curis, adesse coram non possent, opere ac diligentiae suae Vicarium aliquem ex Canonicis, aut ex Sacerdotibus designabant, qui, susceptis Pastoralis Ministerii partibus, adolescentulos ad omnia religionis officia fidei elementis informarent.

4. Optimum ergo, et ad profectum animarum maxime accommodatum erit Antistitis exemplum, si quod antea dictum est, id omni

tempore, praesertim vero dum obit Dioecesim, in singulis Paroeciis impleverit. Sed, ut quisque facile coniiciet, ad hoc vires eius non suppetunt. Ideoque ut propositum assequatur necesse est, diligentia, quanta potest maxima, curet, ne in aliis, quos tam laudabilis, tamque fructuosi operis Vicarios constituit, studium, ac sedulitas desideretur.

5. Duo potissimum onera a Tridentina Synodo Curatoribus animarum sunt imposita: alterum ut festis diebus de rebus divinis sermonem ad populum habeant; alterum ut pueros, et rudiores quosque, Divinae legis, Fideique rudimentis informent. Si statis diebus eam Parochi concionem habebunt, quae non persuasibilibus humanae sapientiae verbis obstrepat auribus, sed captui Auditorum accommodata in eorum animos ostensione spiritus illabatur; si Mysterium aliquod annunciabunt, in primis vero, quod eo tempore Ecclesia recolit, ea disserentes, quae ad virtutem incitamento sint, et ad vitia fugienda, graviora praesertim, et quae foedius grassantur in populo; si diebus ipsis (hoc enim pariter debent suo muneri) pueros tamquam infantes modo genitos nutriant doctrinae lacte, nunc hos, nunc illos interrogando, dubia, atque involuta explicando: si demum cum Apostolo attendant lectioni, exhortationi, et doctrinae, ut perfectus sit homo Dei, et ad omne opus bonum instructus: fas est credere exitum optatis respondere posse, et populum acceptabilem sectatorem bonorum operum facile extiturum.

6. Verum satis experientia compertum est, imparem esse solius Parochi laborem: cum nequeat unus omnes instruere, ubi Doctoris diligentiam numerus vincit. Quoties tamen Episcopus toto animo et studio in Ecclesiam sibi commissam incumbat, numquam necessariis et opportunis destituetur auxiliis. Semper enim invenias qui Tonsuram initiari, qui per minorum, qui per sacrorum ordinum gradus ad Sacerdotii fastigium promoveri, qui denique ad Ecclesiastica Beneficia viam sibi munire studeant. Gravissimis idcirco verbis (et verbis facta respondeant) affirmet Episcopus, numquam se facturum ut Tonsura inauguret grandiores aetate, aut Minores, praesertim vero Maiores ordines iis conferat, qui in tradenda Christiana doctrina operam suam Parochis commodare neglexerint. Hunc porro Clericorum numerum idem Episcopus in singulas suae Civitatis et Dioecesis parochias apte distribuat, et eorum aliquos determinatae Ecclesiae adscribat. Denunciet praeterea, ac fidem praestet, in conferendo parochiarum, et aliorum beneficiorum Iure plurimum apud se ponderis, et momenti habiturum studium, et diligentiam in hoc opus a clericis collatam: atque ita re ipsa constabit, non rectori tantum impositum esse docendi munus, sed plures illi praesto esse, ut omnes officii sui numeros cumulate implere possit.

7. His accedit, Sacris Apostolicis Constitutionibus, et septima praesertim fel. recor. Leonis X Praedecessoris Nostri edita in Concilio Lateranensi saluberrime cautum fuisse, ut tam ludimagistri discipulos suos, quam piae feminae puellas instituentes, sana, et incorrupta doctrina, (Episcopo id potissimum urgente) tamquam pabulo vitae, nutriant, et confirment. Constat etiam, ipsum Episcopum posse, ac debere sacris Oratoribus quam diligentissime commendare, ut pro concione in parentum aures animosque ingerant, sua interesse mysteriis nostrae Religionis susceptam prolem imbuere; et si ad id minus idonei fuerint, filios in Ecclesiam adduci oportere, in qua divinae Legis praecepta explicantur. Pluribus idem in locis pia, ac laudabilis, et ubi non sit recepta, inducenda consuetudo invaluit, ut parocho idem munus persequendi auxilium ferant laici tum viri, tum mulieres, in christiana institutione veluti adiutricem operam navantes, qui audiunt pueros, ac puellas Orationem Dominicam, Angelicam Salutationem, Symbolum Apostolorum, aliaque id genus memoriter pronunciantes. Alibi quoque sodalitia exacta sunt, quorum cura in explicanda christianae religionis disciplina versatur, et quorum istitutum nedum meritis laudibus cumulat san. mem. Pius V in sua Constitutione quae incipit: *Ex debito;* sed in omnibus etiam dioecesibus propagari enixe exposuit. Quae quidem omnia in unum

collecta si sedulo perpendantur, certum omnibus, atque exploratum erit, ubi multa sit messis, paucos nequaquam esse Operarios, nec eos deesse, qui parvulis panem petentibus frangant.

8. Sed quia compertum est, non solum adolescentulos, illosque qui confirmata sunt iam aetate, in divinarum rerum ignoratione versari, sed etiam viros ipsosque senes salutaris Doctrinae esse omnino expertes vel quia numquam illa perceperunt, vel quia iamdiu perceptam paulatim delevit oblivio: huic etiam malo provida Episcoporum occurret vigilantia, si operis sui Vicarios cogent quae parata sunt remedia sedulo adhibere.

9. Ut autem ab iis, qui in prima sunt ætate, sermo instituatur, ad sacram Eucharistiam et Confirmationem admitti plures postulant: pauci enim enixam hanc voluntatem, ac fere impatiens studium non præseferunt. Moneat igitur Episcopus Parochos eisque districte praecipiat, ne quis eorum sacrum Eucharistiae Sacramentum administret, *Schedulam*, ut aiunt, Confirmationis iis tradat, qui graviora fidei, et doctrinae capita, et Sacramenti virtutem, et vim ignoret, vel quia parum in hoc tyrocinio profecerint, vel quia ea neglexerint audire, quæ ad huiusmodi Sacramenta pie, riteque suscipienda satis temporibus tradita sunt. Hoc sane pacto primae aetatis satis videri potest consultum.

10. Si vero loquamur de adolescentia, quoniam unusquisque proprium donum habet ex Deo, usu satis constat, alios Ecclesiasticae, alios vero saecularis vitae rationem inire. De primo hominum genere verba iam fecimus, cum de iis ageremus, qui ordinibus initiari volunt. Id unum addi posse videtur, rem fore magni commodi, multaeque utilitatis plenam, si qui se sistunt examini, eos Praesul potissimum interroget de iis, quibus Christiani hominis scientia continetur. Etenim magistra rerum experientia edocuit, ex his aliquos, tametsi latini sermonis nitore et elegantia excultos, in scientiarum curriculo liberaliter institutos, et quæ ad Ordines pertinent apprime callentes, de doctrina tamen christiana percunctanti parum, aut nihil apposite respondere.

11. Si autem ad eos, qui in saeculo degunt mentis aciem convertimus, palam fit, illos ut plurimum sacri conjugii foedere inire. Verum cum matrimonio jungendi non sint, si Parochus, ut debet, prius interrogando deprehenderit, marem seu foeminam, quae ad salutem necessaria sunt, ignorare: vix tantae ac tam luctuose ignorantiae locum relinquet Episcopus, qui Pastores animarum admonet officii sui, et huic si desint, negligentiae repetat poenas.

12. Omnes denique omnium aetatum, atque Ordinum homines solent identidem sordes animae poenitentiae Sacramento detergere. Curabit itaque Episcopus ut Sacerdos excipiens confessiones, fixum illud, immotumque animo semper habeat, invalidam esse Absolutionem Sacramentalem quam quis ignoranti res necessarias necessitate *medii* impertitur, nec posse homines Deo per huiusmodi Sacramentum reconciliari, nisi prius excussa huius ignorantiae caligine, ad agnitionem fidei educantur. Sedulo etiam animadvertet confessarius, in aliud tempus reiiciendam esse absolutionem illius, qui necessaria necessitate *praecepti* suo vitio nescit; et eo quandoque casu poenitentem absolvi posse, quo se vincibilis huius ignorantiae reum agnoscat, et accuset; ac intime dolens, tum a Deo veniam precetur, tum confessario serio promittat, operam se impense daturum, qua, divinae gratiae præsidio, discat etiam necessaria necessitate *praecepti*.

13. Hanc profecto Christiani populi instituendi rationem si Pastores sibi proposuerint, si eorum consilia, labores, et studia ad propositam methodum duxerint referenda; sperare fas est, fide, et opere gregem ita in dies profecturum, ut coaedificetur in hoc habitaculum Dei in Spiritu Sancto. At vero cum maximi momenti ea res sit, nullaque alias ad Dei gloriam, et ad animarum salutem utilius instituta, mirari nemo debet, quod plurima passim obiiciantur impedimenta.

14. Sitae quandoque sunt in agro parvæ humilesque Ecclesiae aliae Parochiali proximae, aliae vero longo intervallo disiunctæ, ad quas diebus festis patresfamilias una cum

liberis accedunt sacerdotem sacris operantem audituri, ex quo fit, ut suae parochiæ numquam fere intersint, nec ullam de mysteriis fidei de praeceptis, de sacramentis verbum accipiant. Episcopus huic malo occurret, suamque obiiciet auctoritatem. Et primo quidem, quoad parvas Ecclesias parochiali proximas, expressa lege caveatur, ne quis antea sacrificium faciat, quam parochus missam celebraverit, sermonem habuerit, coeterasque sui muneris partes absolverit. Hoc enim pacto Ecclesia Parochialis confluentium parochianorum numero celebrabitur. Quo vero ad parvas Ecclesias a parochiali longe sepositas, cum difficile admodum sit, parochianos ob locorum distantiam, longum iter, atque asperum, hyemali praesertim tempore, cum pluviae inundant, parochialem adire, ibique divinis officiis interesse, relicta ecclesia proximiore; decernat Episcopus, gravibus etiam statutis poenis, quod Sacerdotes ibi operantes christianae doctrinae summam populo tradant, divinamque legem annuncient. Monendus tamen est Parochus, ne alienae operae nimium tribuat, sed videat ipse quo loco res sint, cum pueri sacramentum Eucharistiae et Confirmationis, alii vero Matrimonii, sibi administrari exposcant.

15. Praeterea sua etiam urbes habent impedimenta. Saepe enim contingit in aliis Ecclesiis, ac præsertim Regularium, solemni ritu, magnaque populi frequentia, festum aliquem diem celebrari: ideoque si in Ecclesia Parochiali, summo mane, aut statim a prandio Catechismus habeatur, aut nemo aut pauci admodum sunt, qui eidem Catechismo intersint, quique praescriptas horas non causentur. Sin vero captentur horae Civitatis commodo magis appositæ, usu compertum est, Populum ad Ecclesiam confluere, in qua festus dies agitur; et celebritate pompae illectum Doctrinam christianam non sine gravi animae detrimento deserere. In hoc articulo, quia certa et communis regula praescribi non potest, id totum relictum esse volumus prudentiae vigilis Ecclesiae Antistitis, qui attenta loci, temporis, personarum qualitate, expensisque rerum omnium momentis, ita studeat solemnis diei celebritatem cum Doctrina Christiana componere, ne alteri altera sit impedimento. Quod si Regulares, et exempti contradixerint, et sanctum hoc Doctrinae opus, licet ab Episcopis prius admoniti, suis functionibus perturbare praesumpserint, Nostram locorum Ordinariis auctoritatem, qua potimur in exemptos pollicemur; nec alia Pontificiae vigilantiae deerunt remedia, ne Parochiales Ecclesiæ debitis fraudentur obsequiis.

16. Plurimum quoque ad Christiani Populi institutionem conferre poterit si Visitatores eligantur, quorum alii Civitatem, alii Dioecesim lustrantes, omnia sedulo inquirant, ut certior factus Episcopus, pro meritis cuiusque Pastoris, aut praemia decernat, aut poenas.

17. Clementis Papæ VIII, aliorumque Praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, hortamur in Domino, et enixe commendamus, in Doctrina Christiana tradenda adhibere libellum de Clementis eiusdem mandato a Cardinali Bellarmino conscriptum, mox in deputata Congregatione diligenter examinatum et approbatum; ac denique ab eodem Clemente in lucem eo saluberrimo consilio edi jussum, ut unus deinceps, idemque modus in docendo, et discendo Christianam doctrinam, ab omnibus teneretur. Nihil hac uniformitate optabilius; nihil ad praecavendos, qui in multiplicem Catechismorum varietatem irrepere possent errores, conducibilius, atque opportunius. Sicubi vero contingat, ob peculiares regionum necessitates, alium quempiam adhiberi forte libellum; sedulo invigilandum erit, nequid ille contineat, nequid in eum unquam inducatur, a catholica veritate absonum. Curandum insuper, ut in eo fidei dogmata clare et dilucide sint explicata, additis, quae desunt, necessariis, ac sublatis quae redundant. Brevis enim et univoca docendi methodus multum prodesse solet ad faciliorem interrogationem, cum quis periculum facit progressus puerorum.

18. Complectatur Liber huiusmodi etiam Fidei, Spei, et Charitatis Actus, quos recte scienterque compositos esse, minime dubitandum. Sed si aliter se res habeat, castigati emendato praelo donentur. Actus præ-

dicti paucis potius, quam multis verbis efferri gaudent; dum illis tamen tota vis, et natura virtutis explicetur. Et quo Christianam Religionem profitendi maxime necessaria est consuetudo et exercitatio saepius elicendi dictos Actus; idcirco ne illorus usus circumscribatur angustis finibus, et exiguo numero a quibusdam singulis annis praefinito; Episcopus suae non minus, quam alienae salutis studiosus, provide statuat, ut in Parochiis, tum Urbis, tum Dioecesis, Rectores animarum, post Missam festo die celebratam, statim ante Aram provoluti, clara et intelligibili voce dictos virtutum actus eliciant, et praeire satagant populo, verba ab ipsis prolata devote reddituro. Hoc enim pacto fideles sensim illos memoriae mandabunt, et assuescent, nedum festis, sed aliis etiam diebus, in hac pia exercitatione versari.

19. Saluberrimas has erudiendi gregis rationes quas Vobis, Venerabiles Fratres, per haec Apostolica scripta notas esse volumus, quisque vestrum facile intelliget, consonas esse *Monitis Nostris Pastoralibus* praelo jam demandatis, cum Sponsam Nostram Bononiensem Ecclesiam paterna charitate cominus amplecteremur: illasque praeterea ex Pontificiis Constitutionibus haustas esse, et spectabilium Antistitum testimonio et exemplo comprobatas. Quia vero maximam inde utilitatem proficisci experimento cognovimus; quo maiori possumus studio vos hortamur et admonemus, ac per Viscera Misericordiae Dei Nostri enixe obtestamur, ut pro iniuncto Vobis Pastoralis Ministerii debito, præmissorum executioni strenuo, constantique animo incumbatis: sedulo recogitantes, quidquid laboris, studii ac vigilantiae in hunc scopum collatum fuerit, Deum omnium bonorum datorem uberi mercede retributurum, et Apostolicam Benedictionem ex animo Vobis impertimur.

Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem die VII Februarii MDCCXLII, Pontificatus Nostri Anno Secundo.

VENERABILIBUS

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS BAVARIAE

LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES

Salutem et apostolicam benedictionem

Officio sanctissimo adducti muneris Apostolici, multum diuque, ipsi nostis, contendimus, ut res Ecclesiæ catholicæ apud Borussos haberent aliquando melius, atque in gradum dignitatis suum restitutæ, ad honorem pristinum amplioremque florescerent. Quæ consilia, qui labores Nostri, aspirante Deo et iuvante, sic processere, ut praeteritam querimoniam lenierimus, et spe teneamur de libertate catholici nominis plene ibidem tranquilleque fruenda. — Nunc autem animus est cogitationes et curas singulari quodam studio, ad Bavaros convertere. Non ea quidem caussa quod rem sacram eodem esse loco in Bavaria atque in Borussia erat, putemus; sed hoc optamus et cupimus, ut isto quoque in regno, quod catholica professione ab avis maioribusque gloriatur, incommoda quotquot insident de libertate detrahentia Ecclesiæ catholicæ, opportune resecentur. — Cuius maxime salutaris propositi ut ad effectum perveniamus, volumus et omnes aditus explorare, qui reliqui dentur, et quantum in Nobis auctoritatis opisque est sine cunctatione conferre. Atque vos opportune appellamus, Venerabiles Fratres, vestrâque opera filios Nostros e Bavaria carissimos appellamos omnes, ut quaecumque ad rationes fidei et religionis in gente vestra curandas et provehendas pertinere videantur, ea vobiscum pro potestate communicemus, de iis tribuamus consilia, de iisque ad ipsos civitatis rectores fidenter instemus.

In sacris Bavarorum fastis, res repetimus haud incognitas vobis, bene multa sunt, de quibus Ecclesia et civitas concordem capiant laetitiam. Nam fides christiana, ex quo divina eius semina, curâ studioque summo sancti abbatis *Severini*, qui Norici apostolus extitit, aliorumque Evangelii praeconum, in gremio regionis vestrae sunt sparsa, tam altas egit fixitque radices, nullâ ut deinceps neque superstitionis immanitate, neque rerum publicarum perturbatione et conversione exaruerit penitus. Quare, sub exitum saeculi septimi, factum est, ut, quum *Rupertus* episcopus sanctus Vormatiensis, Theodone invitante Bavariæ duce, christianam fidem per easdem regiones exsuscitandam amplificandamque aggressus esset, sane multos, tum cultores fidei tum eius amplectendae studiosos, in media superstitione repererit. Ipse autem eximius princeps, Theodon, quo fidei urgebatur ardore, romanum iter susce-

pit, et pronus ad sepulcra SS. Apostolorum, itemque ad augustum Iesu Christi Vicarium, exemplum pietatis et coniunctionis Bavariae cum hac Apostolica Sede primus edidit nobilissimum, quod alii subinde egregii principes sunt religiose imitati.—Per idem tempus Cardinalis *Martinianus*, episcopus Sabinensis, a sancto Pontifice Gregorio II. in Bavariam legatus est, qui rebus catholicis subsidia et incrementa afferret, sociique additi *Georgius* et *Dorotheus*, cardinales ambo Ecclesiae romanae. Non ita multo post Romam ad summum Pontificem profectus est *Corbinianus* Episcopus Frisingensis, vir sanctimonia vitae suique despicientia insignis, qui apostolicos Ruperti labores pari laborum industria confirmavit et auxit. Cui vero laus debetur prae ceteris, aluisse et excoluisse fidem in Bavaris, is facile est sanctus *Bonifacius*, archiepiscopus Moguntinus; ipse qui Germaniae christianae pater, apostolus, martyr immortali verissimoque praeconio celebratur. Hic legationes peregit a romanis Pontificibus, Gregoriis II. et III. ac Zacharia, quorum maxima semper floruit gratia; eorumdemque nomine et auctoritate regiones Bavariae in dioeceses descripsit, atque ita hierarchiae ordinibus constitutis, insitam fidem ad perpetuitatem commendavit. *Ager dominicus* (scribente ad ipsum Bonifacium S. Gregorio II.), *qui incultus iacebat, et spinarum aculeis ex infidelitate riguerat, vomere tuae doctrinae exarante, semen verbi suscepit, et fertilem messem protulit fidelitatis* (1). — Illo ex tempore Bavarorum religio, quamtumvis aetatum decursu tentata acerrime, ad omnes rerum civilium casus salva et constans permansit. Etenim secutae sunt quidem turbae illae et contentiones imperii adversus sacerdotium, asperae, diuturnae, calamitosae; in iis tamen plus vere fuit Ecclesiae quod laetaretur in Bavaris, quam quod doleret. Summa autem consensione, a Gregorio XI, Pontifice legitimo, ipsi steterunt, effrenatâ dissidentium audacia neutiquam dimovente, frustra minitante; et, quod perarduum erat, longo inde intervallo, nihil vi atque impetu Novatorum absterriti, fidei integritatem et veterem cum romana Ecclesia coniunctionem religiose semper servarunt. Quae virtus et firmitudo patrum vestrorum eo magis praedicanda est, quod populos fere omnes eorum finitimos nova secta misere subegisset. Sane Bavaris, qui eo erant luctuoso tempore, illa apposite congruebant, quibus Gregorius idem II. catholicos Thuringiae homines, a S. Bonifacio christiana sapientia imbutos, multo ante affatus erat, meritae commendationis gratiâ, in quadam epistola ad optimates: *Insinuatam nobis magnificae in Christo fidei vestrae constantiam agnoscentes, quod paganis compellentibus vos ad idola colenda, fide plena responderitis, magis velle feliciter mori, quam fidem semel in Christo acceptam aliquatenus violare; nimia exultatione repleti, gratias debitas persolvimus Deo nostro et redemptori, bonorum omnium largitori, cuius gratia comitante, vos ad meliora et potiora optamus proficere, et ad confirmandum fidei vestrae propositum sanctae Sedi Apostolicae religiosis mentibus adhaerere, et, prout opus poposcerit sacrae religionis, a memorata sancta Sede Apostolica, spirituali omnium fidelium matre, solatium quaerere, sicut decet filios cohaeredes regni a regali parente* (1).

Etsi vero Dei miserentis gratia, quae superiore memoria gentem vestram tutata est benignissimeque complexa, optime in posterum tempus augurari, optime sperare Nos iubet, nihilominus ea omnia, quoad suae cuiusque sunt partes, praestare debemus, quae plus habeant efficacitatis ad damna religionis sive accepta sarcienda, sive imminentia prohibenda; ita ut christiana doctrina et instituta morum sanctissima ad plures quotidie se possint effundere laetissimisque fructibus latis redundare. Quod non eo dicimus, velut si caussa catholica idoneos magis minimeque timidos propugnatores apud vos desideraret: probe enim novimus vos, Venerabiles Fratres, unâque maiorem et saniorem partem tum sacri ordinis tum hominum externorum, haudquaquam frigere otiose ad certamina et pericula quibus cingitur premiturque ecclesia vestra. Quapropter sicut non absimili caussa decessor Noster Pius IX. amantissimis litteris ad Episcopos Bavariae datis (2), praeclara eorum studia, sacris Ecclesiae rationibus tuendis impensa, summis laudibus extulit; ita perlibenter Nos iustam singulis laudem ultro palamque tribuimus, quotquot ex Bavaris defensionem religionis avitae susceperunt fortiter et egerunt. Verum, quibus temporibus providentissimus Deus Ecclesiam suam saevis procellis agitari permittit, acriores ipse a nobis animos viresque in auxilium paratiores optimo iure deposcit. Vos autem ad unum, Venerabiles Fratres, aeque ut Nos, dolenter videtis quam aliena et quam iniqua in tempora Ecclesia inciderit; videtis cum primis quo se loco habeant res vestrae, et quibus vosmetipsi difficultatibus conflictemini. Ergo intelligitis experiendo, munera vestra maiorem quam antehac habere

(1) Ep. XIII ad Bonifacium. Cfr. Labbeum Collect. Conc. V. VIII.

(1) Ep. V. Ad optimates Thuring. Cfr. Labbeum, ib.

(2) Litt. *Nihil Nobis gratius* die 20 Februarii a. 1851.

in praesentia amplitudinem, ad eaque vigilantiam et actionem, robur et prudentiam christianam debere vos enixius intendere.

Ac primum omnium ad clerum parandum et ornandum, auctores vobis hortatoresque sumus. — Clerus nimirum instar exercitus est, qui, quoniam instituta sua et suorum perfunctio munerum ita ferunt, ut, sub magisterio episcoporum, cum christiana multitudine assiduo fere usu versetur, decus idcirco praesidiumque tanto amplius est rei publicae allaturus, quanto et numero praestet et disciplina. Quapropter Ecclesiae haec fuit semper antiquissima cura, ut illos deligeret educeretque ad sacerdotium adolescentes, *quorum indoles et voluntas spem afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros* (1); eademque, *ut adolescentium aetas.... a teneris annis ad pietatem et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat* (2); ipsis proprias sedes et ephebea condidit, atque regulas, in sacro praesertim Concilio Tridentino, (3), sapientiae plenas praescripsit, *ut hoc collegium Dei ministrorum perpetuum seminarium sit* (4). Alicubi quidem quaedam latae sunt valentque leges, quae sin minus impediunt, interturbant quominus uterque clerus sua sponte confletur, suâque disciplina instituatur. Nos hac in re, quae tanti interest quanti interesse maxime potest, sicut alias, ita nunc oportere existimamus, sententiam Nostram aperte eloqui, et omni qua possumus ratione ius Ecclesiae sanctum inviolatumque retinere. Ecclesiae nimirum, quippe quae societas sit genere suo perfecta, ius nativum est cogendi instruendique copias suas, nocentes nemini, plurimis auxiliantes, in pacifico regno quod saluti humani generis Iesus Christus in terris fundavit.

Clerus autem concredita sibi officia integre profecto et cumulate explebit, ubi, curam episcopis adhibentibus, talem e sacris seminariis disciplinam mentis animique sit nactus, qualem dignitas sacerdotii christiani et ipse temporum morumque cursus requirit; eum scilicet oportet doctrinae laude, et, quod caput est, summa laude virtutis excellere, ut animos hominum conciliet sibi atque in observantiam adducat.

Christiana sapientia, qua luce mirifica abundat, in omnium oculis niteat necesse est, ut tenebris inscientiae, quae est religioni maxime inimica, dispulsis, veritas longe lateque se pandat et feliciter dominetur. — Etiam refellantur oportet et convellantur errores multiplices, qui, vel ignorantia vel improbitate vel praeiudicatis opinionibus exorti, mentes hominum perverse avocant a veritate catholica, et quoddam animis fastidium eius aspergunt. Hoc munus permagnum quod est *exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere* (1), ad ordinem pertinet sacerdotum, qui legitime habuerunt a Christo Domino impositum, quum divinâ ille potestate dimisit ad gentes universas docendas: *Euntes in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae* (2); ita plane ut episcopi, in Apostolorum locum sublecti, praesint magistri in Ecclesia Dei, presbyteri adiutores accedant. — Sanctioribus hisce partibus plene perfecteque, si alias unquam, satis factum est in primordiis religionis nostrae saeculisque consequentibus, per eam, quae diu exarsit, maximam dimicationem cum ethnicae superstitionis tyranide: unde tam amplam cohors sacerdotalis collegit gloriam, amplissimamque sanctissimus ordo Patrum et Doctorum, quorum sapientia et eloquentia in omnem memoriam et admirationem florebunt. Per ipsos nempe doctrina christiana subtilius tractata, uberius explicata, pugnacissime defensa, eo magis veritate et praestantia patuit suâ, prorsus divinâ: contra iacuit doctrina ethnicorum, vel indoctis redarguta et contempta, ut quae nihil sibi consentanea, perabsurda, inepta. Nequidquam vero connisi sunt adversarii, ut cursum eum sapientiae catholicae tardarent et intercluderent; nequidquam graecae scholas philosophiae, platonicam in primis et aristoteleam, magnificentioribus sane verbis obiecerunt. Nostri enim neque istud quidem certaminis genus declinantes, ad philosophos ethnicos applicuerunt ingenia et studia: quae quisque eorum professus esset, incredibili paene diligentia scrutati, consideraverunt singula, expenderunt, contulerunt: multa sunt ipsis reiecta aut emendata, non pauca ex aequo probata et accepta: hoc etiam ab ipsis apertum et prolatum est, ea quidem quae ipsâ ratione et intelligentia hominis falsa esse revincantur, ea tantummodo adversari doctrinae christianae, adeo ut huic doctrinae qui obsistere velit et refragari, idem suae ipsius necessario obsistat et refragetur rationi. Istiusmodi pugnatae sunt pugnae a patribus illis nostris, atque illustres partae victoriae, eaeque non virtute modo armisque fidei partae, sed auxiliis quoque humanae rationis: quae scilicet, lumen praeferente sapientia caelesti, ex rerum ignoratione complurium et quasi ex errorum silva, veritatis iter pleno gradu erat ingressa.—Haec sane admirabilis fidei cum ratione consensio et conspiratio, quamquam

(1) Conc. Trid. Sess. XXIII, de reform. c. XVIII.
(2) Ib.
(3) Ib.
(4) Ib.

(1) Tit. I, 9.
(2) Marc. XVI, 15.

operosis multorum studiis ornata est, tamen in uno velut constricta aedificio unoque in conspectu exposita, elucet vel maxime in opere S. Augustini quod est *De Civitate Dei*, pariterque in *Summa* utrâque S. Thomae Aquinatis: quibus libris conclusa profecto habentur quaecumque erant a quibusque sapientibus acute cogitata et disputata, ex iisque licet capita et fontes arcessere eius eminentis doctrinae qua nominant theologiam christianam,— Exemplorum tam insignium memoria utique per hos dies replicanda et fovenda est clero, quando ab adversis partibus vetera passim arma excuuntur, vetera ferme praelia renovantur. Tantum hoc, quod olim repugnabant ethnici christianae religioni, ne ab inveteratis numinum ritibus institutisque deducerentur; nunc autem perditissimorum hominum opera pessima in eo certat, ut e christianis populis divina omnia documenta et pernecessaria, quae sacrâ cum fide sunt indita, stirpitus evellant, atque eos deterius ethnicis habeant in miseriamque devolvant maximam, in omnis videlicet fidei religionisque contemptum et eversionem. Cuius impurae pestis, qua nulla est detestabilior, illi initia fecere, qui homini tribuerunt naturâ tantum, ut de doctrina divinitus data posset quisque pro ratione iudicioque suo cognoscere et decernere, minime vero auctoritati subesse deberet Ecclesiae et Pontificis romani, quorum unice est, divino mandato et beneficio, eam doctrinam custodire, eam tradere, de ea verissime iudicare. Inde praeceps via patebat, patuit autem illis miserrime, ad omnia inficianda et amandanda quae sunt supra naturam rerum et captum hominis posita: tum auctoritatem esse ullam, quae a Deo dimanet, ipsumque Deum esse, impudentius pernegaverunt; delapsi postremo in commenta et *Idealismi* insulsa et *Materialismi* abiectissima. Hanc tamen maximarum rerum inclinationem qui *Rationalistae* vocantur quive *Naturalistae*, progressionem scientiae, progressionen societatis humanae, mentito nomine, appellare non dubitant, quae revera utriusque pernicies est atque excidium.

Itaque, Venerabiles Fratres, cognitum perspectumque habetis quali ratione et via alumnos Ecclesiae erudiri oporteat ad maiores doctrinas, ut convenienter temporibus utiliterque in muneribus suis versentur. Hi nimirum, ut erunt humanitatis artibus informati et politi, praestantissima sacrae theologiae studia ne attingant prius quam diligentem adhibuerint praeparationem in studio philosophiae.—Philosophiam eam intelligimus, intimam solidamque, altissimarum indagatricem caussarum, patronam optimam veritatis; cuius virtute neque ipsi fluctuent neve abripiantur *omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris*, (1) et queant etiam doctrinis ceteris adiumenta veritatis subministrare, captionibus praestigiisque opinionum discussis et refutatis. Huius rei gratia, ut opera magni Aquinatis essent in manibus et assidue apteque exponerentur iampridem monuimus, idemque saepius inculcavimus verbisque gravissimis; et gestit animus optimos inde fructus esse a clero perceptos, perquam optimos uberrimosque spe certa exspectamus. Scilicet disciplina Doctoris Angelici mire facta est ad conformandas mentes, mire usum parit commentandi, philosophandi, disserendi presse invicteque : nam res singulas dilucide monstrat aliam ex alia continua serie pendentes, omnes inter se connexas et cohaerentes, omnes ad capita pertinentes suprema; tum in contemplationem erigit Dei, qui rerum omnium et caussa effectrix est et vis et summum exemplar, ad quem demum omnis philosophia et homo quantus est debent referri. Sic vere per Thomam scientia rerum divinarum et humanarum, caussarumque, quibus hae res continentur, quum praeclarissime illustrata, tum firmissime munita est: cuius conflictione disciplinae, veteres sectae errorum penitus corruerunt, itemque novae, nomine potius et specie, quam re illis dispares, simul emisere caput, et eiusdem ictibus deiectae interciderunt; quod iam non unus ostendit de scriptoribus nostris. Ratio quidem humana ad cognitionem rerum interiorem reconditamque libera vult acie penetrare, nec non velle potest: verum Aquinate auctore et magistro, hoc ipso facit expeditius et liberius, quia tutissime facit, omni procul periculo transiliendi fines veritatis. Neque enim libertatem recte dixeris, quae ad arbitrium libidinemque opiniones consectatur et spargit, immo vero licentiam nequissimam, mendacem et fallacem scientiam, dedecus animi et servitutem. Ille reapse sapientissimus Doctor intra veritatis fines graditur, qui non modo cum Deo, omnis veritatis principio et summa, numquam decertat, sed ipsi adhaeret semper arctissime semperque obsequitur, arcana sua quoquo modo patefacienti; qui neque sancte minus Pontifici romano est dicto audiens, et auctoritatem in eo reveretur divinam, et *subesse romano Pontifici* tenet omnino *de necessitate salutis*. (2) — Eius igitur in schola adolescat et exerceatur clerus ad philosophiam, ad theologiam : existet enimvero doctus et ad sacra praelia valens quam qui maxime.

Lux tamen doctrinae a clero in christia-

(1). Ephes. IV, 14,
(2) Opusc. *Contra errores Graecorum*.

ni populi ordines diffundenda vix dici potest quam magnam habeat utilitatem, si quasi e candelabro virtutis effulserit. — In praeceptis enim, quae sunt ad corrigendos hominum mores, plus fere possunt, quam dicta, facta magistrorum; nec quisquam negotio tam facili habiturus est ei fidem, cuius a dictis praeceptisque discrepent facta. In Iesum Christum Dominum oculos intendamus et mentes: qui, ut *veritas* est, perdocuit nos quae credere deberemus, ut *vita* est et *via*, semetipsum proposuit nobis exemplar absolutissimum, quo modo ageremus honeste vitam et bonum ultimum studiose appeteremus. Ipsemet discipulos suos ita de se voluit institutos et perfectos: *sic luceat lux vestra*, hoc est doctrina; *coram hominibus, ut videant opera vestra bona*, non secus atque doctrinae argumenta, *et glorificent Patrem vestrum qui in caelis est*, (1) doctrinam in unum et bonitatem Evangelii complexus, quod ipsis ad propagandum committebat. — Sunt haec nempe instituta divina, quibus vita sacerdotum componatur et dirigatur oportet. Omnino oportet, et necesse est habere eos sibi persuasum ac prope insculptum in animis, se iam non de saeculi esse consortione, at vero Dei consilio electos esse, qui, in communione saeculi aetatem agentes, vitam tamen Christi Domini vivant. Qui, si de ipso in ipsoque vere vivant, minime *quae sua sunt* quaeritabunt, sed in iis profecto toti erunt *quae sunt Iesu Christi*, (2) neque hominum captabunt inanem gratiam, sed gratiam Dei solidam expetent: ab his autem infimis rebus et corruptelis abstinebunt, abhorrebunt, et lucra bonorum caelestium industrie facientes, de iis effundent large hilareque, ut sancte est caritatis: nusquam porro committent, ut iudicio et arbitrio episcoporum aut opponant aut anteferant suum, sed ipsis parendo et obediendo personam gerentibus Christi, felicissime elaborabunt in vinea Domini, copiâ fructuum lectissimorum ad vitam sempiternam mansura. Quisquis vero se a pastore suo atque a pastorum maximo, romano Pontifice, sententia et voluntate abiungit, nullo pacto coniungitur Christo: *Qui vos audit, me audit; et qui vos spernit, me spernit:* (3) quisquis autem est a Cristo alienus, dissipat verius quam colligit. — Ex quo praeterea species modusque obtemperationis hominibus debitae, qui antecedunt publica potestate, in promptu est. Nam longissime abest, ut sua ipsis iura velit quispiam abnuere et derogare; ea potius et ab aliis civibus observanda diligenter sunt et a sacerdotibus diligentius: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari.* (1) Nobilissima enim atque honestissima sunt munia, quae viris principibus Deus, dominator rectorque summus, imposuit, ut consilio, ratione, omnique custodia iustitiae civitatem moderentur, conservent, augeant. Proinde clerus singula civium officia accuret et exsequatur, non in morem servientis, sed reverentis; propter religionem, non propter metum; simul cum iusto obsequio, dignitatem suam tuentes, iidem cives et sacerdotes Dei. Quod si quando fiat, ut civile imperium in iura Dei et Ecclesiae invadat, tum esto a sacerdotibus insigne exemplum, quemadmodum homo christianus, formidolosis religioni temporibus, in officio perstare debeat: multa is, incolumi virtute, tacitus ferat; in tolerando male facta sit cautus, neque improbis ulla in re assentiat neve assentetur: re autem urgente in alterutrum, Dei ne recusanda iussa an gratificandum hominibus, memorabile illud dignissimumque Apostolorum responsum libera voce usurpet: *Oportet obedire Deo magis quam hominibus.* (2).

Ad hoc veluti adumbratum specimen de ratione sacrae iuventutis colendae, adiicere libet et aequum est, quae ad iuventutem in universum pertinent: eius enim institutio valde Nos sollicitos habet, ut, sive ad cultum mentis sive ad perfectionem animi, recte admodum integreque succedat. — Novellam aetatem materno Ecclesia semper fovit complexu; eius praesidio labores plurimos amantissime impedit et plurima adiumenta paravit: in his, familias nonnullas hominum religiosorum constitutas, quae adolescentiam erudirent in artibus et doctrinis, ac praecipue ad sapientiam alerent virtutemque christianam. Sic auspicato fiebat ut in animos teneros pietas erga Deum facile influeret, ex qua officia hominis in se aliosque et patriam maturrime explicata, maturrime etiam in optimam spem florerent. Ecclesiae igitur iusta nunc est ingemendi caussa, quum videat in primis aetatulis filios suos a se divelli, atque in eos compelli litterarios ludos, ubi vel siletur omnino notitia Dei, vel mancum aliquid delibatur de ea perverseque miscetur; ubi colluvioni errorum nulla repagula, nulla fides documentis divinis, nullus veritati locus ut se ipsa defendat. Atqui de litterarum doctrinarumque domiciliis auctoritatem Ecclesiae catholicae prohibere, maxime iniurium est, eo quod munus religionis docendae, eius videlicet rei qua nemo homo non indiget ad salutis aeternae adeptionem, Ecclesiae a Deo sit datum; nulli vero alii datum est hominum societati, neque societas ulla sibi potest adsci-

(1) Matth. v, 16.
(2) Philipp. II. 21.
(3) Luc. x, 16.

(1) Matth. XXII, 21.
(2) Act. v, 29.

scere; ideoque ipsa suum propriumque ius merito affirmat, labefactum conqueritur. — Cavendum insuper est vehementerque curandum, ut in scholis quae ditionem Ecclesiae vel omnino vel partim excusserint, ne quod iuventus periculum subeat neve ullum in fide catholica morumque honestate detrimentum capiat. In quo quidem et cleri et virorum proborum sollertia multum valebit, tum si laborent ut religionis doctrina non solum e scholis illis non exturbetur, sed, quo par est, loco maneat, manetque apud magistros idoneos et spectatae virtutis, tum si alia quaedam praesidia inveniant et comparent, quibus ea ipsa doctrina incorrupte et commode iuventuti impertiatur. — Valebunt autem permultum consilia et opera patrum familias sociata. Quare opus est admonitione ad eos et hortatione quanta fieri possit gravissima: velint animadvertere, quam magna sanctaque officia sibi cum Deo intercedant de liberis suis; ut scientes religionis, bene moratos, Deum pie colentes educare debeant; ut faciant damnose, si aetatem credulam et inexpertam suspectis praeceptoribus in discrimen committant. Hisce in officiis, simul cum procreatione liberorum susceptis, noverint patresfamilias, totidem iura inesse secundum naturam et aequitatem atque esse eiusmodi, de quibus nihil liceat sibi remittere, nihil cuivis hominum potestati licet detrahere, quum, officiis solvi quibus homo teneatur ad Deum, sit per hominem nefas. Hoc igitur parentes ruputent, se magnum quidem onus gerere de liberorum tuitione, multo tamen gerere maius, ut eos ad melioremque potioremque vitam, quae animorum est, educant: quod ubi per se ipsi praestare nequeant, suum prorsus esse vicaria opera aliorum praestare, ita ut necessariam religionis doctrinam ex magistris probatis audiant liberi et percipiant. Iam illud non infrequens est exemplum sane pulcherrimum religionis munificentiaeque, ut, quibus locis scholae nullae publice paterent nisi quae *neutrae* vocantur, catholici viri magnis laboribus et sumptibus aperuerint certas suas, et pari constantia sustentent. Praeclara haec et tutissima iuventutis perfugia, ubi opus est, pro rerum et locorum rationibus, alia atque alia constitui maxime optandum.

Neque silentio praetereundum est, christianam iuventutis institutionem in maximam ipsius reipublicae verti utilitatem. — Sane liquet innumerabilia et ingentia damna ei civitati metuenda esse, in qua docendi ratio et disciplina sit expers religionis, aut, quod est deterius, ab ea dissideat. Statim enim ac posthabitum et contemptum sit supremum illud divinumque magisterium, cuius admonitione iubemur vereri Dei auctoritatem, eiusdemque firmamento omnia Dei oracula tenere certissima fide, iam proclivis est humanae scientiae ad perniciosissimos errores, in primis *naturalismi* et *rationalismi*, ruina. Hinc fiet, ut iudicium arbitriumque de rebus intelligendis, ac proclivius de agendis, homini cuilibet permittatur, et continuo publica imperantium auctoritas debilitata iaceat et afflicta: quibus namque inserta sit pessima opinio, se nullo pacto obligari dominatione et rectione Dei, permirum sane si hominis ullum imperium observent et patiantur. Fundamentis vero in quibus omnis auctoritas nititur, excisis, societas coniunctionis humanae resolvitur et dissipatur, nulla erit res publica, dominatus armorum plenus et scelerum occupabit omnia. Num vero tam funestam calamitatem possit civitas, suis ipsa opibus freta, deprecari? num possit, Ecclesiae subsidia respuens? num possit, cum Ecclesia confligens? — Res prudenti cuique aperta est.— Ipsa igitur civilis prudentia suadet, in iuventute erudienda et instituenda suam partem episcopis et clero esse relinquendam; diligenterque providendum, ne ad nobilissimum docendi munus homines vocentur vel de religione languidi et ieiuni vel palam aversi ab Ecclesia. Quod quidem intolerabilius esset, si huiusmodi ingenii homines deligeruntur ad doctrinas sacras, omnium praestantissimas, profitendas.

Praeterea interest quam maxime, Venerabiles Fratres, ut pericula avertatis et propulsetis, quae gregibus vestris a contagione *massonum* impendent.—Huius tenebricosae sectae consilia et artes quam sint nequitiae plena et quam exitiosa civitati, docuimus alias, singularibus litteris Nostris encyclicis, nec non adiumenta indicavimus, quibus vires eius oporteat reprimi et enervari. Nec profecto erit satis unquam praemonitum, caveant christiani a tali scelerum factione: haec enim, quamquam odium grave in Ecclesiam catholicam principio concepit asperiusque deinde obfirmavit et quotidie inflammat, non tamen perpetuo inimicitias apertas exercet, at saepius agit versute et dolose, maximeque adolescentiam, quae rerum ignara est et inops consilii, miserabiliter irretit, simulata quoque specie pietatis et caritatis. — Quod est autem cautionis ab iis qui fide a catholicis discrepant, probe tenetis Ecclesiae praescripta, ne qua inde damna in christianum populum vel consuetudine vel pravitate opinionum dimanent. Videmus equidem et vehementer dolemus, facultatem Nobis ac vobis haud parem esse atque voluntatem et studium haec ipsa pericula penitus avertendi: attamen alienum non putamus, sollicitudinem vestram pastoralem incitare, et alacritatem simul acuere hominum catholicorum, si communibus studiis removeri

possint aut sublevari quaecumque obsistunt communibus votis. *Assumite*, cohortatione utimur sancti decessoris Nostri Leonis Magni, *religiosae sollicitudinis pium zelum, et contra saevissimos animarum hostes omnium fidelium cura consurgat.* (1)

Itaque, excussa, si qua insederit, segnitia et desidia, caussam religionis et Ecclesiae tamquam suam bonus quisque suscipiat; pro eaque fideliter et perseveranter propugnet— Usuvenit enim, ut nequam homines ex inertia ac timiditate bonorum, improbitatem suam et licentiam nocendi confirment, atque etiam proferant. Sit sane, catholicorum conatus et studia minus interdum ad ea posse quae in sententia et spe habeantur: at satis in utramque partem profectura sunt, scilicet ad adversarios coercendos, et ad animos infirmos abiectosque roborandos, praeter eam magnam utilitatem quae posita est in secura officii conscientia. Quamquam, neque istud quidem facile dederimus, sollertiam et operam catholicorum, recto et perseverante consilio adhibitam, effectu suo carere. Nam semper factum est fietque semper, ut res summis difficultatibus implicatae et undique obseptae, praeclare tandem eveniant, modo animose, uti monuimus, fortiterque agantur, comite et ministra christiana prudentia. Quippe veritas, cui homo a natura cupidissime studet, mentes aliquando pervincat necesse est: ea quidem perturbationibus morbisque animi tentari atque obrui potest, exstingui non potest.— Quod opportunius convenire in Bavariam non una de caussa videtur. Huic enim, quoniam Dei beneficio in regnis catholicis numeratur, non tam opus est fidem sanctam accipere, quam acceptam a patribus custodire et fovere: praeterea, qui nomine publico auctores sunt legum ad rempublicam temperandam, ii magnam partem catholici; catholici item quum sint plerique cives et incolae, minime dubitamus quin matri suae, Ecclesiae laboranti, omni velint ope favere et succurrere. Ergo, si tam impense acriterque, ut debent, contendant omnino omnes, sane quam felices curarum exitus, auspice Deo, laetari licebit. Equidem contendant omnes praecipimus, eo quia sicut nihil est perniciosius discordia, ita nihil est praestabilius et magis efficax consensione concordiaque animorum, collectis viribus ad unum idemque nitentium. Ad haec, bene catholicis per leges suppetit medium quo conditionem habitumque rei publicae meliorem fieri expostulent, atque eum optent velintque statum, qui et Ecclesiae et sibi, si minus obsecundet et gratificetur, quod multo esset aequissimum, at non adversetur dure. Neque vero rectum erit cuiquam arguere et vituperare nostros, qui adiumenta huius generis quaerant: quibus enim adiumentis hostes catholici nominis ad licentiam uti consueverunt, id est, ut leges ab imperantibus eliciant et paene extorqueant odiosas libertati rei civilis sacraeque, nonne integrum sit catholicis eadem adhibere, atque ita adhibere, ut honestissimis modis religioni consulant, et ea tueantur bona, dotes ac iura, quae Ecclesiae catholicae divinitus collata sunt, quaeque ab universis qui praesunt qui subsunt, omni sunt honore afficienda?

In bonis autem Ecclesiae, quae Nos ubique semperque conservare debemus, ab omnique iniuria defendere, illud certe praestantissimum est, tanta ipsam perfrui agendi libertate, quantam salus hominum curanda requirat. Haec nimirum est libertas divina, ab unigenito Dei Filio auctore profecta, qui Ecclesiam sanguine fuso excitavit, qui perpetuam in hominibus statuit, qui voluit ipsi ipse praeesse: atque adeo propria est Ecclesiae, perfecti divinique operis, ut qui contra eam faciant libertatem, iidem contra Deum faciant et contra officium.— Quod enim alias, nec semel diximus, ideo constituit Deus Ecclesiam suam, ut bona animorum ultima, omnique natura rerum immensum maiora, haberet curanda, persequenda, largienda; utque, opibus fidei et gratiae, vitam a Christo in homines novam inferret, salutis sempiternae efficientem. Quoniam vero cuiusque societatis et genus et iura a caussis propositisque maxime notantur unde ipsa exstiterit et quo contendat, haec facile sunt consequentia: Ecclesiam societatem esse tam a civili discretam, quam utriusque inter sese discernuntur proximae caussae et proposita; eamdem esse societatem necessariam, quae ad universitatem se porrigat generis humani, cum ad christianam vitam universi vocentur, atque ita, ut, qui recusent vel deserant, ablegentur perpetuo, vitae exsortes caelestis; esse potentissimum sui iuris societatem, eamque praestantissimam, propter ipsam caelestium et immortalium bonorum, ad quae tota conspirat, excellentiam. Iam vero liberae caussae, non videt nemo, liberam trahunt facultatem rerum adhibendarum, quotquot usui sunt futurae.— Sunt autem Ecclesiae, tamquam instrumenta, apta et necessaria, posse arbitratu suo christianam doctrinam tradere, sacramenta sanctissima procurare, cultu divino fungi, omnem cleri disciplinam ordinare et temperare: quibus muneribus beneficiisque instructam et apparatam voluit Deus Ecclesiam, solam eam providentissime voluit. Ipsi uni tamquam in deposito esse iussit res omnes afflatu suo hominibus enuntiatas; eam denique unam statuit interpretem, vindicem, magistram veritatis et

(1). Serm. XV, c. 6.

apientissimam et certissimam, cuius praeepta aeque singuli aeque civitates debeant udire et sequi ; similiter constat mandata b ipso libera Ecclesiae data esse de rebus dicandis et statuendis quaecumque melius d consilia sua conducerent.—Qua de re, sine aussa civilia imperia suspicionem et offenionem capiunt de libertate Ecclesiae, quum emum vel civilis vel sacrae potestatis idem t principium, unice a Deo. Ideoque non ossunt inter se aut discrepare, aut impediri ut elidi, cum neque Deus constare sibi non ossit, neque opera eius queant inter se pumare; quin etiam miro commendantur causarum rerumque concentu. Liquet praeterea cclesiam catholicam, dum latius liberiusque, uctoris sui iussis obtemperans, sua signa fert in gentes, nequaquam in fines excurre potestatis civilis, eiusque rationibus alia re obesse ; sec tutari eas et munire ; ad us vere similitudinem quo contingit in fide ristiana, quae tantum abest ut humanae tionis luminibus obstruat, ut potius ipsi dat splendorem, vel quod ab erroribus opionum avertat, ad quos prolabi humanum t, vel quod in spatium rerum intelligenrum amplius et excelsius admittat.

Ad Bavariam quod attinet, rationes quaem singulares huic Sedi Apostolicae cum sa intercedunt, eaeque pactis conventis rae et sacratae. Eas quidem Apostolica Sedes, metsi multa de iure suo paciscendo remerit, integre tamen religioseque, ut solet, mper servavit ; nihilque unquam egit quod ussam querelarum ullam praeberet. Quaropter enixe optandum, ut utrinque stent robique conventa et rite observentur, cum d verba, tum magis ad mentem eam qua cripta sunt.—Fuit quidem aliquando, quum erturbatio aliqua concordiae et querelarum ussa enata est ; eas tamen Maximilianus , decreto facto, lenivit, iterumque Maximilianus II. aequi bonique fecit, opportuis quibusdam temperamentis sancitis. Haec uidem ipsa recentioribus temporibus esse ibrogata compertum est : Nobis tamen ex eligione prudentiaque Principis, qui gubersacula tenet regni Bavarici, admodum est uod confidamus futurum, ut qui locum relionemque Maximilianorum praeclara haereitate excepit, velit ipse mature rei catholicae ncolumitati prospicere, eiusque incrementa, motis impedimentis, provehere. Ipsi profeto catholici homines, quae est pars civium axima, eaque caritate patriae et observanti in gubernatores sine ulla dubitatione robabilis, si sibi in re tanti momenti responderi et satisfieri viderint, profecto excellent bsequio et fide adversus Principem suum, imilitudine quadam filiorum in patrem, et ingula eius consilia ad regni bonum ac decus summa voluntate subsequentur, summis viribus plene perficient.

Haec quidem, Venerabiles Fratres, vobis communicare Apostolici officii ratio impulit. Superest, ut Dei opem certatim omnes imploremus, precatoresque ad Eum adhibeamus gloriosissimam Virginem *Mariam*, Caelitesque regni Bavarici patronos, ut communibus votis benignus annuens, tranquilla Ecclesiam donet libertate, detque Bavariam maiori in dies gloria et prosperitate frui.

Auspicem autem caelestium munerum, praecipuaeque Nostrae benevolentiae testem, Apostolicam benedictionem vobis, Venerabiles Fratres, Clero populoque universo vigilantiae vestrae commisso, peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXII. Decembris an. MDCCCLXXXVII. Pontificatus Nostri Decimo.

LEO PP. XIII.

DISCORSO
DEL SANTO PADRE LEONE XIII

ALLE DEPUTAZIONI DEL PELLEGRINAGGIO ITALIANO

4 Gennaio 1888

—

Altamente accetti Ci sono in questa ricorrenza del Giubileo gli omaggi ed i voti dei Nostri figli sparsi nelle varie parti del mondo e profondamente Ci commuovono. Ma gli omaggi e i sentimenti vostri, figli carissimi, Ci sono grati e Ci commuovono anche di più. — Vi vediamo qui convenuti numerosi da tutte le parti d'Italia, di questa Italia che Dio predilesse a tal segno da stabilire in essa la sede del suo Vicario ; di questa Italia, sopra la quale i Romani Pontefici riversarono in ogni tempo immensi tesori di sapienza, di grandezza e di gloria.

Figli ingrati, nati anche in seno della Chiesa cattolica, mai non mancarono, che disconoscendo gl'insigni benefici del Papato, si diedero a combatterlo ; e per non dire che dell'età nostra, fu una vera congiura, ordita con la più maligna arte, di denigrarlo e di rappresentarlo come l'eterno nemico d'Italia.—Ma voi, figli carissimi, anzi che ascoltare la stolta accusa, smentita solennemente dalla storia di tutti i secoli, voleste dar prova di ossequio e di attaccamento al Papato, schierandovi coraggiosamente fra quel-

li che ne riconoscono le benefiche influenze, si gloriano di essergli fedeli e divoti, desiderano vederlo ristabilito in quella condizione di vera e sovrana indipendenza e di piena libertà, che per tanti titoli gli è dovuta. Con queste felici disposizioni veniste oggi innanzi a Noi; e tali disposizioni dànno alla vostra presenza in questo luogo, ai vostri voti ed augurî per Noi, un singolare valore, e ne accrescono in Noi il gradimento.

Ben sappiamo che per questi stessi doverosi sentimenti vi si rimprovera di non amare il vostro paese, volerne anzi l'avvilimento e la rovina.— Non vi commuova, miei cari, l'insana parola. La verità è, che il Papato forma per l'Italia la più pura e la più splendida gloria.—La verità è, che in unione col Papato, l'Italia sarà la prima, come la più vicina, a sperimentarne la virtù salutare, e dovunque sono nel mondo popolazioni cattoliche sarà da esse rispettata ed amata. — In guerra col Papato, ne avrà divisioni e scissure al di dentro, diminuzione di prestigio al di fuori, e da ogni parte ostacoli e difficoltà senza numero.— La verità è che gl'Italiani, i quali stanno col Papa o ne vogliono l'indipendenza, mentre compiono un atto doveroso come cattolici, provvedono altresì, più e meglio d'ogni altro, ai veri interessi della loro patria.

Osservate ciò che accade al presente. La semplice ricorrenza del Nostro Giubileo Sacerdotale ha commosso il mondo. Non i cattolici solamente, nè solo le private persone, ma sovrani e principi e governi e pubbliche assemblee hanno voluto fare a gara per prender parte a questa festa giubilare ed attestarci i sensi di riverente affetto e di alta considerazione.— Certo questo fatto è dovuto all'azione della Provvidenza Divina, che fa servire le circostanze più ovvie e gli strumenti meno adatti a gloria della Chiesa. Ma questo fatto trova la sua vera ragione nell'importanza somma del Pontificato; di questo faro luminoso che Dio ha posto in mezzo ai popoli per guidarli a salute; di questo potere mondiale, che è di tutti i tempi e tutti i luoghi; che sorvive e sta, anche quando tutto crolla all'intorno, e dalle stesse persecuzioni sorge più glorioso e più forte. Qual nazione non si stimerebbe felice e onorata di ricettare nel suo seno questa istituzione divina? E per contrario, quale stoltezza volerla come rimpiccolire, facendo del modo e delle condizioni della sua esistenza una questione di ordine interno di un paese o di una nazione? Quale indegnità volerla depressa e nella stessa sua Sede umiliata; voler mettere impedimenti alla sua libera e benefica azione; porla in condizione di sudditanza, e farla dipendere dalla volontà di un'assemblea o di un governo? Per fermo i cattolici del mondo intero, gelosi della libertà del loro Capo, e quanti hanno a cuore la causa dell'ordine e della salvezza dell'umana società, non saranno mai per tollerarlo.

Valgano queste considerazioni, figli carissimi, a confermarvi nei sentimenti che Ci avete protestato, e vi confortino a rimanere ad essi fedeli. Il Nostro cuore, consolato da una dimostrazione sì splendida della vostra fede e del vostro incrollabile attaccamento al Vicario di Gesù Cristo, vi abbraccia col più tenero affetto di padre, vi prega dal cielo ogni bene, e, salvi, come di giustizia, i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa, non cessa d'implorare all' Italia i beneficî della concordia e della pace.—Intanto, in auspicio di grazie così segnalate e a pegno della Nostra speciale benevolenza, impartiamo a voi qui presenti, a tutti quelli di cui siete i rappresentanti, e alle vostre famiglie l'Apostolica Benedizione.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1888)

Le Feste del S. Padre.—Per la celebrazione delle nozze d'oro del S. Padre, affluirono a Roma Vescovi e pellegrini nostrani ed esteri in tanto numero, da superare ogni previsione. Oltre 60 mila se ne affollarono nella grandiosa Basilica di S. Pietro il 1° sp. ansiosi di vedere il Sommo Pontefice e di assistere alla messa del suo giubileo sacerdotale. Alle 10 il Papa scendeva dai suoi appartamenti sulla portantina donata

dai napoletani, e dinanzi la Cappella della Pietà vestì gli abiti Pontificali, fra i quali la croce donata dall' imperatore d'Austria, la Mitra dall' Imperatore di Germania, e la Pianeta dall'Aristocrazia romana. Preceduto dai bussolanti, dai Cappellani e dai chierici segreti, dalla Croce Pontificia, dai Cardinali in porpora e cappa, dai Principi assistenti al soglio, apparve sulla sedia gestatoria, donatagli dai napoletani, e un grido generale lo salutò riverente, accompagnandolo fin sull'altare. Assistito dai Mons. Lenti e Sanminiatelli, cominciò la Messa. All' Offertorio la Cappella Pontificia intuonò un *mottetto:* all'Elevazione piovve dall'alto un concento di trombe: i cantori ed un coro di fanciulli fecero sentire un canto melodioso. Finita la messa, il S. Padre, dopo le preci d' uso, intuonò il *Te Deum*, terminato il quale montò di nuovo sulla sedia gestatoria. Arrivato dinanzi la Confessione, levossi in piedi su di un podio e impartì la Benedizione Pontificia: un applauso vivissimo, solenne scoppiò allora in mezzo a quella moltitudine, che mal seppe frenare l'entusiasmo, e uscì col cuore commosso dalla Basilica.

Giovedì 5 sp. il S. Padre celebrò pure la messa in S. Pietro, alla quale assisteva il pellegrinaggio italiano, moltissimi Porporati, l'aristocrazia italiana, e il Rmo Capitolo della Basilica, il quale offrì al Papa un sontuoso rinfresco.

Venerdì, giorno dell' Epifania, inaugurò l' Esposizione Vaticana. Il Card. Schiaffino disse eloquenti parole all'indirizzo del Sommo Pontefice, il quale rispose con sensi di paterno affetto, alludendo ai doni ricchissimi e svariati, offerti da ogni classe di persone in omaggio della sua dignità.

La Canonizzazione de'Santi. — Premessi tutti gli adempimenti, decretati dalle leggi ecclesiastiche, per la canonizzazione dei sette Beati Fondatori dei Serviti, e dei Beati Claver, Berchmans e Rodriguez, il giorno 10 sp. si tenne il Concistoro semipubblico per raccogliere i suffragii del S. Collegio e dell'Episcopato. Intervennero tutt'i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi, che si trovavano presenti in Roma, e il S. Padre, dopo un breve discorso, richiese il voto di ciascuno, e tutti si affrettarono a darlo favorevole.

Il giorno 15 poi fu destinato alla funzione solennissima della canonizzazione. Ebbe luogo nell'aula soprastante al portico di S. Pietro, trasformata in ricchissima cappella. Il S. Padre, accompagnato dalla sua corte, dopo aver prese nella sala reale i sacri paramenti, intuonò l'inno *Ave Maris Stella*, che venne proseguito dai cantori pontificii, e dopo aver pregato innanzi al sacramento nella Cappella Sistina, si recò nella sala della Loggia, ov'erano in dieci tribune, la Commissione della S. Congr. dei Riti, i Postulatori, le deputazioni invitate dalle Postulazioni, il corpo diplomatico, la famiglia Pecci, e gli altri Prelati ed addetti alla S. C. dei Riti. Il Cardinal Prefetto della detta S. C. fece le solite istanze di rito al S. Padre, seduto sul trono, per elevare i dieci Beati all'onore di Santi. Dopo le litanie e l'inno *Veni Creator*, alla terza istanza il Pontefice diè lettera del decreto di Canonizzazione. Una marcia trionfale fu intuonata dai Cantori con accompagnamento di trombe. La cerimonia ebbe termine col canto del *Te Deum*. Seguì la solenne Messa Papale. Al Vangelo il Papa pronunziò un' Omelia sui nuovi Santi, ed all'Offertorio si presentarono i doni delle varie Postulazioni: i ceri, i pani, l'acqua, il vino, e tre gabbie con uccelletti.

Decreto di Canonizzazione — Il supremo Gerarca, Dottore infallibile e Capo della Chiesa universale, pronunziava con questa formola il decreto di canonizzazione dei dieci Beati:

« Ad honhrem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicae, et Christianae Religionis augmentum, auctoritate Domini Nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra, matura deliberatione praehabita, et divina ope saepius implorata, ac de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe existentium, consilio, Beatos Confessores: Bonfilium De Monaldis, Bonaiunctum Manetti, Manettum Antellensem, Amideum De Amideis, Uguccionem De Uguccionis, Sosteneum De Sosteneis, Alexium de Falconeriis, Petrum Claver, Ioannem Berchmans, et Alphonsum Rodriguez, Sanctos esse decernimus, et definimus, ac Sanctorum albo adscribimus, statuentes ab Ecclesia universali illorum momoriam quolibet anno, nempe: Beati Bonfilii eiusque sociorum die XI februarii, Petri die IX septembris, Ioannis die XIII augusti, et Alphonsi die XXX octobris, pia devotione recoli debere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti: »

NOTIZIE COMPENDIATE

—

— Ai 29 u. s. il S. Padre, nel gradire le felicitazioni del Sacro Collegio pel suo Giubileo Sacerdotale, ritornò colla mente a quel giorno in cui ricevè la sacra ordinazione dal Card. Odescalchi, e paragonò quel tempo di calma e tranquillità col presente in cui trovasi al governo della mistica nave di Pietro, sbattuta da furiosa tempesta. Però dalle manifestazioni di affetto che da tutte le parti del mondo riceve in tale occasione si augura lieti auspicii per l'avvenire.

— Al 4 spirante ricevè il pellegrinaggio italiano, distinto nelle diverse deputazioni diocesane. Erano più di mille persone. Il Comm. Venturoli lesse un bellissimo indirizzo, al quale il S. Padre rispose coll'importantissimo discorso, da noi riportato più innanzi, che fu più volte interrotto da entusiastiche acclamazioni. Assistevano 14 Cardinali e più di cento Vescovi, i quali umiliarono a S. S. l'Obolo delle loro Diocesi. Fu poi ricevuta la rappresentanza della Segreteria dei Brevi preseduta dal Card. Ledochowski, che offerì al S. Padre, colle felicitazioni della fausta ricorrenza, un prezioso ostensorio.

— Nei giorni 9, 10 ed 11 sp. si degnò ricevere il pellegrinaggio italiano, ammettendo alla Sua presenza i pellegrini dell'Italia settentrionale in circa 2000, dell'Italia meridionale ed insulare in circa 1200, e dell'Italia di mezzo in circa 1500. Ciascun pellegrino ebbe la consolazione di essere presentato dal proprio Vescovo e di baciar la mano a Sua Santità, la quale ad ognuno rivolse benevoli parole, e regalò una medaglia commemorativa.

— Nel giorno 30 u. s. accordò udienza ai Pellegrini Ungheresi, ai quali disse commoventi parole, raccomandando loro di coltivare in modo speciale la gioventù, affinchè colla istruzione letteraria nelle loro menti e nei loro cuori sia impresso saldamente l'amore alla Religione per esser utili così alla Società ed alla Chiesa.

— Sua Santità ha conferito le seguenti onorificenze ai diversi inviati straordinarii: al Marchese de Sajonii, inviato del Giappone, al Conte di Liechtenstein inviato dell'Austria, e al Duca d'Ursel inviato del Belgio la Gran Croce dell'Ordine Piano; al Barone Brien, inviato d'Olanda, al Sig. Velez di Colombia, al Sig. De Iagemann, inviato del Gran Duca di Baden ed al Principe Borghese, la Gran Croce di S. Gregorio Magno; ai segretarii degli inviati stessi la Croce di Cavaliere di detti Ordini.

— Nel giorno 11 sp. il S. Padre ricevè una deputazione di cattolici inglesi, composta di 500 persone, preseduta dal Duca di Norfolk. Nel giorno 8 avea ricevuti duemila pellegrini inglesi con parecchi Cardinali e Vescovi francesi.

— Ai 31 u. s. fu firmata una Convenzione tra la S. Sede e la Columbia per regolare gli affari religiosi di quella Repubblica. Fu sottoscritta dal Card. Rampolla, come plenipotenziario del Papa, e dal Generale Velez, Inviato straordinario e plenipotenziario della Columbia.

— Il 4 spirante nel Palazzo dei Convertendi a Roma s'inaugurò il Collegio benedettine di S. Anselmo, aperto per impulso del Papa. Intervennero il Card. Sanfelice di Napoli e molti Arcivescovi e Vescovi.

— Han mandati inviati straordinarii i sovrani di Olanda e di Wurtemberg, il Gran Duca di Baden, ed il Presidente della Repubblica d'Equatore con un'urna di cristallo di rocca ornata di rubini zaffiri e smeraldi.

— Il Comitato generale italiano, colla fotografia dell'altare, opera stupenda dello stile del secolo XIV, offerta collettiva di tutto il mondo, offerì più di un milione di lire per elemosina della messa d'oro. Il Comitato delle feste ha offerta la somma di Lire 100 a tutti coloro che nascendo in Roma il dì del giubileo del S. Padre portassero il nome di Leone se maschi, di Leonilda se femmine. Il Comitato femminile di Bologna ha erogato Lire duemila per 30 doti con altrettanti corredini a favore di fanciulli nati nella città e sobborghi di Bologna nella notte del 30 al 31 dicembre.

— Il S. Padre ha fatto elargire ai poveri di Roma, nella occasione del suo giubileo, la somma di Lire 140 mila.

— Han mandato telegrammi di felicitazioni al S. Padre gl'Imperatori di Austria, di Germania e di Russia, i sovrani di Portogallo, di Danimarca, di Rumenia, la reggente di Spagna, i Presidenti di quasi tutte le Repubbliche d'America, il Conte di Parigi, ed innumerevoli personaggi alto locati.

— Accenniamo altri splendidi doni che han fatto bella mostra nell'Esposizione Vaticana: del Principe Carlo III, una croce ricchissima di smalti e pietre preziose: della Principessa Stefania, un camice di merletti, lavorato da di operaie nello spazio di nove mesi: del Re di Portogallo, un calice in oro ricchissimo per lavori e pietre preziose: del Re di Wurtemberg, una croce d'oro e di argento: del Presidente di Venezuela, un calice di oro tempestato di pietre preziose: del Duca di Cumberland, un prezioso reliquiario: del Duca di Aumale, due magnifici candelabri in bronzo dorato: di Leo Taxil, un portapenne di oro artisticamente lavorato ed ornato di diamanti: del Duca di Torlonia, un magnifico palliotto: del Comandante la Guardia svizzera, un messale con intarsiature di madreperla ed avorio: del Principe Altieri, uno scrittoio di ebano con intarsiature di avorio. Le gioie adunate nella sala della Contessa Matilde solamente, sorpassano il valore di sette milioni.

— Il Comitato pel Giubileo nella Repubblica Argentina ha inviato l'Obolo di S. Pietro in Lire settantamila in oro.

—I 30 mila poveri raccolti nelle 251 case delle Piccole Suore dalle loro privazioni han mandato 12,200 lire, e 4 mila Suore Lire 20 mila.

— Le due Società Napoletane la Federazione e l'Operaia Leone XIII il giorno 4 sp. deposero una corona di bronzo sulla tomba di Pio IX a S. Lorenzo fuori le mura. Recitarono il Rosario in Chiesa, ed il Rev. Battagliese disse acconce parole.

— Sono morti: a Roma il Barone Kanzler, già Prominstro e Comandante in Capo le armi Pontificie; a Napoli improvvisamente l'illustre Prof. Rev. D. Luigi Cirino.

— È morto Mons. Carsana, Vescovo di Como.

Sacra Congregazione del S. Officio

Sulla condotta da tenersi da' giudici e dai sindaci laici dove sia in vigore la legge civile che ammette il divorzio.

A nonnullis Galliarum Episcopis sequentia dubia S. R. et Univ. Inquisitioni proposita sunt: « In Epistola S. R. et U. I. 25 junii 1885 ad omnes in Gallica Ditione Ordinarios circa civilis divortii legem ita decernitur: *Attentis gravissimis rerum, temporum ac locorum adjunctis, tolerari posse ut qui magistratus obtinent et advocati causas matrimoniales in Gallia agant quin officio cedere teneantur* conditiones adiecit, quarum secunda hæc est: *Dummodo ita animo comparati sint tum circa valorem et nullitatem conjugii, tum circa separationem corporum, de quibus causis judicare coguntur, ut nunquam proferant sententiam neque ad proferendam defendant vel ad eam provocent vel excitent divino aut ecclesiastico juri repugnantem.*—Quæritur:

I. An recta sit interpretatio per Gallias diffusa ac etiam typis data, juxta quam satisfacit conditioni praecitatae judex qui, licet matrimonium aliquod validum sit coram Ecclesia, ab illo matrimonio vero et constanti omnino abstrahit, et applicans legem civilem pronuntiat locum esse divortio, modo solos effectus civiles solumque contractum civilem abrumpere mente intendat, eaque sola respiciant termini, prolatae sententiae? Aliis terminis, an sententia sic lata dici possit divino aut ecclesiastico juri non repugnans?

II. Postquam judex pronuntiavit locum esse divortio, an possit Syndicus (gallice, *le maire*), et ipse solos effectus civiles solumque civilem contractum intendens, ut supra exponitur, divortium pronuntiare, quamvis matrimonium validum sit coram Ecclesia?

III. Pronuntiato divortio, an possit idem Syndicus conjugem ad alias nuptias transire attentantem civiliter cum alio jungere, quamvis matrimonium prius validum sit coram Ecclesia vivatque altera pars?

Feria V, loco IV, die 27 maii 1886.

In Congregatione Generali S. Romanæ et Universalis Inquisitionis habita coram Eminentissimis ac Reverendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus propositis suprascriptis dubiis, ac præhabito voto DD. Consultorum, iidem E.mi et R.mi D.ni rescribi mandarunt: Ad primum, secundum et tertium Dubium, *Negative.*

Eadem Feria ac die, facta de his sanctissimo Domino Nostro Leoni Papa XIII relatione, Sanctitas Sua resolutionem Emorum Patrum approbavit et confirmavit.

Jos. Mancini S. Rom. et Univ. Inquis. *Notarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

Dichiarazione sulla precedente risposta del S. Officio intorno la condotta dei giudici circa la legge sul divorzio.

Judex quidam Gallus, olim theologiae cultor, Confessarium adit, variisque peccatis mortalibus declaratis, subjungit: « De sententiis a me latis in materia « divortii civilis nihil est quod dicam, « Pater. Soleo enim divortium civile « declarare quotiescumque adsunt moti- « va gravissima sive ex parte mea, sive « ex parte eorum qui ad me causam « deduxerunt. »—« Prave actum, repo- « nit sacerdos, neque decisionem legi- « sti qua nuper (27 maii 1886) Congre- « gatio generalis S. Romanae et Uni- « versalis Inquisitionis judices ita age- « re vetuit. » — « Imo, hanc plane no- « vi, Pater, neque tamen me peccasse « existimo propter sequentes rationes: « 1. Novisti et tu, Pater, responsum « nomine SS. Pontificis Gubernio Bel- « gii recentius datum a Nuntio Aposto-

« lico. Porro actus in Belgio toleratus « et in Gallia tolerari potest, recurren- « tibus iisdem circumstantiis, nisi certo « afferatur prohibitio positiva SS. Pon- « tificis, quae per simplicem approba- « tionem decreti SS. Officii minime con- « stituitur; 2. Non concordant Theolo- « gi circa hujusmodi decisionum valo- « rem; 3. Denique, et hic est rei prae- « cipuus cardo, in propositione ex va- « rio capite justissime damnata (27 maii « 1886), ne unum quidem verbum le- « gitur DE GRAVISSIMIS RATIONIBUS quae « sive ex parte judicis, sive ex parte po- « stulantium occurrere poterunt. Quum « igitur opinionibus vere probabilibus « liceat uti, et rite dispositus, ut con- « fido, peccata mortalia tibi declarave- « rim, humilis te rogo, Pater, absolu- « tionem mihi impertire velis, ad quam « ex omnium doctrina jus habeo ».

Confessarius adlaborat ut poenitentem inducat ad deponendum talem sententiam, sed frustra. Aliunde rationibus, quas protulit judex, motus, non audet sententiam suam illis imponere, et poenitentem absolutum in pace dimittit.

Quaeritur:

Utrum confessarius recte egerit?

An absolutionem denegare debuisset?

Resp. —Sacra poenitentiaria, mature consideratis expositis, respondit:

Confessarios teneri circa quaestionem propositam iudices dirigere iuxta recentes declarationes a Sancta Sede editas.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 4 aprilis 1887 —

R. Card. Monaco P. M.

Sacra Congregazione dell' Indice.

I.

Condanna di libri.

Decretum — 19 Dic. 1887 — La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di Sua Santità le opere seguenti:

Ledrain E. Histoire d'Israël, Première et deuxième partie. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 1879-1882.

Lenormant François. Les origines de l'histoire d'après la Bible et les traditions des peuples orientaux.—De la création de l'homme au déluge. Vol. 1. — L'humanité nouvelle et la dispersion des peuples. Vol. 2. Paris, 1880, 1882, 1884. *Auctor ante obitum laudabiliter declaravit se reprobare quidquid in suis operibus censura dignum Ecclesia iudicaverit.*

Les Saints Évangiles, traduction nouvelle, par Henri Lasserre. Paris, 1887.

Los secretos de la Confession. Madrid, Establecimiento de G. Osler, 1886. — El Sacramento Espureo. Madrid, Imprenta de Ramon, 1887. Pseudonymo auctore presbytero Constantino Miralta. *Dec. S. Off. fer. IV die 7 Septembris 1887.*

II.

Assoluzione di un libro.

La dévotion au sacré Cœur de N. S. Jesus-Christ, par un père de la Compagnie de Jesus. *Decr. 11 Mart. 1704.— Hoc opus adiudicatum P. Joanni Croiset Societatis Jesu ab Indice librorum prohibitorum expungitur. Decr. S. Off. fer. IV, die 24 Augusti 1887.*

SOLUZIONE DI CASI

I.

Sull'obbligo, nei parroci, di predicare.

5° CASO MORALE

Luciano parroco non suol predicare nei mesi estivi, sì per lo scarsissimo numero degli uditori, occupati, per lo più, nelle faccende campestri, e sì perchè così porta la inveterata consuetudine de' suoi luoghi.

Si chiede:

1° A che è tenuto il parroco circa la predicazione?

2° Sono valide le ragioni di Luciano?

Al primo—Affine di rispondere adeguatamente, parleremo 1° dell'*obbligo*, nei parroci, di predicare; 2° del tempo in cui devesi compiere quest'obbligo; 3° della *materia* di che si deve predicare; 4° del *modo* di condurre le prediche.

1° OBBLIGO — Gravissimo è nei parroci l'obbligo di predicare la divina parola. Giustamente i Teologi lo desumono dal diritto naturale, dall'obbligo di giustizia, dal diritto divino, dal diritto ecclesiastico.—*Dal diritto naturale*, dal dovere, cioè, che assume il parroco

di procurare l'eterna salute de' suoi filiani, la quale non può conseguirsi senza la cognizione delle cose riguardanti la fede: or, come dice l'Apostolo, *Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi* (Hebr. X).— *Dall'obbligo di giustizia;* perciò infatti gli si dà il beneficio, perchè ne adempia i doveri (fra i quali principalissimo è la predicazione); e quando questi non adempie, *fructus non facit suos.— Dal diritto divino,* come si desume dal Vangelo, in cui riferiscesi la missione di predicare data da G. C. agli Apostoli; e come si ha dal Tridentino, il quale (*Sess. 23, c. 1 de ref.*) insegna: « Cum praecepto divino mandatum sit, omnibus, quibus animarum cura commissa est oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, *verbique divini praedicatione*, sacramentorum administratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere etc. ».— *Dal diritto ecclesiastico;* e si dimostra dalle gravi pene, onde vien sancita siffatta legge. Il Tridentino infatti (*Sess. V, c. 2 de ref.*), parlando di quest'obbligo dei curati, prescrive « Itaque, ubi ab Episcopo moniti, trium mensium spatio suo muneri defuerint, per censuras ecclesiasticas, seu alias ad ipsius arbitrium cogantur, ita ut etiam, si ei sic expedire visum fuerit, ex beneficiorum fructibus alteri, qui id praestet, honesta aliqua merces persolvatur, donec principalis ipse resipiscens, officium suum impleat ».—Non si può dunque rivocare in dubbio la somma gravezza di quest'obbligo, e il gravissimo peccato che commettono i parrochi in ciò negligenti.

Nè vale allegare qualsivoglia scusa o pretesto, neppure una contraria consuetudine benchè antichissima, o lo scarso numero degli uditori, o anche la predicazione fatta da altri nella quaresima o nello avvento. Imperocchè nessuna di queste ragioni può mai scusare il parroco dal predicare al popolo nei dì festivi. Ecco come parla Benedetto XIV (*Instit. X, n. 3*): « Caveant tamen (parochi), ne se liberos et immunes existiment eo quod nullo unquam tempore huiusmodi consuetudo extiterit, vel quod haec provincia aliis Ecclesiis satis superque demandata sit; neque tandem exiguum populi numerum pro causa excusationis afferant, qui plerumque ex negligentia rectorum dimanat », La S. C. del Conc. *in Lunen. Sarz. Praed.* (ap. Lucidi de Visit. SS. LL. T. 1 pag. 405) parlando pure di tal materia insegna: « Ab hujusmodi oneris implemento se eximere, et excusare non possunt (parochi), vel quod nullo unquam tempore id praestandi consuetudo extiterit, vel quod satis superque provisum sit per publicos annuales concionatores, vel tandem, quod exiguus sit suarum plebium numerus ».

Che se si richiedano più autorevoli documenti in condanna di consuetudini siffatte, le quali non meritano se non il nome di perniciosissime corruttele, ecco il Tridentino, il quale manifestamente le proscrive. Nella *Sess. V cap. 2 de ref.*, dopo avere imposto a' parroci l' obbligo di predicare in tutti i dì festivi, colla sanzione da noi più sopra esposta, aggiunge: « Neque huius decreti executionem consuetudo.. impedire valeat ». Ed Innocenzo XIII, nella Costit. *Apostolici ministerii* del 13 maggio 1723, promulgata pei regni della Spagna, e confermata da Benedetto XIII coll' altra Costit. *In supremo* del dì 13 Settembre 1724, siffatta consuetudine come prava e dannosa vuol rimossa efficacemente. « Nihilominus, egli dice, nonnulli parochialium ecclesiarum rectores haec, quae suarum partium adeo sunt, praetermittunt, culpam huiusmodi a se amoliri nitentes, vel praetextu immemorabilis, sed quidem pravae consuetudinis, vel quia haec ab ipsis praestari necesse non videatur, suppetente nimirum copia aliorum habentium sacras conciones in aliis ecclesiis etc. Ne itaque sub inani istarum aliarumque similium excusationum praetextu, tanta Christianae Reipublicae pernicies struatur, districte praecipimus etc. » — Nè vale il dire che questo documento pontificio ha vigore per la sola Spagna, e non per le altre regioni; imperocchè qui si tratta d'interpretazione di una legge universale, qual è quella del Tridentino, e tutti conoscono che quando la interpretazione è autentica, benchè data in un documento particolare, può e deve ritenersi per tutti i luoghi, ai quali si estende la legge. Per-

ciò l'immortale Benedetto XIV *(l. c.)*, insegna che siffatta costituzione d'Innoc. XIII distrugge ogni pretesto per esimersi dall'obbligo di cui parliamo: « Insuper non modo Tridentina Synodus contrariam consuetudinem penitus abrogavit, sed etiam Innocentius XIII in ea Constitutione... a Benedicto Pontifice confirmata, omnes excusationis causas de medio abstulit ».

Ma quando corre quest'obbligo sì stretto di predicare?

2.° Tempo — In forza del Tridentino tutti i sacerdoti con cura d'anime sono tenuti di predicare ogni domenica ed ogni giorno festivo di precetto nessuno eccettuato. Eccone le parole (*Sess. 5, cap. 2 de ref.*): « Archipresbyteri quoque, plebani, et quicumque parochiales, vel alias curam animarum habentes ecclesias quocumque modo obtinent, per se vel per alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus, plebes sibi commissas pro sua et eorum capacitate pascant salutaribus verbis ».

Ma si può almeno nelle più grandi solennità omettere l'omelia parrocchiale? si può in quelle feste che cadono nel corso della settimana, massime quando si trovi una favorevole consuetudine? — Ecco una recente risposta della S. C. del Concilio: « Consuetudo viget in hac Dioecesi (così un Vescovo nella relazione dello stato di sua Diocesi), qua parochi, ceteroquin assidui in Verbi Dei praedicatione diebus dominicis habenda, eam tamen plerique omittunt omnino diebus festis de praecepto infra hebdomadam occurrentibus. Quo posito, ab ista Sacra Congregatione humiliter quaero—1.° Utrum dicta consuetudo sit toleranda, et quatenus negative,—2.° Utrum praecipi possit ac debeat parochis, ut ceteris quoque diebus festis de praecepto infra hebdomadam occurrentibus, eadem ratione ac dominicis diebus, praedicationis officio incumbant; et quatenus affirmative — 3.° Utrum liceat nonnullos excipere solemniores dies, quibus facultas sit parochis abstinendi a prædicationis officio?—S. C. C. die 1 Aprilis 1876 respondit: « Tenentur parochi diebus dominicis et festis de praecepto populo sermonem habere, iuxta Concilii Tridentini praescriptionem; attamen erit prudentiae Episcopi dispensare ab hac ordinatione in aliquibus solemnioribus diebus ».—Di qui si raccoglie che l'omelia parrocchiale non si può tralasciare in quelle feste di precetto che cadono fra la settimana; e neanco nelle maggiori solennità, quando anche vi sia consuetudine contraria. Solo il Vescovo può dispensare in taluni principali giorni come in quelli di Natale, di Pasqua ecc.

Che deve dirsi dei parroci delle Cattedrali che non hanno l'uso di far l'omelia, perchè ivi suol predicare il vescovo: può essere legittima questa usanza? Siffatta quistione, come insegna il Lucidi (*De Visit. SS. LL. Vol. I, pag. 406*), fu discussa presso la S. C. del Conc. *in Pientina Praedicationis 14 sept. 1748*, nella quale il parroco o preposito della Chiesa Cattedrale di Pienza, per esimersi dall'obbligo dell'omelia, eccepiva « sacrorum canonum apertissimam dispositionem, qua cautum est, ut Episcopus per se ipsum munus hoc implere teneatur; ideoque non posse parochos Cathedralium poena suspensionis a divinis compelli ut id agant festis diebus, quibus Episcopus in cathedrali praesens esse debet ». Al dubbio pertanto: « An parochus in Ecclesia Cathedrali Pientina teneatur diebus festis in actu celebrationis missae parochialis ad Evangelii explicationem in casu » —fu risposto: « *Affirmative* ». — La stessa decisione fu data nella simile causa *Lunen Sarzanen praedicationis 18 sept. 1828*, in cui due vicarii curati (la cura abituale era presso il Capitolo) acremente pretendevano giustificare l'antica usanza di non mai concionare al popolo in quella Cattedrale, stante l'obbligo nel Vescovo di predicare. Il dubbio: « An et ad quem spectet explicatio Evangelii diebus festis in Ecclesia Cathedrali in casu » — fu risolto: « *Affirmative ad vicarios* » E finalmente, per tacere di altre, nella causa *Feltrien Iurium et privilegior. 15 iul. 1882* fu mosso il dubbio: « VII. An quoties in Cathedrali lectiones S. Scripturae, vel sacrae conciones habentur, Parochi a praedicationis onere, ex consuetudine eximantur in casu»—e fu risposto:

« Negative; sed perdurantibus circumstantiis, de quibus in praecedenti, Episcopus, iuxta votum suum, parochos eximere valeat ».

Può chiedersi inoltre se almeno cessi quest'obbligo nei parroci in tempo di quaresima e di avvento, quando nella chiesa parrocchiale suol predicare un qualche sacerdote approvato dall'Ordinario? Anche tal quistione (*in Pisana 29 mar. 1817*) fu proposta a dirimere presso la S. C. del Conc. col dubbio: « Utrum parochi, in quorum Ecclesiis tempore adventus et quadragesimae habentur sacrae conciones per praecones ab Ordinario approbatos, soluti sint obligatione in missae parochialis celebratione explicandi evangelium? » — La S. C. però, benchè le si fosse ricordato l' uso de' parroci delle Basiliche Romane di S. Giovanni in Laterano e di S. Pietro in Vaticano, che non predicano in detti tempi, tuttavia non giudicò rispondere direttamente; ma rescrisse: *Dilata et pro nunc servetur consuetudo cuiuslibet parochiae.*— Ma l'Arcivescovo di Pisa avendo appresso esposto che affine di provvedere all'ignoranza del popolo rozzo avea obbligato i parroci a familiari concioni nelle messe solenni di tutte le feste, la S. C., riproposto il prefato dubbio, il dì 30 agosto 1817 definì: « In casu de quo agitur, servandum esse decretum Archiepiscopi ». — Donde si può raccogliere che nell'avvento e nella quaresima quando altri predichi nella Chiesa parrocchiale, il parroco può seguire l' uso che lo dispensa dal far l'omelia, purchè il Vescovo non ve lo costringa.

Che se corre obbligo stretto ai parroci di predicare in tutti i giorni festivi, non si deve ammettere parvità di materia in quest'obbligo? I Dottori l'ammettono, ma non sono concordi nel determinarla. S. Alfonso, le cui sentenze sono informate a savia e prudente benignità, stima non improbabile la opinione di Bonacina e di Palao, i quali giudicano non grave la omissione dell'omelia parrocchiale di parecchie volte, grave poi la omissione di un mese se continua, di tre mesi se discontinua nel corso di un anno. Avverte nondimeno che può il parroco talvolta omettere la predicazione, quando intenda supplirla in altro tempo e con maggiore opportunità (Ligor. L. III, n. 269).

3ª Materia—Su qual materia dovrà poi versare la concione parrocchiale? È in libertà del parroco di trattare qualunque argomento gli piaccia?

Alcuni credono che obbligo del parroco sia solo quello di spiegare al popolo l'evangelo de' dì festivi, sul quale fanno il loro studio, cercando di aprire ai fedeli i varii sensi che vi si racchiudono.—Non neghiamo che argomento salutare sia questo dei SS. Evangeli, in cui si contengono i fatti della vita di G. C. e la parola stessa da Lui predicata. Però, per quanto abbiamo studiato nei Sacri Canoni e nelle leggi della Chiesa, niente abbiamo trovato che prescriva esplicitamente ed unicamente tale spiegazione. Solo nel capo VIII della Sessione XXII del Tridentino, parlandosi della necessità di usare la lingua latina nel S. Sacrificio, perchè i fedeli non sieno digiuni degli alti misteri che in esso si contengono, s'ingiunge ai parroci « ut frequenter inter Missarum celebrationem, vel per se, vel per alios, ex iis quae in Missa leguntur aliquid exponant; atque inter cetera sanctissimi huius sacrificii mysterium aliquod declarent, diebus praesertim dominicis et festis ». Or qui non si parla della spiegazione del solo Vangelo, ma in genere della esposizione di qualsivoglia parte della messa; nè s' ingiunge che questo argomento formi la materia di tutte le omelie, ma che solo se ne parli *frequenter*.

Ecco ora le materie che il parroco è obbligato a svolgere, secondo le prescrizioni del Tridentino:

Sess. V, cap. 2 de ref.: « Archipresbyteri quoque, Plebani, et quicumque parochiales vel alias curam animarum habentes, Ecclesias quocumque modo obtinent, per se vel alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus, plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate, pascant salutaribus verbis, docendo ea, quae scire omnibus necessarium est ad salutem, annunciandoque eis cum brevitate et facilitate sermonis vitia,

quae eos declinare, et virtutes quas sectari oporteat; ut poenam aeternam evadere et coelestem gloriam consequi valeant. »

Sess. XXIV Cap. 4 de ref. : « In aliis Ecclesiis per parochos, sive, iis impeditis, per alios ab Episcopo, impensis eorum qui eas prestare vel tenentur vel solent, deputandos in civitate aut in quàcumque parte Dioecesis censebunt expedire, saltem omnibus Dominicis et sollemnibus diebus festis; tempore autem jeiuniorum, quadragesimae et adventus Domini quotidie, vel saltem tribus in hebdomada diebus si ita oportere duxerint, Sacras Scripturas, divinamque legem annuntient, et alias, quotiescumque id opportune fieri posse iudicaverint ».

Sess. XXIV Cap. 7 de ref. « Ut fidelis populus ad suscipienda Sacramenta maiore cum reverentia atque animi devotione accedat, praecipit Sancta Synodus Episcopis omnibus ut non solum, cum haec per seipsos erunt populo administranda, prius illorum vim, et usum pro suscipientium captu explicent: sed etiam idem a singulis parochis pie, prudenterque, etiam lingua vernacula, si opus sit, et commode fieri poterit, servari studeant, iuxta formam a sancta Synodo in Catechesi singulis sacramentis prescribendam; quam Episcopi in vulgarem linguam fideliter verti, atque a parochis omnibus populo exponi curabunt: nec non inter Missarum solemnia, aut divinorum celebrationem, sacra eloquia et salutis monita eadem vernacula lingua singulis diebus festis, vel sollemnibus explanent, eademque in omnium cordibus, postpositis inutilibus quaestionibus, inserere, atque eos in lege Domini erudire studeant ».

Da questi luoghi si raccoglie essere obbligo del parroco d'istruire i fedeli in tutte quelle cose che sono necessarie alla eterna salute, cioè intorno i vizi da fuggire, per campar dalle pene eterne, e intorno le virtù da esercitare per conseguir la gloria del cielo. Deve ammaestrarli sulle sante Scritture e sulla legge divina. Deve spiegare ad essi la forza e l'uso dei sacramenti, secondo la forma data nel catechismo romano.

Alcuni sostengono che il parroco sia obbligato nei dì festivi, oltre d'insegnare il piccolo Catechismo ai fanciulli, che distintamente si prescrive dal Tridentino, di tenere al popolo due concioni, una per la spiegazione dell'evangelo del giorno, l'altra per la dichiarazione del catechismo grande. Non può negarsi che quest'uso di moltissimi parrochi zelanti riesca soprammodo opportuno e salutare, sì perchè reca più volte ai fedeli il pane della divina parola, e sì perchè le cose del catechismo vengono esposte con ordine e con metodo. Ma ciò non si prescrive dal Tridentino, come può raccogliersi dall'Enciclica *Etsi minime* di Benedetto XIV (V. q. P. pag. 251), in cui va detto: « Duo potissimum onera a Tridentina Synodo curatoribus animarum sunt imposita: alterum ut festis diebus de rebus divinis sermonem ad populum habeant; alterum ut pueros et rudiores quosque divinae legis, fideique rudimentis informent ».

Un parroco adunque il quale insegni nei dì festivi i rudimenti di fede ai rozzi ed ai fanciulli, e tenga al popolo un'omelia, in cui svolga la divina parola delle Sante Scritture e in pari tempo ciò che s'attiene ai vizii ed alle virtù ed alle varie parti del catechismo romano, non è meritevole di censura. Sarebbe censurabile solo se si attenesse unicamente al Vangelo, contentandosi di qualche applicazione morale secondo il suo piacere, lasciando poi digiuno il popolo di quant'altro deve conoscere in ordine alla salute. Il Catechismo Romano, al n. 13 della Prefazione, dà le norme come si possa innestare dal parroco alla spiegazione dell'evangelo quella del Catechismo: « Qua methodo parochi explicationem Evangelii cum catechismi explicatione coniungent », e in talune edizioni si aggiunge un indice con cui queste norme si applicano per tutte le domeniche dell'anno.

4° Modo — Veniamo ora a parlare del modo con cui devesi far l'omelia parrocchiale. Anche questo è prescritto dal Tridentino, il quale impone ai parroci che pascolino le loro plebi *pro sua et earum capacitate... cum brevitate et facilitate sermonis (Sess. 5, c. 2 de ref.)*; che predichino *vernacula lingua*, e svolgano i moniti divi-

ni, *eademque in omnium cordibus, postpositis inutilibus quaestionibus, inserere, atque eos in lege Domini erudire studeant* (*Sess. 24, cap. 7 de ref.*).

La brevità e la facilità sono le due doti precipue dell'omelia parrocchiale, donde derivano le altre che consistono nell'evitare le inutili quistioni e nel parlare in modo da penetrare i cuori. È obbligo adunque strettissimo nei parroci di parlare famigliarmente con brevità e con affetto e di farsi intendere da tutti, anche dai più rozzi.

Sorse una volta dubbio se il disposto della Sess. XXIV Cap. 4 del Tridentino, riguardante la concione da farsi anche nella quaresima e nell'avvento, fosse diverso da quanto vien prescritto nella *Sess. V cap. 2*, in cui si parla dell'omelia famigliare. Parla di ciò Benedetto XIV nell'*Institut. X, n. 3*, e dice che nel 9 febbr. 1576, ai tempi del celebre Fagnano, la S. C. del Conc. cui fu proposta la quistione, niente stabilì di certo. Ma riproposta in tempo in cui egli, Lambertini, era segretario di detta Congregazione, fu risolta così: « Satis esse ut parochi, etsi formaliter non praedicent, saltem dominicis et festis diebus, plebes sibi commissas pro sua et eorum capacitate pascant salutaribus verbis ». Ai parroci adunque nessun obbligo corre di fare prediche formali, ma obbligo gravissimo nelle loro concioni qualunque sieno di essere intelligibili a tutti, e di procurare la istruzione dei filiani e la emendazione dei loro costumi.

S. Alfonso M.ª de Liguori ha pagine utilissime e veramente preziose nell'*Homo Apostolicus* su tal materia (Tract. VII, Cap. IV), e noi esortiamo tutti i parroci, anzi tutti i predicatori, a leggerle accuratamente. Non possiamo però tenerci dal mettere sott'occhi agli uni e agli altri quanto egli insegna nel n. 36.—« Quoad concionem, sono sue parole, parochus tenetur ad concionandum omnibus dominicis, ut praecepit Tridentinum *Sess. 5, c. 2 de ref.* Sed hic advertendum per Tridentinum non solum impositum esse parochis pascere greges verbo divino; sed etiam eos pascere pro captu eorum, facilitate sermonis, ut percipiant quod predicatur. Cum enim verum sit quod fides sicut diffunditur, ita conservatur praedicatione, *Fides ex auditu:* parum aut nihil proderunt populis conciones illae, quae non sunt conformes modo quem tenuit Jesus Christus, et Apostoli secuti sunt, qui predicaverunt non *in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus veritatis*, ut fatetur S. Paulus. Ideoque merito v. p. m. Avila non Christi ministros, sed proditores vocabat eos concionatores, qui ex vanitate praedicant, ut laudes assequantur; et p. Gasp. Santius dicebat quod isti sunt qui magis Ecclesiam persequuntur, dum sic praedicando causa sunt, cur multae animae pereant, quae per conciones ad Apostolorum normam salvarentur. Vana verba, periodi contortes et sonantes, descriptiones inutiles, dicebat S. Franciscus Sales., sunt pestis concionis; cuius unicus finis esse debet voluntatem auditorum ad bonum movere, non autem inutiliter intellectum pascere; sicuti experientia docemur huiusmodi exornato stylo concionandi animas vitam non mutare, quia Deus cum vanitate non concurrit ». (1)

Al secondo—Da quanto fin qui siano venuti dichiarando, appare evidente come il

(1) Il Manuale del parroco novello di Frassinetti, vero tesoro del parroco, ha pure ammonimenti preziosi per la predicazione parrochiale. Ricordiamo qui alcuna cosa di quanto in esso sta detto circa *la preparazione alla predicazione (Capit. XIV, § 1, n. 222)*: „ I predicatori, e specialmente i parroci, vanno soggetti a una tentazione di vanità che loro spesse volte fa dir bugie, e queste son di predicare, senza aver nulla scritto; e talora senza aver nulla pensato prima. In tal modo da una parte credono di farsi onore con dare ad intendere ch'essi hanno prontezza d'ingegno, e tanta facilità di eloquio da non avere bisogno di alcuna preparazione, se pure la prova riesce bene; che se per lo contrario riesce male, credono allora potersi scusare del tardo ingegno e della stentata parola colla mancanza di ogni preparazione. Le sono bugie: generalmente quelli che non hanno voglia di farsi deridere o compatire, e che rispettano qualche poco, se non la parola di Dio, almeno la propria riputazione, prima di predicare, più o meno vi si preparano ».

parroco Luciano, nel nostro caso, commetta colpa gravissima. Egli si astiene dal predicare ne'mesi estivi, perchè ha pochi uditori, e perchè sempre così si è fatto da chi lo ha preceduto. Ma l'una e l'altra di queste ragioni non sono che cattivi pretesti espressamente condannati dalle leggi della Chiesa, come si è detto innanzi. Se persiste nella sua negligenza merita di essere punito dal suo Vescovo, come manchevole ad uno dei più gravi suoi doveri; ad ogni modo darà sempre conto a Dio di questa colpevole oscitanza, deplorevolissima sopratutto in questi tempi d' ignoranza e di pervertimento.

II.

Se sia vietato agli ecclesiastici, e con quali pene, prendere in fitto i fondi altrui.

5° Caso Canonico

Sisto sacerdote prende in fitto un fondo rustico per venti anni, con intenzione di applicarne il lucro a vantaggio di un'opera pia. Imbattutosi intanto in Plauto confessore, questi lo rimprovera con dirgli che la conduzione dei fondi è proibita ai chierici come il negozio, e che perciò egli è incorso nelle censure.

Si chiede:

1° È proibito ai chierici il prendere in fitto dei fondi altrui?

2° É proibito ciò sotto censura?

3° Che è da dire, nel caso, di Sisto e di Plauto?

Al primo—Ecco come scrive il Reiffenstuel intorno a tal materia *(Lib. III, Tit. XVIII, § IV, n. 12)*: « Clericis et Monachis de iure expresse prohibetur alienarum possessionum et saecularium rerum conductores esse, can. 1 caus. 21. quaest. 3 et cap. 1. *Ne Cler. vel Monach.* Intellige *turpis lucri gratia*, quia necessitatis causa domum v. g. pro habitatione, et alia necessaria conducere non minus ac alii possunt, *cit. cap. 1. Ne cleric. vel monach.* ».

Similmente insegna S. Alfonso *(L. III, n. 834)*: « Certum est non esse licitum clericis vel religiosis conducere agros alienos ad vendendos fructus. Ratio quia (ut dixit Bus.), quamvis haec proprie non sit negotiatio, tamen vetitum est a concil. chalced. (non carthag.) ut habetur in *c. Pervenit, 1. caus. 21. qu. 3* ».

Nello Scavini *(P. 1, n. 576)* sta detto: « S. Concilii Congregatio, referente Fagnano *in l. III Decretal. de cler. vel mon., c. Multa* declaravit (c. 1, nn. 26 et seq..... 5) Clericos pauperes ob suam suorumque necessitatem posse terras ecclesiasticorum conducere absque reatu illicitae negotiationis; bona vero laicorum non posse, nisi ex mera praecisa necessitate ».

Poggiandosi sulle medesime ragioni, insegnano lo stesso moltissimi altri autori antichi e moderni. Così il de Lugo *de contr. d. 26, n. 29;* il Lessio, *L. 2, c. 21, n. 6;* il Layman *De contr., c. 13, § 7, n. 40;* il Roncaglia *De contr. c. 2, q. 4, n. 2;* il Busembau, *L. III, n. 834;* il d'Annibale T. III, n. 507; il Del Vecchio T. I, 254; il Lehmkul Tom. II, n. 613, ecc.

Sia lecito nondimeno a noi muovere timidamente alcuni dubbii sopra i testi citati da' prefati Autori e messi come a fondamento della loro sentenza, i quali dubbii intendiamo sommettere al giudizio de' dotti, senza pretendere per nulla di scuotere il peso di tante autorità.

La conduzione dei fondi altrui, non essendo negozio propriamente detto, non sarebbe di per se proibita ai chierici, se una legge speciale non la vietasse. Or ecco da quali argomenti traggono i menzionati Autori questa legge proibitiva:

a) Dal *Cap. 1. Ne clerici vel monachi* delle Decretali:

b) Dal Can. *Pervenit, 1, Caus. 21, qu. 3* del Decreto di Graziano;

c) Da una dichiarazione della S. C. del Concilio secondo il Fagnano.

Esaminiamo partitamente questi luoghi.

Le Decretali di Gregorio IX han forza di legge per tutta la Chiesa, come si desume dalla Costituz. *Rex pacificus* del medesimo Pontefice. Il testo allegato in primo luogo sarebbe perciò validissimo, se proibisse formalmente ai chierici di prendere in fitto i fondi altrui. A noi sembra però che siffatta proibizione non si contenga nel prefato testo. Eccolo intero, come si legge nel Lib. III, Tit. L, *Ne clerici vel monachi seculari-*

bus negotiis se immisceant Cap. 1 : « Multa « sunt negotia secularia , de quibus pauca « perstringamus , ad quae pertinet omnis « concupiscentia. Quicquid plus iusto ap- « petit homo turpe lucrum est. Munera in- « iusta accipere , vel etiam dare. *Pro ali- quo seculari quaestu pretio aliquem conduce- re, etc.* »—Queste ultime parole si tolgono come legge che proibisce ai chierici la conduzione dei fondi. Ma qui non si dice: *pro aliquo seculari quaestu pretio* ALIQUID *conducere*, ma solo ALIQUEM *conducere*. Non si parla perciò di cose, ma di uomini; si vieta cioè di salariare operai per negozii ed industrie lucrative. È questa la interpretazione che ne dà l' autorevole Glossa *in h. l.* « *Conducere,* spiega, ad peccandum, quod non licet... vel pro seculari quaestu prohibito clericis; quia nec per se nec per alium licet ». Vale a dire , che quel negozio il quale è vietato ai chierici , non può esercitarsi neppure per mezzo di altre persone salariate. Par dunque chiaro che in questo luogo non si vieti la conduzione dei fondi altrui.

Ma non la vieta formalmente il *can. Pervenit , 1. caus. 21 , qu. 3* del Decreto di Graziano? Non è dubbio che qui abbia luogo veramente un tal divieto, e però S. Alfonso non ha creduto di allegare fuori di questo altri documenti.—Se non che anche di qui sorgono a noi difficoltà. — Tutti infatti conoscono come il Decreto di Graziano non è collezione autentica così che ogni disposizione in esso contenuta sia legge per tutta la Chiesa; ma fa d'uopo considerare il valore e l'autorità di ciascun documento che reca , per vedere se ha forza di legge. Si ascolti Benedetto XIV (*De Syn. Dioec. Lib. VII cap 15*): « Gratiani Decretum, egli dice , quantumvis pluries Romanorum Pontificum cura emendatum fuisse non ignoretur, vim ac pondus legis non habet; quin imo inter omnes receptum est , quidquid in ipso continetur, tantum auctoritatis habere, quantum ex se habuisset si nunquam in Gratiani collectione insertum foret ».— Or di che autorità è il canone di cui si parla? Alcuni dei prefati Teologi lo attribuiscono al Concilio di Calcedonia ; altri al Concilio di Cartagine: il primo di questi Concilii è ecumenico , ed ha autorità su tutta la Chiesa; il secondo è particolare , ed ha vigore solamente nella ragione in cui fu convocato. Ma quale di queste due opinioni è la vera? Basti leggere la piccola introduzione del canone medesimo, per conoscerlo.

Nella 2ª parte del decreto, *Causa XXI, Quaestione III Can. 1,* sta detto: « Quod au- « tem clerici secularium negotiorum pro- « curatores esse non valeant, authoritate « Carthaginensis concilii primi probatur; in « quo Nicolaus Papa Episcopis Castilianis « dixisse legitur : — Palea — Pervenit in « Sanctam Synodum quia de eis qui in clero « connumerantur, quidam propter turpis lu- « cri gratiam maiorum possessionum con- « ductiones et seculares causas suscipiant: « et seipsos quidem a ministeriis sanctis per « desidiam separent: ad domos autem se- « cularium concurrant, et substantiarum « eorum gubernationes avaritiae causa su- « scipiant. Decrevit igitur Sancta Synodus, « neminem deinceps eorum , hoc est non « Episcopum sive clericum aut monachum « conducere possessiones ; aut misceri secu- « laribus procurationibus ». — Questo canone adunque devesi attribuire non al Concilio ecumenico di Calcedonia, ma al Concilio particolare di Cartagine. Ne fa prova Papa Nicolò I, autore del canone, il quale non visse ai tempi del Concilio di Calcedonia, celebrato sotto il Pontificato di S. Leone Magno. Da tutto ciò sembra pur chiaro che non si può addurre questo canone come legge universale della Chiesa.

Che deve dirsi del decreto della S. C. del Concilio, citato dal Fagnano?—Diremo che rarissimi sono gli autori che si valgono di esso—che può essere un decreto particolare, riguardante circostanze speciali di luoghi— che in ogni modo non proibisce direttamente la conduzione dei fondi altrui, ma ne parla solo per determinare la lecita conduzione— che, supposte vere le precedenti osservazioni, circa i citati testi del dritto, si sarebbe richiesto un più esplicito decreto , fatto a nome e per autorità del Sommo Pontefice promulgato a tutta quanta la Chiesa.

Questi sono i dubbii che timidamente noi solleviamo circa i documenti precitati, i quali c' inducono a credere non potersi certamente dimostrare la proibizione della Chiesa fatta agli ecclesiastici di pigliare in fitto i fondi altrui. Non presumiamo però che in pratica si possa seguire il nostro parere, finchè non trovi conferma o in qualche dichiarazione della S. Sede, o almeno nel suffragio dei dottori. Saremmo però riconoscenti a tutti coloro che si compiacessero dimostrarci inesatte queste nostre osservazioni.

Al secondo—Non v'ha nessuna determinata sanzione penale contro i chierici che conducono fondi altrui. Nel cit. canone del Decreto di Graziano così si conchiude: « Si quis vero transgressus fuerit haec statuta, correctioni ecclesiasticae subiaceat ».—Solo contro i chierici che esercitano veri negozii vietati (la conduzione sarebbe impropriamente negozio) vanno soggetti a talune pene *ferendae sententiae*.

Al terzo—Che deve dirsi nel nostro caso di Sisto? Volendo stare all' insegnamento de' Dottori, ha malamente operato con prendere in fitto un fondo rustico per venti anni. Nè gli è di scusa l'intenzione di applicarne il lucro a vantaggio di un'opera pia, giacchè troviamo giusta l'osservazione che fa sù tal proposito il chiariss. Del Vecchio (l. c. nota 2): « Neque negotiari liceret quia causis piis fit lucri cessio: nam negotiatio non praecipue ob lucrum Ecclesiasticis prohibetur, sed quia indecorum est, et animum nimium occupat ad saecularia convertendo. Ideo neque ad bonum finem id licitum est sine superioris facultate, cuius est specialem casum expendere, et modum ac tempus praescribere ad scandalum amovendum, omnemque indecentiam. Recursus pro licentia fit ad S. C. Concilii ».

Sisto però non è incorso in nessuna pena; e crediamo che, posta la buona fede, neppure abbia peccato. Potrà nondimeno, per tranquillità maggiore di sua coscienza, ottenerne venia *ad cautelam* dalla S. C. del Concilio.—Ecco ciò che avrebbe dovuto, a nostro avviso, suggerirgli Plauto confessore.

III.

Delle feste del Titolare, della Dedicazione e del Patrono.

5.° Caso Liturgico

Marco parroco fa l'officio e celebra la messa del Titolare della sua parrocchia col rito doppio di 1ª classe e coll'ottava. Giorgio, padre spirituale di una confraternita, fa lo stesso pel Titolare del suo oratorio. Martino, rettore del Seminario, fa pure il medesimo per la cappella del suo istituto.—Silvestro intanto rimprovera tutti e tre, per la ragione che queste chiese e questi oratorii non sono consacrati.

Si chiede:

1° Che differenza corre tra le feste del Titolare, della Dedicazione e del Patrono?

2° Con qual rito devono celebrarsi?

3° Chi è tenuto a celebrarle?

4° Che è da dire se le chiese o le cappelle non sono consacrate?

5° Che deve giudicarsi delle persone del nostro caso?

Al primo—Il Titolare è quel Santo, cui va dedicata la Chiesa. La Dedicazione è quel rito solenne che si adopera nel consacrare la Chiesa. Il Patrono è quel Santo che si elegge a protettore di un luogo, di una provincia, di un regno (1). Come è chiaro, corre differenza fra costoro e le loro feste, le quali non vogliono confondersi. Altrove ne abbiamo parlato a lungo (Vol. I, p. 115, Vol. II, Par. II, p. 20, 147 ecc.) vediamone qui le differenze nelle risposte ai quesiti che seguono.

Al secondo—Con qual rito devono celebrarsi le loro feste?—La festa del Titolare

(1) Benchè talvolta il titolare si chiami pure patrono di una chiesa, pur non si vuol confondere col patrono del luogo. Ecco come definì la S. C. dei Riti: « Titularis, sive patronus Ecclesiae is dicitur, sub cuius nomine, seu titulo Ecclesia fundata est, et a quo appellatur. Patronus autem loci proprie is est, quem certa civitas, dioecesis, provincia, regnum etc. sibi delegit, velut singularem ad Deum patronum, servatis in eiusmodi electione regulis in decreto sa. me. Alexandri VII diei 27 sept. 1659 statutis ». 9 mai. 1857 *in Briocen.*, n. 5240.

si celebra col rito doppio di prima classe coll'ottava. Così pure la festa della Dedicazione o l'anniversario della medesima. E così parimenti la festa del Patrono, e se trattasi del patrono principale, v'ha pure l'obbligo del doppio precetto pel luogo dov'è tenuto a protettore.

Al terzo—Ma chi è obbligato a celebrare siffatte feste col detto rito?—In rispetto al Titolare, se trattasi di Cattedrale o di quasi Cattedrale (Chiesa *nullius*), è tenuto il Clero secolare di tutta la Diocesi a celebrarne l'officio col rito doppio di prima classe coll'ottava: il clero regolare è tenuto a celebrarlo collo stesso rito, ma senza ottava. Così la S. C. de' Riti *in Baren.*, 22 nov. 1664; *in Aquen.* 2 sept. 1741; *in Bossanen.* 22 aug. 1772; in *Nortinghamen.*, 26 mar. 1859; *in Oscen.* 14 apr. 1877; in *Collen.* 15 febr. 1873. Se i Titolari son due, egualmente principali, fuori la Cattedrale se ne fa l'officio di un solo, del più principale (V. a Carpo Comp. Bibl. Liturg. Par. I, n. 311).

Se poi trattasi del Titolare di un'altra Chiesa, se ne dee far l'officio dal solo Clero addetto alla medesima nel senso delle Rubriche. Eccone la specificazione:

a) Coloro che in qualunque modo hanno obbligo d'intervenire al coro di quella chiesa.

b) Chi possegga un beneficio che ha per titolo quella Chiesa (1).

c) Coloro cui va commessa l'amministrazione spirituale della detta Chiesa, come i parroci, i viceparroci, i coadiutori che si assegnano dai Vescovi e prestano servizio nella stessa chiesa: economi curati delle parrocchie vacanti; — non già i cappellani di una chiesa parrocchiale, o i coadiutori che prestino servizio in altra chiesa—nè i confessori o i cappellani delle Monache; nè i padri spirituali delle Confraternite. La ragione si è che a questi non è affidata pienamente la cura della Chiesa, la quale rimane ancora presso i parroci, le monache e le confraternite.

c) I Regolari, rispetto alla Chiesa annessa al Convento, alla casa o al monastero, dove dimorano.

d) I Seminaristi *in Sacris* e gli altri sacerdoti che vivono nel Seminario, riguardo alla Chiesa annessa all'Istituto (1).

---

(1) Abbiamo detto *che ha per titolo quella Chiesa;* giacchè non basterebbe il titolo di un altare o di una Cappella. L'officio di rito doppio di 1ª classe coll'ottava si concede solo ai Titolari delle Chiese, non degli altari, nè delle cappelle, come si vedrà appresso.

---

(1) Trattandosi di materia molto rilevante, che deve tenersi presente da tutti i Sacerdoti addetti alle varie Chiese perchè possano soddisfare all'officio, crediamo espediente allegare qui i varii decreti della S. C. dei Riti, donde si sono desunte le norme date. I decreti sono della Raccolta Gardelliniana ediz. 3ª, col numero rispettivo.

« Quando quis caussa itineris, vel studii, vel aliis de causis extra patriam, sive dioecesim versetur, debet ne recitare officium sui capituli, ecclesiae et beneficii, vel etiam simpliciter dioecesis, an vero officium illius loci, in quo reperitur? — Resp.: « Beneficiarii tenen« tur semper ad officium propriae Ecclesiae; « simplices vero sacerdotes conformari possunt « officio loci ubi morantur ». — 12 Nov. 1831, *in Marsorum*, ad 50, n. 4669.

« An omnes Ecclesiae Parochiales, in quibus adest solus parochus vel vicarius pro servitio parochianorum, sed subiectus parocho in alia Ecclesia commoranti, teneantur vel possint celebrare officium et missam de festo Titulari Ecclesiae, et quidem sub ritu primae classis, et octava, etiamsi de suo Sancto Titulari festum celebretur alia die, vel nunquam in toto anni decursu in aliis ecclesiis dioecesis? — Resp: « Ad officium Sancti Titularis teneri parochum tantum ». — 23 Mai. 1846 *in Tuden.* ad 3, 5050.

« Ista Ecclesia Collegiata habet quatuor alias Ecclesias sibi subjectas et totidem sacerdotes, unum ab alio independentem servitio harum quatuor ecclesiarum. Sed isti sacerdotes in suis respective ecclesiis dumtaxat pro commoditate populi concurrentis missam celebrant, poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta administrant, concionem habent, catechismum explicant, et alia ecclesiastica munia explent..... Quaeritur an ii quatuor sacerdotes sint veri parochi? Et an istae ecclesiae possint celebrare officium cum missa de suo respective Sancto Titulari, tamquam ecclesiae parochiales; vel potius dicendae sunt capellae publicae, in quibus iuxta de-

Tutti questi sono tenuti all'officio del Titolare della rispettiva Chiesa.

I preti poi che non sono per nessuna delle prefate ragioni addetti a qualche chiesa, non sono chiamati a recitare l'officio del Titolare della medesima, benchè vi sieno ascritti nella loro ordinazione coll'obbligo di prestarvi servizio. Si ponga mente a questo Decreto della S. C. de' Riti: « Qui titulo patrimonii ordinantur, statim alicui ecclesiae adscribuntur, ut in ea missam celebrant et parochis inserviant, non tamen tamquam proprie coadiutores. In his ecclesiis officium choraliter non recitatur. De iure videtur non debere nec posse officium titularis recitari sub ritu duplicis primae classis; nonnulli tamen teneri se iudicant ex titulo adscriptionis et de facto recitant. Sustinerine potest et ad omnes haec praxis extendi? — Resp.: « Negative, iuxta decretum in una Mechlinien. die 7 dec. 1844 ».— Nel cit. decreto *in Mechlinien.*, alla domanda se debbano dire l'officio del titolare i sacerdoti ascritti alle chiese parrocchiali dove celebrano, confessano e ministrano, la S. C. rispose: Iuxta alia decreta, negative; non enim censeri, sed revera esse debent adstripti stricto servitio Ecclesiae, uti parochus et vice-parochus ».

Ciò che si è detto della festa del Titolare, dicasi pure di quella della Consacrazione della Chiesa e dell'anniversario di essa, salve poche eccezioni. Trattandosi della Dedicazione della Cattedrale o della quasi Cattedrale, sono obbligati a farne l'officio col rito doppio di prima classe e coll'ottava non solo gli addetti a quella Chiesa, ma tutti gli altri della Città e dei sobborghi. Dal clero secolare degli altri luoghi della Diocesi, devesi pur recitare l'officio col medesimo rito, ma senza ottava (S. R. C. 19 sept. 1750 *in Nullius Sublacen.)*. Dai Regolari, se si trovano nella città o nei sobborghi della medesima, si fa il detto of-

---

cretum S. R. C. diei 12 nov. 1831, festum Titularis... non debet celebrari sub ritu duplici 1.ae classis cum 8.a, neque cum Credo? — Resp.: « Negative ad utrumque, et servetur « Decretum diei 12 nov. 1831 » — 23 Mai. 1846 *in Tuden.* ad 4, n. 5050.

« Utrum parochus debeat facere octavam de Sancto Titulari alicuius capellae, in qua hic et nunc celebratur Missae sacrificium? — Resp: « Negative, iuxta Rubricas ». 27 Febr. 1847 *in Vicariatus Ruremundensis*, ad 2, n. 5079.

« Utrum professores, nec non seminaristae in maioribus constituti ordinibus, teneantur ad octavam Patroni ecclesiae seminarii, quae omnibus patet fidelibus, vel potius retinere Patronum civitatis, in qua seminarium situm est? — Resp.: « Teneri ad octavam Titularis Ecclesiae adnexae ». Ibid. ad 3.

« Ecclesia Seminarii Ruremundensis, quae quamvis parochialis non sit, tamen omnibus patet fidelibus, quaeque Titularem Patronum habet S. Carolum Borromaeum, petitur num festum huius Sancti quarta Novembris die, per modum festi Patronalis sub ritu duplici 1.ae Classis cum octava a preside, professoribus atque alumnis seminarium inhabitantibus celebrari possit ac valeat, et inter suffragia ad vesperas, et laudes de eodem S. Carolo, ut in Breviario, commemoratio fieri debeat? — Resp.: « Iam provisum in tertio dubio; fieri autem debere commemorationem in suffragiis ad tramites Rubricae ». — Ibid. ad 5.

S. R. C. declaravit: « Festum seu officium titularis Ecclesiae Cathedralis ex recentioribus « decretis celebrandum esse in tota Dioecesi « sub ritu duplici primae classis cum octava « a clero saeculari; a clero autem regulari « sub eodem ritu, sed absque octava ». 12 Mai. 1883 *in Marianopolitana* ad 1, 2, et 3, (V, Mon. Eccl. Vol. III, Par III, p. 148).

« Ad officium Titularis Ecclesiae Parochialis sub ritu duplicis primae classis cum octava tenentur tantum parochi seu vice-parochi, an etiam coadiutores ad nutum eis ab Ordinario dati, ut in administrationem Sacramentorum aliisque parochialis officii ministeriis iisdem inserviant? — Resp: « Ad officium Titularis Ecclesiae teneri quoque coadiutores in casu ».—11 Aug. 1877 *in Orveten* ad 1, n. 5708.

« Ex coadiutoribus nonnulli ab Ordinario adscribuntur servitio parochorum, qui praeter ecclesiam parochialem aliam filialem habent, ut ibi residentes omnia, vel nonnulla sacramenta, Viaticum et extremam Unctionem saltem fidelibus ministrent a parocho dependentes; tenentur coadiutores ad officium titularis illius ecclesiae; vel tenentur parochus tantum vel ambo? — Resp.: « Negative ad primam partem, seu teneri parochum tantum ». — 11 Aug. 1877 *in Orveten.* p. 1, ad 3, n. 5708.

ficio col rito doppio di 2ª classe senza ottava; se dimorano in altri luoghi, non si fa per nulla (S. R. C. 2 mai. 1619 *in Conchen;* 1 apr. 1662 *Decr. gen.;* 19 sept. *in Nullius Sublacen*).

Della Consacrazione delle altre Chiese della Diocesi possono e debbono far l'officio i soli addetti strettamente alle medesime, secondo le norme assegnate innanzi (V. A Carpo *Bibl. Liturg.* Par. I. n. 297).

Finalmente, circa la festa del Patrono, fa d'uopo vedere se il Patrono è del luogo, se della Diocesi, se della provincia o del Regno. Quando trattasi del Patrono del luogo o della Provincia, il clero del medesimo luogo o della medesima provincia ne fa l'officio di 1ª classe coll'ottava. Del Patrono della Diocesi si fa solo, col medesimo rito, dal clero di quei luoghi che non hanno un Patrono proprio; come pure del Patrono del Regno, si fa collo stesso rito in quelle provincie che non hanno particolare Patrono: tranne, in ambo i casi, se una contraria consuetudine autorizzi l'officio del Patrono della Diocesi o del Regno nei luoghi o nelle provincie dove vi ha un patrono distinto; e in tal caso l'officio sarà col rito doppio maggiore senza ottava (1).

I Regolari poi di amendue i sessi osserveranno le stesse norme, ad eccezione della sola ottava, che da essi non si dee fare (S. R. C. 20 mar. 1683 *in Ord. Min. Observ.* ad 7 et 8; 23 mar. 1709 *in Montis Coronae;* 15 iul. 1769 *in Ord. Min. Observ.* 12 nov. 1806 *in Corduben.* ad 9; 23 mai. 1846 *in Ord. S. Bened. Congr. Silvestr.*).

Dove si venerano più Patroni, solamente del principale, eletto secondo il Decreto di Urbano VIII del 23 marzo 1630 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I p. 572), si fa l'officio col rito di prima classe e coll'ottava: degli altri l'officio si fa con rito doppio maggiore e senza ottava (S. R. C. 26 mar. 1636 *in Baren.*); se pure una speciale concessione Apostolica o una inveterata consuetudine non permetta diversamente. — I Regolari non sono tenuti all'officio de' Patroni meno principali (S. R. C. 23 mai 1846 *in Ord. S. Bened. Congr. Silvestr.* ad 1); nè possono farlo senza speciale concessione (S. R. C. 10 iul. 1687 *in Ord. Min. Obs.* ad 4 et 5).

Al quarto — Abbiamo visto quali persone debbono recitare l'officio del Titolare, della Dedicazione e del Patrono. Vediamo ora in quali Chiese vi ha obbligo di celebrarsene la Messa.

In quanto al Titolare, sono chiamate a festeggiarlo le seguenti chiese:

---

(1) Ecco i relativi decreti della S. C. dei Riti:

« S. R. C. declaravit: « Festum Martyrii Ss. « Emetherii et Celidonii patronorum principa- « lium civitatis a Clero saeculari civitatismet « celebrandum esse cum octava; a Regula- « ribus vero sine octava. In Dioecesi autem, « ubi non adsit proprius loci Patronus, simi- « liter cum octava; at ubi colitur festum pe- « culiaris Patroni, nihil de Patrono civitatis, « vel, attenta consuetudine, sub duplici majori « tantum sine octava. Et ad haec omnimode « servanda, etiam auctoritate S. Congr: tum « Saeculares, cum Regulares, per Episcopum « compelli posse ». — 28 Sept. 1658 *in Calaguritana.* n. 1933.

« 1. An Ficiclenses, qui proprium Patronum habent, teneantur die festo S. Genesii Mart. totius Dioecesis Patroni audire sacrum, quemadmodum ad hanc usque diem audierunt?

« 2. An teneantur recitare officium Divi Genesii Mart.?

« 3. An officium ipsius Martyris recitantes debeant illud colere eodem ritu, octavamque servare, quam Dioecesis universa servat, et ipsi huc usque servarunt?

Resp.: « Ad 1 Negative. — Ad 2. Negative. « Posse tamen et debere recitare officium S. « Genesii, attenta consuetudine, sub duplici « majori tantum — Ad 3. Negative, et provi- « sum in secundo ». — 27 Sept. 1828 *in S. Miniati,* n. 4642.

« Civitates et oppida, quae iam habent Patronum principalem, debentne aut saltem possunt continuare celebrationem Protectoris principalis Dioecesis sub ritu duplicis primae classis cum octava, et cum obligatione utriusque praecepti ex consuetudine? — Resp.: « Affirmative ad primam partem, seu continua- « tionem officii; Negative quoad secundam, « seu quoad obligationem utriusque praecepti « iuxta decreta alias data ». — 12 Nov. *1831, in Marsorum* ad 41, n. 4669.

a) Le Cattedrali o le quasi Cattedrali *(Nullius)* (S. R. C. 18 mai 1883).

b) Quelle che sono consacrate, siano anche non parrocchiali (S. R. C. 16 apr. 1886 *in Halifaxien*)

c) Le Parrocchiali e le Succursali, quand' anche non consacrate (S. R. C. 11 iun. *in Viglevanen.* ad 6)

d) Le Chiese de'Regolari dell'uno e dell'altro sesso, che hanno l'ingresso al pubblico.

e) Le chiese dei Seminarii che hanno l'adito aperto ai fedeli e che hanno sacerdoti ed alunni *in sacris* appartenenti al Seminario per officiare in esse (S. R. C. 27 febr. 1847 *in Vicariatus Ruremundensis* ad 3).

f) Le altre chiese e gli altri Oratorii, anche di Confraternite, e non consacrate, purchè non solo vi si celebri la S. Messa, ma per commissione del parroco, vi s'istruisca il popolo, e vi si amministrino alcuni sacramenti (S. R. C. 7 dec. 1844 in *Mechlinien.* ad 11; 26 mar. 1859 *in Cadurcen*, V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. II, pag. 140).

Non si deve poi celebrare la festa del Titolare:

a) Di un altare o di una semplice Cappella *(*28 aug. 1628 *Decr. gen.*

b) Di una chiesa o di un oratorio non consacrato, in cui non si esercitano funzioni quasi parrocchiali, come si è detto innanzi, come sono gli oratorî de'seminarii che non hanno l'accesso al pubblico, degli Episcopii, degli Ospedali, delle case religiose ecc. (12 Nov. 1831 *in Marsorum* ad 34*)*.

Circa le Chiese in cui si debba celebrare la festa della Dedicazione, o l' anniversario di essa, non v'ha difficoltà di sorta: sono tutte e sole le chiese consacrate.

Neppur v' ha difficoltà circa quelle, in cui debbasi celebrare la festa del Patrono: sono quelle che si trovano nei luoghi, il cui clero, come si è detto innanzi, deve celebrare l'officio.

Al quinto—Or venendo al nostro caso, diciamo che fa bene il parroco Marco, il quale celebra la Messa del Titolare della sua parrocchia col rito doppio di 1° classe e coll'ottava. Non fanno bene però nè Giorgio padre spirituale di una Confraternita, nè Martino rettore del Seminario con celebrare la Messa del Titolare delle rispettive chiese, se la chiesa del Seminario non è aperta al pubblico, e se nell'oratorio della Confraternita non si compiono gli esercizii quasi parrocchiali di cui sopra. Fanno bene poi questi pure se si avverano le dette condizioni.

PROPOSTA DI CASI

7° Caso Morale

L'Amministrazione di una Confraternita delibera d'investire alcuni risparmii sul credito Fondiario. Norberto, padre spirituale della medesima, vi si oppone, dicendo illecito tale investimento, imperocchè quell'Istituto bancario mutuando danaro ai proprietarii de' fondi, coll'ipoteca su di questi, li mutua a coloro altresì che aquistarono illecitamente beni ecclesiastici dal Governo incamerati, ipotecando sui medesimi le somme.

L'amministrazione, sembrandole troppo rigido tal parere, dal perchè ogni persona, anche pia e timorata, colloca i capitali su quel Credito, che ispira oggimai maggior fiducia dello stesso Credito dello Stato, chiede:

1° È lecito investire il proprio danaro sul Credito fondiario?

2° Nel caso affermativo, con quali condizioni deve investirlo un' opera pia?

3° Che deve dirsi, nel caso, del parere di Norberto?

7° Caso Canonico.

Polifemo sacerdote, citato presso il tribunale laico per una testimonianza, vi va senz' altro, e depone con giuramento su quanto gli vien domandato. Avvertito da Metello che, avendo deposto senza le condizioni volute dai sacri Canoni, deve già riputarsi caduto nelle pene del dritto, si scusa con dire ch'egli ignorava del tutto siffatte condizioni e siffatte pene.

Si chiede:

1° Quali sono le condizioni onde un ecclesiastico può lecitamente deporre come testimone presso i tribunali laici?

2° Incorre qualche pena quando non osserva queste condizioni?

3° Può essere scusato dalla ignoranza sì quanto alla colpa come in quanto la pena?

4° Che deve dirsi, nel caso, di Polifemo e di Metello?

7° Caso Liturgico

Lodovico parroco ha in uso che, quando gli vien commesso qualche funerale in gior-

no non consentito dalle rubriche, recita l'ufficio di *requiem*, celebrando poi la Messa del Santo corrente, coll'applicazione in suffragio del defunto. Compiuta la Messa, piglia la stola e il piviale di color nero e fa l'assoluzione al tumulo.

Si chiede: È lecito tutto ciò?

BIBLIOGRAFIA

DE SIENA PASQUALE — Novissimae Bullae S. Cruciatae expositio illustrium Theologorum doctrinis et Commissariorum Generalium declarationibus innixa, per Sac. Paschalem de Siena in Lyceo Archiepiscopali Neapolitano Theologiæ Moralis professorem—Neapoli, typis Reg. Scient. Academiae, 1888, in 8.° di pag. 132.

Nelle provincie Napoletane si concedono *ad triennium* ancora le antiche facoltà della Bolla della Crociata, per mezzo dello E. mo Arcivescovo di Napoli, Commissario generale per la medesima. Però le mutate condizioni dei tempi han fatto sì che fosse pure un po' cangiata la forma di queste concessioni, e noi più volte ne abbiamo tenuto parola per lo addietro (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 158, 172, 268, Vol. II, p. 181, Par. III, p. 188).

È questa la ragione per cui si richiedono oggidì norme un po' diverse dalle antiche, e chiarimenti e interpretazioni che non si ritrovano nei teologi di un tempo.

Ecco adunque lo scopo, e la importanza dell' annunziato lavoro. Richiamare ad esame l'ultima istruzione del Commissario generale di questa bolla; dichiararne lucidamente tutte le sue parti; interpretarne i luoghi oscuri colla scorta d'insigni teologi e di autentici responsi, è cosa non solo utilissima ma necessaria ai parroci, ai confessori e ad ogni altro sacerdote del Napoletano; e tutto questo si trova con sicura dottrina, con chiaro stile ed in belli caratteri nel libro del ch. prof. De Siena. Si affrettino dunque tutti a provvedersene.

Vendesi in Napoli per L. 1,50 presso l'Autore, Vico Sedile Capuano, n. 10.

CRONACA RELIGIOSA

(29 Febbraio 1888)

Novelle Beatificazioni. — Il 22 u. s. ebbe luogo nell'Aula soprastante al portico della Basilica Vaticana la beatificazione del Servo di Dio Luigi Maria Grignon di Montfort, alla presenza dei Cardinali componenti la S. C. dei Riti, dei Vescovi presenti in Roma, del Corpo diplomatico, e delle deputazioni della Diocesi di Lacon, alla quale apparteneva il Beato, nonchè dei Postulatori e da numerosi invitati. Pontificò Mons. Richard, Arcivescovo di Parigi, il quale, dopo la lettura del Decreto, fatta da un maestro di cerimonie Pontificie, intonò il *Te Deum*. Incensata la immagine del Beato, celebrò la messa dei Confessori non Pontefici colle orazioni approvate dalla S. C. dei Riti. Nelle ore della sera Sua Santità, accompagnata dalla sua nobile corte, si recò nell'aula a pregare dinanzi la immagine del Beato, ed a ricevere le offerte di uso.

Nella Domenica di Settuagesima, nella medesima sala, e collo stesso rito si celebrò la solenne Beatificazione del Ven. Clemente Maria Hofbauer del SSmo Red., nato in Moravia nel 1751 e morto a Vienna nel 1820. La messa votiva fu celebrato da Mons. Bauer, Vescovo di Brün, Diocesi del novello Beato. Vi assisterono il Conte Paar, ambasciatore dell'Austria Ungheria, e coll'Aristocrazia Romana tre superiori della Congr. del SSmo Red. delle Provincie di Austria-Ungheria, e due di quelle di Francia, Spagna, Lussemburgo, Baviera e Belgio.

Domenica 5 sp. con simile pompa fu dichiarato solennemente Beato il Ven. Egidio Maria di S. Giuseppe, laico Alcantarino della Provincia di Lecce, nato a Taranto nel 1729 e morto a Napoli nel monastero degli Alcantarini a S. Pasquale a Chiaia il 17 febbraio 1812.

Nomine Pontificie — S. S. con biglietti della Segreteria di Stato ha annoverato l'Emo Card. Vannutelli e l'Emo Aloisi-Masella fra i Porporati componenti la S. C. di Propaganda; P. Antonio Rolletta delle Scuole Pie, e P. Luigi Lupidi, ex assistente Generale Agostiniano, Consultori della S. C. dei Riti. Ha inoltre nominato Mons. Cavagnis, Canonico a S. Maria Maggiore, Professore di dritto pubblico e canonico e correttore della S. Penitenzieria, a Rettore del Seminario Romano in S. Apollinare.

Cause di beatificazioni—La S. C. dei Riti in tornata ordinaria nel 28 u. s. trattava le cause di beatificazioni del Ven. Servo di Dio Glicerio Landriani, novizio dei Chierici regolari dei Poveri della Madre di Dio; come pure delle Venerabili Serve di Dio Bartolomea Capitanio, prima fondatrice delle Suore della Carità in Lovere presso Brescia, e Margherita Dufrost de Lajemmerais, istitutrice delle Suore di Carità in Marianopoli.

Cardinale defunto—Ai 21 scorso Dicembre moriva in Roma l'Emo Card. Lorenzo Ilariano Randi, Prefetto dell' Eco-

nomia di S. C. di Propaganda, e Presidente della Camera degli Spogli. Era nato a Bagnacavallo il 12 Luglio 1818, riservato in petto dalla s. m. di Pio IX il 15 Marzo 1875, e pubblicato nel Concistoro del 17 Settembre detto anno, col titolo di Diacono di S. M. in via Lata. Fu Delegato a Rieti, quindi a Perugia, Ancona, e Civitavecchia: ebbe nel 1865 l'ufficio di Governatore di Roma, e nell'anno seguente quello di vice Camerlengo. Apparteneva a varie Congregazioni, ed era insignito di varii Ordini esteri.

Morte di Don Bosco — Il dì 1 febbraio Don Bosco, questo esimio apostolo della carità cristiana, si addormentò nel Signore. Contava 72 anni e 5 mesi. Una malattia di consunzione da due anni gli logorò le forze, e fra alternative di miglioramenti e peggioramenti lo ridusse agli estremi. Ebbe però sempre lucide le facoltà mentali e presentì la sua morte. Mons. Cagliero, Prefetto delle missioni della Patagonia, e suo discepolo, gli chiese licenza, alcuni giorni innanzi, di andare a Roma a trattare gl'interessi delle sue missioni. D. Bosco gli rispose: Sì, andrete dopo—Dopo la festa del nostro patrono S. Francesco di Sales? replicò Monsignore.—No, *dopo*. Quel *dopo* voleva dir tutto!

La sua morte è stata un lutto per la Chiesa universale! Tutta la stampa, anche incredula e rivoluzionaria, l'ha deplorata. Centomila persone si affollarono attorno al corteo funebre, a cui presero parte cinque mila fra Vescovi, ecclesiastici ed alunni salesiani.

Don Bosco, figlio di poveri contadini, era nato ad Asti il 5 agosto 1815. A traverso a tutte le peripezie e gli ostacoli che la malignità o la ignoranza umana gli suscitarono, egli seppe fondare un Istituto che abbraccia il vecchio ed il nuovo mondo. Privo di mezzi e confidando solo nella Divina Provvidenza, riuscì ad aprire in 30 anni oltre 130 case, a costruire varie e magnifiche Chiese, a fondare l'eletta Società dei Missionarii Salesiani e delle Suore di Maria Ausiliatrice, a dare nutrimento ed educazione a centinaia di migliaia di poveri e di orfani fanciulli, dai quali uscirono degni sacerdoti e Prelati, dottori e professori, operai valentissimi in ogni arte e mestiere. L'Italia tutta dalle Alpi all'Etna, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, e in modo speciale l'America in molte Repubbliche e segnatamente nella Patagonia, hanno ammirato ed ammirano i prodigii di carità operati dai degni figli di Don Bosco.

Sia pace e gloria eterna all'anima grande di lui!

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 28 u. s. il S. Padre nella Sala del Trono ricevè molti pellegrini Americani. Erano varii Ecclesiastici, signori e signore dell'alta Società di America, con una rappresentanza delle Società Cattoliche che offrirono una somma per l'Obolo di S. Pietro. Ad ognuno dei pellegrini S.S. donò la medaglia di argento commemorativa del suo Giubileo.

— Domenica 29 detto ricevè il pellegrinaggio svizzero, preseduto da Mons. Mermillod, il quale lesse un indirizzo di circostanza, cui rispose il Papa con un discorso importantissimo.

— Mercoledì 1.° sp. ricevè il Pellegrinaggio Irlandese, preseduto dell'arcivescovo di Dublino, primate d'Irlanda, cui facevan corona molti Arcivescovi e Vescovi, sacerdoti, e secolari d'ambo i sessi, convenuti non solo dall'Irlanda, ma dalla Gran Brettagna, dall'America, dall'Australia e dalle Indie Occidentali.

— Il 7 sp., ricorrendo il 10.° anniversario della morte della s. m. di Pio IX, d'ordine di S.S. furono celebrate nella Cappella Sistina le solenni esequie. L'Emo Sacconi, Decano del S. Collegio celebrò la messa, ed il Sommo Pontefice procedè all'assoluzione del tumulo. Vi assistevano tutt'i Cardinali, molti Arcivescovi e Vescovi, Capi d'Ordine Religioso, parecchi del patriziato Romano, del corpo diplomatico, ed altri illustri personaggi.

— Il primo sp. fu posta la prima pietra della Chiesa di S. Patrizio, Apostolo dell'Irlanda, che sorgerà entro i confini dell'antica Villa Ludovisi.

— Il 4 sp. fu ricevuto il Pellegrinaggio della Società di S. Vincenzo de' Paoli, convenuto in Roma dalla Francia, dal Belgio, dall'Austria, dall'Inghilterra, dall'Italia e dall'America per fare omaggio a Leone XIII nel suo Giubileo, ed umiliare ai suoi piedi l'Obolo di L. 120 mila, raccolte in tutte le conferenze. All'indirizzo del Sig. Pages, Presidente generale della Società, il S. Padre rispose con un magnifico discorso sulla Carità, distintivo carattere di tutte le società di S. Vincenzo, e dei veri discepoli di Gesù Cristo.

— L'istituto dei missionarii per la Nigrizia a Verona è stato trasformato in Congregazione religiosa, e già dieci confratelli hanno pronunziati i voti semplici, ma perpetui.

— Nella Parrocchia dell'Ospedaletto a Napoli Mons. Gallo Arciv. tit. di Patrasso, ricevè l'abiura, ed amministrò i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione alla Signorina Giulia Auby.

— È morto Mons. Fracassini, Cassiere della S. Penitenzieria.

— Sono morti: Mons. Maragioglio, Vescovo di Patti; Mons. Vaccari, Vesc. coad. di Tropea e Nicotera; Mons. Gelmini, Vesc. di Lodi; Mons. Cracchi, Vesc. di Pulati; e Mons. Corsani, Vesc. di Fiesole.

— È morto pure Mons. Guisasola y Fernandez, Arciv. di Santiago di Compostella nella Spagna.

— È morto altresì Augusto Nicolas, luminare del foro e della magistratura francese, e valente apologista del cristianesimo.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. V. Par. 1.ª)

Acta solemniora Rom. Pontificis

Lettera del S. Padre ai Vescovi d'Italia sul S. Rosario . . *pag.* 155
Allocuzione di S. S. nel Concistoro del 25 Novembre 1887 . . « 223
Enciclica all'Episcopato della Baviera. . . . . « 254
Discorso alle Deputazioni del Pellegrinaggio italiano 4 genn. 1888 « 261
Decreto della Congregazione dei nuovi Santi. . . . . « 263

Ex S. Congr. Concilii

Aesina Administrationis — 5 Mar. 1887. Se lo stralcio di congrua parrocchiale debbasi percepire dal designato dal Governo, ovvero da chi vi avea diritto prima delle leggi eversive d'Italia « 25
Asculana. Confraternitatis—5 Mar. 1887. Di una Confraternita posta in aliena Chiesa. 26
Vivarien. Circa applicationem secundae missae—5 Mar. 1887. Circa l'applicazione della seconda messa, quando si ha facoltà di binare . . . . . « 27
Nivernen. Missae pro populo—5 Mar. 1887. Circa l'applicazione della Messa *pro populo*, quando abbia l'amministrazione d'un'altra Cura « 28
Nicosien. Redemptionis canonis—5 Mar. 1887. Se chi affranca i censi ecclesiastici dal Demanio con venia apostolica, possa ritenersi qualche parte di lucro . . . « 29
Neten. Dispensationis—5 Mar. 1887. Di un Diacono dispensato dall'abito, e dall'ufficio divino. . « 29
Andrien. Reductionis onerum — 5 Mar. 1887. Assegni a canonici novelli di Collegiata, dopo la soppressione governativa. . . . « 30
Parisien. Matrimonii—2 Apr. 1887. Quando si possa ottenere dalla S. Sede la dispensa dal matrimonio rato e non consumato . . . « 49
Lucana. Parochialis—2 Apr. 1887. Quando la sede d'una parrocchia da una chiesa possa trasferirsi ad un'altra . . . . . « 50
Civitatis Plebis. Onerum—2 Apr. 1887. Di alcuni fondi con obbligo di messe, passati da lunghi anni ad altre mani, del quale obbligo si controverte . . . « 50
Firmana. Impositionis oneris—2 Ap. 1887. Se si possa imporre il peso di coadiuvare il parroco ad un beneficio semplice. . . . « 51
Pacten. Iurispatronatus — 2 Apr. 1887. Se, e come possa conseguirsi il diritto di patronato su di una Chiesa parrocchiale colla ristorazione della Chiesa e coll'aumento della Congrua. . . « 52
Urgellen. Reductionis onerum et unionis beneficiorum—2 Apr. 1887 Quali beneficii possano i Vescovi unire e ridurre . . . . . « 53
Se i sussidii dotali possano darsi a donne non maritate . . . . « 54
Pisauren. Funerum—14 Mag. 1887. Del diritto che hanno i parroci sui funerali dei forestieri e dei pellegrini, e del valore delle transazioni che possono compiersi intorno a tal diritto . . . . « 73
Melevitana. Ademptionis Legati—28 Mag. 1887. Se possa sopprimersi un pio legato, espresso nel testamento dacchè il testatore avea volontà di sopprimerlo, e lo avrebbe fatto se ne avesse avuto il tempo . . . . . « 74
Isclana. Dispensationis — 14 Mag. 1887. Di quattro canonicati con cura conferiti *in forma dignum*. Condizioni per siffatte collazioni. « 75
Melevitana. Commutationis voluntatis — 14 Mag. 1887. Poveri e parenti, di cui non si ebbe riguardo nel testamento, i quali reclamano i fondi di un pio legato. . . . . « 75
Laquedonien. Reductionis onerum—14 Mag. 1887. Circa l'assoluzione e la riduzione di oneri capitolari. . . . . « 76
Agrigentina. Testamenti —18 Giu. 1887. Se possa annullarsi in coscienza un testamento a favore di cause pie, col quale si lede la quota legittima . . . . . « 97

Alexandrina. Iura parochialium et appellationis—18 Giu. 1887. Come si conosca quando una decisione episcopale sia vera sentenza giudiziale, da cui si possa muovere appello; ovvero un semplice provvedimento amministrativo. Due parroci in litigio sui diritti di preminenze e di sacre funzioni . . . . . « 98

Albanen. Servitii Chori — 18 Giu. 1887. Se un Canonico di nuova erezione, il quale abbia convenuto coi primi capitolari di portare il turno delle messe, possa ricusarsi alla restrizione del turno quando vengano a sopprimersi taluni dei primi canonicati . . . . . « 100

Premislien. Oppositionis super nullitate sententiae suspensionis et irregularitatis—18 Giu. 1887. Di un parroco punito dal suo Vescovo col trasferimento ad altra parrocchia, e con censure, che appella dopo scorsi i fatali. . « 101

Augustana. Irregularitatis, suspensionis, et privationis paroeciae—18 Giu. 1887. Circa la infamia che si contrae per condanna di un giudice laico . . . . . « 103

Applicationis Missarum.—24 Febb. 1872. Se il Cappellano coll' obbligo della messa quotidiana possa astenersi talvolta dal celebrare, senza farsi sostituire da altro sacerdote. . . . . « 121

Dubia super applicatione Missae parochialis.—14 Dic. 1872. Se il parroco assente o infermo debba far sempre celebrare da altri nella propria Chiesa la messa *pro populo*. . . . . « 123

Pacten. Matrimonii.—23 Lug. 1887. Matrimonio celebrato col vincolo di consanguinità . . . . « 145

Montisalti. Solutionis pensionis.—23 Lug. 1887. Circa la pensione che si deve al coadiutore del parroco. . . . . « 146

Bergomen. Solutionis. — 23 Lug. 1887. Chi debba pagare i debiti di un Vescovo defunto, se gli eredi, o il successore. . . . « 147

Nucerina. Excardinationis.—23 Lug. 1887. Di un prete che chiede la scardinazione dalla Diocesi di origine . . . . . « 148

Mediolanensis. Beneficialis. 23 Lug. 1887. Se un beneficio coadiutorale possa convertirsi in cappellania manuale *ad nutum* coll'obbligo di coadiuvare il parroco, senza timore della soppressione governativa . . . . . « 149

Nuscana. Aedificationis super oratorio.—22 Lug. 1887. Se possa edificarsi da privati sopra pubblici oratorii . . . . . « 150

Pergulana. Nominationis—20 Ago. 1887. Di un giuspatronato, sul quale il Romano Pontefice ha derogato . . . . . « 169

Bellunen. Sponsalium 20 Ago. 1887. Circa la natura degli sponsali, e circa le cause per ottenersene la dispensa . . . . . « 170

Ventimilien. Dispensationis ab irregularitate. 20 Ago. 1887. Dispensa dall'irregolarità di un sacerdote per l'amputazione della mano sinistra . . . . . « 172

Firmana. Hypothecariae cautionis. 20 Ago. 1887. Di una ipoteca che vorrebbesi gravare su fondi beneficiali riscattati dal demanio italiano . . . . . « 173

Tranen. Canonis emphyteutici et absolutionis. 20 Ago. 1887. Di un fondo beneficiale, riscattato dal Governo italiano, e dato in enfiteusi, senza venia apostolica . « 173

Regien. Curae animarum. 10 Sett. 1887. Differenza tra la cura abituale ed attuale, ed obbligo dell'esame per la parrocchia di giuspatronato. . . . . « 193

Ostunen. Sponsalium. 10 Sett. 1887. Cause per cui possano sciogliersi gli sponsali, o possa ottenersene dispensa Pontificia . . . . . « 194

Augustana. Dispensationis ab irregularitate. 10 Sett. 1887. Circa la dispensa dalla irregolarità per difetto di vista . . . . . « 195

Fanen. Super facultate binandi. 10 Sett. 1887. Se possa ottenersi la facoltà di binare nella stessa chiesa e pei giorni festivi abrogati. « 196

Melevitana. Fatalium appellationis. 17 Dic. 1887. . . . . « 241

Lectionis S. Scripturae. 15 Dicem. 1887 . . . . . « 242

Camerinen. Commutationis voluntatis. 17 Dic. 1887 . . . . . « 245

Ex S. Congr. Episcopor. et Regular.

Rottemburgen. Adscriptionis ad Clerum. 26 Mar. 1886. Intorno ai requisiti per la incardinazione ad un'aliena Diocesi . . . . . « 3

Chiarimenti sulla Istruzione del dì 11 Giugno 1880 (V. Mon. Eccl. Vol. II. Par. III. pag. 5.ª) per

le cause disciplinari e criminali dei chierici; e segnatamente sulle censure *ex informata conscientia*. 21 Dic. 1883 . . . . . « 127

Tricaricen, seu Ordinis Minorum Reformatorum. Super Validitate conventionis et associationis ad funera 18 Marz. 1887. Se al terz'Ordine Francescano competano i privilegii e le esenzioni proprie degli Ordini Religiosi, anche in rispetto alla tumulazione dei cadaveri. Se valgano convenzioni in contrario . . . . . « 218

Ex S. Rituum Congregat.

Squillacen. 17 Ianuar. 1887. Intorno alla precedenza che la Confraternita del SS.°Sacramento deve avere sulle altre Confraternite nelle processioni in cui si porta il SS. « 7

Decretum. 28 Mai. 1886. I terziarii francescani, nelle processioni, godono del diritto della precedenza su tutte le altre Confraternite. « 54

Novarien. 1 Iun. 1886. Si conferma il precedente decreto . . . . « 54

Namurcen. 17 Ian. 1887. Lezioni da dirsi nel giorno che segue la festa dei Ss. Apost. Simone e Giuda e nell'Ottava dell'Immacolata. « 55

Decretum. 27 Feb. 1887. I Canonici, occupati ai processi, così Ordinarii, come Apostolici, per le Cause dei Servi di Dio, benchè assenti dal coro, partecipano a tutte le distribuzioni. . . . « 55

Capuana. 31 Ian. 1887. Se il pubblico oratorio e le private cappelle del Camposanto debbano benedirsi . . . . . « 56

Concordien. 31 Ian. 1887. Sul modo di cantare il *Kyrie*, l'*Agnus Dei*, ecc., di dar la pace, di preparar l'offertorio nei Pontificali, di recitare l'*Aperi Domine* nell'Ufficio corale; e se dai ministri nelle messe cantate debba farsi riverenza, oppure genuflessione, alla Croce . . . . . « 56

Namurcen. 26 Nov. 1886. Rito da osservarsi nella messa delle feste, trasportate nella Domenica seguente. . . . . « 104

Benedizioni dei campi, dei morti, dei pascoli, e contro le inondazioni delle acque, approvate dalla S. C. 1 Dic. 1886. . . . . « 104

Intorno ai padrini nel Battesimo degli adulti e nella Confermazione. 15 Febb. 1887 . . . . . « 106

Engolismen. 1. Apr. 1887. Facoltà di anticipare le feste nella Domenica precedente, e di usar l'officio approvato per altri luoghi. « 106

Romana. 14 Maii 1887. Se il così detto *Sepolcro* del Giovedì santo rappresenti la sepoltura di G. C., ovvero solo la istituzione della SS.ª Eucaristia, e del modo come debbasi ornare . : . . . « 106

Lamacen. 29 Apr. 1887. Se le pietre sacre di altari possono formarsi di cemento o di gesso, e se talvolta possono esser prive di sacre reliquie. . . . . « 128

Emeriten — 29 Apr. 1887. Intorno agli officii votivi della Passione e della Immacolata, e se i Vesperi in Quaresima possano cantarsi nelle ore vespertine, quando non vi è obbligo di coro. . . « 128

Lucerina — 29 Giu. 1887. Ancora sulla precedenza che compete al Terzo Ordine Francescano su tutte le altre Confraternite ed Arciconfraternite. . . . . « 129

Decretum Urbis et Orbis —11 Sett. 1887. S'inculca la recitazione del S. Rosario nel mese di Ottobre, e si eleva la festa della B. V. del Rosario al rito doppio di 2ª. classe « 154

Neapolitana. 4 Lug. 1887. Circa gli onori che si devono ad un E.mo Cardinale di S. R. C. in luoghi di non propria giurisdizione. . « 155

Congregationis SS. Crucis, et Passionis D. N. J. C. 14. Mag. 1887. Circa i suffragii dei Santi e la concorrenza di taluni officii. . . . . « 179

Lucionen — 29 Dic. 1884. Circa la concorrenza di varie ottave ed altre feste primarie con diversi officii; circa il genuflettere nel tempo della messa; circa il canto del *Gloria*, del Graduale, del tratto, della sequenza e del *Credo*; circa le preci da recitarsi dopo la messa, e i vespri che si cantano per divozione. . . . . « 197

Oceaniae. Plurium Dioecesium. 30. Giu .1887. Si concede alle Diocesi di Oceania che nell'esposizione delle Quarantore la messa si canti senza ministri, non tralasciandosi però la turificazione. Si concedono anche gli officii di altri Santi. . . . . « 220

Oceaniae. Plurium Dioecesium. 30 Giu. 1887. Si concede alle Diocesi di Oceania che nell'esequie dei poveri si possa leggere una sola messa, e che per un triduo in ogni settimana, ancorchè occorrano officii di rito doppio, possano celebrarsi col canto messe di de-

funto, per adempiere obblighi così fissi come avventizii. . . « 220
Parisien — 30 Giu. 1887. Tutte le messe votive della B. V. debbono essere come quelle segnate in fine del Messale. . . . . « 221
Formola di benedire e d'imporre lo Scapolare di S.Giovanni di Dio, in uso nel suo Ordine—8. Ago. 1887. . . . . « 221
Engolismen. 14 Lu. 1887. Circa la festa della commemoraz. di S. Paolo e la concorrenza della festa de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo col Titolare . . . . . « 245
Engolismen. 26 Febb. 1887. Se, quando occorre di trasferirsi il Titolare, gli si debba pure l'ottava. « 246

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Archisodalitatis Universalis Nostrae Dominae a S. Corde Jesu. 21. Aug. 1886. Si confermano le indulgenze concesse all'Arciconfraternita di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù. . . . . « 8
Intorno la facoltà di benedire con una sola formola i quattro soliti scapolari. 29. Iul. 1886. . . « 57
Decretum ord. Fr. Minor. Excalceatorum et Recollectorum. 27 Ap. 1887. Lo scapolare del Carmine non più deve benedirsi insieme ad altri scapolari, ma vuolsi benedire ed imporre separatamente. L'Indulto a ciò concesso già in perpetuo, si restringe ad un decennio. « 108
Decretum Ord. Fr. Minor. Excalceatorum et Recollectorum. 27. Apr. 1887. Viene abolito il privilegio della esenzione dall'obbligo d'iscrivere i nomi di coloro che ricevono lo scapolare del Carmine, nell'albo della Confraternita. . « 109
Decretum—Monasteriensis. 27 Apr. 1887. Dubbii circa la benedizione, le indulgenze e le opere ingiunte pei cinque soliti scapolari. . « 109
Mecliniensis, et Vincennapolitana. Super indulgentiis et privilegiis concessis pio Operi Propagationis Fidei. 16 Lug. 1887. Intorno alle Indulgenze ed ai privilegii concessi alla Pia Opera della Propagazione della Fede. . . . . « 152
Plurium Diocesium Dubia varia. 16 Lug. 1887. Intorno al dare ad altri gli oggetti con indulgenze; sulla determinazione del tempo per acquistarle: e sulla traslazione delle medesime. . . . « 174
Veronensis. De adscriptione sodalium institutorum religiosorum Tertio Ordini Saeculari S. Francisci Assisiensis. 16 Lug. 1887. Se possano ascriversi al Terz' Ordine francescano Religiosi di altri istituti di voti sì perpetui, come temporanei. . . . . « 175
Societatis Iesu. De Confraternitatibus. 16. Lug. 1887. Come debba intendersi la facoltà che hanno i Vescovi di nominare i parroci *pro tempore* a rettori di confraternite.—Se i detenuti, gl'infermi, e gli impediti per ogni altra giusta causa sieno dispensati dalle visite alle chiese, ingiunte per l'acquisto delle Indulgenze.—Se sia sempre necessario per tale acquisto che i nomi dei congregati vengano segnati nei registri. . . « 176
Decretum. 20 Ago. 1887. Decreto generale ch' estende a tutte le Confraternite la dispensa delle visite alle Chiese, trattandosi di detenuti o infermi. . . . « 178
Decretum. 16. Lu. 1887. Si estende alle Confraternite della SS. Trinità, del Carmine e dell'Addolorata la dichiaraz. fatta il 15 agosto 1714 per le Confraternite del SS. Rosario, in cui si richiede l'approvazione del Generale dell'Ordine. . . . . « 246
Le Congregazioni sotto il titolo dell'Annunziata, e quelle della buona morte, devono aggregarsi alle Prime Primarie di Roma, dirette da' PP. Gesuiti. 17 Sett. 1887. . . . . « 247
Le Confraternite della B. V. della Salute, di S. Giuseppe e di S. Camillo devono aggregarsi alla Arciconfraternita di Roma nella Chiesa di S. M. Maddalena. 19. Nov. 1887. . . . . « 248
Urbis et Orbis. 17 Nov. 1887. Novelle indulgenze annesse all'officio piccolo della B. V. . . . « 249

Ex S. Congr. Immunit. Ecclesiast.

Reassumptionis habitus Clericalis. 26 Apr. e 22 Ag. 1843. Se goda del privilegio del foro un chierico minorista, il quale commette un reato, dopo aver deposto l'abito che poscia riprende. . . . « 3
Adiudicationis fori. 29 Mag. 1838. A qual foro spetti il giudizio sui legati pii . . . . . « 4
Immunitatis. 29 Maggio 1838. Se sia nullo il processo fatto nel foro laico, quando anche solo una

incidentale quistione riguardi un ecclesiastico. . . . . « 5
Autentica dichiarazione circa i privilegii dei chierici *non in sacris*. 20. Sett. 1860. . . . . « 6

Ex S. C. de Propaganda Fide

Istruzione ai Vescovi e Prelati Regolari delle Missioni Cattoliche intorno alle sospensioni *ex informata conscientia* 20. Ott. 1884 . « 125

Ex S. C. R. U. Inquisitionis

Intorno alla facoltà di dispensare nei matrimonii misti. . . . . « 6
Intorno alla dispensa sui matrimonii misti cogl'italiani, dimoranti nell'estero. . . . . « 7
Lettera della S. C. del Santo Uffizio al Card. Arcivescovo di Strigonia, intorno alle condizioni pei matrimonii misti. 21 Lug. 1880. « 198
Circa la benedizione delle bandiere, e la introduzione delle medesime nelle Chiese 3. Ott. 1887. « 200
Sulla condotta da tenersi dai giudici o dai sindaci laici, dove sia in vigore la legge civile che ammette il divorzio. . . . . « 265

Ex S. Poenitentiaria Apostolica

Se i Prelati Regolari con dignità quasi-episcopale possano designare la propria Chiesa per l'acquisto del Giubileo. 15 Dic. 1886. « 112
Nuova conferma sulla Comunione quotidiana delle Religiose. 19 Dic. 1886 . . . . . « 112
Un caso di coscienza per la Francia circa il Divorzio. 5 Genn. 1887 « 112
Circolare ai Vescovi intorno alla Legge italiana, che abolisce le decime. 25 Ago. 1887. . . . « 150
Istruzione ai Vescovi intorno alla Legge italiana che abolisce le decime. 2. Sett. 1887. . . . « 152
Dichiaraz. sulla risposta del S. Officio intorno la condotta dei giudici circa la legge sul divorzio. « 265

Segreteria dei Brevi

Indulgenze concesse per la fausta ricorrenza del Giubileo sacerdotale di S. Santità Leone XIII. « 201

Ex S. C. Indicis

Decreto 10 Marzo 1887. . . . « 54
Lettera del Segretario della S. C. a Mons. Vescovo di Barcellona intorno ad un libro del Sac. D. Felice Sardà el Salvany col titolo *El liberalismo es Peccado*, e ad un altro del Sac. D. Pazos col titolo *El Processo del Integrismo*. « 221
Dichiarazioni più ampie delle cose scritte nella lettera precedente « 222
Condanna di libri 19 Dic. 1887. « 266
Assoluzione di un libro 24 Ag. 1887. « 266

SULLA VIA CRUCIS

ATTI DELLA SANTA SEDE

Art. 1. Approvazione della *Via Crucis* . . . . . « 10
Art. 2. Avvertimenti necessarii per ben regolare il divoto esercizio della *Via Crucis* . . . . . « 11
Art. 3. Sulla erezione delle Stazioni della *Via Crucis* . . . . . « 13
Art. 4. Ancora sulla erezione delle Stazioni della *Via Crucis* . . . « 31
Art. 5. Indulgenze ed opere ingiunte. « 77

SULLO STATO DEI REGOLARI

DECRETI E DICHIARAZIONI

§ II Sulla ricezione dei Novizii all'Abito ed alla Professione.
Appendice. Documenti citati nelle antecedenti Dichiarazioni.
Art. 1. Articuli Const. Sixti V incip. *Cum de omnibus ecclesiasticis Ordinibus* an. 1587 Kal. Dec. ann. III. Pontificatus . . . . . « 15
Art. 2. Constit. Sixti V ann. 1588 Kal. Nov. incip. *Ad Romanum spectat Pontificem*, qua nonnulla dubia super praecedenti Constitutione declarantur . . . . . « 16
Art. 3. Moderatio praefatae Constit. facta a Gregorio XIV quoad illegitimos per Constit. incip. *Circumspecta Romani Pontificis providentia* edit. die 15 Mar. 1591. « 17
Art. 4. Instructiones super receptione et educatione novitiorum... iussu Clementis VIII editae die 19 Mar. 1603 . . . . . « 17
Art. 5. Instructio pro examine personali eorum, qui ad habitum admitti postulant; sive examen ipsum fiat ab examinatoribus iuxta artic. III primae partis decreti « *Regulari Disciplinae* » sive ab examinatore deputato, iuxta declarationem ad dubium VI eiusdem decreti. . . . . « 18
§ III Sulla Professione dei Voti semplici da premettersi alla solenne.
Art. 1. Encyclicae litterae S. Cong. super Statu Regulariorum de votorum simplicium professione . « 34

Art. 2. Declarationes circa naturam et qualitatem votorum simplicium. « 35
Art. 3. Aliae declarationes quoad vota simplicia . . . . . « 36
Art. 4. Aliae iterum declarationes quoad eadem . . . . . « 37
Art. 5. Postulatum ex relatione Status Ecclesiae Mexicanae ad S. C. Concilii trasmissa die 20 Iul. 1860 « 37
Art. 6. Quoad titulum ad ordines in professis votorum simplicium. « 38
Art. 7. Aliae rursus declarationes circa huiusmodi professos. . . « 39
Art. 8. Super nullitate professionis votorum solemnium, non praemissa professione votorum simplicium . . . . . « 59
Art. 9. Quid de votis simplicibus post exclaustrationem . . . . « 61
Art. 10. De tempore quo professi votorum simplicium suarum rerum dominium a se abdicare possunt per renunciationem quam Tridentina Synodus respicit in Cap. XVI Sess. XXV De Regularibus. . . . . « 61
Art. 11. De prorogatione triennii votorum simplicium. . . . . « 61
Appendice. Institutiones super receptione et educatione novitiorum in Monasteriis et Conventibus designatis vel designandis Clementis VIII iussu editae . . . . « 62
Continuazione e fine . . . . . « 85

Intorno al Privilegio del Foro
Art. 1.° . . . . . « 19
Art. 2.° . . . . . « 39
Circa la collazione del Teologato e della Penitenzieria in Italia. . « 66
Sui Matrimonii di Coscienza . . . . . « 81
Della Composizione sull'acquisto dei beni ecclesiastici e dei luoghi pii . . . . . « 86

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

Cap. I Natura dei voti semplici in Religione. . . . . « 113
Art. 1. Natura del voto semplice di castità. . . . . « 114
Art. 2. Natura del voto semplice di obbedienza . . . . . « 188
Art. 3. Natura del voto semplice di povertà . . . . . « 189

ISTRUZIONI E DICHIARAZIONI CIRCA IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

I. Sacra Congregazione di Propaganda

Se ai Sacerdoti che per indulto Apostolico possono amministrare la Confermazione sia lecito far uso degli abiti episcopali. . . . . « 179
Istruzione per un semplice Sacerdote che amministra la Cresima per delegazione della Santa Sede. « 180
Se alla validità del Sacramento della Confermazione sia necessaria la prima imposizione delle mani e la commemorazione dei sette doni dello Spirito Santo . . . . « 202
Se alla validità di questo Sacramento sia necessario che il ministro straordinario faccia avvertire qual sia l'ordinario ministro e che a lui si è conceduta l'Apostolica facoltà. . . . . « 202

II. S. Congregazione dei Riti.

Circa i Sacri arredi da usare nell'amministrazione della Cresima. « 203
Intorno alle Cerimonie per l'amministrazione della Cresima . . « 203
Se il Vescovo possa fare da padrino insieme e da Ministro. . . « 204

III. S. Congregazione del S. Officio

Se con giusta causa possa amministrarsi la Confermazione solamente con la stola . . . . . « 223
Qual grado di cognizione si richiegga per ricevere la Cresima in caso di necessità . . . . . « 223

IV. Congregazione del Concilio.

Se valga la consuetudine di deputare un sol padrino per tutt'i maschi, ed una sola madrina per tutte le femine. . . . . « 223
Se possa osservarsi la consuetudine di adoperare nella Cresima il padrino del Battesimo. . . . . « 224

V. S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Se possa amministrarsi la Cresima a sudditi di aliena Diocesi col tacito consenso del loro Ordinario, « 224

SULL' INSEGNAMENTO DEL PICCOLO CATECHISMO

ATTI DELLA S. SEDE.

I. Costituzione di S. Pio V, che inculca le Confraternite della dottrina cristiana, e concede indulgenze alle medesime. . . . . « 184
II. Costituzione di Paolo II, che istituisce l'Arciconfraternita della Dottrina cristiana, e l'arricchisce di molte Indulgenze, che possono conseguirsi da qualsivoglia simile Confraternita ascritta alla medesima. . . . . « 185
III. Costituzione di Clemente XIII, il quale estende a tutt'i luoghi le indulgenze da lui concesse a coloro che insegnano, ed a coloro che apprendono la dottrina cristiana in Roma, in Italia, e nelle isole adiacenti, ed altre ve ne aggiunge. . . . . « 227
IV. Costituzione di Benedetto XIV, in cui si dichiara l' obbligo di insegnar la Dottrina Cristiana e si prescrive il metodo e le norme per compiere siffatto dovere. « 250

Casi Morali

1. Se possa restituirsi un deposito, ricevuto sotto secreto, ad un fallito, con aggravio dei creditori. « 135
2. Se il lavoro straordinario dei figli di famiglia dà loro diritto di pretendere un dippiù dall'asse paterno ereditario. . . . . « 157
3. Doveri di un garante; e se questi possa fare una vendita finta per sottrarsi dalla garenzia . . « 204
4. Se un Cappellano possa far celebrare ad altri le messe della sua Cappellania con minore stipendio, e se possa talvolta ometterne la celebrazione. . . . . « 228
5. Sull'obbligo, nei parroci, di predicare. . . . . « 266

Casi Canonici

1. Se gli ecclesiastici possano avere azioni, od obbligazioni in Società anonime, o di accomandita. « 137
2. Natura ed effetti della pensione che il Governo assegna ai Religiosi civilmente soppressi. . . « 160
3. Se le rendite delle prebende, le pensioni ecclesiastiche, e le pensioni governative, dovute ai religiosi, possano investirsi in Società di assicurazioni. . . . . « 206
4. Se il Canonico Penitenziere, quando siede in confessionale, possa sempre partecipare alle distribuzioni quotidiane avventizie. . . « 231
5. Se sia vietato agli ecclesiastici, e con quali pene, prendere in fitto i fondi altrui. . . . . « 272

Casi Liturgici

1. Se negli oratorii, ove conservasi il Santissimo si debba ogni giorno celebrare la Santa Messa e far la visita serotina. . . . . « 139
2. Se le ostie da consacrarsi nella messa debbono tutte esser collocate sulla pietra sacra . . . . « 164
3. Se la grave infermità e il dovere di compiere il precetto Pasquale scusino dal digiuno naturale per la Comunione . . . . . « 209
4. Se e come nelle messe *pro vivis*, di rito semidoppio o semplice, si possa recitare qualche orazione *pro defunctis*. . . . . « 233
5. Delle feste del Titolare, della Dedicazione e del Patrono . . « 274

Bibliografia

Sani Errico. Manuale completo di Ascetica, ossia Catechismo di perfezione pei Direttori di spirito ed anime pie. . . . . « 44
Ciolli Alessandro. Direttore pratico del Confessore novello. . . « 71
Nussi Vincenzo. Raccolta di massime, sentenze e ricordi storici. « 141
Trinchera Teodoro. Lezioni di Sacra Eloquenza, tratte dalla Tradizione, dalla Scrittura, e dalla Filosofia, cioè dall' analisi profonda del cuore umano. . . . « 166
Capecelatro Alfonso. La Vita del P. Ludovico da Casoria . . . « 212
De Siena Pasquale—Novissimæ Bullæ S. Cruciatæ expositio . . . « 279

CRONACA GOVERNATIVA

Cassaz. di Roma. Se pel legato sia necessaria l'accettazione—La tassa di rivendicazione, di svincolo, e la prescrizione—Azione circa l' appello—Competenza speciale della Cassazione di Roma—Ruoli prescritti — Il Fondo pel Culto, e il *Solve et repete.* pag. 46.

Cassaz. di Roma. Il Legato non accettato può esser caducato o prescritto? — Se una Cappellania devoluta a due Canonici di Cattedrale debba dirsi soppressa — La tassa di rivendicazione e la prescrizione—Ruolo prescritto—Le Chiese ricettizie, le tasse, e la prescrizione—Gli eredi e i legatarii circa la tassa di successione — Eccezioni contro la rinnovazione dei ruoli — Congregazioni di oblati, senza voti, soppressa. . . pag. 91.

Cassaz. di Roma. Grazie Pontificie *oretenus* contro il divieto del fondatore — Bene-

ficio distratto dal Pontefice prima della soppressione— Quota di concorso sopra i beni parrocchiali—Cappellanie soppresse, benchè con oneri di beneficenza—Gli oneri che non possono adempiersi dopo la soppressione non rendono revocabile la donazione fatta ai Religiosi—Inalienabilità del sacro patrimonio secondo la Cassazione di Napoli—Gli estratti di nascita del parroco e la carta di bollo—Come risolvonsi le quistioni sulle decime e le primizie — Interpretazione della legge di svincolo circa la cassa ecclesiastica — Il beneficiario non è un semplice usufruttuario . . . . . pag. 117.

Atti del Governo. Legge sull'abolizione delle decime — *Cassaz. di Roma.* I Ruoli e la prescrizione—Azione competente al debitore circa i ruoli—Sconto sul prezzo dei beni ecclesiastici—Lascito di messe e di patrimonio sacro—La prescrizione sulla tassa di svincolo-Tumulazione in diverso comune. pag. 142

Circolare del Fondo pel Culto. Circa l'abolizione delle decime sacramentali — *Cassaz. di Napoli.* Circa i diritti del fondatore di una Chiesa—Regio assenso, formalità essenziale—Intorno la formazione e la rinnovazione dei ruoli esecutivi—Sul diritto di erigere in forza dei ruoli—Oneri sul Patrimonio Sacro . . . . . pag. 166.

Cassaz. di Napoli. Testamento privilegiato per causa pia — *Cassaz. di Roma.* Interessi sulla tassa di svincolo—La ricchezza mobile sui censi permessi da S. Pio V.—Patrono che svincola i beni con garanzia all'investito—Se il patrono regio possa investire di propria autorità il Cappellano—Condizioni dei beni allodiali . . . . . pag. 190.

Cassaz. di Roma. Atti Ecclesiastici non validi presso l'autorità civile—Conservatorii di voti semplici soppressi — Ai patroni sui beni di corporazioni religiose non compete il diritto di svincolo—Ecclesiastici non elegibili — Le quote di massa comune nei Cleri ricettizii non sono per distribuzioni corali—Religioso affiliato ad un monastero da cui è stato sempre lontano. Professione fatta all'estero — Circa i coretti e le finestre nelle Chiese—Per lo svincolo devonsi gl'interessi anteriori alla ingiunzione—Se una Confraternita possa ricorrere ai Tribunali contro un abusivo atto d'imperio d'un Sindaco . . . . . pag. 235.

CRONACA RELIGIOSA

Lettera Pontificia— all'E.mo Card. Rampolla. pag. 129.

Concistori e provviste di Chiese — del 14 Marzo 1887, p. 23—del 17 Marzo 1887—del 23 Maggio 1887 p. 93—del 25 Novembre 1887 pag. 237.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Decreti nelle cause dei Venerabili Liebermann, Morelli, P. Clausi, P. Modestino di G. e M.: nella causa del B. Umile da Bisignano e dei 54 inglesi martiri, pag. 72—Decreti per le prossime canonizzazioni dei sette Beati fondatori e dei Beati Claver, Berchmans, e Rodriguez; e per le beatificazioni dei Ven. Felice da Nicosia e Gio. De La Salle p. 214—Pubblicazione solenne dei detti decreti nella Congregazione Generale dei S. R. sulla prossima canonizzaz. p. 239. La Canonizzazione de'nuovi Santi, pag. 263. — Novelle Beatificazioni del ven. Luigi M. Grignon di Montfort, del ven. Clemente Hofbauer, del ven. Egidio M. di S. Giuseppe,— Causa del ven. Glicerio Landriani, p. 279.

Nomine Pontificie. Officii dei novelli Cardinali pag. 71 — Nomine della diplomazia Pontificia, p. 72 —Altre nomine, ivi—Officii di nuovi Cardinali, p. 95—Nomine p. 96 —119—168—192—239— 279.

Cardinali defunti—L'E.mo Iacobini, pag. 24—L'E.mo Cattani, ivi—L'E.mo Bartolini p.192--L'E.mo Pellegrini—pag.215—L'E.mo Randi, pag. 279.

Fatti diversi— Morte del Teologo Margotti, pag. 72—La pacificazione tra l'Italia e la Chiesa, p. 96 — La nuova legge contro le decime, pag. 119 — Un collegio di fanciulle al S. Padre, ivi—Mons. Dusmet, e il cholera a Catania, ivi—Circolare dell'E. mo Rampolla, p. 144—Centenario di S. Alfonso, ivi—Congresso dei cattolici tedeschi a Treviri, p. 168—Pellegrinaggio francese, p. 191—Petizioni cattoliche al Parlamento italiano, p. 214—Il Programma delle feste del S. Padre, p. 215--Pellegrinaggio Ungherese p. 239—Gli scrittori del Monitore Ecclesiastico a S. S, Leone XIII, pag. 217—Le feste del S. Padre, p. 262.— Morte di D. Bosco, pag. 280.

Notizie Compendiate.—pag. 24—72—96—119—144—186—192—215—239—264—280.